Digitized by Google

BIBLIOTECA NAZIONALE VITT. EMANUELE
1
28-H
11
ROMA

Digitized by Google

STORIA

D' ITALIA

DAL 1815 aL 1850

(Documenti.)

Digitized by Google

13 - 1141

STORIA D'ITALIA

DAL 1815 AL 1850

DI

GIUSEPPE LA FARINA

SECONDA EDIZIONE
(Documenti.)

CASA EDITRICE ITALIANA DI M. GUIGONI.

Milano
Corso di Porta Nuova
N. 5 rosso.

Torino
Via di Po N. 32.
Corte del Sussambrino 1. piano

1860

Digitized by Google

Tip. Lombardi

Digitized by Google

Se avessi voluto tutti pubblicare i documenti, de'quali mi sono giovato nello scrivere la Storia d'Italia dal 1815 al 1850, avrei fatto opera grandemente voluminosa, e nel medesimo tempo di poca utilità, forse anco di fastidio a' lettori. I nostri antichi non usavano documentare le storie: oggi prevale l'uso contrario; e, se non m' inganno, si cade nello estremo opposto, pubblicandosi col nome di documenti lettere di privati cittadini, brani di opere, articoli di giornali e altri somiglianti scritti; sì che l' istessa voce ha perduto il suo primitivo significato. Quest'uso ha i suoi inconvenienti, e sono grandissimi, ma non tocca a me di enumerarli e descriverli, nè questo sarebbe il luogo adatto: dirò solo essere facilissimo dare agli avvenimenti ed agli uomini aspetto, carattere ed opinioni difformi dal vero con questi membretti slegati, che ciascuno ravvicina, dispone, coordina secondo le proprie idee e passioni. Datemi la corrispondenza epistolare di qualunque vogliasi uomo onestissimo e virtuoso, ed estraendo da qui e di là qualche periodetto e qualche frase, mi sarà agevole mostrarlo un malvagio. Nel medesimo modo possonsi nascondere quelle cose che recherebbero infamia, e magnificare ed esaltare quelle che partoriscono gloria. Or molti de' moderni collettori di documenti (nè io qui intendo alludere ad alcuno in particolare) allorquando si propongono dar biasimo o lode ad un uomo o ad una parte, raccolgono accuratamente ciò che credono biasimevole o lodevole, e il contrario trala-

sciano : così adulano o calunniano, senza poter essere accusati nè di adulazione nè di calunnia ; imperocchè non è già che non sien veri i documenti pubblicati : in essi è la verità, ma non tutta la verità, e la verità monca è verità adulterata. Il collettore fa quindi il male e si sottrae al biasimo, non potendo essere ragionevolmente rimproverato di non pubblicare documenti, che per la loro natura, egli non ha obbligo di conoscere : il che non può accadere nel testo di una storia, perchè lo storico ha dovere di conoscere tutto il bene e tutto il male de' fatti pubblici ; e s'egli tace o mentisce, altri scrittori sorgeranno a contradirgli o a sbugiardarlo. Lo stesso dicasi de' documenti che possono essere compresi in categorie determinate, come, a cagion d'esempio, tutti i trattati, le leggi, le corrispondenze diplomatiche e così di seguito, perciocchè allora il collettore assume l' obbligazione di tutto pubblicare. Delle scelte arbitrarie, in tempi di passioni politiche, io diffido, e diffidando degli altri non pretendo che gli altri si debbano fidare di me. Vi son poi de' documenti i quali possono trovare condegno luogo nelle Memorie Storiche, ma non già nelle Storie propriamente dette. So bene che gli aneddoti, le rivelazioni curiose, gli scandali piacciono a buon numero di lettori ; ma per questo pettegolezzo istorico la natura non mi diè disposizione, nè volontà. Pur troppo, ne' tempi che corrono, gli uomini sono inclinati ad occuparsi delle persone più che delle idee ; e ogni onesto scrittore dovrebbe, non secondare, ma frenare, per quanto è possibile, questo vizio, il quale annulla l' utilità della storia. Non vediamo noi tutti i giorni combattere o esaltare gli uomini, anzichè le loro dottrine? Non vediamo noi attribuire tutto il male e tutto il bene al tale o

al tal' altro individuo, invece che a quelle idee, a quelle condizioni morali e materiali, onde ogni bene e ogni male scaturisce come da propria sorgente? Combattete, in nome di Dio, tutte le dottrine che credete false o fallaci, ma non abbassate le grandi questioni, dalla risoluzione delle quali dipendono i destini dell'avvenire, nella gretta sfera delle personalità! Saremo sempre in politica idolatri? E quando dal culto degli uomini ci eleveremo a quello delle dottrine? Non ho io certamente la pretensione con qualche pagina di stampa estirpare un vizio che ha antiche e profonde radici; ma questo dico perchè i lettori sappiano le ragioni per le quali, uscendo dall'uso comune, non ho creduto dover pubblicare quei documenti che sono utili, anzi necessarj a chi scrive, ma non necessarj nè utili a chi legge; nè quegli altri che falsano il concetto istorico, mutilando la verità, non servendo che alla sola accusa o alla sola difesa di parte o di persona. Questo è ciò che non ho voluto fare; dirò ora ciò che ho creduto dover fare.

Ho riunito e ordinato in questo volume tutti i trattati, le convenzioni, gli atti pubblici e le leggi fondamentali che mutarono o essenzialmente modificarono lo stato politico dell'Italia dal 1815 al 1849, così che potranno considerarsi come il vero codice diplomatico dell'Italia dal Congresso di Vienna sino a'nostri giorni. Questo libro mancava alla patria nostra, e riescirà, spero, utile e gradito a tutti quelli che si occupano delle cose publiche, qualunque sieno le loro particolari opinioni: questo libro può star da sè, indipendentemente dalla storia, e potrà essere consultato con profitto nel presente e nell'avvenire. Si troveranno in esso tutti gli statuti costituzionali promulgati o praticati in Italia in questi ultimi trentacinque

anni, non esclusa la costituzione siciliana, ch'era in vigore sino al 1816, nè la costituzione spagnuola praticata in Napoli nel 1820 e pubblicata in Piemonte nel 1821: si troveranno ancora tutti gli atti diplomatici di maggiore importanza che si riferiscono agli avvenimenti politici ed alla guerra nazionale degli anni 1848 e 1849. Ho preferito al curioso l'importante, acciocchè coloro che questo libro leggeranno possano trarne quella utilità, per la quale si deve ricercare la cognizione della storia; il che se non mi arrecherà lode, non mi dovrebbe partorire biasimo.

Parigi, marzo 1851.

G. LA FARINA.

DOCUMENTI

A

I.

ATTO DEL CONGRESSO DI VIENNA

PARTE RIGUARDANTE L'ITALIA.

Confini del Re di Sardegna.

85. I confini degli Stati di S. M. il Re di Sardegna saranno: Dal lato della Francia quali esistevano il 1° Gennajo 1792; ad eccezione de' mutamenti recati dal trattato di Parigi dal 30 Maggio 1814:

Dal lato della Confederazione Elvetica, quali esistevano il 1° Gennajo 1792; ad eccezione del cambiamento operato dalla cessione in favore del cantone di Ginevra, quale trovasi specificata nell'art. 80 di quest'atto:

Dal lato degli Stati di S. M. l'Imperatore d'Austria, quali esistevano il 1° Gennajo 1792: la convenzione conchiusa fra le LL. MM. l'Imperatrice Maria Teresa e il Re di Sardegna il 4 Ottobre 1751, sarà mantenuta d'ambe le parti in tutte le sue stipulazioni:

Dal lato degli Stati di Parma e Piacenza, il confine, per ciò che riguarda gli antichi Stati di S. M. il Re di Sardegna, continuerà ad essere come trovavasi il 1° Gennajo 1792.

I confini de' cessati Stati di Genova e de' paesi detti feudi imperiali riuniti agli Stati di S. M. il Re di Sardegna, dietro gli articoli seguenti, saranno gli stessi quali il 1° Gennajo

1792 separavano questi paesi dagli Stati di Parma e Piacenza e da quegli di Toscana e di Massa.

L'isola di Capraia avendo appartenuto all'antica repubblica di Genova, è compresa nella cessione degli Stati di Genova a S. M. il Re di Sardegna.

Riunione di Genova.

86. Gli Stati che componevano la cessata repubblica di Genova sono riuniti a perpetuità agli Stati di S. M. il Re di Sardegna, per essere questi posseduti in tutta sovranità, come proprietà ed eredità, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, ne' due rami della sua famiglia, vale a dire il ramo reale, ed il ramo di Savoia Carignano.

Titolo di Duca di Genova.

87. S. M. il Re di Sardegna aggiungerà a'suoi titoli attuali quello di Duca di Genova.

Diritti e privilegi de' Genovesi.

88. I Genovesi godranno di tutti i diritti e privilegi specificati nell'atto intitolato: *Condizioni che debbono servire di base alla riunione degli Stati di Genova a quelli di S. M. il Re di Sardegna*: il detto atto, quale trovasi annesso a questo trattato generale, verrà considerato come parte integrante di questo ed avrà la medesima forza e valore come se fosse inserito nell'articolo presente.

Riunione de' feudi imperiali.

89. I paesi detti feudi imperiali, che erano stati riuniti alla cessata repubblica ligure, sono riuniti definitivamente agli Stati di S. M. il Re di Sardegna, nella stessa guisa che il resto degli Stati di Genova: gli abitanti di questi

paesi goderanno de' medesimi diritti e privilegi che quelli degli Stati di Genova designati nell' articolo precedente.

Diritti di fortificazione.

90. La facoltà che le potenze segnatarie del trattato di Parigi del 30 Maggio 1814 si sono riservata all' articolo 3° del detto trattato, di fortificare quel punto de' loro Stati che esse crederanno conveniente alla sicurezza loro, è ugualmente riservata senza restrizione a S. M. il Re di Sardegna.

Cessione al Cantone di Ginevra.

91. S. M. il Re di Sardegna cede al Cantone di Ginevra i distretti della Savoja designati nell' art. 80 alle condizioni specificate nell' atto intitolato: *Cessione fatta da S. M. il Re di Sardegna al Cantone di Ginevra.* Quest' atto sarà considerato come parte integrante del presente trattato generale a cui è annesso, e avrà la stessa forza e valore come se fosse testualmente inserito nel presente articolo.

Neutralità del Ciablese e del Fossigni.

92. Le provincie del Ciablese e del Fossignìe tutto il territorio di Savoja al nord di Ugine, appartenente a S. M. il Re di Sardegna, faranno parte della neutralità della Svizzera, quale è riconosciuta e garantita dalle potenze.

In conseguenza ogni qualvolta le potenze vicine alla Svizzera si troveranno in istato d' ostilità aperta od imminente, le truppe di S. M. il Re di Sardegna che potessero trovarsi in queste provincie si ritireranno e potranno a quest' uopo passare pel Valese, se ciò divenga necessario; nessune altre truppe armate di qualsiasi altra potenza potranno attraversare nè stanziare nelle provincie e territorii suddetti, salvo quelle che la Confederazione Svizzera crederà a proposito di tenervi, beninteso che questo stato di cose non faccia ostacolo in nulla all' amministrazione di questi paesi, in cui gli agenti civili di S. M. il Re di Sardegna potranno

pure far uso della guardia municipale pel mantenimento del buon' ordine.

Antichi dominii austriaci.

93. In seguito alle rinunzie stipulate nel trattato di Parigi del 30 Maggio 1814 le potenze segnatarie del presente trattato riconoscono S. M. l' Imperatore d' Austria, i suoi eredi e successori, come sovrano legittimo delle provincie e territorii che erano stati ceduti, sia in tutto, sia in parte, da' trattati di Campoformio del 1799; di Luneville del 1801; di Presburgo del 1805; dalla convenzione addizionale di Fontainebleau e dal trattato di Vienna del 1809; e nel possesso delle quali provincie e territorii, S. M. I. e R. A. è rientrata in seguito all' ultima guerra, quali sono l'Istria si austriaca che veneta, la Dalmazia, le isole già venete dell' Adriatico, le bocche di Cattaro, la città di Venezia, le lagune, non che le altre provincie e distretti della terraferma degli stati già veneti sulla riva sinistra dell' Adige, i ducati di Milano e di Mantova, i principati di Brixen e di Trento, il contado di Tirolo, il Voralberg, il Friuli austriaco, il Friuli già veneto, il territorio di Montefalcone, il governo e la città di Trieste, la Carniola, l'alta Carinzia, la Croazia alla destra della Sava, Fiume e il littorale ungherese e il distretto di Castua.

Paesi uniti alla monarchia austriaca.

94. S. M. I. e R. A. riunirà alla sua monarchia, per essere posseduti da essa e da suoi successori, in tutta proprietà e sovranità:

1° Oltre le parti della terraferma degli stati veneti di cui fu fatta menzione nell' articolo precedente, le altre parti degli stessi stati, come qualunque altro territorio che trovasi situato fra il Ticino, il Po e il mare Adriatico.

2.° Le valli della Valtellina, di Bormio e di Chiavenna.

3.° I territorii che formavano la cessata repubblica di Ragusi.

Frontiere austriache in Italia.

95. In conseguenza delle stipulazioni fatte negli articoli precedenti le frontiere degli stati di S. M. I. e R. A. in Italia saranno:

1° Dal lato di S. M. il Re di Sardegna, quali erano il 1° Gennajo 1792:

2° Dal lato degli Stati di Parma, e Piacenza e Guastalla, il corso del Po, la linea di demarcazione secondo il *thalweg* di questo fiume:

3° Dal lato degli Stati di Modena, quali erano il 1° Gennajo 1792:

4° Dal lato degli Stati del Papa, il corso del Po fino alla imboccatura del Goro:

5° Dal lato della Svizzera, l'antica frontiera della Lombardia, e quella che separa le valli della Valtellina, di Bormio e di Chiavenna, da' cantoni de' Grigioni e del Ticino. Là dove il *thalweg* del Po costituirà il confine, è stabilito che i mutamenti cui subirà in appresso il corso di questo fiume, non avranno in avvenire alcuna conseguenza sulla proprietà delle isole che vi si trovano.

Navigazione del Po.

96. I principii generali adottati dal congresso di Vienna per la navigazione de' fiumi, saranno applicati a quella del Po.

Alcuni commissarii verranno nominati dagli stati riveranei, al più tardi nello spazio di tre mesi dopo la fine del congresso, per regolare tutto ciò che riguarda l'esecuzione del presente articolo.

Disposizioni relative al Monte Napoleone di Milano.

97. Siccome è indispensabile conservare allo stabilimento conosciuto sotto il nome di *Monte Napoleone di Milano* i

mezzi di adempire a' suoi obblighi verso i suoi creditori, è convenuto: i fondi ed altri immobili di questo stabilimento, situati in paesi che, avendo fatto parte del cessato regno d'Italia, passarono di poi sotto la dominazione di varii principi italiani, come pure i capitali appartenenti al detto stabilimento e allogati in questi diversi paesi, rimarranno affetti alla medesima destinazione.

I censi del Monte Napoleone non fondati e non liquidati, quali sono quelli che derivano dall'arretrato de' suoi carichi o da qualunque altro accrescimento del passivo di questo stabilimento, saranno ripartiti sui territorii di cui componevasi il cessato regno d'Italia; e questa ripartizione si farà sulle basi riunite della popolazione e del reddito. I sovrani de'suddetti paesi nomineranno, nel termine di tre mesi dopo la fine del congresso, commissarii appositi per intendersi co' commissarii austriaci su ciò che riguarda il Monte Napoleone.

Questa Commissione si riunirà a Milano.

Stati di Modena e di Massa e Carrara.

98. S. A. R. l'Arciduca Francesco d'Este, i suoi eredi e successori possederanno in tutta proprietà e sovranità i ducati di Modena, di Reggio e di Mirandola, nell'estensione medesima in cui trovavansi all'epoca del trattato di Campoformio. S. A. R. l'Arciduchessa Maria Beatrice d'Este, i suoi eredi e successori possederanno in tutta proprietà e sovranità il ducato di Massa e il principato di Carrara come pure i feudi imperiali della Lunigiana. Questi ultimi potranno servire ad istituir cambii od altre transazioni con S. A. I. il Gran Duca di Toscana, secondo la reciproca convenienza. I diritti di successione e riversione stabiliti ne' rami degli Arciduchi d'Austria, relativamente al Ducato di Massa, Modena, Reggio e Mirandola, come pure de' principati di Massa e Carrara, sono conservati.

Parma e Piacenza.

99. S. M. l'Imperatrice Maria Luisa possederà in tutta proprietà e sovranità i ducati di Parma, di Piacenza e di Guastalla ad eccezione de' distretti incastrati negli Stati di S. M. I. e R. A. sulla riva sinistra del Po.

La riversibilità di questi paesi sarà determinata di comune consenso fra le corti di Austria, di Russia, di Francia, di Spagna, d'Inghilterra e di Prussia, sempre però avuto riguardo a' diritti di riversione della casa d'Austria e di S. M. il Re di Sardegna su' paesi suddetti.

Dominii del Gran Duca di Toscana.

100. S. A I. l'Arciduca Ferdinando d'Austria è ristabilito, sì per sè che pe' suoi eredi e successori, in tutti i diritti di proprietà e di sovranità sul granducato di Toscana e sue dipendenze, come S. A. I. li ha posseduti anteriormente al trattato di Luneville.

Le stipulazioni all'art. 2 del trattato di Vienna del 3 Ottobre 1733 tra l'Imperatore Carlo sesto e il Re di Francia, a cui consentirono le altre potenze, sono pienamente ristabilite in favore di S. A. I. e suoi discendenti, come pure le guarentigie risultanti da queste stipulazioni.

Sarà inoltre riunito al detto granducato, per essere posseduto in tutta proprietà e sovranità da S. A. I. e reale il Gran Duca Ferdinando e suoi eredi e discendenti:

1° Lo stato de' presidi;

2° La parte dell'isola d'Elba e delle sue pertinenze ch'era sotto la sovranità di S. M. il re delle due Sicilie prima dell'anno 1801;

3° La sovranità del principato di Piombino e sue dipendenze.

Il Principe Ludovisi Buoncompagni conserverà per sè e suoi successori legittimi tutte le proprietà che la sua famiglia possedeva nel principato di Piombino, nell'isola di Elba e sue dipendenze, prima dell'occupazione di questi paesi fatta dalle truppe francesi nel 1799, ivi comprese le miniere, usine e saline. Il Principe Ludovisi conserverà egualmente il diritto di pesca e godrà di una esenzione perfetta da ogni diritto, sia per l'esportazione de' prodotti delle sue miniere, usine, saline e dominii, sia per l'importazione delle legna ed altri oggetti necessarii a' lavori delle miniere. Egli sarà per anco reso indenne da S. A. I. il Gran Duca di Toscana di tutte le rendite che la sua famiglia ricavava da' diritti regaliani prima del 1801. In caso di difficoltà insorte nel calcolo di questa indennità, le parti interessate se ne riferiranno alla decisione delle Corti di Vienna e di Sardegna.

4° I cessati feudi imperiali di Vernio, Montalto e Monte Santa Maria incastrati negli Stati Toscani.

Ducato di Lucca.

101. Il principato di Lucca sarà posseduto in tutta sovranità da S. M. l'Infanta Maria Luisa e suoi discendenti in linea retta e maschile. Questo principato viene eretto in ducato e conserverà una forma di governo basata su'principii di quella ch' esso aveva ricevuto nel 1805.

Alle rendite del principato di Lucca verrà aggiunto una rendita di cinquecentomila lire che S. M. l'Imperatore d'Austria e S. A. I. il Gran Duca di Toscana s'impegnano di pagare regolarmente, fintantochè le circostanze non permetteranno di procurare a S. M. l'Infanta Maria Luisa e a suo figlio e discendenti un altro stabilimento.

Questa rendita sarà spezialmente ipotecata sulle signorie di Boemia conosciute sotto il nome di *bavaro-palatine* che nel

caso di riversione del ducato di Lucca al granducato di Toscana, saranno libere da questo carico, e rientreranno nel dominio particolare di S. M. R. I. A.

Riversibilità del ducato di Lucca.

102. Il ducato di Lucca sarà riversibile al Gran Duca di Toscana, sia nel caso ch'esso divenga vacante per la morte di S. M. l'Infanta Maria Luisa o di suo figlio D. Carlos e loro discendenti maschi e diretti, sia in quello che l'Infanta Maria Luisa o suoi eredi diretti ottenessero un altro stabilimento o succedessero ad un altro ramo della loro dinastia.

Tuttavolta in caso di riversione, il Gran Ducato di Toscana s'impegna di cedere, appena entrerà in possesso del principato di Lucca, i territorii seguenti al Duca di Modena:

1° I distretti toscani di Fivizzano, Pietrasanta e Barga;

2° I distretti di Castiglione e Gallicano, incastrati negli Stati di Modena, come pure quelli di Minucciano e di Montignoso, contigui al paese di Massa.

Disposizioni relative alla Santa Sede.

103. Le Marche con Camerino e dipendenze, come pure il ducato di Benevento e il principato di Pontecorvo, sono restituiti alla Santa Sede.

La Santa Sede rientrerà in possesso delle legazioni di Ravenna, di Bologna e di Ferrara, ad eccezione della parte del Ferrarese situata sulla riva sinistra del Po.

S. M. I. e R. A. e suoi successori avranno diritto di guarnigione nelle piazze di Ferrara e di Comacchio.

Gli abitanti de' paesi che rientreranno sotto la dominazione della Santa Sede in seguito alle stipulazioni del Congresso godranno degli effetti dell' articolo 16 del trattato di Parigi del 30 Maggio 1814. Tutti gli acquisti fatti da' privati in

virtù di un titolo riconosciuto legale dalle leggi attualmente esistenti, sono mantenuti, e le disposizioni proprie a guarentire il debito pubblico e il pagamento delle pensioni saranno stabilite da una convenzione particolare fra la corte di Roma e quella di Vienna.

Ristabilimento del Regno delle due Sicilie.

104. S. M. il Re Ferdinando quarto è ristabilito per sè e pei suoi eredi e successori sul trono di Napoli e riconosciuto dalle potenze come Re del Regno delle due Sicilie.

II.

Articolo ottanta dell'atto del Congresso di Vienna, sottoscritto il 9 giugno 1815.

Sua Maestà il Re di Sardegna cede la parte della Savoja che si trova tra la riviera d'Arve, il Rodano, i limiti della parte della Savoja ceduta alla Francia e la montagna di Solève fino a Veiry inclusivamente, più quella che si trova compresa tra la strada grande detta del Sempione, il Lago di Ginevra, l'attual territorio del Cantone di Ginevra, da Venezas fino al punto in cui la riviera d'Hermance traversa la strada suddetta, e di là continuando il corso di quella riviera fino alla sua imboccatura nel Lago di Ginevra al Levante del villaggio d'Hermance (la totalità della strada detta del Sempione continuando ad essere posseduta da S. M. il Ro di Sardegna) perchè quei paesi siano riuniti al Cantone di Ginevra, salvo a determinarsi più precisamente i limiti da' rispettivi Commissarii, sopratutto per ciò che concerne la delimitazione al di sopra di Veiry e sulla montagna di Salève, rinunziando la Maestà suddetta per essa ed i suoi successori a perpetuità senza eccezione nè riserve, a tutti i diritti di Sovranità ed altri che possono appartenerle nei luoghi e territorii compresi in quella demarcazione.

Sua Maestà il Re di Sardegna consente inoltre a ciò che la comunicazione tra il Cantone di Ginevra ed il Valais per la strada detta del Sempione sia stabilita nel modo stesso che la Francia l'ha accordata tra Ginevra ed il Cantone di Vaud per la strada di Versoy. Vi sarà ancora in tutti i tempi una comunicazione libera per le truppe Ginevrine, tra il territorio di Ginevra ed il Mandamento di Jussi, e saranno accordate le facilitazioni che potrebbero essere necessarie all'occasione per arrivare dal Lago alla strada detta del Sempione.

D'altra parte sarà accordata esenzione da qualunque diritto di transito a tutte le mercanzie e derrate che venendo dagli Stati di S. M. il Re di Sardegna e dal Portofranco di Genova traverserebbero la strada detta del Sempione in tutta la sua estensione pel Valais e lo Stato di Ginevra. Questa estensione nondimeno non riguarderà che il transito, e non si estenderà nè ai diritti stabiliti per la manutenzione della strada, nè alle mercanzie e derrate destinate ad esser vendute o consumate all'interno. La stessa riserva si applicherà alla stessa comunicazione accordata agli Svizzeri tra il Valais ed il Cantone di Ginevra, ed i Governi rispettivi adotteranno a tal effetto, di comune accordo, i provvedimenti che giudicheranno necessari, sia per la tassa, sia per impedire il contrabbando, ciascuno sopra il suo territorio.

III.

Condizioni che debbono servire di base alla riunione degli Stati di Genova a quelli di S. M. Sarda.

Art. 1.° I Genovesi saranno in tutto pareggiati agli altri sudditi del Re. Parteciperanno, come questi, degl'impieghi civili, giudiziarii, militari e diplomatici della monarchia, e salvo i privilegi che sono loro qui sotto concessi e assicurati, sa-

ranno sottomessi alle stesse leggi e regolamenti con le modificazioni che S. M. giudicherà convenienti.

La nobiltà genovese sarà ammessa come quella delle altre parti della monarchia alle grandi cariche ed agl' impieghi di corte.

2.° I militari genovesi, componenti attualmente le truppe genovesi, saranno incorporati nelle truppe reali; gli ufficiali e sotto ufficiali conserveranno i loro rispettivi gradi.

3.° Le armi di Genova faranno parte dello stemma reale e i loro colori entreranno nella Bandiera di S. M.

4.° Il portofranco di Genova sarà ristabilito coi regolamenti che vigevano sotto l'antico governo genovese.

Ogni agevolezza sarà data dal Re per il transito nei suoi stati, delle merci uscenti dal portofranco, prendendo quelle precauzioni che S. M. giudicherà convenienti, affinchè le dette merci non siano vendute o consumate di contrabbando nell' interno. Esse non saranno soggette che ad un dritto modico di uso.

5.° Sarà stabilito in ciascun Circondario d'Intendenza un consiglio provinciale di trenta membri scelti fra i notabili delle diverse classi, sopra una lista di trecento dei maggiori contribuenti di ciascun Circondario; saranno nominati la prima volta dal Re e rinnovati nello stesso modo per una quinta parte ogni due anni.

La sorte deciderà dell'uscita dei primi quattro quinti. L'organizzazione di questi consigli sarà regolata da S. M.

Il presidente nominato dal Re potrà essere preso fuori del consiglio. In tal caso non avrà il diritto di votare.

I membri del consiglio non potranno essere rieletti che quattro anni dopo la loro uscita.

Il consiglio non potrà occuparsi che de'bisogni e de'richiami delle comuni dell' Intendenza in ciò che concerne la loro particolare amministrazione, e potrà fare delle rappresentanze a tal riguardo.

Si riunirà ogni anno nel Capoluogo dell' Intendenza all'epoca e per il tempo che S. M. determinerà.

S. M. lo riunirà anche straordinariamente, se giudicherà ciò conveniente.

L' Intendente della provincia, o chi per esso, assisterà di dritto alle adunanze quale Commissario del Re.

Se i bisogni dello Stato esigessero novelle imposte, il Re riunirà i diversi consigli provinciali in una città dell'antico territorio genovese che sarà da lui indicata, e sotto la presidenza di una persona che verrà a tal uopo da lui stesso delegata.

Il presidente, che sarà preso fuori del consiglio, non avrà voce deliberativa.

Il Re non manderà registrarsi al Senato di Genova alcun editto portante creazione d'imposte straordinarie, se non dopo aver ricevuto il voto di approvazione dei consigli provinciali riuniti come qui sopra.

La maggioranza di un voto determinerà il voto dei consigli provinciali separati o riuniti.

6.° Il *maximum* delle imposte che S. M. potrà mettere nello Stato di Genova, senza aver ricorso ai consigli provinciali riuniti, non potrà eccedere la proporzione attualmente stabilita per le altre parti dei suoi Stati; le imposte che attualmente si riscuotono, saranno portate a tale misura, e S. M. riserbasi di fare quelle modificazioni che la sua saggezza e la sua bontà verso i sudditi genovesi potranno dettarle riguardo a ciò che può essere ripartito, sia sulle imposizioni fondiarie, sia sulle imposizioni dirette o indirette.

Il *maximum* delle imposte così regolato, ogni qualvolta il bisogno dello Stato richiegga nuove imposte o carichi straordinarii, S. M. domanderà l'approvazione de'consigli provinciali per la somma che giudicherà conveniente di proporre, e per la specie d' imposta a mettersi.

7.° Il debito pubblico, tale quale esisteva legalmente sotto l'antico governo francese, è garantito.

8.° Le pensioni civili e militari concesse dallo Stato (conforme alle leggi ed ai regolamenti) sono conservate per tutti i sudditi genovesi abitanti gli stati di S. M.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Sono conservate, sotto le stesse condizioni, le pensioni concesse ad ecclesiastici o ad antichi membri delle case religiose de' due sessi, come pure le pensioni che a titolo di sovvenzione furono concesse ai nobili genovesi dal governo francese.

9.° Vi sarà a Genova un gran corpo giudiziario o supremo Tribunale colle stesse attribuzioni e privilegi di quelli di Torino, Savoja e Nizza, e che porterà com' essi il titolo di Senato.

10.° Le monete correnti d'oro e d'argento dell'antico stato di Genova attualmente esistenti saranno ammesse nelle casse pubbliche unitamente alle monete piemontesi.

11.° Le levate d' uomini dette provinciali nello stato di Genova non eccederanno in proporzione le levate che avranno luogo negli altri stati di S. M. Il servizio di marina sarà considerato come quello di terra.

12.° S. M. creerà una compagnia genovese di guardie del corpo, che formerà una quarta compagnia delle sue guardie.

13.° S. M. stabilirà in Genova un corpo di città composto di quaranta nobili, di venti borghesi viventi delle rendite proprie, od esercenti arti liberali, e venti principali negozianti. Le nomine per la prima volta saranno fatte da S. M., e quelle a'posti che si renderanno vacanti saranno fatte dal corpo stesso sotto la riserva dell'approvazione del Re. Questo corpo avrà i suoi regolamenti particolari dati dal Re per la presidenza e per la divisione delle sue incumbenze.

I presidenti avranno il nome di sindaci e saranno scelti fra membri del corpo stesso.

Il Re riserbasi, ogni qualvolta lo creda opportuno, di far presiedere il Corpo di città da un personaggio grandemente distinto.

Le attribuzioni di detto corpo saranno: l'amministrazione delle rendite della città, la sopraintendenza della piccola polizia della città, la sorveglianza sugli stabilimenti pubblici di carità della stessa città.

Un Commissario del Re assisterà alle adunanze e alle deliberazioni del Corpo di città.

I membri di questo corpo avranno una divisa, e i sindaci godranno del privilegio di portare la zamarra o toga come i presidenti dei Tribunali.

14.° L'Università di Genova sarà conservata e godrà degli stessi privilegi di quella di Torino.

S. M. penserà ai modi di provvedere ai suoi bisogni. S. M. prenderà sotto la sua speciale protezione questo stabilimento come pure gli altri istituti d'istruzione, d'educazione, di belle lettere e di carità, i quali saranno pure conservati.

S. M. conserverà in favore de' suoi sudditi genovesi i posti gratuiti ch'essi hanno nel Collegio detto Liceo a carico del governo; riserbandosi di adottare a questo riguardo que' regolamenti, che giudicherà convenienti.

15.° Il Re conserverà a Genova un Tribunale ed una Camera di Commercio colle attribuzioni che questi due stabilimenti hanno attualmente.

16.° S. M. prenderà specialmente in considerazione la condizione degl' impiegati attuali dello Stato di Genova.

17.° S. M. accoglierà i progetti e le proposizioni che le saranno presentati su' mezzi di ristabilire il banco di S. Giorgio.

Digitized by Google

B

Protestatio, nomine Sanctitatis Suæ Pii Papæ VII et Sanctæ Sedis Apostolicæ, contra ea omnia, quæ in præjudicium jurium et rationum Ecclesiarum Germaniæ, atque etiam Sanctæ Sedis, vela sancita, vel manere permissa sunt in Congressu Vindobonensi.

Data Vindobonæ, d. 14 *Jun.* 1815.

Ego Hercules, S. R. E. Cardinalis Consalvi, Diaconus Sanctæ Agathæ ad Suburram, Sanctitatis Suæ Pii Papæ VII a secretis status, Ejusdemque Plenipotentiarius ad congressum Vindobonensem, omnibus et singulis chirographo hoc testatum facio, non eas tantum partes mihi a summo Pontifice apud Vindobonensem Congressum fuisse commissas, ut Dominiorum Sanctæ Sedis Apostolicæ curam susciperem, sed attendendum etiam mihi SS. mi Domini juri fuisse, diligenterque cavendum, ne in occasione generalis pacificationis constabiliendæ, ac rerum Europæ componendarum, Germaniæ ecclesiæ et Apostolica Sedes, in earum juribus, immunitatibus, privilegiis, bonis, et quod caput est, in divino culto et salute animarum, aliquid detrimenti acciperent, immo vero mihi omni studio enitendum, ut quidquid damni, tam in spiritualibus quam in temporalibus rationibus suis, vicissitudine præteritorum temporum, in Germania passa esset Ecclesia, sarciretur.

Ut his partibus satisfacerem, ubi primum cognovi, auctoritate principum supremorum imperiali hac regiaque in urbe congregatorum, peculiarem constitutam fuisse Commissionem, ad quam de Germaniæ negotiis cognoscere, deliberare et constituere pertineret, Celsissimo Principi de Metternich, præsidi ejus Commissionis, Sanctitatis Suæ expostulationes in scriptis, prædictæ Commissioni exhibendas, obtuli die 17 Novembris elapsi anni 1814.

In iis de omnibus illis rerum immutationibus sum con-

questus, quæ superioribus annis, improbante (ut publicis documentis patet) SS.mo Domino Nostro, in Germania sunt factæ, quarum multæ plurium etiam conventionum, præsertim vero Comitiorum Ratisbonensium anni 1803, sanctione firmatæ fuerunt, in detrimentum Ecclesiarum, locorum et institutionum, ipsiusque etiam Romani Imperii, unde tam exitialia damna manarunt in spirituales etiam Ecclesiæ rationes et animarum salutem, nec non grave illatum fuit præjudicium et Apostolicæ Sedis juribus, quæ tot sæculorum spatio fuerant ab Imperatoribus ipsis, cæterisque Imperii Principibus agnita; quibus expositis Sanctitatis Suæ nomine precatus sum, ut, pro justitia et sapientia clarissimorum Principum, remedium tantis malis afferretur. Ipsorum præterea Legatos obtestari non destiti, ut in instauratione rerum Germaniæ, cui daturi essent operam, catholicæ religionis, animarum salutis, juriumque Ecclesiarum germanicarum, et apostolicæ Sedis, fortissimam habere vellent rationem.

Quod ad res ecclesiasticas attinet, propensa voluntas Principum, quorum Imperio Germania regitur, sæpius declarata, spem excitat, fore ut illæ quamprimum ad præscripta legum ecclesiæ componi atque ordinari possint.

Quod vero ad temporales Ecclesiarum Germaniæ possessiones pertinet, plura in congressu aut sancita, aut manere permissa sunt, quæ Sanctitatis Suæ animum magno dolore sunt affectura.

Principatus enim temporales, quibus Ecclesia in Germania spoliata fuit, instaurati non sunt, immo Principibus sæcularibus, tam catholicis quam acatholicis, attributi; bona ac reditus Cleri, tum sæcularis tum regularis, utriusque sexus, quæ patrimonium Ecclesiæ sunt, ex parte penes novos eorum possessores, quin ulla legitimæ potestatis sanctio intercesserit, reliquentur, ex parte autem ab iis usibus, in quos ordinata erant, abstracta et aversa manere permittuntur. Ipsum denique sacrum Imperium Romanorum, politicæ unitatis centrum jure habitum, et religionis sanctitate consacratum, minime redintegratum est.

Cum igitur Sanctissimus Dominus, pro ea qua premitur Dominici gregis atque Ecclesiarum omnium sollicitudine, ac jurisjurandi in Sua ad summum Pontificatum evectione præstiti religione obstrictus, hujusmodi damna temporalibus Ecclesiarum germanicarum rationibus illata, aut manere permissa, ex quibus præterea catholicæ rei cum graviora detrimenta necessario parantur, tum multa et magna præsidia tolluntur, non modo silentio præterire non posset, ne adprobare illa connivendo videatur, sed more etiam Prædecessorum suorum, qui contra multas minores Ecclesiæ jacturas apostolicam proferre vocem non prætermiserunt, rationes ac jura Ecclesiæ sarta tecta, quantum in ipso est, tueri atque intacta servare teneatur; idcirco Ego, cui partes ejus in hoc Congressu commissæ sunt, exemplo inhærens aliorum Sanctæ Sedis Legatorum, ac signanter Fabii Chissii, Episcopi Neritomensis, apud celeberrimum Munsteriensem in Westphalia Congressum apostolici Nuntii, contra omnia, quæ in hoc Vindobonensi Congressu in præjudicium jurium et rationum Ecclesiarum Germaniæ, atque etiam Sanctæ Sedis, vel sancita vel manere permissa sunt, et contra damna omnia, quæ divino cultui animarumque saluti inde proveniunt, quæque, quantum in me fuit, impedire conatus sum, nomine Sanctæ Sedis Apostolicæ ac Sanctissimi Patris Nostri, Domini Pii, divina Providentia Papæ VII, palam per has litteras, atque omni meliore modo, via, causa et forma, quibus pro officii mei ratione teneor ac possum, protestor, resisto et contradico: ad quorum omnium ampliorem notitiam apud absentes quoque et posteros adstruendam, hanc protestationem manu mea subscripsi, meoque sigillo munivi, eumque in protocollum actorum hujus Congressu inseri firmiter postulo.

Datum Vindobonæ, ex ædibus apostolicæ Nunciaturæ, die 14 Junii, anni 1815.

CONSALVI.

C

Santa alleanza tra le LL. MM. l' Imperatore di tutte le Russie l' Imperatore d'Austria e il Re di Prussia, sottoscritta a Parigi il 14-26 Settembre 1815.

In nome della Santissima ed indivisibile Trinita'

S. M. l'Imperatore d'Austria, il Re di Prussia e l' Imperatore di Russia, in seguito dei grandi avvenimenti che hanno segnalato in Europa il corso dei tre ultimi anni, e principalmente delle grazie che ha piaciuto alla divina Provvidenza di spargere sugli Stati, i di cui governi hanno riposto in lei solo la loro fiducia e la loro speranza, avendo acquistato l'intima convinzione, ch'egli è necessario di stabilire il cammino a seguire dalle potenze nei loro scambievoli rapporti, sulle sublimi verità che c' insegna l'eterna religione del Dio Salvatore:

Dichiarano solennemente che il presente atto ha per oggetto di manifestare la loro ferma determinazione, di prendere per norma della loro condotta, sia nella amministrazione de' loro rispettivi Stati, sia pei loro politici rapporti con qualunque altro governo, i precetti di quella santa religione, precetti di giustizia, di carità e di pace, i quali lungi di essere unicamente applicabili alla vita privata, devono al contrario influire direttamente sulle risoluzioni dei principi, e guidare tutti i loro passi, essendo il solo mezzo di consolidare le umane istituzioni, e di rimediare alle loro imperfezioni.

In conseguenza le LL. MM. son convenute negli articoli seguenti:

Articolo primo. Conformemente alle parole delle Sante Scritture, le quali comandano a tutti gli uomini di riguardarsi come fratelli, i tre Monarchi contraenti resteranno uniti coi legami di una vera ed indissolubile fratellanza, e considerandosi come compatrioti, in qualunque occasione ed in qualunque luogo, si presteranno assistenza, ajuto e soccorso; e con-

siderandosi verso i loro sudditi ed eserciti come padri di famiglia, li dirigeranno nel medesimo spirito di fratellanza, da cui sono animati per proteggere la religione, la pace e la giustizia.

Articolo secondo. In conseguenza il solo principio in vigore sia tra detti governi, sia tra loro sudditi, sarà quello di rendersi reciprocamente servizio, di manifestare con una benevolenza inalterabile le scambievoli affezioni da cui devono essere animati, di considerarsi tutti come membri di una medesima nazione cristiana, riguardandosi i tre Principi alleati, essi stessi, come delegati dalla Provvidenza per governare tre rami di una stessa famiglia, cioè: l'Austria, la Prussia e la Russia, dichiarando così, che la nazione cristiana di cui eglino ed i loro popoli fan parte, non ha realmente altro sovrano se non che quello a cui solo appartiene in proprietà il potere, perchè in lui solo si trovano tutti i tesori dell'amore, della scienza e della saggezza infinita, cioè a dire, Dio, il nostro divin Salvatore Gesù Cristo, il Verbo dell'Altissimo, la parola di vita. Le LL. MM. raccomandano in conseguenza colla più tenera sollecitudine ai loro popoli, come unico mezzo di godere di quella pace che nasce dalla buona coscienza, e che sola è durevole, di fortificarsi ogni giorno dippiù ne'principii e nell'esercizio de'doveri che il Divin Salvatore ha insegnato agli uomini.

Articolo terzo. Tutte le potenze che vorranno solennemente approvare i sacri principii che han dettato il presente atto, e riconosceranno quanto è importante alla felicità delle nazioni già abbastanza agitate, che quelle verità esercitino da ora in poi sugli umani destini tutta l'influenza che loro appartiene, saranno ricevute con premura ed amore in questa santa alleanza.

Fatto in triplo e sottoscritto a Parigi l'anno di grazia 1815. 14-26 Settembre.

Firmati

FRANCESCO
FEDERICO GUGLIELMO
ALESSANDRO.

D

Convenzione militare tra l'Armata Napoletana e quella d'Austria a Casa Lanza, il 20 Maggio 1815.

I sottoscritti, dopo avere scambiato i pieni poteri di cui sono stati rivestiti da' loro generali in capo rispettivi, sono convenuti negli articoli seguenti, salva tuttavia la ratifica de' suddetti generali in capo.

Articolo primo. A contare dal giorno in cui la presente convenzione sarà stata segnata, vi sarà armistizio tra le truppe alleate e le truppe Napoletane su tutti i punti del Regno di Napoli.

Articolo secondo. Tutte le piazze, cittadelle e forti del Regno di Napoli saranno consegnati nello stato attuale, come ancora i porti e gli arsenali di ogni genere, alle armate delle potenze alleate, all'epoche fissate nell'articolo seguente, per essere rimessi a Sua Maestà il Re Ferdinando quarto.

Ne sono eccettuati quelli e quelle, che sarebbero state rimesse pria di quell'epoca. Le piazze di Gaeta, Pescara ed Ancona essendo già bloccate dalle forze di terra e di mare delle potenze alleate, non trovandosi nella linea di operazione del generale in capo barone di Carascosa, egli dichiara non poter nulla decidere sulla loro sorte, attesochè i comandanti sono indipendenti e non sottomessi a' suoi ordini.

Articolo terzo. L'epoche per la consegna delle piazze, e la marcia dell'armata Austriaca sopra Napoli sono fissate nel modo seguente; la piazza di Capua sarà consegnata il 21 Maggio a mezzogiorno. L'armata Austriaca prenderà quel giorno la sua posizione sul canale di Reggi-Lagni. Il 22 Maggio l'armata Austriaca prenderà la sua posizione nella linea di Aversa, Fragola, Meliso, e Giugliono. Le truppe Napoletane marceranno quel giorno sopra Salerno, ove si renderanno in due giorni di tappe, e prenderanno de'quartieri concentrati nella città e ne' dintorni per aspettarvi la decisione del loro futuro destino. Il 23 Maggio l'armata alleata

prenderà possesso della città, cittadella, e di tutti i forti di Napoli.

Articolo quarto. Tutte le altre piazze, cittadelle e fortezze, eccettuate le summentovate che si trovano nelle frontiere di Napoli, come Scilla, Amantea, Reggio, Brindisi, Manfredonia ecc. saranno parimenti consegnate alle armate alleate, come ancora tutti i depositi d'artiglieria, arsenali, magazzini e stabilimenti militari d'ogni genere, dal momento che questa convenzione giungerà in quelle piazze.

Articolo quinto. Le guarnigioni delle piazze usciranno con tutti gli onori della guerra, armi e bagagli, casse militari, vestiarii, carte relative all'amministrazione, ma senza artiglieria. Gli uffiziali del Genio e dell'Artiglieria di quelle piazze rimetteranno agli uffiziali delle armate alleate, nominati a tal effetto, tutte le carte, piani, ed inventarii del Genio e dell'Artiglieria dipendenti da quelle piazze.

Articolo sesto. Saranno stabilite delle particolari disposizioni tra i comandanti rispettivi delle piazze suddette ed i generali o uffiziali comandanti delle truppe alleate pel modo di evacuazione delle piazze, pegli ammalati e feriti, che si lascieranno negli ospedali, e pe' mezzi di trasporto a fornirgli.

Articolo settimo. I comandanti Napoletani delle piazze restano responsabili per la conservazione de' magazzini che vi si trovano nel momento della loro consegna, e saranno restituiti con tutto l'ordine militare, come ancora tutto ciò ch'è contenuto nel ricinto della fortezza.

Articolo ottavo. Gli uffiziali dello stato maggiore delle armate alleate e Napoletane saranno subito spediti nelle diverse piazze summenzionate, per dare conoscenza a' comandanti delle presenti stipulazioni, e recar loro l'ordine di conformarsi alla loro esecuzione.

Articolo nono. Dopo l'occupazione della capitale, il resto del territorio del Regno di Napoli sarà intieramente ceduto alle armate alleate.

Articolo decimo. Sua Eccellenza il generale in capo barone di Carascosa s'impegna fino al momento dell'entrata dell'armata alleata nella capitale di Napoli, di vegliare alla con-

servazione di tutti gli effetti pubblici senza eccezione appartenenti allo stato.

Articolo undecimo. L' armata alleata s' impegna di prendere delle misure per evitare ogni specie di torbidi civili, e di effettuare l' occupazione del territorio del regno di Napoli nel modo il più pacifico.

Articolo duodecimo. Tutti i prigionieri di guerra, fatti reciprocamente in questa campagna, tanto dalle armate alleate che dall' armata Napoletana, saranno subito consegnati da amendue le parti.

Articolo decimoterzo. Sarà permesso a qualunque straniero o Napoletano di uscire dal regno con passaporti legali nel termine di un mese a contare dalla presente. Gli ammalati o feriti devono farne la domanda nel medesimo corso di tempo.

La presente convenzione, nel caso in cui essa riceverà la sua ratifica, sarà scambiata nel più breve tempo possibile. In fede di che, i sottoscritti vi hanno apposto le loro firme, ed il sigillo delle loro armi.

Fatto sulla linea de' posti avanzati a Casa Lanza dinanzi Capua, il 20 Maggio 1815.

Firmato

Il Barone Colletta Gran Consigliere di Stato, Commendatore del real ordine delle Due Sicilie, decorato della medaglia d' onore, Comandante in capo del Genio dell' armata Napoletana.

In virtù de' nostri poteri, e

Firmato

Il Conte di Neipperg Ciambellano attuale, Cavaliere dell' ordine militare di Maria Teresa, e di quelli di S. Giorgio di Russia, Gran Croce degli ordini della spada di Svezia, di S. Anna di Russia e S. Maurizio di Sardegna, T. M. L. Comandante una divisione dell' armata Austriaca nel regno di Napoli.

In virtù de' miei poteri e

nella nostra qualità di generale in capo dell'armata Napoletana, noi abbiamo approvato e ratificato, approviamo e ratifichiamo gli articoli soprascritti della presente convenzione.

Dato a Casa Lanza il 20 Maggio 1815.

Firmato

CARASCOSA.

come generale in capo dell' armata di S. M. l' Imperatore d' Austria in Napoli, io ratifico gli articoli soprascritti della presente convenzione militare.

Casa Lanza il 20 Maggio

Firmato

BIANCHI.

Firmato e ratificato da noi Inviato straordinario Ministro plenipotenziario di S. M. Britannica alla Corte di Toscana, nell' assenza del Comandante in capo delle forze di terra e di mare Inglesi impiegate sulle coste di Napoli.

Dato a Casa Lanza dinanzi Capua il 20 Maggio 1815.

Firmato

BURGHERSH.

Domande addizionali fatte dal Negoziatore Napoletano e risposte date dal Negoziatore Austriaco.

Domande.

1° La conservazione dell' ordine nazionale delle due Sicilie.

2° Il riconoscimento del debito pubblico.

3° La conservazione delle dotazioni e donazioni fatte dal Governo dal 1805.

4° La conservazione della compra de' beni dello Stato.

Risposte.

1° Nessuno potrà essere ricercato o inquietato per le opinioni e la condotta politica ch' egli avrà tenuta anteriormente allo stabilimento del Re Ferdinando quarto sul

trono di Napoli in qualunque tempo, ed in qualunque siasi circostanza. Sarà in conseguenza accordata un'amnistia piena ed intiera senza eccezione o restrizione qualunque.

2° La vendita de'beni dello Stato è irrevocabilmente conservata.

3° Il debito pubblico sarà garantito.

4° Qualunque Napoletano è abile a possedere gli uffizi ed impieghi sia civili, sia militari del Regno.

5° La nobiltà antica e la nuova saranno conservate.

6° Ogni militare al servizio di Napoli, nato nel Regno delle due Sicilie, che presterà giuramento di fedeltà a Sua Maestà il Re Ferdinando quarto, sarà conservato ne' suoi gradi, onori e stipendj.

S. M. l' Imperatore d'Austria assicura queste disposizioni colla sua garanzia personale.

Fatto sulla linea de' posti avanzati a Casa Lanza dinanzi Capua, il 20 Maggio 1815.

E.

Concordato tra Sua Santità Pio VII Sovrano Pontefice e Sua Maestà Ferdinando Primo Re del Regno delle Due Sicilie, sottoscritto il 16 Febbraio 1818.

In nome della Santissima Trinita'.

Sua Santità il Sovrano Pontefice Pio VII e Sua Maestà Ferdinando primo Re del Regno delle Due Sicilie, animati da un ugual desiderio di riparare a' disordini che si sono introdotti negli affari ecclesiastici di quel Regno, si sono determinati di comune accordo a conchiudere tra loro una nuova convenzione.

In conseguenza Sua Santità il Sovrano Pontefice Pio VII ha nominato suo plenipotenziario Sua Eminenza Ercole Consalvi, Cardinale della Santa Chiesa Romana, Diacono di S. Maria de' Martiri. suo Segretario di Stato;

Digitized by Google

E Sua Maestà il Re delle Due Sicilie, S. Eccellenza D. Luigi dei Medici, Cavaliere dell'ordine reale di S. Gennaro, Gran Croce degli ordini reali di S. Ferdinando e del merito, dell'ordine di S. Giorgio, e dell'ordine imperiale di S. Stefano di Ungheria, suo Consigliere e Segretario di Stato, Ministro delle Finanze.

I quali dopo lo scambio reciproco de' loro rispettivi pieni poteri, sono convenuti negli articoli seguenti:

Articolo primo. La religione Cattolica Apostolica Romana è la sola religione del Regno delle Due Sicilie, ed essa vi sarà sempre conservata co' diritti e le prerogative che le appartengono, secondo le disposizioni della Provvidenza e la sanzione de' canoni.

Articolo secondo. In conformità dell'articolo precedente, l'insegnamento nelle reali università, ne' collegi, e scuole sia pubbliche, sia private, dovrà essere tutto conforme alla dottrina della detta religione cattolica.

Articolo terzo. La necessità di riunire molti piccoli vescovati, i di cui vescovi non possono mantenersi col convenevol decoro, essendo stata riconosciuta nella convenzione del 1741, e questa riunione che non fu allora eseguita, essendo ora divenuta ancor più necessaria per la diminuzione delle dette mense vescovili ed altre, si farà, negli Stati al di qua del Faro, nel modo convenevole, e dopo che si sarà domandato il preliminare consenso delle parti interessate, una nuova circoscrizione delle diocesi. Per determinar ciò si avrà riguardo alla comodità de' fedeli, e particolarmente al loro vantaggio spirituale. Fra le sedi che non possono conservarsi, sia per l'esiguità delle rendite, sia per l'oscurità de' luoghi, o per tutt' altri ragionevoli motivi, si conserveranno le più antiche e le più illustri, come le metropoli. Ne' dominii al di là del Faro, si conserveranno tutte le sedi arcivescovili e vescovili che attualmente esistono; ed inoltre, affin di provveder meglio al vantaggio spirituale de' fedeli, il numero ne sarà aumentato.

I territorii delle abbazie che non fan parte di alcuna dio-

cesi, sia per la loro poca estensione, sia per la modicità delle loro rendite, o per la perdita ch' esse ne hanno fatta, saranno di concerto riuniti alle diocesi nelle quali essi si troveranno secondo la nuova circoscrizione.

Le abbazie concistoriali che godono tuttora d'una rendita annua di cinquecento ducati circa, non saranno riunite. I fondi di quelle, la di cui rendita è minore, o saranno riuniti ad altre abbazie ecclesiastiche fino alla concorrenza della somma indicata di 500 ducati, o ne sarà disposto in favore de' Capitoli e delle Parrocchie. Questa disposizione non riguarda le commende degli ordini militari.

Articolo quarto. Ogni mensa vescovile del regno non potrà avere una rendita annua minore di 3000 ducati in beni e fondi e libera di pubbliche imposte.

Sua Santità di concerto con Sua Maestà assegnerà il più presto possibile delle dotazioni uguali in favoro de' vescovati, a' quali sarà applicabile la presente disposizione.

Articolo quinto. Ogni Chiesa arcivescovile, o vescovile, avrà il suo Capitolo ed il suo Seminario, a' quali si conserverà la loro attuale dotazione in beni fondi, se è sufficiente; si aumenterà, se non basta; ed anche se fosse necessario, se ne assegnerà loro una sufficiente.

Ogni dignità del Capitolo Metropolitano di Napoli non avrà meno di 500 ducati di rendita annua, e quella degli altri canonicati sarà almeno di 400 ducati.

Le dignità de' Capitoli delle altre Chiese arcivescovili e vescovili che saranno stabilite nella nuova circoscrizione, nella parte del regno di qua del Faro non dovranno avere una rendita annuale al di sotto di 130 ducati, e quella de' Canonici dovrà essere almeno di 100 ducati.

Questa disposizione non comprende i canonicati di patronato reale, ecclesiastico e laico; i quali si conserveranno nello stato in cui sono, a meno che i loro rispettivi patroni non vogliano aumentarne le rendite nelle forme legali.

I Seminarii saranno regolati ed i loro beni amministrati secondo il tenore del Concilio di Trento.

Digitized by Google

Articolo sesto. Le rendite delle Chiese da riunirsi si applicheranno a quelle che si conserveranno nella nuova circoscrizione; a meno che altri casi urgenti delle dette chiese non domandino un'altra applicazione ecclesiastica, che avrebbe luogo coll' intervento della autorità della Santa Sede:

I Capitoli delle Chiese che non saranno conservate nella nuova circoscrizione, dopo aver domandato precedentemente il consenso delle parti interessate, saranno convertiti in collegiate, e le loro rendite resteranno nello stato in cui attualmente si trovano.

Articolo settimo. Le parrocchie la di cui porzione congrua non sarà sufficiente, avranno un supplemento di dotazione, di maniera che le parrocchie al disotto di 2,000 anime non abbiano meno di 100 ducati annui, quelle al di sotto di 5,000 anime non meno di 150 ducati, e finalmente quelle di 5,000 anime e al di sopra non meno di 200 ducati annui.

Il mantenimento della Chiesa Parrocchiale e del Vicario sarà a peso delle rispettive comuni; nel caso in cui non ci fossero delle rendite assegnate a tal oggetto, e per sicurezza si assegneranno dei fondi, o una tassa privilegiata.

Questo articolo non comprende le chiese parrocchiali di patronato reale, ecclesiastico e laico, acquistato canonicamente, le quali saranno a peso de' patroni rispettivi.

Articolo ottavo. La collazione delle abbazie concistoriali che non sono di real patronato, apparterrà sempre allaSanta Sede che le conferirà ai sudditi di Sua Maestà.

I benefici semplici di collazione libera con fondazione ed erezione in titolo ecclesiastico, saranno conferiti dalla Santa Sede, e da' vescovi, secondo la distinzione dei mesi ne' quali avrà luogo la vacanza, cioè a dire da Gennaio a Luglio dalla Santa Sede e da Luglio a Gennaio da' vescovi. Le persone nominate saranno sempre de' sudditi di S. M.

Articolo nono. Si formerà con accuratezza pel Santo Padre uno stato delle abbazie che sono di nomina di S. M. e di quelle di real patronato. Questi stati potranno in seguito essere d'accordo rettificati.

Digitized by Google

Articolo decimo. I canonicati di libera collazione tanto de' Capitoli delle Cattedrali che delle Collegiate, saranno conferiti rispettivamente dalla Santa Sede e da' vescovi, cioè ne' primi sei mesi dell'anno dalla Santa Sede, e negli ultimi sei da' vescovi. La prima dignità sarà sempre di libera collazione della Santa Sede.

Articolo undecimo. Sua Santità accorda a' vescovi del Regno il diritto di conferire le cure che verranno in ogni tempo a varcare. In seguito di un concorso per le cure di libera collazione, i vescovi le conferiranno a' soggetti ch' essi stimeranno i più degni fra coloro che sono approvati. Ma per le cure di patronato ecclesiastico, e' daranno dopo l'esame, l'instituzione a coloro che il patrono ecclesiastico presenterà, come i più degni fra quegli che sono stati approvati dagli esaminatori. Finalmente per le cure di patronato reale e laico, il vescovo darà l'instituzione all'ecclesiastico presentato, purchè nel tempo dell'esame egli sia giudicato capace.

Sono eccettuate le cure che vacheranno in Curia o per promozione a qualche dignità ecclesiastica, o canonicato conferito dalla Santa Sede, e che saranno di collazione del Sovrano Pontefice.

Articolo duodecimo. Tutti i beni ecclesiastici non alienati dal governo militare, e che al ritorno di Sua Maestà si sono trovati nell'amministrazione detta del demanio, sono restituiti alla Chiesa.

Dopo la ratifica del presente concordato, la massa de'detti beni sarà amministrata da quattro persone scelte, di cui due saranno di nomina di Sua Santità e due di S. M., le quali dovranno amministrarli fedelmente in tutto il tempo in cui non sarà loro data regolarmente una destinazione o un' applicazione.

Articolo decimoterzo. Una parte molto considerevole dei beni appartenenti alla Chiesa, essendo stata alienata sotto il governo militare ne' dominii al di qua del Faro; e S. M. per opporsi con tutti gli sforzi possibili all' invasione nemica, essendo stata essa stessa costretta, tanto a Napoli pria che

la invasione di detti dominii abbia avuto luogo, che ne' dominii al di là del Faro per impedirne l'invasione, di alienare una piccola quantità di fondi ecclesiastici, assegnando a possessori ecclesiastici ne' detti dominii al di là del Faro delle rendite civili equivalenti per indennizzarli convenevolmente; in conseguenza sulle istanze di S. M., ed avendo riguardo alla tranquillità pubblica, la di cui conservazione importa infinitamente alla religione, Sua Santità dichiara che i possessori de' detti beni non saranno in nulla molestati, nè da essa nè da' Pontefici romani suoi successori, e che in conseguenza la proprietà di que'beni, le rendite ed i diritti annessivi, apparterranno a loro d'una maniera immutabile, ed a loro aventi causa.

Articolo decimoquarto. Lo stato di difficoltà in cui si trova attualmente il patrimonio degli ordini regolari, che non è stato alienato, e che S. M. ha trovato al suo ritorno nell'amministrazione detta del demanio, non permettendo di ristabilire tutte le case religiose dell'uno e dell'altro sesso, saranno esse ristabilite nel maggior numero compatibile coi mezzi di dotazione, e particolarmente le case di quegli ordini che si danno all'istruzione della gioventù nella religione, nelle lettere, o alla cura degli ammalati ed alla predicazione.

I beni de' regolari dotati, non alienati, saranno ripartiti in una giusta proporzione tra i conventi a ristabilire, senza avere alcun riguardo a' titoli di antica proprietà, i quali in virtù del presente articolo sono tutti estinti.

Gli edifizi delle case religiose non alienati, all'eccezione di quelli che sono intieramente consacrati ad usi pubblici, nel caso in cui il difetto di mezzi non permetterebbe di ristabilire quelle case, formeranno parte del patrimonio de'regolari; e se ciò è utile al detto patrimonio, si potranno alienare a condizione che il prezzo che se ne ritrarrà apparterrà a quel patrimonio.

Si aumenterà il numero de' conventi esistenti attualmente, allorchè le circostanze ed i bisogni della popolazione il reclameranno.

Le rendite ed i conventi essendo determinati, sarà libero agli ordini regolari dotati ed alle religiose di ricever de' novizii in proporzione de' mezzi di sussistenza; i religiosi mendicanti potranno pure ricever de' novizii.

Le doti delle giovani che prenderanno il velo saranno impiegate a profitto del monastero secondo le disposizioni canoniche.

Tutti i religiosi, tanto mendicanti che dotati, i qnali saranno ristabiliti, dipenderannno, come quelli che esistono, dai loro superiori generali rispettivi.

Il governo continuerà a pagare pel conto del tesoro pubblico, a titolo di patrimonio, a' religiosi degli ordini regolari dotati che saranno ristabiliti, ne' dominii al di qua del Faro, allorchè essi avranno ottenuto un indulto apostolico di secolarizzazione, e non saranno provveduti di benefizii ecclesiastici, la pensione di cui essi godono attualmente, fino a che siano essi provveduti d' un beneficio equivalente.

Il governo continuerà indistintamente il pagamento delle pensioni attuali a' religiosi de' conventi che non potranno ristabilirsi.

Articolo decimoquinto. La Chiesa avrà il diritto di acquistare nuove possessioni, e qualunque acquisto ch' essa faccia di nuovo, le apparterrà, e tale acquisto godrà del medesimo diritto delle antiche fondazioni ecclesiastiche.

Questa facoltà s' intende a contar d' oggi, e senza pregiudizio degli effetti legali delle leggi di ammortizzazione che sono restate in vigore fin qni, nè all' esecuzione delle leggi suddette all' avvenire pegli acquisti che non sono tuttora consumati, e per le condizioni che non sono tuttora verificate.

Non si potrà sopprimere, o riunire alcuna delle fondazioni ecclesiastiche senza l' intervento dell' autorità della sede apostolica, salvo le facoltà attribuite a' vescovi dal santo Concilio di Trento.

Articolo decimosesto. Le infelici circostanze de' tempi non permettendo che gli ecclesiastici godano dell' esenzione dalle pubbliche imposte, reali e comunali, S. M. prometto di far

cessare l'abuso introdotto negli ultimi tempi, pel quale gli ecclesiastici e le loro proprietà erano più gravati degli stessi laici, e di supplire con largizioni a vantaggio del clero nei momenti felici in cui lo stato perverrà ad una maggior prosperità.

Articolo decimosettimo. Il monte detto Frumentario, stabilito a Napoli, cioè a dire, l'amministrazione reale degli spogli e delle rendite delle mense vescovili, delle abbazie ed altri beneficii vacanti, sarà soppresso. Tosto che la nuova circoscrizione delle diocesi sarà eseguita, si stabiliranno in ciascuna di loro delle amministrazioni diocesane, composte di due canonici che sceglierà il Capitolo, sia metropolitano sia vescovile, e ch'egli rinnoverà di tre anni in tre anni a maggioranza di voti, e di un procuratore del Re che S. M. nominerà.

Ciascuna di queste amministrazioni sarà presieduta dal vescovo o dal suo vicario generale, e durante la vacanza della Sede dal vicario capitolare.

L'ordinario ed un ministro di S. M. si metteranno d'accordo per applicare le rendite percepite durante la vacanza delle sedi, a beneficio delle chiese, degli spedali e de' seminarii a soccorsi di carità e ad altri usi pii. Si riserverà nondimeno a profitto del futuro vescovo la metà delle rendite delle mense vescovili vacanti.

La risoluzione ch'è stata finora in vigore, di depositare al monte Frumentario suddetto il terzo delle rendite de' vescovati e benefizii sotto il nome di terzo pensionabile, è abrogata col presente articolo, senza che perciò i pensionarii attuali siano privati delle pensioni di cui essi sono in possesso.

Allorchè sarà provveduto a' vescovati e benefizii di nomina reale, si continuerà ad ammettere la riserva delle pensioni secondo le forme canoniche.

Gl'individui nominati da S. M. a quelle pensioni otterranno dalla Santa Sede le bolle apostoliche corrispondenti, mercè le quali essi saranno abili a percepirle durante la loro vita,

e alla loro morte, il vescovato o il beneficio su'quali tal riserva aveva avuto luogo, saranno esonerati da tal peso.

Articolo decimo ottavo. Sua Santità si riserva a perpetuità, sopra i vescovati ed abbazie che saranno stabiliti nel regno, 12,000 ducati di pensione annua, di cui il sovrano pontefice disporrà secondo le circostanze ed a sua volontà, a profitto de' suoi sudditi dello stato ecclesiastico.

Articolo decimonono. I beneficii situati nel regno delle due Sicilie, i di cui frutti si trovano in tutto o in parte applicati ad ecclesiastici, a differenti chiese, collegi, monasteri e case religiose di Roma e ad altri paesi dello stato ecclesiastico, continueranno ad essere applicati allo stesso uso. Questa disposizione non si estende a' beneficii ed abbazie di real patronato nè a quelle i di cui beni sono alienati.

Articolo ventesimo. Gli arcivescovi e i vescovi saranno liberi nell'esercizio del loro ministero pastorale, secondo i santi canoni.

Essi conosceranno delle cause ecclesiastiche, e principalmente delle cause matrimoniali, che secondo il duodecimo canone della ventesima quarta sessione del Concilio di Trento sono di giurisdizione de' giudici ecclesiastici; ed essi pronunzieranno su tali cause. Non son comprese in questa disposizione le cause civili de' chierici, per esempio, quelle che concernono contratti, debiti, eredità, delle quali i giudici laici conosceranno, e sulle quali essi pronunzieranno diffinitivamente.

Gli arcivescovi e i vescovi sottometteranno alle pene stabilite dal santo Concilio di Trento, o ad altre ch'essi giudicheranno convenevoli, i chierici che si renderanno riprensibili, o che non porteranno l'abito clericale conforme alla loro dignità ed al loro ordine, salvo il ricorso canonico; essi li confineranno ne' seminarii e case religiose. Impiegheranno essi ugualmente le censure contro que' fedeli che trasgrediirebbero le leggi ecclesiastiche ed i santi canoni.

Non soffriranno essi alcun impedimento per far le visite delle loro rispettive diocesi, per rendersi *ad limina apostolorum* e convocare i sinodi diocesani.

Sarà egualmente libero agli arcivescovi e vescovi di comunicaro col clero ed il popolo della loro diocesi, per adempire il loro dovere pastorale; di pubblicare le loro istruzioni sugli affari ecclesiastici, di fare le ordinazioni, e di ordinare delle preghiere pubbliche ed altre pie pratiche, quando il bene della chiesa, dello stato o del popolo il richiederà.

Le cause maggiori sono di giurisdizione del Sovrano Pontefice.

Articolo ventesimo primo. Gli arcivescovi e vescovi ammetteranno agli ordini sacri, dopo l'esame prescritto, e quando essi si saranno provveduti d'un patrimonio sufficiente o d'un altro titolo canonico, i chierici ch'essi giudicheranno necessarii o utili alle loro diocesi, confermandosi nondimeno alle misure ed a' regolamenti prescritti dal decreto del Papa Gregorio decimoquinto in data del 1.° luglio 1623, e nel concordato Benedettino, capitolo quarto che ha per titolo *Requisiti de' Promovendi*, alle quali misure e regolamenti non si deroga punto col presente concordato.

Siccome è necessario di provvedere sufficientemente al mantenimento di ogni ecclesiastico, il quale ne' tempi attuali esige una spesa maggiore, gli arcivescovi ed i vescovi da ora in poi aumenteranno le tasse del patrimonio sacro a costituire in beni fondi pegli ordinandi, il quale non potrà essere nè meno di cinquanta ducati, nè più di ottanta.

Avendo l'esperienza dimostrato che accado frequentemente nel regno che costituendosi patrimonii sacri si fanno delle assegnazioni fraudolose, simulate, o che non sono punto libere sia d'ipoteche, sia d'altri pesi, dalla qual cosa risulta che coloro i quali sono ordinati sul titolo di tali patrimonii, si trovano poi sprovvisti de' mezzi di sussistenza, affin d'evitare in avvenire simili abusi, si verificherà, per la verità del fatto, d'una maniera legale che il fondo o i fondi costituiti dagli ordinandi in patrimonio sacro, sieno liberi di qualunque ipoteca e di qualunque peso; a tal effetto le autorità ecclesiastiche domanderanno al Tribunale Civile della provincia l'atto che certifica la proprietà e la franchigia del fondo, ed il Tribunale non potrà negarsi a rilasciarlo.

Gli aspiranti agli ordini sacri a titolo di beneficio o di cappella, dovranno, per essere ordinati, costituirsi un certo supplemento fino alla concorrenza della tassa diocesana suddetta, allorchè la rendita del beneficio o della cappella sarà inferiore a quella tassa.

Questa disposizione non si estende alle diocesi, nelle quali sarebbe stata già stabilita una tassa patrimoniale più elevata, alla quale non sarà fatto alcun cambiamento.

Articolo ventesimo secondo. Ognuno sarà libero di appellarsi alla Santa Sede.

Articolo ventesimo terzo. La comunicazione de' vescovi, del clero e del popolo colla Santa Sede sopra tutte le materie spirituali ed oggetti ecclesiastici, sarà perfettamente libera; sono per conseguenza revocate le circolari, leggi e decreti di *liceat scribere.*

Articolo ventesimo quarto. Tutte le volte che gli arcivescovi e vescovi troveranno ne' libri introdotti o che s' introdurranno, stampati o che si stamperanno nel regno, qualche cosa di contrario alla dottrina della chiesa ed a' buoni costumi, il governo non ne permetterà la pubblicazione.

Articolo ventesimo quinto. S. M. sopprime la carica di delegato reale della giurisdizione ecclesiastica.

Articolo ventesimo sesto. Il Tribunale del Cappellano maggiore e la sua giurisdizione, si conterranno ne' limiti prescritti dalla costituzione *Convenit* di Benedetto decimoquarto, e dal *motu proprio* susseguente del medesimo Pontefice.

Articolo ventesimo settimo. La proprietà della Chiesa nelle sue possessioni ed acquisti sarà sacra ed inviolabile.

Articolo ventesimo ottavo. In considerazione dell'utilità che la religione e la Chiesa ritraggono dal presente Concordato, e per dare un segno di particolare affezione alla persona di S. M. il Re Ferdinando, S. Santità accorda a perpetuità a lui ed a' discendenti cattolici successori al trono l' indulto di nominare degli ecclesiastici degni, atti ed aventi le qualità richieste da' santi canoni, a tutti quelli arcivescovati e vescovati del regno delle Due Sicilie, pe' quali S. M. non go-

deva del diritto di nomina; ed a tal effetto Sua Santità farà spedire la bolla d'indulto subito dopo le ratifiche del presente concordato.

Sua Maestà farà conoscere a tempo debito a Sua Santità le persone nominate, affinchè secondo il tenore de' canoni si facciano le informazioni necessarie, e le persone ottengano l'instituzione canonica secondo il modo e le forme finora osservate. Pertanto prima di averla ottenuta, esse non potranno in alcun modo ingerirsi nel governo o amministrazione delle chiese per le quali esse sono nominate.

Articolo ventesimo nono. Gli arcivescovi e vescovi faranno in presenza di S. M. il giuramento di fedeltà, di cui ecco la formola: « Io giuro e prometto sopra i Santi Vangeli obbe-
« dienza e fedeltà alla Maestà Reale. Io prometto egualmente
« che non avrò alcuna comunicazione, che non farò parte
« di alcuna riunione, e che io non conserverò sia dentro sia
« fuori il regno alcuna unione sospetta, che noccia alla tran-
« quillità pubblica, e che se, tanto nella mia diocesi che al-
« trove, io so che si trami qualche cosa a detrimento dello
« Stato, ne preverrò S. M. »

Articolo trentesimo. Quanto agli altri ecclesiastici di cui non è stato fatto menzione negli articoli suddetti, le cose saranno regolate secondo la disciplina della Chiesa, e se sopravvenisse qualche difficoltà, S. S. e S. M. si riservano di mettersi fra di loro d'accordo.

Articolo trentesimo primo. Il presente Concordato è sostituito a tutte le leggi, ordinanze e decreti emanati nel regno delle due Sicilie in materia di religione.

Articolo trentesimo secondo. Siccome è stato dimostrato a S. S. da parte di S. M. che attesi i bisogni attuali delle Chiese del regno al di qua del Faro, e gli effetti prodotti dall'invasione nemica, la convenzione del 1741 non basta più per ovviare a' mali che esiggono un rimedio indispensabile, e che da un altro lato la parte de' dominii al di là del Faro, la quale la detta convenzione non abbraccia, ha bisogno di cure, e che d'altronde i dominii al di qua e al di là

del Faro non costituendo oramai che un regno, conviene di fissare una regola uniforme ad osservare egualmente nelle chiese de' dominii suddetti, è convenuto che il presente concordato è sostituito al precedente.

Articolo trentesimo terzo. Ciascuna delle due alte parti contraenti promette in suo nome ed in quello de' suoi successori, di osservare esattamente tutto ciò ch' è contenuto in questi articoli.

Articolo trentesimo quarto. Le ratifiche del presente concordato saranno scambiate a Roma in quindici giorni al più tardi a datare dalla presente convenzione.

Articolo trentesimo quinto. Dopo la ratifica del presente concordato, la esecuzione ne sarà confidata a due sudditi ragguardevoli, de' quali uno sarà nominato da S. S. e l'altro da S. M., e saranno muniti de' poteri necessarii dalle parti contraenti.

In fede di che i detti plenipotenziarii hanno soscritto il presente concordato, e vi hanno apposto i loro suggelli.

Fatto a Terracina il 16 Febbraro 1818 (a).

S. Em. il Cardinal Consalvi

Sig. Cav. L. de Medici.

(a) Ratificato dal Re il 25 Febbraro, dal Papa il 1.° Marzo, pubblicato a Napoli il 21 Marzo 1818.

Digitized by Google

F

Costituzione siciliana dell'anno 1812 sanzionata con due reali diplomi de' 9 febbraio e 25 marzo 1813.

Basi della nuova Costituzione.

Convocatosi da S. A. R. il principe Ereditario, qual vicario generale coll'*Alter Ego*, straordinario general Parlamento con real dispaccio del primo maggio del 1812, per provvedersi dal medesimo non solo ai bisogni dello Stato, ma ancora alla correzione degli abusi, al miglioramento delle leggi, ed a tutto ciò che interessar potesse alla vera felicità di questo fedelissimo Regno; ed essendosi il medesimo collegialmente riunito, stabilì le basi di una nuova Costituzione, che sotto li 25 del mese di luglio dell'anno medesimo furono dallo stesso indirizzate al Trono. Autorizzato intanto il Principe Reale dall'Augusto suo Genitore per foglio del dì primo di agosto seguente transuntato ed esecutoriato dal protonotaro del regno li 10 dello stesso mese, aderendo alle proposte del Parlamento, ed in conseguenza al voto della nazione, ha munito della real sanzione;

I. Che la religione dovrà essere unicamente, ad esclusione di qualunque altra, la Cattolica, Apostolica, Romana, e che il Re sarà obbligato professare la medesima religione, e quante volte ne professerà un'altra, sarà *ipso facto* decaduto dal Trono.

II. Che il potere legislativo risederà privativamente nel solo Parlamento. Le leggi avranno vigore, quando saranno da Sua Maestà sanzionate. Tutte le sue imposizioni di qualunque natura dovranno imporsi solamente dal Parlamento, ed anche avere la Sovrana Sanzione. La formola sarà *Veto* o *Placet*, dovendosi accettare, o rifiutare dal Re senza modificazione.

III. Che il potere esecutivo risederà nella persona del Re.

IV. Che il potere giudiziario sarà distinto, ed indipendente dal potere esecutivo e legislativo, e si eserciterà da un corpo di giudici e magistrati. Questi saranno giudicati, puniti e privati d'impiego per sentenza della Camera dei Pari, dopo l'instanza della Camera dei Comuni, come meglio rilevasi dalla Costituzione d'Inghilterra, e più estesamente se ne parlerà nell'articolo MAGISTRATURE.

V. Che la persona del Re sarà sacra ed inviolabile.

VI. Che i ministri del Re, ed impiegati saranno soggetti all'esame e sindacatura del Parlamento, e saranno dal medesimo accusati, processati, e condannati qualora si troveranno colpevoli contro la Costituzione e l'osservanza delle Leggi, o per qualche grave colpa nell'esercizio della loro carica.

VII. Che il Parlamento sarà composto di due Camere, una detta dei Comuni, ossia dei rappresentanti delle popolazioni tanto Demaniali, che Baronali, con quelle condizioni e forme, che stabilirà il Parlamento ne' suoi posteriori dettagli su questo articolo: l'altra chiamata de' Pari, la quale sarà composta da tutti quegli ecclesiastici, e loro successori, e da tutti quei Baroni, e loro successori, e possessori delle attuali Parie, che attualmente hanno diritto di sedere e votare nei due bracci, ecclesiastico e militare, e da altri, che

in seguito potranno essere eletti da Sua Maestà giusta quelle condizioni e limitazioni, che il Parlamento fisserà nell'articolo di dettaglio su questa materia.

VIII. Che i Baroni avranno, come Pari, testaticamente un voto solo, togliendosi la moltiplicità attualmente relativa al numero delle loro popolazioni. Il Protonotaro del regno presenterà una nota degli attuali Baroni ed ecclesiastici, e sarà questa inserta negli atti Parlamentarj.

IX. Che sarà privativa del Re il convocare, prorogare, e sciogliere il Parlamento, secondo le forme ed istituzioni, che si stabiliranno in appresso. Sua Maestà però sarà tenuta di convocarlo in ogni anno.

X. Che alcun Siciliano non potrà essere arrestato, esiliato, o in altro modo punito, o turbato nel possesso e godimento de' dritti e dei suoi beni, se non se in forza delle Leggi di un nuovo codice, che sarà stabilito da questo Parlamento, e per via di ordini e di sentenze de' magistrati ordinarj, ed in quella forma e con quei provvedimenti di pubblica sicurezza, che diviserà in appresso il Parlamento medesimo. I Pari godranno della forma dei giudizj medesimi, che godono in Inghilterra, come meglio si diviserà dettagliatamente in appresso.

XI. Che non vi saranno più feudi, e tutte le terre si possederanno in Sicilia come in allodj, conservando però nelle rispettive famiglie l'ordine di successione, che attualmente si gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni baronali, e quindi i Baroni saranno esenti da tutti i pesi, a cui finora sono stati soggetti per tali dritti feudali. Si aboliranno le investiture, rilevj, devoluzioni al Fisco, ed ogni altro peso inerente ai feudi, conservando però ogni famiglia i titoli e le onorificenze.

XII. Finalmente, che ogni proposizione relativa a sussidj debba nascere privativamente e conchiudersi nella riferita camera dei Comuni, ed indi passarsi in quella dei Pari, dove solo si dovrà assentire, o dissentire, senza punto alterarsi; e che tutte le proposte riguardanti gli articoli di legislazione, e di qualunque altra materia, saranno promiscuamente

avanzate dalle due Camere, restando all' altra il dritto di ripulsa.

L' anzidetta real sanzione fu sotto il 10 agosto 1812 per via del segretario di Stato ed Azienda comunicata al Parlamento, il quale si applicò in seguito a sviluppare e stabilire gli articoli di dettaglio della nuova Costituzione, come meglio si rileva dall' atto parlamentario stipulato alla presenza di S. A. R. il giorno 7 novembre del detto anno dal protonotaro di questo regno.

TITOLO I.

Potere legislativo.

Capitolo I.

§ 1. Il potere di far le leggi, e quello di dispensarle, interpretarle, modificarle, ed abrogarle, risiederà esclusivamente nel Parlamento. Ogni atto legislativo però avrà forza di legge, e sarà obbligatorio, tosto che avrà la sanzione del Re.

Placet.

§ 2. Il Re si compiacerà rispondere ai Decreti del Parlamento, prima che resti sciolto o prorogato, colla formola *Placet*, o *Veto*, e senza apportarvi alterazione o modificazione veruna, come si degnò sanzionare con real dispaccio del 10 di agosto 1812.

Placet;

intendendosi che questo stabilimento debba principiare dal Parlamento del 1813 in poi, menochè riguardo le nuove leggi de' nuovi codici, quali come parte

integrale della presente Costituzione, dovranno essere considerate come tante differenti proposte, e però talune potranno essere sanzionate, ed altre rigettate.

§ 3. Ogni legge dovrà inserirsi nei registri del regno, ed il segretario di Stato del ripartimento sarà tenuto di farne arrivare a nome del Re la copia in istampa a tutti i magistrati, e pubblici funzionarj per la esecuzione.

Placet;

con che resti inerente nella corona il dritto di proclamarle, ed al bisogno richiamarle in osservanza, ed inculcarne la esecuzione con degli editti.

§ 4. Al solo Parlamento apparterrà non meno il diritto di far leggi, che quello ancora della creazione ed organizzazione di nuove magistrature e soppressione delle antiche.

Placet;

con che relativamente alla creazione ed organizzazione di nuove magistrature nei casi straordinarj sia in facoltà nostra di delegare uno, o più individui, da scegliersi fra i magistrati esistenti, da regolarsi però nella processura a tenore del rito e delle leggi vigenti.

CAPITOLO II.

§ 1. Il solo Parlamento avrà il potere di mettere nuove tasse di ogni specie, e di alterare quelle già stabilite. Tutti li sussidj non abbiano che la durata di un anno. Tali determinazioni però del Parlamento saranno nulle, come già si è detto delle leggi, se non saranno avvalorate dalla reale sanzione.

Placet.

§ 2. La nazione da oggi in avanti sarà la proprietaria di tutti i beni ed introiti dello Stato di qualunque natura; e quindi ne disporrà il Parlamento con piena libertà, sempre però colla real sanzione.

Placet;

CAPITOLO III.

§ 1. I beni ecclesiastici debbono considerarsi inalienabili, menochè i casi previsti dalla santa chiesa.

Placet;

menochè in quei casi che lo sono stati de jure.

CAPITOLO IV.

§ 1. Il prossimo Parlamento, e tutti gli altri che in appresso si convocheranno da S. R. M. saranno composti da due camere, l'una detta dei pari o sia dei signori, e l'altra dei comuni.

Placet Regiæ Majestati.

§ 2. La camera dei pari risulterà da tutti quei baroni e loro successori, e da tutti quelli ecclesiastici e loro successori, che attualmente han diritto di sedere e votare in Parlamento. I pari tanto spirituali che temporali avranno testaticamente un voto solo, togliendosi l'attuale moltiplicità delle loro parìe.

Placet Regiæ Majestati.

§ 3. Viene stabilita la rispettiva ed unica parìa della nota presentata dal protonotaro del regno, e lo stesso per gli ecclesiastici; la quale nota sarà posta in fine dell'atto parlamentario.

Placet Regiæ Majestati.

§ 4. La dignità dei pari temporali giusta quel titolo, che è espresso nella nota suddetta, sarà perpetua, inalienabile, ereditaria, e non si potrà ad altri trasferire nè per vendita, nè per donazione, nè per qualsisia maniera, fuorichè quella della successione, secondochè questa si troverà stabilita nelle particolari famiglie. Egualmente restano perpetue ed inalienabili le dignità ecclesiastiche parlamentarie.

Placet Regiæ Majestati.

§ 5. Sua Real Maestà potrà creare quanti nuovi pari temporali vorrà, purchè quelli da eleggersi siano o principi, o duchi, o marchesi, o conti, o visconti, o baroni siciliani,

ed abbiano almeno una rendita netta sopra terre di onze seimila all'anno; perlochè qualunque diploma del Re a tal uopo non avrà alcun vigore, se prima non sarà registrato negli atti della camera dei pari, che sola dovrà prendere cognizione delle predette condizioni.

Placet Regiæ Majestati.

per la creazione dei pari, nell'intelligenza però, che S. M. si riserba dichiarare in appresso il suo real animo sulle limitazioni.

§ 6. Erigendosi nel nostro regno di Sicilia nuovi vescovadi s'intendano *ipso facto* pari spirituali, i nuovi vescovi, e i loro successori.

Placet Regiæ Majestati

§ 7. I pari temporali potranno costituire per loro procuradore il loro immediato successore, e i medesimi, egualmente che gli spirituali potranno intestare la procura a qualunque altro, purchè non si cumuli nella stessa persona più di una procura.

Placet Regiæ Majestati.

CAPITOLO V.

§ 1. La camera dei comuni sarà fondata dai rappresentanti delle popolazioni di tutto il regno, senza alcuna distinzione di demaniale e baronale, nel numero e proporzione che siegue:

Placet Regiæ Majestati.

§ 2. Il regno tutto, fuori le isole adjacenti, si dividerà in ventitre distretti giusta la mappa formata, nella quale sono anche notati i capiluoghi o popolazioni capitali, e di cui si farà registro agli atti del protonotaro del regno; e ciascuno di questi distretti manderà alla camera dei comuni due rappresentanti.

Placet Regiæ Majestati.

§ 3. La città di Palermo ne manderà sei: la città di Catania e di Messina ne manderanno tre per ognuna; e qualunque altra città o terra, la cui popolazione arrivi al nu-

mero di 18,000 anime, ne manderà due, oltre quelli del rispettivo distretto.

Placet Regiæ Majestati.

§ 4. Qualunque città o terra, la cui popolazione arrivi al numero di 6,000 abitanti e non arrivi al numero di 18,000, ne manderà uno.

Placet Regiæ Majestati.

§ 5. Quelle città o terre poi che contino un numero di abitanti infra 6,000, saranno comprese nei distretti:

« Ma dichiara il Parlamento che questa legge non debba « togliere la rappresentanza alle attuali città demaniali che la « godono, ancorchè la loro popolazione non arrivi alle 6,000 « anime, semprechè le vicende dei tempi non abbiano ridotta « alcuna di esse in tale decadenza che non abbiano se non « che 2,000 abitanti. »

Placet Regiæ Majestati.

§ 6. La numerazione delle anime pubblicata nel 1798 sarà di norma all'esecuzione del predetto stabilimento; ben inteso però che le ulteriori generali numerazioni da pubblicarsi ed approvate dal Parlamento, serviranno sempre di norma per regolare il numero dei rappresentanti.

Placet Regiæ Majestati.

§ 7. L'isola di Lipari solamente avrà un rappresentante, come attualmente lo ha ottenuto.

Placet Regiæ Majestati.

§ 8. Le università degli studii delle città di Palermo e di Catania manderanno un rappresentante per ciascheduna: qualora però l'università degli studii di Palermo avesse, come proprietaria di Badie, voce parlamentaria fra i Pari, debba in tal caso perdere la suddetta rappresentanza, ed avrà in compenso due rappresentanti nella camera dei comuni.

Placet Regiæ Majestati.

§ 9. La mappa, di già ridotta agli atti, di popolazioni o rappresentanti fatta sulla numerazione del 1798 e con le regole di sopra stabilite, si metterà all'ultimo dell'atto, dopo quella dei Pari.

Placet Regiæ Majestati.

§ 10. Nessuno potrà avere nella camera dei Comuni più di una procura o di un voto ed alcun membro della medesima non potrà sostituire o trasferire ad altri la procura fattagli dai suoi costituenti.

Placet Regiæ Majestati.

CAPITOLO VI.

Non potranno rappresentare alcun distretto, città, terra o università degli studii:

§ 1. Gli esteri di qualunque nazione;

Placet Regiæ Majestati.

§ 2. Quelli i quali non avranno venti anni compiti;

Placet Regiæ Majestati.

§ 3. Quelli, i quali saranno criminalmente accusati, fintantochè l'accusa non sia stata cancellata.

Placet Regiæ Majestati.

§ 4. I presidenti e giudici di tutti i Tribunali e qualunque altro siasi magistrato, menochè i magistrati municipali.

Placet Regiæ Majestati.

§ 5. Gli uffiziali dell' esercito e della marina in attuale servizio da colonnello in giù, eccettuati fra questi coloro che abbiano una rendita di onze 300 annuali;

Vetat

§ 6. Tutti gl' impiegati secondarii nelle reali segreterie, dogane, segrezie, ed altri rami di pubblica amministrazione, come pure quelli che avranno pensioni amovibili a piacere di S. R. M.

Placet Regiæ Majestati.

§ 7. Non potranno rappresentare un Distretto quelli i qual non avranno in Sicilia una rendita netta e vitalizia, che non provenga da diretto, o utile dominio, o per qualunque censo, o rendita sopra bimestre, Tande e simili sorta di proprietà, salvo quella che provenga da officio amovibile di onze 300 all' anno.

Placet Regiæ Majestati.

§ 8. Non potranno rappresentare la città di Palermo quelli, i quali non avranno in Sicilia una rendita come sopra di onze 500 annuali.

Placet Regiæ Majestati.

§ 9. Non potranno rappresentare una città e terra parlamentaria, o università degli studi, quelli i quali non avranno in Sicilia una rendita come sopra di onze 150 all' anno, con che però i rappresentanti delle università degli studi sieno liberati di giustificare la detta rendita, purchè fossero cattedratici delle medesime università.

Placet Regiæ Majestati.

§ 10. Qualunque persona eletta, sia come rappresentante di un distretto, sia di una città, o terra parlamentaria, dovrà portarsi in parlamento a proprie spese; ma qualora le università vogliano sui sopravanzi contribuire alle spese per portarsi i loro rappresentanti nei parlamenti, saranno in tal caso in libertà di farlo; con che la sovvenzione non possa eccedere più di onza una al giorno, e ciò debba farsi col consenso del consiglio civico.

Placet Regiæ Majestati.

§ 11. Tutti poi i Siciliani nati, o figli di Siciliani abitanti in Sicilia, nei quali si verificheranno le sopraddette condizioni, potranno essere ammessi nella camera dei Comuni, senza riguardo a grado o condizione.

Placet Regiæ Majestati.

Capitolo VII.

§ 1. Non saranno ammessi nella camera dei Comuni per rappresentanti i debitori dello Stato, come parimenti saranno privati anche i Pari di sedere nella loro camera trovandosi in uguale circostanza; accordandosi però ai medesimi la rappresentanza per i debiti finora contratti collo stesso, purchè si saldassero in quattr' anni e che tutte quelle somme, che forse fossero dovute ma che sono state dilazionate, non formino debito, se non allorquando, spirata la dilazione, non fossero corrisposte: beninteso però, che il potere esecutivo

non sarà mai impedito di agire per la riscossione dei debitori a favore dell' erario nazionale.

Placet Regiæ Majestati.

§ 2. Resta abolita l' eccezione Ostica per i membri sì dell'una che dell'altra camera, salvo il dritto di non essere molestati di persona, menochè in quei delitti, che si eccettueranno nel nuovo codice.

Per l'abolizione dell'eccezione Ostica, e per il diritto di non essere molestati di persona nelle materie civili *Placet Regiæ Majestati*; per le materie criminali però *Placet Regiæ Majestati* per i soli delitti a relegazione infra, fintantochè non sarà stabilito e sanzionato il nuovo codice.

CAPITOLO VIII.

§ 1. I rappresentanti di un distretto nella camera dei Comuni saranno eletti da tutti coloro i quali possederanno nello stesso distretto una rendita vitalizia almeno di onze 18 all'anno, sia che la stessa provenga da diretto o utile dominio, o per qualunque censo, o rendita sopra Bimestre, Tande, e simili sorta di proprietà.

Placet Regiæ Majestati.

§ 2. I rappresentanti della città di Palermo saranno eletti da tutti coloro i quali possederanno nella stessa città, o suo territorio, una rendita netta vitalizia almeno di onze 50 all' anno, sia che provenga da diretto, o utile dominio, o per qualunque censo, o rendita sopra Bimestre, Tande e simili sorta di proprietà; da tutti coloro, i quali avranno nella medesima città, o suo territorio, un officio pubblico vitalizio, e inamovibile almeno di onze 100 all'anno; e finalmente da cinque consoli, che per antica osservanza han goduto il privilegio di eleggere il procuradoro della città di Palermo, e dal solo console e capo di ognuna delle legali corporazioni degli artefici, quante volte abbia la rendita annuale di onze 18.

Placet Regiæ Majestati.

§ 3. I rappresentanti di ogni altra città e terra parlamentaria saranno eletti da tutti coloro i quali possederanno nella stessa città o terra, e suo territorio, una rendita netta e vitalizia almeno di onze 18 annuali, sia che provenga da diretto o utile dominio, o per qualunque censo, o rendita sopra Bimestre, Tande e simili sorta di proprietà.

Placet Regiæ Majestati.

§ 4. Da tutti coloro che avranno nella medesima città, o terra un officio pubblico vitalizio ed inamovibile almeno di onze 50 all'anno, e dai consoli e capi degli artefici, purchè abbiano una rendita di onze 9 annuali.

Placet Regiæ Majestati.

§ 5. Finalmente i rappresentanti delle due università degli studi saranno eletti dal rettore, dal segretario, e dal corpo dei professori, e dei dottori collegiali di ognuna.

Placet Regiæ Majestati.

§ 6. Chiunque possederà una rendita, come sopra, di onze 18, o più, avrà il dritto di votare e per l'elezione dei rappresentanti della stessa città o terra, e per quella dei rappresentanti del distretto, nel quale essa città o terra è compresa.

Placet Regiæ Majestati.

§ 7. Gli stessi requisiti espressati per i rappresentanti devono osservarsi per gli elettori, ad eccezione della rendita.

Placet Regiæ Majestati.

Capitolo IX.

§ 8. I capitani d'arme, o i capitani giustizieri saranno quelli i quali dovranno assistere alla eleziono dei rappresentanti nella camera dei Comuni dei rispettivi luoghi alla loro giurisdizione soggetti, a seconda delle istruzioni che saranno fatte a suo tempo.

Placet Regiæ Majestati.
essendosi già approvate le istruzioni.

§ 2. Apparterrà al capitan d'arme d'ogni distretto, ed al capitano giustiziere d'ogni città o terra parlamentaria il tenere il ruolo dei votanti, della di cui formazione si parlerà in appresso; ed il convocare tali votanti per procedere alle dette elezioni in giorni prefissi.

Placet Regiæ Majestati.

§ 3. Impedire i disordini e le irregolarità in sì fatte adunanze, il decidere inappellabilmente sul momento qualunque dubbio o controversia, che nascer potrà sopra la legalità dei voti e delle elezioni; e dicesi inappellabilmente, per prevenire sul luogo i disordini, che altrimenti ne potrebbero accadere, giacchè le parti che si crederanno gravate dalle procedure e decisioni del capitan d'arme, o giustizieri, potranno, dopo la elezione, portarne querela alla camera dei Comuni, la quale sola avrà il diritto di decidere della legalità o illegalità della elezione dei suoi proprii membri.

Placet Regiæ Majestati.

§ 4. Seguita la elezione, avvisarla subito al protonotaro, e darne parimenti un certificato alla persona eletta.

Placet Regiæ Majestati.

§ 5. In caso che la rappresentanza di un distretto, o di di una città o terra venisse per qualunque siasi causa a vacare, quel tale distretto, o città, o terra potrà passare alla nuova elezione colle forme stabilite, e sarà dovere di ogni capitan d'arme o capitano giustiziere l'intimare la nuova elezione, previa la notizia legale allo stesso inviata, come si stabilirà in appresso.

Placet Regiæ Majestati.

§ 6. Per le elezioni dei rappresentanti delle due università degli studi di Palermo e di Catania si eseguiranno le anzidette incombenze dal rispettivo Rettore di ognuna, ed in mancanza di questo dal più antico dei professori.

Placet Regiæ Majestati.

§ 7. I capitani d'arme, e i capitani giustizieri, e i due Rettori delle università degli studi di Palermo e di Catania non devono ingerirsi nel giudicare dei requisiti sopra speci-

ficati che aver devono i candidati per essere eletti rappresentanti dei comuni, appartenendo, fatte già le elezioni, tale esame e giudizii prima al protonotaro, e quindi, ad istanza delle parti interessate, alla camera dei Comuni.

Placet Regiæ Majestati.

CAPITOLO X.

§ 1. Le elezioni dei rappresentanti dei distretti si faranno nelle capitali dei distretti medesimi.

Placet Regiæ Majestati.

§ 2. Quelle dei rappresentanti delle città e terre parlamentarie nelle stesse città e terre.

Placet Regiæ Majestati.

§ 3. Si designerà sempre per tali adunanze un luogo pubblico o una piazza ad elezione dei rispettivi capitani.

Placet Regiæ Majestati.

§ 4. Ogni elettore sarà in libertà di proporre qualunque candidato, ma la elezione cadrà sopra colui, che ha riportato maggior numero di voti.

Placet Regiæ Majestati.

§ 5. Ciascun elettore dovrà dare il suo voto personalmente, o per procura, ad alta voce in mani del rispettivo maestro notaro, e alla presenza del capitano e dei suoi uffiziali, che ne faranno registro, secondo le formole, che si stabiliranno in appresso.

Placet Regiæ Majestati.

stante le formole di già approvate.

§ 6. Nessun Pari avrà il diritto di frammischiarsi nelle elezioni dei membri della camera dei Comuni.

Placet Regiæ Majestati.

§ 7. Il maestro notaro del comune, dove le elezioni si dovranno effettuare, sarà colui, che assisterà alle medesime.

Placet Regiæ Majestati.

§ 8. Sarà proibito a truppa di qualunque sorta di risedere in quei luoghi, in cui si faranno le sopraddette elezioni.

Placet Regiæ Majestati.

§. 9. Se si troverà forza armata di ordinaria guarnigione, menochè il servizio del giorno puramente necessario, dovrà questa allontanarsi almeno alla distanza di due miglia, due giorni prima, e ritornare due giorni dopo, che saranno compite le elezioni suddette.

Placet Regiae Majestati.

§ 10. Nessun impiegato, o dipendente della corona potrà intromettersi nelle elezioni suddette sotto la pena di onze 200 e della perdita dell'officio.

Placet Regiae Majestati.

§ 11. I candidati non potranno dare agli elettori denaro, feste, pranzo, o altro, sotto la pena di onze 200 e di nullità di elezione.

Placet Regiae Majestati.

§ 12. Le elezioni dei rappresentanti delle due università di Palermo e di Catania si eseguiranno cogli stessi regolamenti rapportati di sopra; ed il rispettivo segretario, in presenza del rettore, farà le veci del maestro-notaro per ricevere e registrare i voti dei professori.

Placet Regiae Majestati.

§ 13. L'accettazione d'un impiego dato dal Re rende vacante *ipso facto* il posto, che si ha nella camera dei comuni, eccettuati gl'impieghi militari; potrà essere nuovamente eletto, menochè per tutti quegl'impieghi, che sono eccettuati a tenore del § 5 del capitolo 6 di sopra indicati.

Placet Regiae Majestati.

con che tutti gli altri impiegati, non esclusi nel citato paragrafo sesto del capitolo sesto possano intervenire.

Capitolo xi.

§ 1. Sarà unicamente dritto di S. M. quello di convocare, sciogliere, e prorogare il Parlamento.

Placet Regiae Majestati.

§ 2. Il Re sarà tenuto convocarlo in ogni anno, come è stato sanzionato all'articolo nono.

Placet Regiae Majestati.

§ 3. S. R. M. però dovrà convocare, prorogare, sciogliere il Parlamento, sempre inteso il parere del suo consiglio privato, della di cui formazione si tratterà in appresso.

Placet Regiae Majestati.

§ 4. La rappresentanza alla camera dei Comuni non avrà vita al di là di anni quattro, da contarsi dalla data della convocazione, dopo quale termine essa cesserà naturalmente.

Placet Regiae Majestati.

§ 5. La convocazione del Parlamento dovrà farsi per via del protonotaro del regno, il quale manifesterà la volontà del Re ad ogni Pari e Rappresentante dei comuni, premesso l'ordine del Re per via del ministro di Stato competento comunicato al protonotaro.

Placet Regiae Majestati.

§ 6. Nella rinnovazione poi della camera dei comuni intimerà i capitan d'armi, i capitani giustizieri, e i rettori delle due università a dover convocare gli elettori, per procedersi alle elezioni dei rispettivi rappresentanti dei comuni fra un dato tempo, che non sarà mai nè più, nè meno di giorni quaranta; e ciò secondo le forme, di cui si parlerà in appresso, premesso l'ordine del Re, per via del ministro di Stato competente comunicato al protonotaro.

Placet Regiae Majestati.

§ 7. L'apertura del Parlamento si farà da S. M. intervenendo personalmente, o per delegazione ad uno dei pari, nella camera stessa dei signori, i quali daranno il giuramento di fedeltà in mano dei due commissarii del Re nelle formole cattoliche, dove pure interverranno i Comuni, che resteranno all'impiedi, ed alla barra della camera.

Placet Regiae Majestati.

§ 8. Il Re vi pronuncierà, o farà leggere un discorso analogo alla circostanza, a cui nessun dei membri ha facoltà di rispondere.

Placet Regiae Majestati.

§ 9. La prorogazione, o dissoluzione del Parlamento si farà da S. R. M. personalmente, o per delegazione con

quelle medesime formalità (eccetto il giuramento) specificate per l'apertura.

Placet Regiae Majestati;

nel senso che la prorogazione s'intenda, che si debba riunire il Parlamento ad altro tempo, non elasso l'anno dalla convocazione, come si è stabilito nel paragrafo secondo di questo capitolo; e per dissoluzione debba intendersi, che S. M. vuole convocarlo con nuovi membri della camera de' Comuni, e tanto nel primo che nel secondo caso, qualunque discussione pendente si dovrà riputare come non fatta.

CAPITOLO XII.

§ 1. Nella camera dei Pari starà sempre eretto il trono sopra tre scalini.

Placet Regiae Majestati.

§ 2. Il giorno dell'apertura del Parlamento il Re vi sederà.

Placet Regiae Majestati.

§ 3. Gli staranno a destra i principi della famiglia reale, che abbiano rappresentanza, o spirituale, o temporale, indi gli Arcivescovi, i Vescovi, e gli altri ecclesiastici giusta la loro precedenza: a man sinistra i pari temporali secondo il loro titolo; di rimpetto al trono staranno all'impiedi i membri de'comuni dietro la barra, che sarà situata in fondo.

Placet Regiae Majestati;

con che vi assistano i membri che compongono il primario magistrato del Regno; e fintantochè non saranno organizzati i nuovi magistrati, sarà la giunta dei presidenti e consultori.

CAPITOLO XIII.

§ 1. Nella camera dei Comuni nessun membro avrà la menoma distinzione o precedenza; in quella dei Pari però si conserverà l'istesso ordine di sedere secondo l'antichità di

ciascuna paria, in modo che i nuovi eletti, qualunque sia il loro titolo, prenderanno l'ultimo luogo.

Placet Regiae Majestati.

§ 2. I voti in tutte le due camere si daranno confusamente con situarsi a dritta gli affermativi e a sinistra coloro che saranno per la negativa.

Placet Regiae Majestati.

CAPITOLO XIV.

§ 1. Il presidente della camera de' Pari sarà in ogni Parlamento eletto da S. R. M. fra i membri della camera stessa; e quello dei Comuni sarà eletto dall' istessa camera de'Comuni ed approvato da S. R. M.

Placet Regiae Majestati.

§ 2. La elezione del presidente della camera de' Comuni si farà il giorno appresso che sarà fatta la solenne apertura, al qual effetto presederà il protonotaro del regno.

Placet Regiae Majestati.

§ 3. Questa elezione si farà a voti segreti e potrà cadere solamente sui membri della camera de'Comuni.

Placet Regiae Majestati.

CAPITOLO XV.

§ 1. Il presidente d'ogni camera avrà le seguenti preeminenze ed attributi:

Sederà in un luogo distinto;

Risponderà ed arringherà in nome della camera quante volte occorra;

Metterà gli affari in deliberazione;

Proporrà il tempo di dare i voti, e dopo raccolti per mezzo del cancelliere ne pubblicherà il risultato;

Deciderà definitivamente tutte le controversie che potranno insorgere fra i membri, per la precedenza della parola;

Intimerà silenzio ed ordine, insorgendo nella camera animosità o disturbi; e se alcuno prontamente non desisterà, la

camera potrà punirlo con un voto di censura a voce o in iscritto, o con più severe ammonizioni e castighi in proporzione della di lui contumacia e colpevole condotta.

Placet Regiae Majestati.

§ 2. Il presidente avrà solamente voto in caso di parità.

Placet Regiae Majestati.

§ 3. Maneggerà le spese e soprantenderà al regime ed alla polizia della camera.

Placet Regiae Majestati.

§ 4. Eseguirà e sottoscriverà da parte della camera tutti i decreti della medesima.

Placet Regiae Majestati.

§ 5. Potrà avvertire chiunque de' membri giudicherà, ma senza dure ed ingiuriose espressioni; potrà minacciare dei castighi senza poterne infliggere alcuno che col consenso della camera.

Placet Regiae Majestati.

§ 6. Sarà egli in tutto come ogni altro membro sottoposto alla censura e alle punizioni della camera, le quali in casi gravissimi si estenderanno alla privazione dell' officio e alla espulsione dalla camera.

Placet Regiae Majestati.

CAPITOLO XVI.

§ 1. Nessun giudice o magistrato potrà mai inquisire, processare, arrestare, proferire o eseguire sentenza contro i membri delle due camere, o contro le camere istesse per qualunque cosa siasi da loro detta, fatta, discussa e deliberata nel Parlamento istesso, ciò sotto la pena di onze 1000, della perdita di qualunque pubblico officio e della relegazione per dieci anni in una isola.

Placet Regiae Majestati.

§ 2. S. R. M. nella esecuzione di tali sentenze non potrà mai accordare perdono o mitigazione alcuna al castigo dovuto

ai delinquenti; nè questi per iscusare o minorare il loro reato, potranno allegare ordine o commissioni della M. S.

Placet Regiae Majestati.

§ 3. La camera sola potrà prendere cognizione degli eccessi che i suoi membri commetteranno nella stessa camera: ad essa sola si apparterrà di punirli con voti di censura espressi a voce o ridotti agli atti, colla carcerazione, col divieto d'intervenire in Parlamento o con pene anche più gravi, come si dichiarerà nel nuovo codice criminale.

Placet Regiae Majestati.

CAPITOLO XVII.

§ 1. Ognuno de' due presidenti eleggerà il cancelliere della sua camera coll'annuo soldo di onze 400.

Per le cariche *Placet Regiae Majestati:* con che verranno creati dal re a nomina del rispettivo presidente.

§ 2. Ognuno di questi due cancellieri eleggerà due segretarj coll'annuo soldo di onze 150 ed altri uffiziali subalterni che si crederanno dalla camera necessarj.

Placet Regiae Majestati.

§ 3. I due presidenti eleggeranno un usciere per ciascuno di loro camera coll'annua somma di onze 100 per ognuno.

Placet Regiae Majestati.

§ 4. I due cancellieri co' rispettivi segretari registreranno distintamente tutti gli atti delle loro camere, conteranno e pubblicheranno i voti e ne conserveranno rispettivamente i registri.

Placet Regiae Majestati.

in conformità della sovrana sanzione apposta al § 1 di questo capitolo.

§ 5. Il protonotaro del regno manterrà l'archivio di tutti gli atti Parlamentari sanzionati e non sanzionati in officio esistente nella stessa casa del Parlamento.

Placet Regiae Majestati.

Digitized by Google

§ 6. Vi sarà oltre de' sopraddetti impieghi nella camera dei comuni un capitano d'ordine che sarà ad elezione del presidente di essa camera: costui manterrà la polizia nella camera, per cui l'uscirne dipenderà dai suoi ordini. Sarà suo speciale dovere di eseguire qualsisia mandato della camera medesima, avutane l'autorizzazione per iscritto dal presidente di essa, per gli affari che riguardano la stessa camera solamente, coll'annuo soldo di onze 150. Il presidente della camera dei pari eleggerà un altro simile uffiziale col soldo medesimo a tenore della costituzione d'Inghilterra.

Placet Regiae Majestati,

per le cariche; ma saranno eletti dal re a nomina del protonotaro, fintantochè non si stabilirà da S. M. un impiego analogo a quello del gran Camerlingo.

§ 7. Le ambasciate da una camera all'altra si recheranno da tre membri, o più, secondochè sarà determinato da ciascuna delle camere stesse.

Placet Regiae Majestati.

§ 8. Sarà cura degli uscieri conservare la polizia nella camera, e nelle sedute assistere alla porta, escludendo chiunque non sarà autorizzato ad entrarvi, e servire in tutte le altre occorrenze.

Placet Regiae Majestati.

§ 9. Tutti i sopraddetti uffiziali non potranno rimuoversi dall'impiego che per colpa nel loro officio, o per poco lodevole condotta. *Placet Regiae Majestati,*

§ 10. Vi sarà una stamperia di dipendenza del Parlamento dentro le mura del suo edifizio. La sua spesa dovrà aggiungersi alle altre sopra mentovate.

Vetat Regia Majestas.

§ 11. Il direttore della medesima dipenderà immediatamente ed unicamente dai presidenti delle due camere, i quali dovranno dare, ad esclusione di ogn'altro, gli ordini per la stampa di tutte quelle mozioni, o atti, che si risolveranno nelle camere rispettivamente.

Vetat Regia Majestas.

§ 12. Si formeranno nelle camere delle ringhiere per le persone, che non sono parlamentarie.

Placet Regiae Majestati.

§ 13. Avranno queste l'ingresso per biglietto firmato da uno dei membri delle camere, o dal presidente.

Placet Regiae Majestati.

§ 14. I primi non potranno darne che un solo, l'altro due.

Placet Regiae Majestati.

§ 15. Chiunque però avrà l'ingresso non potrà portare armi, bastoni, batter le mani, parlare ad alta voce, o commettere qualunque indecenza, sotto pena non solo di essere cacciato dalla camera, ma ben anche di essere arrestato, e quando la camera si formerà in comitato segreto non potrà rimanervi.

Placet Regiae Majestati.

CAPITOLO XVIII.

§ 1. In ciascuna delle due camere chiunque dei suoi membri potrà avanzare qualunque proposta.

Placet Regiae Majestati.

§ 2. Le proposte di legge presentate alla camera in iscritto, prima di passarsi alla finale deliberazione o votazione, si dovranno leggere e discutere in tre differenti sedute. Potrà la camera per maturamente esaminarsi le proposte suddette, eleggere un comitato, il quale ne debba fare il suo rapporto accompagnato dal suo parere alla camera istessa; potrà però intervenirvi il primario tribunale del regno, che sederà in un luogo separato dai pari, e dietro il presidente, il quale non potrà interloquire sopra alcuna materia se non sarà interrogato, ed allora avrà voto solamente consultivo a tenore della costituzione d'Inghilterra.

Placet Regiae Majestati.

beninteso, che in seguito di quanto si è detto al § 3 del cap. 12, i membri del primario magistrato deb-

bano esser chiamati ad ogni nuovo parlamento, per potere intervenire nelle sedute della camera dei pari, e dare sopra ogni materia giudiziaria il loro voto puramente consultivo.

§ 3. Per l'istesso oggetto potrà l'intera camera costituirsi in comitato segreto, ed apportarvi quei miglioramenti e correzioni, che giudicherà senza la solita formalità.

Placet Regiae Majestati.

§ 4. Ognuna delle due camere potrà a piacere aggiornare le sue adunanze, discussioni, e deliberazioni.

Placet Regiae Majestati.

§ 5. La proposta rigettata in una delle due camere non potrà proporsi, che nella sessione dell'anno seguente.

Placet Regiae Majestati.

CAPITOLO XIX.

§ 1. Qualunque proposta relativa a sussidi ed imposizioni dovrà iniziarsi nella camera dei comuni.

Placet Regiae Majestati.

§ 2. Quella de'pari avrà solamente il diritto di assentirvi, o dissentirvi, senza però potervi fare alterazione, o modificazione alcuna.

Placet Regiae Majestati.

§ 3. Tutte le proposte, che per loro conseguenze potranno ledere i diritti della patria, devono iniziarsi nella camera dei pari, e non possono ricevere alcuna modificazione in quella dei comuni, la quale avrà solamente il diritto di assentirvi o dissentirvi.

Placet Regiae Majestati.

§ 4. S. R. M. non potrà ingerirsi, nè prendere cognizione alcuna delle proposte, che sono pendenti nelle camere del Parlamento, ma queste solamente, dopochè saranno state passate alla votazione di ambe le camere, dovranno presentarsi a S. R. M., per averne un assoluto *Placet* o *Veto*.

Placet Regiae Majestati.

§ 5. La M. S. manifesterà il *Placet* o *Veto*, inteso il

parere del suo privato consiglio, o con real rescritto, o a voce, intervenendo nella camera dei pari, ove si raduneranno pure i membri della camera dei comuni colle forme di sopra descritte.

Placet Regiae Majestati.

§ 6. Tutte le volte, che S. R. M. volesse dare a voce la sua real sanzione, intervenendo nella camera dei pari, i membri dei comuni vi interverranno all' impiedi dietro la barra; il protonotaro leggerà ad alta voce gli articoli stabiliti dal Parlamento ed il cancelliere della camera dei pari proferirà il *Placet* o *Veto* che sarà decretato dal re.

Placet Regiae Majestati.

§ 7. Il cancelliere in fine di ogni articolo noterà il *Placet* o *Veto*, per indi legalizzati dalla firma del protonotaro del regno e del real suggello d' apporsi dal medesimo, conservarsi originalmente nei rispettivi archivi del Parlamento e del protonotario.

Placet Regiae Majestati.

§ 8. Una camera non potrà ingerirsi, nè prendere cognizione delle proposte che si discutono e sono nell' altra pendenti.

Placet Regiae Majestati.

§ 9. In caso però, che le due camere fossero d' accordo in alcuni punti e discordi in altri di una medesima proposta, potrà ciascuna di loro deputare un certo numero dei suoi membri, perchè questi sedendo insieme, procurassero di conciliare le differenze e ridurre le camere all' accordo ed alla uniformità dei voti.

Placet Regiae Majestati.

Capitolo xx.

Per essere compiuta la camera dei Pari, vi vogliono almeno trenta componenti la medesima; e per essere compita quella dei comuni ve ne vogliono almeno sessanta. Qualora i presidenti delle rispettive camere vedranno di non esservi il sopradetto numero di membri, aggiorneranno la seduta o

al giorno appresso o a quel giorno che si troverà antecedentemente dato.

Placet Regiae Majestati.

CAPITOLO XXI.

Le due camere del Parlamento potranno fissare per le loro sedute giorni diversi, non essendo necessario che nello stesso giorno siedano ambe le camere.

Placet Regiae Majestati.

CAPITOLO XXII.

Ogni cittadino Siciliano che non fosse membro del Parlamento potrà avanzare una sua domanda, querela o progetto di legge per lui, o in nome del pubblico al Parlamento, per mezzo però di un membro del medesimo: se la domanda, progetto o querela riguarda un oggetto pubblico, il membro di una delle due camere che ne sarà incaricato, non potrà ricusarsi di leggerlo pubblicamente alla camera: se riguarda un oggetto particolare, si dovrà dare ad un comitato, per discutersi, se debba accettarsi o ricusarsi.

Vetat Regia Majestas.

CAPITOLO XXIII.

Ogni Pari ha il diritto di fare inserire nel giornale della camera le sue proteste colle ragioni che l'accompagnano, e ciò quando è stata determinata dalla camera una cosa contraria al suo sentimento.

Placet Regiae Majestati.

CAPITOLO XXIV.

§ 1. Ogni membro di ciascuna camera, che sarà accusato, dovrà immediatamente uscirne, e non potrà rientrarvi che chiamato alla barra o cancellata la sua accusa.

Placet Regiae Majestati,

quante volte l' accusa sia fatta per mezzo di rapporto di un comitato, e non già per la sola mozione.

§ 2. Le ingiunzioni si eseguiranno per via degli uscieri.

Placet Regiae Majestati,

§ 3. La camera dei comuni dopo avere stabilita l' accusa, comincierà a fare le ricerche per le prove e per i documenti del processo, e manderà l' accusa documentata alla camera dei Pari, la quale passerà a compilare il processo, e quindi al giudizio. ed alla condanna del reo.

Placet Regiae Majestati,

per ciò che riguarda i delitti comuni soltanto; ma trattandosi d'una malversazione qualunque, la camera dei comuni farà unicamente l' accusa, e il dippiù si praticherà dalla camera dei Pari.

§ 4. Entrambe le camere hanno il diritto di fare arrestare qualunque persona, da cui sieno state oltraggiate; ma prima di chiudersi il Parlamento dovrà, se l' affare non sia definito, essere commesso al Magistrato ordinario.

Placet Regiae Majestati,

con che, seguito lo arresto, debba rimettersi il querelato al magistrato ordinario (qualora sia necessario di farsi il processo) onde lo formi, e pronunzi la sentenza diffinitiva: nell' intelligenza che quelli arrestati, che non si troveranno rimessi al tribunale, nello sciogliersi o prorogarsi il Parlamento, resteranno immediatamente liberi.

Capitolo xxv.

§ 1. Tutti i Pari sono uguali in diritti: essi sono consiglieri ereditarii della corona.

Placet Regiae Majestati.

§ 2. I Pari, e le loro mogli, e vedove, finchè non passino a seconde nozze, come anche le eredi delle parìe, debbono essere giudicati nelle materie criminali dalla camera dei Pari con quelle forme, che si stabiliranno in appresso.

Placet Regiae Majestati,

riservandosi S. M. di dichiarare il suo Real animo sulle forme da stabilirsi.

§ 3. La parìa si limita ai soli padri di famiglia.

Placet Regiae Majestati.

§ 4. I Pari faranno le testimonianze sul proprio onore, e non con giuramento, come i Comuni.

Placet Regiae Majestati,

quando sia per il giudizio che i Pari pronunziano; ma quando saranno ricevuti come testimoni, o chiamati come rei, allora dovranno prestare il giuramento tanto nelle cause civili che criminali.

CONSIGLI CIVILI

E MAGISTRATURE MUNICIPALI.

Capitolo I.

Tutti i negozii pubblici ed interessi dei comuni del regno dovranno essere trattati, ed amministrati da un Consiglio e Magistrato Municipale nella forma e modo qui sotto descritti.

§ 1. Saranno naturali componenti del consiglio di tutte le popolazioni e città di questo regno tutti coloro che votar possono per la elezione dei rappresentanti delle medesime nella camera dei comuni, purchè sieno naturali, o che abbiano ottenuto la cittadinanza dello stesso comune.

Placet Regiae Majestati.

§ 2. Tali consigli tuttavia non potranno essere composti di più di sessanta membri, nè meno di trenta per qualunque comune; in tutte quelle città poi, le quali manderanno in Parlamento più di un rappresentante, crescerà il numero dei membri nei loro consigli in ragione di dieci per ogni rappresentante che interverrà in Parlamento.

Placet Regiae Majestati.

§ 3. Se il numero dei componenti di un consiglio sarà minore di trenta, dovrà completarsi con aggiungervisi dal medesimo consiglio, sotto nome di Aggregati, quei cittadini del luogo, nei quali concorre la maggior fiducia.

Placet Regiae Majestati.

§ 4. Se però il numero degli anzidetti membri oltrepasserà quello di sessanta, tutto il loro corpo ne sceglierà in ogni tre anni sessanta per la formazione del civico consiglio.

Placet Regiae Majestati.

§ 5. I diritti, e le incumbenze del consiglio civico saranno:

Stabilire quel sistema di pubblica annona, che riputerà più confacente al bene generale di quel Comune.

Placet Regiae Majestati.

§ 6. Non potrà però a tale effetto, senza l'autorità del Parlamento, imporre tasse; ordinare imprestiti forzati; chiedere preferenza nei contratti di compra e vendita; proibire o limitare l'entrata, o l'esportazione di qualunque merce e genere; impedire la libera panizzazione dei particolari: e generalmente violare, o restringere il sagro diritto di proprietà di chicchessia.

Placet Regiae Majestati.

§ 7. Si permettono bensì gli imprestiti forzati nei soli casi urgentissimi di decisa carestia, d'incendio, di peste, di alluvione, di tremuoto, o sbarco dei nemici, restando in diritto ciascuno che si crederà gravato di farne i dovuti reclami al Parlamento.

Non potrà mai in qualunque dei sopraddetti casi, nè in qualunque altro gravare i possidenti non abitanti nel Comune, nè direttamente, nè indirettamente sulle loro proprietà di qualunque natura.

Placet Regiae Majestati.

§ 8. Restano abolite dall'imminente raccolto, dopo la real sanzione, le così dette *Terze Parti*, che si sogliono contribuire sulla produzione dei grani.

Placet Regiae Majestati.

Digitized by Google

§ 9. Ciascun Comune deve provvedere alla sua annona per mezzo di un peculio, che dovrà formarsi o supplirsi con una imposizione fondata sui riveli fatti in esecuzione del Parlamento del 1810, da ritrarsi per una sola volta dai proprietari possidenti terre, che appartengono ai territori dei rispettivi comuni; quale imposizione non potrà eccedere il cinque per cento, restando bensì l'obbligo a coloro, dai quali forse saranno rettificati i riveli, a contribuire quel di più, che avrebbero dovuto sin da principio pagare in forza della suddetta imposizione.

Placet Regiae Majestati.

§ 10. Restano esclusi dalla suddetta contribuzione i domini diretti, intermedi; restano egualmente eccettuate dal pagamento tutte quelle terre, i di cui proprietari trovansi avere preventivamente ricomprato un tal peso.

Placet Regiae Majestati.

§ 11. Non van compresi nella presente legge tutti quei comuni, i quali altronde han provveduto al peculio.

Placet Regiae Majestati.

§ 12. Il civico consiglio stabilirà la proporzione della tassa sino al cinque per cento a seconda delle circostanze del luogo.

Placet Regiae Majestati.

§ 13. Lo stesso consiglio determinerà il metodo dell'amministrazione di detto peculio, ferma rimanendo la solidale risponsabilità di tutti i consulenti.

Placet Regiae Majestati.

§ 14. Ogni proprietario, che dovrà come sopra contribuire, sarà tenuto depositare il suo tangente in maggio del prossimo venturo anno 1813; ma per i feudi atti in parte a seminario che trovansi gabellati per più anni in denaro, dovrà questo sborsarsi dal gabellotto, da compensarselo sulla gabella da lui dovuta, meno che quella rata, che deve da lui contribuirsi colla seguente proporzione:

Placet Regiæ Majestati.

§ 15. La tassa che sarà per imporsi sopra tal fondo, si

dovrà dividere in venti rate, ed il gabellotto sarà tenuto contribuire tante vigesime per quanti sono gli anni della gabella, da correre dal giorno dell' imposizione.

Placet Regiæ Majestati.

§ 16. Apparterrà al civico consiglio di proporre i mezzi di provvedere ai bisogni del proprio Comune, ossia stabilire la così detta congrua, beninteso però che quanto all' accrescere con nuovi pesi comunitativi gl' introiti, ciò non possa farsi senza l' intelligenza ed approvazione del Parlamento.

Non potrà mai però, in qualunque dei sopraddetti casi, nè in qualunque altro, gravare i possidenti non abitanti nel Comune, nè direttamente, nè indirettamente sulle loro proprietà di qualunque natura.

Placet Regiæ Majestati.

§ 17. Soprantendere agl' introiti ed alle spese del Comune e divisare quelle pubbliche istituzioni ed opere che servano per i bisogni, comodo ed ornato del Comune medesimo.

Placet Regiæ Majestati.

§ 18. Eleggere il magistrato municipale e sindacarne in ogni anno i conti.

Placet Regiæ Majestati.

§ 19. Per questo effetto saranno nella fine di ogni indizione destinati dal consiglio cinque dei suoi propri membri per farne lo esame e la discussione alla presenza del suddetto magistrato o di persone da lui delegate: sul rapporto e parere di questi cinque membri, il consiglio procederà dopo matura deliberazione a determinare l'approvazione o la riprovazione.

Placet Regiæ Majestati.

§ 20. Fattasi con atto solenne dal consiglio l'approvazione, il magistrato municipale resterà libero da qualunque ulteriore inquisizione e querela per l' amministrazione tenuta l'anno precedente.

Placet Regiæ Majestati

§ 21. Pronunziandosi però la riprovazione o censura dal consiglio, i cinque sopraddetti membri a nome del Comune

proporranno l'accusa e si adopereranno per la convenevole punizione presso i magistrati ordinari. Il magistrato municipale e tutti gli amministratori ed i congiunti sino a quel grado di sospicione che si dichiarerà dal nuovo codice, non potranno dar voto nell'elezione dei cinque membri sindacatori, nè nello esame e querela della loro amministrazione.

Placet Regiæ Majestati.

§ 22. Il consiglio di ogni città e popolazione di questo regno si adunerà regolarmente una volta il mese, ed estraordinariamente quante volte sarà richiesto dal magistrato municipale.

Placet Regiæ Majestati.

§ 23. Il dritto di convocarlo e di presiedervi sarà del capitano giustiziere, il quale in caso di parità di voti ne avrà uno di più.

Placet Regiæ Majestati.

§ 24. I conti dell'amministrazione di qualunque ramo municipale dovranno esser dati alle stampe e pubblicarsi in ogni anno, ed i libri dovranno essere manifesti ad ognuno.

Placet Regiæ Majestati.

CAPITOLO II.

§ 1. Il magistrato municipale di ogni popolazione sarà composto dello stesso numero; conserverà la stessa denominazione di senatori, o giurati, e le medesime esteriori onorificenze delle quali sinora ha goduto.

Placet Regiæ Majestati.

§ 2. Sarà tutto eletto nel prossimo venturo mese di maggio 1813 dal consiglio civico; l'elezione di tale magistrato municipale si eseguirà a suffragi segreti, e si concluderà colla maggioranza dei voti.

Nello stesso mese di maggio di ogni anno il consiglio cambierà solamente uno di questi membri, ed in sua vece ne surrogherà un altro, talchè la durata degl'individui com-

ponenti tale magistrato municipale, sarà per tanti anni, quanti saranno i membri che lo compongono.

Placet Regiæ Majestati.

§ 3. E siccome con un tale regolamento non tutti avranno nel primo periodo la medesima durata, così si rimetterà alla sorte la decisione di colui, che ogni anno dovrà deporre la carica; quale periodo terminato, deporrà la carica il più antico fra tutti.

Placet Regiæ Majestati.

§ 4. L'eleziono di tale magistrato dovrà cadere su i possidenti probi e facoltosi del Comune.

Saranno esclusi coloro, che si trovano interessati ne' pubblici arrendamenti.

Le così dette mastre-serrate saranno abolite.

Placet Regiæ Majestati.

§ 5. Quei membri che saranno eletti potranno, seguita l'elezione, immettersi nell'esercizio del loro impiego.

Placet Regiæ Majestati.

Le preminenze e gl'incarichi del suddetto magistrato municipale saranno:

§ 6. I. Rappresentare immediatamente il Comune;

Placet Regiæ Majestati.

§ 7. II. Curare tutti gli oggetti di pubblica salute, con quella autorità e dipendenza dall'attuale supremo e generale magistrato di salute, come sarà stabilito nel nuovo piano di magistrature, e nel novello codice.

Placet Regiæ Majestati.

§ 8. III. Eleggere i soliti ufficiali subalterni del Comune colla facoltà di poterli rimuovere.

Placet Regiæ Majestati.

§ 9. IV. Amministrare tutte le rendite del Comune.

Placet Regiæ Majestati.

§ 10. V. Eseguire tutte le risoluzioni del civico consiglio circa l'annona, e qualsivoglia altro ramo di pubblica economia.

Placet Regiæ Majestati.

§ 11. VI. Vegliare all'osservanza del nuovo sistema metrico a tenore del codice metrico-siculo stampato in Catania nel corrente anno 1812, con quelle giurisdizioni e dipendenze, che in seguito stabilirà il Parlamento.

Placet Regiæ Majestati.

§ 12. La carica di sindaco resta abolita, ed il proconservadore non avrà più ingerenza nel magistrato municipale.

§ 13. Nessuna autorità potrà ingerirsi e regolare le operazioni di qualunque consiglio e magistrato municipale.

Vetat Regiæ Majestati.

§ 14. Ogni cittadino però ha il diritto di querelarsi, ed accusare l'uno e l'altro presso i magistrati ordinarj per qualsisia loro decreto o procedimento illegale.

Placet Regia Majestas.

§ 15. Sarà pure in arbitrio di ogni cittadino avanzare le sue querele e rimostranze sullo stesso oggetto ai tribunali ordinarj.

CAPITOLO III°

§ 1. Sarà totalmente libera l'esportazione ed importazione da un luogo all'altro del Regno delle derrate d'ogni specie.

Placet Regiæ Majestati.

§ 2. Nessuno magistrato municipale o altra autorità potrà impedire la libera circolazione de' generi sotto pretesto di pubblico bisogno ed utilità.

Placet Regiæ Majestati.

§ 3. Saranno ugualmente abolite tutte le dogane interne del regno di qualunque natura e le segrezie, con doversene però compensare il valore o la rendita a quei particolari, che con titolo oneroso attualmente possiedono le dette segrezie e dogane, o la rendita su di esse, con quegli stabilimenti prescritti dal Parlamento: al momento poi, che sarà

indennizzato il proprietario, resteranno annullate le gabellazioni, che potranno trovarsi fatte.

Placet Regiæ Majestati.

§ 4. Restano aboliti gli officj dei protomedici del regno, beninteso che dovrà aver luogo tale abolizione, tostochè nel nuovo codice civile da compilarsi vi sarà sostituita una nuova polizia medica.

Sua Maestà si riserba di emanare le sue sovrane deliberazioni, subitochè avrà esaminato quanto sarà per stabilirsi per questo articolo nel nuovo codice delle leggi civili e criminali.

§ 5. I visitatori che ogn'anno sono dal protomedico destinati nel regno, restano parimenti aboliti; beninteso che dovrà aver luogo tale abolizione, tostochè nel nuovo codice civile da compilarsi vi sarà sostituita una nuova polizia medica.

Sua Maestà si riserba di emanare le sue sovrane deliberazioni, subitochè avrà esaminato quanto sarà per stabilirsi per questo articolo del nuovo codice delle leggi civili e criminali.

COLONNA ANNONARIA DI PALERMO.

Siccome il Parlamento si è occupato a stabilire in ogni città e terra il peculio quando attualmente non l'abbiano, così si è creduto anche occuparsi dello stabilimento di una colonna annoraria per la capitale.

Ha richiamato alla sua memoria il Parlamento, che nei generali comizj tenuti nel 1648, allorchè per riparare allo sbilancio di quei tempi s'imposero le così detto nuove gabelle sul vino, farina, orzo, olio, ed altri generi, fu determinato dal civico consiglio, che tutti i cittadini palermitani dovessero pagare siffatte imposizioni senza alcuna eccezione di persone, ancorchè di classe privilegiata, e discendenti da sangue regio.

Placet Regiæ Majestati.

§ 1. Essendosi però col tempo introdotte abusivamente delle franchezze ed esenzioni contro le disposizioni del surriferito consiglio civico a favore della regia corte, e della truppa, ed importando queste attualmente onze sedicimila circa in ogni anno, secondo il risultato di un coacervo di anni quattro, ha stabilito il Parlamento, che tutte somiglianti esenzioni restassero abolite dal primo gennajo del prossimo anno 1813, e la divisata somma si cumulasse unitamente ad altre somme, che più sotto s'indicheranno, sino all'imponente somma di onze duecentomila.

Placet Regiæ Majestati.

§ 2. Ha pure riflettuto il Parlamento, che dallo stesso civico consiglio si determinò che verificandosi degli avanzi di suddetti introiti, si debbano questi impiegare nella estinzione de' capitali delle soggiogazioni, e che in oggi tali avanzi ascendono alla somma di onze ventimila annuali circa.

Non ha trascurato il Parlamento di aver presenti le diverse disposizioni date dal governo di tempo in tempo per tali avanzi; ma fissandosi sul lodo pubblicato fra la deputazione di nuove gabelle, e i creditori soggiogatarj bimestranti dal duca Lucchesi allora pretore, e dal Marchese D. Donato Tommasi allora conservadore generale, che da S. M. fu approvato con dispaccio del 10 luglio 1808 e fu dato alle stampe; ha ora il Parlamento rilevato, che in detto lodo si prescrive, che la somma di onze dodicimila novecentonovanta s'impiegasse porzione in isconto delle quattro annate di attrasso sulle dette soggiogazioni, e porzione in ricompra degli stessi bimestri.

Da ciò ne siegue, che rimangono onze settemila annue sulle riferite onze ventimila, che si è espressato di sopra, formante la quantità de' sopravanzi; quali onze settemila è stato solito girarsi al Senato per supplire al pagamento de' suoi debiti annonarj, come si ordinò con real dispaccio del 2 luglio 1810.

Siccome però in virtù di un real dispaccio del 6 agosto dal corrente anno 1812 è stata accordata al riferito senato la intera percezione del primo e secondo tarì del nuovo imposto, onde così riparare ai suoi debiti, e dichiara la M. S. in detto dispaccio, che si riserva in appresso dare le provvidenze sugli avanzi delle nuove gabelle; così è che il Parlamento stabilisce, che le accennate onze 7000, e tutta quella quantità di avanzi che potesse esservi sopra le dette onze 7000, si unisse ogni anno all'espressate di sopra onze 16000, per la formazione del cumulo prescritto delle onze 200000, e ciò a contare dall'anno corrente, principiato il primo luglio 1812 e da correre a tutto il 30 giugno del prossimo anno 1813 che forma il così detto *anno pretorio*.

Placet Regiæ Majestati.

§ 3. Viene pure in rilevare il Parlamento, che per determinazione del consiglio civico del 12 giugno del corrente anno 1812, e da S. M. approvata con dispaccio del 16 dello stesso, siasi accresciuto di altri tarì 6 il dazio della polizza del macino, e per il quale vi ha di già l'offerta di onze 23000 annuali. Essendosi bensì fatta una tale imposizione per rimborsarsi il senato della perdita, che sta soffrendo nell'attuale panizzazione dallo smaltirsi il pane a quel peso, che non permetterebbe il costo de'frumenti; ha stabilito il Parlamento, che dal giorno in cui sarà soddisfatto il senato della perdita di cui si tratta, prenda l'incarico di esigere le accennate onze 23000 annuali per il detto aumento sul macino la deputazione di nuove gabelle, come quella che riscuote l'altro antico dazio sul riferito macino unitamente ad altri dazj civici e si aggreghino dette onze 23000 alle due partite indicate di sopra, componenti la somma di onze 23000 circa ogni anno, per così eseguire con maggiore speditezza il cumulo di onze 200000 per la colonna annonaria.

Placet Regiæ Majestati.

§ 4. La deputazione di nuove gabelle per come anderà incassando delle somme per conto di tale colonna annonaria, le giri al magistrato municipale per l'oggetto indicato.

§ 5. Realizzato tale cumulo, resti abolito l'aumento suddetto di tarì 6 sul macino; e quanto ai sopravanzi si impieghino tutti per il destino fissato nel consiglio del 1648, quello cioè di andarsi estinguendo i capitali delle soggiogazioni sulla città di Palermo.

Placet Regiae Majestati.

§ 6. All'oggetto poi, che un tale cumulo fosse sempre esistente nella divisata somma di onze 200,000, e non dovesse in altro uso impiegarsi che nella compra in tempo opportuno dei grani per potersi acquistare a prezzo discreto, stabilisce il Parlamento, che il magistrato municipale a cui, a tenore della nuova costituzione, sarà affidata la cura dell'annona, panizzando a costo e spese, debba andare rimettendo nella cassa della colonna annonaria, per come va smaltendo, tutta quella somma che è stata presa per l'acquisto dei grani suddetti.

Placet Regiae Majestati.

§ 7. Se nel tempo che dovrà scorrere sino al totale incasso delle onze 200.000, crederà il magistrato municipale valersi di qualche somma per l'oggetto sopra indicato, il Parlamento l'autorizza a ciò fare, ma colla condizione di sopra espressata.

Placet Regiae Majestati.

§ 8. In tutti gli altri casi però non potrà giammai prendersi somma veruna dalla cassa della suddetta colonna, anche in quei di peste, alluvione, tremuoto, ed incendio, nei quali stabilisce il Parlamento che il magistrato municipale della città di Palermo debba altronde provvedere ed occorrere ai pressanti bisogni, dovendo sempre la stabilita colonna restare esistente.

Placet Regiae Majestati.

§ 9. Il riferito magistrato municipale curerà che nei libri di scrittura di sua dipendenza si apra un conto a parte sotto la rubrica di *Colonna Annonaria.* Sarà sua particolare incumbenza tal esatta esecuzione di quanto è stato prescritto dal Parlamento su tale assunto, non meno che dal consiglio

civico, di cui dovrà restar ferma la solidale risponsabilità col detto magistrato municipale, perchè non si consumi la riferita colonna annonaria e non s' impieghi se non nell' oggetto espressato.

Placet Regiae Majestati.

§ 10. Alla fine poi di ogni anno debba il magistrato municipale presentare al consiglio civico il conto di tale amministrazione e darlo alle stampe per la pubblica intelligenza.

Placet Regiae Majestati.

§ 11. Il consiglio civico poi, conformemente a quanto si è detto nel capitolo primo dei consigli civici, deputando cinque dei suoi membri, farà esaminare siffatto conto, acciò fattone ad esso il rapporto ne passi all' approvazione o disapprovazione.

Placet Regiae Majestati.

§ 12. In questo secondo caso i cinque membri surriferiti proporranno le loro querele presso i tribunali ordinari a carico di coloro che avranno mancato al loro dovere.

Placet Regiae Majestati.

ISTRUZIONI

riguardanti l' articolo nono del potere legislativo, per le forme della elezione dei rappresentanti alla Camera dei Comuni.

N. 1. Sanzionato che sarà il capitolo nono dal potere legislativo, sarà dovere del capitano di ciascun villaggio, terra o città di far pubblicare per mezzo di affissi, che qualunque persona, la quale giustificherà al capitano del Comune ed a tre dei membri del consiglio civico di avere un' annua rendita netta di onze 18, potrà dare il suo voto per la elezione del deputato o deputati di quel Comune e di quelli del Distretto.

I detti tre membri del consiglio civico saranno eletti dal medesimo Consiglio a voti segreti, appena pubblicato l'ordine

della convocazione del Parlamento. Eglino saranno chiamati squittinatori.

Placet Regiae Majestati.

N. 2. Si eseguirà lo stesso anche da' parochi, curati e dagli arcipreti, ma a bocca, e nelle rispettive chiese e parocchie.

Placet Regiae Majestati.

N. 3. Si pubblicherà ancora dalle persone suddette, nei modi espressati di sopra, la maniera colla quale si farà la elezione dei deputati mentovati, e le qualità prescritte per questi ultimi.

Placet Regiae Majestati.

N. 4. Il paroco, curato, o l'arciprete di ogni villaggio o terra, e i parochi, curati, o arcipreti dei rispettivi quartieri nelle grandi città faranno le liste di tutte quelle persone, che diranno di avere le qualità requisite per gli elettori, e ne trasmetteranno le copie da loro firmate al capitano e ai tre squittinatori del luogo.

Placet Regiae Majestati.

N. 5. Sarà di privativa ispezione dei rispettivi capitani e squittinatori lo esaminare e verificare *gratis* se esistano, o no, nei pretendenti all' elettorato le qualità prescritte per gli elettori e di fare loro anche *gratis*, verificati i requisiti suddetti, il corrispondente certificato coi suggelli del capitano e del consiglio civico.

Placet Regiae Majestati.

N. 6. Un altro obbligo dei suddetti squittinatori e capitano sarà quello di formare un registro di tutti gli elettori riconosciuti come sopra, munito delle loro firme, di conservarlo nell' archivio del civico consiglio, e di rimetterne le copie da loro sottoscritte ed autenticate coi loro suggelli al capitano, ed ai tre squittinatori del capoluogo.

Placet Regiae Majestati.

N. 7. Il capitano di ogni villaggio, terra o città, ricevuto che avrà l'ordine dal protonotaro del regno per la elezione dei deputati dei Comuni, dovrà farlo immediatamente pubbli-

care da un pubblico banditore. Farà ancora notificare nel modo stesso a tutti gli elettori del Comune di presentarsi a lui e ai tre squittinatori nello spazio di tre giorni, per essere da loro riconosciuti ed ottenerne in seguito un contrassegno del loro diritto all'elezione, tanto del deputato o deputati locali, quanto di quelli del distretto.

Farà pubblicare egualmente il luogo, il giorno e l'ora in cui si passerà all'elezione del deputato o deputati del luogo, e che gli elettori, terminata che sarà l'elezione dei mentovati deputati, dovranno conferirsi al capoluogo per dare personalmente o per procura il loro voto, per l'elezione dei deputati del distretto.

Placet Regiæ Majestati.

N. 8. Il luogo di questa adunanza sarà aperto e spazioso, e il giorno da assegnarsi sarà il quarto, a contare dalla pubblicazione del bando.

Placet Regiae Majestati,

con che secondo lo spirito del § 3 del capitolo X del potere legislativo, il luogo dovrà essere la casa senatoria, o la sala del civico consiglio, ad elezione del capitano giustiziere; ed a maggior comodo dei votanti la radunanza duri per il corso di giorni otto, da correre dal giorno della pubblicazione del bando.

N. 9. Pubblicato che sarà quanto si è espressato al numero settimo di queste istruzioni, si riunirà il civico consiglio, per passare alla elezione dei squittinatori nel modo espressato nel numero primo.

Placet Regiae Majestati.

N. 10. L'incarico del maestro-notaro sarà quello di scrivere e registrare i voti degli elettori e di formare i certificati e tutt'altro conveniente agli elettori ed ai deputati.

Placet Regiæ Majestati.

N. 11. Cureranno i capitani e i squittinatori di fare il giorno vegnente e nei susseguenti affissare nei luoghi pubblici le liste dei nomi dei candidati o sia dei pretendenti a rappresentare nel Parlamento, e di trasmettere copie suggellate

e da loro firmate al capitan d'arme ed agli squittinatori del capoluogo.

Placet Regiae Majestati.

N. 12. Sarà dovere dei capitani e dei tre squittinatori rispettivi di dare a ciascuno degli elettori due bollettini in istampa suggellati coi suggelli del capitano e del civico consiglio e col nome dell'elettore da un lato.

Placet Regiae Majestati.

N. 13. L'oggetto di provvedere gli elettori di questi bollettini sarà quello di poter giustificare al capitano e agli squittinatori del Comune, e a quelli del distretto al momento che soprantenderanno all'elezione dei deputati, il loro diritto di votare per dette elezioni.

Placet Regiae Majestati.

N. 14. Fatta la elezione del deputato o deputati di ciascun Comune, tutti gli elettori si trasferiranno nello spazio di tre giorni al capoluogo rispettivo per eleggere i deputati di quel distretto.

Placet Regiæ Majestati.

N. 15. L'elezioni dei sopraddetti deputati si eseguiranno nel modo che segue:

Presederanno all'elezione dei deputati di ciascun Comune il capitano e gli squittinatori, e a quella di deputato di distretto il capitan d'arme e gli squittinatori del capoluogo.

Placet Regiæ Majestati.

N. 16. Gli uni e gli altri rispettivamente soprantenderanno alla recezione dei voti che si farà dal maestro-notaro.

Placet Regiae Majestati.

N. 17. Staranno questi a sedere attorno di un tavolino in una tribuna espressamente eretta nel luogo destinato per l'elezione suddetta.

Placet Regiæ Majestati,

ma per il corso dei sopraddetti otto giorni, con dovere ricevere i voti, che mano mano gli elettori presenteranno, cioè la mattina tre ore prima di mezzo giorno sino al mezzodì, e il dopo pranzo due ore dopo mezzo giorno sino al tramontar del sole.

N. 18. Vi sarà all' uopo sul tavolino suddetto il registro di tutti gli elettori del loro particolare Comune.

Placet Regiae Majestati.

N. 19. Il capitan d'arme però, e gli squittinatori dei capiluoghi, che presederanno all'elezione dei deputati dei loro distretti, dovranno avere avanti a loro il registro dei nomi degli elettori di tutti i paesi dei cennati distretti.

Placet Regiae Majestati.

N. 20. Radunati che saranno gli elettori nel luogo prescritto, si ordinerà dal capitano che si desse principio alla votazione.

Stante le modificazioni fatte agli articoli 8 *e* 17,
Vetat Regia Majestas.

N. 21. Immediatamente gli elettori, avvicinandosi alla tribuna uno dopo l' altro, ciascuno di loro metterà sul tavolino uno dei due bollettini espressati nel numero 12, e pronunzierà ad alta voce, e coll'ordine istesso il nome e cognome del candidato da lui prescelto.

Placet Regiae Majestati,

purchè tutto ciò si esegua durante il corso dei giorni otto stabiliti dall' articolo ottavo.

Placet Regiæ Majestati.

N. 22. Per questa prima volta, in caso che non vi sieno i capitan d' arme, così ne faranno le veci i capitani giustizieri delle città capiluoghi dei distretti.

Placet Regiae Majestati.

N. 23. Il maestro-notaro scriverà i suffragi degli elettori sotto i nomi di quei fra i candidati, che li avranno ottenuti, e assegnerà perciò a ciascuno di questi ultimi una colonnetta nel libro, nel quale scriverà i voti.

Placet Regiae Majestati.

N. 24. Il tempo della elezione durerà al più tre giorni, e finita che sarà la votazione di ciascun giorno, si sommeranno dal capitano e dagli squittinatori del luogo i voti, che avrà ottenuto qualunque dei candidati. Queste somme si segneranno in vista dai detti capitani e squittinatori.

Placet Regiae Majestati,

purchè il tempo si regoli a norma dell' articolo ottavo.

N. 25. Spirati i tre giorni si passerà alla numerazione di tutti i voti, che avrà ottenuto ciascuno dei candidati nel termine di sopra prescritto, e si darà a ciascuno degli eletti a pluralità di voti il certificato corrispondente firmato dal capitano, dai squittinatori, e dal maestro-notaro del luogo, ed autenticato coi suggelli del detto capitano e del consiglio civico.

Placet Regiae Majestati,

regolandosi col termine prescritto di giorni otto.

N. 26. Durante l' elezione, o finita la medesima, il maestro-notaro non potrà negare a qualunque dei candidati o degli elettori copia da lui firmata delle liste dei voti che ha avuti. Questi all' incontro dovranno pagargliene i diritti.

Placet Regiae Majestati.

N. 27. Spetterà al capitano di ciascun villaggio, terra o città, l'impedire i disordini e le irregolarità, e il decidere al momento inappellabilmente qualunque dubbio e lite, che potrà nascere nella elezione: resterà però alle parti che si crederanno gravate, terminata che sarà l'elezione, il diritto di appellarsi al protonotaro, ed in seguito alla camera dei Comuni, cui apparterrà il decidere se debba o no ricominciarsi l' elezione per i candidati in contesa, e se il di già eletto dovrà rappresentare nella camera durante la nuova elezione.

Placet Regiae Majestati.

N. 28. Tanto i capitani, quanto gli squittinatori non potranno pigliare ingerenza nell' esame dei requisiti stabiliti per i candidati, appartenendo un tale esame, fatta che sarà l'elezione, al protonotaro, e quindi alla camera dei comuni.

Placet Regiae Majestati.

N. 29. Tutte le anzidette istruzioni votate, e conchiuse, non vadano annesse al corpo delle nuove costituzioni, ma soltanto si consegnino al protonotaro del regno, per comunicarle a tutto il Regno.

Placet Regiae Majestati.

DECRETO PER LA LIBERTA' DELLA STAMPA.

§ 1. Ognuno potrà stampare e pubblicare le sue idee senza bisogno di licenza, e senza obbligo di sottoporle ad una precedente revisione, e ciò dal momento che S. R. M. avrà sanzionato il presente capitolo.

Placet.

§ 2. I soli scritti sopra materie di religione resteranno soggetti alla previa censura degli ordinari ecclesiastici, come si stabilisce nel concilio di Trento, intendendosi per tali scritti tutti quelli che interamente di proposito trattano dei dogmi e culto della religione cristiana cattolica apostolica romana, i catechismi cristiani, e le versioni ed interpretazioni del nuovo ed antico Testamento.

Placet.

restando soggetti ancora all'istessa censura tutti gli scritti riguardanti teologia dogmatica e teologia morale, sia che ne trattino direttamente o indirettamente, e ciò s'intenda ancora di tutte le opere della natura espressa in questo paragrafo, che si introducono da fuori.

Sarà delitto il pubblicare scritti di qualunque sorta;

§ 3. I. Che contengano articoli contro la religione cattolica apostolica romana, e contro i buoni costumi.

Placet.

§ 4. II. Nei quali si offenda la persona del Re dichiarata inviolabile.

Placet.

§ 5. III. Nei quali si offenda un individuo della real famiglia.

Placet.

§ 6. IV. Che tendessero a distruggere direttamente le basi della Costituzione del 1812, cioè la divisione dei poteri nel modo già sanzionato, per cui il potere legislativo risiede presso il Parlamento diviso in due camere, l'una dei Pari, l'altra dei Comuni; il potere esecutivo presso il Re, ed il

potere giudiziario presso i magistrati; che il solo Parlamento abbia il diritto d'imporre le tasse; che i funzionarii pubblici siano ad esso risponsabili, e ninno possa essere arrestato e punito se non conforme alle leggi, e per via di ordini o sentenze dei magistrati ordinarii.

Placet,

nell'intelligenza che il potere legislativo si intenda nel senso stesso espressato nel § 1 del cap. 1 del potere legislativo.

§ 7. V. Che promuovano direttamente e a disegno la disubbidienza alle leggi, ed ai mandati ed ordini dei magistrati relativi alla esecuzione delle stesse; potendo però ognuno sotto le restrizioni contenute nel presente decreto manifestare la sua opinione, tanto sulle leggi, quanto su di qualunque atto del potere esecutivo, o del potere giudiziario.

Placet.

§ 8. VI. Che contengano libelli infamatorii, scritti calunniosi e licenziosi, e contrarii alla decenza pubblica, ne' quali si svelino gl'intrighi ed i segreti scandalosi delle famiglie.

Placet.

§ 9. Colui, che incorrerà nel primo dei suddetti delitti, sarà condannato alla relegazione da un anno sino a dieci.

Placet,

nell'intelligenza che le pene proposte dal Parlamento debbano esser valide finchè il nuovo codice non le abbia regolate, e che debbano anche applicarsi a coloro, che introducono, vendono e fanno circolare libri esteri delle condizioni di sopra descritte.

§ 10. Nel secondo sarà condannato alla relegazione da un anno sino a dieci.

Placet — come sopra.

§ 11. Nel terzo sarà condannato alla relegazione da un anno sino a quattro.

Placet — come sopra.

§ 12. Nel quarto sarà condannato alla relegazione da un anno fino a dieci.

Placet — come sopra.

§ 13. Nel quinto sarà condannato alla relegazione da mesi sei ad anni due.

Placet — come sopra.

§ 14. Nel sesto sarà obbligato l'editore al risarcimento dei danni, spese, ed interessi alla parte offesa.

Placet — come sopra.

§ 15. Se la diffamazione sarà calunniosa, sarà condannato come libellista da un anno sino a quattro di relegazione. Se la diffamazione sarà su cose vere, verrà punito colla relegazione da sei mesi sino a due anni, sempre in proporzione della gravezza del delitto.

Placet — come sopra.

Lo stampatore sarà obbligato:

§ 16. I. A far firmare dall' autore innanzi a due testimonii i fogli del manoscritto che dovrà pubblicare, ed avere una piena cognizione di colui, dal quale ha ricevuto l'originale.

Placet.

§ 17. II. Apporre il suo nome, il luogo, e l'anno dell'impressione.

Placet;

con che oltre ai sopraddetti doveri, sarà obbligato di presentare una copia di ciascuna opera che stamperà. in segreteria dell' interno.

§ 18. Non sarà tenuto palesare il nome dell' autore, se non ricercato dal giudice ordinario, a cui ne sarà stata avanzata l'istanza. Mancando a questa giustificazione, o tacendo, sarà soggetto alle stesse pene, che sono state prescritte per l'autore.

Placet.

§ 19. Colui, che falsificherà, ometterà il nome, il luogo, e l' anno della impressione, sarà condannato a pagare onze 200 applicabili ad un' opera pia dello stesso Comune.

Placet;

quante volte non vi sia complicazione di altri delitti, per li quali sono inflitte le pene di sopra stabilite, a cui pure dovrà esser soggetto.

Digitized by Google

§ 20. Chiunque è offeso ha diritto di reclamare presso il magistrato ordinario.

Placet.

§ 21. Per tali giudizi si osserverà la forma vigente in regno dei giudizi criminali.

Placet.

§ 22. Trovatosi l' autore per sentenza colpevole, gli sarà inflitta la pena rapportata di sopra. La gradazione sarà proporzionata alla gravezza del delitto da arbitrarsi per ora dal giudicante, finchè il nuovo codice criminale fisserà distintamente e la forma dei giudizi, e le diverse qualità e gradi dei sopraddetti delitti e delle pene, senza punto allontanarsi da quanto è stato nel presente capitolo prescritto.

Placet.

§ 23. Sotto il nome di autore verrà compreso anche l'editore, o colui che avrà consegnato allo stampatore il manoscritto originale in mancanza dell' autore.

Placet.

§ 24. Per le opere che trattano di materie di religione, benchè siasi precedentemente stabilito, che non possono stamparsi senza previo permesso dell' ordinario vescovo, in caso di negativa del medesimo, l' interessato potrà gravarsi presso il metropolitano; ed essendo questi ordinario, la seconda istanza sarà prodotta innanzi al giudice della monarchia; la terza istanza in circostanza di difforme parere sarà avanzata nel primo caso al giudice della monarchia, nel secondo al tribunale di appello competente.

Placet.

§ 25. Per la revisione da farsi dai vescovi per i libri di religione non si intenderà pregiudizio alcuno indotto ai diritti di regalia, ed alle preeminenze della monarchia di Sicilia.

Placet,

con che tali libri si dovranno presentare ancora a quel magistrato, che destinerà il potere esecutivo per tale revisione.

PER LA SUCCESSIONE AL TRONO DEL REGNO DI SICILIA.

Il Parlamento persuaso, che la base di ogni Costituzione in qualunque regno non elettivo è fondata nello stabilire prima l'ordine e i diritti alla successione della corona, animato dalla speranza di vedere questo regno felice sotto gli auspici dei discendenti della M. V., rispettando i sovrani decreti, e quanto fu stabilito dal magnanimo genitore della M. V. riguardante l'ordine di detta successione, viene col più profondo rispetto a sommettere i seguenti articoli, su i quali proga e supplica la M. V. volere accordare la reale sanzione.

§ 1. I. La monarchia di Sicilia sarà sempre ereditaria.

Placet.

§ 2. II. La successione al trono sarà conservata nell'attuale ramo della famiglia Borbone oggi regnante in Sicilia, e sarà stabilita con quelle leggi qui appresso espresse, analoghe e conformi alla saggia disposizione dell' augusto e magnanimo padre del nostro monarca.

Placet.

§ 3. La successione si deve regolare a forma di primogenitura col diritto di rappresentazione nella discendenza mascolina di maschio di maschio.

Placet.

§ 4. Fra questi discendenti però si stabilisce, che dovranno regnare i discendenti maschi di maschio della linea mascolina, e non le femmine.

Placet.

§ 5. Fra i maschi si dovrà succedere con diritto di primogenitura.

Placet.

§ 6. Questi dovranno succedere con dritto di rappresentazione, per cui qualunque primogenito comecchè premorto trasmette ai suoi discendenti abili il suo diritto, come acquistato

dal momento della nascita; onde è che il nipote si preferisce allo zio in forza di questo diritto di successione.

Placet.

§ 7. Se mai il regnante della linea retta venisse a mancare senza figli maschi, la successione sarà dovuta al primogenito maschio di maschio della linea prossima, sia fratello, o zio paterno, o in maggior distanza, purchè però sia primogenito nella sua linea, e sia nel ramo che prossimamente si distacca, o si è distaccato dalla linea retta primogenitale.

Placet.

§ 8. Estinti tutti i maschi di maschi della di lui discendenza e dei di lui fratelli, dovrà succedere quella femina del sangue e dell' agnazione, che al tempo della mancanza sia vivente, la quale fosse la prossima; osservandosi sempre lo stesso ordine della primogenitura e della rappresentanza stabilita nei maschi.

Placet.

§ 9. Qualora l' ultima erede fosse maritata e che venisse a premorire al marito senza lasciare alcun figlio o figlia, in questo caso viene immediatamente a cessare il diritto di regnare in persona del marito; ed il Parlamento resterà in libertà di eleggerlo come Re, o di chiamare un altro principe al trono di Sicilia.

Placet.

§ 10. In caso il marito premorisse alla moglie ultima erede, e che lasciasse un successore, qualora detta ultima erede volesse passare a seconde nozze, sarà detto successore sotto la tutela del Parlamento, o sia delle persone che il medesimo eleggerà per tutori.

Placet.

§ 11. III. Tutte le quistioni o dubbii di qualunque sorta riguardanti l' attuale stabilimento di successione saranno decisi dal Parlamento.

Placet,

ma sempre con la real sanzione.

§ 12. IV. Riguardando tutti i legami di famiglia, i diritti

alla successione, e le pretensioni che potranno nascere, tutti i matrimonii che si contratteranno dal Re o dai suoi figli o figlie e successori dovranno essere conosciuti, ed approvati dal Parlamento.

Veto;

ma gl'individui della famiglia reale non potranno contrarre alcun matrimonio senza il consenso del Re, salvo il caso che giunti essi all'età di 25 anni, e non avendo potuto ottenere tale consenso pei loro matrimonii in un anno dopo la domanda, e non essendosi opposte nello stesso tempo le due camere del Parlamento (che è il solo caso, in cui esse vi si potrebbero opporre), sieno allora in piena libertà di maritarsi con chi, e come vogliano.

§. 13. V. In mancanza di legittimi eredi e successori, la nazione avrà il diritto di scegliere il suo Re, il quale dovrà regnare con quelle condizioni, che saranno prescritte dalla medesima.

Placet.

§ 14. Se la nazione sarà obbligata a fare la scelta del suo re fra i principi stranieri, non dovrà giammai eleggere un sovrano di un'altra nazione, ma sempre un principe ultragenito, che non avesse sovranità alcuna in altro paese, e che dal primo giorno della sua elezione stabilir deve la sua residenza in Sicilia; deve però essere immancabilmente di una famiglia reale.

Placet.

§ 15. VI. Il Re di Sicilia non potrà per qualunque siasi cagione allontanarsi dal regno senza il consenso del Parlamento. Ogni re che abbandonasse il regno senza il detto consenso o che prolungasse la sua dimora fuori dell'isola al di là del tempo accordatogli dal Parlamento, non avrà più diritto a regnare in Sicilia, e da quel momento salirà al trono o il suo successore, se ne avrà, o la Nazione eleggerà il suo nuovo Re.

Veto,

in quanto alla facoltà d' allontanarsi, dovendosi in quel caso unicamente stabilire con il consenso del Parlamento da chi e con quali condizioni nella sua assenza dovranno esercitarsi le facoltà dategli dalla costituzione.

§ 16. VII. Il Re non potrà mai o per trattato o per successione ad un altro regno rinunziare o cedere a quello di Sicilia o in tutto o in parte con disporne in favore di qualche altro principe, che non sia l' erede immediato: in un tal caso ogni atto che farà, sarà nullo, e la nazione non sarà tenuta a riconoscere la volontà del Re.

Placet.

§ 17. VIII. Se il Re di Sicilia riacquisterà il regno di Napoli, o acquisterà qualunque altro Regno, dovrà mandarvi a regnare il suo figlio primogenito, o lasciare detto suo figlio in Sicilia con cedergli il regno; dichiarandosi da oggi innanzi il detto regno di Sicilia indipendente da quello di Napoli, e da qualunque altro regno, o provincia.

Placet,

per l' indipendenza; tutto il dippiù resta a stabilirsi dal Re e dal suo primogenito alla pace generale chi della loro famiglia debba regnarvi.

§ 18. IX. Alla morte del Re l' immediato successore di proprio diritto assumerà il governo del Regno.

Placet.

§ 19. Egli però dovrà nel corso, al più di due mesi, farsi riconoscere dal Parlamento.

Placet.

§ 20. X. Ogni Re o Regina erede, dal momento che sarà riconosciuto o riconosciuta, dovrà prestare il giuramento solenne nel duomo di Palermo, e in mano dell' Arcivescovo nella forma che segue:

Placet.

§ 21. « Noi ecc. Re o Regina di Sicilia promettiamo e « giuriamo sopra la Croce di nostro Signore Gesù Cristo,

« e sopra li quattro Evangeli di volere osservare, e fare osser-
« vare la religione cattolica apostolica romana, di volere os-
« servare e rispettare, e fare osservare e rispettare la Costi-
« tuzione di questo regno di Sicilia, e tutte quelle leggi fatte,
« e che si faranno dal Parlamento ecc. Giuriamo e promet-
« tiamo sopra la detta Santa Croce di non volere mai atten-
« tare a cosa alcuna, che sia contra le leggi stabilite dal
« Parlamento, nè contro la felicità dei nostri sudditi ecc. »

Placet,

con che le leggi fatte, e che si faranno dal Parlamento, si intende che debbano essere quelle, che hanno di già meritata la Real sanzione, o che potranno in seguito meritarla.

§ 22. Il Parlamento poi presterà nello stesso tempo il presente giuramento:

« La nazione da noi rappresentata dichiara di riconoscere
« nella persona di ecc. il suo vero e legittimo Re o Regina
« costituzionale, e nello stesso tempo promette e giura sopra
« la Croce di nostro Signore Gesù Cristo, o sopra li quattro
« Evangeli di volerlo mantenere in tutti quei diritti, che gli
« accorda la Costituzione. »

Placet.

§ 23. XI. La maggiorità del Re sarà fissata nell' età di anni 18; durante la sua minorità il Parlamento sceglierà una reggenza, e stabilirà le restrizioni, con le quali la reggenza dovrà esercitare l' autorità reale.

Placet,

rimanendo al Re la facoltà di raccomandare al Parlamento quei soggetti, che giudicherà i più idonei al buon governo del regno, ed alla perfetta educazione del successore.

§ 24. XII. Qualora il Re fosse incapace di esercitare l'autorità reale per infermità di mente o per altro difetto, il Parlamento dovrà eleggere una reggenza, come si è detto all'articolo XI, finchè durerà la sopradetta incapacità.

Placet,

nel solo caso di demenza.

§ 25. XIII. Dopo la morte del Re o Regina erede, se il Parlamento si trovi convocato, dovrà prolungare le sue sedute per altri mesi sei. Se il Parlamento si troverà prorogato, dovrà subito riunirsi da sè. Se però non vi sarà Parlamento esistente per essere stato sciolto dal defunto Re, i membri dell' ultimo Parlamento si riuniranno da loro e formeranno un nuovo Parlamento.

Placet.

§ 26. Il sopraddetto Parlamento, qualora il successore fosse di minor età, eleggerà una reggenza, come si è detto all' articolo XI; farà la ricerca, correggerà e riformerà, più esattamente che in ogni altro tempo, tutti gli abusi che si fossero potuti introdurre durante il regno precedente; e ciò ad oggetto di condurre la Costituzione ai suoi veri principii, e finalmente per provvedere ad ogni altro bisogno dello Stato.

Placet.

§ 27. XIV. Se alla morte del Re vi fosse il successore di maggior età, potrà dopo essere stato riconosciuto dal Parlamento, scioglierlo, ma dovrà convocarlo immediatamento colla nuova formazione della camera dei comuni.

Placet.

§ 28. In mancanza di eredi o successori, il Parlamento che si prolungherà o quello che si riunirà, dovrà subito occuparsi della scelta del nuovo Re.

Placet.

DELLA LIBERTA', DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO.

Capitolo I.

Ogni cittadino siciliano avrà la facoltà illimitata di parlare su qualsisia oggetto politico, lagnarsi delle ingiustizie fattegli senza aversi riguardo dai magistrati alle denuncie delle spie, e senza poter essere castigato per qualunque cosa si è fatto

lecito di dire. Sarà però punito severamente colui, il quale sarà convinto di avere promosso complotti sediziosi.

Placet;

regolandosi di restare anche vietati tutti quei discorsi su gli articoli, che dal § 1 sino al 6 della libertà della stampa vengono proibiti; e proibito ancora tutto ciò che tenda a promuovere complotti o sedizioni popolari.

Cap. ii. Ogni cittadino siciliano avrà il diritto di resistenza contro qualunque, che senza essere autorizzato dalla legge volesse usargli violenza, o con la forza, o con le minacce, o volesse procedere colla supposta personale autorità, cosicchè non si riconosce nei Magistrati altro diritto che quello, che la legge loro concede.

Placet;

ma nel senso che resta prescritto nei §§ 25, 26 e 27 del cap. I. del potere giudiziario.

Cap. iii. Un cittadino siciliano di qualunque classe siasi, non potrà esercitare più di due impieghi pubblici lucrativi, dovendosi impedire la moltiplicità delle cariche nello stesso soggetto.

Placet;

intendendosi da oggi innanti, e non già per quelli cittadini, che li possiedono attualmente.

Cap. iv. La legge non dovendo stabilire se non pene schiettamente ed evidentemente necessarie, nessun cittadino siciliano potrà essere punito se non in virtù di una legge stabilita, promulgata antecedentemente al delitto, ed applicata legalmente.

Placet;

con che restino ferme le attuali leggi vigenti sino alla nuova compilazione del codice.

Cap. v. Ogni proprietario sarà libero di tenere delle cacce nei propri fondi, purchè li giri di mura di fabbriche alte palmi 8 almeno.

Placet;

intendendosi per cacce di cignali, cervi, daini, e capri, ad esclusione però delle terre che si posseggono da S. R. M. sotto qualunque titolo; e per il dippiù restando in osservanza il capitolo del re Giacomo, trascritto nel qui appresso cap. VI, e restando anche in facoltà di ognuno guardarsi la caccia minuta nei propri fondi a seconda della legge vigente, e con quelle modificazioni che potrà farvi il nuovo codice.

Cap. VI. Nelle terre dei particolari non potranno da oggi innanzi esservi riserve, o caccie reali, o di altri principi o signori, dovendosi riputare dette riserve o cacce contrarie al diritto sacro della proprietà. Quanto a detta riserva si rinvigorisca, e si conservi il capitolo 28 del re Giacomo espressato nei seguenti sensi.

« Colla maggior severità proibiamo, che dall' altezza nostra, « dai magistrati o officiali della nostra curia, o da altro chic- « chessia non si facciano delle foreste (ovvero bandite) nelle « terre dei privati. E che per ragione di cotali foreste istesse « alcuno non si molesti nella coltivazione o raccolta de'frutti « delle sue terre, e danno ed ingiustizia alcuna non gli si « cagioni. »

Placet,

da principiare dopo la fine di luglio, per trovarsi terminata la raccolta.

Cap. VII. § 1. Nè l' erario, nè le chiese, nè le comunità, nè qualunque altra corporazione o persona privilegiata potranno reclamare o godere alcuna prerogativa, privilegio, e distinzione nelle loro cause di ogni sorta, giacchè in queste si dovrà sempre procedere e dovranno le medesime essere sempre trattate e giudicate, come quelle di tutti gli particolari senza distinzione alcuna.

Ci riserviamo di manifestare il nostro real animo su di questo e dei quattro seguenti paragrafi di questo capitolo, tostochè gli articoli in essi paragrafi contenuti saranno pienamente definiti e dilucidati dal nuovo codice, che dovrà in ciò uniformarsi alla Costituzione

inglese, e principalmente per quanto riguarda i privilegi dell'erario.

§ 2. Resta abolita del pari la così detta mano fiscale, e rivocato ancora qualunque privilegio, che il fisco dell'erario ha goduto finora; derogando in conseguenza il Parlamento qualunque legge o statuto, che venisse in opposizione alla presente abolizione; e particolarmente annulla quanto su tal particolare trovasi stabilito nella prammatica X tit. II *de Officio magistratorum* § 22, nella prammatica VII, tit. III *de Officio conservatoris regii patrimonii*, e nella prammatica unica titolo X, *de officio perceptorum* § 16.

§ 3. Cosicchè i procuratori ed avvocati dell'erario non potranno giammai invadere i beni di qualsivoglia comune, o corporazione, o di qualunque particolare senza il precedente decreto di giustizia, o la formale sentenza del giudice o magistrato, cui si apparterrà giusta la presente Costituzione; come neppure potranno occupare gli altrui beni di propria autorità priacchè ne avessero dalle sentenze dei giudici o magistrati anzidetti ottenuto il titolo legittimo.

§ 4. Finalmente il fisco non potrà più godere nelle locazioni di qualsivoglia cespite e fondo della così detta addizione *in diem*, nè restituzione alcuna, non ostante qualunque privilegio o consuetudine; a qual oggetto deroga il Parlamento qualunque legge e statuto, che vi si potesse opporre.

§ 5. Per le chiese, comunità, e qualunque altra corporazione o persona finora riguardata come privilegiata e resistibile, il nuovo codice civile fisserà i necessarj provvedimenti analoghi.

Cap. viii. Ogni cittadino siciliano sarà riputato come facendo parte del potere legislativo direttamente o indirettamente, e come tale non riconoscerà altre autorità che quelle stabilite dalla legge.

Veto,

per la prima parte: *Placet* riguardo a non riconoscere altre autorità che quelle stabilite dalle leggi.

Cap. ix. Ogni cittadino siciliano sarà in dovere di cono-

scere la Costituzione del regno e tutte le leggi che la compongono; così sarà obbligo dei parochi e dei magistrati municipali l'istruire della Costituzione del 1812 tutti coloro che appartengono ai loro quartieri ed al loro comune; come egualmente sarà dovere della Università e delle scuole pubbliche e private il leggere due volte l'anno la Costituzione.

Placet.

Cap. x. Ogni siciliano per poter avere parte diretta o indiretta alla formazione della legge dovrà saper leggere e scrivere; e così nel 1830 non sarà permesso ad alcun Siciliano. che non sappia leggere, il poter essere elettore.

Placet.

Cap. xi. Ogni cittadino siciliano che da oggi in avanti non avrà cura di vaccinare i figli, non potrà aver parte diretta o indiretta nella formazione della legge, nè potrà essere ammesso nei consigli civici.

Ciò sarà rilevato dalla nota che si presenterà dal magistrato municipale.

Veto.

Cap. xii. Ogni Siciliano non potrà ricusarsi ad essere giudice di fatto, menocchè fosse impedito per ragion di parentela.

Placet.

Cap. xiii. Ogni Siciliano non potrà prendere servizio sotto altra Potenza senza il permesso del Re; ed ottenendolo non potrà giammai prendere le armi contro la patria, altrimenti resterà soggetto a quelle pene che stabilirà il nuovo codice.

Placet.

TITOLO II.

Potere esecutivo.

Capitolo I.

§ 1. Sarà privativa del Re il rappresentare la Nazione siciliana presso le Potenze straniere.

Placet.

§ 2. Quella di far la guerra e la pace, quando lo giudicherà; e il proporre o conchiudere qualsivoglia Trattato con le altre Potenze, a condizione però che non ripugni direttamente o indirettamente alla Costituzione del Regno.

Placet.

§ 3. Lo stabilire il suo privato consiglio, il quale verrà composto dei quattro segretari di Stato, e di due almeno dei consiglieri, senza eccedere il numero di dodici compresi li suddetti segretari, che devono esser membri del medesimo durante la loro carica. Del pari l' eleggere tutti quei consiglieri di Stato che S. M. giudicherà, che dovranno essere Siciliani, e persone della più alta fiducia e merito.

Placet;

nel senso che il segretario di affari esteri, e quello dell' interno, o sia di grazia e giustizia, saranno consiglieri nati; per tutti gli altri resterà in facoltà nostra di eleggere chi vorremo, e quanti ne vorremo, come del pari sarà del nostro arbitrio chiamare nel consiglio quei consiglieri che vorremo, e quanti ne vorremo.

§ 4. Sarà la M. S. tenuta di consultare in tutti gli affari più gravi un tale consiglio, e specialmente in quelli appartenenti alla dichiarazione della guerra, alla conclusione della pace, ed allo stabilimento dei trattati con le potenze estere.

Placet.

§ 5. Il Parlamento avrà sempre il diritto di domandar conto e ragione di qualunque atto del potere esecutivo; di processare e punire i ministri e i membri del consiglio, quante volte li troverà contrari alle prerogative ed agl' interessi della nazione.

Placet.

§ 6. Apparterrà a S. R. M. l' eleggere tra i soli Siciliani i quattro segretari di Stato, e i rispettivi direttori delle reali segreterie per impiegarli nei diversi dipartimenti ad elezione della S. M., come pure l' eleggere fra i soli Siciliani gl'impiegati subalterni.

Placet,

per l' avvenire, ma non già per gli attuali impiegati.

§ 7. L' onorare quei che ne saranno degni delle solite cariche e dignità di corte, degli ordini equestri, delle legali e consuete onorificenze e titoli di nobiltà.

Placet,

restando però a nostro arbitrio creare quante altre nuove cariche di corte vorremo, e conferire o creare tutte quelle onorificenze che ci piacerà.

§ 8. Il dare col consenso del Parlamento gratificazioni e pensioni a coloro, che per utili servizi prestati allo Stato si saranno resi benemeriti alla patria.

Placet.

§ 9. Il coniare moneta, senza poterne però alterare il peso ed il titolo, o sia valore intrinseco, se non previo il consenso del Parlamento.

Placet,

restando ancora in facoltà nostra sospendere il corso di quella moneta, che non giudicheremo conveniente; di permettere l'introduzione di monete estere, con fissarne il valore in proporzione della moneta del Regno.

§ 10. Il regolare e comandare le forze tutte di terra e di mare di Sicilia; talchè il Re dovrà sempre considerarsi come il loro Generalissimo.

Placet.

§. 11. Il conferire tutti li benefici ecclesiastici detti di regio patronato, tutti i gradi militari, tutte le magistrature civili e criminali ai soli Siciliani; e le commissioni, che sarà necessario di dare in esecuzione degli atti del Parlamento.

Placet,

ma con tutte le altre provviste e nomine ecclesiastiche, solite farsi finora da S. M.

§ 12. L'erigere col consenso del Parlamento novelle corporazioni, ed autorizzarne con diplomi l'istituto o i regolamenti.

Placet.

§ 13. Il sovraintendere al commercio interno ed esterno della nazione. ed a tutte le opere ed istituzioni pubbliche, come strade, poste, ponti, canali, porti, carceri, collegi, a tenore però sempre delle determinazioni del Parlamento da S. M. sanzionate.

Placet.

§ 14. Il far grazia, o alleggerire, o commutare la pena stabilita ai colpevoli con sentenza; in quei casi però soltanto ne' quali l'azione contro il reo sarà di privata natura, e si sarà compensato il danno o l'interesse della parte offesa, come più diffusamente si spiegherà nel nuovo codice criminale.

Placet,

e far grazie ancora per tutti quei delitti pubblici, che non sono in opposizione alla Costituzione.

§ 15. Il curare, che i ministri e generalmente gli amministratori tutti delle cose pubbliche adempiano i loro doveri; il domandar conto, e prendere informazione della loro condotta; l'ammonire quelli che con poca lode si comporteranno nei loro uffici; ed il punire quelli altri, che a tenore delle leggi saranno convinti rei, per mezzo delle autorità e dei magistrati competenti.

Placet.

§ 16. Il far eseguire le sentenze, che saranno a tenore delle leggi pronunziate dalle autorità e magistrati competenti.

Placet.

§ 17. Sia abolito il sistema di eccitative che oggi si os-

Digitized by Google

serva nelle reali segreterie di Stato, per mezzo delle quali, interferendosi da'ministri nelle pendenze giudiziarie dei particolari, si verrebbe ad attaccare l'indipendenza del potere giudiziario, già sanzionata da S. M.; quindi si stabilisce che non s'intende in virtù di questo articolo autorizzato verun ministro a prender parte nelle pendenze giudiziarie dei particolari introdotte innanzi ai differenti magistrati.

Placet,

menocchè per l'esecuzione di ciò che resta stabilito nel § 15 di questo stesso capitolo.

§ 18. Il Re eserciterà queste alte incumbenze per mezzo dei suoi rispettivi segretari di Stato che ne saranno sempre risponsabili al Parlamento, nè valga a questi, per iscusare la loro colpa, l'allegare qualunque ordine di S. R. M.

Placet.

§ 19. Il Parlamento poi ritiene per qualunque atto del potere esecutivo, il diritto di far delle petizioni e rimostranze, e S. R. M. dovrà sempre prenderle nella dovuta considerazione.

Placet.

Capitolo II.

§ 1. Non ostante l'eminente dignità, che ha il Re di Generalissimo, non potrà egli introdurre, nè tenere in Sicilia altre truppe, e forza qualunque di terra e di mare, se non quelle per le quali ne avrà ottenuto il consenso dal Parlamento.

Placet,

salvo le truppe estere, per le quali trovansi stipolati dei trattati.

§ 2. S. R. M. non potrà giammai obbligare alcun Siciliano a servire nelle reali forze di terra e di mare.

Placet,

menocchè in quei casi, nei quali vi sarà il consenso del Parlamento.

CAPITOLO III.

§ 1. Apparterrà a S. R. M. l'amministrazione della rendita nazionale e dei beni di ogni sorta, per mezzo del ministro e del consiglio delle finanze, con quelle condizioni che si diranno.

Placet,

con le condizioni e modificazioni apposte ai seguenti paragrafi.

§ 2. Restano quindi soppressi la Deputazione del regno, ed il Tribunale del real patrimonio con tutte le loro dipendenze.

Placet,

ma da aver luogo dal primo settembre 1813, beninteso che resteranno per giudicare le cause dell'erario gli attuali ministri togati con l'attuale avvocato fiscale pel tribunale del patrimonio, fintantocchè non sarà stabilito e posto in pratica il nuovo piano delle magistrature, nel quale il Parlamento dovrà proporre il modo, come stabilire un tribunale per l'erario, a tenore della Costituzione inglese, onde assicurare il grande oggetto della percezione della pubblica rendita.

§ 3. Il metodo con cui sarà regolata la suddetta amministrazione, è il seguente:

Dovranno da S. R. M. eleggersi quattro gran camerari, e porre sotto la direzione e dipendenza del ministro delle finanze.

Placet.

§ 4. La durata della carica di essi gran-camerari sarà amovibile ad arbitrio di S. R. M.

Placet.

§ 5. Dippiù quattro vice-camerari da eleggersi da S. R. M.

Placet.

§ 6. La durata della carica dei quattro vice-camerari sarà amovibile ad arbitrio di S. R. M.

Placet.

§ 7. Un tesoriere generale.

Placet.

§ 8. Un conservadore generale.

Placet.

§ 9. Un avvocato.

Placet.

§ 10. Un procuradore generale dell' erario.

Placet.

§ 11. Ventitrè segreti.

Placet.

§ 12. Ventitrè proconservatori.

Placet.

§ 13. Un pro-segreto in ciascuna delle isole adiacenti, ed in ciascuna popolazione, che non sia capitale di Distretto.

Placet,

con che il Parlamento dovrà per i sopraddetti impiegati stabilire le rispettive preeminenze e facoltà per la facile percezione della rendita pubblica.

§ 14. La durata di questi ufficiali sarà perpetua, ma amovibile per delitto, o per mancanza in officio, o per qualunque altra causa benvista al ministro delle finanze.

Placet,

con che s' intendano i sopraddetti impieghi ugualmente di nostra elezione, ed amovibili a nostro arbitrio; e che tutti gli impiegati, descritti in tutti i paragrafi del presente capitolo, debbano godere di tutte le preeminenze e facoltà, che godono a seconda della costituzione d' Inghilterra gli impiegati per l' erario.

§ 15. Due gran-camerarii avranno per ognuno assegnati otto distretti; il terzo ne avrà sette e le isole adiacenti per amministrarvi rispettivamente la rendita pubblica.

Placet,

ma con quelle facoltà e poteri per essi e loro dipendenti, che sinora ha goduto il fisco nella parte amministrativa, sintantochè il nuovo codice ne avrà fissate le giurisdizioni e facoltà, in conformità della Costituzione inglese.

§ 16. Il quarto poi sarà solamente incaricato di soddisfar i creditori dello Stato, come sono i tandisti, assegnatarii, creditori della rendita dei milioni e simili.

Placet.

§ 17. Tutti gli altri cespiti e beni nazionali, che non cadono sotto i ripartimenti dei distretti, saranno similmente distribuiti dal ministro delle finanze fra i quattro gran-camerarii.

Placet.

§ 18. Ogni gran-camerario avrà sotto di lui un vice-camerario per assisterlo nelle sue differenti incumbenze.

Placet.

§ 19. Il consiglio di finanze sarà composto dai quattro gran-camerarii, presiedendovi il segretario di Stato delle finanze. Uno dei vice-camerarii v'interverrà in giro in qualità di segretario. Un tale consiglio si adunerà regolarmente due volte la settimana.

Placet.

§ 20. Per qualunque sua risoluzione ed operazione sarà insieme col ministro delle finanze risponsabile al Parlamento e punibile dallo stesso.

Placet.

§ 21. Il tesoriere generale sarà il cassiere dello Stato, e terrà per via dei suoi uffiziali la scrittura di cassa.

Placet.

§ 22. In di lui nome si riceveranno, e si pagheranno tutte le somme per conto dello Stato medesimo.

Placet.

§ 23. Il conservadore generale co' suoi uffiziali terrà la scrittura di tutti gl' introiti ed esiti dell' erario, e ne presenterà regolarmente il bilancio in ogni quindici giorni al ministro e consiglio delle finanze.

Placet.

§ 24. L' avvocato ed il procuradore generale dell' erario maneggeranno tutti i negozii litigiosi dell' erario stesso presso i magistrati ordinarii.

Placet,

ma presso quel magistrato, che verrà dal Parlamento

stabilito, e con che ritengano le preeminenze e giurisdizioni, che finora hanno goduto, fintantochè il nuovo codice non le modellerà a seconda della Costituzione inglese.

§ 24. Si stabiliranno simili avvocati e procuradori nei differenti distretti presso i segreti, quante volte saranno necessarii.

Placet,

con la riserva di sopra.

§ 26. I segreti dei distretti sotto gli ordini dei gran-camerarii amministreranno e riscuoteranno tutti gli introiti dell'erario dei loro rispettivi distretti. In ogni mese per mezzo delle compagnie d'arme trasmetteranno al tesoriere generale le somme da loro riscosse.

Placet,

restando in facoltà del ministro di finanze, di usare tutti gli altri mezzi, che crederà opportuni.

§ 27. I pro-conservadori faranno ne' distretti lo stesso officio che il conservadore generale di Palermo.

Placet.

§ 28. I pro-segreti nelle isole adiacenti avranno lo stesso incarico, che i segreti ne' loro distretti.

Placet.

§ 29. I pro-segreti delle popolazioni di ogni distretto saranno immediatamente soggetti ai segreti del distretto medesimo, e riscuoteranno e trasmetteranno ai rispettivi segreti i proventi Nazionali esistenti ne' territorj delle stesse popolazioni.

Placet.

§ 30. Ogni pagamento, che si farà all'erario, dovrà farsi per via de' banchi di Palermo e di Messina.

Placet.

§ 31. Tutti i surriferiti pubblici funzionarj non avranno soldi fissi, ma il cinque per cento sopra tutte le somme, che riscuoteranno e faranno passare nell'erario, da ripartirsi secondo il rango e le fatiche di ognuno, in quella proporzione, che a proposta del ministro delle finanze stabilirà il Parlamento.

Placet,

per il cinque per cento; ma con quella ripartizione, che giudicheremo di stabilire.

§ 32. Siccome in forza dei sopraddetti decreti devonsi riunire insieme diversi archivi ed uffici, ed abbisognano molti minuti regolamenti per la conveniente organizzazione di tutte le parti della nuova amministrazione delle finanze; così il segretario di Stato delle finanze farà un completo piano relativo a tutti i sopraddetti oggetti, e poi lo sottoporrà al prossimo futuro Parlamento per approvarlo, e per farvi quei cambiamenti, che crederà opportuni.

Appartenendo ciò al potore esecutivo, faremo quegli stabilimenti, che crederemo più confacenti alla buona amministrazione delle finanze.

Capitolo iv.

§ 1. I libri della reale conservadoria dovranno essere pubblici, siccome quelli di qualunque notaio del regno.

Placet;

precedendo il permesso del gran-camerario del dipartimento, e con quelle regole che si osservano da'notai presentemente, per le quali intendiamo che non debbasi fare novità.

§ 2. Il ministro delle finanze sarà tenuto di presentare ogni anno al Parlamento il dettagliato conto di tutti gl'introiti ed esiti dell' erario. Il Parlamento nei casi di negligenza farà un voto di censura contro il predetto ministro, ed in quelli d'irregolarità, malversazione, o peculato, lo punirà, dovendolo sempre accusare la camera dei comuni, e processare e giudicare quella dei signori.

Placet.

§ 3. Tutto ciò che si è detto riguardo al ministro delle finanze, debba egualmente valere per li quattro gran-camerari.

Placet.

§ 4. I conti suddetti del segretario di Stato delle finanze, prima di essersi presentati al Parlamento, dovranno stamparsi per intelligenza e soddisfazione di tutta la Nazione.

Placet.

CAPITOLO V.

§ 1. Non si potrà creare in questo Regno alcun nuovo ufficio o carico senza il consenso del Parlamento, dovendo la giustizia e generalmente la cosa pubblica essere solamente amministrata, e distribuita dai magistrati e potestà ordinarie; e non si potrà similmente da oggi in avanti alcun ufficio o carica, nè alienare, nè dare, come si dice, in feudo, dovendosi sempre conferire a persone veramente idonee e capaci di ben servire lo Stato.

Placet,

restando riserbata a noi la facoltà di creare quelle cariche ed uffici che giudicheremo, purchè sieno senza emolumenti.

§ 2. Per quegli uffici o cariche che attualmente trovansi alienati, potrà il Parlamento ricomprarle, indennizzando i proprietari, con formarvi una rendita corrispondente al fruttato attuale, da stabilirsi con un coacervo decennale, o dandogli il capitale che corrisponda al risultato del coacervo suddetto, ragionandosi al 5 per 100.

Placet,

con che per quei che si dovranno rimpiazzare e provvedere in futuro, siano di nostra elezione.

CAPITOLO VI.

§ 1. I benefizi ecclesiastici, gl'impieghi, le dignità, gli uffici e cariche di qualunque natura, senza distinzione ed eccezione alcuna, neppure dell' arcivescovado di Palermo, e delle commende della religione Gerosolimitana, non potranno, nè dovranno mai conferirsi che ai soli Siciliani.

Placet;

per quelli da conferirsi da oggi innanzi.

§ 2. Per Siciliani s'intendono quelli unicamente, che sono nati in Sicilia, e da padri siciliani; siccome pur quelli che sono nati fuor di Sicilia, ma da padri siciliani, non divenuti sudditi di straniera potenza.

Placet,

intendendosi benanche per Siciliani i figli nati in Sicilia dai forestieri, senzachè possano reclamare altra patria.

. Per ciò che riguarda i gradi militari, qualunque non sia Siciliano, non potrà mai essere considerato ne' reggimenti siciliani.

Placet.

§ 4. Qualora il Parlamento risolvesse mantenere dei reggimenti esteri, allora potranno essere abilitati ancho ad occuparvi degli impieghi uffiziali esteri. Questi però, di qualunque classe sia il loro rango, debbono prestare il solenne giuramento all' osservanza della costituzione.

La formola del giuramento si proporrà in appresso.

Placet,

con che resti fissato per le truppe estero quanto si è detto al § 1 capitolo I di questo titolo; e per il giuramento dovrà prestarsi tanto a noi che alla costituzione, ci riserbiamo dichiarare il nostro Real animo dopochè ce ne verrà presentata la formola.

§ 5. Nei corpi facoltativi e nella real marina non potrà essere proposto verun estero. Gli attuali però, che sono in tali corpi, potranno rimanervi.

Placet.

§ 6. Nell' Artiglieria e corpo del Genio dovranno dividersi le compagnie siciliane ed estere, fintantochè non si formi la intera armata siciliana, e gli uffiziali esteri non potranno essere impiegati nelle compagnie siciliane.

Dichiareremo in appresso il nostro Real animo.

§ 7. Da oggi innanzi non potrà essere ammesso nei corpi facoltativi veruno estero, senza il consenso del Parlamento.

Placet.

§ 8. I governi militari, il comando dei porti, il comando generale delle diverse armi, il comando di piazze, di fortezze, castelli, ed isole, di corpi d'armata, di flotte e flottiglie siciliane, non potranno averlo uffiziali esteri, senza il consenso del Parlamento.

Placet.

con che debba ciò aver luogo per gl'impieghi che anderanno a provvedersi da oggi innanzi.

§ 9. E ciò, dal momento che sarà sanzionato il presente capitolo, per ciò che riguarda i gradi militari.

Veto.

§ 10. Qualunque forestiere, il quale otterrà il privilegio di cittadinanza da qualunque comune del Regno, o prenderà per moglie una donna siciliana, non si renderà per ciò capace di avere in Sicilia pensioni ecclesiastiche e pubblici offici di qualsisia sorta.

Placet.

§ 11. Le lettere di naturalizzazione, o il diritto della cittadinanza siciliana potrà accordarsi a forestieri dal solo Parlamento; ma saranno i figliuoli dei naturalizzati, e non già i naturalizzati stessi, quei che potranno conseguire pensioni ecclesiastiche e pubblici offici, come i Siciliani di origine.

Placet,

per la naturalizzazione; ma per la cittadinanza sarà di nostra facoltà accordarla colle clausole apposte alla sanzione del § 2 di questo capitolo.

TITOLO III.

Potere Giudiziario.

Capitolo I.

La potestà di giudicare sarà nell' applicare le leggi a' casi ed a' fatti tanto nel civile che nel criminale.

§ 1. Risiederà esclusivamente presso que' magistrati cui sarà conferita.

Placet.

§ 2. Abolite di già tutte le giurisdizioni particolari, ovvero i così detti fori, vi sarà unica potestà giudiziaria residente presso i giudici ordinari e magistrature stabilite nella presente costituzione, e quindi le cause pendenti non si potranno avocare anche col rimedio del giusto ricorso al principe, nè declinarsi per qualunque privilegio in avanti concesso, nè accordarsi restituzione. Resteranno solo gli ordinari rimedi stabiliti da un giudice o tribunale ad un altro, presso dei quali pienamente si eserciterà il potere dei giudizi.

Placet,

per come all'articolo dell'abolizione de' fori viene stabilito, e con che tutta la potestà giudiziaria sarà esercitata dagli attuali magistrati ordinari, finchè non saranno poste in esercizio le nuove magistrature da stabilirsi.

§ 3. Qualunque giudice, tribunale, e magistrato non potrà per qualsivoglia causa prorogare la propria giurisdizione, tanto a dire che non potrà giammai accettare istanza o ammettere petizione, la cui cognizione appartenga ad altro giudice o magistrato.

Placet.

§ 4. La giustizia sarà dai tribunali amministrata a nome del Re, presso cui risiede il potere esecutivo. Gli ordini, proviste, ed esecutorie emanate dai magistrati saranno autorizzate col nome di S. R. M.

Placet.

§ 5. Le sentenze tanto nel civile che nel criminale, per evitare ogni arbitrio nei giudicanti, dovranno essere ragionate sulla legge del nuovo codice; ove questa manchi, si dovrà implorare il potere legislativo, che risiede presso il Parlamento.

Placet,

senzachè il Parlamento prenda cognizione del merito delle cause prodotte in giudizio dai particolari, salvo però quanto resta stabilito nel § 2 del capitolo XXV del potere legislativo.

§ 6. Nelle sentenze si dovrà premettere la legge o l'argomento tirato direttamente dalla stessa; accennare l'azione prodotta coll'applicazione della legge premessa; la conchiusione sarà la sentenza, assolvendo o condannando il reo o convenuto tanto nel civile che nel criminale.

Placet.

§ 7. Il nuovo codice sarà scritto in lingua italiana, e quindi tutti gli atti giudiziarii e le sentenze saranno scritte nella stessa lingua.

Placet.

§ 8. Due sentenze uniformi nelle materie civili faranno cosa giudicata.

Placet.

§ 9. Le materie tutte di fatto nei giudizi sì civili che criminali sian decisi da un Giuri, per la formazione ed applicazione del qual sistema sulle leggi stabilite in Inghilterra resti intieramente incaricato il comitato per la formazione dei codici civile e criminale.

Placet,

riserbandoci di dichiarar il nostro Real animo, dopochè avremo esaminato ciò che stabilirà il nuovo codice su questo punto.

§ 10. Nel criminale, ove la sentenza dichiarerà l'accusato innocente, non sarà appellabile; se questa lo condanna, potrà essere riesaminata in quelle forme ed in quei casi che il codice stabilirà, regolandosi sulle leggi inglesi.

Placet,

riserbandoci di esaminare le leggi che si proporranno nel nuovo codice.

§ 11. Qualunque persona in Sicilia non potrà essere arrestata, detenuta in prigione, relegata fuori Sicilia, obbligata a cambiar domicilio o assoggettata a pena qualunque, se non colle forme prescritte dalle leggi del regno e d'ordine e sentenza di un magistrato ordinario.

Placet,

con che ciò s'intenda per i soli Siciliani e che resti sempre la facoltà nei ministri di Stato di ordinare lo arresto di chiunque, purchè prima delle ore ventiquattro rimettano l'arrestato ai magistrati ordinari.

§ 12. Saranno, per qualsisia causa e persona, proibiti tutti gli arresti di ogni sorta per *Alta Economia, de Mandato Principis, etc.* sotto la pena, contro qualunque che praticherà o contribuirà all'esecuzione degli anzidetti e somiglianti atti arbitrari, della perdita di qualunque pubblico officio, di onze 1000 a profitto dell'Erario, e della relegazione in un'isola di maggiore o minore durata, secondo la gravezza della trasgressione.

Placet.

§ 13. S. R. M. non farà giammai grazia per simili delitti.

Placet.

§ 14. I magistrati e i tribunali non potranno procedere per qualunque delitto contro alcun cittadino che per accusa della parte offesa ed interessata. Quindi viene loro proibito di procedere per inquisizione, fuori che nei seguenti qualificati delitti; cioè:

Placet.

§ 15. I. Quello di lesa Maestà divina;

Placet.

§ 16. II. Quello di lesa Maestà umana, che si limita agli attentati contro la corona del Re nostro Signore e la sua vita o quella di S. M. la Regina, o dei successori al trono, o del suo Vicario generale;

Placet,

con doversi ancora comprendere tutti quei delitti contro la persona del Re e Real famiglia, che verranno stabiliti dal nuovo codice, a tenore della Costituzione inglese.

§ 17. III. Quello di sedizione, che comprende l'effettive congiure contro del governo e della pubblica tranquillità;

Placet.

§ 18. IV. Quello di omicidio;

Placet.

§ 19. Quello d'incendio;

Placet.

§ 20. VI. Quello di furto con violenza;

Placet.

§ 21. VII. Quello di falsificazione di moneta o di scrittura.

Placet,

sia di scritture e di altro, e per tutti quei delitti, che sono contrari alla tranquillità, alla morale, e alla fede pubblica, come meglio dovrà divisare il nuovo codice.

§ 22. Per li suddetti delitti potranno i magistrati e tribunali procedere per la via dell'informazione e dell'inquisizione. Non saranno però autorizzati ad arrestare alcuno, se non previi i legali indizii e le ben fondate presunzioni del di lui reato, locchè sarà largamente definito nel nuovo codice.

Placet.

§ 23. La forza militare non potrà impiegarsi all'arresto dei rei, che a domanda e sotto la direzione dei magistrati ordinari.

Placet.

§ 24. Non potrà giammai adoperarsi contro il popolo che nei soli casi di sedizione.

Placet.

§ 25. Ogni uffiziale di giustizia per procedere all' arresto di qualunque persona dovrà essere munito di un mandato firmato ed autorizzato col suggello del giudice o magistrato ordinario, che l' ha incumbenzato, nel quale verrà espressato il nome della persona da carcerarsi, il delitto di cui viene imputato, l' accusatore, gl' indizi e le ragioni, per le quali è stata ordinata la sua detenzione.

Placet;

senza però espressarsi gli accusatori e gl' indizi.

§ 26. Qualunque opposizione a questi mandati, anche colla fuga, sarà riputata e punita come resistenza diretta alla legge; ed all'incontro qualsiasi atto di resistenza con cui si opporrà un cittadino all' esecuzione dei mandati di arresto, che manchino alle forme già prescritte, non sarà punito dalla legge.

Placet.

§ 27. Si eccettuano però i casi, in cui, per qualunque dei surriferiti qualificati delitti, un cittadino sia notoriamente colpevole o ritrovato *in flagranti;* allora potrà essere arrestato senza il suddetto mandato, non solo dagli uffiziali di giustizia, ma ben ancora da qualunque particolare.

Placet.

§ 28. A qualunque arrestato, anche per le di sopra espressate ragioni, dopo ventiquattr'ore del suo arresto nel modo e forma di sopra stabilita, gli sarà fatta nota la causa, per cui sta in prigione, la persona che fa istanza, gli atti e le prove che vi concorrono.

Placet;

con che resti riserbato al nuovo codice di stabilire a seconda del nuovo rito la natura degli atti e delle prove, che si dovranno comunicare all'arrestato.

§ 29. I custodi delle prigioni non potranno ricevere alcun cittadino per ordine verbale del giudice o magistrato, senza ricuperare questi tali suddetti mandati per la giustificazione della causa, per cui il cittadino è detenuto.

Placet.

§ 30. Il giudice o magistrato dovrà, al più tardi fra ventiquattr' ore, prender conto e sentire il detenuto, e questi ha il diritto di far decidere dal competente tribunale la legalità della sua detenzione.

Placet.

§ 31. Qualunque arrestato o detenuto condotto innanzi al giudice dovrà essere abilitato a prestare idonea pleggeria, e posto in libertà fino alla conchiusione della causa; salvo che non si tratti di alcuno dei qualificati delitti.

Placet.

§ 32. Le leggi del nuovo codice dovranno fissare il modo, col quale debbano assicurarsi le persone ed i beni per via di mallevadori a stare in giudizio e pagare il giudicato, col massimo favore della libertà civile del cittadino, e con classificare le somme proporzionate alla diversa condizione delle persone.

Placet.

§ 33. Le testimonianze contro gli accusati o inquisiti dovranno essere prese sopra tutto il fatto alla presenza degli accusati o inquisiti medesimi; ed anco di un loro procuratore, al quale sarà permesso di fare ad ogni testimonio le interrogazioni che vorrà, e notare le risposte e deposizioni come meglio sarà stabilito nel nuovo codice criminale.

Placet.

§ 34. Sarà vietato a qualunque giudice o magistrato l' uso della tortura nelle procedure criminali di questo Regno: saranno in conseguenza proscritti li così detti dammusi, ferri ai piedi e alle mani, ed ogn' altra qualunque sevizia che si voglia adoperare contro gli accusati o inquisiti, come quelle che ingiustamente puniscono i supposti rei prima della sentenza del giudice, ispirano ad una nazione sentimenti di crudeltà,

ed espongono spesso gl' innocenti deboli, e sottraggono i robusti delinquenti alla pubblica vendetta delle leggi.

Placet.

§ 35. Il nuovo codice fisserà le istruzioni della processura, e li motivi ad inquirire, a carcerare, a costituire, ed a subire i rei, adottandosi la legge dell' *habeas corpus*, e li provvedimenti del codice criminale inglese, in quanto permettono gli usi del nostro Regno, lo spirito e costume nazionale.

Placet.

§ 36. Quel giudice o magistrato, che userà sevizie di qualunque sorta contro un detenuto, sarà obbligato non solo alla rifazione dei danni, ma ben anche alla perdita della carica, e verrà condannato a quelle pene e multa, che largamente fisserà il nuovo codice penale.

Placet.

§ 37. Le carceri dovranno essere conformate ad assicurare la persona nei casi in cui non si trova o non si ammette mallevadore, non mai però a molestare i detenuti.

Placet.

§ 38. Quindi saranno esse pubbliche carceri, autorizzate dalle leggi salubri e convenevoli alla condizione del detenuto ,che non deve esser soggetto alla pena, prima che la sentenza del giudice l' abbia dichiarato reo.

Placet.

§ 39. Nel nuovo codice dovrà fissarsi la durata di ciascuna causa corrispondente alla rispettiva indole. I processi tanto civili che criminali saranno formati con brevità, ma nello stesso tempo senza soffocare le necessarie prove, affinchè l'azione e diritto di ognuno abbia sollecito espedimento, ed i delitti sieno prontamente puniti.

Placet.

§ 40. Apparterrà ai giudici di pace la cura e la sorveglianza delle pubbliche carceri, sotto l' immediata ispezione del supremo tribunale di cassazione.

Placet.

Capitolo II.

Delle qualità dei giudici e magistrati.

§ 1. Niuno potrà esser giudice ed occupare alcuna magistratura, se non sia nato siciliano;

Placet.

§ 2. Se non abbia l'età compita di anni 30;

Placet.

§ 3. Se non abbia dato sufficienti prove di probità;

Placet.

§ 4. Se non sia laureato nell'uno e l'altro diritto in una delle due Università degli studii di Palermo e di Catania;

Placet.

§ 5. Se non abbia la rendita stessa che il Parlamento ha fissato per essere elettore nella rappresentanza della camera dei comuni.

Placet.

§ 6. I giudici e magistrati non potranno esercitare altre funzioni che quelle di giudicare. Sarà loro vietata qualunque altra amministrazione e delegazione.

Placet,

menocchè per i giudici di pace.

§ 7. Sono proibiti di tenere veruna amministrazione o direzione di beni e famiglie particolari, e molto meno di ricevere soldi dalle stesse.

Placet,

menocchè per i giudici di pace.

§ 8. Non potranno giammai rappresentare, sia alle reali secreterie, sia al Parlamento per riforma o sospensione di legge, se non saranno ricercati dal potere legislativo.

Capitolo III.

Dell'abuso del potere giudiziario.

§ 1. Qualunque giudice ed intiero tribunale sarà sindicabile. Lo saranno ancora tutti gli uffiziali ed impiegati nell'amministrazione della giustizia.

Placet.

§ 2. Gli abusi di autorità daranno azione popolare. Qualunque individuo potrà proporre la sindicatura presso il Parlamento sulla condotta pubblica del giudice e magistrato, nel modo e forma che si stabilirà nel codice suddetto.

Placet.

§ 3. Qualunque persona offesa ed interessata potrà proporre la sua querela in forma al Parlamento, per qualunque contravvenzione alla legge fatta dal giudice e tribunale, sia nel procedere, sia nel decidere, e per qualunque altra colpa, nel modo e forma che si stabilirà nel codice suddetto.

Placet,

beninteso che ciò si pratichi per mezzo di uno dei membri del Parlamento.

§ 4. In corso della processura sino alla sentenza diffinitiva potranno essere sospesi di carica, quando il Parlamento lo giudicherà.

Placet.

§ 5. Potranno dopo la sentenza essere assolutamente rimossi dalla carica per un delitto legalmente giudicato, ed assoggettati inoltre a tutte quelle altre pene, che saranno proporzionate nel nuovo codice.

Placet.

§ 6. I tribunali non potranno conoscere, nè giudicare le cause attive de' segretarj di Stato, per lo dipartimento dei quali sono nominati.

Veto;

stante la responsabilità dei giudici.

ABOLIZIONE DE' FORI.

§ 1. Aboliti i feudi, e tutte le preeminenze, e giurisdizioni feudali (come si disse all' articolo XII, già da S. R. M. sanzionato), la giustizia sarà uniformemente amministrata in tutti luoghi di Sicilia dalle medesime potestà giudiziarie elette ed autorizzate da S. R. M., secondo il nuovo piano da stabilirsi dal Parlamento.

Placet,

ma in conformità del piano di magistrature da stabilirsi, e colle preeminenze da fissarsi per l'erario.

§ 2. Saranno abolite in questo regno le delegazioni e commesse, le privative giurisdizioni giudiziarie, ossia i così detti volgarmente fori, ad eccezione del foro ecclesiastico per le cause spirituali, e per le cause che appartengono alla regia Monarchia ed apostolica Legazia, abolendosi il foro personale di tutti i laici, commissionati, impiegati, e subalterni della medesima, e per come sarà spiegato nel nuovo codice, talchè le cause tanto attive che passive, così civili che criminali di ogni sorta, di ogni classe di cittadini, dell'erario o del fisco, di tutti i comuni e corporazioni, dovranno essere senza eccezione portate e decise dai magistrati e tribunali ordinarii dalla costituzione stabiliti.

Placet,

salvo restando il foro della crociata, giusta la bolla di Gregorio XIII, per le cose di natura ecclesiastica, appartenenti alla crociata medesima, e a condizione che i redattori del nuovo codice debbano incaricarsi e riferire sulle disposizioni relative a tale foro, che potranno essere state fatte dai posteriori romani Pontefici, per potersi quindi impartire i convenienti provvedimenti; e salvo ancora quanto dovrà proporsi dal Parlamento su i privilegi dell'erario, e con che si pratichi quanto si è detto al § 2 capitolo I del potere giudiziario, finchè non saranno sistemate e poste in pratica le nuove magistrature.

§ 3. I soli delitti puramente militari, e quelli commessi dalla gente di guerra nei quartieri, nelle fortezze chiuse, nei campi, o a bordo di legni di guerra, dovranno essere conosciuti e giudicati dai consigli di guerra, e da quel magistrato, che sarà prescritto dalle ordinanze dell'esercito, che dovrà presentare il ministro della guerra ed approvare il Parlamento.

Placet,

riserbandoci noi di emanare le nostre risoluzioni sul

nuovo codice militare che si proporrà colla facoltà di apporvi le sanzioni, come si è detto nel § 2 capitolo I del potere legislativo.

§ 4. Per le cause criminali il Parlamento specificherà come e da chi dovranno essere giudicati i membri del Parlamento stesso, e segnatamente i pari (giusta l'articolo sanzionato) e le altre persone di un pubblico e privilegiato carattere, in conformità alle massime della Costituzione d'Inghilterra.

Placet,

riserbandoci noi apporvi le sovrane risoluzioni, a misura che il Parlamento ci presenterà le indicate specificazioni.

§ 5. Sarà però rispettata l'immunità personale degli ecclesiastici, come sarà stabilito a suo luogo nel nuovo codice.

Placet,

dovendosi nel nuovo codice tener presenti i concordati, e le bolle esecutoriate in questo regno.

GIUDIZIO DEI GIURI, O SIA UGUALI.

§ 1. Il giudizio dei Giurì, o sia uguali, giudici di fatto, sarà introdotto e stabilito in questo regno per i giudizii criminali ugualmente per ogni classe di cittadini.

Placet,

per tutti i sei paragrafi di questo titolo in quanto allo stabilimento, riserbandoci noi dichiarare il nostro real animo su tutto il rimanente, quando ci verranno presentati gli stabilimenti del nuovo codice.

§ 2. I Pari temporali del regno saranno però giudicati dalla camera dei Pari, in quei casi e con quegli stessi modi e forme che si praticano in Inghilterra.

§ 3. I Pari spirituali saranno giudicati dalla camera dei Pari, in quei casi permessi dalle leggi della chiesa.

§ 4. Il comitato, che sarà incaricato della formazione del codice civile e criminale, regolerà l'adottato sistema dei Giurì alle circostanze locali e morali di questo regno.

§ 5. Egualmente si adotterà per i giudizi civili, in quei casi e modi che lo crederà conveniente.

§ 6. Lo stesso comitato stenderà le forme e i modi da praticarsi nei giudizii dei Pari, o sia signori, regolandosi sulla Costituzione d' Inghilterra.

PIANO DI FINANZE.

§ 1. Il Parlamento applicatosi a provvedere ai bisogni dello stato, considerando da una parte l' infelice attuale posizione delle finanze, e dall' altra la necessità di prontamente occorrere alla difesa dello stato, allo splendore del trono, ed al decoroso mantenimento della real corte, non avendo potuto per la ristrettezza del tempo verificare dettagliatamente il patrimonio attivo dello stato, nè fissarne colla conveniente esattezza lo stato passivo, si è contentato formare per ora un piano promodale, perchè provvedutì così i bisogni dello stato dell'anno corrente, si potesse dal prossimo Parlamento stabilire un nuovo piano generale di finanze; e quindi confermando quanto nel capitolo 2 del potere legislativo trovasi stabilito, che alla Nazione si apparterrà da oggi in avanti la proprietà di tutti i beni ed introiti dello stato di qualunque natura, compresi quelli sinora riguardati come beni della corona, è venuto a stabilire:

Placet.

§ 2. Che restino aboliti tutti i dazi, tasse ed imposizioni estinti in virtù degli stabilimenti del Parlamento del 1810, non meno quelli della decima e tarì feudale, tarì di possessione, dogane interne del regno, ed altri dall' attuale Parlamento soppressi; e quindi, che s' intenda sciolto qualsisia contratto di arrendamento fatto per tali percezioni, senzachè si potesse pretendere dai contraenti compenso veruno.

Che perciò lo stato attivo e promodale del patrimonio dello stato depurato da pes inerenti sia e s' intenda stabilito nel modo seguente, cioè:

Onze 799,000 per le imposizioni stabilite dal Parlamento del 1810, incluse le onze 156,382 che risultano di meno dai catasti del dazio del 5 per 100, come si asserisce.

Placet,

a tenore del capitolo 3 § 3 dei consigli civici.

§ 5. Ha però il Parlamento decretato che non siano esentati dalla suddetta tassa del 5 per 100 i proprietari di case rivelate in rendita di onze 24 annuali o infra, che per ciò abbiano detti proprietari la facoltà di disporne, e locare dette case a mente del suddetto Parlamento del 1810, intendendosi al tempo stesso abolito qualsisia privilegio accordato sinora dalle leggi e consuetudini di questo Regno a'militari, forensi o conduttori di qualsivoglia classe o condizione privilegiata, restando però tutte le quote di contribuzione stabilite dal detto Parlamento, che fanno parte delle sopraddette onze 799,000, con restare abolite tutte le tasse locali del regno, come fu allora detto, per pagarsi i precedenti donativi, ed abolita ancora la tassa suppletoria di tarì 3, e gr. 15 a botte stabilita sul consumo del vino.

Onze 45,500 per le bolle della crociata, secondo il piano presentato dalla real segreteria di finanze.

Onze 17,750 per regio lotto, secondo il piano presentato come sopra.

Onze 1398 dalle polizze d' arme, giusta il piano presentato come sopra.

Onze 1672 dalla mezz'annata, secondo il piano presentato come sopra.

Onze 4521 dalle poste di Palermo e di Messina, come sopra.

Onze 35,284 dalle segrezie.

Onze 96,250 dalle dogane, collettorie marittime, compreso il portofranco di Messina, il dazio dell' 1 per 100 sopra i generi che s' introducono in quella città per consumarsi nel regno, il diritto di dogane sopra i generi provenienti dalle Calabrie e la tratta della seta di Palermo e Messina, come sopra.

Placet,

intendendosi che per le case di onze 24 infra avrà effetto dalla prossima indizione seconda 1813 e 1814 in poi.

§ 4. Circa al sopraddetto articolo delle dogane, dovrà il ministro delle finanze prendere in considerazione le seguenti riforme proposte dal Parlamento, e presentare al nuovo Parlamento un piano, onde potersi poi passare con maturezza a stabilire le riforme medesime.

Placet,

per formarsi il piano, tenendo presenti le seguenti modificazioni, notate ai numeri che seguono.

I. Che si porti a compimento la già intrapresa nuova tariffa;

Ci riserbiamo di dichiarare il nostro real animo, dietro che sarà stabilito il nuovo sistema di dogane.

II. Che si mettano in vigore gli stabilimenti toccanti il deposito loco bastimento, proposti nella suprema giunta delle dogane sotto li 18 aprile 1805 ed indi autorizzati con successivi reali dispacci, e ciò tanto per questa dogana di Palermo, quanto per la dogana di Siracusa, a cui si è accordato detto deposito loco bastimento;

Dichiareremo il nostro real animo in seguito che ci verrà presentato il nuovo piano per il sistema delle dogane da stabilirsi.

III. Che si assegni un conveniente e proporzionato salario agli impiegati delle dogane;

Placet.

IV. Che si facciano degli uffici presso il ministro di S. M. Britannica per poter visitare di concerto cogli impiegati del prelodato ministro tutte le piccole barche e principalmente Maltesi, onde impedirsi il continuo traffico dei contrabandi;

Placet.

V. Che si abolisca qualsisia sorta di franchigia, sia militare, sia di corpi privilegiati, di casa reale o altro;

Placet,

con che il Parlamento abbia riguardo ai padri onusti

poveri, e rifletta alle conseguenze che ne potranno avvenire per il trattato con la gran Brettagna dei 12 settembre 1812.

VI. Che tutti i dazj doganali si riducano ad unico e solo, abolendo la loro moltiplicità, perchè essendo questa nociva al commercio, rende più complicato al tempo stesso il sistema di amministrazione;

Ci riserviamo prender ciò in considerazione allo stabilimento del nuovo sistema di dogane, per come di sopra si è specificato nel num. I di questo paragrafo.

VII. Che si aboliscano le dogane interne del regno, come è stato conchiuso al capitolo III, § 3 dei consigli civici e magistrature municipali; quali, giunte al cattivo stato delle strade, paralizzano moltissimo il commercio e circolazioni interne.

Onze 11355 dai regi caricatori, secondo il piano presentato dalla real segreteria di finanze.

Onze 6669 dalla contea di Mascali secondo il piano presentato come sopra.

Onze 10300 dalle rendite diverse ed introiti eventuali come sopra.

Onze 5000 dall'arcivescovado di Morreale, secondo l'ultimo rischiaramento della real segreteria di finanze.

Onze 3088 dalla decima sulle pensioni secondo il piano come sopra.

Onze 30919, 24 dagli avanzi annuali sull' incamerata contea di Modica, secondo il piano come sopra.

Onze 79363, 19 dagli avanzi annuali sugli effetti sequestrati.

Onze 8021 aumento su tali beni per l' anno corrente, come per rischiaramento della real segreteria di finanze.

Placet;

Il Parlamento dovrà avere in considerazione per la sopraddetta partita dei sequestri i diritti degli Spagnuoli, per non calcolare su i loro beni come fondi dell' erario, per come si dichiarò da S. R. M. con di-

spaccio de' 30 ottobre 1812, ed oggi si è parimenti da noi manifestato con dispaccio del 23 di questo mese di maggio.

§ 5. Nell' intelligenza che le due penultime sopradette partite sono state dal Parlamento depurate di tutte le pensioni ed assegnazioni gratuite che rimangono sospese in virtù dell' appresso stabilimento; come pure delle onze 1005, 1, 10 annuali, che si pagano alla Compagnia di Gesù in surrogato della rendita delli sali di Otranto e Basilicata.

Onze 1414, 26 per causa del surrogato del tabacco sulle isole adiacenti.

Onze 560000 per sussidi inglesi al cambio di tarì 42.

Onze 21938, 11 dagl' infrascritti cespiti amministrati sinora dal ministro della guerra.

Per terza pensionabile sinora assegnata per le spese della guerra onze 7926, 24.

Per fondi di lucri onze 4665, 1.

Per orfanotrofio militare onze 3755, 4.

Dal monte delle vedove onze 628, 2.

Decima sulle prede onze 4953, 10.

Placet,

ma nell' intelligenza che il Parlamento nuovo dovrà prendere in esame tutte quelle pensioni che promanano da cause onerose, o remuneratorie, e che la giustizia in conseguenza esige che venissero continuate.

§ 6. Più onze 3511 godute finora sul fondo di lucri dai castellani, governadori di piazze ed altro, e che ceder devono ora in vantaggio dello Stato.

Placet.

§ 7. Più onze 4632 per altra tassa addizionale di 15 per 100, che ha il Parlamento imposto, oltre alla decima sopra tutte le pensioni, assegnazioni gratuite, o sussidi che restano escluse dallo stabilimento, di cui si parlerà a suo luogo.

Totale onze 1847687, 20.

Placet.

§ 8. Ha di più stabilito il Parlamento, che la terza pen-

sionabile dovrà d' oggi innanzi dedursi generalmente sopra tutti i beni soggetti ad una tale deduzione, con che non s'intendano incluse quelle piccole abbadie, la di cui rendita non monti ad onze 150 annuali, ed inclusi quelli sinora non gravati, dovendo regolarsi la medesima sugli ultimi nuovi riveli, e cedere interamente a beneficio dello Stato, secondo che verranno meno le assegnazioni fattene.

Placet,

atteso i bisogni straordinari dello Stato; riserbandoci di dichiarare il nostro real animo al nuovo Parlamento riguardo al sistema.

Stabilito così il patrimonio attivo dello Stato, il Parlamento nel dover fissare il patrimonio passivo, ha conchiuso prima d' ogni altro:

§ 9. Che si assegni per lista civile, compreso quanto si è finora pagato alla Real Corte per titolo di casa reale, straordinario di corte, borsigli, franchigie su i generi, o in denaro, ed altro la somma di onze 241000.

Quale somma mensualmente ripartita in onze 20083, 10 è da distribuirsi nel modo seguente; cioè:

Onze 6000 a S. M. il Re, e sua real consorte, durante la vita di S. M. tutto compreso come sopra.

Onze 4000 alla prelodata M. S. in titolo di sussidi, e per un anno corso dal primo settembre, e da correre per tutto agosto prossimo venturo, 1813.

Onze 500 per mantenimento della sua real corte e per un anno come sopra.

Onze 5000 alle LL. AA. RR. Principe e Principessa ereditarii, e per loro Real Famiglia, durante la vita, come sopra, di S. M. il Re, o sia della assunzione della prelodata. A. S. al trono.

Onze 1000 alla stessa A. S. per la carica di vicario generale del Regno e durante la medesima come sopra.

Onze 1583, 10 alla prelodata A. S. in titolo di sussidi, e

per un anno corso dal primo settembre 1812 e da correre per tutto agosto 1813.

Onze 2000 alla principessa D. Amalia Duchessa d'Orleans, per un anno come sopra.

Placet.

§ 10. Dovendosi imputare nelle sopraddette assegnazioni quanto dal primo di settembre scorso si fosse alle dette reali persone pagato per questo conto di casa reale e rubriche suddette.

Placet.

§ 11. Consente ancora il Parlamento, che S. A. R. il principe D. Leopoldo, oltre ai benefici ecclesiastici di cui egli gode, goda pure finchè non sarà determinato altrimenti in appresso dal Parlamento, di tutti quei proventi e beni, che sono nazionali, e si trovano annessi all' amministrazione della badia della Magione: tuttavia dichiara il Parlamento, che qualora S. A. R. volesse rinunziare alla nazione, sua vita durante, i frutti e l' amministrazione della badia e commenda della Magione, della badia di santa Maria di Altofonte, della procura di Bisacquino, dei beni e delle pertinenze di Prizzi, e di Palazzo Adriano e di altri, in tal caso il Parlamento gli assegna d'ora per allora, e durante la sua vita, onze 24000 annuali da pagarglisi ad onze 2000 al mese, nell' intelligenza che non s' intenda in virtù delle precedenti assegnazioni arrecare alcun pregiudizio ai diritti e pretese, che si potranno su tali beni da chicchessia esperire.

Placet,

purchè restino egualmente fermi ed intatti gli attuali diritti e prerogative dell'erario sopra gli anzidetti beni.

§ 12. Più si lascia a S. R. M. vita durante l' uso dei fondi di Lupo, Ficuzza e Cappelliere di dipendenza dell' arcivescovado di Morreale, e delli tre fondi di santa Maria del Bosco, Giacomazzo o Carrubbelli dell' abolito monistero di santa Maria del Bosco suddetto.

Placet.

§ 13. Ha parimenti stabilito, che si assegnino per soldi e

spese dei ministri esteri, consoli, corrieri, ed altro appartenente al corpo diplomatico onze 300,000, nell'intelligenza che debbano tali impiegati essere siciliani nati, giusta quanto si è dal presente Parlamento in altro luogo stabilito.

Placet,

per la riforma delle sopraddette assegnazioni, ma d'aver luogo dal giorno che potranno venire notificati i sopraddetti ministri ed impiegati di ogni sorta nelle relazioni estere: per le condizioni poi degli impiegati *Placet*, ma da dovere aver effetto per quei che da oggi innanzi saranno promossi, menochè dal Parlamento non si voglia fare, in considerazione dei servizi prestati sopra un decennio dagli attuali ministri, un congruo assegnamento.

§ 14. Il Parlamento però ha creduto fare un'eccezione per il duca di Serra-Capriola ministro in Pietroburgo, ancorchè non nato Siciliano, per i suoi lunghi e distinti servizi, tutte le volte che S. M. non crede proprio far novità sul medesimo.

Placet.

§ 15. Come pure ha creduto lasciare in libertà del ministro delle relazioni estere l'eleggere fra siciliani, o esteri, i consoli ed i corrieri.

Placet.

§ 16. Dippiù ha stabilito che si assegni per le spese della guerra la infrascritta somma, cioè:

Onze 979,696 per le forze di terra.

Onze 225,106 per la real marina.

Oltre alla somma di onze 236,062 assegnate, cioè:

Onze 101,168 per le forze di terra.

Ed onze 134,894 per la real marina.

Placet.

§ 17. Per la formazione, cioè del nuovo piano di guerra e degli altri bisogni di detto ramo: con che però si debba una tal somma pagare al ministro della guerra sulle precipue somme, che perverranno dalla esazione dei crediti dello stato, e colle seguenti condizioni:

Dichiareremo il nostro real animo quando il nuovo piano de' bisogni sarà a noi presentato dall' imminente Parlamento.

§ 18. Che il supplemento alla nuova armata da formarsi sia tutto composto d' individui ed uffiziali siciliani nati.

Placet,

intendendosi a seconda del cap. VI, § 11 del potere esecutivo.

§ 19. Che intanto per adempiere ad un tale oggetto nella mancanza di verun altro piano generale da adottarsi, si completi promodalmente la forza proposta, con iscegliere un proporzionato numero di uffiziali ed individui dell' armata dei volontari siculi, che vorranno arrolarvisi, per licenziare poi a misura che si supplirà altrimenti alla sopraddetta fórza.

Ci risérviamo a dichiarare il nostro real animo dietro che ci sarà presentato il piano dal Parlamento imminente.

§ 20. Che per i corpi facoltativi in mancanza di Siciliani valgano a coprirvi dei posti degli uffiziali esteri attualmente impiegati ne' medesimi.

Placet,

come al § 6 del cap. VI del potere esecutivo.

§ 21. Autorizza il Parlamento il ministro della guerra a poter invertire quelle somme che potrà non erogare per le dette cause relative alle truppe di terra, in quello che possa essere necessario nel ramo medesimo, dovendone dar conto al venturo Parlamento.

Placet.

§ 22. Finalmente il Parlamento ha assegnato al ministro della guerra onze 2000 al mese per poter pagare gli uffiziali ed individui superanti dell' armata di terra e di mare sopra i crediti in aumento a quegli assegnati e dello stesso modo e maniera; con che il detto ministro debba occuparsi di andar disgravando tal peso, con dimettere (come meglio potrà) tutti questi uffiziali ed individui che abbiano servito meno di dieci anni nella linea, quale somma calcolata ad anno importa onze 24000.

Il ministro della guerra presenterà al nuovo Parlamento il vero stato degli uffiziali e di altri individui superanti, appartenenti al suo ramo.

§ 23. Ha ugualmente determinato il Parlamento, che in vista delle attuali urgenze dello stato, si sospendano tutte le pensioni, sussidi, o assegnazioni gratuite, siano anche date *in feudum*, accordate sinora a non nati siciliani e ad impiegati civili e militari, ancorchè siciliani, con la semplice eccezione di quelle assegnate ad esteri degenti in reclusori o luoghi di educazione, ed a letterati cattedratici nella somma di onze 1168 circa.

Intuitivamente alla sopraddetta sospensione il Parlamento ha stabilito, che si diano onze 10000 a S. R. M. e per essa a S. A. R. il Vicario Generale, perchè l'A. S. possa soccorrere a tutte quelle persone di condizione quatrimestranti che crederà beneficare, sino al nuovo Parlamento, per via del ministro delle finanze.

Placet,

tenendo presente per le pensioni quanto si è detto al § 5 del presente piano.

§ 24. Ha di più il Parlamento depurata la partita di onze 111893 che si spende per la tesoreria generale di Palermo dalle pensioni, sussidi, assegnazioni ecc. sospese come sopra, come pure dalle onze 1500 annotate nelle assegnazioni onerose in favore del monistero de' Benedittini di Morreale, per causa del censo loro dovuto sopra il feudo di Renda e Misero Cannono, non appartenente allo stato e che dovrà da oggi innanzi soddisfarsi dall' attuale possessore, per cui risulta una tal partita in onze 103727.

Placet.

§ 25. Più onze 8292 per la partita in onze 11000 spesa per la tesoreria generale di Messina, stantechè si è depurata di onze 2216 erogate per oggetti particolari di strade di detta città, come altresì di onze 492, risultanti da due partite di onze 100 per una, altra di onze 180 ed altra in onze 112 di assegnazioni e sussidi sospesi, come sopra.

Placet.

§ 26. Più onze 8500 per li quattro segretari di stato, cioè di Relazioni estere, Finanze, Guerra e Marina, ed Interno ad onze 2000 per ciascheduno, incluse onze 500 di gratificazione al segretario di stato per relazioni estere, per spese straordinarie, nell' intelligenza che s' intendono al tempo stesso sospesi i soldi accordati agli ex-segretari di stato.

Placet.

§ 27. Onze 15000 per li carcerati, presidiari, e servi di pena di qualunque sorta, atteso lo sfratto già seguito di non pochi esteri che facevano esito di onze 20000.

Il Parlamento però desidera che il ministro della guerra presentasse un piano di economia, onde alleggerire la nazione di un tal peso.

Placet.

§ 28. Onze 900 per limosine e mercedi alla Pantelleria.

Placet.

§ 29. Onze 57420 per assegnatari sopra i scudi 300000.

Placet.

§ 30. Onze 16512 per detti sulle tande.

Placet.

§ 31. Onze 29640 per detti su i due milioni.

Placet.

§ 32. Più onze 10000 per le assegnazioni da farsi ai comuni del regno, alle commende dell' ordine Gerosolimitano e reali abadie in surrogato di beni e rendite loro vendute.

Placet.

§ 33. Il Parlamento però nell' assegnar la sopradetta somma di onze 10000, dichiara di riserbare il giudizio sulla restituzione dei fondi alienati al futuro Parlamento; e supplica S. M. sospendere il compimento di dette vendite o alienazioni, ancorchè fossero iniziate.

Purchè ciò si esamini con quelle vedute di giustizia che convengono.

Placet.

§ 34. Onze 3200 alla casa di Airoldi sull' abolito ramo di decima e tarì. *Placet.*

§ 35, Onze 33600 per le strade del Regno.

Placet.

§ 36. Onze 3200 per li ponti.

Placet.

§ 37. Onze 4000 per le torri.

Placet.

§ 38. Più onze 17848 assegnate per num. 23 compagnie d'arme, composte di un capitano e dodici uomini col soldo di onze 400 annuali per il primo e di onze 96 per uno per li secondi, per gli oggetti indicati dal Parlamento del 1810 non meno che dal presente, per mesi sei, con chè però debbansi corrispondere dal giorno che S. M. li metterà in esercizio.

Placet.

§ 39. Più onze 20000 accordate al ministro delle finanze per esiti di spese non prevedute, per remissioni di mercedi ai fittajuoli dei fondi dello stato, e per la minorazione che potrebbe sperimentarsi nel prodotto dei cespiti eventuali e di quelli dipendenti dal commercio per anno uno a tutto agosto 1813.

§ 40. Più onze 600 a D. Vincenzo li Pomi per adempire all'obbligo dei caratteri per la stamperia, come dall'offerta accettata ed approvata dal Parlamento.

Placet,

come incoraggiamento, restando per la stamperia stabilito quanto si disse al § 11 del cap. XVII del potere legislativo.

§ 41. Più onze 13396 assegnate prudenzialmente al ministro delle finanze, per pagamento delle pensioni, sussidi e assegnazioni gratuite, sospese per un terzo corso dal primo settembre e da correre a tutto dicembre prossimo venturo 1812.

Placet.

§ 42. Più onze 2902, tarì 19 e gr. 6 per spese del presente Parlamento, da distribuirsi come per nota.

Più onze 156382 per quelle stesse mancanti dai catasti del dazio del 5 per 100.

Incluse le onze 236072 assegnate al ministro della guerra delle precipue somme che perverranno dalla esazione dei crediti dello stato, come si è detto che si deducano dalla sopraddetta somma.

Resta il patrimonio passivo onze 2016089, 19. 6.

BILANCIO DEL PATRIMONIO ATTIVO E PASSIVO DELLO STATO.

Patrimonio passivo onze	2016089, 19, 6.
Patrimonio attivo onze	1847687, 20, 0.
Resta un disavanzo di onze	168401, 29, 6.

§ 43. Circa alle suddette onze 156382 che mancano dal casato dei riveli, crede il Parlamento che ciò derivi dalla poca esattezza nei riveli fatti, e che perciò volendo aversi una perfetta ed indubitata cognizione della massa delle rendite tassabili, rivelata per la indizione decimaterza, ha decretato il Parlamento che per farsi una esatta rettificazione di essi riveli, abbia il ministro delle finanze ad ingiungere con proclama i rivelanti e generalmente i possessori tutti di fondi a correggere gli errori che possono per inavvertenza esser corsi nei riveli presentati, ed esibire tali correzioni dentro il termine di mesi due dal giorno della pubblicazione del proclama, con produrre gli atti di gabella dei fondi, e di locazione delle case fatte per la detta indizione decimaterza, e dove questi manchino, produrre, giusta quanto fu stabilito nel Parlamento del 1810, una fede del netto ritratto di economia, firmata con giuramento dai proprietari o loro procuratori, ed avvalorata dalla fede di un probo ed onesto agrimensore per la misura dei beni rusticani, o architetto pei fondi urbani: passato il qual termine si abbiano da pubblicare in istampa tutti gli eseguiti riveli nominativi e quantitativi sotto la risponsabilità del prelodato ministro delle finanze e si abbiano da affissare nei pubblici luoghi della capitale e dei rispettivi co-

muni, promettendo ai denunzianti, che faranno costare una occultazione nella qualità e valore dei beni rivelati, o l'esistenza di un qualche contratto non accusato, il triplo di quella somma che risulterà doversi aggravare di più su tali beni e da gravarsi ancora a carico dell'occultante, oltre all'appropriazione del capitale di una tal rendita, metà per il denunziante e metà a vantaggio dello stato. Le stesse leggi e penali avranno luogo contro quelli che dentro il termine sopra descritto avranno mancato di fare i loro riveli.

Placet,

in quanto alla rettificazione dei riveli; in quanto però alla forma e metodo, faremo presentare dal ministro delle finanze un progetto al Parlamento, affinchè possa prenderlo in esame.

§ 14. Vuole inoltre il Parlamento, che si portino a compimento inalterabilmente dentro il termine di mesi quattro gli strassatti ordinati dal Parlamento del 1810.

Placet.

§ 45. Or il Parlamento, abbenchè abbia proposto dei mezzi onde supplire al mentovato voto dei catasti e di tutte le altre erogazioni necessarie allo Stato, abbenchè abbia riformato alcune partite di esito, differendole a più felici circostanze, pure per assicurare maggiormente la rendita dello Stato, e per contestare alla Nazione tutta ed alla Maestà del Re non solo il suo disinteresse che la sua riconoscenza a quanto S. M. ha accordato in questo straordinario Parlamento, ha determinato tassarsi tutte le proprietà comprese nel Parlamento del 1810 del due e un mezzo per cento, oltre la tassa del 5 per 100, aumentando la ritenzione al sette e mezzo per cento, come fu stabilita, e colle stesse condizioni del cennato Parlamento del 1810.

Placet.

§ 46. Riflettendo però il Parlamento, che la rendita, che si ricaverà dall'addizione della già detta tassa del due e un mezzo per cento sopra le proprietà, lascerà un voto nel Patrimonio dello Stato più di onze 60,000, così per riempire il

medesimo ha stabilito, che s'imponghi una tassa di tarì due a barile legale sull'esportazione del vino per fuori regno.

Si lascia al Parlamento imminente lo stabilire questo articolo.

§ 47. Ha inoltre determinato il Parlamento, che il prelodato ministro di finanze abbia nell'intervallo di tempo tra l'attuale e prossimo futuro Parlamento a verificare con la massima esattezza possibile tutti i rami di pubblica amministrazione, e presentare gli stati dettagliati ed individuali di ognuno di essi di lordo e con lo sfogo soltanto dei pesi inerenti, e delle spese di amministrazione, unitamente agli stati di esiti che generalmente si fanno per le spese e bisogni dello Stato, dovendo lo stesso praticare per lo resto dei crediti dello Stato medesimo.

§ 48. Che abbia il prelodato ministro ugualmente a suggerire tutti i miglioramenti e riforme, di cui ogni ramo è suscettibile, con arrendare al tempo stesso tutto ciò, che dei pubblici cespiti ne sia comportabile; e che abbia similmente a liquidare e classificare i debiti dello stato, siano annuali che quantitativi, presentando un piano giustificativo dei medesimi.

Placet.

« All'oggetto poi di far note al Parlamento le difficoltà « che giudichiamo potersi incontrare sullo esatto adempimento « di quanto il Parlamento stabilì relativamente al presente « piano di finanze, abbiamo ordinato al ministro delle finanze « stesse di presentare qui appresso, o separatamente, un pro- « spetto colle necessarie dilucidazioni. »

Digitized by Google

APPUNTAMENTO

fatto dai tre bracci ecclesiastico, militare e demaniale.

N.° 1.

Colui il quale presenterà al nuovo Parlamento un piano di educazione e d'istruzione pubblica, che sarà dal medesimo riconosciuto il più utile e della più facile esecuzione, riceverà un premio di onze 400.

Il piano dovrà contenere:

1. Il regolamento per tutti li pubblici studi del regno.
2. Modo d'insegnarsi e conservarsi sempre viva nelle popolazioni la memoria della nuova Costituzione.
3. Metodo e riforme per tutti i collegi, seminarii ecclesiastici e laicali, e stabilimenti di educazione dell'uno e l'altro sesso, attualmente esistenti in questo regno.
4. Metodo per il buon ordine e regolamento delle diverse accademie civili e militari.

Placet.

SUPPLICA DELL'INTIERO PARLAMENTO

A SUA REAL MAESTA'.

N.° 2.

Il Parlamento supplica S. R. M. per degnarsi di tenere in considerazione tutti quegli impiegati secondari e subalterni siciliani, che han finora ben servito la M. S. e lo stato, e che per le nuove leggi stabilite dal Parlamento medesimo restano privi degl'impieghi e delle cariche che hanno fino a quest'oggi nell'antico sistema esercitato.

Placet,

per tutti quelli che avranno ben servito allo stato, e saranno riconosciuti idonei e probi.

Digitized by Google

PROPOSTA IN FORMA DI GRAZIA

fatta dal braccio demaniale alla quale si uniformò il braccio ecclesiastico.

N.° 3.

Il braccio demaniale, conoscendo di quale importanza sia l'agevolazione del commercio di questo Regno, e considerando la vantaggiosa posizione del conosciuto porto di Siracusa, tanto in rapporto al levante, quanto per la vicinanza della isola di Malta, ha votato di accordarsi al porto suddetto e dogana di Siracusa la facoltà di essere sito di deposito loco bastimento; con che però i magazzini, custodi, e tutte le altre spese abbisognevoli debbansi subire dal comune stesso di Siracusa, e non già dall'intiera Nazione.

Pregano inoltre i cennati due bracci la M. S. perchè si compiaccia accordare l'uguale grazia di deposito loco bastimento a quei moli e porti del Regno, che crederà a proposito per li vantaggi del commercio generale della Sicilia, colle medesime condizioni di sopra indicate.

Placet,

uniformemente a quanto sta espressato nella sanzione del N.° 11, § 4 del piano di Finanze.

ALTRA PROPOSTA DEL BRACCIO DEMANIALE

alla quale si uniformò il braccio ecclesiastico.

N.° 4.

Persuaso il braccio demaniale della somma necessità di portare a compimento le strade in Sicilia, ha votato, che tanto per la scelta del piano migliore per recare a compimento le strade in Sicilia al più presto possibile, ed impiegando i mezzi più economici, quanto per lo regolamento onde impiegare i mezzi per lo mantenimento delle stesse, ne

sia incaricato il ministro delle finanze sotto la propria risponsabilità, e dovendo darne conto al Parlamento; beninteso che il prelodato ministro debba pria d'ogni altro portare a compimento la strada consolare già cominciata da Palermo a Messina per la via delle montagne. Ha inoltre votato, che si mettano in opera d'oggi innanzi le barriere o sia catene ecc., per la conservazione delle strade già fatte.

Placet,

purchè con ciò non si intenda indotta alcuna restrizione a quanto viene fissato nel § 13 del cap. I, e nel § 1, cap. III del potere esecutivo, intorno alle prerogative inerenti alla corona.

CAPITOLO SEPARATO

conchiuso dal Parlamento inerente al capitolo VI del potere esecutivo.

N.° 5.

Il Parlamento, siccome nel capitolo VI del potere esecutivo stabilì la esclusione degli esteri dai comandi militari; attesa oggi l'esistenza in questo regno delle truppe di S. M. Britannica nostra alleata, ha creduto fare eccezione alle attuali misure adottate relativamente all'armata ed uffiziali inglesi.

Sanzionato nel § 1, cap. II del potere esecutivo.

NOTA DEI PARI SPIRITUALI.

1 Arcivescovo di Palermo.
2 Arcivescovo di Messina.
3 Arcivescovo di Morreale.
4 Vescovo di Catania.
5 Vescovo di Siracusa.
6 Vescovo di Girgenti.
7 Vescovo di Patti.
8 Vescovo di Cefalù.
9 Vescovo di Mazzara.
10 Vescovo di Lipari.
11 Archimandrita di Messina.
12 Gran priore di s. Giovanni di Messina.
13 Abate di s. Lucia.
14 Commendatore della Magione di Palermo.
15 Abate di s. Maria di Altofonte detta del Parco.
16 Abate di s. Spirito.
17 Abate di s. Maria di Maniace.
18 Abate di sant' Angelo di Brolo.
19 Abate di s. Pietro e Paolo d' Italia.
20 Abate di s. Giovanni gli Eremiti.
21 Abate di s. Maria la Novara.
22 Abate di s. Maria la Grotta.
23 Abate di s. Maria di Roccamadore.
24 Abate di s. Pietro e Paolo della forza di Agrò.
25 Abate di s. Maria di Gala.
26 Abate di s. Maria di Mandanici.
27 Abate di s. Pantaleone.
28 Abate di s. Maria de Milis.
29 Abate di s. Michele di Troina.
30 Abate di s. Gregorio lo Gibiso.
31 Abate di s. Maria di Roccadia.
32 Abate di s. Filippo de Grandis.
33 Abate di s. Filippo di Fragalà.
34 Abate di s. Maria di Bordonaro.
35 Abate di s. Nicolò la Ficò.
36 Priore di sant' Andrea di Piazza.
37 Priore di santa Croce di Messina.
38 Abate di s. Spirito di Caltanissetta.
39 Abate di s. Nicandro.
40 Abate di s. Caterina di Linguaglossa.
41 Abate di s. Lucia di Noto.
42 Abate di s. Maria di Terrana.

43 Priore dei beneficii di san Matteo la Gloria di Messina.
44 Abate di s. Maria delle Giumbarre.
45 Abate di s. Maria la Novaluce.
46 Abate di s. Maria del Piano di Capizzi.
47 Abate di s. Giacomo di Altopasso di Naro.
48 Abate di s. Martino de Scalis.
49 Abate di s. Placido di Messina.
50 Abate di s. Nicolò l'Arena.
51 Precettore di s. Calogero.
52 Priore di s. Maria la Nova di Morreale.
53 Abate di Gangi lo Vecchio.
54 Abate di s. Maria di Pedaly.
55 Abate della SS. Trinità di Castiglione.
56 Abate di s. Anna la Portella.
57 Abate di s. Maria dell'Arco.
58 Abate di s. Anastasia.
59 Abate della SS. Trinità di Delia.
60. Abate di santa Maria del Fundrò.
61 Abate di s. Filippo di s. Lucia.

Si avverte che nella presente nota sono incluse le abadie, che trovansi attualmente riunite in unico individuo, il quale non avrà nella camera dei Pari che un sol voto, a norma dello stabilimento del Parlamento; non potendosi togliere dalla nota tali abadie, perchè estinto il possessore attuale, tali abadie vengono a dividersi.

Sono però mancanti dalla presente nota le tre abadie di s. Filippo d'Argirò, s. Elia d'Ambola e del SS. Salvadore la Placa, quali abadie, comechè trovansi assegnate all'Università degli studi di Palermo, hanno perciò perduto la rappresentanza nella camera dei Pari, avendone acquistato un'altra in quella dei Comuni: e ciò a norma pure di quanto ha stabilito il Parlamento.

È nota dei prelati ed abati Parlamentari, oggi detti Pari spirituali, estratta dal ruolo che si conserva nell'officio di protonotario di questo regno di Sicilia.

GAETANO RUTÈ REG. COAD.

NOTA DEI PARI TEMPORALI.

1 Principe di Butera.
2 Principe di Castelvetrano.
3 Principe di Paternò.
4 Principe di Castelbuono.
5 Principe di Trabia.
6 Principe di Castiglione.
7 Principe di Villafranca.
8 Principe di Paceco.
9 Principe di Roccaflorita.
10 Principe di Scaletta.
11 Principe di Maletto.
12 Principe di Pantellaria.
13 Principe di Palazzolo.
14 Principe di Leonforte.
15 Principe di Carini.
16 Principe di Castelnuovo.
17 Principe di Campofranco.
18 Principe di Aragona.
19 Principe di Scordia.
20 Principe di Valguarnera.
21 Principe di Resultano.
22 Principe di Partanna.
23 Principe di Malvagna.
24 Principe di Calvaruso.
25 Principe di Monforte.
26 Principe di Palagonia.
27 Principe di Cassaro.
28 Principe di Biscari.
29 Principe di Mezzojuso.
30 Principe di Montevago.
31 Principe di Mirto.
32 Principe di Galati.
33 Principe di Raffadali.
34 Principe di Militello V. D.
35 Principe di Cerami.
36 Principe di Campoflorito.
37 Principe di Aci ss. Ant. e Filippo.
38 Principe di Sciara.
39 Principe di s. Antonino.
40 Principe di Comitini.
41 Principe di Furnari.
42 Principe di Rosolini.
43 Principe di Spadafora.
44 Principe di Rammacca.
45 Principe di s. Teodoro.
46 Principe di Belmonte.
47 Principe di Ficarazzi.
48 Principe della Mola.
49 Principe di Camporeale.
50 Principe di Castelforte.
51 Duca di Bivona.
52 Duca di Castrofilippo.
53 Duca di Palma.
54 Duca di Raitano.
55 Duca di Montagna.
56 Duca di Pilaino.
57 Duca di Serradifalco.
58 Duca di Sperlinga.
59 Duca di Gualtieri.
60 Duca di Misterbianco.
61 Duca di Cesarò.

Digitized by Google

62 Duca di Carcaci.
63 Duca di Castelluccio.
64 Duca di Acquaviva.
65 Duca di s. Giacomo Villarosa.
66 Duca di Sorrentino.
67 Duca di Vatticani.
68 Duca di Bronte.
69 Marchese di Marineo.
70 Marchese di Giarratana.
71 Marchese di Samhuca.
72 Marchese di Montemaggiore
73 Marchese di s. Croce.
74 Marchese Sortino.
75 Marchese della Motta.
76 Marchese di Tortorici Li Graniti.
77 Marchese di Roccalumera.
78 Marchese di s. Cataldo.
79 Marchese di Ogliastro.
80 Marchese di Lucca.
81 Marchese di Capizzi.
82 Marchese di Mongiuffi Melia.
83 Marchese di Camporotondo.
84 Marchese di Alimena.
85 Marchese di Murata la Cerda
86 Marchese delli Bagni.
87 Marchese di s. Ferdinando.
88 Marchese di Marianopoli, seu Manchi Raddusa.
89 Conte di Modica.
90 Conte di Naso.
91 Barone della Ficarra.
92 Barone di Castania.
93 Barone di s. Stefano di Mistretta.
94 Barone di Tripi.
95 Barone di Longi.
96 Barone di Pettineo.
97 Barone di Prizzi.
98 Barone delli Martini.
99 Barone di Rocca.
100 Barone di Godrano.
101 Barone di Casalnuovo.
102 Barone di Vita.
103 Barone di Tusa.
104 Barone di s. Carlo.
105 Barone di Vallelunga.
106 Barone di Caggi.
107 Barone di Baucina.
108 Barone della Ferla.
109 Barone di Gallidoro.
110 Barone di Riesi, seu Altariva.
111 Barone di Villadoro.
112 Barone di Campobello.
113 Barone di Maliventre, seu Catena nuova.
114 Barone di Villasmundo.
115 Barone di Castelnormando..
116 Barone di Giardinello.
117 Barone di Pachino.
118 Barone di s. Pietro Clarenza
119 Barone di Alminusa.
120 Barone di Villalba.
121 Barone di s. Cono.
122 Barone di Villaura.
123 Barone di s. Stefano di Briga.
124 Barone di Belvedere.

È nota dei principi, duchi, marchesi, conti e baroni parlamentari, oggi detti Pari temporali, estratta dal ruolo, che si conserva nell' ufficio di protonotaro di questo Regno di Sicilia.

Gaetano Ruté reg. coad.

MAPPA

DEL NUMERO DEI RAPPRESENTANTI

DELLA CAMERA DEI COMUNI

a tenore delle rispettive popolazioni delle città e terre secondo la numerazione del 1798, e secondo quel ch'è stato stabilito dal Parlamento.

CITTA' E TERRE	POPOLAZIONI	VOTI
Palermo	*secondo si è stabilito dal Parlamento*	6
Messina		3
Catania		3
Aci Reale	14994	1
Adernò	6623	1
Alcamo	13000	1
Aragona	6532	1
Augusta	9443	1
Avola	6782	1
Bisacquino	8080	1
Bronte	9253	1
Caccamo	6424	1
Calatafimi	10000	1
Caltagirone	19609	2
Caltanissetta	15627	1
Canicattì	16455	1

CITTA' E TERRE	POPOLAZIONI	VOTI
Carini	7000	1
Calascibetta *perchè godeva la rappresentanza*		1
Castelbuono	7080	1
Castellamare	6000	1
Castelvetrano	11782	1
Castrogiovanni	11143	1
Castronovo *perchè godeva la rappresentanza*		1
Castroreale e Casali	11146	1
S. Cataldo	7870	1
Cattolica	7060	1
Cefalù	8937	1
Chiaramonte	6594	1
Chiusa	6002	1
Ciminna	6150	1
Comiso	10445	1
Corleone	12527	1
Favara	7598	1
S. Filippo d' Argirò	6118	1
Girgenti	14882	1
Grammichele	7687	1
Leonforte	9757	1
Licata	11250	1
Licodia	6905	1
Linguaglossa *perchè godeva la rappresentanza*		1
Lipari	12483	1
S. Lucia *perchè godeva la rappresentanza*		1
Lentini *perchè godeva la rappresentanza*		1
Marineo	6545	1
S. Margherita	7274	1
Marsala	20559	2
Mascali	13705	1
Mazzara	8335	1
Mazzarino	10686	1
Menfi	6236	1

CITTA' E TERRE	POPOLAZIONI	VOTI
Milazzo	6320	1
Militello V. N.	7205	1
Mineo	8026	1
Mistretta	8050	1
Modica	17574	1
Monte s. Giuliano	8172	1
Morreale	12776	1
Mussomeli	9276	1
Naro	10739	1
Nicosia	12064	1
Niscemi	6678	1
Noto	11065	1
Palazzolo	8520	1
Partanna	11000	1
Partinico	9772	1
Paternò	9808	1
Patti *perchè godeva la rappresentanza*		1
Petralia Sottana	6351	1
Piazza	11904	1
Pietraperzia	8292	1
Pozzo di Goto *perchè godeva la rappresentanza*		1
Polizzi	*idem*	1
Prizzi	7435	1
Ragusa	16616	1
Rametta *perchè godeva la rappresentanza*		1
Randazzo	*idem*	1
Racalmuto	7630	1
Salemi	12258	1
Sambuca	8728	1
Sciacca	11514	1
Scicli	6639	1
Siracusa	13851	1
Sortino	7155	1
Spaccaforno	8095	1

Digitized by Google

CITTA' E TERRE	POPOLAZIONI	VOTI
Sutera *perchè godeva la rappresentanza*		1
Taormina	*idem*	1
Termini	14150	1
Terranova	9234	1
Tortorici *perchè godeva la rappresentanza*		1
Traina	7001	1
Trapani	24330	2
Vittoria	9966	1
Vizzini	9181	1
		105

E più numero 46 voti pei rappresentanti dei ventitre distretti a numero due per distretto 46
Università degli studi di Palermo 1
Detta per aver perduto la rappresentanza nella camera dei pari, qual proprietaria di Badie 1
Università degli studi di Catania 1

Sono in tutto 154

È copia della mappa di popolazioni, secondo la numerazione delle anime del 1798, per la rappresentanza nella camera dei comuni, ridotta agli atti dell' officio di protonotario di questo Regno di Sicilia.

GAETANO RUTÉ REG. COAD.

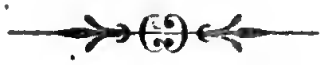

G

Manifesto del Tenente Generale Lord Guglielmo Bentinck:
31 *ottobre* 1813.

Avendo il Tenente Generale Lord Guglielmo Bentinck contratto l' impegno con S. M. il Re e S. A. R. il Principe Ereditario di garantire che pel real assenso dato allo stabilimento di una Costituzione libera in Sicilia non si comprometta nè la salvezza della Corona, nè la pubblica tranquillità, come anche in vista di altre pure troppo ovvie considerazioni fa egli noto: Che sino a tanto che il Parlamento da convocarsi non sarà per provvedere al buon ordine e ben essere di questa Isola, sino a tanto che l' attuale confusione e disordine, che minacciano di una fatale distruzione non meno la libertà dei sudditi che la conservazione dello Stato, non saranno per cessare, e fino a tanto che l'opera gloriosa della Costituzione sì felicemente cominciata nel Parlamento del 1812, non venga regolarmente consolidata, si rende egli responsabile di mantenere la pubblica tranquillità del regno con la forza affidata al suo comando. Fa egli di più manifesto che sarà per punire per via d' un sommario processo militare i disturbatori della pubblica quiete, gli assassini, ed altri nemici della Costituzione che potrebbero in qualunque siasi modo attraversare le misure del Governo o fare allo stesso delle opposizioni.

Palermo, 31 ottobre 1813.

W. G. Bentinck.

II

Note communiquée par M. William A'Court, lors de l'evacuation de la Sicile par les troupes Anglaises.

Les heureux événements qui ont eu lieu dernièrement en Europe ayant essentiellement changé les rapports de la Grande Bretagne envers la Sicile, il est nécessaire que le représentant de S. M. Britannique fasse connaître à la nation Sicilienne les sentiments dont le Gouvernement Anglais est animé et les vues sur lesquelles il porte actuellement son attention principale. Cette mesure est d'autant plus nécessaire que dans le choc des partis, le droit de médiation a été peut-être aussi exagéré d'un côté qu'il a été imprudemment et inutilement désapprouvé de l'autre. La Grande Bretagne, par les sacrifices qu'elle a faits pour la sécurité et la prospérité de la Sicile, a le droit d'espérer que ses avis seront reçus avec déférence, et qu'on leur prêtera l'attention qu'ils méritent, d'autant plus que la modération avec laquelle elle est disposée à exercer ce privilége que lui ont acquis les bienfaits qu'elle a répandus sur la Sicile, doit-être considérée comme une preuve suffisante de son éloignement à s'emparer d'une influence illégale et incompatible avec les principes de la Constitution et la dignité d'un état indépendant.

Il n'est pas nécessaire de remonter à la source des causes d'où sortit le voeu général de la nation pour la réforme de la Constitution du pays: on pourrait les trouver dans l'avancement progressif de la civilisation, dans la propagation des lumières et dans l'insuffisance des institutions humaines, qui ne peuvent résister aux abus et aux détériorations auxquelles elles sont sujettes, et qui durant le changement des opi-

nions et des circonstances ne peuvent offrir à la prospérité du peuple les mêmes garanties qu'à l'époque de leur fondation.

Mais quoique le désir d'un changement fût presque général, cependant lorsqu'on voulut fixer les bornes qu'on devait assigner aux innovations proposées, on rencontra les plus grandes difficultés. Dans cet état de choses, il était très naturel que la nation portât ses regards sur un pays qui, malgré son peu d'étendue et sa faible population comparativement, avait cependant, non seulement sû se défendre et se maintenir contre le torrent qui avait renversé les principaux royaumes de l'Europe, mais même avait pû prêter une main protectrice à ceux qu'on menaçait et qu'on opprimait. On est convaincu et à raison que la Grande Bretagne doit sa splendeur et sa prospérité à ses sages et excellentes institutions; c'est pourquoi l'on a conçu l'espoir que l'adoption d'une forme de Gouvernement semblable assurerait les mêmes avantages à la Sicile, dont la position insulaire et les institutions primitives offrent une sorte de ressemblace avec celles de son puissant allié. L'Angleterre ne pouvait être insensible aux réclamations qui lui avaient été adressées, et lorsque elle se chargea de la protection de la Sicile contre toute invasion étrangère, elle ne fit que céder aux invitations qu'elle avait reçues, et devint ainsi la protectrice et le soutien des innovations fondées sur des principes aussi justes qu'honorables pour ceux qui en sont les auteurs. C'est sous de tels aupices que fut commencée l'oeuvre de la Constitution; si par la suite elle a rencontré dans sa marche des difficultés qui ne pouvaient pas être prévues, et des obstacles qui semblent même encore insurmontables, il faut songer à la grandeur de l'entreprise, il faut se ressouvenir de la facilité avec laquelle plusieurs changements importants ont déjà été accomplis, et pardessus tout, il faut combattre cet esprit d'avilissement, qui porte à considérer tout essai d'amélioration comme un projet chimérique et inutile. Il est difficile et peut-être même impossible de transporter d'un pays à un autre ses lois, ses formes et ses

institutions, la différence des moeurs, des préjugés, de la religion et de l'éducation opposant une barrière insurmontable à l'achévement d'une révolution aussi complète.

La Grande Bretagne n'a jamais voulu imposer une telle condition à la Sicile. Comme l'amie et l'alliée de la nation Sicilienne, son devoir consistait simplement à séconder l'adoption de la partie de la Constitution, qu'après un grave et mûr examen, on aurait trouvée la plus propre à satisfaire les souhaits du peuple, et à assurer son bonheur et sa prospérité. Dans les débats ultérieurs qui pourront précéder l'accomplissement de la Constitution, la Grande Bretagne croit devoir recommander à la nation Sicilienne, de prendre en sérieuse considération la nécessité de laisser une proportion raisonnable de pouvoir au Gouvernement executif, et, en même temps, elle s'empresse de rappeler au Gouvernement l'exemple du roi de France, qui lorsqu'il fut réinstallé sur le Trône de ses pères, octroya à son peuple les priviléges et les avantages d'un Gouvernement libre, autant qu'ils pouvaient s'allier avec l'autorité de la Couronne, la conservation de l'ordre public et les moeurs et le caractère de la nation française. La Grande Bretagne croit devoir recommander en même temps de préter une grande attention au code des lois et aux dispositions nécessaires pour en assurer l'exécution ; elle rappelle à la nation Sicilienne, que la félicité d'nn peuple dépend beaucoup plus d'uno administration pure et impartiale de la justice, que de la portion du pouvoir politique qui pourrait lui tomber en partage. La possession entière de la liberté civile est la base la plus ferme sur laquelle on puisse établir le pouvoir politique. L'Angleterre éspère que pour obténir ce bien inappréciable, la nation Sicilienne y donnera principalement son attention, qu'elle n'a portée, jusqu'a ce jour, que sur des objets de moindre importance. L'Angleterre accorderait avec le plus grand empressement, à toute modification de Gouvernement prudent et tempéré, la sanction et l'appui qu'il est en sa puissance d'accorder. Elle exige cependant, comme une condition de l'assistance qu'elle prêterait,

que ce changement soit opéré par le Parlement, qu'il soit accompli d'une maniére légale et constitutionelle, aussi éloignée d'un côté de toute influence indirecte d'une autorité répressive, que, de l'autre, de tout exercice illégal d'action populaire.

Le conseil et l'assistance qu'elle offre ne doivent être envisagés que sous le point de vue de l'intime amitié, et de l'alliance qui unit l'Angleterre a S. M. Sicilienne. La proposition qu'elle a faite tout récemment de retirer ses troupes de la Sicile, serait une preuve suffisante, si cependant il était besoin de preuves, que l'Angleterre n'a pas la moindre envie d'exercer aucune influence militaire dans les conseils du roi ou de la nation.

L'attitude qu'elle a été obligée de prendre pendant la guerre a donné naissance à plusieurs fausses rumeurs pour la réfutation desquelles il suffit de se rappeler la bonne foi réconnue de la Grande Bretagne et la loyauté de sa conduite. On ne se saurait trop déplorer la continuation de l'esprit de parti en Sicile, et comme les vues de la Grande Bretagne sont uniquement dirigées vers la prospérité de l'île, rien ne peut-être plus loin des intentions de son Gouvernement, que de voir le ministre anglais résidant à Palermo devenir le centre d'un parti. Le Gouvernement Anglais en faisant cette déclaration, croit qu'il n'est pas inutile d'ajouter qu'il se considère comme hautement intéressé au sort de ces individus qui ont soutenu les mesures du Gouvernement intérieur de la Sicile, et auxquels la situation critique du pays, pendant les trois dernières années, obligeait le représentant de l'Angleterre à suggérer les droites et honorables intentions dont ils étaient animés.

Ces individus sont parfaitement connus, et les abandonner serait incompatible avec le caractère et la dignité de la nation Britannique. Elle a un droit incontestable d'insister pour qu'aucun d'eux ne soit inquiété, ni dans sa personne, ni dans ses biens, pour la part qu'il aurait pu prendre à l'établisse-

Digitized by Google

ment et au soutien de la Constitution, et la parfaite sécurité de ces individus doit-être regardée comme le *sine qua non* de la protection et de l'alliance de l'Angleterre. Les rapports nécessaires que la paix générale à établis entre les deux nations, l'ont déterminée à faire cette déclaration publique des sentiments et des intentions de son Gouvernement. L'intervention de la Grande Bretagne dans les affaires domestiques de la Sicile, n'a été motivée que par les causes les plus pures d'une amitié désintéressée. Elle sera pleinement récompensée de tous les sacrifices qu'elle a faits, s'il est avéré que ses efforts pour le bien, la felicité et la prospérité de la nation Sicilienne ont été heureusement couronnés.

Digitized by Google

I

Ferdinando I, per la grazia di Dio, Re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ecc.; Infante di Spagna; Duca di Parma, Piacenza, Castro ecc. ecc. ecc.; Gran Principe ereditario di Toscana ecc. ecc. ecc.

Il Congresso di Vienna nell'atto solenne a cui dee l'Europa il ristabilimento della giustizia e della pace, confermando la legittimità dei diritti della nostra Corona, ha riconosciuto noi ed i nostri eredi e successori, Re del regno delle Due Sicilie.

Ratificato un tale atto da tutte le potenze, volendo noi, per quanto ci riguarda, mandarlo pienamente ad effetto, abbiamo determinato di ordinare e constituire per legge stabile e perpetua de'nostri Stati le disposizioni seguenti:

Art. 1.° Tutti i nostri reali dominj al di qua e al di là del Faro constituiranno il Regno delle Due Sicilie.

2.° Il titolo che noi assumiamo fin dal momento della pubblicazione della presente legge è il seguente:

Ferdinando I, per la grazia di Dio, Re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ecc., Infante in Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ecc. ecc., Gran Principe ereditario di Toscana ecc. ecc. ecc.

3.° Tutti gli atti, ch'emaneranno da noi, o che saranno spediti nel nostro real nome da funzionari pubblici nel nostro regno delle Due Sicilie, porteranno nell'intestazione il titolo che abbiamo annunziato nell'articolo precedente.

4.° Le plenipotenze e patenti che si trovano date a' nostri ambasciatori, ministri, ed agenti qualunque presso le potenze estere, saranno immediatamente ritirate, e contraccambiate nel tempo medesimo con altre da spedirsi a tenore dell'art. secondo.

5.° La successione nel regno delle Due Sicilie sarà perpetuamente regolata colla legge del nostro augusto genitore Carlo III, promulgata in Napoli nel dì 6 d'ottobre 1759.

6.° Stabiliamo una Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, che sarà sempre nel luogo della nostra ordinaria re-

sidenza, e verrà presieduta da uno dei nostri Segretari di Stato ministri, il quale avrà il titolo di ministro cancelliere del regno delle Due Sicilie.

7.° Si terrà in essa cancelleria generale il registro ed il deposito di tutte le leggi e decreti che saranno emanati da noi.

8.° Il ministro cancelliere apporrà il nostro real suggello a tutte le nostre leggi e decreti, riconoscerà e contrassegnerà in essi la nostra firma. Il medesimo sarà incaricato della spedizione di tutte le nostre leggi e decreti a tutte le autorità costituite nel regno delle due Sicilie, e veglierà per la loro pubblicazione e collezione.

9.° Vi sarà inoltre in essa cancelleria generale un consiglio per la discussione e preparazione degli affari più importanti dello Stato, prima di portarsi dai nostri ministri alla nostra sovrana decisione nel nostro consiglio di cancelleria.

Il Ministro Cancelliere ne sarà il presidente.

10.° Una nostra legge particolare fisserà l' organizzazione interna della cancelleria generale, e determinerà più distintamente le attribuzioni del ministro cancelliere ed il supremo consiglio di cancelleria. Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta riconosciuta dal nostro consigliere e segretario di Stato ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere e segretario di Stato ministro cancelliere, e registrata e depositata nella cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro ministro cancelliere del regno delle Due Sicilie è specialmente incaricato vegliare alla sua pubblicazione.

Caserta, il dì 8 dicemdre 1816.

Il segretario di Stato	Firmato Ferdinando.
Ministro di grazie e giustizia.	*Il Segretario di Stato*
	Ministro Cancelliere.
Firmato *Marchese* Tommasi.	Firm. Tommaso di Somma.

Pubblicata in Napoli nel 9 di dicembre 1816.

K.

Ferdinando I, per la grazia di Dio, Re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ecc., Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ecc. ecc. ecc., Gran Principe ereditario di Toscana, ecc. ecc. ecc.

Volendo confermare i privilegi conceduti da noi, e da' Sovrani nostri augusti predecessori a' nostri carissimi Siciliani, e combinare insieme la piena osservanza di tali privilegi colla unità delle instituzioni politiche che debbono formare il diritto pubblico del nostro regno delle Due Sicilie, abbiamo colla presente legge sanzionato quanto segue:

Art. 1.° Tutte le cariche, ed uffici, ed ecclesiastici della Sicilia al di là del Faro, saranno conferiti privativamente ai Siciliani a tenore dei sovrani nostri predecessori, senza che potranno aspirarvi mai gli altri nostri sudditi de' nostri reali dominj al di qua del Faro.

Nello stesso modo che i Siciliani non potranno aspirare alle cariche ed agli uffici civili ed ecclesiastici de' suddetti altri nostri reali dominj, includiamo nella mentovata privativa a favore de' Siciliani anche l'arcivescovado di Palermo, quantunque lo stesso fosse stato riservato al sovrano arbitrio nella amplissima grazia conceduta a' medesimi dal nostro augusto genitore Carlo III.

2.° A tutte le grandi cariche del nostro regno delle Due Sicilie i nostri sudditi della Sicilia al dì là del Faro saranno ammessi in proporzione della popolazione di quell'isola. Formando questa la 4.ª parte della intera popolazione di tutt'i nostri reali dominj il nostro consiglio di Stato sarà composto per una quarta parte di Siciliani, e per le altre tre parti di sudditi degli altri nostri reali dominj. La stessa proporzione sarà osservata per le cariche de' nostri ministri e segretari di Stato, per quelle de' capi della nostra real Corte, e per quelle dei nostri rappresentanti ed agenti presso le potenze estere.

3.° Invece dei due consultori siciliani, che per concessione del nostro augusto genitore, formavan parte dell'estinta Giunta di Sicilia, vi sarà sempre colla stessa proporzione indicata nell'articolo precedente un numero di consiglieri siciliani nel supremo consiglio di cancelleria del regno delle Due Sicilie.

4.° Gli impieghi della nostra armata di terra e di mare, e quelli della nostra casa reale saranno conferiti promiscuamente a tutti i nostri sudditi di qualsivoglia parte de' nostri reali dominj.

5.° Il Governo dell' inteso regno delle Due Sicilie rimarrà sempre presso di noi. Quando risiederemo in Sicilia, lasceremo ne' nostri dominj al di quà del Faro per nostro Luogotenente generale un principe reale della nostra famiglia, o un distinto personaggio che sceglieremo tra i nostri sudditi. Se sarà un principe reale, avrà presso di sè uno de' nostri ministri di Stato, il quale terrà la corrispondenza co' ministeri e segreterie di Stato residenti presso di noi, ed avrà inoltre due o più direttori, che presederanno a quelle porzioni de' detti ministeri e segreterie di Stato, che giudicheremo necessario di lasciare per lo governo locale di quella parte de' nostri reali dominj; se non sarà un principe reale, il luogotenente avrà egli stesso il carattere di nostro ministro e segretario di Stato, corrisponderà egli stesso co' ministeri e segreterie di Stato residenti presso di noi, ed avrà presso di sè i mentovati due o più direttori per l' oggetto anzidetto.

6.° Quando risederemo ne' nostri reali dominj al di qua del Faro, vi sarà allo stesso modo in Sicilia per nostro luogotenente generale un real principe della nostra famiglia o un distinto personaggio, che sceglieremo tra i nostri sudditi. Se sarà un principe reale, avrà parimenti presso di sè uno de' nostri ministri di Stato, il quale terrà la corrispondenza co' ministeri e segreterie di Stato residenti presso di noi, ed avrà inoltre due o più direttori, che presederanno a quelle porzioni de' detti ministeri e segreterie di Stato, che giudicheremo necessario di far rimanere in Sicilia. Se non sarà un principe reale, il luogotenente di Sicilia avrà egli mede-

simo il carattere di nostro ministro e Segretario di Stato, corrisponderà egli medesimo co' ministeri e segreterie di Stato residenti presso di noi, ed avrà presso di sè per l'oggetto indicato i mentovati due o più direttori.

7.° Cotesti direttori, tanto nel primo, quanto nel secondo caso, saranno scelti tra i nostri sudditi di qualsivoglia parte de' nostri reali dominj, siccome relativamente alla Sicilia era stabilito per le antiche cariche di consultore, di conservatore, e di segretario del governo, alle quali in sostanza vanno ad essere sostituite quelle dei suddetti direttori.

8.° Le cause de' Siciliani continueranno ad essere giudicate fino all'ultimo appello ne' tribunali di Sicilia. Vi sarà perciò in Sicilia un supremo tribunale di giustizia superiore a tutti i tribunali di quell'isola, ed indipendente dal supremo tribunale di giustizia de' nostri dominj di qua del Faro, siccome questo sarà indipendente da quello di Sicilia, quando noi faremo la nostra residenza in quell'isola. Una legge particolare determinerà l'organizzazione di questi due tribunali supremi.

9.° L'abolizione della feudalità in Sicilia è conservata ugualmente che negli altri dominj di qua del Faro.

10.° La quota della dote permanente dello Stato spettante alla Sicilia sarà in ogni anno fissata e ripartita da noi, ma non potrà eccedere la quantità di annue once un milione ottocento quarantasettemila seicento ottantasette, e tarì venti, stabilita pel patrimonio attivo della Sicilia dal Parlamento nell'anno 1813; qualunque quantità maggiore non potrà essere imposta senza il consenso del Parlamento.

11.° Sulla quota anzidetta sarà prelevata in ogni anno una somma non minore di once centocinquantamila, e sarà impiegata nel pagamento de' debiti non fruttiferi, e degli arretrati degli interessi dei debiti fruttiferi della Sicilia fino alla estinzione, la stessa annua somma rimarrà destinata per fondo di ammortizzazione del debito pubblico della Sicilia.

12.° Finchè il sistema generale dell'amministrazione civile e giudiziaria del nostro regno delle Due Sicilie non sarà pro-

mulgato, continueranno in Sicilia tutti gli affari giudiziari ed amministrativi ad avere quello stesso corso ed andamento che hanno avuto finora.

Vogliamo e comandiamo, che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro consigliere e segretario di Stato, ministro di grazia e di giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere e segretario di Stato, ministro cancelliere, e registrata e depositata nella cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro ministro cancelliere del regno delle Due Sicilie è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Caserta, il dì 11 dicembre 1816.

Firmato Ferdinando.

Il Segretario di Stato — *Il Segretario di Stato*

Ministro di grazia e giustizia. — Ministro cancelliere

Firmato *Marchese* Tommasi. — Firmato Tommaso di Somma.

Pubblicata in Napoli nel dì 12 di dicembre 1816.

L.

Trattato conchiuso a Parigi il 10 giugno 1817 tra le corti d'Austria, di Spagna, di Francia, della Gran Brettagna, di Prussia e di Russia, il quale, in esecuzione dell'art. 99 dell'atto del congresso, determina la reversione dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla.

In nome della santissima ed indivisibile Trinita'

Avendo riconosciuto che il motivo che ha indotto S. M. cattolica a differire la sua adesione al trattato segnato nel

congresso di Vienna il 9 giugno 1815, non che a quello di Parigi del 20 novembre del detto anno, consisteva nel desiderio di veder stabilire col consenso unanime delle Potenze che vi erano chiamate, l'applicazione dell' art. 99 del detto trattato del 9 giugno, ed in conseguenza della reversione dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla dopo la morte di S. M. l'Arciduchessa Maria Luisa;

Che l'adesione summentovata era necessaria per completare l'assentimento generale alle transazioni sulle quali gl'interessi politici e la pace dell' Europa sono principalmente fondati;

Che S. M. cattolica, persuasa di tal verità, ed animata dai medesimi principii de' suoi augusti alleati, si è decisa, di sua piena volontà, a dare la sua adesione al detto trattato, in virtù di atti solenni firmati a tal effetto il 7 ed 8 giugno 1817, ed essendo stato in conseguenza giudicato convenevole di soddisfare al tempo stesso alle domande di S. M. cattolica, le quali concernono la reversione de' detti Ducati, d' un modo proprio a contribuire di vantaggio alla consolidazione della pace e della buona intelligenza felicemente ristabilite ed esistenti in Europa, le Loro Maestà Imperiali e Reali d'Austria, di Spagna, di Francia, della Gran Brettagna, di Prussia e di Russia, han nominato a tal effetto, cioè:

S. M. l'Imperatore d' Austria, Re di Ungheria, di Boemia; il signor Niccolò Carlo Barone di Vincent, Commendatore dell' Ordine Militare di Maria Teresa, Gran Croce dell' Ordine Imperiale di Leopoldo e dell' Ordine della Spada di Svezia, Cavaliere Gran Croce dell' Ordine militare de' Paesi Bassi, Commendatore dell' Ordine reale e militare di s. Luigi, Suo Ciamberlano, Consigliere intimo attuale, Tenente generale delle sue armate, Colonnello proprietario di un Reggimento di Cavalleggieri ecc. ecc., e suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso S. M. cristianissima;

S. M. il Re delle Spagne e delle Indie; il sig. Carlo Gutierrez de Los Rios, Fernandes de Cordova, Sarmiento de Sotto Major etc., Conte di Fernan Nunnez e de Barajas, Marchese di Castel-Moncayo, Duca di Montellano, de l'Arco d'A-

remberg, Principe di Barbanzou e del Santo Impero Romano ecc., cinque volte Grande di Spagna, di prima classe, Cavaliere dell'insigne Ordine del Toson d'oro e Gran Croce dell'Ordine di Carlo III, Suo Gentiluomo di Camera, in esercizio Suo Cacciator maggiore, Colonnello del Reggimento degli Ussari di Ferdinando VII ecc. ecc., Suo Ambasciatore presso S. M. cristianissima;

S. M. il Re di Francia e di Navarra; il signor Armando Emmanuele du Plessis-Richelieu, Duca di Richelieu, Cavaliere dell'Ordine reale e militare di s. Luigi, e degli Ordini di s. Alessandro Nervsky, s. Wladimir e s. Giorgio di Russia, Pari di Francia, Suo primo Gentiluomo di Camera, Suo Ministro e Segretario di Stato degli affari esteri, e Presidente del Consiglio de' suoi Ministri;

S. M. il Re del Regno unito della Gran Brettagna e d'Irlanda; il signor Carlo Stuart, Gran Croce dell'onorevolissimo Ordine du Bain, e dell'antico Ordine della Torre e della Spada, Suo Consigliere intimo attuale ecc. ecc. ecc., e Suo Ambasciadore straordinario e plenipotenziario presso S. M. cristianissima;

S. M. il Re di Prussia; il signor Carlo Federico Henry, Conte di Coltz, Cavaliere della Croce di ferro di prima classe, e dell'Ordine del Merito militare di Prussia, Gran Croce dell'Ordine di s. Anna, Cavaliere dell'Ordine di s. Giorgio di quarta classe, e dell'Ordine di s. Wladimir di terza classe di Russia, Commendatore dell'Ordine del merito militare di Francia, Cavaliere dell'Ordine militare di Maria Teresa d'Austria, di quello della Spada di Svezia, e di quello del merito militare di Baviera, Suo Generale Maggiore ed Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. cristianissima.

S. M. l'Imperatore di tutte le Russie, Re di Polonia; il signor Carlo Andrea Pozzo di Borgo, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine di s. Wladimir di seconda classe, di s. Anna della prima, di s. Giorgio della prima, Gran Croce dell'Ordine di Carlo III di Spagna, di quello di s. Maurizio e Lazzaro di Sardegna, di s. Ferdinando di Napoli, dell'Aquila rossa di

Prussia, e dell'ordine de' Guelfi di Flannovre, Commendatore dell' Ordine reale e militare di s. Luigi, Tenente generale delle sue armate, Suo Ajutante di campo generale ecc. ecc., Suo Ministro plenipotenziario presso S. M. cristianissima.

I quali dopo avere scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e dovuta forma, sono convenuti negli articoli seguenti:

Art. primo. Lo stato di attuale possesso de'Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, non che quello del Principato di Lucca essendo determinati dalle stipulazioni dell' atto del congresso di Vienna, le disposizioni degli articoli 99, 101, 102 sono e restano mantenute in tutta la loro forza e valore;

Art. secondo. La reversibilità de'Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, preveduta dall'art. 99 dell' atto finale del congresso di Vienna, è determinata nel modo seguente:

Art. terzo. I Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, dopo la morte di S. M. l' Arciduchessa Maria Luisa, passeranno in piena sovranità a S. M. l' Infante di Spagna Maria Luisa, all' Infante D. Carlo Luigi suo figlio, e suoi discendenti maschi in linea diretta e mascolina, all' eccezione de' distretti compresi negli Stati di S. M. I. e R. Apostolica sulla sinistra riva del Po, i quali resteranno in piena proprietà alla suddetta Maestà conformemente alla restrizione stabilita dall' art. 99 dell' atto del congresso.

Art. quarto. A quella stessa epoca, la reversibilità del Principato di Lucca, preveduta dall' art. 101 dell'atto del congresso di Vienna, avrà luogo nei termini e sotto le clausole del medesimo articolo, in favore di S. A. I. R. il Gran Duca di Toscana.

Art. quinto. Quantunque la frontiera degli Stati Austriaci in Italia sia determinata dalla linea del Po, pur nondimeno è convenuto di comune accordo, che la fortezza di Piacenza, offrendo un interesse più particolare al sistema di difesa dell' Italia, S. M. I. R. Apostolica conserverà in quella città, fino all' epoca delle reversioni, dopo l'estinzione del ramo Spagnuolo de'Borboni, il dritto di guarnigione puro e semplice, tutti i dritti regali e civili su quella città essendo riservati al futuro Sovrano di Parma.

Digitized by Google

Le spese ed il mantenimento della guarnigione nella città di Piacenza saranno a peso dell' Austria, e la sua forza in tempo di pace sarà determinata all'amichevole tra le alte parti interessate, prendendo pur nondimeno per regola il maggiore alleviamento possibile degli abitanti.

Art. sesto. S. M. I. R. Apostolica si obbliga a pagare a S. M. l' Infante Maria Luisa le somme arretrate dal 9 giugno 1815 e provenienti dalle stipulazioni del paragrafo secondo dell'articolo 101 dell' atto del congresso, e di continuarne il pagamento secondo le medesime stipulazioni e colle medesime ipoteche. Essa si obbliga inoltre a far pagare a S. M. l'Infante l'ammontare delle rendite percepite nel Principato di Lucca dalla medesima epoca fino al momento dell' entrata in possesso di S. M. l' Infante, deduzione fatta dello spese di amministrazione. La liquidazione di tali rendite avrà luogo all' amichevole tra le alte parti interessate, e nel caso di differenza di opinione, esse se ne rimetteranno all' arbitramento di S. M. cristianissima.

Art. settimo. La reversione de' Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, in caso dell' estinzione del ramo dell' Infante D. Carlo Luigi, è esplicitamente mantenuta nei termini del trattato di Aix-la-Chapelle del 1748 e dell' articolo separato del trattato tra l' Austria e la Sardegna del 20 maggio 1815.

Art. ottavo. Il presente trattato, spedito in settuplo, sarà unito all'atto supplementario del trattato generale del congresso di Vienna, sarà ratificato dalle alte parti rispettive, e le ratifiche saranno scambiate a Parigi nello spazio di duo mesi o prima se sarà possibile. In fede di che i Plenipotenziarii rispettivi hanno firmato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Parigi il 10 del mese di giugno l'anno di grazia 1817.

Firmati *Il Barone de Vincent.*

Il Conte di Fernan Nunnez Duca di Montellano.

RICHELIEU.

CH.S STUART.

I. *Conte de' Goltz:*

POZZO DI BORGO.

M

Notificazione delle patenti di S. M. I. A. per la formazione del Regno Lombardo Veneto 16 *aprile* 1815.

S. M. l'augusto nostro Sovrano, fermo in quei sentimenti di predilezione pe' suoi stati in Italia, che già manifestò sin dai primi momenti del reingresso ne' medesimi delle sue truppe; ora che le solenni transazioni politiche hanno fissato i certi limiti di detti stati, si è degnato compiere le intenzioni benefiche sin d'allora mostrate, e formare de' suoi stati in Italia un Regno Lombardo-Veneto.

Una tale determinazione, che conserva ad ogni città tutti i vantaggi de' quali godeva, ed a' sudditi italiani di S. M. quella nazionalità che a ragione tanto apprezzano, non può non essere riconosciuta universalmente come una delle prove più luminose del paterno affetto con cui l'augusta Casa d'Austria ha sempre riguardato gli Italiani. Un Vicerè, di cui S. M. si riserva la nomina, rappresenterà in questo regno la sua augusta persona, e l'organizzazione del regno sarà conforme anche all' indole ed alle abitudini degli Italiani. L' onorevole incarico impostomi da grazioso decreto di S. M. di essere Luogotenente del Vicerè, mi riesce doppiamente grato per potere a popolazioni, che nelle relazioni avute per più anni con loro mi hanno sempre inspirato stima e affezione, annunciare anche in prevenzione della imminente proclamazione solenne del nuovo regno e delle relative disposizioni, tali sovrane beneficenze, base sicura della loro durevole felicità.

Milano, 16 aprile 1815.

Il Luogotenente del Vicerè
BELLEGARDE F. M.

P

COSTITUZIONE DI SPAGNA

promulgata in Cadice il 19 marzo 1812,

in Napoli il 7 luglio 1820, ed in Torino il 13 marzo 1821

TITOLO I.

DELLA NAZIONE SPAGNUOLA, E DEGLI SPAGNUOLI.

Della Nazione Spagnuola.

Art. 1. La nazione spagnuola è la riunione di tutti gli spagnuoli *d'ambi gli emisferi.*

2. La nazione spagnuola è libera, indipendente, nè è, nè può essere patrimonio d'alcuna famiglia o persona.

3. La sovranità risiede essenzialmente nella nazione, e ad essa sola appartiene esclusivamente il diritto di stabilire le leggi fondamentali.

4. La nazione è obbligata a conservare e proteggere con leggi savie e giuste la libertà civile, le proprietà e gli altri diritti legittimi di tutti gl'individui che la compongono.

Degli Spagnuoli.

5. I. Sono spagnuoli tutti gli uomini liberi nati e stabiliti nei dominii delle Spagne come i figli de' medesimi.

II. Li forestieri che abbiano ottenuto dalle Cortes carta di naturalizzazione.

III. Quelli che senza la stessa provino dieci anni di domicilio acquistato secondo la legge in qualunque parte della monarchia.

IV. Li liberti dacchè acquistano la libertà nelle Spagne.

6. L'amor di patria è una delle principali obbligazioni di tutti gli spagnuoli, così pure l'essere giusti e benefici.

7. Ogni spagnuolo è obbligato ad essere fedele alla costituzione, obbedire alle leggi, e rispettare le autorità costituite.

8. È pure obbligato ogni spagnuolo senza distinzione alcuna a contribuire, in proporzione de' suoi averi, ai pesi dello Stato.

9. È pure obbligato ogni spagnuolo a difendere la patria con le armi quando vi è chiamato dalla legge.

TITOLO II.

DEL TERRITORIO DELLE SPAGNE, SUA RELIGIONE, E GOVERNO, E DEI CITTADINI SPAGNUOLI.

Del Territorio delle Spagne.

10. Il territorio spagnuolo comprende nella Penisola con le sue possessioni e isole adiacenti, Aragona, Asturia, la vecchia e nuova Castiglia, Catalogna, Cordova, Estremadura, Galizia, Granata, Jaen, Leone, Molina, Murzia, Navarra, Provincie Vascongade. Siviglia, e Valenza, le Isole Baleari e le Canarie, con le altre possessioni di Africa: nell' America settentrionale, la Nuova Spagna, con la Nuova Galizia e Penisola de Youckatan, Guatimala, le Provincie interne di Oriente, Provincie interne d' Occidente, l' isola di Cuba, con le due Floride, la parte spagnuola dell' isola di s. Domingo, e l' isola di Porto Ricco, con le altre adiacenti a queste ed al continente nell' uno ed altro mare: nell' America Meridionale, la Nuova Granata, Venezuela, il Perù, Chilì, le Provincie del Rio della Plata, e tutte le isole adiacenti nel mare Pacifico, e nell'Atlantico: nell' Asia le isole Filippine, e quelle che dipendono dal loro governo.

11. Si farà una divisione più conveniente del territorio spagnuolo con una legge costituzionale, tosto che le circostanze politiche della nazione lo permetteranno.

Della Religione.

12. La religione della nazione spagnuola è, e sarà perpetuamente la cattolica apostolica romana, unica veritiera. La nazione la protegge con leggi savie e giuste, e proibisce l'esercizio di qualunque altra.

Del Governo.

13. L'oggetto del Governo è la felicità della nazione, posto che il fine d'ogni società politica non è altro che il ben essere degl'individui che la compongono.

14. Il Governo della nazione spagnuola è una Monarchia moderata ereditaria.

15. La potestà di far le leggi risiede nelle Cortes con il Re.

16. La potestà di far eseguire le leggi risiede nel Re.

17. La potestà di applicare le leggi nelle cause civili e criminali risiede nei tribunali civili stabiliti dalla legge.

Dei Cittadini Spagnuoli.

18. Sono cittadini quei Spagnuoli che per ambe le linee traggono la loro origine dai dominj spagnuoli di tutti due gli emisferi, e sono stabiliti in qualunque parte de' medesimi dominj.

19. È pure cittadino ogni forestiero che acquistando dei diritti di essere Spagnuolo, otterrà dalla Cortes la carta speciale di cittadino.

20. Perchè lo straniero possa ottenere dalla Cortes la detta Carta, dovrà essere ammogliato con una Spagnuola, o avere introdotto o stabilito nelle Spagne qualche invenzione e pregevole industria, o acquistato de' beni stabili per li quali paghi una contribuzione diretta, o stabilito nel commercio con un capitale proprio e considerevole a giudizio delle medesime Cortes, o aver prestato de' servigi segnalati in bene e difese della nazione.

21. Sono pure cittadini li figli legittimi dei forestieri do-

miciliati nelle Spagne, che essendo nati nei dominj spagnuoli, non siano sortiti mai dal Regno senza licenza del governo, aventi ventun' anni compiti, e stabiliti in qualunque parte dei medesimi dominj, esercitando in essi qualche professione, ufficio, od utile industria.

22. Agli Spagnuoli che per qualunque linea sieno creduti e reputati per originarj dell' Africa sarà aperta la porta della virtù e del merito per essere cittadini: in conseguenza di ciò le Cortes concederanno carta di cittadino a quelli che abbiano resi dei servigi qualificati alla patria, a quelli che si distinguono col suo talento, applicazione e condotta, con la condizione che siano figli di legittimo matrimonio, di padre libero, e che siano ammogliati con donna libera, e stabiliti nei dominj delle Spagne, o ch' esercitano qualche professione, ufficio o industria utile con capitale proprio.

23. Solo quelli che siano cittadini potranno ottenere impieghi municipali, o eleggere a tali impieghi nei casi contemplati dalla legge.

24. La qualità di cittadino spagnuolo si perde: 1. Colla naturalizzazione in paese estero. 2. Col prendere impiego di altro governo. 3. Per sentenza con cui s'infliggano pene afflittive e infamanti, quando non si sia ottenuta la riabilitazione. 4. Per avere risieduto cinque anni consecutivi fuori del territorio spagnuolo senza commissione o permissione del governo.

25. L' esercizio de' medesimi diritti si sospende: 1. In virtù d' interdizione giudiziaria per incapacità fisica o morale. 2. Per lo stato di debitore fallito, o di idebitore al pubblico erario. 3. Per lo stato di servo domestico. 4. Per non aver impiego o officio, o maniera di vivere conosciuta. 5. Per essere stato processato criminalmente. Dall' anno 1830, dovranno sapere leggere e scrivere quelli che di nuovo entrassero nell'esercizio dei diritti di cittadino.

26. Solo per le cause contemplate dagli articoli precedenti si possono perdere o sospendere i diritti di cittadino, e non per altre.

TITOLO III.

DELLE CORTES.

Del modo di formare le CORTES.

27. Le Cortes sono la riunione di tutti li deputati che rappresentano la nazione, nominati dai cittadini nella forma che si dirà.

28. La base per la rappresentazione nazionale è la medesima in tutti e due gli emisferi.

29. Questa base è la popolazione composta dai nazionali che per ambe le linee siano originari dei dominj spagnuoli, e di quelli che abbiano ottenuto dalle Cortes la carta di cittadino, come pure di quelli compresi nell' art. 21.

30. Per il computo della popolazione dei dominj europei servirà l' ultimo censimento dell' anno 1797, finchè si possa averne un altro nuovo, e si procederà in modo corrispondente al computo della popolazione di quelli di oltremare, servendo intanto i censimenti più autentici tra quelli ultimamente formati.

31. Per ogni settantamila anime di popolazione composta come si è detto nell' art. 29 si farà un deputato alle Cortes.

32. Distribuita la popolazione per le differenti provincie, se risultasse in qualcuna l' eccedenza di più di 35m. anime, si eleggerà un deputato di più, come se questa eccedenza ammontasse a 70m.; se non passasse il numero di 35m., non sarà calcolata.

33. Se vi fosse qualche provincia la cui popolazione non arrivasse a 70m. anime, ma non sia sotto i 60m., eleggerà per sè un deputato, e se fosse minore di questo numero, si unirà alla sua più vicina per completare il numero di 70m. ricercato; eccettuato da questa regola l' isola di s. Domingo, che nominerà un deputato, qualunque sia la sua popolazione.

Della nomina dei deputati delle Cortes.

34. Per l'elezione dei deputati delle Cortes si terranno le assemblee elettorali di parrocchia, di territorio e di provincia.

Delle assemblee elettorali di parrocchia.

35. Le assemblee elettorali di parrocchia si comporranno di tutti li cittadini stabili e residenti nei distretti della rispettiva parrocchia, tra i quali si comprendono gli ecclesiastici secolari.

36. Queste assemblee si raduneranno sempre nella penisola e isole, e possessioni adiacenti, la prima domenica del mese di ottobre dell'anno antecedente all'installazione solenne delle Cortes.

37. Nelle provincie di oltremare, si raduneranno la prima domenica del mese di dicembre, quindici mesi avanti che si radunino le Cortes con avviso che dovranno dare anticipatamente le autorità rispettive.

38. Nelle assemblee di parrocchia si nominerà per ogni duecento cittadini un elettore parrocchiale.

39. Se il numero delli cittadini della parrocchia eccedesse il numero di 300, ancorchè non arrivi a 400, si nomineranno due elettori; se eccedessero il numero di 500, ancorchè non arrivassero a 600 se ne nomineranno tre, e così progressivamente.

40. Nelle parrocchie il cui numero delli cittadini non arrivi a 200, ma giunga a 150, si nominerà un elettore, ed in quelle che non abbiano questo numero si riuniranno i cittadini a quelli dell'altra più vicina parrocchia, per nominare l'elettore o elettori che secondo il numero gli appartengono.

41. L'assemblea parrocchiale eleggerà a pluralità di voti undici compromissarj, perchè questi nominino l'elettore parrocchiale.

42. Se nell'assemblea parrocchiale si avessero da nominare due elettori parrocchiali, si eleggeranno ventuno compromis-

Digitized by Google

sarj, e trentuno di questi, se dovessero eleggersene tre, nè si potrà in nessun caso far eccedere questo numero di compromissarj, a fine di evitare la confusione.

43. Per conciliare il maggior comodo delle popolazioni piccole, si osserverà, che quella parrocchia che arrivasse ad aver venti cittadini eleggerà un compromissario, quella che ne avrà trenta a quaranta ne eleggerà due, e tre quella che ne avesse da cinquanta a sessanta, e così progressivamente. Le parrocchie che si trovassero avere meno di venti cittadini, si uniranno con le più prossime per eleggere il compromissario.

44. I compromissarj delle parrocchie delle piccole popolazioni, eletti che siano in questa forma, si uniranno nel paese più a proposito per comporre il numero di undici o almeno di nove, e nomineranno un elettore parrocchiale. Se giungeranno a ventuno o almeno a diciasette, nomineranno due elettori parrocchiali, se fossero trentuno o almeno venticinque, nomineranno tre elettori o quelli che corrispondono.

45 Per essere nominato elettore parrocchiale, si richiede essere cittadino dell'età maggiore di venticinque anni, abitante e residente nella parrocchia.

46. Le assemblee di parrocchia saranno presiedute dal capo politico, o l'alcalde della città, villa o comune in cui si congregheranno con l'assistenza del parroco e con la maggiore solennità di quest'atto; e se in una medesima popolazione, per ragione del numero delle sue parrocchie, si trovassero due o più assemblee, una sarà presieduta dal capo politico alcalde, e l'altra dall'altro alcalde, e li reggitori levati a sorte presiederanno alle altre.

47. Arrivata l'ora della riunione che si farà nelle case comunali, o nel luogo a ciò destinato per costume, uniti che siano li cittadini che vi sono concorsi, passeranno alla parrocchia col presidente, e nella stessa si celebrerà una messa solenne dello Spirito Santo dal parroco, che farà un discorso corrispondente alle circostanze.

48. Finita la messa anderanno al luogo donde vennero, e si darà principio all'assemblea, nominando due assistenti allo

scrutinio, ed un segretario tra li cittadini presenti, e tuttociò a porta aperta.

49. In seguito il presidente dimanderà se alcun cittadino deve esporre qualche cosa relativa a corruzione o subornamento, perchè l'elezione cada sopra qualche determinata persona, e se lo fosse, dovrà farsi una giustificazione pubblica e verbale del medesimo atto. Essendo certa l'accusa, resteranno privi di voce attiva e passiva quelli che avessero commesso questo delitto, e da questo giudizio non potrà ammettersi ricorso alcuno.

50. Se si suscitassero dubbi sopra qualcuno dei presenti, che non avesse le qualità ricercate per poter votare, la medesima assemblea deciderà nell'atto quel che le parerà, e sarà quello eseguito senza ricorso alcuno per questa volta, e per questo solo effetto.

51. Si procederà immediatamente alla nomina dei compromissarj locchè si farà venendo indicato da ogni cittadino un numero di persone eguali a quello dei compromissarj, avvicinandosi al tavolo, ove si troveranno il presidente, gli assistenti allo scrutinio e il segretario, e questo lo scriveranno in una lista in sua presenza, e in questo e negli altri atti d'elezione niuno potrà votare per sè medesimo, sotto pena di perdere il diritto di votare.

52. Finito questo atto, il presidente, gli assistenti allo scrutinio e il segretario riconosceranno le liste, e si pubblicheranno ad alta voce li nomi dei cittadini che saranno stati eletti compromissarj per aver ricevuto maggior numero di voti.

53. Li compromissarj nominati si ritireranno in un luogo separato, prima che si disciolga l'assemblea, e conferendo fra loro, procederanno a nominare l'elettore o gli elettori di quella parocchia, e resteranno eletti quello o quelli che riuniranno più della metà dei voti; in seguito si pubblicherà la nomina degli elettori all'assemblea.

54. Il segretario estenderà l'atto di nomina che potrà essere firmato dal presidente e compromissarj e si darà copia dello stesso firmato dalli medesimi alla persona o persone elette, onde gli consti la sua nomina.

55. Niun cittadino potrà scusarsi da quest'incarico per motivo o pretesto alcuno.

56. Nell'assemblea parrocchiale nessun cittadino si presenterà con armi.

57. Verificata che sia la nomina degli elettori, si scioglierà immediatamente l'assemblea, e sarà nullo qualunque altro atto che si cercasse di mischiarvi.

58. Li cittadini che avranno composta l'assemblea si trasporteranno alla parocchia, ove si canterà un solenne *Te Deum* conducendo l'elettore o elettori tra il presidente, gli assistenti allo scrutinio, e il segretario.

Delle assemblee elettorali di territorio.

59. Le assemblee elettorali di territorio si comporranno degli elettori parrocchiali che si congregheranno nel capo luogo di ogni territorio alla fine di nominare l'elettore o elettori che devono concorrere alla capitale della provincia, per eleggere li deputati delle Cortes.

60. Queste assemblee si terranno sempre nella penisola e isole, e possessi adiacenti, la prima domenica del mese di novembre dell'anno anteriore a quello, in cui dovranno unirsi le Cortes.

61. Nella provincia d'oltremare, si terranno la prima domenica del mese di gennaio prossimo seguente al mese di dicembre, in cui saranno tenute le assemblee di parrocchia.

62. Per venire in cognizione del numero degli elettori, che abbia a nominare ogni territorio, si osserveranno le seguenti regole.

63. Il numero degli elettori di territorio sarà triplice al numero dei deputati che si dovranno eleggere.

64. Se il numero dei territori della provincia fosse maggiore di quello degli elettori, che si richiedono con l'articolo precedente per la nomina dei deputati che gli corrispondono, si nominerà non ostante un elettore per ogni territorio.

65. Se il numero dei territori fosse minore del numero degli

elettori che si devono nominare, ogni territorio ne eleggerà uno, due, o più, sino a completare il numero richiesto; ma se mancasse tuttavia un elettore, sarà nominato dal territorio di maggior popolazione. Se tuttavia ne mancasse altro, lo nominerà il territorio che gli viene appresso nel numero della popolazione, e così successivamente.

66. Per quanto resta stabilito negli art. 31, 32 e 33, e negli articoli precedenti, il censimento determina quanti deputati corrispondono ad ogni provincia, e quanti elettori a ognuno de'suoi territori.

67. Le assemblee elettorali di territori saranno presiedute dal capo politico, o dal primo alcalde della popolazione del capo luogo di quel territorio, e ad esso si presenteranno gli elettori parrocchiali co'documenti che accreditino la loro elezione, perchè siano registrati i nomi nel libro in cui si hanno da estendere gli atti dell'assemblea.

68. Nel giorno destinato gli elettori di parocchia si uniranno col presidente nelle sale comunali a porta aperta, e comincieranno dal nominare un segretario e due assistenti allo scrutinio tra gli stessi elettori.

69. In seguito presenteranno gli elettori i certificati della loro nomina, che dovranno essere esaminati dal segretario o dagli assistenti allo scrutinio, che dovranno il giorno seguente informare se questi sieno o no in regola. Li certificati del segretario ed assistente allo scrutinio saranno esaminati da una commissione di tre individui dell'assemblea che si nominerà, perchè informi pure nel seguente giorno sullo stato degli stessi.

70. In questo giorno congregati gli elettori parrocchiali, si leggeranno le informazioni intorno al certificato, e se vi fosse ostacolo per alcuno di essi o degli elettori per difetto di qualcuna delle qualità ricercate, l'assemblea risolverà definitivamente quanto le parerà, e ciò sarà eseguito senza ricorso.

71. Finito questo atto passeranno gli elettori parrocchiali col presidente alla Chiesa maggiore, ove si canterà una messa solenne dello Spirito Santo dall'ecclesiastico di maggior dignità che farà un discorso solenne relativo alle circostanze.

Digitized by Google

72. Compito questo atto religioso si restituiranno alle case comunali, e occupando gli elettori i loro posti senza alcuna preferenza leggerà il segretario questo capitolo della costituzione, e in seguito farà lo stesso il presidente per quanto si contiene nell' articolo 49, e si osserverà tutto quello che in essi viene prescritto.

73. Immediatamente dopo si procederà alla nomina dell' elettore, o elettori di territorio, eleggendoli di uno in uno, e per scrutinio secreto, mediante cedole nelle quali dovrà essere scritto il nome della persona che ognuno elegge.

74. Finita la votazione, il presidente, il segretario ed assistenti allo scrutinio faranno l' incontro dei voti, e resterà eletto quello che abbia avuto a suo favore almeno la metà dei voti, o uno di più, pubblicando il presidente ogni elezione. Se nessuno avesse ottenuto la pluralità assoluta dei voti, li due che avranno ottenuto il maggior numero, entreranno nel secondo scrutinio, e sarà eletto quello che avrà maggior numero di voti. In caso di parità, deciderà la sorte.

75. Per essero elettore di territorio si richiede di essere cittadino, che si trovi nell' esercizio de' suoi diritti, che sia maggiore dei venticinque anni, abitante e residente nel territorio, che sia di stato secolare, o dell' ecclesiastico secolare, potendo cadere l' elezione nei cittadini che compongono l'assemblea, e in quelli fuori della stessa.

76. Il segretario estenderà l' atto che dovrà essere firmato dal presidente e dagli assistenti allo scrutinio, e se ne darà copia firmata dalli medesimi alla persona o persone elette per farne constare la nomina. Il presidente di quest' assemblea rimetterà altra copia firmata da lui e dal segretario al presidente dell' assemblea di provincia, ove si farà notoria l'elezione per mezzo delle carte pubbliche.

77. Nelle assemblee elettorali di territorio si osserverà tutto quello che è prescritto per le assemblee elettorali di parocchia negli articoli 55, 56, 57 e 58.

Delle assemblee elettorali di provincia.

78. Le assemblee elettorali di provincia si comporranno

degli elettori di tutti i territorj di essa che si uniranno nella capitale, alla fine di nominare i deputati che le competono per assistere alle *Cortes* come rappresentanti della nazione.

79. Queste assemblee si terranno sempre nella penisola e isole adiacenti la prima domenica del mese di dicembre del l'anno antecedente alle Cortes.

80. Nelle provincie d'oltremare si terranno nella seconda domenica del mese di marzo dell'anno medesimo, in cui si uniranno le assemblee di territorio.

81. Saranno presiedute queste assemblee dal capo politico della capitale della provincia, a cui si presenteranno gli eletti di territorio col documento della loro elezione, perchè i loro nomi si registrino nel libro in cui si devono estendere gli atti dell'assemblea.

82. Nel giorno destinato si uniranno gli elettori di territorio nelle case comunali, o nel luogo più a proposito per un atto tanto solenne a porta aperta, e si comincieranno a nominare a pluralità di voti col presidente un segretario e due assistenti allo scrutinio fra i medesimi elettori.

83. Se ad una provincia non spettasse più che un deputato, concorreranno per lo meno cinque elettori per la nomina, distribuendo questo numero fra i territorj in cui fosse divisa la provincia, o destinato i territori a questo solo effetto.

84. Si leggeranno li quattro capitoli di questa costituzione che trattano delle elezioni. Dopo si leggeranno i certificati degli atti delle elezioni fatte nei capi luoghi de' territorj, rimessi dai presidenti rispettivi, e similmente presenteranno gli elettori li certificati della loro nomina per essere esaminati dal segretario ed assistenti allo scrutinio, che dovranno il giorno seguente informare se siano o no in regola. Li certificati del segretario e dell'assistente allo scrutinio, saranno esaminati da una commissione di tre individui dell'assemblea, che si nomineranno all'effetto, perchè informino sopra gli stessi nel giorno seguente.

85. Uniti gli elettori di territorio si leggeranno le informazioni sopra li certificati; e se vi fosse ragione da opporre ad

alcuno degli stessi elettori per difetto di alcune delle qualità richieste, l'assemblea risolverà definitivamente e sul momento quanto le parerà, e ciò che sarà risolto, si eseguirà senza ricorso.

86. In seguito si diriggeranno gli elettori di territorio col loro presidente alla cattedrale o chiesa maggiore, ove si canterà una messa solenne dello Spirito Santo dal vescovo, o in suo difetto dall'ecclesiastico di maggior dignità, che farà un discorso analogo alle circostanze.

87. Finito quest'atto religioso ritorneranno al luogo da dove partirono, e a porta aperta, occupando gli elettori i loro posti senza alcuna preferenza, dovrà il presidente fare le medesime ricerche ed avvisi che si contengono nell'art. 49, osservando tutto ciò che in esso è prescritto.

88. Si procederà in seguito, dagli elettori che si troveranno presenti, alla elezione del deputato o deputati. Essi li eleggeranno di uno in uno, avvicinandosi al posto ove si troverà il presidente, gli assistenti allo scrutinio e segretario, e alla sua presenza dovrà essere scritto in una lista il nome della persona che ognuno elegge; il segretario e gli assistenti allo scrutinio saranno i primi a votare.

89. Finita la votazione, il presidente, segretario ed assistenti allo scrutinio faranno il riconoscimento dei voti, e sarà eletto quello che avrà unito a suo favore almeno la metà dei voti ed uno di più; se nessuno avesse unita la maggiorità assoluta dei voti, li due che avranno avuto il maggior numero entreranno nel secondo scrutinio, e sarà eletto quello che avrà la pluralità di essi; in caso di parità deciderà la sorte, e successa l'elezione di uno sarà pubblicata dal presidente.

90. Dopo l'elezione dei deputati si procederà alla nomina dei supplenti col medesimo metodo e forma, ed il loro numero sarà in ogni provincia la terza parte di quella dei deputati che le appartengono. Se ad alcuna provincia non toccasse di eleggere più di uno o due deputati, eleggerà non ostante un deputato supplente. Questi concorreranno alle Cortes, semprechè si verifichi la morte del principale eletto, o sia impossibilitato

a giudizio delle medesime, in qualunque tempo che uno o l'altro accidente si verifichi dopo la elezione.

91. Per essere deputato alle Cortes si richiede di essere cittadino, che si trovi nell' esercizio de' suoi diritti, che sia maggiore in età dei venticinque anni, e che sia nato nella provincia, e sia stabilito in essa con la residenza almeno di sette anni, e sia di stato secolare, o dell'ecclesiastico secolare, potendo cadere l'elezione nei cittadini, che compongono l'assemblea come in quelli fuori di essa.

92. Si richiede inoltre per essere eletto deputato di Cortes di avere una rendita annuale proporzionata procedente da'beni proprii.

93. Si sospende la disposizione dell'articolo precedente sino che le Cortes che si terranno d'ora innanzi, dichiarino essere già arrivato il tempo in cui esso possa aver effetto, stabilendo la quota della rendita, e la qualità dei beni. Ciò che allora sarà risoluto si terrà per costituzionale, come se in questo fosse stato espresso.

94. Se succedesse che una medesima persona fosse stata eletta dalla provincia di sua nascita, e da quella ove si trova stabilita, sussisterà la elezione per il titolo della residenza.

95. I ministri, i consiglieri di Stato, e gli impiegati nella casa reale non potranno esser eletti deputati di Cortes.

96. Nemmeno potrà essere eletto deputato di Cortes nessun forestiere, ancorchè abbia ottenuto dalle Cortes carta di cittadino.

97. Niuno impiegato pubblico, nominato dal governo, potrà essere eletto deputato di Cortes per la provincia, in cui esercita il suo impiego.

98. Il segretario estenderà gli atti delle elezioni, a' quali firmeranno insieme con lui il presidente, e tutti gli elettori.

99. In seguito accorderanno a tutti gli elettori senza scusa alcuna, e a cadauno dei deputati tutti i più ampli poteri, secondo la seguente formola, rimettendo a ogni deputato suo corrispondente il potere per presentarsi nelle Cortes.

100. Li poteri saranno concepiti in questi termini: *Nell'*

città di . . . . di . . . . . a . . . . . dell' anno di . . . . nelle sale di . . . . . trovandosi congregati li signori (qui si porranno i nomi del presidente e degli elettori di territorio che formano l' assemblea elettorale della provincia) dissero avanti di me infrascritto, scrivente e testimonii convocati, che essendosi proceduto secondo la regola della costituzione politica della Monarchia spagnuola, alla nomina degli elettori parocchiali, e di territorio, con tutte le solennità prescritte dalla medesima costituzione, come consta dai certificati, che originali si esibiscono, riuniti gli espressi elettori dei territorii della provincia di . . . nel giorno . . . del mese di . . . . del presente anno . . . . aveano fatto la nomina delli deputati, che in nome e rappresentazione di questa provincia devono concorrere alle Cortes, e che furono eletti per deputati per questa provincia li signori N. N. come risulta dagli atti estesi e firmati da N. N. Che in conseguenza loro conferiscono ampi poteri tutti uniti e a cadauno da sè, per adempire e disimpegnare le auguste funzioni del loro incarico, e perchè con gli altri deputati di Cortes, come rappresentanti della nazione spagnuola possano accordare e risolvere quanto intendessero conducente al bene generale della stessa, in forza delle facoltà che la costituzione determina, e dentro i limiti che la medesima prescrive, senza poter derogare, alterare o variare in nessuna maniera, nessuno degli articoli, sotto nessun pretesto, e che gli accettanti si obbligano per sè stessi, ed a nome di tutti gli abitanti di questa provincia, in virtù delle facoltà che loro son concesse come elettori nominati con quest'atto, e tener per valido, ed obbedire e compire quanto tali deputati di Cortes facessero e risolvessero, secondo i regolamenti della costituzione politica della Monarchia spagnuola, e questo espressero ed accordarono alla presenza di N. N. testimoni, che con li signori accordanti si firmano qui sotto.

101. Gli assistenti allo scrutinio e il segretario rimetteranno immediatamente una copia firmata dai medesimi degli atti delle elezioni, alla deputazione permanente delle Cortes, e faranno che si pubblichino le elezioni col mezzo della stampa,

rimettendo un esemplare ad ogni popolazione della provincia.

102. Sarà provveduto all' indennizzazione dei deputati per le rispettive provincie, come della deputazione permanente. Si abbonerà inoltre ai deputati d' oltremare ciò che le provincie stesse giudicheranno necessario per le spese del loro viaggio di venuta e di ritorno.

103. Si osserverà nelle assemblee elettorali di provincia tutto quello che si prescrive negli articoli 55, 56, 57 e 58, ad eccezione di quanto vien prescritto dall'art. 328.

Della installazione delle Cortes.

104. Si uniranno le Cortes tutti gli anni nella capitale del regno nell' edifizio destinato a questo solo oggetto.

105. Quando trovassero conveniente il traslatarsi in altro luogo, potranno farlo, semprechè sia in luogo non distante dalla capitale più di dodici leghe, e che convengano della traslazione le due terze parti dei deputati che saranno presenti.

106. Le sessioni delle Cortes in ogni anno dureranno tre mesi consecutivi, principiando il primo di marzo.

107. Le Cortes potranno prorogare le loro sessioni al più per un altro mese, nei soli due casi:

1. A richiesta del Re.

2. Se le Cortes lo credessero necessario per una risoluzione delle due terze parti dei deputati.

108. I deputati si rinnoveranno nella loro totalità ogni due anni.

109. Se la guerra o l' occupazione di qualche parte del territorio della monarchia dall' inimico impedissero, che si potessero presentare a tempo tutti od alcuni dei deputati di una o più provincie, saranno suppliti quelli che mancassero dai deputati antecedenti delle rispettive provincie, cavandoli a sorte fino a completare il numero che loro corrisponda.

110. I deputati non potranno essere rieletti se non mediante altra deputazione.

111. Arrivando i deputati alla capitale si presenteranno alla deputazione permanente delle Cortes facendo scrivere i loro nomi, e quello della provincia che gli ha eletti in un registro nella segreteria delle medesime Cortes.

112. Nell'anno della rinnovazione dei deputati si farà il 15 di febbraio a porte aperte la prima unione preparatoria, facendo da presidente quello che lo sarà della deputazione permanente, e da segretari e assistenti ai scrutini, quelli che saranno nominati dalla medesima deputazione, tra quelli restanti individui che la compongono.

113. In questa prima assemblea tutti i deputati presenteranno i loro poteri, e nomineranno a pluralità di voti due commissioni, una di cinque individui, perchè esaminino i poteri di tutti i deputati, e un' altra di tre perchè esaminino quelli dei cinque individui che compongono la commissione.

114. Il giorno 20 del medesimo febbraio si farà a porta aperta la seconda assemblea preparatoria, nella quale le due commissioni informeranno sopra la legittimità dei poteri, avendo avuto presenti le copie delle elezioni provinciali.

115. In questa assemblea e nelle altre che siano necessarie sino al giorno 25 si risolveranno definitivamente e a pluralità di voti, i dubbi che si suscitassero sopra la legittimità dei poteri, e la qualità dei deputati.

116. Nell'anno seguente a quello della rinnovazione dei deputati, si terrà la prima assemblea preparatoria, e il giorno 20 di febbraio e sino al 25 quelle che si credessero necessarie nel modo e forma di ciò che si è espresso nelli tre articoli precedenti, sopra la legittimità dei poteri dei deputati che di nuovo si presentassero.

117. In tutti gli anni il giorno 25 di febbraio si terrà la ultima assemblea preparatoria, nella quale si farà prestare il giuramento da tutti i deputati, ponendo la mano sopra i santi Evangeli, con la formola seguente: Giurate di difendere e conservare la religione cattolica, apostolica, romana, senza ammettere alcun'altra nel regno?.... R. Si, giuro.... Giurate osservare e far osservare religiosamente la costituzione politica

della Monarchia spagnuola sanzionata dalle Cortes generali e straordinarie della nazione nell'anno 1812?... R. Si giuro... Giurate di condurvi bene fedelmente nell'incarico che la nazione vi ha affidato, avendo in mira in tutto, e il bene e la prosperità della medesima nazione?... Si, giuro... Se farete così Dio vi premierà; e se no, ve lo imputi.

118. In seguito si procederà ad eleggere fra gli stessi deputati per scrutinio segreto e a pluralità assoluta dei voti un presidente, un vice-presidente, o quattro segretari, e con ciò si terranno per costituite e formate le Cortes, e la deputazione permanente cesserà da tutte le sue funzioni.

119. Si nominerà nel medesimo giorno una deputazione di ventidue individui e due segretari perchè possano dar parte al Re d'essersi costituite le Cortes, ed il presidente che hanno eletto, affine che manifesti se assisterà all'apertura delle Cortes che si terranno il giorno primo di marzo.

120. Se il Re si trovasse fuori della capitale gli si farà questa partecipazione in iscritto, e il Re risponderà nel medesimo modo.

121. Il Re assisterà da sè medesimo all'apertura delle Cortes, e se si trovasse impedito lo farà il presidente nel giorno stabilito, senza che per nessun motivo possa differirsi ad altro. Le stesse misure e formalità si osserveranno per l'atto di chiudere le Cortes.

122. Nella sala delle Cortes entrerà il Re senza guardie, e solamente lo accompagneranno le persone determinate dal cerimoniale per il ricevimento e congedo del Re, come sarà prescritto nel regolamento del governo interno delle Cortes.

123. Il Re farà un discorso nel quale proporrà alle Cortes quel che credesse conveniente, e al quale il presidente risponderà in termini generali. Se il Re non assistesse, rimetterà il suo discorso al presidente, perchè da esso si legga nelle Cortes.

124. Le Cortes non potranno deliberare in presenza del Re.

125. Nei casi in cui i segretari del dispaccio facciano alle Cortes alcune proposizioni a nome del Re, assisteranno alle discussioni quando, e nel modo che le Cortes determinassero,

e parleranno tra essi, ma non potranno star presenti alla votazione.

126. Le sessioni delle Cortes saranno pubbliche, e solo nei casi che esigono riserva si potrà far sessione segreta.

127. Nelle discussioni delle Cortes, ed in tutto il di più che apparterrà al suo governo e ordine interno, si osserverà il regolamento che si forma da esse Cortes generali e straordinarie, senza pregiudizio delle riforme che le successive trovassero più conveniente di fare in esso.

128. I deputati saranno inviolabili per le loro opinioni, e in nessun tempo o caso, nè da nessuna autorità potranno essere riconvenuti per le stesse. Nelle cause criminali che contro loro s' intentassero, non potranno essere giudicati se non dal tribunale delle Cortes nel modo e forma che si prescrivono dal regolamento del governo interno delle medesime. Durante le sessioni delle Cortes non potranno essere impediti civilmente, nè soggetti ad esecuzione per debiti.

129. Durante il tempo della deputazione, contato per questo effetto dal di che la nomina consta, nella Corte permanente, non potranno i deputati accettare per sè nè sollecitare per altri alcun impiego a cui provveda il Re, nè alcun avanzamento, a meno che non sia di scala nella rispettiva carriera.

130. Nel medesimo modo non potranno durante il tempo della loro deputazione e un anno dopo dell' ultimo atto delle loro funzioni, ottenere per sè, nè sollecitare per altri pensioni nè decorazioni alcune che siano di provenienza del Re.

Delle facoltà delle Cortes.

131. Le facoltà delle Cortes sono:

1. Proporre e decretare le leggi, e interpretarle e derogarle in caso necessario.

2. Ricevere il giuramento del Re, del principe delle Asturie, e della reggenza, come si previene a suo luogo.

3. Risolvere qualunque dubbio di fatto o di diritto che occorra in ordine alla successione della corona.

4. Eleggere la reggenza o reggente del regno come lo prescrive la costituzione, e stabilire i limiti coi quali la reggenza e il reggente hanno da esercitare la autorità reale.

5. Fare il pubblico riconoscimento del principe di Asturia.

6. Nominare tutore al re minore come lo prescrive la costituzione.

7. Approvare prima della sua ratifica i trattati di alleanza offensiva, quelli dei sussidi e li speciali di commercio.

8. Concedere, o negare l'ammissione di truppe straniere nel regno.

9. Decretare la creazione, o soppressione degli impieghi nei tribunali stabiliti dalla costituzione, ed egualmente la creazione o soppressione dei pubblici uffici.

10. Fissare tutti gli anni dietro proposta del Re le forze di terra e di mare, determinando quelle che si dovranno tenere in piedi in tempo di pace, e il loro aumento in tempo di guerra.

11. Dar ordini agli eserciti, armata, e milizie nazionali in tutti i rami che li costituiscono.

12. Fissare le spese dell'amministrazione pubblica.

13. Stabilire annualmente le contribuzioni e imposte.

14. Approvare il riparto delle contribuzioni fra le provincie.

15. Esaminare e approvare i conti del versamento dei capitali pubblici.

16. Stabiliro le dogane e regolare i diritti.

17. Disporre il conveniente per l'amministrazione, conservazione, ed alienazione dei beni nazionali.

18. Determinare il valore, peso, lega, tipo e denominazione delle monete.

19. Adottare il sistema che si giudicasse più comodo e giusto per i pesi e misure.

20. Promuovere e fomentare ogni specie d'industria, e rimuovere gli ostacoli che si frapponessero.

21. Stabilire il piano generale di pubblico insegnamento in tutta la monarchia, ed approvare quello che si formerà per l'educazione del principe delle Asturie.

Digitized by Google

22. Approvare i regolamenti generali per la polizia e sanità del regno.

23. Proteggere la libertà politica della stampa.

24. Realizzare la responsabilità dei ministri ed altri pubblici impiegati.

25. Per ultimo appartiene alle Cortes di dare o negare il loro consentimento in tutti quelli casi ed atti, per i quali è provveduto nella costituzione esser questo necessario.

Della formazione delle leggi, e della sanzione reale.

132. Ciascun deputato ha facoltà di proporre progetti di legge alle Cortes, purchè li presenti in iscritto, ed esponga le ragioni sulle quali si fonda.

133. Due giorni almeno dopo presentato e letto il progetto di legge, si leggorà per una seconda volta, e le Cortes delibereranno se debba o no essere ammesso a discussione.

134. Ammesso che sia a discussione, se a giudizio delle Cortes, la gravità dell'oggetto lo richiederà, sarà previamente trasmesso ad una commissione.

135. Quattro giorni almeno dopo ammesso il progetto a discussione, si leggerà per la terza volta, e si potrà fissare il giorno in cui aprirne la discussione.

136. Nel giorno fissato per la discussione, dovrà questa abbracciare il progetto nella sua totalità, ed in cadauno dei suoi articoli.

137. Sarà in potere delle Cortes il determinare quando sembri loro che la materia sia stata sufficientemente discussa; cio chè determinato si risolverà se vi sia luogo o no a raccorre i voti.

138. Deciso che sia esservi luogo a raccorre i voti, si procederà a far ciò immediatamente, ammettendo o rigettando in tutto o in parte il progetto, o variandolo o modificandolo secondo le osservazioni che saranno state fatte nella sua discussione.

139. La votazione si farà a pluralità assoluta di voti, e per

potervi procedere sarà necessaria la presenza di uno almeno più della metà del totale dei deputati che debbono comporre le Cortes.

140. Se le Cortes rigetteranno un progetto di legge che fu assoggettato al loro esame, e risolveranno che non deve procedersi alla votazione, non potrà essere riproposto nel medesimo anno.

141. Se sarà stato adottato, si estenderà per duplicato in forma di legge, e si leggerà alle Cortes; ciò fatto, e sottoscritti ambi gli originali dal presidente e da due segretarii, saranno immediatamente presentati al Re da una deputazione.

142. Il Re sanziona le leggi.

143. La sanzione del Re consiste in questa formola segnata di suo mano: *Si pubblichi come legge.*

144. Nega il Re la sanzione colla seguente formola egualmente segnata di sua mano: *Ritorni alle Cortes*, accompagnando nel tempo stesso una esposizione delle ragioni che indussero a negarla.

145. Avrà il Re trenta giorni di tempo per usare di questa prerogativa: se dentro questo spazio non avrà data o negata la sanzione, appunto perciò si intenderà che l' abbia data, e la darà in effetto.

146. Data o negata la sanzione del Re, passerà alle Cortes uno dei due originali con la formola rispettiva, affinchè ne sieno informate. Questo originale si conserverà nell' archivio delle Cortes, e il duplicato resterà in potere del Re.

147. Se il Re negasse la sanzione, non si tornerà ad agitare il medesimo soggetto nelle Cortes di quell'anno; ma potrà farsi in quelle dell'anno seguente.

148. Se nelle Cortes del seguente anno fosse di nuovo proposto, ammesso ed approvato il medesimo progetto, presentato che sia al Re, potrà darne la sanzione o negarla per la seconda volta a termini degli articoli 143 e 144, ed in questo ultimo caso non si tratterà del medesimo soggetto in quell'anno.

149. Se di nuovo, e per la terza volta, fosse proposto, am-

messo ed approvato il medesimo progetto nelle Cortes del seguente anno, per ciò appunto s' intende che il Re vi dà la sua sanzione, e presentandoglielo la darà in effetto per mezzo della formola espressa nell'articolo 143.

150. Se prima che spiri il termine di trenta giorni, entro i quali il Re deve dare o negare la sua sanzione, le Cortes terminassero le loro sessioni, il Re la darà o negherà negli otto primi giorni delle sessioni delle Cortes susseguenti; e se questo termine passasse senza che l'avesse data, per ciò stesso s' intenderà data, e la darà in effetto nella forma prescritta: se poi il Re avesse negata la sanzione, queste Cortes potranno trattare di quello stesso progetto.

151. Se anche, dopo negata dal Re la sanzione ad un progetto di legge, passino alcuno od alcuni anni senza che si proponga lo stesso progetto, e si torni poi a suscitare nel tempo della stessa deputazione che lo adottò per la prima volta, o in quella delle due deputazioni che immediatamente lo susseguono, si considererà sempre come lo stesso progetto, per gli effetti della sanzione del Re, di cui trattano i tre articoli precedenti; ma se nel corso delle tre deputazioni suddette non tornasse a proporsi, quantunque in appresso fosse riprodotto negli identici termini, si considererà come progetto nuovo per gli effetti indicati.

152. Se la seconda o terza volta che si propone il progetto, dentro il termine prefisso dall'articolo precedente, fosse rigettato dalle Cortes, in qualunque tempo fosse riprodotto di poi, sarà sempre tenuto per progetto nuovo.

153. Si deroga alle leggi colle medesime formalità, e per la stessa trafila con cui si stabiliscono.

Delle promulgazioni delle Leggi.

154. Pubblicata la legge nelle Cortes, si farà di ciò avvisato il Re, affinchè si proceda tosto alla sua promulgazione solenne.

155. Il Re nel promulgare le leggi userà della formola se-

guente: *N. (il nome del Re) per la grazia di Dio, e per la costituzione della Monarchia spagnuola, Re delle Spagne, a tutti quelli che vedranno e intenderanno le presenti fa sapere: che le Cortes hanno decretato, e Noi abbiamo sanzionato ciò che segue: (e qui il testo letterale della legge). Per tanto comandiamo a tutti i tribunali di giustizia, capi, governatori, ed altre autorità sì civili che militari, ed ecclesiastiche di qualunque classe e dignità, di osservare e far osservare, compire, ed eseguire la presente legge in tutte le sue parti. Sappiatelo per il suo adempimento; e fate in modo che sia stampata, pubblicata, e posta in circolazione. (Va diretta al ministro rispettivo).*

156. Tutte le leggi saranno per ordine del Re e dei rispettivi segretari del dicastero comunicate a tutti e cadauno i tribunali supremi, agli alcaldi, ed altri capi ed autorità superiori, che le faranno passare ai subalterni.

Della Deputazione permanente delle Cortes.

157. Le Cortes prima di separarsi nomineranno una deputazione che si chiamerà deputazione permanente delle Cortes, composta di sette individui tratti dal loro seno, tre delle provincie d'Europa, e tre d'oltremare, ed il settimo sarà estratto a sorte fra i deputati d'Europa e d'oltremare.

158. Nel tempo stesso le Cortes nomineranno due supplenti alla deputazione, uno d'Europa ed uno d'oltremare.

159. La deputazione permanente sederà nell'intervallo per la rinnovazione delle Cortes.

160. Le facoltà di questa deputazione sono:

1. Vegliare all'osservanza della costituzione e delle leggi per dar conto alle prossime Cortes delle infrazioni che avrà notate.

2. Convocare le Cortes straordinarie nei casi prescritti dalla costituzione.

3. Disimpegnare le funzioni indicate negli articoli 111 e 112.

4. Passare avviso ai deputati supplenti onde concorrano in luogo dei deputati ordinarj; e se accadesse la morte o impossibilità assoluta dei deputati e supplenti di una provincia, comunicare gli ordini corrispondenti alla medesima affinchè proceda a nuova elezione.

Delle Cortes Straordinarie.

161. Le Cortes straordinarie saranno composte dei medesimi deputati, che formano le ordinarie durante i due anni della loro deputazione.

162. La deputazione permanente delle Cortes le convocherà per un giorno determinato nei tre casi seguenti:

1. A regno vacante.

2. Quando il Re venisse impossibilitato comunque a governare, o volesse abdicare la Corona per il suo successore; restando autorizzata nel caso la deputazione a prendere tutte le misure che stimasse convenienti, onde assicurarsi della inabilità del Re.

3. Quando in circostanze critiche e per ardui affari trovasse il Re conveniente che si convocassero, e di ciò notificasse la deputazione permanente delle Cortes.

163. Le sessioni straordinarie delle Cortes cominceranno e termineranno con le medesime formalità che le ordinarie.

164. Le Cortes straordinarie non interromperanno la elezione dei nuovi deputati nel tempo prescritto.

165. La riunione delle Cortes straordinarie non impedisce l'elezione dei nuovi deputati nel tempo prescritto.

166. Se le Cortes straordinarie non avessero chiuse le loro sedute nel giorno fissato per la riunione delle ordinarie, cesseranno le prime dalle loro funzioni, e le ordinarie continueranno la trattativa di ciò, per cui quelle erano state convocate.

167. La deputazione permanente delle Cortes continuerà nelle funzioni che le vengono assegnate negli articoli 111 e 112, nel caso contemplato nell'articolo precedente.

TITOLO IV.

DEL RE.

Della inviolabilità del Re, e della sua autorità.

168. La persona del Re è sacra ed inviolabile e non soggetta ad alcuna responsabilità.

169. Il Re avrà il titolo di Maestà Cattolica.

170. L' autorità di far eseguire le leggi risiede esclusivamente nel Re, e la sua autorità si estende a tutto quanto conduce alla conservazione dell'ordine pubblico per l'interno, ed alla sicurezza dello stato per l' estero, conforme alla costituzione ed alle leggi.

171. Oltre alla prerogativa che compete al Re di sanzionare le leggi e promulgarle, gli competono anche come principali le facoltà seguenti:

1. Spedire i decreti, regolamenti ed istruzioni che crede necessarj alla esecuzione delle leggi.

2. Provvedere affinchè in tutto il regno si amministri pronta e completa giustizia.

3. Dichiarare la guerra, e fare e ratificare la pace, dandone poi conto documentale alle Cortes.

4. Nominare i magistrati di tutti i tribunali civili e criminali sopra proposizione del consiglio di stato.

5. Provvedere a tutti gli impieghi civili e criminali.

6. Nominare a tutti i vescovadi, ed a tutte le dignità e beneficj ecclesiastici di patronato regio, sopra proposizione del consiglio di stato.

7. Concedere onori e distinzioni di ogni classe a norma delle leggi.

8. Comandare gli eserciti e le armate, e nominare i generali.

9. Disporre della forza armata distribuendola come più convenga.

10. Dirigere le relazioni diplomatiche e commerciali con le altre potenze, e nominar gli ambasciatori, ministri e consoli.

11. Provvedere alla fabbricazione delle monete sulle quali s'imprimerà la di lui effigie, ed il suo nome.

12. Decretare il versamento dei fondi destinati a cadauno dei rami della pubblica amministrazione.

13. Far grazia ai delinquenti conformandosi alla legge.

14. Fare alle Cortes le proposizioni di legge o di riforma, che creda conducenti al bene della nazione, affinchè deliberino su di esse nella forma prescritta.

15. Accordare la esecuzione, o sospendere i decreti dei consigli, e bolle pontificie col consenso delle Cortes, se conterranno disposizioni generali: ascoltando il consiglio di stato, se versano sopra affari particolari, o governativi; e se contengono punti contenziosi, trasmettendo il suo esame e decisione al supremo tribunale di giustizia, affinchè risolva in conformità alle leggi.

16. Nominare e destituire liberamente i segretari di stato e ministri.

172. Le restrizioni dell'autorità del Re sono le seguenti:

1. Non può il Re impedire sotto pretesto alcuno la riunione delle Cortes nelle epoche e casi fissati dalla costituzione, nè sospenderle, nè discioglierle, nè in maniera alcuna incagliarne le sessioni e deliberazioni. Quelli che lo consigliassero o assistessero in qualunque tentativo di tal fatta, sono dichiarati traditori, e saranno perseguitati come tali.

2. Non può il Re assentarsi dal regno senza il consentimento delle Cortes, e se lo facesse s'intenderà avere rinunciato al trono.

3. Non può il Re alienare, cedere e rinunciare, od in qualunque maniera trasmettere in altri l'autorità reale, nè alcuna delle sue prerogative.

Se per qualunque causa volesse abdicare il trono in favore del successore immediato, non potrà farlo senza il consentimento delle Cortes.

4. Non può il Re alienare, cedere o permutare provincia,

città, villa o luogo, nè parte alcuna del territorio spagnuolo, per piccola che sia.

5. Non può il Re fare alleanza offensiva, nè trattato speciale di commercio con alcuna potenza straniera senza il consentimento delle Cortes.

6. Non può del pari obbligarsi per trattato a dar sussidj ad alcune potenze straniere senza il consenso delle Cortes.

7. Non può il Re cedere, nè alienare i beni nazionali senza il consenso delle Cortes.

8. Non può il Re imporre da per sè contribuzioni dirette, nè indirette, nè levare tributi sotto qualunque nome, o per qualunque siasi oggetto, giacchè sempre devono essere decretati dalle Cortes.

9. Non può concedere il Re privilegio esclusivo ad individuo o corporazione alcuna.

10. Non può prendere il Re la proprietà di alcun particolare o corporazione, nè turbarne il possesso, uso e godimento; e se in alcun caso fosse necessario, per oggetto di pubblica utilità conosciuta, prendere la proprietà di un particolare, non potrà farsi senza che sia contemporaneamente indennizzato, o se gli dia una buona sostituzione in compenso, a giudizio di probe persone.

11. Non può il Re privare alcun individuo della sua libertà nè imporgli alcuna pena di sua autorità. Il ministro che firmasse un tal ordine, ed il giudice che lo eseguisse, saranno responsabili alla nazione, e puniti come rei di attentato alla libertà individuale.

Solo nel caso in cui il bene e la sicurezza dello Stato esigano l'arresto di qualunque individuo, potrà il Re rilasciare ordini a tale effetto: sotto condizione però che dentro quarantotto ore dovrà farlo mettere a disposizione del tribunale o giudice competente.

12. Il Re prima di contrarre matrimonio, ne darà parte alle Cortes onde ottenerne il consenso, e se non lo facesse, s'intenderà avere abdicata la corona.

173. Il Re nel suo avvenimento al trono, e se fosse minore,

quando entra a governare il regno, presterà giuramento avanti le Cortes sotto la formola seguente:

N. (e qui il suo nome) per la grazia di Dio e la costituzione della Monarchia spagnuola, Re delle Spagne, giuro per Iddio e per li santi Evàngeli, che difenderò e conserverò la religione cattolica apostolica romana senza permetterne alcun altra nel regno; che conserverò e farò conservare la costituzione politica e le leggi della Monarchia spagnuola, non avendo in vista che il suo bene e profitto; che non alienerò, cederò, nè smembrerò parte alcuna del regno; che non esigerò giammai quantità alcuna di frutti, denari, nè altra cosa, se non quelle che saranno decretate dalle Cortes; che non prenderò mai ad alcuno la sua proprietà; e che rispetterò sopratutto la libertà politica della nazione, e la personale di ogni individuo; e se in quello che ho giurato, o parte di esso, facessi il contrario, non devo essere ubbidito; e tutto quello che contravvenisse, sia nullo, e di verun valore. Così facendo, Iddio mi aiuti, e sia in mia difesa, e se no, me lo imputi.

Della successione della Corona.

174. Il regno della Spagna è indivisibile; e l'avvenimento al trono è regolato per ordine di primogenitura fra i discendenti legittimi maschi e femmine delle linee, che si esprimeranno.

175. Non possono essere Re delle Spagne, se non quelli che sono figli legittimi, da costante e legittimo matrimonio.

176. Nel medesimo grado e linee i maschi dovranno essere preferiti alle femmine, e sempre il maggiore al minore, però le femmine di maggior linea, o di maggior grado nella medesima linea, dovranno essere preferite ai maschi di linea, o di grado posteriore.

177. Il figlio o figlia del primogenito del Re, nel caso che morisse suo padre senza essere entrato nella successione del regno, dovrà preferirsi agli zii, e succedere immediatamente all'avolo, per diritto di rappresentazione.

178. Finchè non si estingua la linea in cui è stata radicata la successione, non entra la immediata.

179. Il Re delle Spagne è il signor D. Ferdinando VII di Borbone che attualmente regna.

180. In mancanza del sig. D. Ferdinando VII di Borbone succederanno i suoi discendenti legittimi, tanto maschi come femmine; in mancanza di quelli succederanno i suoi fratelli, e zii, li fratelli di suo padre, siano maschi come femmine, e li discendenti legittimi di questi per l' ordine che si è prescritto, osservando in tutto il diritto di rappresentazione, e la preferenza delle linee anteriori alle posteriori.

181. Le Cortes dovranno escludere dalla successione quella persona o persone che siano incapaci per governare o abbiano fatto cosa, per cui meritino perdere la corona.

182. Se arrivassero ad estinguersi tutte le linee che si sono distinte, le Cortes faranno nuovi cambiamenti come crederanno che più importi alla nazione, seguendo sempre l'ordine e regole di succedere che sono stabiliti.

183. Quando la corona abbia da ricadere immediatamente o sia ricaduta in femmina, questa non potrà eleggere marito senza consentimento delle Cortes, e se facesse il contrario, si intende che abdicherà la corona.

184. Nel caso che arrivi a regnare una femmina, suo marito non avrà autorità alcuna rispetto al regno, nè alcuna parte nel governo.

Della minorità del Re e della Reggenza.

185. Il Re è minorenne fino agli anni diciotto compiti.

186. Durante la minorità del Re il regno sarà governato da una reggenza.

187. Lo sarà egualmente quando il Re sia impossibilitato ad esercitare la sua autorità per qualunque causa fisica e morale.

188. Se l' impedimento del Re oltrepassasse i due anni, e l'immediato successore ne avesse più di diciotto, le Cortes potranno nominarlo reggente del regno in luogo della reggenza.

189. Caso che vacasse il trono, essendo minore il principe

delle Asturie, finchè si riuniscano le Cortes straordinarie, a meno che non fossero riunite le ordinarie, la reggenza provvisionale sarà composta della Regina madre, se vi sarà, di due deputati della deputazione permanente delle Cortes, i più anziani per ordine della loro elezione in deputati e di due consiglieri del consiglio di stato i più anziani, cioè il decano e quello che lo segue; se non vi sia Regina madre, entrerà nella reggenza il consigliere di stato terzo d'anzianità.

190. La reggenza provvisoria sarà presieduta dalla Regina madre, se vi sarà, ed in sua mancanza, dall' individuo della deputazione permanente delle Cortes, primo ad essa nominato.

191. La reggenza provvisoria non sbrigherà altri affari che quelli che non ammettono dilazione, e non rimoverà o nominerà ad impiego se non che interinalmente.

192. Riunite che sieno le Cortes straordinarie, esse nomineranno una reggenza composta di tre o cinque persone.

193. Onde poter essere individuo della reggenza si richiede di essere cittadino in esercizio de'suoi diritti; restando esclusi gli stranieri ancorchè abbiano carta di cittadinanza.

194. La reggenza sarà presieduta da quello fra suoi individui che sarà designato dalle Cortes, toccando a queste stabilire in caso necessario, se debba esservi torno nella presidenza, ed in quai termini.

195. La reggenza eserciterà l'autorità del Re, nei termini che le Cortes stimeranno bone.

196. L'una e l'altra reggenza presteranno giuramento secondo la formola prescritta nell'articolo 173, aggiungendo la clausola di fedeltà al Ro; e la reggenza permanente aggiungerà inoltre, che osserverà le condizioni che le avessero imposto le Cortes per l'esercizio della sua autorità, e che quando giunga il Re ad esser maggiore o cessi d'essere impossibilitato, lo reintegrerà nel governo del regno, sotto pena, dilazionando un solo momento, di esserne tenuti e puniti gl'individui come traditori.

197. Tutti gli atti della reggenza si pubblicheranno in nome del Re.

198. Sarà tutore del Re minorenne la persona che il Re defunto avesse nominata nel suo testamento. Se non lo avrà nominato sarà tutrice la Regina madre finchè resti vedova. In sua mancanza il tutore sarà nominato dalle Cortes. Nel primo e terzo caso il tutore dovrà essere un naturale del regno.

199. La reggenza provvederà affinchè la educazione del Re minore sia la più conveniente al grande oggetto dell' alta sua dignità, e che sia eseguita conforme al piano che approveranno le Cortes.

200. Queste fisseranno il soldo che dovranno godere gl' individui della reggenza.

Della famiglia Reale

e del riconoscimento del Principe d' Asturia.

201. Il figlio primogenito del Re s'intitolerà principe di Asturia.

202. Gli altri figli e figlie del Re si chiameranno infanti delle Spagne.

203. Parimenti saranno e si chiameranno infanti delle Spagne i figli e figlie del principe delle Asturie.

204. A queste persone solamente resta limitata la qualità d'infante delle Spagne, fin che possa estendersi ad altre.

205. Gli infanti delle Spagne godranno delle distinzioni ed onori di cui hanno goduto fino ad ora, e potranno esser nominati a qualunque posto, eccetto che a quelli di giudice e di deputato alle Cortes.

206. Il principe d'Asturia non potrà salire al trono senza consentimento delle Cortes; e se vi salisse senza, sarà per ciò stesso escluso dal trono medesimo.

207. Lo stesso avrà luogo se rimanga fuori del regno per un tempo maggiore di quello fissato nel suo permesso, quando richiesto di ritornare, non verificasse il ritorno entro il termine che le Cortes avranno indicato.

Digitized by Google

208. Il principe d'Asturia, gl'infanti e le infanti, i loro figli e discendenti che sieno sudditi del Re, non potranno contrarre matrimonio senza il di lui consentimento e delle Cortes sotto pena di perdita dei diritti alla corona.

209. Degli atti di nascita, matrimonio e morte di tutti gli individui della famiglia reale si rimetterà una copia autentica alle Cortes, e mancando queste, alla deputazione permanente onde la custodisca nel suo archivio.

210. Il principe d'Asturia sarà riconosciuto dalle Cortes con le formalità che prescriverà il regolamento interno di esse.

211. Questo riconoscimento si farà dalle prime Cortes che si terranno dopo la sua nascita.

212. Il principe d'Asturia, giunto all'età d'anni quattordici, presterà giuramento innanzi alle Cortes, sotto la formola seguente:

« N. (e qui il nome) principe d'Asturia, giuro per Iddio, » e santi Evangeli, che difenderò e conserverò la religione » cattolica apostolica romana senza permetterne alcun'altra » nel regno, che manterrò la costituzione politica della Mo- » narchia spagnuola, e che sarò fedele ed obbediente al Re, » che Dio m'aiuti. »

Della dotazione della famiglia Reale.

213. Le Cortes assegneranno la dotazione annua della casa del Re in modo corrispondente all'alta dignità della sua persona.

214. Appartengono al Re tutti i palazzi reali di cui hanno goduto i suoi predecessori, e le Cortes assegneranno le terre che crederanno conveniente di riservare a' suoi piaceri.

215. Al principe d'Asturia dal giorno della sua nascita, ed agli infanti ed infante all'età di sette anni compiti, s'assegnerà dalle Cortes per i loro alimenti la somma annua corrispondente alla rispettiva loro dignità.

216. Alle infanti per il loro matrimonio assegneranno le Cortes la somma che crederanno opportuna in dote, e consegnata questa cesseranno gli alimenti annui.

217. Agli infanti, se si ammoglieranno risiedendo nelle Spagne si continueranno gli alimenti già loro assegnati; e se si ammogliassero e risiedessero fuori, cesseranno gli alimenti e si accorderà loro per una volta tanto la somma che le Cortes crederanno opportuna.

218. Le Cortes fisseranno gli alimenti annui da prestarsi alla Regina vedova.

219. Il soldo degli individui della reggenza si prenderà dalla dotazione assegnata alla casa del Re.

220. La dotazione della casa del Re, e gli alimenti della sua famiglia di cui si parla negli articoli precedenti, si assegneranno dalle Cortes al principio di ogni regno, e non potranno alterarsi durante il regno stesso.

221. Tutti questi assegni sono a carico del tesoro nazionale, per lo che saranno pagati all' amministratore nominato dal Re, contro il quale anche dovranno intentarsi le azioni attive o passive che per ragione d' interesse possano essere promosse.

Dei Segretarj e del Consiglio di Stato.

222. I segretarj del dispaccio o ministri saranno 7, cioè:

Il segretario di dispaccio di stato.

Il segretario di dispaccio per il governo del regno, per la penisola ed isole adiacenti.

Il segretario di dispaccio pel governo del regno d'oltremare.

Il segretario del dispaccio di grazia e di giustizia.

Il segretario del dispaccio di finanza.

Il segretario del dispaccio della guerra.

Il segretario del dispaccio della marina.

Le Cortes successive faranno in questo sistema di segretario del dispaccio le mutazioni che l' esperienza o le circostanze esigeranno.

223. Per essere segretario del dispaccio si richiede la qualità di cittadino in esercizio de' proprj diritti, restando esclusi gli stranieri ancorchè avessero carte di cittadinanza.

224. Con un regolamento particolare approvato dalle Cortes

si assegneranno ad ogni segretario gli affari che debbono appartenergli.

225. Tutti gli ordini del Re dovranno essere firmati dal segretario del dispaccio di quel ramo a cui corrisponda il dato affare.

Nessun tribunale nè persona pubblica darà esecuzione all' ordine che mancasse di tale requisito.

226. I segretarj di dispaccio saranno risponsabili alle Cortes degli ordini che autorizzassero in contravvenzione alla Costituzione ed alle leggi, senza che serva loro di scusa avere così ordinato il Re.

227. I segretarj del dispaccio formeranno i conti preventivi delle spese di pubblica amministrazione che parrà loro dover occorrere per il rispettivo loro ramo, e renderanno conto delle spese già fatte nel modo che sarà indicato.

228. Per poter agire contro i segretarj del dispaccio decreteranno le Cortes prima di tutto esservi luogo a instruzione di causa.

229. Emesso questo decreto, resterà sospeso il segretario del dispaccio, le Cortes spediranno al tribunale supremo di giustizia tutti i documenti appartenenti alle cause che dovranno trattarsi dinanzi lo stesso tribunale, che le redigierà anche, e deciderà conforme alle leggi.

230. Le Cortes fisseranno il trattamento dei segretarj del dispaccio durante la loro carica.

Del Consiglio di Stato.

231. Vi sarà un consiglio di stato composto di quaranta individui che siano cittadini nell'esercizio de' proprj diritti, esclusi gli stranieri ancorchè muniti di carta di cittadinanza.

232. Questi saranno precisamente della qualità seguente, cioè: quattro ecclesiastici e non più, di probità e merito certo e conosciuto, due dei quali saranno vescovi; quattro grandi di Spagna e non più, forniti delle virtù, talenti e cognizioni necessarie; ed il rimanente sarà eletto fra gl' individui che più si sieno distinti per le loro gesta o cognizioni, o per segnalati

servigi in taluno dei principali rami di amministrazione governativa dello stato. Le Cortes non potranno proporre a tal posto nessun individuo che sia deputato delle Cortes al tempo in cui se ne fa l'elezione. Degli individui del consiglio di stato dodici almeno saranno nativi delle provincie d' oltremare.

233. Tutti i consiglieri di stato saranno nominati dal Re sopra proposta delle Cortes.

234. Per la formazione di questo consiglio si disporrà nelle Cortes una lista in triplo di tutte le classi riferite, colla proporzione indicata, da cui il Re sceglierà i quaranta individui che dovranno comporre il consiglio di stato, prendendo gli ecclesiastici dalla lista della loro classe, i grandi dalla loro, e così degli altri.

235. Quando occorrerà vacanza nel consiglio di stato, le prime Cortes che si terranno, presenteranno al Re tre persone della classe in cui la vacanza sarà avvenuta, onde possa eleggere quello che crederà.

236. Il consiglio di stato è l' unico consiglio del Re, quale ne sentirà i pareri ne' gravi casi governativi, e principalmente per dare o negare la sanzione alle leggi, dichiarare la guerra, e concludere trattati.

237. Apparterrà a desso consiglio fare al Re la proposta interna per la nomina a tutti i benefizj ecclesiastici ed a tutte le giudicature.

238. Il Re formerà un regolamento per la direzione del consiglio stesso, e sarà presentato alle Cortes per l' approvazione.

239. I consiglieri di stato non potranno essere rimossi senza causa provata innanzi al tribunale supremo di giustizia.

240. Le Cortes fisseranno il trattamento dei consiglieri di stato.

241. I consiglieri di stato al prendere possesso del loro posto daranno giuramento in mano del Re di mantenere la costituzione, d' essere fedeli al Re, e di consigliarlo in modo conducente al bene della nazione, senza mire particolari o interesse privato.

Digitized by Google

TITOLO V.

DEI TRIBUNALI E DELLA AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA CIVILE E CRIMINALE.

242. La facoltà di applicare le leggi nelle cause civili e criminali appartiene esclusivamente ai tribunali.

243. Nè le Cortes nè il Re potranno in alcun caso esercitare le funzioni giudiziarie, avvocare le cause pendenti, nè comandare che sieno riassunti i giudizj terminati.

244. Le leggi fisseranno l'ordine e le formalità della procedura, che saranno uniformi in tutti i tribunali, nè le Cortes o il Re potranno dispensarne.

245. I tribunali non potranno esercitare altre funzioni che quella di giudicare e far eseguire il giudicato.

246. Nè potranno tampoco sospendere l'esecuzione delle leggi, nè fare regolamento alcuno per l'amministrazione della giustizia.

247. Nessuno spagnuolo potrà essere giudicato in cause civili o criminali da nessuna commissione, ma dal solo tribunale competente determinato con autorità della legge.

248. Negli affari comuni, civili e criminali non vi sarà che un solo foro per ogni classe di persone.

249. Gli ecclesiastici continueranno a godere del foro del loro stato, ne' termini prescritti o da prescriversi d'ora innanzi dalle leggi.

250. I militari pure godranno di un foro particolare ne' termini che l'ordinanza prescrive o prescriverà in avanti.

251. Ond'essere nominato magistrato o giudice si richiede essere nato nel territorio delle Spagne, ed avere venticinque

anni almeno. Le ulteriori qualità che rispettivamente dovranno avere saranno determinate dalle leggi.

252. I magistrati e giudici non potranno essere levati dai loro impieghi, sieno temporari o perpetui, se non per causa legalmente provata e sentenziata, nè sospesi se non per accusa legalmente intentata.

253. Se al Re giungessero reclami contro qualche magistrato o contro qualche decreto, e fattone esame sembrassero fondati, potrà, inteso il consiglio di stato, sospenderlo, facendo passare immediatamente il decreto al supremo tribunale di giustizia, affinchè giudichi conforme alle leggi.

254. Qualunque inosservanza delle leggi che regolano la procedura civile o criminale rende responsabili personalmente i giudici che la commettono.

255. Il subornamento, la corruzione e la prevaricazione de'magistrati e giudici producono azione a qualunque individuo contro quelli che ciò commettono.

256. Le Cortes assegneranno a'magistrati e giudici un soldo conveniente.

257. La giustizia si amministrerà in nome del Re, e le esecutorie e provvidenze de' tribunali superiori si intesteranno del pari in suo nome.

258. Il Codice civile, criminale e di commercio saranno i medesimi per tutta la Monarchia senza pregiudizio delle variazioni, che per particolari circostanze le Cortes potessero farvi.

259. Vi sarà nelle Cortes un tribunale che si chiamerà supremo tribunale di giustizia.

260. Le Cortes determineranno il numero de'magistrati che hanno da comporlo, e le aule nelle quali si dovranno distribuire.

261. Tocca a questo supremo tribunale:

1. Decidere di tutte le competenze delle udienze fra di esse in tutto il territorio spagnuolo, e quelle delle udienze coi tribunali che esistono nella penisola, ed isole adiacenti. Per l'oltremare si determineranno queste ultime secondo che sarà determinato dalle leggi.

2. Giudicare i segretari di stato e del dispaccio, quando le Cortes decreteranno farsi luogo all' istruzione del processo.

3. Conoscere tutte le cause di destituzione o sospensione de' consiglieri di stato e dei magistrati delle udienze.

4. Conoscere delle cause criminali de' segretari di stato e dei ministri, de' consiglieri di stato e de'magistrati delle udienze: appartenendo al capo politico a ciò autorizzato l' instruzione del processo onde rimmetterlo a quel tribunale.

5. Conoscere di tutte le cause criminali che si promovessero contro gli individui di questo supremo tribunale. Se succedesse il caso di dover mettere a prova la responsabilità di questo supremo tribunale, le Cortes, previa la formalità stabilita nell' art. 228, procederanno alla nomina a questo fine, di un tribunale composto di nove giudici che saranno estratti a sorte da un numero doppio.

6. Conoscere della residenza di qualunque pubblico impiegato che vi sia soggetto per disposizione delle leggi.

7. Conoscere di tutti gli assunti contenziosi pertinenti al patronato regio.

8. Conoscere de' ricorsi di forza di tutti i tribunali ecclesiastici superiori delle Cortes.

9. Conoscere de' ricorsi di nullità che si interporranno contro le sentenze proferite in ultima istanza, all' unico oggetto di riprendere la lite, e rimmetterla, e mettere ad esecuzione la responsabilità di cui si tratta nell' art. 254; quanto alle provincie d' oltremare, si conoscerà di questi ricorsi nelle udienze, nella forma di cui si parlerà a suo luogo.

10. Udire i dubbi degli altri tribunali sull' intelligenza di qualche legge, e consultare sopra di esse il re colle ragioni che avrà, affinchè promova la conveniente dichiarazione nelle Cortes.

11. Esaminare le liste delle cause civili e criminali, che debbono rimettergli le udienze, onde promovere la pronta amministrazione della giustizia, trasmetter copia di esse al governo, e disporne la pubblicazione col mezzo della stampa per il medesimo oggetto.

262. Tutte le cause civili e criminali si conduranno a fine entro il territorio di caduna udienza.

263. Apparterrà alle udienze di conoscere di tutte le cause civili delle giudicature inferiori della sua giurisdizione in seconda e terza instanza, e lo stesso si dica delle criminali, secondo determinano le leggi, come pure delle cause di sospensione e destituzione dei giudici inferiori (del suo circondario, nel modo prescritto dalle leggi, dandone conto al Re.

264. I magistrati, che avessero giudicato in seconda istanza, non potranno assistere alla stessa causa in terza.

265. Apparterrà pure alle udienze il conoscere delle competenze fra tutti i giudici subalterni del suo territorio.

266. Apparterrà loro di conoscere dei ricorsi di forza che si introdurranno dai tribunali e autorità ecclesiastica del loro circondario.

267. Riceveranno pure da tutti i giudici subalterni del loro territorio avvisi puntuali delle cause che si formeranno per delitti, e le liste delle cause civili o criminali pendenti nei loro tribunali, con esposizione dello stato dell'uno e dell'altro a fine di promuovere la più pronta amministrazione della giustizia.

268. Alle udienze d'oltremare apparterrà inoltre di conoscere dei ricorsi di nullità, dovendo questi esser interposti a quelle udienze che sono in numero sufficiente per la formazione di tre aule, e che non abbiano conosciuto di quella causa in nessuna istanza. Nelle udienze che non constino di un tal numero, passeranno questi ricorsi d'una in l'altra in quelle comprese nel distretto di un medesimo governo superiore, e nel caso che in questo non vi sia più di un'udienza, andranno alla più vicina dell'altro distretto.

269. Dichiarato la nullità, l'udienza, che ne conobbe ne darà conto con relazione, che contenga gli allegati convenienti al supremo tribunale di giustizia, onde mettere in opera la la responsabilità di cui tratta l'articolo 234.

270. Le udienze rimetteranno tutti gli anni al supremo tribunale di giustizia delle liste esatte delle cause civili, e di sei

in sei mesi delle criminali, tanto esaurite quanto pendenti, con espressione dello stato in cui esse si troveranno, comprese quelle che avessero già subiti dei giudicati inferiori.

271. Si determinerà con leggi e regolamenti speciali il numero dei magistrati delle udienze, che non potranno essere meno di sette, la forma di questi tribunali, ed il luogo della residenza.

272. Quando venga il tempo di farsi la conveniente divisione del territorio spagnuolo indicato nell'art. 11, si determinerà per rispetto ad essa il numero di udienze da stabilirsi, e si assegnerà loro il circondario.

273. Si stabiliranno dei distretti proporzionalmente eguali, ed in ogni capo distretto vi sarà una giudicatura corrispondente.

274. Le facoltà di questi giudici si limiteranno unicamente al contenzioso, e le leggi determineranno quelle che avranno da appartenere a quelli della capitale e suo distretto, come pure fino a qual somma potranno conoscere negli affari civili senza appello.

275. In tutti i paesi vi saranno degli alcaldi, e le leggi determineranno l'estensione delle loro facoltà, tanto nel contenzioso che nell'economico.

276. Tutti i giudici dei tribunali inferiori dovranno dar conto al più tardi entro il terzo giorno, alla loro rispettiva udienza delle cause che si formeranno per delitti commessi nel loro territorio, e continueranno in seguito, dando conto dello stato di esse nelle epoche in cui l'udienza lo prescrive.

277. Dovranno parimenti rimettere all'udienza rispettiva delle liste generali tutti i sei mesi delle cause civili, ed ogni tre delle criminali che pendessero dinanzi a loro, coll'indicazione del loro stato.

278. Le leggi decideranno se debbono esservi i tribunali speciali per conoscere certi determinati affari.

279. I magistrati e giudici, al prender possesso dei loro posti giureranno di mantenere la costituzione, di esser fedeli al Re, di osservare le leggi, ed amministrare imparzialmente la giustizia.

Dell' amministrazione di giustizia nel civile.

280. Non si potrà privare alcun spagnuolo del diritto di terminare le sue differenze col mezzo di giudici arbitri, eletti da ambe le parti.

281. La sentenza fatta dagli arbitri, si eseguirà se le parti nel compromesso non si avessero riservato il diritto di appellare.

282. L'alcalde di ogni popolazione eserciterà in essa l'ufficio di conciliatore, e quello il quale abbia qualche cosa da dimandare per affari civili o per ingiurie dovrà presentarsi ad esso con quest' oggetto.

283. L'alcalde con due buoni uomini, nominati uno per ogni parte, ascolterà il dimandante e il dimandato, sentendo le ragioni, in cui rispettivamente appoggiano la loro pretesa, e prenderà, udito il sentimento dei due assistenti, la provvidenza che gli parerà propria, affine di terminare il litigio senza maggior progresso, come lo si terminerà di fatti, se le parti si acquieteranno con questa stragiudiciale decisione.

284. Senza far constare di aver tentato il mezzo della conciliazione non s'intavolerà mai nessun litigio.

285. In ogni affare di qualsivoglia importanza non potrà farsi al più che tre istanze e tre sentenze definitive. Quando la terza istanza si è interposta da due sentenze conformi, il numero dei giudici che dovranno deciderla, dovrà esser maggiore di quello che ha assistito alla seconda nelle forme disposte dalla legge. A questa tocca pure determinare, atteso l' entità degli affari, e la natura e qualità dei differenti giudizj, qual sentenza ha da essere quella che in ognuno debba essere esecutoria.

Dell' amministrazione della giustizia per affari criminali.

286. Le leggi regoleranno l' amministrazione della giustizia per il criminale, di maniera che il processo sia formato con sollecitudine e senza viziature, affinchè i delitti siano prontamente castigati.

287. Nessun spagnuolo potrà essere preso senza che preceda informazione sommaria del fatto per il quale meriti secondo la legge di essere castigato con pena corporale, e similmente senza un mandato del giudice in iscritto che lo ordini, e questo se glielo notificherà nell' atto stesso dell'imprigionamento.

288. Ogni persona dovrà obbedire a questi mandati, e qualunque resistenza sarà reputata grave delitto.

289. Quando si facesse resistenza, o si cercasse la fuga, potrà essere usata la forza per assicurarsi della persona.

290. L' arrestato, prima di essere posto in prigione, sarà presentato al giudice quando non abbia cosa che lo impedisse onde riceva la dichiarazione. Ma se questo non potesse verificarsi, si condurrà alla carcere in qualità di detenuto, ed il giudice riceverà la dichiarazione dentro le 24 ore.

291. La dichiarazione dell' arrestato sarà senza giuramento che da niuno si ha da volere in materie criminali sopra il fatto proprio.

292. *In fragranti* ogni deliquente può essere arrestato, e tutti possono arrestarlo e condurlo alla presenza del giudice; presentato a questo e messo sotto custodia, si procederà in tutto come si prescrive nelli due articoli precedenti.

293. Se si risolverà che l' arrestato debba essere posto in carcere, e che vi resti in qualità di prigione, si proveranno i motivi, e di ciò si darà copia all'alcade, perchè l' inserisca nel libro dei prigioni, senza il qual requisito non lo ammetterà l' alcalde in tal qualità, sotto le più strette responsabilità.

294. Si farà sequestro dei beni, solo quando si proceda per delitti che uniscano la responsabilità pecuniaria, e quello si farà in proporzione alla quantità, a cui questa possa estendersi.

295. Non potrà esser messo in carcere quello che dia una garanzia, nei casi che la legge non proibisca espressamente, che si ammetta la garanzia.

296. In qualunque stato della causa apparisca, che non possa imporsi al preso pena corporale, si porrà in libertà sotto garanzia.

297. Si disporranno le prigioni in maniera, che servano per assicurare, e non per molestare i detenuti, e però l' alcalde farà tenere questi in buona custodia, e separati quelli che gli sia ingiunto di tenere senza comunicazione, non però in camerotti sotterranei o malsani.

298. La legge determinerà la frequenza con cui si dovrà fare la visita delle carceri, e fare che nessun prigioniero tralasci di presentarsi alla medesima sotto nessun pretesto.

299. Il giudice e l' alcalde, che mancassero al disposto negli articoli precedenti saran castigati come rei di detenzione arbitraria, locchè sarà compreso come delitto nel codice criminale.

300. Entro le ventiquattr' ore si manifesterà, al trattato come reo, la causa del suo imprigionamento, e il nome del suo accusatore se vi fosse.

301. Nel prendere le deposizioni del trattato come reo, gli si leggeranno interamente tutt' i documenti e le dichiarazioni dei testimonj con i nomi di questi, e se non li conoscesse, se gli daranno tutte le notizie che domanderà perchè possa venire in conoscimento, onde saper chi sono.

302. Il processo da ora innanzi sarà pubblico nel modo e forma che determinerà la legge.

303. Non si userà nessun tormento, nè violenza.

304. Non s'imporrà nemmeno la pena di confisca dei beni.

305. Nessuna pena, che s' imponga per qualunque delitto che sia, ha da trascendere per nessun termine alla famiglia di quello che la soffre, e terrà tutto il suo effetto precisamente solo sopra quello che la meritò.

306. Non potrà essere spianata la casa di nessun Spagnuolo se non nelli casi determinati dalla legge per il buon ordine e sicurezza dello Stato.

307. Se col tempo credessero le Cortes che convenisse qualche distinzione tra i giudici del fatto o quelli del diritto, lo stabiliranno nella forma che giudicheranno conveniente.

308. Se in straordinarie circostanze la sicurezza dello Stato esigesse in tutta la Monarchia o in parte di essa la sospen-

sione di alcune formalità prescritte in questo capitolo per lo arresto dei deliquenti, potranno le Cortes decretarla per un tempo determinato.

TITOLO VI·

DEL GOVERNO INTERNO DELLE PROVINCIE E DELLE COMUNI.

Delle Municipalità.

309. Pel governo interno dei comuni vi saranno delle municipalità composte dell' alcalde o alcaldi, de' reggitori, e del procuratore-sindaco, e presieduto dal capo politico se vi sia, ed in sua mancanza dall' alcalde, o dall' alcalde anziano in nomina, se ve ne siano due.

310. Vi saranno delle municipalità in que' Comuni che non ne avessero, ed in cui convenisse che vi fossero; nè potranno starne senza quelli che da per sè, o colle loro dipendenze ascendessero a mille anime, come pure si assegneranno loro i corrispondenti confini.

311. Le leggi determineranno il numero d'individui d'ogni classe, che devono comporre la municipalità dei Comuni, per rispetto alla loro popolazione.

312. Gli alcaldi, reggitori, e procuratori-sindaci si nomineranno in via elettiva ne' comuni, cessando le prerogative dei reggitori ed altri che fungessero ufficj perpetui, sotto qualsivoglia titolo o denominazione.

313. Tutti gli anni nel mese di dicembre si riuniranno i cittadini di ogni comune, per eleggere a pluralità di voti, proporzionatamente alla loro popolazione, un determinato numero di elettori residenti nello stesso comune ed attualmente nell' esercizio dei diritti di cittadino.

314. Gli elettori nomineranno in quello stesso mese a plu-

ralità assoluta di voti l'alcalde o alcaldi, reggitori, e procuratore o procuratori-sindaci, affinchè entrino in esercizio delle loro funzioni il primo gennaio dell' anno seguente.

315. Gli alcaldi si cambieranno tutti gli anni, i reggitori per metà ogni anno, come pure i procuratori-sindaci se ve ne sian due; se un solo, si cambierà tutti gli anni.

316. Quegli che avrà esercito uno qualunque di questi incarichi, non potrà essere rieletto ad alcuno di essi, sinchè non sieno passati per lo meno due anni, quando però ciò sia compatibile colla quantità della popolazione.

317. Ond' essere alcade, reggitore, o procuratore-sindaco oltre all'essere cittadino nell' esercizio de' suoi diritti, si esige l' essere maggiore di venticinque anni con cinque per lo meno di domicilio e residenza nel comune. Le leggi determineranno le altre qualità che devono avere questi impiegati.

318. Non potrà essere alcalde, reggitore, nè procurator-sindaco alcun impiegato pubblico di nomina regia in attuale esercizio, ben inteso che non sono compresi in questa eccezione quelli che servono nelle milizie nazionali.

319. Tutti gl' impieghi municipali sopra riferiti andranno per giro, senza che alcuno possa esserne dispensato che con causa legale.

320. Vi sarà un segretario per ogni municipalità, eletto da essa a pluralità assoluta di voti, e pagato coi fondi comunali.

321. Le municipalità saranno incaricate:

1. Della polizia sanitaria e di pubblico comodo.

2. Di prestar mano all' alcalde in tutto ciò che riguardi la sicurezza delle persone e sostanze degli abitanti, e la conservazione dell' ordine pubblico.

3. Dell' amministrazione ed impiego de' fondi naturali o straordinarj del comune, in modo conforme alle leggi e regolamenti, coll' incumbenza di nominare il cassiere sotto responsabilità di quelli che lo nominano.

4. Del riparto e dell' incasso delle contribuzioni, non che di rimetterle al rispettivo tesoriere.

5. Della sorveglianza di tutte le scuole di primi rudimenti

e degli altri stabilimenti di educazione che sono mantenute a spese del comune.

6. Della sorveglianza degli ospitali, ospizj, case di esposti, ed altri stabilimenti di pubblica beneficenza, colle regole per essi prescritte.

7. Della sorveglianza alla costruzione e ristauro delle strade, argini, ponti e barriere, de' boschi e delle piantaggioni del comune e di tutte le opere pubbliche di necessità, utilità ed ornato.

8. Di formare i regolamenti municipali del comune, e presentargli alle Cortes per la loro approvazione col mezzo della deputazione provinciale che li accompagnerà colla sua informazione.

9. Di promovere l'agricoltura, l'industria, ed il commercio secondo la località e le circostanze del comune, non che quanto possa essergli utile e proficuo.

322. Se occorressero lavori od altri oggetti di pubblica utilità, e per non essere bastanti i fondi naturali ne facesse uopo di straordinarj, non potranno questi esser imposti senza aver prima ottenuta col mezzo della deputazione provinciale l'approvazione delle Cortes. Nel caso d'urgenza del lavoro od oggetto a cui vengono destinati, potranno le municipalità metterli interinalmente in opera, sempre però col consenso della stessa deputazione, sinchè pende la risoluzione delle Cortes. Questi fondi straordinarj si amministrano in tutto e per tutto come i fondi ordinarj.

323. Le municipalità disimpegneranno tutte queste funzioni sotto l'inspezione della deputazione provinciale, alla quale renderanno conto documentato, tutti gli anni, de'fondi pubblici che avranno incassati ed impiegati.

Del governo politico delle provincie
e delle deputazioni provinciali.

324. Il governo politico delle provincie apparterrà al capo supremo nominato dal Re in cadauna di esse.

325. In ogni provincia vi sarà una deputazione chiamata provinciale destinata a promoverne il ben essere, e presieduta dal capo supremo.

326. Questa deputazione sarà composta del presidente, dell'intendente, e di sette individui eletti colle forme che si diranno, senza impedimento che le Cortes possano variare questo numero come credessero conveniente, e lo esigessero le circostanze, fatta che sia la nuova divisione per provincie di cui tratta l'art. 11.

327. La deputazione provinciale si rinnoverà tutt'i due anni per metà, sortendo la prima volta il maggior numero, e la seconda il minore, e così successivamente.

328. L'elezione di questi individui si farà dagli elettori di distretto il giorno dopo d'avere nominato i deputati alle Cortes, coll'ordine medesimo con cui si nominano questi.

329. Nello stesso tempo e colla stessa forma si eleggeranno tre supplenti per ogni deputazione.

330. Ond'essere individuo della deputazione provinciale si richiede d'essere cittadino nell'esercizio dei proprii diritti, di avere venticinque anni compiti, di essere nativo o abitante della provincia con sette anni di residenza per lo meno, ed avere il sufficiente per mantenersi con decenza; e non potrà esserlo nessuno degli impiegati di nomina regia di cui si parla nell'art. 318.

331. Affinchè uno stesso individuo possa essere eletto per la seconda volta dovrà essere trascorso per lo meno lo spazio di quattro anni, da che ha cessato dalle sue funzioni.

332. Quando il capo superiore della provincia non potesse presiedere alla deputazione, vi presiederà l'intendente, ed in sua mancanza il votante primo nominato.

333. La deputazione nominerà un segretario pagato coi fondi pubblici della provincia.

334. Terrà la deputazione novanta giorni di sessione al più in ogni anno, distribuiti nei tempi che si crederanno più convenienti. Nella penisola dovranno trovarsi riunite le deputazioni per il primo di marzo, ed oltremare per il primo di giugno.

335. Sarà incumbenza di queste deputazioni.

1. Assistere ed approvare il riparto fatto ai comuni delle contribuzioni spettanti alla provincia.

2. Vegliare al buon impiego dei fondi comunali, ed esaminare i conti, affinchè col loro *visto buono* ne possa sortire la superiore approvazione, curando che sieno osservate in tutto le leggi ed i regolamenti.

3. Aver cura che sieno formate delle municipalità dove è conveniente che ve ne sia, conforme a quanto si è provveduto coll' art. 310.

4. Se occorressero nuovi lavori di utilità della provincia, o ristauro dei già fatti, proporre al governo i fondi straordinari che si crederanno più opportuni alla loro esecuzione, onde ottenerne il necessario permesso dalle Cortes.

Oltremare, se l'urgenza dell'opera pubblica non permettesse di attendere la risoluzione delle Cortes, potrà la deputazione con espresso assenso del capo della provincia, impiegar tosto i fondi straordinari, dandone immediato conto al governo per l'approvazione delle Cortes.

Per la riscossione de' fondi straordinari, la deputazione nominerà, sotto la sua responsabilità, un depositario, ed i conti dello speso, esaminati dalla deputazione, si rimetterranno al governo perchè vi faccia le sue annotazioni e riconoscimenti, e li passi finalmente alle Cortes per la loro approvazione.

5. Promovere l'educazione della gioventù conforme ai piani approvati, ed incoraggire l'agricoltura, l'industria ed il commercio, proteggendo gli inventori di nuove scoperte in qualunque di questi rami.

6. Dar parte al governo degli abusi che rilevassero nella amministrazione delle rendite pubbliche.

7. Formare il censimento e la statistica delle provincie.

8. Aver cura perchè gli stabilimenti pii e di beneficenza ottengano il loro fine rispettivo, proponendo al governo le regole che stimeranno conducenti alla riforma degli abusi che saranno da esse osservati.

9. Dar parte alle Cortes delle infrazioni della costituzione che si osservassero nella provincia.

10. Le deputazioni delle provincie d'oltremare veglieranno per l'economia, ordine e progressi delle missioni destinate alla conversione degli indiani infedeli, gli incaricati delle quali daranno loro ragione del loro operato in questa materia, onde evitare gli abusi; il che tutto sarà dalle deputazioni posto sott'occhio al governo.

336. Se qualche deputazione abusasse delle sue facoltà, potrà il Re sospendere i votanti che la compongono, dando parte alle Cortes di questa disposizione, e dei motivi di essa onde possano prendere la determinazione che più convenga: durante la sospensione entreranno in funzione i supplenti.

337. Tutti gli individui delle municipalità e delle deputazioni di provincia, all'entrare nell'esercizio delle loro funzioni presteranno giuramento, quelli in mano del capo politico dove vi sia, ed in sua mancanza, dell'alcalde primo nominato, e questi nelle mani del capo supremo della provincia, di mantenere la costituzione politica della Monarchia spagnuola, osservare le leggi, essere fedeli al Re, ed adempiere religiosamente alle obbligazioni della loro carica.

Digitized by Google

TITOLO VII.

DELLE CONTRIBUZIONI.

338. Le Cortes stabiliranno e confermeranno annualmente le contribuzioni dirette o indirette. generali, provinciali, o municipali, sussistendo le antiche finchè ne sia pubblicata la derogazione, o l' imposizione delle nuove.

339. Le contribuzioni si ripartiranno fra tutti i Spagnuoli proporzionatamente ai loro averi, senza eccezione e privilegio di sorte.

340. Le contribuzioni saranno proporzionate alle spese decretate dalle Cortes per il bisogno pubblico in tutti i rami.

341. Affinchè le Cortes possano fissare le spese in tutti i rami del pubblico servigio, e le contribuzioni per coprirle, il segretario del dispaccio delle finanze presenterà loro, tosto che sieno riunite, il prospetto generale di quelle che si credono indispensabili, raccogliendo da cadauno degli altri segretari del dispaccio ciò che riguarda il loro ramo rispettivo.

342. Lo stesso segretario del dispaccio delle finanze presenterà col prospetto delle spese il piano delle contribuzioni che devono imporsi per supplirvi.

343. Se qualche contribuzione sembrasse al Re grave o pregiudicievole, lo farà sapere alle Cortes col mezzo del segretario del dispaccio delle finanze, indicando al tempo stesso quella ch' ei crederebbe più conveniente sostituirvi.

344. Fissata la quota della contribuzione diretta, le Cortes ne approveranno il riparto tra le provincie, a cadanna delle quali verrà assegnato il contributo corrispondente alla sua ricchezza, per lo che il Ministro delle finanze presenterà pure il necessario prospetto.

Digitized by Google

345. Vi sarà un tesoro generale per tutta la nazione, al quale toccherà disporre di tutti i prodotti di qualunque rendita destinata all'uso dello Stato.

346. Vi sarà in ogni provincia una cassa, in cui entreranno tutti i fondi che si ritraranno da essa per conto del pubblico erario. Queste casse particolari saranno in corrispondenza colla generale, a disposizione della quale terranno tutti i loro fondi.

347. Nessun pagamento sarà ammesso in conto al tesoro generale, se non sarà stato fatto in virtù di decreto reale segnato dal ministro delle finanze, in cui si esprimano la spesa, a cui se ne destina l'importo, ed il decreto delle Cortes con cui viene autorizzata la spesa.

348. Affinchè il tesoro generale renda i suoi conti colla conveniente purità, il dare e l'avere dovranno essere riveduti rispettivamente dalle camere de' conti per il prodotto e la distribuzione del reddito pubblico.

349. Una istruzione particolare regolerà questi uffici, di maniera che servano al fine del loro istituto.

350. Per l'esame di tutti i conti de' fondi pubblici vi sarà una camera suprema de' conti, che sarà organizzata con una legge speciale.

351. Il conto del tesoro generale, che comprenderà l'incasso annuo di tutte le contribuzioni e rendite, ed il loro impiego, tosto che avrà ricevuto l'approvazione finale delle Cortes, sarà stampato, pubblicato e trasmesso alle deputazioni di provincia ed alle municipalità.

352. Nel modo stesso saranno stampati, pubblicati, e comunicati i conti resi da' ministri delle spese fatte ne' loro rispettivi rami.

353. Il maneggio delle finanze resterà sempre indipendente da qualunque altra antorità, fuori di quella a cui sarà stato affidato.

354. Non vi saranno dogane che nei porti di mare ed alle frontiere; ben inteso che questa disposizione non comincierà ad avere il suo effetto finchè le Cortes non l'abbiano determinato.

355. Il debito pubblico liquido sarà una delle prime cure delle Cortes, e metteranno esse la più grande diligenza a fare che se ne vada verificando la progressiva estinzione, non che il pagamento degli interessi alle loro scadenze, regolando tutto il concernente la direzione di questo ramo importante, tanto rispetto alle imposte straordinarie che si stabilissero, le quali saranno amministrate affatto separatamente dal tesoro generale, come rispetto agli uffizi de' conti e ragioni.

TITOLO VIII.

DELLA FORZA MILITARE NAZIONALE

Delle truppe di servizio permanente.

356. Vi sarà una forza militare nazionale permanente di terra e di mare, per la difesa esterna dello stato, e la conservazione dell' ordine interno.

357. Le Cortes fisseranno annualmente il numero di truppe che saranno necessarie secondo le circostanze, non che il modo di levarle, che sarà il conveniente.

358. Le Cortes fisseranno del pari annualmente il numero di vascelli della marina militare, che dovranno armarsi o conservarsi armati.

359. Le Cortes stabiliranno col mezzo delle rispettive ordinanze quanto è relativo alla disciplina, ordine dei gradi, appuntamenti, amministrazione, e quanto convenga alla buona costituzione degli eserciti, e dell' armata navale.

360. Si stabiliranno delle scuole militari per l' insegnamento e l' istruzione di tutte le diverse armi degli eserciti, e delle armate navali.

361. Nessuno Spagnuolo potrà sottrarsi al servigio militare quando e nella forma con cui sarà chiamato dalle leggi.

Digitized by Google

Delle milizie nazionali.

362. Vi saranno in ogni provincia dei corpi di milizia nazionale, composti di abitanti di ognuna di esse proporzionatamente alla loro popolazione e circostanze.

363. Si regolerà con una ordinanza particolare il modo della loro formazione, il loro numero e la speciale loro costituzione in tutti i loro rami.

364. Il servizio di queste milizie non sarà continuo, ed avrà solamente luogo quando le circostanze il richieggano.

365. In caso di necessità potrà il Re disporre di questa forza dentro la rispettiva provincia; nè potrà impiegarla fuori essa senza di esservi autorizzato dalle Cortes.

TITOLO IX.

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

366. In tutti i comuni della Monarchia si stabiliranno delle scuole di primi rudimenti nelle quali si insegnerà a' fanciulli a leggere, scrivere e far conti, ed il catechismo della religione cattolica, che conterà inoltre una breve disposizione delle obbligazioni civili.

367. Sarà del pari regolato e fissato il numero competente di università e di altri stabilimenti di pubblica istruzione che saranno giudicati convenienti all' insegnamento di tutte le scienze, della letteratura e delle belle arti.

368. Il piano d' insegnamento generale sarà uniforme in tutto il regno, dovendo spiegarsi la costituzione politica della Monarchia in tutte le università e stabilimenti letterari, nei quali s' insegnino le scienze ecclesiastiche e politiche.

369. Vi sarà una direzione generale degli studi, composta

di persone di nota dottrina, a cui sarà appoggiata, sotto l'autorità del governo, l'inspezione del pubblico insegnamento.

370. Le Cortes col mezzo di piani e statuti speciali regoleranno quanto appartenga all'importante oggetto della pubblica istruzione.

371. Tutti gli Spagnuoli hanno libertà di scrivere, stampare, pubblicare le loro idee politiche senza bisogno di licenza, revisione, o approvaziono alcuna anteriore alla pubblicazione, sotto le restrizioni e la responsabilità che saranno stabilite dalle leggi.

TITOLO X.

DELL'OSSERVANZA DELLA COSTITUZIONE E DEL MODO DI PROCEDERE PER CAMBIAMENTI DA FARSI IN ESSA.

372. Le Cortes nelle prime loro sessioni prenderanno in considerazione le trasgressioni alla costituzione che fossero loro state fatte presenti, onde porvi il conveniente rimedio, e renderne responsabili i contravventori.

373. Qualunque Spagnuolo ha diritto di fare rimostranze alle Cortes o al Re, onde reclamare l'osservanza della costituzione.

374. Qualunque persona esercente pubblico incarico, civile, militare, o ecclesiastico, presterà giuramento al suo prendere possesso, di mantenere la costituzione, di essere fedele al Re, ed adempiere debitamente alle proprie funzioni.

375. Finchè non sieno passati otto anni dall'essersi posta in pratica la costituzione in tutte le sue parti, non si potrà proporre alterazione, aggiunta o riforma ad alcuno degli articoli della stessa.

376. Per fare qualche alterazione, aggiunta o riforma nella

costituzione, sarà necessario che la deputazione la quale dovrà ciò decretare definitivamente, venga autorizzata con poteri speciali a questo effetto.

377. Qualunque proposizione di riforma, per qualche articolo della costituzione, dovrà farsi per iscritto ed essere appoggiata e firmata almeno da venti deputati.

378. La proposizione di riforma si leggerà per tre volte coll' intervallo di sei giorni dall' una all'altra lettura; e dopo la terza, si delibererà se siavi luogo a discutere.

379. Ammessa che sia alla discussione, si procederà in ciò fare colle stesse formalità e trafile prescritte per la formazione delle leggi, dopo di che si proporrà alla votazione se siavi luogo a trattarne di nuovo nella seguente deputazione generale, ed affinchè ciò possa aversi per dichiarato, dovranno concorrere le due terze parti di voti.

380. La deputazione generale successiva, previe le stesse formalità in tutte le loro parti, potrà dichiarare in qualunque de' due anni delle sue sessioni, purchè concorrano in ciò le due terze parti de' voti, farsi luogo all' autorizzamento de' poteri speciali per la riforma.

381. Fatta questa dichiarazione sarà pubblicata e comunicata a tutte le provincie; e secondo il tempo in cui sarà stata fatta, determineranno le Cortes se la deputazione prossimamente immediata o la susseguente a questa, debba esser quella che abbia da ottenere i poteri speciali.

382. Saranno questi conceduti dalle Giunte elettorali di provincia, aggiungendo ai poteri ordinari la clausola seguente: — » Sono pure accordati poteri speciali per fare nella costitu- » zione la riforma di cui tratta il decreto delle Cortes, ed il » cui tenore è il seguente: (e qui il decreto elettorale) il tutto » conforme al prescritto della stessa costituzione, obbligandosi » a riconoscere e ritenere per costituzionale ciò che in virtù » di esso avranno determinato ».

383. La riforma proposta sarà di bel nuovo discussa, e se sarà stata approvata da' due terzi de' deputati, passerà ad essere legge costituzionale, e come tale sarà promulgata fra le Cortes.

384. Una deputazione presenterà il decreto di riforma al Re, perchè lo faccia pubblicare e diramare a tutte le autorità e paesi della Monarchia.

Cadice, 18 marzo 1812.

Q

Istruzioni pel Tenente Generale D. Florestano Pepe Comandante Generale della spedizione in Sicilia.

S. A. R. dopo matura deliberazione, intesa più volte la Giunta provvisoria di Governo, ed ascoltato il parere de' suoi Ministri, ha risoluto che una spedizione militare sia fatta, e che al tempo stesso una risposta sia data ai deputati di Palermo, tale che apra un mezzo di conciliazione, che S. A. R. desidera ardentemente, quando sia compatibile col bene dei popoli e colla dignità del Sovrano.

È stato in conseguenza risoluto che si dia verbalmente ai deputati la seguente risposta per mezzo del signor Tenente Generale D. Giuseppe Parisi, Colonnello Russo, e Barone Davide Winspeare membri della Giunta provvisoria di Governo, autorizzati specialmente a questo da S. A. R.

» Il Governo non farà alcuna opposizione che la Sicilia abbia » una rappresentanza indipendente da quella di Napoli alle » condizioni qui appresso:

» 1. Che dietro questa prima manifestazione fatta ai de» putati, debba Palermo restituire tutti i prigionieri e rientrare » nell' ordine.

» 2. Che il voto di Palermo debba essere accettato dal » resto dell' Isola nel modo che si potrà immaginare.

» 3. Che debba preliminarmente fissarsi l' unità del Prin» cipe, l' unità dell' armata e della marina, la quota de' sus» sidi ed uomini che dovrà somministrare, e la lista civile,

» ed in conseguenza l' unità del Corpo Diplomatico, e della
» Corte Palatina.

» 4. Che debba ugualmente fissarsi, che S. M. possa com-
» mettere il Governo di Sicilia ad un suo rappresentante sotto
» un titolo qualunque ».

Questa risposta è stata resa ai deputati.

È stato loro dichiarato, che le parole sopra indicate, che il voto di Palermo debba essere accettato dal resto dell' Isola nel modo che si potrà immaginare, non significano nè una iniziativa, nè una preeminenza di Palermo. S. A. R. riguarda un diritto uguale in tutti i suoi sudditi, e vuole una espressione di voto ugualmente principale ed indipendente di ciascuna parte dell' Isola col metodo che piacerà di dare a S. A. R., e che negli articoli seguenti verrà indicato. Nel punto stesso ch'è stata fatta questa manifestazione a' deputati, si è ordinato, che parta una spedizione militare, e si è nominato un Comandante Generale della spedizione in Sicilia, per garantire tali proposizioni, per appoggiare la libertà de' suffragi e de' sentimenti ne' diversi punti dell' Isola, per impedire e riparare ai disordini, e reprimere l' anarchia, e per agire ostilmente con ogni vigore, in caso che dopo le comunicazioni la città di Palermo non accettasse le condizioni, e non eseguisse immediatamente la prima.

In Conseguenza il Generale Comandante della spedizione in Sicilia è incaricato di tre importantissimi oggetti:

1. Di reprimere l' anarchia e il disordine.

2. Di far uso de' mezzi conciliativi colla città di Palermo sulle basi che sono state indicate.

3. Di agire ostilmente contro la città di Palermo o si ricusi alle condizioni ragionevoli che si sono espresse, o senza ricusarvisi apertamente, non adempia subito alla prima condizione. Premesso tutto questo, è facile di fissare le istruzioni che devono esser seguite dal Generale Comandante, e che sono contenute ne' seguenti articoli:

1. La prima cura del Generale Comandante sarà quella di restituire la forza morale ai paesi che in questo momento sono separati dalla rivolta di Palermo.

Siccome si sono sparse voci lontane dalla verità, avrà cura di rassicurare tutti. Farà loro sentire, che il Governo è stato sempre disposto alla conciliazione, che questo è indicato nei proclami ed in tutti gli atti del Governo. Ma ch' è lontanissimo dalle idee di S. A. R. di abbandonare città e valli che si sono mostrati fedeli e devoti, e che esaurirà tutt' i mezzi per sostenerli, proteggerli e difenderli. In seguito, nello spiegare nei discorsi e nelle comunicazioni verbali le idee di conciliazione, alle quali non si opporrebbe il Governo, dirà in una maniera precisa, che i paesi che sono sotto l' ubbidienza del Governo, potranno emettere con tutta la libertà la loro opinione, che non è data alcuna iniziativa o preeminenza a Palermo. Che S. A. R. riguarda tutt' i sudditi siciliani come aventi un uguale diritto, e che vuole una espressione di voto ugualmente principale ed indipendente in ciascuna parte dell' Isola, e ch' è uno dei doveri del Comandante Generale di sostenere colla forza, occorrendo, questa libertà e questa indipendenza.

2. Dal momento dell' arrivo della spedizione, o le misure conciliatorie abbiano luogo, o non abbiano luogo, il primo dovere del Generale Comandante sarà quello di reprimere sotto i suoi occhi l' anarchia, ristabilire l' ordine, purchè possa farlo senza compromettere la truppa, e senza mancare lo scopo principale della spedizione. Con queste vedute, semprechè incontrerà colonne d' insorgenti, le quali ricusino di rientrare nell' ordine, le attaccherà, sosterrà i paesi fedeli, ed unirà sempre i mezzi repressivi e le insinuazioni.

3. Oltre a questo dovere di ristabilire l' ordine, qualora la città di Palermo o si ricusi alle condizioni ragionevoli che le si offrono, o senza ricusarle apertamente, non ne adempia le disposizioni, specialmente quella della restituzione de' prigionieri e del rientramento nell' ordine, farà uso contro la detta città delle forze militari, messe a sua disposizione.

4. Nel caso preveduto coll' articolo precedente è accordata la facoltà di punire anche per via de' giudizi straordinari e militari i misfatti atroci, che fossero stati il mezzo e la conseguenza della rivolta.

Dove si creda necessaria questa misura, si potranno nominare una o più commissioni militari in un consiglio composto de' primi funzionari militari, giudiziari o amministrativi, che riseggono in Messina. Con questo consiglio medesimo si potranno prendere tutte le misure derogatorie della libertà individuale, che la sicurezza pubblica esigerà. È conceduta la facoltà al Luogotenente Generale di convocare questo consiglio sempre che lo crederà conveniente per conservare l'ordine, e gli è conceduto ancora di convocarlo quando ne sarà richiesto dal Generale Comandante pel territorio occupato dall'armata, essendo per altro S. A. R. nella fiducia, che tanto il Luogotenente Generale che il Comandante Generale se ne serviranno con prudenza, e ne' casi soli ne' quali la salvezza pubblica autorizza dispensare dalle regole ordinarie di un Governo costituzionale.

5. Similmente nel caso preveduto nell'art. 3., ossia qualora si debba agire ostilmente colla città di Palermo, tutti i beni degli individui esistenti in Palermo e negli altri paesi che hanno fatta con Palermo causa comune, e che sono in rivolta, siti in punti dove si conservi o si ristabilisca l'ubbidienza, saranno sequestrati.

Se tali beni si trovassero attualmente in sequestro, non saranno dissequestrati se non nel caso che abbiano il loro effetto le misure conciliative. Saranno inoltre interrotte con Palermo le comunicazioni, non sarà ricevuto alcun legno, e si agirà contro i legni de' rivoltati colle cautele, regole d'uso, e diritto solito praticarsi in casi simili.

6. In tutto il corso delle ostilità il Generale Comandante non perderà mai di veduta le misure conciliative, senza intermettere tuttavia i mezzi della forza, e serbata sempre la dignità del Governo.

7. Ove poi la città di Palermo, dopo la manifestazione fatta fatta qui ai deputati, rientri nell'ordine, restituisca i prigionieri, ed accetti le misure di conciliazione, si passerà subito a vedere se il voto di Palermo è accettato dal resto dell'Isola.

I mezzi di raccogliere il voto generale sono rimessi alla

prudenza del Luogotenente generale e del Generale Comandante, i quali si metteranno d'accordo. Dopo aver raccolto questo voto nel modo il più sicuro ed il più pronto, ne daranno conto a S. A. R., ed attenderanno le sue risoluzioni.

8. Per tutti gli altri articoli che dovranno essere trattati dopo che il voto generale della Sicilia sarà conosciuto, avranno il Luogotenente Generale ed il Generale Comandante solo la facoltà di riferire ed attendere le disposizioni ulteriori.

9. Se la conciliazione avrà luogo, dovrà proclamarsi una amnistia generale. Dove non abbia luogo, potrà l'amnistia accordarsi secondo le circostanze, anche nel caso che il Generalo Comandante sarà costretto a far uso delle forze militari.

10. Il Luogotenente ed il Comandante Generale si metteranno pienamente d'accordo pel bene del real servizio, si coadiuveranno, e si comunicheranno tutto quello che è necessario alla buona riuscita di un affare così importante. Quanto ai limiti ordinari delle loro facoltà ne' paesi e ne' territorii occupati dall'armata attiva, che è in campagna, e che devono richiamarsi all'ordine, avrà luogo l'autorità del Generale Comandante; negli altri paesi, compresi i paesi ricuperati quando l'ordine ci si è ristabilito, quella del Luogotenente Generale.

11. Il Generale Comandante riferirà al Governo, secondo le circostanze, tutto quello che potrà occorrere di nuovo o di non preveduto nella parte politica, e gli saranno comunicati gli ordini corrispondenti.

12. Sono confermate le istruzioni date relativamente al Commissario civile, che si manda sotto la dipendenza del Generale Comandante.

13. Tutto ciò che è relativo ad istruzioni militari per la presente spedizione sarà comunicato dal Ministro della Guerra.

Napoli, 31 agosto 1820.

L'approvo

Firmato FRANCESCO Vicario Generale.

Per copia conforme

Il Segretario di Stato Ministro degli affari interni

ZURLO.

Digitized by Google

R

Convenzione fra il Luogotenente Generale D. Florestano Pepe Comandante le armi in Sicilia, ed il Principe di Paternò.

S. E. il Tenente Generale Pepe, Comandante le armi in Sicilia, e S. E. il Principe di Paternò per assicurare e ristabilire l'ordine e la tranquillità nella città di Palermo, e nei paesi che ne hanno abbracciato la causa, son convenuti negli articoli seguenti:

1. Le truppe prenderanno i loro quartieri fuori la città in quel luogo ove S. E. il Tenente Generale crederà più conveniente. Tutti i forti e le batterie gli saranno consegnati.

2. La maggioranza de' voti de' Siciliani, legalmente convocati, deciderà dell'unione o della separazione della rappresentanza nazionale del regno delle Due Sicilie.

3. La costituzione di Spagna del 1812, confermata da S. M. cattolica nel 1820, è adottata in Sicilia, salvo quelle modificazioni che per il pubblico bene potrà adottare il parlamento unico o separato.

4. Ciascun comune nominerà un deputato nel solo oggetto e non per alcun altro di far conoscere il voto pubblico sopra la riunione o divisione de' parlamenti del regno.

5. S. A. R. il Principe Vicario Generale destinerà il luogo ove dovranno riunirsi i sopraddetti deputati.

6. Tutti i prigionieri appartenenti all'armata napolitana in Palermo saranno immediatamente restituiti, qualunque sia la loro patria o il loro grado.

7. Il parlamento unico o separato ha solo il diritto di fare o di abrogare le leggi: finchè non sarà convocato, le antiche leggi saranno osservate tanto in questa capitale, quanto nel resto dell'Isola.

S. A. R. sarà pregata di volerle modificare nell'interesse del popolo, innanzi la riunione del primo parlamento.

8. Si rimmetteranno le armi e l'effigie del Re.

9. Un intero oblio coprirà il passato, anco per tutti i comuni e tutte le persone che hanno preso parte agli avvenimenti per i quali il detto oblio è stato pronunziato; in conseguenza di che i membri componenti le deputazioni che si trovano fuori dell'Isola saranno liberi di ritornare se vogliano.

10. Una Giunta scelta fra' più onorevoli cittadini governerà provvisoriamente Palermo sino a che S. A. R. abbia emesse le sue sovrane risoluzioni. Questa Giunta sarà preseduta dal signor Principe di Paternò. Il Comandante delle armi potrà farne parte.

Fatto a bordo del *culter The Racer* di S. M. Britannica, comandato dal signor Carlo Thurtel, nella rada di Palermo, il dì 5 ottobre 1820.

il Parlamento del regno unito delle Sicilie ha dichiarato essenzialmente nulla, e come non avvenuta la convenzione militare conchiusa tra S. E. il Tenente Generale Pepe, ed il Principe di Paternò, nel giorno 5 ottobre 1820.

Comandiamo a tutti i tribunali, autorità giudiziarie, ed autorità tutte, tanto civili, quanto militari ed ecclesiastiche, di qualunque classe e dignità, che osservino e facciano osservare, adempiere ed eseguire in tutte le sue parti l'enunziata dichiarazione contenuta nel presente editto.

Siatene intesi per suo adempimento; e disporrete che s'imprima, si pubblichi, e si renda noto a tutti.

Napoli, 15 ottobre 1820.

FRANCESCO Vicario Generale.

Il Segretario di Stato Ministro degli affari interni

Firmato GIUSEPPE ZURLO.

T

VITTORIO EMANUELE ecc. ecc. ecc.

Fra le disastrose vicende per le quali si è andata consumando gran parte della Nostra vita passata, e per cui sono venuti via via mancando la fermezza e il vigore della Nostra salute, più volte Ci siamo consigliati a dismettere le ardue cure del Regno.

In questo pensiero, non mai stato da noi dismesso, sono venuti a confermarci ne' giorni correnti la considerazione della sempre crescente difficoltà de' tempi e delle cose pubbliche, non che il Nostro sempre costante desiderio di provvedere per tutto ciò che possa essere del meglio de' Nostri amati popoli.

Noi perciò, deliberati di mandar oggi ad effetto senza più il detto Nostro disegno, Ci siamo anzi tutti disposti ad eleggere e nominare, come qui di Nostra certa scienza e Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, eleggiamo e nominiamo Reggente de' Nostri Stati il Principe Carlo Amedeo Alberto di Savoia, Principe di Carignano, Nostro amatissimo Cugino, conferendogli ogni Nostra autorità, per l'efficacia di questa stessa Nostra elezione e nomina di sua persona.

E con questo stesso atto, di nostra Regia e libera volontà, e avuto il parere dal Nostro Consiglio, Ci facciamo poscia a dichiarare:

Che dal dì 13 marzo corrente rinunciamo irrevocabilmente alla Corona, e così all'esercizio e ad ogni ragione di Sovranità a Noi competenti, tanti sugli Stati da Noi attualmente posseduti, quanto su quelli, di cui per ragion di trattati o altrimenti Ci potesse spettare diritto di successione.

Che intendiamo bensì essere condizione sostanziale di questa Nostra rinuncia ognuna delle riserve seguenti, cioè:

1. Che conserviamo il titolo e dignità di Re, ed il trattamento, come ne abbiamo goduto fin qui.

2. Che ne sarà pagata a quartieri anticipati la somma di annua vitalizia pensione di un milione di lire nuove di Piemonte, riservandoci inoltre la proprietà e disponibilità de'nostri beni mobili ed immobili, allodiali e patrimoniali.

3. Che sempre sarà libera per la nostra persona e famiglia la facoltà del luogo che più ci piacerà per nostra residenza.

4. Che sempre similmente ci sarà libera la scelta delle persone colle quali ne piacerà convivere, o che ne piacerà ricevere o mantenere al servizio della Nostra persona e della Nostra famiglia.

5. Che in tutto e per tutti gli effetti s' intenderanno stare fermi, e bisognando, qui confermati gli atti passati già dianzi a favore della Regina Maria Teresa d' Austria Nostra amatissima Consorte, e delle Principesse Maria Beatrice Vittoria Duchessa di Modena, Maria Teresa Ferdinanda Felicita Principessa di Lucca, Maria Anna Ricciarda Carolina, e Maria Cristina Carolina nostre amatissime Figliuole.

Dato nel Real Nostro palazzo di Torino il 13 marzo 1821.

VITTORIO EMANUELE.

CARLO ALBERTO DI SAVOJA.

Di S. Marsano.

Gioachino Cordero di Roburent.
D. Benedetto Piossasco di None.
Della Chiesa di Roddi.
Francesco Amat.
Alessandro di Vallesa.
Thaone di Revel.
Di S. Marsano.
Brignole.
Balbo.
Lodi.
Alessandro di Saluzzo.
Joseph de Garbaise De-Sonnaz.
Marchese Doria del Maro.
Di Villermosa.

U

CARLO ALBERTO DI SAVOJA

Principe di Carignano, Reggente.

L'urgenza delle circostanze in cui S. M. il Re Vittorio Emanuele Ci ha nominati Reggente del Regno, malgrado che a Noi per anche non si appartenesse il diritto di succedervi, nel mentre cioè che il popolo altamente enunciò il voto di una Costituzione nella conformità di quella che è in vigore nelle Spagne, Ci pone nel grado di soddisfare, per quanto può da Noi dipendere, a ciò che la salute suprema del Regno evidentemente in oggi richiede, e di aderire ai desiderii comuni espressi con un indicibile ardore. In questo difficilissimo momento non Ci è stato possibile il meramente consultare ciò che nelle ordinarie facoltà di un Reggente può contenersi. Il nostro rispetto e la nostra sommissione a S. M. Carlo Felice, al quale è devoluto il Trono, Ci avrebbero consigliati ad astenerci dallo apportar qualunque cambiamento alle leggi fondamentali del Regno, o Ci avrebbero indotto a temporeggiare, onde conoscere le intenzioni del nuovo Sovrano. Ma come l'impero delle circostanze è manifesto, e come altamente Ci preme di rendere al nuovo Re, salvo, incolume e felice il suo popolo, e non già straziato dalle fazioni e dalla guerra civile; perciò maturatamente ponderata ogni cosa, ed avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo deliberato, nella fiducia che S. M. il Re, mosso dalle stesse considerazioni, sarà per rivestire questa deliberazione della sua Sovrana approvazione: la Costituzione di Spagna sarà promulgata ed osservata come legge dello Stato, sotto quelle modificazioni che dalla Rappresentanza nazionale, in un con Sua Maestà il Re, verranno deliberate.

Dato in Torino il dì tredici di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

CARLO ALBERTO.

Il primo Uffiziale della Regia Segreteria di Stato per gli affari interni
MANGIARDI.

V

CARLO ALBERTO DI SAVOJA

Principe di Carignano, Reggente.

Avendo noi in seguito alla dichiarazione Nostra delli 13 del corrente mese prestato il giuramento prescritto dalla Costituzione davanti la giunta provvisoria, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

1. Il processo verbale del detto giuramento sarà pubblicato.
2. Il Nostro primo Segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Torino il dì 15 marzo, l'anno del Signore 1821.

CARLO ALBERTO.

DAL POZZO.

Segue il processo verbale.

Quest'oggi alli 15 di marzo 1821, ed alle ore 8 di sera, dopo avere Sua Altezza Serenissima il Principe Reggente Carlo Alberto di Savoja ricevuto il giuramento al Re e alla Costituzione dalla Giunta provvisoria, nominata per tener luogo di Parlamento nazionale, sinattantochè esso non è convocato, e così pure dal primo Segretario di Stato per gli affari interni, e dal Reggente la Segreteria di Finanze, o da' membri del suo Consiglio, ha la stessa Altezza Serenissima prestato il giuramento nella forma seguente:

Io Carlo Alberto di Savoja, Principe di Carignano, Reggente del Regno, investito di ogni autorità al momento dell'abdicazione di Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele, giusta la dichiarazione Nostra dei 13 del corrente mese, giuro a Dio, e sopra i sacrosanti Evangeli, di osservare la Costituzione politica spagnuola sotto le due seguenti modificazioni

essenziali, ed inerenti alla condizione di questo Regno, analoghe al voto generale della Nazione, ed accettate fin d' ora dalla Giunta provvisoria, cioè: Primo, che l' ordine della successione al Trono rimarrà qual egli si trova stabilito dalle antiche leggi e consuetudini di questo Regno, e da pubblici trattati. Secondo, che osserverò, e farò osservare la Religione cattolica, apostolica, romana, che è quella dello Stato, non escludendo però quell' esercizio di altri culti che fu permesso infino ad ora, e di più sotto quelle altre modificazioni, che verranno dal Parlamento nazionale d' accordo con Sua Maestà il Re ulteriormente determinate. Giuro altresì di esser fedele al Re Carlo Felice: così Iddio mi aiuti.

CARLO ALBERTO.

Del quale giuramento la Giunta provvisoria ha dato atto a Sua Altezza, ed ha mandato inserirsi negli atti della stessa Giunta e deporsi poi ne' registri del Parlamento nazionale.

Marentini Canon. — Serra. — Giuseppe Maurizio. — Costa. — Piacenza. — Jano Consigliere di Stato. — Bruno Avvocato. — La Cisterna.

PROCLAMA

di S. A. S. il Principe Reggente alle R. Armate.

Soldati!

Davanti la Giunta provvisoria, che tiene il luogo di Parlamento nazionale, Io nella qualità di Reggente prestai il giuramento di fedeltà al Ro Carlo Felice, ed alla Costituzione. Soldati! L' onoro e la fedeltà sono dove il Principe Reggente, quello stesso a cui il Re diede la sua autorità, vi dice che questi sentimenti esistono. Guardatevi dalle voci insidioso, che vi segnassero una diversa strada!

Voi serberete la fede e l'obbedienza che all' autorità Sovrana si dee. Voi custodirete e la gloria vostra e d'Italia, che ha fissi sopra voi gli sguardi. Vi mostrerete degni di un Governo che premia tutte le virtù egualmente, che v' apre il campo a tutti gli onori, a tutte le dignità. Le due estremità d' Italia congiunte in un solo spirito, a quale felicità ed a qual grado di gloria non sospingeranno la nostra bella e troppo invidiata patria! Voi Ci manterrete, o Soldati, il vanto di Nazione bellicosa, di fedele al suo Re ed alla Costituzione, e degna insieme di più alti destini.

Dato in Torino il 15 di marzo, l' anno del Signore 1821.

CARLO ALBERTO.

X

Noi CARLO FELICE

Duca del Genevese ecc. ecc. ecc.

Dichiariamo colla presente che in virtù dell' atto di abdicazione alla Corona, emanato in data del 13 marzo 1821 da Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele di Sardegna Nostro amatissimo Fratello, e da esso a Noi comunicato, abbiamo assunto l' esercizio di tutta l' autorità e di tutto il potere reale che nelle attuali circostanze a Noi legittimamente compete, ma sospendiamo di assumere il titolo di Re, finchè S. M. il nostro amatissimo Fratello posto in istato perfettamente libero Ci faccia conoscere essere questa la sua volontà.

Dichiariamo inoltre, che ben lungi dall' acconsentire a qualunque cambiamento nella forma di Governo preesistente alla detta abdicazione del Re nostro amatissimo Fratello, considereremo sempre come ribelli tutti coloro de' reali sudditi, i quali avranno aderito o aderiranno ai sediziosi, od i quali si saranno arrogati o si arrogheranno di proclamare una Costituzione, oppure di commettere qualunque altra innovazione portante

offesa alla pienezza della Reale Autorità, e dichiariamo nullo qualunque atto di Sovrana competenza che possa essere stato fatto, o farsi ancora dopo la detta abdicazione del Re Nostro amatissimo Fratello, e quando non emani da Noi, o non sia da Noi sanzionato espressamente.

Nel tempo istesso animiamo tutti i reali sudditi, o appartenenti all'armata o di qualunque altra classe essi siano, che si sono conservati fedeli, a perseverare in questi loro sentimenti di fedeltà, ad opporsi attivamente al piccol numero de'ribelli ed a stare pronti ad ubbidire a qualunque Nostro comando o chiamata per ristabilire l'ordine legittimo, mentre Noi metteremo tutto in opera per portar loro pronto soccorso.

Confidando pienamente nella grazia ed assistenza di Dio che protegge la causa della giustizia, e persuasi che gli Augusti Nostri Alleati saranno per venire prontamente con tutte le loro forze al Nostro soccorso nell' unica generosa intenzione da essi sempre manifestata di sostenere la legittimità dei troni, la pienezza del Real potere, e l'integrità degli Stati, speriamo di essere in breve tempo in grado di ristabilire l'ordine e la tranquillità, e di premiare quelli che nelle presenti circostanze si saranno resi particolarmente meritevoli della Nostra grazia.

Rendiamo nota colla presente a tutti i Reali sudditi questa Nostra volontà per norma della loro condotta.

Dato in Modena il dì 16 marzo 1821.

CARLO FELICE.

Y

Dichiarazione pubblicata a nome delle Corti d' Austria, di Prussia e di Russia, dopo la chiusura del congresso di Laybach, il 21 maggio 1821.

L' Europa conosce i motivi della risoluzione presa da'Sovrani alleati di soffocare i complotti e di far cessare le turbolenze che minacciavano l'esistenza di quella pace generale, il di cui ristabilimento ha costato tanti sforzi e tanti sagrifizii.

Al momento stesso in cui la loro generosa determinazione si compiva nel Regno di Napoli, una ribellione di un genere ancor più odioso, se ciò fosse possibile, scoppiò nel Piemonte.

Nè i legami che da tanti secoli uniscono la Casa regnante di Savoja al suo popolo, nè i benefizii di un' illuminata amministrazione sotto un Principe saggio e sotto leggi paterne, nè la triste prospettiva de' mali a cui la patria andava ad esporsi, hanno potuto frenare i disegni de' perversi.

Il piano di una sovversione generale era tracciato. In quella vasta combinazione contro il riposo delle nazioni, i cospiratori del Piemonte avevano assegnata la loro parte. Essi si sono affrettati ad adempirla.

Il Trono e lo Stato sono stati traditi, i giuramenti violati, l'onor militare sconosciuto, e l' oblio di tutti i doveri ha bentosto prodotto il flagello di tutti i disordini.

Dappertutto il male ha presentato il medesimo carattere, dappertutto lo stesso spirito dirigeva quelle funeste rivoluzioni.

Non potendo trovare motivo plausibile per giustificarle, nè appoggio nazionale per sostenerle, è nelle false dottrine che gli autori di que' disordini cercano un' apologia, è sulle criminose associazioni ch' essi fondano una più criminosa speranza. Per loro l' impero salutare delle leggi è un giogo che bisogna rompere. Essi rinunziano a' sentimenti che ispira l'o-

nor vero della patria, e mettono al posto de' doveri conosciuti i pretesti arbitrarii e indefiniti d' un cambiamento universale nè principii costitutivi della società, essi preparano al mondo delle calamità senza fine.

I Sovrani alleati avevano riconosciuto i pericoli di quella cospirazione in tutta la loro estensione, ma essi avevano nello stesso tempo penetrata la debolezza reale de'cospiratori a traverso il velo delle apparenze e delle declamazioni. L'esperienza ha confermato i presentimenti. La resistenza che l' autorità legittima ha incontrata è stata nulla, ed il delitto è scomparso dinanzi la spada della giustizia. Non è mica a delle cause accidentali, non è agli uomini che sonosi così mal mostrati il giorno del combattimento, che bisogna attribuirsi la facilità di un tal successo. Esso proviene da un principio più consolante e più degno di considerazione.

La Providenza ha spaventato coscienze tanto colpevoli, e la disapprovazione de' popoli, la di cui sorte gli artigiani de' torbidi avevano compromessa, ha fatto cadergli le armi dalle mani.

Destinate unicamente a combattere ed a reprimere la ribellione, le forze alleate, lungi dal sostenere alcun interesse esclusivo, son venute al soccorso de' popoli soggiogati, ed i popoli ne hanno considerato l' impiego come un appoggio in favore della loro libertà, e non come un attacco contro la loro indipendenza. D' allora in poi la guerra è cessata; d'allora in poi gli Stati che la rivolta aveva attaccati non sono più stati che degli amici per le Potenze, che avevano sempre desiderato la loro tranquillità ed il loro ben essere.

In così gravi congiunture, ed in una posizione così delicata, i Sovrani alleati d'accordo colle LL. MM. il Re delle Due Sicilie ed il Re di Sardegna hanno giudicato indispensabile di prendere le misure temporanee indicate dalla prudenza e prescritte dalla comune salvezza. Le truppe alleate, la di cui presenza era necessaria pel ristabilimento dell'ordine, sono state piazzate ne' punti convenevoli, nell' unico scopo di proteggere il libero esercizio dell' autorità legittima, e di aiutarla a pre-

parare sotto tal egida i benefizii che devono cancellare la traccia di così grandi sventure.

La giustizia ed il disinteresse che hanno presieduto alle deliberazioni de' Monarchi alleati guideranno sempre la loro politica. In avvenire, come pel passato, essa avrà sempre per iscopo la conservazione della indipendenza e de'diritti di ogni Stato, tali quali essi sono riconosciuti e definiti da' trattati esistenti. Il risultato stesso di un movimento tanto pericoloso sarà ancora, sotto gli auspicii della Provvidenza, il rassodamento della pace, che i nemici de'popoli si sforzano di distruggere, e la consolidazione di un ordine di cose, il quale assicurerà alle nazioni il loro riposo e la loro prosperità.

Penetrati da tali sentimenti, i Sovrani alleati, terminate le conferenze di Laybach, hanno voluto annunziare al mondo i principii che li hanno guidati. Essi sono decisi a non allontanarsene giammai, e tutti gli amici del bene vedranno e troveranno costantemente nella loro unione, una sicura garanzia contro i tentativi de' perturbatori.

È per tale scopo che le LL. MM. II. e RR. hanno ordinato a' loro Plenipotenziarii di firmare e pubblicare la presente dichiarazione.

Austria	METTERNICH. Il Barone di Vincent.
Prussia	KRUSEMARCK.
Russia	NESSELRODE. CAPODISTRIAS. POZZO DI BORGO.

Z

Decreto del Governo provvisorio di Bologna, col quale si dichiara cessato il dominio temporale dei Papi sopra la città e provincia di Bologna: 8 *febbraio* 1831.

Il Governo provvisorio della città e provincia di Bologna considerando che l'opinione pubblica, per mille energiche guise a noi manifestata, esige che senz'altro frapposto indugio si dichiari rotto per sempre quel vincolo che noi faceva soggetti al dominio temporale del romano Pontefice; considerando che nella mancanza di altra più legale autorità, noi legittimati dall'impero e dalla urgenza delle circostanze, e dall'acquiescenza de' cittadini, e per fatto unici rappresentanti del popolo, abbiamo il dovere di notificare la volontà fortemente espressa dal popolo stesso;

Considerando inoltre, che per dare un nuovo ordine legittimo al Governo, è necessario di ottenere l'espressione della generale volontà dei cittadini:

Dichiara

Art. 1. Il dominio temporale, che il romano Pontefice esercitava sopra questa città e provincia, è cessato di fatto, e per sempre di diritto.

Art. 2. Si convocheranno i Comizi generali del popolo a scegliere i deputati, che costituiscono il nuovo Governo.

Art. 3. Saranno pubblicate per l' esecuzione di ciò le norme da seguirsi, tosto che sia noto per l' unione imminente di altre città vicine, quale debba essere il numero dei deputati da scegliere, perchè una legale rappresentanza nazionale cominci ad esistere.

Dato dal pubblico palazzo in Bologna oggi 8 febbraio 1831.

— Giovanni Vicini *Presidente*, M. Francesco Bevilacqua, Ariosti, Cesare Bianchetti, Antonio Silvani, Francesco Orioli, Carlo Pepoli, Alessandro Agucchi, Antonio Zanolini.

AA.

Capitolazione degli insorti in Ancona col Cardinal Benvenuti Legato a Latere di S. S.: 26 marzo 1831.

NOTIFICAZIONE.

Un principio proclamato da una grande nazione, la quale aveva solennemente assicurato che non ne avrebbe permesso la violazione per parte di alcuna potenza d'Europa, e le dichiarazioni di guarentigia date da un Ministro di quella nazione c' indussero a secondare i movimenti dei popoli di queste provincie. Tutte le nostre forze furono dirette al non facile mantenimento dell' ordine in mezzo alle agitazioni d' una insurrezione, ed avemmo la compiacenza al nostro cuore gratissima di vedere come la rivoluzione fu operata colla quiete propria d' un governo costituito, e senza lo spargimento d'una goccia di sangue. Ora la violazione a quel principio consentita dalla nazione che lo aveva difeso e garantito, la impossibilità di resistere con successo ad una grande potenza che ha già colle armi occupata una parte dello provincie, ed il desiderio nostro di risparmiare stragi e disordini che ci fu dato finora impedire, ci ha consigliato, per causa della salute pubblica, che pur è la legge suprema d'ogni Stato, di entrare in trattative con S. E. Rev. il sig. Cardinale Gian Antonio Benvenuti legato a latere di S. S. Gregorio XVI, e di rinunziare a lui il reggimento di queste provincie, il quale è stato dall'E. S. accettato colle concessioni qui sotto riportate.

Ancona, 26 marzo 1831.

Pel governo provvisorio delle provincie unite italiane

Il Presidente Giovanni Vicini.

In seguito della occupazione di parte delle provincie unite italiane fatta dalle truppe di S. M. I. R. A., e della dichiarazione del loro Generale in capo di voler procedere alla occupazione del restante, quelli i quali hanno assunto ed esercitato il governo provvisorio delle dette provincie vedendosi in una lotta troppo disuguale, che porterebbe conseguenze dannose sì alle truppe che alle provincie, hanno deciso per quanto è in essi di risparmiare una inutile effusione di sangue e di prevenire qualunque ulteriore disordine. A tal effetto hanno deputato i signori Cav. Generale Armandi, Cav. Cesare Bianchetti, Ludovico Sturani e pro-avv. Antonio Silvani per recarsi a S. E. Rev. il signor Card. Benvenuti già muuito da S. S. Papa Gregorio XVI dei poteri di legato a latere, onde rimettere come prima le provincie insorte nelle braccia del s. Padre, e così ridonare la tranquillità allo Stato pontificio. Sono stati accolti i suddetti deputati benignamente da S. E. Rev., la quale, interprete delle paterne disposizioni di S. S. di risparmiare il sangue de' suoi figli, vedendo come abbia con benignità proceduto colle provincie ricuperate colla forza, è ben certa che con maggiore benignità sarà per accogliere quelle che con totale fiducia affettuosamente a lei ritornarono.

Perciò la prelodata E. S. Rev. di buon grado è condiscesa alle seguenti concessioni:

1.° I componenti il governo provvisorio delle provincie unite italiane dimetteranno il governo di tutte le provincie occupate presentemente dalle truppe nazionali nelle mani di S. E. Rev. il signor Card. Benvenuti, il quale lo riprenderà in nome della s. Sede.

2.° S. E. Rev. il signor Card. Benvenuti, a riguardo di quest' atto spontaneo di sommissione, impegna la sua sacra parola che nessun individuo dello Stato pontificio di qualunque classe e condizione, ancorchè vogliasi considerare come capo e principale fautore, sarà mai perseguitato, molestato o tur-

bato nella sua persona o nelle sue proprietà, sotto verun pretesto o cagione della sua passata condotta ed opinione politica, e di qualunque mancanza contro la sovranità della s. Sede e suo governo.

3.° Egualmente S. E. Rev. il sig. Card. Benvenuti impegna la sua sacra parola che S. S. accorderà permesso a tutti gli estranei allo Stato pontificio, che hanno in qualunque modo preso parte nella rivoluzione, di partire illesi colle loro proprietà dallo Stato papale entro quindici giorni da oggi decorrendo, per quel luogo che fossero per eleggere; al quale effetto S. E. Rev. nella detta sua qualità li munirà gratis di un regolare passaporto. Dovranno però le persone comprese in quest'articolo, se fossero armate, consegnare le armi alle persone che destinerà S. E. Rev.

4.° Parimente la stessa E. S. Rev. impegnerà la sua sacra parola che tutti gl' impiegati civili e tutti i pensionati, che trovavansi in paga al 4 febbraio scorso in tutte le provincie insorte, non soffriranno nei diritti loro completi per causa di aver servito il governo posteriormente stabilito, e di aver preso parte nel mutamento.

5.° Per riguardo alla milizia, quando i militari di linea e di ogni arma pontificia e gl'impiegati al primo avviso di S. E. Rev. rimettano la coccarda pontificia, saranno ammessi a continuare il servizio come prima.

6.° Si obbliga e promette S. E. Rev. di dare gratis il passaporto per quel luogo estero cho si desiderasse da qualunque delle persone comprese negli articoli 2, 4 e 5, quante volte lo richiedano entro lo spazio di giorni 15 da oggi decorrendo, dichiarando ed impegnando la sua sacra parola che S. S. non riterrà come esuli quelli i quali con detti passaporti si assentassero dallo Stato.

7.° Appena sottoscritte le presenti concessioni, e fatto l'atto di dimissione di cui all' art. 1.°, S. E. Rev. spedirà l' ordine alle truppe pontificie di sospendere le ostilità, e di concedere una tregua alle truppe rivoltate di dieci giorni, onde possano, in quanto ai volontari, disciogliersi e tornare alle loro case,

oppure ottenere il passaporto nei modi suddetti, ed in quanto ai corpi già papali, riunirsi ai loro commilitoni.

8.° I membri dell'attuale governo provvisorio daranno pure gli ordini agli ufficiali superiori delle truppe loro per l'esecuzione di quanto sopra.

9.° Parimente S. E. Rev. interporrà i suoi uffici presso il Comandante la vanguardia delle truppe imperiali, e presso qualunque altro occorrere potesse, onde sia accordato un tempo sufficiente alle truppe del governo provvisorio che stanno a fronte, affinchè ne segua in questo spazio lo scioglimento a onore delle cose superiormente stabilite.

10.° Il governo provvisorio poi darà a queste sue truppe l'ordine opportuno onde abbia effetto il disarmo, ingiungendo ad esse di passare ad occupare nell'intervallo quella posizione che al Comandante la forza austriaca piacesse di fissare.

11.° Ai nazionali e volontari che rimarranno disciolti sarà dato un foglio di via, onde abbiano il pane e l'indennità di viaggio fino alle loro case od ai confini pei quali intendessero di partire.

12.° Chiunque osasse di contravvenire alle presenti concessioni, o non obbedisse agli ordini che in conseguenza delle medesime ricevesse, oltre il rendersi responsabile per tali contravvenzioni ed inobbedienza, non goderà delle concessioni suddette, rendendosi indegno della sovrana clemenza.

S. E. Rev. si propone di implorare da S. S. tutte quelle paterne providenze che sono proprie del cuore di Nostro Signore, e che stabiliranno maggiormente la felicità de' suoi sudditi.

Fatto e sottoscritto in triplo originale, uno dei quali è stato trattenuto da S. E. Rev., un altro è stato consegnato al signor Presidente del governo provvisorio, ed un terzo ai signori deputati suddetti.

G. A. Card. Benvenuti legato a latere — Cav. Pietro Armandi — Conte Cesare Bianchetti — Ludovico Sturani — Antonio Silvani.

Gl' infrascritti componenti il governo delle provincie unite italiane accettano le promesse concessioni, ed in esecuzione delle medesime dimettono il governo da essi esercitato in mano di S. E. Rev. il Card. Benvenuti legato a latere di S. S. Papa Gregorio XVI.

Gio. Vicini Presidente — Antonio Silvani — Generale Armanni — Conte Cesare Bianchetti — Pio Sarti — Francesco Orioli — Lunovico Sturani — Antonio Zanolini.

BB.

Protesta del conte di Saint-Aulaire, Ministro di Francia a Roma, contro l'intervento austriaco nelle Romagne, in data del 27 marzo 1831.

27 marzo 1831.

Il sottoscritto Ambasciatore di Francia presso la s. Sede, avendo avuto contezza che le truppe austriache sono penetrate nelle terre della Chiesa, ed hanno occupato la città di Bologna, si trova nell'obbligo di dichiarare al gabinetto pontificio, che il Governo francese non saprebbe ammettere il principio in virtù del quale si è effettuata questa occupazione, nè consentire ad uno stato di cose che, dilatando le armi dell'Austria al di là de' limiti de' suoi propri dominii, porta un colpo funesto al sistema politico dell'Italia, e può distruggere per via di fatto l'indipendenza della s. Sede. È nell' interesse di tale indipendenza medesima, di cui la Francia si è sempre mostrata gelosa, non meno che del sostegno della dignità della nazione, che il sottoscritto ha ricevuto l'ordine di protestare, e che egli protesta nella maniera la più solenne contro l' occupazione di una parte qualunqne degli Stati del Papa per parte di una forza straniera, e contro le conseguenze che ne potrebbero risultare in detrimento della pace, che il Governo

francese si è applicato fino a questo giorno di conservare con quei mezzi che sono in suo potere. Nel tempo medesimo che egli divide tutte le amarezze delle quali il cuore del romano Pontefice è stato abbeverato fino dai primi giorni del suo regno, il Governo di S. M. cristianissima è convinto, che la via della clemenza e la concessione volontaria delle riforme riconosciute necessarie nelle amministrazioni delle provincie dove la rivolta si è accelerata, dovessero essere de' rimedi più salutari e più soddisfacenti, che l'appoggio pericoloso sempre di una forza materiale straniera. Egli pensa e spera ancora che questi mezzi saranno presi in considerazione dall'alta saviezza di Sua Santità, come i soli efficaci per ricondurre gli spiriti ad una sommissione sincera, e per accelerare il termine di una assistenza estranea che può far nascere sì gravi complicazioni.

SAINT-AULAIRE *Ambasciatore di Francia.*

CC.

Editto di Gregorio XVI del 5 aprile 1831 contro i ribelli, con dichiarazione di non riconoscere la capitolazione firmata dal Cardinale a latere Benvenuti.

GREGORIO XVI ALLI SUOI DILETTISSIMI SUDDITI.

Quel Dio, che non isdegnò pe' suoi impenetrabili consigli chiamare la nostra debolezza al sommo Pontificato, non ci dimenticò fra le angustie che fin dai primi momenti del medesimo moltiplicaronsi rapidamente; e con un tratto della sua sempre amabile providenza non permettendo che superiori esse fossero alle forze, comparti sollecito a noi colla tribolazione stessa il mezzo di superarla, acciocchè non fossimo confusi nelle speranze di sicura protezione divina, le quali già esternammo vivissime nell' indirizzare per la prima volta la voce ai nostri popoli. Mentre perciò lieti annunciamo calmata la tempesta, e resa la tranquillità nelle provincie, che persone inimiche della religione e del trono desolarono cogli orrori della fellonia, esultiamo di poter proclamare a gloria del vero, che se incontaminata conservasi nel nostro popolo romano la purità di quella fede, che con divina testimonianza asserì lo Apostolo Paolo essere annunziata in tutto l'universo, costante del pari e celebrata in tutta l' Europa è la sua fedeltà a chi n' è costituito padre e sovrano. Dolce è per noi rendere così un pubblico elogio ad un popolo tanto fedele, da cui perciò ne' momenti anchè più torbidi non ci saremmo mai allontanati, risoluti di dividere con esso quella sorte colla quale fosse piaciuto a Dio umiliarci sotto la potente sua mano. L' attaccamento sincero, la filiale obbedienza, la docile sommissione dello stesso popolo verso la nostra persona, sicccome a noi ispiravano una illimitata fiducia nel medesimo, così cara ci

renderanno sempre la memoria delle commoventi dimostrazioni che esso procurò darne con modi i più luminosi. Passarono, mercè il divino soccorso che nel fervore di pubbliche e private preghiere affrettarono i nostri figli, passarono i giorni di tristezza, e in un coll' arco spezzaronsi le armi che mani sacrileghe imbrandirono per portare nell'Agro Levitico il devastamento ed il pianto. La sede del cristianesimo, che per singolare predilezione volle Dio che si reggesse da chi principe fosse e pontefice, acciocchè l'essere egli principe il rendesse più libero nell'esercizio della spirituale sua autorità; trionfò anche questa volta, difesa contro le macchine dell'empietà da chi la pose quasi terra inespugnabile, da cui pendono a mille e mille gli scudi, ed ogni armatura dei forti.

Ma se, colla sincerità di riconoscenza la più viva, ravvisiamo nell'imperiale reale esercito austriaco quelle elette schiere di prodi, alle quali volle Dio riservato il trionfo sopra la perversità de' rivoltosi, e con esso l'onore di rendere i suoi Stati alla s. Sede, coronando con sì felice successo gl' impulsi incessanti di quella religione purissima, che forma il più bello elogio dell'augusto e potente loro Signore Francesco I, al quale indelebile gratitudine ci legherà perpetuamente; gloria sia pure e lode a quegli onorati cittadini, che riunitisi premurosi in milizia civica vegliarono indefessi sotto le armi, e fra i travagli di servizio il più stretto, alla salvezza della nostra persona ed alla quiete di questa città. Noi osservammo con tenerezza gareggiare in questo generosamente e indistintamente col popolo persone tratte dalla nobiltà più illustre, e da quanto evvi in tutti gli ordini di scelto e di attivo. Il nostro spirito ne fu commosso sommamente, e caro quindi ci è il dichiarare, che a prove sì belle di tanta devozione corrisponderà sempre la pienezza del nostro affetto, che non sarà pago se non colla sicurezza della compiuta felicità di figli così fedeli, alla quale è per noi un vero conforto dedicare le cure le più industriose. Ma in così decisa fedeltà e in sì nobile intendimento emule ebbe il popolo romano le convicine provincie, che dopo essersi disposte alla difesa dei loro territorii, ebbero

a gloria d'inviare de' volontari, i quali lasciati i propri focolari, corsero ad aumentare quella parte preziosa delle nostre truppe che sotto esperti ed onorati condottieri sentì la forza de' giuramenti a noi prestati, e seppe difendere e far rispettare un suolo sacro alla fedeltà: e quindi abbiano tutti l'assicurazione del nostro pieno gradimento, e la promessa che non rimarrà esso sterile, troppo interessandoci di procurare effettivamente il loro maggiore vantaggio, per quanto le infauste circostanze il permetteranno.

Vorremmo pure dilatare con eguali espressioni il cuore sopra tutti gli altri popoli ancora, che Dio affidò al nostro temporale governo. Ma se furono essi strascinati nelle disavventure della rivolta, ci è ben noto che non furono, nella massima parte, che vittime della coazione o del timore; siccome ben dimostrò la esultanza e la gioia con cui, appena apparve un raggio di prossima liberazione, scosso il giogo umiliante loro imposto dai sediziosi e sostituito alle insegne della fellonia i pacifico vessillo del pontificio governo, proclamossi il ritorno a quel padre e sovrano, dal cui seno gli aveva strappati miseramente il delitto di pochi.

Fermi nel gran pensiere di dare providenze che migliorino felicemente lo stato dei nostri sudditi, volgemmo a questo anche fra le affliggenti passate calamità le nostre sollecitudini, e pronti sempre ad ascoltarne i voti che siano figli di veraci bisogni ed atti ad operare i desiderati vantaggi, manifesteremo premurosi quelle disposizioni che la considerazione del passato e l'esame delle circostanze ci additano per le più utili. Ma tante cure paterne rimarrebbero pur troppo deluse, nè potrebbero farci pervenire al bramato intento, e quando anche ci si presentasse il più lusinghiero apparato di un felice avvenire, momentanea ne sarebbe la durata, se con energiche misure non si prevenisse il ritorno dei disordini, che ben diuturne lascieranno le traccie de' mali che ne ridondarono.

Memori perciò che sarà sempre soffocato il grano eletto, se non ne sia svelta fin dalle radici la zizania che l'uomo inimico vi soprasseminò, non potemmo che vedere con rincre-

Digitized by Google

scimento un atto dato in Ancona il giorno 26 dello spirato marzo, il quale lasciando illesi gli elementi della ribellione, non ne sospendeva che momentaneamente gli effetti, che tanto più ruinosi si sarebbero risentiti appena fosse mancato quel che ne arrestava il vorticoso torrente. Ma grazie a quel Dio che, immenso nella sua providenza, trae dal male veri beni, ove così giudichi convenire per la causa della maggiore sua gloria, permise egli ne' capi de' faziosi nuove penali cecità. Avverandosi nei medesimi che essi fallirono nei loro vaneggiamenti, nello scrutare follemente nuovi mezzi alla loro reità, si divisarono eglino di riparare al bisogno dell'istante col carpire, in presenza della forza e con fallaci prospetti d'imminenti sciagure, non senza simulare eziandio menzogneri pentimenti, un atto del dilettissimo nostro figlio il Cardinale Benvenuti, il quale senza verun riguardo alla sublime sua dignità ingiuriato poco prima, assalito, arrestato, e caduto per siffatti trattamenti in grave malattia, nè ancor reso alla necessaria libertà, tenevasi tuttora fra le mani di quegli stessi che con pubblici editti calunniosissimi avevano tentato di formarne un oggetto di popolare indignazione.

Ma chiara evidentemente, e troppo da tutti conosciuta era la nullità intrinseca di un atto di tale natura, emesso in istato di coazione da chi coll'essere strascinato prigioniere dell'inimico aveva già perduto sull'istante le facoltà di essere interprete della nostra mento, ed aveva per conseguenza cessato di essere depositario di quei poteri che gli avevamo compartiti. I buoni se ne rattristarono senza fine, e comune fu il sentimento di duolo per la sorpresa, nella quale videsi caduto l'uomo giusto in momenti di trepidazione, e fra i tortuosi sforzi degl' implacabili nemici dell' ordine pubblico. Noi al primo conoscerlo riprovammo un tale atto, e ne dichiarammo altamente la nullità, che risultava manifestissima per tanti titoli; ed analoghe a questa massima, che ogni sacro e profano diritto garantiva, furono le istruzioni che ci affrettammo ordinare nella sola vista di allontanare dai nostri popoli reiterate disgrazie. Ministri pertanto di quel Signore il quale vuole

che si recida ciò che dà causa a scandalo, e che sia tolto il fermento guasto che corromperebbe la massa, non dimenticheremo di dovere un giorno rendere conto a Dio dell' uso che avremo fatto della clemenza come della giustizia. Penetrati dai doveri che c' impone la qualità di principe, avremo sempre presente al pensiere, anche nell'insistere sulle vie della pace, che deesi a questa stringere in dolce amplesso la giustizia, la quale da noi esige severamente di porre nel caso di non poter nuocere quelli, che alle reiterate profusioni di pietà e di mansuetudine non corrisposero che con nuovi attentati contro la religione, contro il principato, contro la pubblica tranquillità.

Debitori a' nostri sudditi di procurare la sicurezza e nelle persone, e nell' ordine morale, e nelle sostanze, non regoleremo che con questo scopo salutare le nostre previdenze, tenendoci nei limiti che deve avere e la clemenza e la giustizia.

Sia quindi del comune impegno implorare su noi dalla divina misericordia lume ed aiuto, onde siano secondo il volere suo le nostre determinazioni, acciocchè da essa protette rendano quei risultati di soda e costante felicità, che nata, fomentata, accresciuta nel retto e nel vero, può sola rendere soddisfatti i voti, che nel compartire sui nostri sudditi l'apostolica benedizione per essi indirizziamo al Cielo fervorosissimi.

Datum Romæ, apud S. Mariam Majorem, die v aprilis MDCCCXXXI, pontificatus nostri anno I.

Sottoscritto — **GREGORIUS PP. XVI.**

DD

Nota diretta dal Cardinale Bernetti a S. E. il sig. Conte de Saint-Aulaire, Ambasciatore di Francia presso la Santa Sede.

In replica alla protesta del 27 marzo 1831.

Roma, li 28 marzo 1831.

Il sottoscritto Cardinale pro-Segretario di Stato ha l'onore di accusare il ricevimento della nota di S. E. in data di ieri, e di accettarla, come era suo stretto dovere.

Egli è stato sollecito di porla sott'occhio di Sua Santità, e di unirvi la più fedele relazione di quanto V. E. vi avea aggiunto in voce nelle conferenze di cui mi ha favorito.

Il Santo Padre, sensibile a tutto ciò che di obbligante V. E. ha espresso nella nota in nome di S. M. cristianissima e nel di lei proprio nome, ha prima di tutto ordinato al sottoscritto di renderle per questo le più vive azioni di grazie; e quindi, passando al grave oggetto della nota medesima, non ha potuto Sua Santità dissimulare la grande sorpresa onde è stata colpita nel leggere la protesta emessa in nome della lodata M. S. contro il generoso soccorso accordato dall'Imperatore d'Austria per reprimere una turba di ribelli, che si avvisarono di sconvolgere a mano armata il governo pontificio.

Nel sentire qualificato questo stesso soccorso implorato col nome di occupazione, e nell'apprendere che il Governo di Francia non crede ammissibile il principio in forza di che il soccorso medesimo è stato accordato, quasichè questo principio e questo soccorso fossero elementi da turbare la pace d'Europa; geloso come è il Papa di far conoscere al mondo intero la illibatezza costante delle sue intenzioni, e quelle principalmente

che possono in qualche modo riferirsi agli interessi de' suo augusti alleati, non saprebbe come meglio parlare della sua condotta nel caso di cui si tratta, che facendo genuina la storia di quanto ha preceduto la invocazione delle forze austriache. La più semplice esposizione di essa varrà assai meglio di ogni più ingegnosa confutazione, che forse non saprebbe riuscire del tutto inutile ove piacesse di entrare in esame di que' principii e di quelle massime che formano il soggetto attuale delle dissensioni de' gabinetti.

Non era ancora Sua Santità assisa sul trono pontificio, che una turba smaniosa di turbolenti insorse in Bologna, collegata co' rivoltosi di Modena, per rovesciare la dominazione della Santa Sede.

La prima sua impresa fu quella di rapire con inganno, misto alla più svergognata violenza, l' autorità del pontificio rappresentante. Obbligato questi a partire, si costituirono quei ribelli in un governo provvisorio: questo sedusse ed ingannò la truppa colà stanziata e l'assoldò al suo servigio; s'impadronì delle pubbliche casse e ne dispose a sua volontà: obbligò tutti i cittadini ad armarsi, inalberò la bandiera tricolore, proclamò la libertà, e dichiarandosi nazione e potenza, decretò e proclamò decaduti i Papi di diritto e di fatto da ogni dominio in quelle provincie.

A questi fatti ne seguirono tanti altri della natura medesima, quanti potea suggerire la rabbia feroce della più sfrenata licenza. Quei rivoltosi si credettero chiamati a sconvolgere la intiera Penisola; e creando e raccogliendo armati in ogni classe del popolo, andarono sulle prime in soccorso dei ribelli di Modena; quindi scorrendo come forsennati la Romagna ed il Ducato di Urbino e Pesaro, andarono colla forza e coll'inganno rivoluzionando quelle provincie pacifiche. — Sventuratamente, le truppe del Santo Padre quasi tutte abbandonarono le di lui bandiere e popolarono i ranghi de'rivoltosi. Progredirono queste masse fin sotto il forte di Ancona, e questa ancora dopo breve resistenza cadde in loro potere colla intera guarnigione. In pochi giorni le Marche e l' Umbria

subirono la stessa sorte, e quindi in meno di un mese furono i ribelli vicinissimi alla capitale, e coprendola di calunnie e d'insulti ne minacciarono la tranquillità. Essi avevano in questa ancora non pochi compagni: che se non si vide scoppiare qui ancora la rivoluzione, si dee allo immenso amore di questo popolo pel suo principe e pel di lui regime paterno. La capitale adunque schivò gli orrori dei disastri della rivolta; ma occupando i ribelli una parte della provincia e del patrimonio, rimase al punto che le sole vie di Civitavecchia e Napoli restarono, ma non senza pericolo, per l'estere corrispondenze.

I demagoghi frattanto profondevano con ogni mezzo e per ogni parte scritti quanto assurdi, altrettanto incendiari e sanguinosi; vantavano in essi efficaci, possenti e generose protezioni; e quindi all'ombra di una imperturbabile sicurezza, non si videro mai ribelli nè più audaci schernitori, nè violatori più franchi de' più sacri diritti degli uomini e dei governi. De'nomi, non ha molto illustri, ora dal consenso di tutta Europa proscritti, ma troppo ancora invocati dai turbolenti di ogni paese, si mischiarono nella scena tragica della nostra rivoluzione, e si imponeva con essi alle popolazioni.

V. E. non ignora di qual famiglia si parli; ignorerà per altro che un individuo della medesima giunse all'audacia di scrivere direttamente al Santo Padre in tuono insultante e minaccioso: » que les forces qui avançaient sur Rome sont invincibles »; consigliandolo perciò a spogliarsi del suo temporale dominio, e concludendo col dimandargli una risposta. — In uno stato di cose sotto ogni rapporto così funesto, così umiliante, così amaro e precursore certo di mali imminenti, inevitabili, che far poteva il Santo Padre per salvare la sua persona, che sempre è pronta, ove il bene della Chiesa e dei suoi popoli lo richiedesse, sacrificare? Ma per salvare la Chiesa e i popoli da ulteriori calamità, egli non ascoltò che la sola voce della clemenza. Egli assicurò di accorrere volonteroso ai bisogni di tutti. Egli profuse beneficenze sui popoli rimastigli fedeli, onde convincere colla prova de'fatti, più che persuadere colle parole. Che più? Egli spedì ai rivoltosi un Legato a la-

tere, onde richiamarli all'ordine ed alla tranquillità co'mezzi soli della dolcezza, della generosità e della munificenza. Questo fu proclamato, ed il proclama esprimeva sentimenti paterni e pacifici dell'oltraggiato Sovrano. Una tale missione sa bene l'E. V. in qual maniera fu accolta, sa come fu calunniata con pubbliche stampe, sa infine con quali modi atroci fu accettato esso Legato, personaggio che pochi anni addietro aveva formato la delizia di quella stessa provincia da lui con tanta saviezza governata. Al sottoscritto rifugge l'animo di innoltrarsi in un dettaglio di orrori che troppo sconvolgerebbe il cuore ben fatto e sensibile di V. E. Soggiungerà soltanto, per esattezza di storia, che quel personaggio medesimo, il Cardinale Benvenuti, fu tolto ultimamente dal suo luogo di arresto in Bologna per ordine del disertore Zucchi, conduttore de'ribelli Modenesi e Reggiani, per condurlo in Ancona esposto a nuovi oltraggi ed a reiterate sofferenze. Insomma fu tutto inutile quanto operò il Santo Padre tenendo la via della longanimità e della clemenza. Ma poteva essere altrimenti trattandosi con de' ribelli, che tali aveano voluto essere prima di conoscere il loro nuovo Sovrano, che non gli aveano avanzata un'istanza, che non aveano conosciuto una volontà, un pensiero, un desiderio? Potevano quei sciagurati accettare concessioni, mentre pretendevano di dettar leggi? Potevano sottomettersi a quello che essi proclamavano solennemente d'aver detronizzato per sempre? La più ingrata ripulsa, i sarcasmi più amari, le ingiurie e le minaccie più sanguinose fu ciò che i ribelli contrapposero alla bontà ed alla clemenza del Santo Padre. I proclami che essi distesero, gli scritti che pubblicarono, i fogli loro periodici ne faranno fede immortale alla posterità. Dopo tutto ciò, sia permesso al Cardinale scrivente di riportarsi interamente al giudizio di S. M. cristianissima, perchè decida se il Santo Padre ha nulla tralasciato di quello che poteva allontanarlo dalla necessità di implorare quel pronto ed efficace rimedio ai tanti mali che lo circondavano, vale a dire quel soccorso austriaco che ha ottenuto; o se non si è indotto a questo passo dopo di aver esaurito quanto era in poter suo di ten-

tare. D'altronde, potea la santa Sede non ricorrere infine a questo mezzo unico di salvezza, senza mancare alli suoi più sacri doveri di conservare intatti li suoi dominii per trasmetterli, come li ha ricevuti, alli suoi successori; e senza correre pericolo di rimanere mancipio di una mano di faziosi, e così perdere nell'esercizio del suo ministero, diffuso sul mondo intero, quelle libertà e quella indipendenza che tutti i Sovrani d'Europa riconoscono necessaria, indispensabile, per le quali esistono le garanzie più solenni ne' stipulati trattati, ove egli avesse trascurato così importante dovere di ricorrere spontaneamente, in così urgente bisogno, a quelli principalmente che alle sovra esposte considerazioni uniscono quelle che emanano dall'immediato contatto di territorio? Quando dunque V. E. non dubiti della verità de' fatti esposti, e si compiaccia di rappresentarli alla M. S., il sottoscritto non saprebbe temere un solo istante che il Re Luigi Filippo, che l'E. V., che la Francia intera, lungi dal riprovare quel principio in forza del quale S. M. I. R. A. è venuta in soccorso della Santa Sede e de' suoi dominii; lungi dal credere violata con questo soccorso la indipendenza de' dominii medesimi; e lungi infine di prendere interesse di sorta alcuna a favore de' nostri ribelli, approveranno altamente il partito preso dal Governo pontificio: converranno che mercè soltanto di tale partito si è conservata la indipendenza della Santa Sede, ed abbandoneranno al rimorso ed all'obbrorio coloro che altro non respirano se non se sconvolgimento d'ogni ordine, sovversione di ogni principio, odio alla pace ed alla tranquillità di ogni governo. A questo proposito, il sottoscritto non vuole tacere all'E. V., che il Santo Padre, coerente sempre a sè stesso, nel desiderio di allontanare dalla mente di chicchessia ogni più remota idea di sinistra interpretazione della sua condotta in un affare così grave qual è quello di cui si tratta, ebbe deciso di esporre la penosa sua situazione a S. M. l'Imperatore Francesco I, che portò alla cognizione di questo eccellentissimo Corpo diplomatico il passo che faceva onde ogni individuo di esso fosse al caso di renderne istrutta la propria Corte; e

Digitized by Google

nessuno già testimone delle dolorose vicende ha trovato finora riprensione da contrapporgli. Del rimanente, il Cardinale sottoscritto non vuole terminare la presente nota senza assicurarlo in nome del Santo Padre:

1.° Che il soccorso implorato dalla M. S. I. e R. A. non è stato accompagnato da alcun trattato;

2.° Che detto soccorso si è ottenuto colla sola espressa condizione per parte della M. S. I. e R. A., che è quella di comprimere la ribellione, ristabilire la tranquillità ne' dominii pontificii, e nulla immischiarsi negli affari governativi nel più esteso senso;

3.° Che la presenza dell' armata austriaca sarà la più breve possibile in questi Stati;

4.° Finalmente, che il Santo Padre, ansioso com'è di procurare alli suoi sudditi ogni possibile e vero bene, affretta con i più fervidi voti la pacificazione dell' attuale tempesta, onde poi assicurarne la calma con tutti que' miglioramenti amministrativi de'quali V. E. sembra far cenno nella ripetuta sua nota. Egli già si occupa di quest' opera interessante, e mercè i lumi che si compiace accogliere da ogni parte, spera di compirla colla maggior sollecitudine.

Il Cardinale scrivente profitta di questa circostanza per dichiararsi ecc.

Digitized by Google

EE

Memorandum delle Potenze al Governo romano del 10 maggio 1831.

I.

Il parait aux représentants des cinq Puissances, que quant à l'État de l'Église, il s'agit, dans l'interêt général de l'Europe, de deux points fondamentaux.

1.° Que le gouvernement de cet État soit assis sur des bases solides par les améliorations méditées et annoncées de Sa Sainteté elle-même dès le commencement de son régne.

2.° Que les améliorations, lesquelles, selon l'expression de l'édit de Son Eminence Monseigneur le Cardinal Bernetti, fonderont une ère nouvelle pour les sujets de Sa Sainteté, soient par une garantie intérieure mises à l'abri des changements inhérents à la nature de tout gouvernement électif.

II.

Pour atteindre ce but salutaire, ce qui à cause de la position géographique et sociale de l'État de l'Église, est d'un intérêt européen, il parait indispensable que la déclaration organique de Sa Sainteté parte de deux principes vitaux:

1.° De l'application des améliorations en question non seulement aux provinces où la révolution a éclaté, mais aussi à celles qui sont restées fidèles, et à la capitale.

2.° De l'admissibilité générale des laïques aux fonctions administratives et judiciaires.

III.

Les améliorations mêmes paraissent devoir d'abord embrasser le système judiciaire et celui de l'administration municipale et provinciale.

a. Quant a l' ordre judiciaire, il parait que l' exécution entière, et le developpement conséquent des promesses et principes du Motuproprio de 1816, présente les moyens les plus sûrs et efficaces de redresser les griefs assez généraux relatifs à cette partie si intéressante de l'organisation sociale.

b. Quant à l'administration locale, il parait que le rétablissement et l'organisation générale des municipalités élues par la population, et la fondation de franchises municipales pour régler l'action de ces municipalités dans les intérêts locaux des communes devrait être la base indispensable de toute amélioration administrative.

En second lieu, l'organisation de Conseils provinciaux soit d'un Conseil administratif permanent, déstiné à aider le gouverneur de la province dans l'éxecution de ses fonctions, avec des attributions convenables, soit d'une réunion plus nombreuse prise sourtout dans le seins des nouvelles municipalités, et destinée à être consultée sur les interets les plus importans de la province, parait extrêmement utile pour conduire à l'amélioration et simplification de l' administration provinciale, pour contrôler l'administration communale, pour répartir les impôts, et éclairer le gouvernement sur les véritables besoins de la province.

IV.

L' importance immense d'un état réglé de finances, et d'une telle administration de la dette publique qui donnerait la garantie si désirable pour le crédit financier du gouvernement, et contribuerait si essentiellement à augmenter ses ressources et assurer son indépendance, parait rendre indispensable un établissement central dans la capitale, chargé comme cour suprême des comptes, du contrôle de la comptabilité du service annuel dans chaque branche de l'administration civile et militaire, et de la surveillance de la dette publique, avec les attributions correspondentes au but grand et salutaire qu' on se propose d' atteindre. Plus une telle institution portera le

caractère d'indépendance et l'empreinte de l'union intime du gouvernement et du pays, plus elle répondra aux intentions bienfaisantes du souverain et à l'attente générale.

Il parait que pour atteindre ce but, des personnes y devraient siéger choisies pour des Conseils locaux, et formant avec des conseillers du gouvernement une junte ou Consulte administrative. Une telle junte formerait une partie d'un Conseil d'État, dont les membres seraient nommés du souverain parmi les notabilités de naissance, de fortune et de talent du pays.

Sans un ou plusieurs établissements centraux de cette nature, intimement liés aux notabilités d'un pays si riche d'éléments aristocratiques et conservateurs, il parait que la nature d'un gouvernement électif ôterait nécessairement aux améliorations, qui formeront la gloire éternelle du Pontife régnant, cette stabilité dont le besoin est généralment et puissamment senti, et le sera d'autant plus vivement, que les bienfaits du Pontife seront grands et précieux.

FF

Nota del Cardinale Bernetti al Ministro francese in Roma del 6 giugno 1831, riguardante i miglioramenti da introdurre nell' amministrazione degli Stati pontificii.

(5 giugno 1831).

Non potrebbe esservi sagrificio più penoso all'animo del Santo Padre, di quello che se n'è richiesto nell'interesse della pace generale con la nota diretta da V. E. al Cardinale sottoscritto, in data di ieri. Per quanto sia ardente il desiderio che ha il Santo Padre di concorrere ad un risultato così caro al suo cuore, e così conforme allo spirito dal quale debbe essere animato il Vicario in terra del Dio della pace, esso non ha potuto dissimulare a sè stesso il pericolo evidente a

cui rimarrà esposto l'ordine pubblico ne' suoi temporali dominii, appena abbia luogo la totale ritirata delle II. RR. truppe austriache che ora vi sono di transitorio presidio. Riconoscente al generoso soccorso ch'egli ha avuto da S. M. I. R. A. in si periglioso cimento, onde ricomporre in pace i suoi sudditi, e ristabilire il governo della Santa Sede ovunque n'era stata sospesa l'azione pei cessati sconvolgimenti, il Santo Padre avrebbe incontrato un altro grave ostacolo all'annuenza che a lui si domanda per l'anzidetta ritirata totale, se non vi fosse preceduta la spontanea annuenza della M. S., che per colmo di benevolenza verso il Santo Padre ha voluto che da lui solo dipendesse la scelta del momento in cui le II. RR. truppe sgombrerebbero dai dominii della Santa Sede. Libero così di accogliere il desiderio che V. E. ha esternato in nome del real governo di Francia, S. S. subordina la sua propria tranquillità e quella de'suoi sudditi al benessere universale, nella dolce speranza che S. M. il Re de'Francesi sarà per concorrere ancor essa, col presente influsso di una sua palese dichiarazione, alla conservazione del riposo d'Italia, e dell'ordine in questa parte centrale della Penisola.

E quindi non esiterà il Santo Padre a chiedere che le II. RR. truppe austriache eseguiscano nei primi giorni del prossimo luglio la loro intiera ritirata dalle legazioni, alle quali sole è ora ristretta la loro dimora, qualora V. E. sia stata autorizzata, come non dubita, a prevenire questo movimento pieno di pericoli, con un suo atto officiale, nel quale si esprima il vivo rincrescimento con cui il governo francese apprenderebbe lo scoppio di qualunque nuova turbolenza nei dominii della Santa Sede, la esecrazione in cui ne cadrebbe chiunque osasse farsene autore o promotore, e la necessità nella quale ravviserebbe trovarsi il governo pontificio d'invocare di nuovo un sussidio straniero per comprimere la nuova rivolta che qui si tentasse, senza che dalla parte della Francia fosse per farsene lamento od opporsi ostacolo.

Il Santo Padre è di ciò tanto più sicuro, in quanto non si potrebbe ormai più attribuire che ad uno spirito anarchico

ed irrequieto qualunque attentato che desse luogo d'ora in poi a nuovo sedizioni ne' suoi Stati.

La clemenza della Santa Sede verso i colpevoli dei passati trambusti, dopo le dichiarazioni che il Cardinale scrivente ha avuto luogo di fare ultimamente a V. E., non ha altri limiti che quegli stessi i quali le sono imposti dai riguardi dovuti alla pubblica sicurezza. Il suo Governo, lungi dal poter essere notato di severità verso i rei de' trascorsi precedenti, lo è piuttosto perchè indulgente ben anco contro di chi non lascia di porre tuttora in cimento il pubblico riposo.

Il sottoscritto non teme di appellarsi su ciò a quello di cui V. E. è testimonio, ed a quello che a lei non può non risultare dalla sua corrispondenza cogli agenti francesi nell'interno di questo Stato.

Al corso della sua sovrana clemenza va contemperando intanto S. S. anche quello delle sue benefiche paterne cure, fin dal principio del suo pontificato replicatamente annunziate, indefessamonte occupandosi in divisaro ed ordinare quegli stabili provvedimenti e quei nuovi regolamenti, che nell'amministrazione pubblica sembrano venire reclamati dalle circostanze e dai bisogni delle popolazioni e dello Stato.

E qui ha lo scrivente il piacere di prevenirla, che nulla sfugge alle viste del Santo Padre di ciò in che può egli prestarsi a benefizio e soddisfazione de' suoi amatissimi sudditi nel riordinamento delle pubbliche cose. I divisati provvedimenti saranno congruamente applicati alle provincie ed alla capitale. Le funzioni amministrativo e giudiziarie non saranno esclusivamente riservate ad una sola classe privilegiata, ed il Motuproprio della santa memoria di Pio VII del 1816 avrà il suo conveniente sviluppo. Sarà dato allo Comunità un sistema tale, che potranno esse medesime occuparsi dei loro propri bisogni e provvedervi. Una legge ben intesa ne affidorà l'amministrazione alla classe dei possidenti, ma senza privare della conveniente influenza le persone più culte e quelle che alla industria si addicono, provvedendo però che l'interesse della numerosa classe dei non possidenti non resti sagrificata

alle altre. Le provincie ancor esse avranno dei Consigli e delle Commissioni amministrative; i Consigli comunali ne saranno gli elementi ed il modello. La revisione dei conti delle pubbliche amministrazioni, l'ammortizzazione del debito pubblico, l'andamento totale delle Finanze saranno cautelate in modo che niun ragionevole dubbio possa rimanere sulla probità di chi avrà parte, sul retto uso che si farà della rendita pubblica, e sulla saggezza che presederà all'assettamento delle imposizioni, ed ai metodi di percezione. La osservanza fedele e la stabilità delle leggi avranno guarentigia in opportune instituzioni conservatrici. Riordinata così la pubblica amministrazione, egli è fuori di dubbio che niuno potrà aspirare a turbare l'ordine se non ponendo il suo privato volere in luogo del pubblico, e costituendosi tirannicamente l'arbitro della sorte comune. Se alcuni ve ne saranno, ciò che il Santo Padre ama di non credere, non potranno essere che promotori di anarchia, e pubblici nemici, e come tali non dubita S. S. che verranno riguardati da tutti gli esteri governi, e da quello di Francia, che a niuno cede nel zelare la integrità dei dominii e la indipendenza del Governo della Santa Sede.

Il sottoscritto è autorizzato da S. S. ad ammettere V. S. a parte di tutte le sue qui esposte intenzioni altrettanto saggie che irremovibili, e non dubita che da lei e dal regio governo di Francia ne sarà appreso il tenore con quella soddisfazione che è per ispirare all'una ed all'altra la prospettiva del generale contentamento de' sudditi pontificii, e della loro futura tranquillità.

Le piaccia ecc.

Firmato — Bernetti.

GG

Nota di Lord Seymour, rappresentante d' Inghilterra, alle conferenze romane, nell' abbandonare il congresso, del 7 settembre 1832.

Il sottoscritto ha l' onore d'informare V. E. che egli ha ricevuto ordini dalla sua Corte di abbandonar Roma e ritornare al suo posto a Firenze.

Il sottoscritto è al tempo stesso istruito di far conoscere brevemente a V. E. i motivi che determinarono il governo inglese di mandarlo a Roma, e le ragioni per cui è ora avvisato di partire.

Il governo inglese non ha direttamente interesse negli affari dello Stato romano, e non entrò di per sè stesso mediatore in essi. Esso fu originariamente invitato dal governo austriaco e francese a prender parte nelle negoziazioni a Roma, e accondiscese agli inviti di queste potenze, per la fiducia che i suoi buoni uffici uniti ai loro, potessero esser utili a portare un amichevole scioglimento nella questione fra il Papa ed i suoi sudditi, e potessero con ciò allontanare i motivi di futuri pericoli alla pace europea.

I ministri di Prussia e Russia a Roma avendo susseguentemente preso parte nella negoziazione, i rappresentanti delle cinque potenze non indugiarono a scoprire i principali difetti di sistema della romana amministrazione, ed indicare appropriati rimedi; e nel maggio 1831 essi presentarono al governo papale un Memorandum, contenente suggerimenti di riforme, quali essi unanimamente concorrevano a dichiarare indispensabili alla permanente tranquillità dello Stato romano, e che sembravano al governo inglese esser fondati sulla ragione e sulla giustizia.

Digitized by Google

Più che quattordici mesi sono ormai passati da che il Memorandum fu comunicato, e non una delle raccomandazioni che esso contiene è stata pienamente adottata e messa in esecuzione dal governo del Papa.

Anche gli editti che sono stati o preparati o pubblicati, i quali esprimono di portare ad effetto alcuno di quelle raccomandazioni, differiscono essenzialmente dalle misure raccomandate nel Memorandum.

La conseguenza di questo stato di cose è stata quella che era naturalmente da aspettarsi. Il governo papale non avendo fatto passi risoluti per rimediare ai difetti che avevano creato il malcontento, questo malcontento si è accresciuto per il disinganno delle speranze che le negoziazioni a Roma avevano contribuito a far nascere; e così, dopo che le cinque potenze erano più che un anno state occupate indefessamente a ristorare tranquillamente nello stato romano la prospettiva della volontaria obbedienza da parte della popolazione all'autorità del Sovrano, sembra non essere più vicina a realizzarsi che quando cominciarono le negoziazioni.

La Corte di Roma sembra affidarsi sopra la temporaria presenza di truppe forestiere, e sopra gli attesi servigi di una ausiliaria forza svizzera per il mantenimento dell' ordine nel suo territorio.

Ma occupazioni straniere non possono essere indifinitamente prolungate, e non è probabile che alcuna forza svizzera di un tal numero che le finanze papali siano al caso di mantenere, possa essere capace di sopprimere gli scontenti di un' intera popolazione.

E ugualmente, se la tranquillità potesse essere ristabilita con questi mezzi, non potrebbe considerarsi durevole, nè una tal condizione di cose sarebbe una specie di pacificazione, in cui il governo Britannico intenda prender parte per venir ad uno scioglimento.

Sotto queste circostanze, il sottoscritto ha istruzione di dichiarare, che il governo inglese non ha più speranza di portare a fine alcun che di buono in quest'affare: e che siccome

Digitized by Google

nessuno vantaggio è da aspettarsi dal futuro soggiorno del sottoscritto a Roma, gli viene dato ordine di ritornare al suo posto a Firenze.

Il sottoscritto nello stesso tempo ha ricevuto ordine di esprimere il profondo dispiacere della sua Corte, che tutti i suoi sforzi durante l'ultimo anno e mezzo nel cooperare al ristabilimento della tranquillità in Italia, siano stati senza frutto. Il governo inglese prevede che se il sistema attuale vien continuato, nuovi torbidi sono da aspettarsi nello Stato papale, e di un carattere progressivamente più serio; e da questi disturbi potrebbe avvenire una complicazione pericolosa alla pace europea. Se queste antiveggenze disgraziatamente si realizzeranno, la Gran Bretagna rimarrà almeno sciolta d'ogni responsabilità per i mali creati dal rifiuto dei consigli che il governo Britannico ha avanzati con tanta premura e perseveranza.

Il sottoscritto coglie ansiosamente quest'occasione per porgere all'E. V. l'assicurazione della più alta stima.

G. H. Seymour.

Digitized by Google

A S. E. il Conte Saint-Aulaire Ambasciatore di Francia a Roma.

COPIA TESTUALE.

The undersigned has the honour to inform your Excellency that he has received orders from his Court to quit Rome and to return to his post at Florence. The undersigned is at the same time instructed to state shortly to your Excellency the motives which prompted the British government to order him to Rome, and the reasons why he is now instructed to leave it.

The British government has no direct interest in the affairs of the roman State and did not volunteer an interference in them.

It was originally invited by the governments of Austria and France to take part in the negotiation at Rome, and it yelded to the invitation of those powers from a belief thta its good offices united to theirs might be useful in bringing about an amicable settlement of the difference between the Pope and his subjects, and might thereby remove causes of future danger to the peace of Europe.

The Ministers of Prussia and Russia at Rome having subsequently taken part in the negotiation, the Representatives of the five Powers were not long at a loss, either to discover the main defects of the system of roman administration, or to point out appropriate remedies, and in may 1831 they presented to the papal government a memorandum containing suggestions of improvements which they all unanimously concurred in declaring indispensable for the permanent tranquillity of the roman State, and, which appear to the British government to be founded in justice and reason.

More than fourteen months have now elapsed since the memorandum was given in and not one of the reccomandations which it contains has been fully adopted and carried into execution by the papal government. For even the edicts which have been either prepared or published, and which profess to carry some of those recommendations into effect, differ essentially from the measures recommended in the memorandum.

The consequence of this state of things has been that, which it was natural to expect. The papal government having taken no effectual steps to remedy the defects, which had created the discontent, that discontent has been encreased by the disappointment of hopes which the negotiation at Rome were calculated to excite and thus after the five Powers have for more than a year been occupied in endeavours to restore tranquillity in the roman State, the prospect of voluntary obedience by the population to the authority of the sovereign, seems not to be nearer than it was when the negotiation first commenced.

The Court of Rome appears to rely upon the temporary presence of foreign troops, and upon the expected service of an auxiliary swiss force, for the maintenance of order in its territories.

But foreign occupation cannot be indefinitely prolonged, and it is not likely that any swiss force of such an amount as could be maintained by the financial means of the roman government, could be capable of suppressing the discontent of a whole popolation: and even if tranquillity could be restored by such means, it could not be considered to be permanently reestablished, nor would such a condition of things be the kind of pacification which the British government intended to be a party in endeavouring to bring about.

Under these circumstances the undersigned is instructed to declare that the British government no longer entertains any hope of being able to effect any good in the matter; and that, as no advantage is to be expected from the further stay of the undersigned at Rome, he is ordered to return to his post at Florence.

The undersigned is at the same time instructed to express the deep regret of his Court, that all its endeavours during the last year and a half to cooperate in reestablishing tranquillity in Italy, have proved abortive. The British government foresee that if the present system is persevered in that fresh disturbance must be expected to take place in the papal State, of a charcacter progressively more and more serious, and that out of those disturbances may spring complications dangerous to the peace of Europa.

Should those anticipations unfortunately be realized Great Britain will at least stand acquitted of all responsability for evil created by the rejection of Counsels which the British government has urged with so much earnestness and perseverance.

The undersigned avails himself eagerly of the occasion to present to your Excellency the assurance of the highest consideration.

Rome, 7 september 1832.

G. H. Seymour.

His Excellency.
The Count Saint-Aulaire.
French Ambassador, Rome.

HH

Trattato di Firenze del 28 novembre 1848 fra il Duca di Lucca, il Duca di Modena, il Granduca di Toscana, ed il Re di Sardegna.

In nome della Santissima e indivisibile Trinità.

Sua Altezza Reale l'Infante di Spagna, Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, Piacenza e Guastalla;

Sua Altezza Reale l'Arciduca d'Austria, Duca di Modena;

Sua Altezza Imperiale e Reale l'Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana; Avendo riconoscinto unanimemente che la linea di frontiera di una parte dei loro stati respettivi è intralciata e suscettibile di facili miglioramenti reciproci all' epoca fissata dal Congresso di Vienna per le varie reversioni ad essi stabilite:

Che non si possono altrimenti togliere gl' inconvenienti di quella frontiera, fuorchè con un cambio di piccole porzioni ora isolate di territorii loro; Che la facoltà di operare tali cambii all' amichevole è stata anche espressamente riservata alle parti interessate dell' articolo XCVIII dell'atto del Congresso di Vienna, ma che non potrebbero altrimenti aver luogo se Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica di Sua Maestà il Re di Sardegna non acconsentissero ad una modificazione di diritti di riversione, derivati rispettivamente per esse dal Trattato di Aquisgrana del 1748, e da quello che fu conchiuso il 20 maggio 1815 fra l' Austria e la Sardegna, i quali dritti si trovano espressamente menzionati nell'Atto del Congresso di Vienna, e confermati dal Trattato di Parigi 10 giugno 1817.

I tre Sovrani si sono a tale effetto indirizzati alle prefate Maestà Loro; e Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica riconoscendo l'utilità di una migliore confinazione, animata d'altronde dal desiderio intenso di contribuire anche con un sa-

Digitized by Google

grifizio dal suo lato ad un'opera tanto reclamata dall' interesse dei Sovrani dei tre Stati summenzionati, giudicò che meglio perverrebbesi allo scopo ove si aprissero apposite trattative in Firenze; E Sua.Maestà il Re di Sardegna tenendo non meno a cuore di dare ai Sovrani di Lucca, Modena, e Toscana, le maggiori dimostrazioni di confidenza e di amicizia, avendo pur essa acconsentito a partecipare alle trattative, le Alte Potenze contraenti hanno nominato loro Plenipotenziarii, cioè:

Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, il Cavaliere Camillo Vacani di Fort Olive, Generale Maggiore al Corpo del Genio nel suo Esercito, Cavaliere degli Ordini Reali della Corona Ferrea, della Legion d' Onore, e di Francia, e di Carlo III di Spagna, e Imperiali Russi di Sant'Anna seconda classe, e S. Wladimiro terza classe;

Sna Altezza Reale l'Infante Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, Piacenza e Guastalla, il Consigliere di Stato Avvocato Antònio Raffaelli, decorato della Croce di S. Ludovico di prima classe pel merito civile, Presidente di Grazia e Giustizia, Direttore Generale di Polizia, Forza armata, e delle Regie Poste, incaricato del Portafoglio del Ministro degli affari esteri;

Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena, il Conte Giuseppe Forni, Suo Ciambellano e Consigliere di Stato, Maggiordomo Maggiore di Sua Altezza Reale l'Arciduca Principe Ereditario degli Stati Estensi, Commendatore dell'Ordine del Merito della Corona di Baviera;

Sua Maestà il Re di Sardegna, il Marchese Gio. Battista Carrega, Cavaliere del Sacro Militare Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Commendatore dell'Ordine Pontificio di S. Gregorio Magno, Cavaliere del Real Ordine Svedese della Stella Polare, Suo Ministro residente in Toscana, e nominato appositamente per la presente circostanza a Ministro Plenipotenziario;

Sua Altezza Imperiale e Reale l'Arciduca Granduca di Toscana, il Consigliere Segretario di Stato, Ministro degli affari esteri, Don Neri de' Principi Corsini, Primo Direttore delle Reali Segreterie, Cavaliere Gran Croce, e Gran Cancelliere del-

Digitized by Google

l'Ordine di S. Giuseppe, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine Reale di Francesco I delle Due Sicilie, Cavaliere Gran Croce, decorato del Gran Cordone del Sacro Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro di Sardegna, Cavaliere di prima classe dell' Ordine Austriaco della Corona di Ferro, Gran Croce del Reale Ordine Greco del Salvatore, Officiale dell'Ordine Reale della Legion d' onore, decorato dell' Ordine Sultanico del Nichan-Isthiar di prima classe:

I quali essendosi riuniti in Firenze, ed avendo esibiti i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, convennero nella via amichevole prescritta per tal cambio dal Congresso di Vienna negli articoli che seguono:

Articolo 1.°

Sua Altezza Reale l'Infante Duca attuale di Lucca, di Parma, Piacenza e Guastalla, trovando sommamente vantaggioso l'aggregare al futuro suo Ducato di Parma una parte di Lunigiana nel versante meridionale dell'Appennino, e Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana amando pure sommamente di ritenere nei dominii propri i due Vicariati di Barga e Pietrasanta, che ora ne sono, tuttochè suoi, distaccati e che coll' aggregazione del Ducato di Lucca alla Toscana stabilita dall' articolo cu dell' Atto del Congresso di Vienna gli verrebbero in contatto, eppur dovrebbero esser ceduti, convennero nel proporre a Sua Altezza Reale il Duca di Modena il cambio di questi due Vicariati di Barga e Pietrasanta contro l'isolato Ducato di Guastalla e le terre Parmigiane poste alla destra dell'Enza, nel quale solo caso i distretti Toscani isolati in Lunigiana sarebbero ceduti a Sua Altezza Reale il futuro Duca di Parma, ora Duca di Lucca, ond'egli vi acquistasse con un territorio attiguo al futuro suo Ducato di Parma, e più prossimo al Mediterraneo, l'unico mezzo proprio a permutarvi i vari inchiusi (enclaves), e a stabilirvi una linea di frontiera regolare con Sua Altezza Reale il Duca di Modena, solo possessore dei feudi egualmente isolati in Lunigiana.

ARTICOLO 2.°

Sua Altezza Reale il Duca di Modena, in vista dell'offerta spontanea che gli fu fatta da Sua Altezza Reale l'infante Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, Piacenza e Guastalla, «di cedere cioè, a lui, suoi eredi e successori, in tutta proprietà e sovranità i territorii sulla destra dell'Enza complessivamente all'isolato Ducato di Guastalla, ora inchiuso fra i Stati Lombardi ed Estensi, con che S. A. R. il Duca di Modena ceda a lui i territorii estensi posti sulla sinistra di quel fiume, e ceda alla Toscana i due Vicariati di Barga e di Pietrasanta, che il Congresso di Vienna gli assegnava, » accetta questo cambio, e perciò solo rinunzia per sè, suoi eredi e successori, al possesso delle terre di Bazzano e Scurano, sulla sinistra dell'Enza, a favore di Sua Altezza Reale il Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, come pure al possesso assegnatogli dal Congresso di Vienna dei due Vicariati di Barga e Pietrasanta a favore di Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana, acconsentendo che continuino in perpetuo a formare parte del Granducato, come al presente, sotto le seguenti condizioni:

1.° Che sia per sempre riconosciuto aver egli, invece dei due Vicariati a Pietrasanta e Barga, acquistato il solenne ed assoluto possesso del Ducato di Guastalla e delle terre Parmigiane sulla destra dell'Enza, ed entrar questi territorii, liberamente a lui ceduti dal legittimo loro Sovrano, in stato e luogo di quelli sopraddetti di Barga e Pietrasanta.

2.° Che quella porzione di Appennino nel Vicariato di Barga, la quale versa nel Modenese, siagli ceduta, così che il confine scorra sulla retta fra i Monti Piastrajo e Porticciola, e non più sul pendio orientale.

3.° Che il Lago di Porta presso il mare nel Vicariato di Pietrasanta, che si trova attualmente diviso fra quest'ultimo territorio Toscano e l'attiguo Lucchese di Montignoso a lui devoluto dal Congresso di Vienna, resti tutto di sua appar-

Digitized by Google

tenenza con quel margine di terreno che qui sotto all'articolo IX è precisato, obbligandosi il Governo Estense a non permettere la coltivazione di risaje in tale spazio di terreno a lui ceduto, e a conservare le esistenti cateratte, o a surrogare ad esse altro mezzo qualunque proprio ad impedire la nociva promiscuità delle acque salse con le dolci, e obbligandosi il Governo Toscano a lasciare scorrere nel lago e nell'emissario suo quelle acque che or vi versano soprattutto da Savarezza, ed a lasciare escavare dal Masso di Porta (salvi i diritti di privati proprietari) i materiali occorrenti al restauro ed alla manutenzione di dette cateratte, autorizzandone i trasporti pel fosso di Porta.

4.° Che una strada carreggiabile venga aperta e conservata a spese della Toscana a traverso del Vicariato di Pietrasanta dalla postale sino al confine della Garfagnana in prossimità della Petrosciana, e sia essa perpetuamente libera al transito degli Estensi e delle loro merci, come quella comunicazione che è più comoda e diretta tra Massa e la Garfagnana. Nè si eccettua che il caso straordinario in cui disgraziatamente si averasse l'esistenza della peste o del colera nello Stato Modenese, e la Toscana vi dovesse stabilire, come sugli altri punti delle due frontiere, appositi lazzaretti, nella qual circostanza soltanto vi sarebbero escluse le provenienze Estensi, a meno che non purgassero la stabilita contumacia nel lazzaretto Toscano. Per altri casi di semplici sospetti o disparità di misure sanitarie, si ammetterebbe il transito delle provenienze Estensi sotto scorta sanitaria. Così pure ove si tratti di passaggio di truppe Estensi, armi e munizioni su questa strada, il Governo Estense darà avviso anticipato in via ministeriale al Governo Toscano, tranne il solo caso di assoluta, straordinaria urgenza, in cui l'avviso preventivo verrà dato direttamente dai Governatori di Massa o della Garfagnana all'autorità governativa di Pietrasanta. E relativamente al transito di generi di regalia, pei quali pure viene ammessa libertà agli Estensi, sarà nondimeno concentrato fra i due Governi il sistema con cui esso sarà eseguito onde non possa derivarne danno

alla finanza Toscana. Sul tronco Estense di questa strada della Petrosciana che potrebbe offrire una più comoda comunicazione agli abitanti dei Vicariati di Barga e Pietrasanta, Sua Altezza Reale il Duca di Modena concede che profittandone essi per i prodotti loro territoriali o d'industria locale, sia loro restituito intieramente all'atto della sortita dallo Stato Estense il dazio di transito che all'ingresso avessero soddisfatto, regolando poi l'esecuzione di tal misura con quelle norme che saranno giudicate le più opportune.

ARTICOLO 3.°

Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana aderendo alle condizioni sovraesposte nella vista di conservare annessi alla Toscana i due Vicariati di Barga e Pietrasanta, cede a Sua Altezza Reale il Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, i varj suoi possedimenti distaccati in Lunigiana, e vi autorizza quindi pienamente ogni permuta e nuova confinazione ch'esso intenda concertarvi con Sua Altezza Reale il Duca di Modena, sì pel bene di que' popoli che per l'utile dei Ducali dominj al nord dell'Appennino.

ARTICOLO 4.°

Sua Altezza Reale il Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, Piacenza e Guastalla, essendosi determinato alla rinunzia di quest'ultimo Ducato isolato e delle terre sulla destra dell'Enza a favore di Sua Altezza Reale il Duca di Modena, nell'intento, sì favorevole e vantaggioso ai proprj Ducati uniti di Parma e di Piacenza, di conseguire dalla Toscana Pontremoli, Bagnone e terre annesse in Lunigiana, atte ad aprirgli una via più facile di commercio al mare, cede perciò alla prefata Altezza Sua Reale il Duca di Modena, a' suoi eredi e successori ogni suo diritto e titolo sulla destra dell'Enza e sul Ducato di Parma, oltre i territorj di Lunigiana a lui ceduti dalla Toscana, e non permutati con Modena, a tenore dell'art. che segue, i territorj attualmente estensi sulla sinistra dell'Enza, dichiarando fin d'ora che il mezzo (thalweg) di questo

fiume s' intenderà, dal dì della reversione preveduta dall' art. CII dell' atto del Congresso di Vienna, essere il limite fra gli Stati di Parma e di Modena, dal luogo in Appennino ove incontra l' antica frontiera presso il Lago Squincio sino al Po presso Brescello; con che siane libera ad entrambi la possibile navigazione, e libero l'uso semplice dell'acque al moto di officine sulle sponde, salvi rimanendo i diritti d'irrigazione già esistenti, e non dovendosi con opere qualunque portare danno dall' una all' altra delle rive.

ARTICOLO 5.°

Le Loro Altezze Reali il Duca di Modena e il Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, fatto serio e ponderato riflesso ai reciproci interessi in Lunigiana, ora frastagliata di confini irregolari producenti più inconvenienti politici e amministrativi, non potendosi altrimenti giungere sul possesso dell'uno fuorchè passando anche più volte a brevissime distanze sul territorio dell' altro, convennero dividersi, nei modi e con le condizioni che seguono, quei feudi e territorj ora spettanti a Modena e alla Toscana.

1.° Sua Altezza Reale il Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, che col cedere l' isolato Ducato di Guastalla e le terre d' oltre Enza a Sua Altezza Reale il Duca di Modena, pervenne a conseguire dalla Toscana in Lunigiana, Pontremoli, Bagnone, Groppoli, Lusuolo, Terrarossa, Albiano e Calice, fa di alcuni di questi territorj non uniti amichevole permuta con più feudi staccati di Sua Altezza Reale il Duca di Modena, prendendo cioè invece loro i distretti attualmente non uniti di Treschietto, Villafranca, Castevoli e Mulazzo, sino alla linea di frontiera qui più sotto precisata all' art. IX, e constituendo di più parti distaccate un corpo unito di dominio nel versante meridionale dell' appennino in contatto immediato per la Cisa con Parma.

2.° Sua Altezza Reale il Duca di Modena ansando ritenere ne' suoi dominj in Lunigiana il distretto suo più occidentale detto di Rocchetta, ora staccato dal rimanente degli Stati Estensi

ed attiguo agli Stati Sardi, come anche i distretti pur suoi di Podenzana e di Tresana presso quello di Aulla sulla Magra, prende possesso del distretto di Calice per arrivarvi liberamente, e unisce a questo lembo di terreno in gran parte già suo, anche gli attigui distretti di Albiano, Ricò e Terrarossa, che con Calice verranno a tener luogo di que'feudi di Treschietto, Villafranca, Casteroli e Mulazzo, cui rinunzia, e che il Congresso di Vienna, accordando l'amichevole permuta, intese annessi agli Stati di Massa e di Carrara, per l'ordine diverso di successione e pei diritti di reversione che vi sono dall'art. XCVIII conservati.

ARTICOLO 6.°

È di comune assenso stabilito che ogni territorio cambiato non sia gravitato da debito diverso da quello unicamente comunale. Se mai vi esistesse, e se vi hanno altri aggravj, debbono questi rimanere a carico della parte cedente. Quindi il canone oggi dovuto dallo Stato di Lucca alla Comunità di Barga pel Monte di Gragno, passerà al momento della reversione a carico della Toscana, la quale si obbliga fin d'ora a far riconoscere abrogate ed estinte le clausule e condizioni dell'antico livello, in modo che il Monte di Gragno, divenuto Estense, trovisi pur libero da ogni relativo vincolo. Sua Altezza Reale il Duca di Modena facendo però una speciale eccezione al debito sul futuro suo Ducato di Guastalla inscritto nei registri del Monte già Napoleone, acconsente di assumere in luogo del Duca di Parma il soddisfacimento della parte di detto debito non estinta all'epoca della reversione a tenore di quanto il Congresso di Vienna all'art. 97 e le successive commissioni stabilirono a carico dei legittimi possessori.

Rimane pure di comune assenso stabilito che gli edifizj ed altra proprietà qualunque fondiaria o mobigliare appartenente allo Stato o alla Corona, debba seguire il passaggio della Sovranità nei diversi territorj cambiati, senza pregiudizio ai possessori di beni ecclesiastici o luoghi pii; e ritenuto che i beni

allodiali, ove ne esistono, restano reciprocamente esclusi da tali vicendevoli cessioni.

ARTICOLO 7.°

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria nel riconoscere la cessione di Guastalla o dell'oltre Enza a Sua Altezza Reale il Duca di Modena, anzi che a Sua Altezza Reale di Lucca, futuro Duca di Parma, che spontaneamente vi rinunzia pei motivi sviluppati nel presente Trattato, garantisce a Sua Altezza Reale il Duca di Modena, suoi eredi e successori che in niun modo sarà loro turbato il pacifico possedimento di questi territorj da chi intendesse vantare diritti o pretese sopra i medesimi; e nel tempo stesso si dichiara soddisfatto di trasferire sul distretto di Pontremoli, e sull'altra porzione di Lunigiana che è assegnata al Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, il diritto di reversibilità che gli compete su Guastalla e sull'oltre Enza.

ARTICOLO 8.°

Resta però convenuto fra Sua Maestà l'Imperatore d'Austria e Sua Maestà il Re di Sardegna, che tutta la porzione di Lunigiana, come sopra assegnata al futuro Duca di Parma, e che comprende la massima parte dei territorj ora Toscani di Pontremoli, e di Bagnone, non che i distretti ora Estensi di Treschietto, Villafranca, Castevoli, e Mulazzo, dovrà esser ceduta in piena proprietà e sovranità a Sua Maestà il Re di Sardegna, suoi eredi e successori, allorquando si avveri il caso della reversibilità contemplata dal Trattato del 20 maggio 1815, per cui il Ducato di Parma devolverebbe all'Austria e quello di Piacenza alla Sardegna. E questa cessione alla Sardegna formerà la base di quel compenso che in forza dell'articolo addizionale e separato del Trattato suddetto de' 20 maggio 1815, l'Austria le deve per la convenuta consegna della città e fortezza di Piacenza con un determinato circondario. Il valore però dei suddetti territorj da cambiarsi, cioè, Piacenza colla zona stabilita, e i territorj Parmigiani attigui agli Stati

Sardi, dovrà essere constatato all'epoca medesima delle reversioni con imparziale spirito di equità da una Commissione Austro-Sarda; e nel caso inverosimile, di dissenso, si conviene fin d'ora fra le due Corti, di riferirsene all'arbitraggio della Santa Sede.

ARTICOLO 9.°

E questo Trattato di cambj de' territorii, nuova confinazione e trasporto di reversibilità, che restar deve segreto finchè si verifichi il caso preveduto dall'art. XCIX dell'Atto del Congresso di Vienna e dall'art. III del relativo Trattato di Parigi 10 giugno 1817, verrà immediatamente posto in esecuzione a quell'epoca dalle Corti di Modena, Parma e Toscana, senza eccezione alcuna, nè di fatto nè di diritto, e sotto l'invocato benevolo concorso delle altre due Potenze, e lo sarà nel modo che segue:

1.° Sua Altezza Imperiale e Reale l'Arciduca Granduca di Toscana nell'assumere il possesso del Ducato di Lucca a lui assegnato dall'art. CII dell'Atto del Congresso di Vienna, conferma suoi i due Vicariati di Barga e Pietrasanta attigui a quel Ducato, isolandone soltanto quella parte dell'Appennino che, frapposta ai monti ertissimi Piastrajo e Porticciola, versa le sue acque nell'opposto territorio Modenese cui deve appartenere, tirandosi una linea di confine fra Commissarj Estensi e Toscani, la quale, serpeggiando sulla cresta esattamente fra i due versanti, cominci e termini là dove le due linee discendenti nel pendìo Modenese hanno principio, cosicchè queste abbandonate, abbiasi una linea affatto nuova di ben 2,200 tese Viennesi di lunghezza che riunisca il confine esistente in Porticciola con quello che dal Monte Piastrajo discendendo forma limite al territorio di Barga verso la Garfagnana Estense: limite che, raggiungendo il Cerchio fra Castelvecchio e Fiattione, segue quel fiume sino a Torrite Cava, il quale torrente dovrà in seguito separare il territorio Toscano, ora Ducato di Lucca, dal distretto Lucchese di Gallicano, devoluto a Sua Altezza Reale il Duca di Modena. Indi seguendosi l'antico sinuoso con-

fine si perverrà poco sopra Campolemisi al Vicariato di Pietrasanta, la di cui frontiera resta tal quale è presentemente collo Stato Estense, sin dove in Monte Carchio si tocca il confine ora Lucchese di Montignoso, d'onde seguendo la linea orientale che il divide dal Vicariato di Pietrasanta, si giungerà sino presso il Lago di Porta.

E siccome all'art. 11, n.° 3, è detto, che intorno a questo Lago che diviene Estense, è accordato un margine preciso, così sarà qui pure di concerto fra' Commissarj Toscani ed Estensi tracciata la frontiera nel modo da quest'ora stabilito come segue: a 400 braccia Toscane misurate sulla spiaggia dalla foce dell'emissario del Lago di Porta si stenderà una linea di 1530 braccia, seguendo la direzione del Viottolo ora esistente che conduce alla casa segnata col n.° 16 nelle mappe catastali Toscane: dall'estremo punto di questa linea piegando sul sentiero di destra si traccerà altra linea di 265 braccia, poi una terza linea di 1360 braccia per raggiungere il Canale di Seravezza a 100 braccia dall'emissario del Lago in cui sfoga, quindi seguendo il lato orientale della strada così detta della Casetta per la lunghezza di 1400 braccia vi andrà a chiudere la figura con un'ultima linea di 1700 braccia al confine attuale di Montignoso a 400 braccia dalla strada postale, nel qual perimetro s'intendono comprese, quindi cedute a Sua Altezza Reale il Duca di Modena, oltre il forte marittimo detto del Cinquale e il Casino dei Custodi, le Cateratte, la Casetta summentovata e la strada che vi guida.

2.° Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena nell'assumere il possesso a lui assegnato dal Congresso di Vienna, e non ceduto col presente Trattato, dei territorii Lucchesi di Montignoso, Minucciano, Castiglione e Gallicano, come pure di Fivizzano, ora Toscano, cessandogli da un lato l'obbligo contratto con la Corte di Lucca per Castiglione colla convenzione 4 marzo 1819, e dovendosi dall'altro indennizzare la Toscana del capitale da essa impiegato nella costruzione della strada militare di Fivizzano, a' termini dell'atto 5 ottobre 1829, aggregherà senz'altro attendere, fuorchè l'arrivo immediato dei

Commissarj Toscani, il terreno qui sopra specificato di Barga nel versante Modenese dell'Appennino, e quello intorno al Lago di Porta qui sopra descritto e detratto dall'estremità occidentale del territorio Toscano di Pietrasanta, come pure in Lunigiana i distretti Toscani di Albiano, Calice, Ricò e Terrarossa, conservando esattamente l'attuale frontiera verso il Piemonte, e seguendo verso il nuovo Stato Parmigiano in Lunigiana il confine in gran parte antico qui appresso descritto, e nella mappa qui unita colorato, cioè: Il confine attuale che separa il distretto Estense di Rocchetta da quello ora Toscano di Pontremoli per l'estensione di 1300 tese Viennesi, e il sinuoso confine che separa dal distretto Estense di Mulazzo quello Toscano di Calice fra Casoni e Parana per altre 3,070 tese semplicemente rinniti presso Casoni da un breve tronco di confine nuovo in linea retta di 200 tese, quindi un tronco nuovo di 2,540 tese fra Parana e il più vicino punto di frontiera di Lusuolo sotto Castevoli, seguendo prima il sentiero di Tresana sul Monte Colletta, poi scendendo a sinistra nel torrente Canosilla. Da questo punto si seguirà detta frontiera di Lusuolo sino ad altro punto sulla Magra lontano 2,080 tese, d'onde si traccerà fra Fornoli e Terrarossa dalla Magra al torrente di Civiglia un ultimo nuovo tronco diretto di 700 tese attraversante la strada di Pontremoli 300 tese sotto Piastra onde seguire poi l'antico limite che ascende all'Appennino per la lunghezza di 8,770 tese, separando dal Bagnonese ora Toscano, e che Parmigiano diventa, i distretti Modenesi di Licciana e Varano sul Taverone, che a Modena rimangano insieme a Fivizzano.

Con ciò l'arcuata linea di frontiera in Lunigiana fra Modena e Parma, che per la lunghezza di 19,360 tese scorrerà dall'una all'altra sommità dei monti che s'acchiudono la Magra, avrà 15,920 tese di vecchio confine e sole 3,440 tese di confine affatto nuovo, diviso semplicemente in tre tronchi del più agevole tracciamento, il primo di 200 tese, il secondo di 2,540, il terzo di 700 nella precisa direzione di ponente a levante.

3.° Sua Altezza Reale il Duca attuale di Lucca, futuro Duca

di Parma, senza tampoco assumere il Governo e il titolo del Ducato di Guastalla cui rinunzia, e della riva destra dell'Enza cui pure rinunzia a favore di Sua Altezza Reale il Duca di Modena, farà al medesimo Sovrano immediata cessione dell'un territorio e degli altri, mediante Commissarj Parmensi a ciò eletti, come pure dei territorii in Lunigiana nel modo qui sotto indicato al § 4.°, e nel tempo stesso Sua Altezza Reale il Duca di Modena, mediante Commissarj Estensi farà a lui cessione immediata dei territorj di Treschietto, Villafranca, Castevoli e Mulazzo in Lunigiana dietro la linea di frontiera qui sopra specificata, come pure dei distretti sulla sinistra dell'Enza: con che questo fiume, che scende dal Monte Giogo di Fivizzano e taglia al Lago Squincio la frontiera all' Appennino conservata per tre miglia italiane fra i Ducati di Modena e Parma sui monti Fendola e Malpasso, serva all' avvenire di limite fra i due Stati a partire da quel Lago sino al Po. E mentre Modena per ciò acquista superiormente il territorio di Succiso fra l' Enza e il confine attuale, rinunzia a quello di Scurano che gli vien presso sulla sinistra, così acquista poco più sotto Vedriano e Gombio sulla destra, e cede Bazzano sulla sinistra, acquistando finalmente sulla destra il distretto di Ciano e quello in pianura di Gattalico, Poviglio e S. Giorgio sino alla foce in Po sopra Brescello, per non far più che un corpo di dominio unito con Guastalla fra il Po ed il Mediterraneo. E questo Ducato di Guastalla di cui Sua Altezza Reale il Duca di Modena, per le cessioni fatte, assume sovranità e titolo, conserva verso il Regno Lombardo-Veneto gli stessi limiti che attualmente da quel Regno lo dividono.

4.° La stessa Altezza Sua Reale il Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, nell' assumere, a' termini degli articoli XCIX e CII del Trattato di Vienna, il sovrano dominio del suo nuovo Stato, e nel fare senz' altro le cessioni convenute, prendendo i più solleciti concerti coi Sovrani di Modena e Toscana per le nuove confinazioni sulle norme qui sopra stabilite e con le tracce qui nel piano già indicate, onde evitare qualsiasi dubbiezza o discussione nell'importante momento del pas-

saggio di più territorj a nuovi Sovrani, e di intricate antiche linee di confine a linee nuove meglio regolate dalla natura dei luoghi e da reciproche convenienze territoriali e commerciali, estenderà l'immediato suo dominio, di concerto coi Commissarj Estensi a ciò tosto nominati, su Bazzano e Scurano alla sinistra dell'Enza, e su Treschietto, Villafranca, Castevoli e Mulazzo, appartenenti a Modena, come su Pontremoli, Bagnone, Merizzo, Fornoli, Groppoli e Lusuolo, appartenenti alla Toscana, la quale direttamente rimetterà in nome di Sua Altezza Reale il Duca di Parma a Sua Altezza Reale il Duca di Modena i territorii già ceduti di Albiano, Calice, Riccò e Terrarossa; ritenuto che dal dì della reversione le percezioni d'imposte cadono a favore del Sovrano da cui si assume il territorio ad esso dal presente Trattato devoluto, salvi gli arretrati, i quali restano a favore della parte che lo cede.

Articolo 10.°

Il presente Trattato fatto in quintuplo originale insieme con la carta che il concerne, segnato al pari di essa dai diversi Plenipotenziarii che vi apposero pur anche i suggelli delle loro armi, sarà ratificato, e le ratifiche saranno cambiate a Firenze nel termine dei due mesi, o prima se possibile.

Fatto in Firenze il ventotto del mese di novembre dell'anno di grazia mille ottocento quarantaquattro.

Firmati.

(L. S.) N. Corsini.

(L. S.) Cavaliere Vaccani di Fort-Olivo, G.

(L. S.) A. Raffaelli.

(L. S.) G. Forni.

(L. S.) Carrega.

Digitized by Google

II

Articolo segreto del Trattato di Firenze del 28 nov. 1844.

I Sovrani contraenti convengono che qualora accadesse opposizione (non presumibile) di qualche Potenza, ed essi ed i loro successori non potessero entrare o venissero turbati nel pacifico possesso dei territorii permutati per cause inerenti a'territorii medesimi e presistenti al presente Trattato, tutte le stipulazioni oggi poste in essere in virtù dei loro sovrani diritti a senso e compimento dell'Atto solenne del Congresso di Vienna, dovrebbero riguardarsi come non avvenute, e quindi restar ferme o respettivamente rivivere le disposizioni tutte dell'Atto del Congresso medesimo. Di modo che il Ducato di Guastalla e gli altri territorii Parmigiani contemplati in questo Trattato rimarrebbero al Sovrano di Parma, Sua Altezza Reale il Duca di Modena verrebbe in possesso di Pietrasanta e Barga, e Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana conserverebbe i Vicariati di Pontremoli e Bagnone.

Il presente articolo separato e segreto avrà la stessa forza e valore come se fosse inscritto parola per parola nel Trattato di questo giorno; sarà ratificato, e le ratifiche ne saranno cambiate contemporaneamente a quelle del Trattato suddetto.

In fede di che i Plenipotenziarii respettivi lo hanno firmato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto in Firenze il ventotto del mese di novembre dell'anno di grazia mille ottocento quarantaquattro.

(L. S.) Cavaliere Vaccani di Fort-Olivo, G.
(L. S.) A. Raffaelli.
(L. S.) G. Forni.
(L. S). Carrega.
(L. S.) N. Corsini.

A

Protesta del Cardinale Ciacchi Legato pontificio in Ferrara; 6 agosto 1847.

» Nel nome di Dio, sotto il pontificato di Sua Santità Papa Pio IX, Pontefice Ottimo Massimo felicemente regnante l'anno II del suo pontificato, e di nostra salute 1847, correndo la indizione romana Y, in Ferrara, Capo-luogo di Legazione, questo giorno di venerdì, 6 del mese di agosto.

» Io, infrascritto Notaro pontificio, d'ordine di Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Luigi Ciacchi, per la Santità di nostro Signore Papa Pio IX Legato di questa città e provincia, mi sono personalmente trasferito in questo palazzo e castello di residenza governativa, per evadere ai venerati comandi della Eminenza sua Reverendissima; ivi giunto,

» Avanti di me Dottore Eliseo Monti figlio del fu Dottore Luigi, Notaro pubblico, residente in Ferrara, abitante in Via Giovecca, al n.° 2, sotto la parrocchia della Cattedrale, ed in presenza dei sottonotati testimonj noti, idonei ed aventi i requisiti di legge, personalmente costituitosi la preossequiata Eminenza Sua Reverendissima il Signor Cardinale Luigi Ciacchi Legato Apostolico di questa città e provincia di Ferrara, e a di lui ordine e dettatura ho scritto di parola in parola la seguente protesta:

» Essendomi stata partecipata con dispaccio di questo stesso giorno di Sua Eccellenza il Signor Tenente Maresciallo Conte Auersperg Comandante a nome di Sua Maestà l'Imperatore di Austria la fortezza e le truppe imperiali, che per l'accaduto al Signor Capitano Jankovich dell'Imperiale e Reale Reggi

mento Arciduca Francesco Carlo, dall' ora della ritirata di sera fino alla sveglia di giorno perlustreranno le pattuglie austriache di addattata forza quella parte della città che rinchiude le caserme e i diversi alloggi degli uffiziali, il Castello e l' Officio del Comando della fortezza; ritenendo io che un tal fatto sia del tutto illegale e contrario agli accordi posteriori al Trattato di Vienna e la successiva lunga consuetudine, così nella mia rappresentanza di Legato Apostolico di questa città e provincia, volendo conservare indenni i sacri diritti della Santa Sede, solennemente ed in ogni miglior modo protesto contro la illegalità di un tal fatto e di qualunque ulteriore atto che potesse commettersi in pregiudizio dei diritti stessi e di questi sudditi pontificj alla mia amministrazione e tutela raccomandati, e tutto ciò in discarico del dovere di mia rappresentanza ed in pendenza delle sovrane risoluzioni: e siccome l'accaduto al Signor Capitano Jankovich non è giustificato, e quand'anche il fosse non può dare diritto all' intrapresa misura di perlustrazione per tutta la città, ed a quanto altro si contiene nel preossequiato dispaccio di Sua Eccellenza il Signor Tenente Maresciallo, del quale mi riserbo darne parte al Governo, così anche per questo motivo rinnovo la fatta protesta per i titoli su espressi, intendendo e volendo sempre illesi e riservati i diritti stessi, come sono sempre spettati e tuttora spettano alla Santa Sede.

» Tanto l' Eminenza Sua Reverendissima ha dichiarato e protestato nel migliore e più efficace modo di ragione e di legge, volendo ed ordinando che della presente protesta se ne conservi l' originale ne' miei rogiti, e ne sia data copia autentica alla Suprema Segreteria di Stato, al Comando Militare Austriaco, a questa Comunità ed a questa Apostolica Legazione, a perpetua memoria.

» Fatto, letto e pubblicato ad alta, chiara ed intelligibile voce, il presente atto, per me, Notaro, nel Castello di Ferrara, in una stanza al piano nobile che riceve lume mediante tre finestre della Piazza della Pace, ivi continuamente presenti i signori Avvocato Flaminio Bottoni, giusdicente, figlio del vivo

Pietro, della parrocchia di S. Stefano, e signor Dottore Francesco Carletti del fu Alfonso, testimonj, che colla lodata Eminenza Sua si sono firmati.

(Firmato) Luigi Card. Ciacchi

Legato Apostolico, protesto come sopra m. p.

Flaminio Avv. Bottoni *testimonio.*

Francesco Maria Dott. Carletti *testimonio.*

Dott. Eliseo Monti *Notaro del premesso atto rogato.*

B

Protesta del Legato di Ferrara 12 agosto 1847.

Omissis etc.

Non ostante la protesta da me fatta del giorno 6 del corrente a Sua Eccellenza Signor Tenente Maresciallo Conte Auersperg, Comandante a nome di Sua Maestà l'Imperatore d'Austria la fortezza e le Truppe imperiali per l'intimatami notturna perlustrazione delle pattuglie austriache, protesta che mi feci un dovere di rassegnare al Superiore Governo, dal quale ottenni anche l'onorevole approvazione con rispettato dispaccio dell'Eminentissimo Signor Cardinale Segretario di Stato del 9 del corrente, n.° 72, 725, sez. I.

Venendo io inoltre prevenuto in iscritto con foglio del lodato Signor Tenente Maresciallo di oggi recatomi all'ora del mezzogiorno mediante una militare deputazione inviatami in aspetto quasi minaccioso, che « con ordine presidiale di Sua Eccellenza il Signor Generale in capo Conte Radetzki, Milano 11 agosto 1847, » venivagli positivamente intimato di occupare la gran guardia e porte della città murata di Ferrara perfettamente a norma dei principii del militare servizio, ed

in accordo col nostro pieno diritto, ed anzi detta occupazione essendo già seguita all' un'ora pomeridiana di questo stesso giorno; e ritenendo io, nella mia rappresentanza di Legato apostolico di questa città e provincia, un simile atto per una manifesta violazione dei sacri diritti spettanti alla Santità di Nostro Signore ed alla Santa Sede sopra questa città e provincia, nè volendo col mio silenzio pregiudicare menomamente ai diritti stessi, perciò formalmente ed in ogni miglior modo di ragione protesto contro il fatto della suddetta praticata occupazione, sostenendola affatto illegale ed arbitraria, e lesiva l' assoluto e pieno dominio della sovranità della Santa Sede sopra questi suoi Stati. E con tanto maggiore ragione protesto, e mi giovo della mia suesposta rappresentanza contro tale militare occupazione, in quanto che venne fatta senza che nessun motivo fosse dato in precedenza nè dal Governo, nè da' suoi sudditi, e perchè in oltre venne fatta di pieno giorno, anzi nell' ora della maggior frequenza del popolo in questa Piazza, e con pubblico sfregio del Governo pontificio e delle sue truppe che presidiavano pacificamente i posti già occupati, e finalmente nel modo il più minaccioso e repentino, che appena diede agio di prevenire gli ufficiali potificj, che tenevano il comando dei medesimi posti.

Tanto l' Eminenza Sua Reverendissima ha dichiarato e protestato ecc. ecc. (*Come nel precedente documento*).

C

Trattato fra il Granduca di Toscana ed il Duca di Lucca, sottoscritto a Firenze il 4 ottobre 1847.

Articolo I.

Sua Altezza Reale l' Infante Carlo Lodovico di Borbone, Duca attuale di Lucca, procede fin d' ora per sè e suoi, con il concorso ed adesione del Principe Ereditario Don Ferdinando, ad abdicare alla sovranità temporaria di quello Stato, all' effetto che la medesima trapassi immediatamente per modo di ces-

sione traslativa in Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana, al quale sarebbe definitivamente devoluta nel caso contemplato dal Trattato di Vienna del 9 giugno 1815, e da quello di Firenze del 28 novembre 1844.

ARTICOLO II.

Ciò non ostante, fino a tanto che non si darà luogo alla reversione del Ducato di Parma in Sua Altezza Reale l'Infante Carlo Lodovico, o nel Principe Ereditario suo figlio, per l'evento contemplato dall' atto del Congresso di Vienna, o dal Trattato di Parigi del 10 giugno 1817, o per altro avvenimento qualunque che operasse anticipatamente una tal reversione, le loro Altezze Reali conserveranno rispettivamente e personalmente i titoli di Duca e Principe di Lucca.

ARTICOLO III.

Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca di Toscana, accettata la cessione traslativa da esso anticipatamente fatta della sovranità sul Ducato di Lucca, ed in correspettività assume l' obbligo di corrispondere a Sua Altezza Reale il Duca di Lucca un appannaggio di francesconi novemila al mese, trasmissibile al figlio quando la morte del Duca attuale precedesse la riversione del Ducato di Parma, e ben inteso sempre che nell' uno e nell'altro caso cessi quel carico intieramente qualunque volta la riversione del detto Ducato di Parma sia per verificarsi.

ARTICOLO IV.

La Real Corte di Toscana acquisterà per giusta stima dei periti da concordarsi il mobiliare dei Palazzi di Lucca, Marlia ed annessi, che fosse di privata proprietà di Sua Altezza Reale il Duca di Lucca, ritenuto il disposto dall'articolo sesto del Trattato di Firenze del 28 novembre 1844 per tutto il mobiliare spettante allo Stato o alla Corona.

Digitized by Google

Articolo V.

La Real Corte di Toscana acquisterà nello stesso modo tutti i cavalli, legni ed altri oggetti o attrezzi di scuderia di privata pertinenza di Sua Altezza Reale il Duca.

Articolo VI.

Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca di Toscana garantirà a Sua Altezza Reale l'Infante Duca attuale di Lucca il possesso e la libera disponibilità dei beni allodiali ch' esso abbia in quello Stato, ben inteso che rimangano soggetti alle leggi comuni alla pari di quelli di ogni altro privato possessore, e senza pregiudizio dei diritti che potessero i terzi aver su quelli acquistati.

Articolo VII.

Rimarranno a carico della Toscana tutte quelle pensioni che ai termini dei regolamenti e leggi in uso nello Stato di Lucca, possano esser dovute agl'impiegati e famigliari di qualsiasi grado della Real Casa e Corti di Sua Altezza Reale il Duca di Lucca e del Principe Ereditario, ogni qual volta gli impiegati e famigliari predetti non seguano le loro Altezze, o non passino al servizio effettivo di Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca.

Articolo VIII.

Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca essendosi mossa a stipulare il presente Trattato unicamente per il desiderio di procurare ogni maggior vantaggio alla popolazione Lucchese, e per aderire al tempo stesso alle domande ultroneamente fattele da Sua Altezza Reale il Duca di Lucca, e non mai per accrescere neppure precariamente la estensione dei dominj, oltre il limite convenuto nei trattati, intende per quanto le spetta di devenire per parte sua, e subitochè anderà al possesso del Ducato di Lucca, alla cessione dei territorj che debbono de-

volversi ad altre sovranità, in piena conformità alle cose stipulate nei trattati di Vienna e di Firenze, fermo stante quanto in quest' ultimo trattato venne disposto relativamente ai territorj di Barga e Pietra Santa.

ARTICOLO IX.

Conseguentemente al principio enunciato nell' articolo precedente, Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca rilascia a disposizione di Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena, senza pregiudizio di quelle compensazioni che potessero esser combinate fra l'Altezza Sua e quella del Duca di Lucca, dal di cui libero fatto ha origine questa anticipata cessione, il territorio di Fivizzano, e che deve passare a far parte dello Stato Estense, secondo il disposto dell' articolo CII del trattato di Vienna e dell' altro trattato di Firenze più volte citato.

ARTICOLO X.

In simil modo Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca intende di rilasciare a Sua Altezza Reale il Duca di Lucca e futuro Duca di Parma, il territorio Pontremolese ed altri della provincia della Lunigiana che devon far parte del Ducato di Parma a forma del trattato di Firenze del 28 novembre 1844, ed in piena esecuzione del medesimo,

ARTICOLO XI.

Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca si obbliga, per quanto le spetta, a seguitare a corrispondere a Sua Altezza Reale il Duca di Lucca l' annua assegnazione di franchi cinquecento mila stabilita dall' articolo CI dell' atto del Congresso di Vienna nello stato di cose e nei termini del trattato medesimo, di quello di Parigi del 10 giugno 1817, e della successiva convenzione stipulata con la Corte di Vienna nel 10 luglio 1818.

ARTICOLO XII.

L'appannaggio che Sua Altezza Imperiale Reale il Gran Duca si è obbligato a far pagare a Sua Altezza Reale il Duca di Lucca, essendo una continuazione di quello che la Real Casa Ducale percipisce attualmente dallo Stato, decorrerà senza interruzione anche dopo l'avvenuto passaggio dello Stato medesimo alla Toscana, per il tempo e termine designato dal precedente articolo terzo.

ARTICOLO XIII.

Sua Altezza Reale il Duca di Lucca avendo fin qui percetta dal tesoro di quello Stato annualmente una somma fissa nel quantitativo surriferito, s'intenderà che tutto il numerario esistente nelle regie e pubbliche casse, tutti i generi in essere nei regj e pubblici magazzini, come tutte le rendite e crediti già maturati e da maturare, salvo quanto ad antichi crediti contro i terzi venne riservato nel trattato del 2 giugno ultimo passato, si riguarderanno come pertinenti alla Sovranità, e passeranno con quella nel Sovrano successore unitamente alla proprietà e dominio di ogni fabbrica e possesso spettante allo Stato, tal quale ora si trova, esclusa ogni liquidazione e compenso ulteriore.

ARTICOLO XIV.

Fermo stante il disposto del trattato del 2 giugno predetto quanto alla ricognizione del debito pubblico Lucchese, ed al credito particolare di Sua Altezza Reale il Duca Carlo Lodovico che fa parte del medesimo, rimane espressamente pattuito che le rate che fossero ancora pagabili in conto dello imprestito negoziato con il Conte Bonfil, passeranno nel tesoro dello Stato, il quale s'obbliga ad erogarle nel saldo di tutti i debiti contemplati nel prospetto allegato alle relative convenzioni.

ARTICOLO XV.

Appena effettuato il cambio delle ratifiche del presente trattato, le alte parti contraenti procederanno a comunicarlo alle Potenze segnatarie del trattato di Firenze del 28 novembre

Digitized by Google

1844, ed a tutti gli atti esecutivi concernenti i passaggi di territorio sopra contemplati nei modi gia stabiliti nel trattato medesimo, o in quelli che più convenienti alle circostanze del caso possano esser combinati d'accordo fra tutte le Potenze che vi hanno interesse.

ARTICOLO XVI.

Il presente trattato sarà approvato e ratificato da Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca di Toscana, e da Sua Altezza Reale l'Infante Duca di Lucca, e le ratifiche ne saranno cambiate in Firenze nello spazio di giorni tre computabili da quello della sottoscrizione di esso, e più presto se sarà possibile.

In fede di che i Plenipotenziarj lo hanno munito ciascheduno della loro firma, e vi hanno apposto il sigillo delle rispettive loro armi.

Firenze, il 4 ottobre 1847.q

(L. S.) TOMMASO WARD.
(L. S.) L. SERRISTORI.

Le ratifiche sono state cambiate a Firenze il 7 ottobre.

D

Atto di abdicazione del Duca di Lucca del 5 ottobre 1847.

Noi Carlo Lodovico di Borbone, Infante di Spagna, Duca di Lucca ecc.

Il desiderio vivo e costante di concorrere con ogni mezzo conveniente al maggior bene della popolazione dello Stato di Lucca, del quale temporariamente abbiamo fino ad ora ritenuta la Sovranità, mosse già l'animo Nostro a concludere nel 2 giugno decorso con Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca di Toscana, un trattato solenne, per il quale abolita fin d'ora la linea daziaria intermedia ai due Stati, e resa comune al

Ducato di Lucca la legge e tariffa doganale vegliante nel Granducato limitrofo, gli abitanti dei due Stati, che ai termini dell' articolo cii dell' atto del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815, e dei susseguenti trattati, esser pur debbono un giorno riuniti sotto uno stesso Governo, godessero anticipatamente nei rapporti commerciali i vantaggi di quella riunione.

Ed ora posponendo ogni personal riguardo al desiderio di contribuire ad ogni più sollecito miglioramento nelle condizioni dello Stato predetto, con accelerare la completa riunione del medesimo alla Toscana, siamo venuti nella determinazione di abdicare, siccome di nostra certa scienza e libera volontà spontaneamente ed assolutamente abdichiamo la sovranità del Ducato di Lucca, all' effetto che la medesima possa trapassare immediatamente in sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana, al quale sarebbe per la massima parte definitivamente devoluta per il disposto dell' articolo cii dell'atto del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815, e susseguenti trattati, ed a favore del quale rinunziamo anche in nome de' Nostri eredi e successori la Sovranità predetta, trasferendo nell' Imperiale e Reale Altezza Sua, in ordine alle speciali convenzioni state stipulate sotto dì 4 ottobre 1847, ogni diritto a Noi ed a' Nostri eredi e successori spettante sullo Stato di Lucca a norma dell' atto di Vienna sopracitato, e dei susseguenti trattati.

Riserviamo per altro a Noi, e rispettivamente al Principe Don Ferdinando, Nostro amatissimo figlio, il titolo di Duca di Lucca, e rispettivamente quello di Principe di Lucca fino a che non facciasi luogo a Nostro favore alla reversione del Ducato di Parma nei casi previsti dai trattati.

Dichiariamo finalmente sciolti tutti gli abitanti del Ducato di Lucca da ogni vincolo di fedeltà e sudditanza che teneva li obbligati alla Nostra persona, e mentre revochiamo ogni governativa delegazione fatta al Consiglio di Stato del Ducato predetto, con la Nostra ordinanza data da Massa Ducale nei 12 settembre prossimo passato, ingiungiamo al Consiglio stesso di rimetterne formalmente e pienamente il Governo a

Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana, o a chi dall' Altezza Sua sarà incaricato ricevere il solenne possesso dello Stato.

Dato in Modena questo giorno 5 ottobre 1847.

(L. S.) CARLO LODOVICO.

(Firmato) T. WARD.

Noi Don Ferdinando di Borbone, Principe Ereditario di Lucca

Visto ed esaminato il soprascritto atto di abdicazione alla sovranità temporaria del Ducato di Lucca, firmato dal dilettissimo Nostro Padre e Signore, concorriamo pienamente e solennemente, per quanto a Noi spetta, come per i Nostri eredi e successori, nell' abdicazione e rinuncia sopracitata, quella confermando formalmente in tutte le sue parti e ratificando con la Nostra propria firma.

Dato in Modena questo giorno 5 ottobre 1847.

(L. S.) FERDINANDO CARLO DI BORBONE

Principe Ereditario.

(Firmato) T. WARD.

E

Proclama del Duca di Lucca del 5 ottobre 1847.

Noi, Carlo Lodovico di Borbone, Infante di Spagna, Duca di Lucca ecc.

A' SUOI AMATISSIMI SUDDITI.

Dappoichè piaque alla divina Provvidenza, dopo la morte della Nostra augusta Genitrice e Signora, di sempre cara e gloriosa memoria, di collocarci al regime di questo Ducato; le continue Nostre cure ed il costante Nostro desiderio fu sempre quello di conservare ed accrescere il ben essere de'Nostri sudditi.

Questo desiderio vivissimo ci ha sempre accompagnati in tutte le operazioni, che da Noi sono state fatte nei ventiquattro anni del Nostro Governo, e per ultimo questo stesso desiderio ci animò a concludere la convenzione del 2 giugno 1847, per la quale le relazioni commerciali, ed il ben essere del Nostro paese, di natura e di sorte collegato colla vicina Toscana, veniva ad essere stabilito in un modo conveniente alla prosperità dei due paesi.

Perseverando ora Noi nello stesso desiderio di procurare con ogni mezzo la vostra felicità venendo reso oltremodo difficile il farlo Noi dopo gli ultimi avvenimenti, posponendo ogni personale riguardo, e facendo violenza all' affezione che a voi abbiamo sempre portato come Padre e Sovrano, solennemente ed assolutamente abdichiamo in questo stesso giorno alla sovranità del Nostro Stato, coll' adesione del Nostro amatissimo figlio, nelle mani dei Sovrani che in vigore dei trattati sono Nostri legittimi successori, e che riguarderete d'ora innanzi come Sovrani vostri legittimi.

Conseguentemente vi dichiariamo sciolti da ogni giuramento di fedeltà, e da ogni dovere di sudditanza verso la Nostra persona.

Nel separarci ora da Voi, Nostri cari figli, vi raccomando di non distruggere il vostro bene. Siate fedeli ai vostri Sovrani, allo Leggi, alle Autorità, conservate la religione che tanto vi distingue, e che sola può rendervi veramente felici.

Nel mezzo al Nostro dolore Ci conforta l'idea che vi lasciamo alle cure di Sovrani providi e solleciti che vi governeranno con coscienza e saviezza. Siate loro obbedienti, rispettosi, affezionati, ed allora sarete tranquilli e felici. Forti della coscienza di aver fatto il Nostro dovere, a Noi altro non rimane se non che assicurarvi che la memoria dei 30 anni che la Nostra Famiglia si disse Lucchese mai si cancellerà dal Nostro cuore, che i Nostri voti al Dator d'ogni bene per voi v'accompagneranno sempre, e quantunque da voi divisi, serberemo interesse vivissimo per un paese che ci fu caro.

Dato in Modena il 5 ottobre 1847.

CARLO LODOVICO.

Digitized by Google

F

Proclama del Granduca di Toscana nell' atto di assumere il governo di Lucca: 11 *ottobre* 1847.

Noi Leopoldo Secondo ecc.

Il giorno in cui la più gran parte della gente toscana può comporre uno Stato solo è venuto. Iddio non permise che questa unione avvenisse in quei tempi infelici quando l'ingrandirsi degli Stati, fatto per guerre e per vie di sangue, aveva le forme e gli effetti della conquista.

Questa unione si compie ora pacificamente come ricongiunzione di figli di una stessa famiglia. E tale avvenimento non è accompagnato neppure dal lutto dei principi, perchè i trattati ricevono l'esecuzione, vivente Sua Maestà la Duchessa di Parma, e perchè Sua Altezza Reale Carlo Lodovico Duca di Lucca, ha magnanimamente posposto ogni personale riguardo a quel bene che i Lucchesi potevano ottenere dall'esser uniti agli altri fratelli toscani, e dall'esserlo in questo punto in cui ci occupiamo d'importanti riforme, delle quali potranno subito profittare.

Lucchesi, voi non entrate in una famiglia nuova, ma accrescete e fortificate una famiglia antica, la quale gode finalmente di vedere i suoi membri raccolti sotto le medesime leggi, partecipare ai medesimi benefizj. Come è comune la loro origine, come fu simile il loro corso civile, come è indivisibile la loro sorte; così oramai sarà uguale il loro politico reggimento, saranno identiche le cagioni per cui la legge li fa ora cittadini della patria medesima.

Noi quantunque sentiamo profondamente che l'accrescimento dello Stato dalla Provvidenza commesso al Nostro governo non sia che un accrescimento di cure e di doveri, crediamo obbligo Nostro di anticipare a Noi questo peso, e anticipare ai Nostri nuovi ed agli antichi sudditi quel benefizio, il quale dalla concordia di una leale obbedienza confidiamo che debba derivare

Digitized by Google

ugualmente su tutti. Ad ottenere il qual fine Noi speriamo che il peso dell'amministrazione novella Ci sarà alleggerito dal senno dei Magistrati, dalla fedeltà delle Milizie, dallo zelo perseverante della Guardia civica, dalla patria carità dei Sacerdoti, dalla civile esperienza dei Patrizj, dalla severa scienza dei dotti, dall'esemplare industria di un popolo celebrato per cittadina operosità.

Visto pertanto l'atto di abdicazione e rinunzia emesso in Modena a Nostro favore il 3 andante dall'Amatissimo nostro Cugino Sua Altezza Reale l'Infante Don Carlo Lodovico di Borbone, Duca di Lucca, e per il quale viene ad essere immediatamente trasferita in Noi la Sovranità di questo Stato a forma dell'articolo CII dell'atto del Congresso di Vienna, e del trattato di Firenze del 28 novembre 1844; dichiariamo di assumerne pienamente il Governo, ed a quest'effetto incarichiamo di prenderne in questo nome il formale possesso il Nostro Consigliere Intimo attuale di Stato, e Cavaliere Gran Croce, Marchese Pier Francesco Rinuccini, che deputiamo a ricevere i soliti omaggi e giuramenti d'inaugurazione da tutte le Magistrature ed Autorità costituite della città e territorio di Lucca.

Lucchesi, un'era nuova comincia per la Toscana, e sarà gloria vostra accettarla stringendovi fraternamente con gli altri buoni e fedeli Toscani intorno al vostro Principe e Padre, perchè possa beneficarvi tutti indistintamente, come se non mai fossimo stati disgiunti, e come destinati ormai ad essere inseparabili.

Dato li 11 ottobre 1847.

LEOPOLDO.

(Firmati) V. F. Cempini.
L. Albiani.

G

Motuproprio del Pontefice sull' organizzazione della Consulta di Stato: 14. *ottobre* 1847.

Quando colla circolare 19 aprile del corrente anno rendemmo palese esser Nostra Sovrana volontà scegliere e chiamare in Roma da ogni provincia dello Stato pontificio varj distinti e commendevoli soggetti, fu Nostro intendimento creare con essi una Consulta di Stato, e donare in tal modo il Governo pontificio d'una istituzione, la quale se oggi sta in pregio presso altri e Governi e Stati di Europa, fu già gloria un tempo dei dominj della Santa Sede, e gloria dovuta al genio dei Romani Pontefici.

Poi tenemmo per fermo, che ove i lumi e la sperienza di persone onorate dai suffragi d'intere provincie ne avessero giovati, meno difficile sarebbe riuscito a Noi di por mano vigorosamente all'amministrazione pubblica, riportandola a quell'apice di floridezza cui per ogni studio e con decisa volontà confidiamo poterla far pervenire.

È questo il fine, che sapremo certo ottenere quando alla determinata volontà nostra vada sempre congiunta una generale moderazione d'animi la quale attenda di raccogliere il frutto del seme già sparso, e manifesti al mondo intiero, sia colla voce, sia collo scritto, sia col contegno, che una popolazione quando è ispirata dalla religione, quando è affezionata al suo Principe, quando è fornita di un sano criterio, accoglie il beneficio e ne palesa la gratitudine collo spirito di ordine e moderazione. Questo è il premio che desideriamo di ottenere alle nostre incessanti cure pel pubblico bene, e che ci lusinghiamo di conseguire.

Confidando dunque nel divino aiuto, e volendo mandare ad effetto le Nostre sovrane risoluzioni, di moto proprio, certa scienza, e colla suprema Nostra podestà abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

ORGANIZZAZIONE DELLA CONSULTA DI STATO.

Titolo Primo.

Instituzione e composizione della Consulta di Stato.

Art. 1. È instituita in Roma una Consulta di Stato.

Art. 2. La Consulta di Stato è composta.

1. Di un Cardinale Presidente, che assume il titolo di « Cardinale Presidente della Consulta di Stato. »

2. Di un Prelato Vice Presidente

3. Di ventiquattro Consultori di Stato ripartiti nel modo già decretato, cioè che quattro siano per Roma e per la Comarca, due per la provincia di Bologna, ed uno per ciascuna delle altre provincie.

Art. 3. Inoltre sta presso la Consulta di Stato un Corpo di Uditori, che prendono nome di « Uditori alla Consulta di Stato ».

Art. 4. Finalmente un Segretario Generale ed un Capo-Contabile coi rispettivi officj.

Titolo II.

Elezione e nomina dei Consultori di Stato.

Art. 5. La scelta del Cardinale Presidente, e quella del Prelato Vice Presidente della Consulta di Stato, sono di nomina sovrana.

Art. 6. Ugualmente di nomina sovrana sono quelle dei Consultori di Stato, le quali però si fanno sopra terne di candidati, che mandano alla Segreteria di Stato coi soliti metodi i rispettivi Consigli provinciali per mezzo dei Presidi delle Provincie.

Art. 7. I Consigli provinciali nel formare queste terne debbono attenersi e scegliere sopra altrettante terne che loro trasmettono i Consigli comunali della Provincia, cui è data fa-

Digitized by Google

coltà di onorare del voto non le sole persone della Comune, ma pur quelle della intera Provincia.

Art. 8. I Consultori di Stato si scelgono tra le seguenti classi di persone:

1. Consiglieri provinciali e governativi.

2. Gonfalonieri, ed anziani di quelle Comuni che hanno a capo un Gonfaloniere.

3. Possidenti, che godono un estimo censuale di scudi almeno diecimila, oppure una rendita annua di scudi mille.

4. Avvocati, che si trovino inscritti nell'albo degli Avvocati dei tre Tribunali di appello.

5. Scienziati che appartengono ai primarj Instituti scientifici dello stato.

6. Primarj commercianti, o proprietarj di grandi stabilimenti industriali.

Art. 9. I requisiti necessarj per essere scelto a Membro della Consulta di Stato, oltre appartenere ad una delle classi di sopra indicate, sono:

1. La sudditanza pontificia.

2. Il pieno esercizio dei dritti civici.

3. L'età di trent'anni compiti.

4. Una precedente commendata condotta.

Art. 10. I Consultori di Stato, salvo quanto viene detto per questa prima volta nelle disposizioni transitorie, durano per un quinquennio.

Art. 11. In ogni anno si rinnovano per la quinta parte. Quei che cessano possono essere portati nuovamente nelle liste, e nuovamente rieletti. Fra una seconda ed una terza elezione dee passare lo spazio almeno di un quinquennio.

Art. 12. Le funzioni di Consultore di Stato sono incompatibili con qualunque impiego governativo che richiegga una necessaria residenza fuori della Capitale.

Art. 13. Se un Consultore di Stato, il quale non sia impiegato di Governo all'epoca della sua elezione, lo divenga durante il suo officio, cessa immediatamente dall'essere Consultore, e si dà luogo a nuova scelta.

Digitized by Google

Art. 14. I Consultori di Stato si prestano gratuitamente. Essi per altro ricevono dalle rispettive provincie una semplice indennità di spese, la quale provvisoriamente viene ripartita in questo modo; che i Deputati delle Legazioni abbiano annui scudi seicento, quelli delle Delegazioni di prima classe scudi cinquecento, quelli di seconda classe scudi quattrocento, e quelli di Roma, e della Comarca, come pure quelli che già si trovino domiciliati nella Capitale, scudi trecento.

Art. 15. I Consultori di Stato non possono durante il loro officio essere rivocati se non con ordine Sovrano espresso ed individuale, da emanarsi per organo della Segreteria di Stato inteso il parere della Consulta di Stato, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Titolo III.

Divisione e Presidenza della Consulta di Stato.

Art. 16. La Consulta di Stato si divide in sezioni, e si convoca tanto in seduta generale a sezioni riunite, quanto in sedute particolari per ciascuna sezione.

Art. 17. Le sezioni della Consulta di Stato sono quattro, composta ciascuna di sei Consultori.

1. Sezione legale e legislativa.
2. Sezione di finanze.
3. Sezione di amministrazione interna, commercio, industria ed agricoltura.
4. Sezione militare, lavori pubblici, carceri, case di correzione e di condanna.

Art. 18. Il Cardinale Presidente della Consulta di Stato, e in di lui assenza, il Prelato Vice-Presidente, presi gli ordini del Sovrano, divide nel principio di ogni anno i Consultori di Stato nelle rispettive sezioni.

Art. 19. Le sedute generali della Consulta di Stato sono presiedute dal Cardinale Presidente della Consulta di Stato, o in sua vece dal Prelato Vice-Presidente.

Digitized by Google

Art. 20. Ciascuna sezione ogni anno ed a voti segreti elegge tra i suoi Membri quello che dee presiederla per tutto quell'anno, come pure il Segretario particolare di quella sezione.

Art. 21. Allorchè una o più sezioni giudichino un affare d'interesse promiscuo ad altra od altre sezioni, il Cardinale Presidente della Consulta di Stato, e in di lui vece il Prelato Vice-Presidente autorizza con ordinanza le dette sezioni a discutere e deliberare unite insieme. In questo caso tiene la presidenza delle sezioni riunite, il Prelato Vice-Presidente della Consulta di Stato.

Titolo IV.

Attribuzione della Consulta di Stato.

Art. 22. La Consulta di Stato è instituita per coadjuvare alla pubblica amministrazione,

Art. 23. Quindi la Consulta di Stato sarà intesa:

1. Negli affari governativi che tocchino l'interesse o generale dello Stato, o speciale di una e più provincie.

2. Nel compilare, riformare e modificare leggi, come pure redigere ed esaminare regolamenti amministrativi.

3. Nel creare ed ammortizzare debiti, imporre, togliere e diminuire dazj, alienare beni e diritti proprj dello Stato.

4. Nel concedere nuovi appalti, e confermare quelli esistenti.

5. Nel determinare le tariffe doganali, e stabilire trattati di commercio.

6. Nell'esaminare i preventivi, e rivedere i consuntivi tanto generali quanto delle singole amministrazioni dello Stato, pronunciando su i medesimi le relative sentenze sindicatorie.

7. Nel rivedere e riformare le attuali organizzazioni dei Consigli comunali e provinciali.

Art. 24. In tutti gli affari contemplati nell'antecedente articolo la Consulta di Stato delibera in adunanza generale, previo rapporto della sezione cui l'affare o affari appartengono.

Art. 25. L'esame e deliberazione degli altri affari non contenuti nell'articolo 23 spettano alle singole sezioni; inoltre è

nella facoltà di ciascun Ministro rimettere al parere della Consulta di stato per mezzo del Cardinale Presidente della medesima qualunque affare proprio del suo Dicastero, sebbene di interesse particolare e locale.

Art. 26. Tanto la Consulta di Stato in adunanza generale, quanto le sezioni possono, allorchè l'esame di un affare ne presta occasione, rappresentare ed indicare quelle provvidenze che sembrassero necessarie ed opportune ad ottenere migliori risultati negli affari dello Stato; come pure richiamare l'attenzione sopra abusi che si fossero introdotti nella pubblica azienda.

Art. 27. Tali rappresentanze saranno inviate dal Cardinale Presidente della Consulta di Stato, o in di lui vece dal Prelato Vice-Presidente al Cardinale Segretario di Stato, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Titolo V.

Deliberazioni della Consulta di Stato.

Art. 28. Le deliberazioni della Consulta di Stato sono consultive.

Art. 29. Gli affari che vanno a deliberazione nella Consulta di Stato si dividono in affari di primo ordine, ed in affari di secondo ordine.

Art. 30. Sono affari di primo ordine tutti quelli indicati di sopra all'articolo 23 e più quegli affari che per loro gravità, o per la importanza della materia vengano o dal Sovrano o dal Consiglio dei Ministri riputati di primo ordine, e come tali rimessi all'esame della Consulta di Stato. Tutti gli altri affari appartengono alla classe di quei di secondo ordine.

Art. 31. Quando il Sovrano, o il Consiglio dei Ministri, o ciascun Ministro individualmente, rimette alla Consulta di Stato un progetto di legge, un regolamento di pubblica amministrazione, o altro affare qualunque, il Cardinale Presidente della

Consulta di Stato, cui ogni affare debbe indirizzarsi, lo invia alla sezione alla quale per sua natura l'esame di quell'affare appartiene..

Art. 32. Se si tratta di affare di secondo ordine la sezione nomina tra suoi Membri quello cui commette il rapporto, ed uditane la relazione delibera a maggioranza di voti.

Art. 33. Che se poi trattasi di affare di primo ordine, allora dopo l'esame e deliberazione preparatoria della sezione, debbe l'affare portarsi a discussione e deliberazione dell'intera Consulta di Stato, la quale sederà come si è detto, a sezioni riunite, e delibererà essa pure a maggioranza di voti.

Art. 34. Se prima della deliberazione occorrano o alla Consulta generale, o alle singole sezioni, notizie e schiarimenti maggiori per meglio conoscere e intendere l'affare di che trattasi, può a mezzo del Cardinale Presidente o in di lui vece del Prelato Vice-Presidente chiederne al Ministro o Dicastero cui detto affare appartiene; come pure interessare nel modo medesimo il Ministro, il quale può in tali casi farsi rappresentare da alcun Capo del suo Dicastero, d'intervenire all'adunanza sia generale, sia di sezioni per somministrare in voce quei lumi o notizie di fatto che si stimassero necessarie.

Art. 35. Così ugualmente è in facoltà di ciascun Ministro, previa intelligenza col Cardinale Presidente, o in lui assenza, del Prelato Vice-Presidente, d'intervenire alle adunanze siano generali, siano di sezioni, della Consulta di Stato, tutte le volte che credano utile o necessaria la loro presenza per richiamare l'attenzione dei Consultori di Stato sopra affari che si discutono proprj del loro dipartimento.

Art. 36. Quando un Ministro interviene alle adunanze prende parte alla disussione degli affari proprj del suo Dicastero, ma non dà voto.

Art. 37. Le adunanze generali della Consulta di Stato sono legali, quando oltre il Presidente o Vice-Presidente intervengano non meno due terzi dei Consultori. Questa disposizione si rende comune alle adunanze pure delle sezioni.

Art. 38. Le sedute generali sono dirette dal Cardinale Pre-

Digitized by Google

sidente della Consulta di Stato, e in di lui assenza, dal Prelato Vice-Presidente, che determina e posa la questione a risolversi.

Art. 39. Ogni Membro prende la parola secondo l'ordine con cui siede, nè alcuno può usarla, quando non gli spetti, se non viene autorizzato da chi presiede l'adunanza.

Art. 40. La maggioranza dei voti rende legittima la deliberazione. Nel caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.

Art. 41. Il Segretario generale assiste alle riunioni generali della Consulta di Stato, e ne redige il relativo processo verbale.

Art. 42. Il processo verbale contiene il nome dei Consultori presenti, gli affari posti a discussione, i pareri in succinto emessi dai deliberanti, ed i termini precisi della deliberazione, esprimendo se questa fu presa ad unanimità di voti, o vero a maggioranza solamente.

Art. 43. Gli affari discussi tanto in adunanza generale, quanto nelle singole sezioni della Consulta di Stato sono portati in Consiglio dai Ministri.

Art. 44. Quindi tanto il voto motivato della Consulta di Stato, quanto la deliberazione del Consiglio dei Ministri, coi relativi processi verbali, vengono per organo e con relazione del Cardinale Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri rassegnati al Sovrano, il quale prima di esternare i suoi ordini definitivi si riserba d'interpellarne l'intero Sagro Collegio dei Cardinali riuniti, tutte volte che vegga trattarsi cose di gravissimo interesse.

Art. 45. Da questa disposizione vanno eccettuati i soli preventivi annuali, i quali dopo la deliberazione del Consiglio dei Ministri sono direttamente presentati al Sovrano dal Cardinale Presidente della stessa Consulta di Stato, per poter dare su i medesimi le necessarie spiegazioni.

Titolo VI.

Uditori presso la Consulta di Stato

Art. 46. Presso la Consulta di Stato vi è un Capo di Uditori, quali prendono nome di « Uditori alla Consulta di Stato. ».

Art. 47. Gli Uditori alla Consulta di Stato sono divisi in due classi: Uditori di prima classe, ed Uditori di seconda classe.

Art. 48. Il numero totale degli Uditori è uguale a quello dei Consultori, ripartiti ugualmente in ciascuna delle due classi.

Art. 49. Per aspirare alla nomina di Uditori di seconda classe, conviene avere l'età di 21 anni compiti, ed essere licenziato in taluna facoltà filosofica e legale.

Art. 50. La nomina degli Uditori alla Consulta di Stato appartiene al Sovrano, il quale sceglie sopra altrettante terne che rimette la Consulta, e che redige in adunanza generale e per voti segreti.

Art. 51. Niuno può essere nominato Uditore di prima classe se per due anni almeno non abbia esercitato lodevolmente l'officio di Uditore di seconda classe.

Art. 52. Dopo due anni di esercizio gli Uditori non possono essere rivocati se non con ordine sovrano da emanarsi previo avviso della Consulta generale, e deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 53. Gli Uditori di prima classe scorsi quattro anni di mai interrotto servigio (nei quali anni si contano pure i due anni di Uditorato di seconda classe) e di lodevole, laboriosa e specchiata condotta, hanno diritto di ottare ad un impiego o officio confacente alla loro età, esperienza ed abilità che sia vacante; e andare preferiti a qualunque altro nuovo concorrente.

Art. 54. Però questo officio di Uditore presso la Consulta di Stato è meramente gratuito, dovendo servire ad istruire i giovani, e renderli atti ad occupare validamente impieghi governativi.

Art. 55. Nel principio di ogni anno il Cardinale Presidente ed il Prelato Vice-Presidente ripartiranno gli Uditori tanto di prima che di seconda classe presso ciascuna delle sezioni, avendo in vista le cognizioni speciali e gli studj di ognuno di essi.

Art. 56. Gli Uditori di prima classe saranno facoltizzati dai rispettivi Presidenti di assistere alle sedute speciali delle sezioni cui sono attaccati.

Art. 57. Ad essi potranno pure le sezioni, quando li credano abili, affidare rapporto di alcun affare posto in deliberazione, come pure nominarli Segretarj delle sezioni medesime.

Art. 58. Allorchè un Uditore di prima classe sia stato onorato dell'incarico di un rapporto, avrà diritto di esternare in quell'affare il voto consultivo presso le sezioni cui dee riferire l'affare commessogli.

Art. 59. Gli Uditori di seconda classe sono in ajuto degli Uditori di prima classe, per cui non possono essere nominati nè Relatori, nè Segretarj.

Titolo VII.

Offici e Dicasteri subalterni della Consulta di Stato

Art. 60. Presso la Consulta di Stato è una Segreteria diretta da un Segretario generale, ed una Computisteria diretta da un Capo-Contabile.

Art. 61. Il Prelato Vice-Presidente della Consulta di Stato è sotto la dipendenza del Cardinale Presidente, il Superiore immediato di ambedue i sopraindicati officj.

Art. 62. Le nomine di questi impiegati appartengono al Sovrano, o saranno emanate per organo della Segreteria di Stato.

Titolo VIII.

Disposizioni generali.

Art. 63. Un regolamento speciale da redigersi dalla sezione amministrativa, e da discutersi in adunanza generale, determinerà le regole che la Consulta di Stato debbe tenere in trattare, deliberare e sindacare gli affari, come pure marcherà i rapporti della medesima cogli altri Dicasteri.

Art. 64. Questo regolamento sanzionato che sia dal Sovrano andrà stampato e pubblicato, onde faccia parte integrale del presente Moruproprio.

Art. 65. Ordinariamente la Consulta di Stato si aduna ogni mese in seduta generale, ed in seduta di sezioni ogni settimana. Quando occorra, sì l'una che le altre sono convocate in seduta straordinaria con invito del Cardinale Presidente, o in di lui vece del Prelato Vice-Presidente.

Art. 66. La Consulta di Stato prende le vacanze dal 1 agocto al 15 novembre in ogni anno.

Art. 67. Per quel tempo resta una Commissione che assume il titolo di « Commissione temporanea della Consulta di Stato » la quale composta di quattro tra i Membri, che siano domiciliati, o che si trattengono nella Capitale, intende a disbrigare gli affari urgenti, pei quali il Cardinale Segretario di Stato, o il Consiglio dei Ministri stimi non potersi attendere il ritorno ordinario della Consulta di Stato.

Art. 68. Così gli Uditori godono pur essi gli stessi mesi di vacanze, e pure di essi due almeno di prima classe, e due di seconda debbono a turno restare in Roma per assistere la Commissione temporanea della Consulta di Stato.

Art. 69. In caso di morte o dimessione di un Consultore di Stato, il Governo o sceglierà tra i due rimanenti, che erano nella prima terna, ovvero tornerà a prescrivere ai Consigli comunali e provinciali la formazione ed invio di nuova terna.

Digitized by Google

Titolo IX.

Disposizioni transitorie.

Art. 70. La Consulta di Stato si adunerà per la prima volta e comincierà i suoi lavori col giorno 15 novembre prossimo.

Art. 71. I Consultori già nominati per ciascuna provincia si manterranno in esercizio per due anni, cioè a tutto ottobre 1849. in cui avrà luogo la elezione e la nomina dei nuovi Consultori, secondo che è prescritto nel presente Mutoproprio.

Art. 72. La prima elezione si farà in questo modo: Nello agosto 1849 i Consigli comunali rimetteranno le loro terne ai Consigli provinciali. Nel settembre saranno inviate quelle dei Consigli provinciali alla Segreteria di Stato; e nei primi giorni di ottobre pubblicate le nomine definitive.

Art. 73. Nel primo quinquennio la sorte deciderà ogni anno sulla quinta parte dei Consultori che cessano dalle funzioni. In seguito ognuno seguirà il suo turno quinquennale secondo la data della propria elezione.

Art. 74. Le attribuzioni della Congregazione di revisione cessano col giorno 15 novembre prossimo. Gl' impiegati della medesima passano a servigio della Consulta di Stato.

Art. 75. Pel primo anno tutti gli Uditori saranno di seconda classe. Dopo l'anno la Consulta di Stato avendo a calcolo i talenti, gli studj ed i lavori, che avrà prestato ognuno di essi, sceglierà tra i medesimi in adunanza generale ed a voti segreti quelli che debbono passare Uditori di prima classe.

Art. 76. Ciò che viene disposto negli antecedenti articoli 12 e 13 non si applica ai Consultori di Stato che già sono stati nominati, e che seggono pel solo prossimo biennio.

Dopo ciò vogliamo e decretiamo che al presente Nostro Motuproprio ed a tutte le singole cose in esso contenute non possa mai darsi nè opporsi eccezione di orrezione o surrezione, nè altro

vizio o difetto della Nostra volontà; che mai per qualunque titolo ancorchè di diritto quesito, o di pregiudizio del terzo possa impugnarsi, revocarsi, moderarsi, o ridursi *ad viam juris*, neppure *per aperitionem oris*; che così e non altrimenti debba in perpetuo decidersi ed interpretarsi da qualsivoglia autorità benchè degna di speciale menzione, togliendo a tutti indistintamente ogni facoltà e giurisdizione di decidere o interpretare in contrario; e dichiariamo sin da ora nullo, irrito ed invalido tuttociò che scientemente o ignorantemente fosse deciso o interpretato, ovvero si tentasse decidere o interpretare contro la forma e le disposizioni del presente Nostro Motu-proprio, il quale vogliamo che abbia il suo pieno ed intiero effetto con la semplice Nostra sottoscrizione, benchè non siano state chiamate e sentite qualsisieno persone che avessero o pretendessero avervi interesse, e per comprender le quali vi fosse bisogno di espressamente ed individualmente nominarle: tale essendo la nostra volontà non ostante la *bulla* di Pio IV *de registratis*, la regola della Nostra Cancelleria *de jure quesito non tollendo*, e non ostanti altre leggi e consuetudini, ed ogni altra cosa che facesse o potesse fare in contrario, alle quali tutte, in quanto possono opporsi alla piena e totale esecuzione del presente Motu-proprio, ampiamente e generalmente, ed in ogni più valida forma e maniera deroghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico, al Quirinale, il dì 14 ottobre 1847, anno II del Nostro Pontificato.

PIUS PP. IX.

H

Dichiarazione della Lega Doganale convenuta in massima fra gli Stati della Santa Sede, di Sardegna, di Toscana e Lucca: 3 novembre 1847.

Sua Santità il Sommo Pontefice Pio IX, Sua maestà il Re di Sardegna, e Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca di Toscana, Duca di Lucca, costantemente animati dal desiderio di contribuire mediante la reciproca loro unione all'incremento della dignità e della prosperità italiana, persuasi che la vera e sostanziale base di una unione italiana sia la fusione degli interessi materiali delle popolazioni che formano i loro Stati; convinti d'altra parte che l'unione medesima sarà efficacissima ad ampliare in progresso di tempo le industrie ed il traffico nazionale; confermati in questi sentimenti dalla speranza dell'adesione degli altri Sovrani d'Italia; sono venuti nella determinazione di formare fra i loro rispettivi dominii una lega doganale.

Al quale effetto i sottoscritti, in virtù delle autorizzazioni a ciascun di loro conferite dal proprio Sovrano, dichiarano quanto appresso:

Articolo I.

Una Lega doganale è convenuta in massima fra gli Stati della Santa Sede, di Sardegna, di Toscana e Lucca, da portarsi ad effetto mediante la nomina di Commissarii specialmente deputati dalle alte parti contraenti per la formazione di una tariffa daziaria comune, e per la scelta di un equo principio distributivo di comuni proventi.

ARTICOLO II.

Nella primitiva formazione della tariffa di che all'articolo precedente, e nelle successive revisioni che dovranno farsene periodicamente dentro un termine da stabilirsi, si procederà verso quella più larga libertà commerciale che sia compatibile con gli interessi rispettivi.

ARTICOLO III.

Il tempo e il luogo della riunione del Congresso dei Commissarii predetti verrà determinato tosto che saranno conosciute le definitive intenzioni di Sua Maestà il Re delle Due Sicilie, e di Sua Altezza Reale il Duca di Modena, rispetto all'adesione alla Lega doganale.

Fatto l'anno ed il giorno di cui sopra (3 novembre 1847) per triplice originale, e ritiratone uno da ognuno al presente atto sottoscritto.

GIOVANNI CORBOLI-BUSSI.
(Firmati) E. DI SAN MARZANO.
G. MARTINI.

I

Trattato fra il Granduca di Toscana e il Duca di Lucca: 9 dicembre 1847.

Sua Altezza Imperiale e Reale Leopoldo II, Granduca di Toscana, mosso dalla sopravenienza di speciali circostanze, manifestò a Sua Altezza Reale Carlo Lodovico di Borbone, Duca di Lucca, futuro Duca di Parma, il desiderio di continuare a ritenere il possesso dei Vicariati di Pontremoli e Bagnone fino all'epoca della reversione del Ducato di Parma, nonostante il disposto degli articoli VIII e X del trattato stipulato in Firenze il 4 ottobre del corrente anno;

E sua Altezza Reale il Duca di Lucca, futuro Duca di Parma. essendosi determinato di accedere a questo desiderio pei sopraccennati motivi, hanno a tale effetto munito di loro pieni poteri, cioè:

Sua Altezza Reale Carlo Lodovico di Borbone, Duca di Lucca, futuro Duca di Parma, il Barone Tommaso Ward, Consigliere di Stato, decorato dell' Ordine di S. Lodovico, prima classe, Commendatore dell'Ordine Toscano del merito sotto il titolo di S. Giuseppe.

Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana, il Conte Luigi Serristori, General Maggiore, Commendatore dell' Ordine del Merito sotto il titolo di S. Giuseppe, Cavaliere degli Ordini di S. Anna, seconda classe, di Vladimiro, quarta classe, e dei Santi Maurizio e Lazzaro, decorato della medaglia per la guerra di Turchia negli anni 1828 e 1829, suo Consigliere di Stato, Finanze e Guerra, Ministro degli Affari Esteri, Direttore del Dipartimento della Guerra.

I quali dopo di essersi comunicati i detti pieni poteri, trovati in buona e debita forma hanno convenuti gli articoli seguenti:

Articolo I.

I Vicariati di Pontremoli e di Bagnone continueranno ad esser posseduti in piena sovranità da Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana, fino all'epoca nella quale Sua Altezza Reale il Duca di Lucca e suoi successori entreranno al possesso del Ducato di Parma e di Piacenza, non ostante il disposto degli articoli VIII e X del trattato di Firenze del 4 ottobre prossimo passato che si avrà in questa parte come non avvenuto.

ARTICOLO II.

Sarà bensì procedutto subito al cambio delle particelle della Lunigiana Modenese ai termini dell' altro trattato di Firenze del 28 novembre 1844, che devono esser riunite a Pontremoli, contro i distretti della Lunigiana Toscana che devono passare al Duca di Modena; in conseguenza il Granduca di Toscana entrerà al possesso di dette particelle da riunirsi a Pontremoli, e le terrà temporariamente in piena sovranità, come è detto nell'articolo precedente; all' incontro consegnerà subito a Sua Altezza Reale il Duca di Modena i distretti di Albiano, Calice, Ricò, e Terrarossa, però sciogliendo dal giuramento di obbedienza e di fedeltà gli abitanti nei medesimi, avendo già il prelodato Duca di Modena, per quello che gli spetta, fatto ciò che gli apparteneva col manifesto del 9 ottobre prossimo decorso.

Piacendo a Sua Altezza Reale l'Infante Duca di Lucca, di non volgere a proprio profitto alcun compenso al quale avesse potuto aver diritto correspettivamente alla rendita netta dei territorj di Pontremoli e Bagnone per tutto il tempo della durata della presente conservazione, e volendo dare fin d' ora agli abitanti di quei territorj e futuri suoi sudditi un attestato della sua affezione a loro riguardo, prega Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca ad impiegare in beneficio di quelle popolazioni ogni avanzo che nella amministrazione dei territorj stessi potesse verificarsi, detratte le spese.

ARTICOLO IV.

All'epoca della reversione dei Ducati di Parma e di Piacenza al Duca di Lucca o suoi successori, il Granduca di Toscana procederà senza la minima dilazione a tutti gli atti necessarj per far entrare Sua Altezza Reale il Duca di Lucca nel pieno esercizio dei diritti di Sovranità dei suddetti Vicariati di Pontremoli e di Bagnone.

ARTICOLO V.

La presente convenzione sarà approvata e ratificata da Sua Altezza Imperiale l'Infante Duca di Lucca, futuro Duca di Parma, e Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana, e le ratifiche ne saranno cambiate in Firenze nello spazio di giorno sei computabile da quello della sottoscrizione di essa, e più presto se sarà possibile.

In fede di che i Plenipotenziarj l'hanno munita ciascuduno della loro firma, e vi hanno apposto il sigillo delle rispettive loro armi.

Firenze, il 9 dicembre 1847.

(Firmato)
(L. S.) TOMMASO WARD.

(Firmato)
(L. S.) L. SERRISTORI.

K

Atto sovrano del Re delle Due Sicilie sulla Consulta di Stato ed i Consigli provinciali e comunali: 18 *gennaio* 1848.

FERDINANDO II ecc.

Dopo di avere col nostro real decreto del 13 agosto 1847 provveduto al ben essere de' nostri amatissimi popoli con la abolizione del dazio sul macino, con la diminuzione di quello sul sale ne' nostri Reali Dominj al di quà del Faro, e con altri disgravj sulla Sicilia noi ci proponevamo di portare utili miglioramenti nella grande amministrazione dello Stato.

Noi abbiamo considerato che le nostre leggi, le istituzioni

civili e le garentie che i nostri augusti predecessori avevano concedute, contengono tutti i germi della pubblica prosperità; se non che queste istesse civili istituzioni possono ricevere dei miglioramenti, perocchè è questa la condizione delle umane cose.

Per tali considerazioni, di nostra piena e spontanea volontà ordiniamo quanto segue:

I. Alle attribuzioni accordate alle Consulte di Napoli e di Sicilia con la legge organica del 14 giugno 1824, aggiungiamo le seguenti:

1. Di dar parere necessario sopra tutti i progetti di leggi e regolamenti generali.

2. Di esaminare e dar parere rispettivamente sugli Stati discussi generali delle Reali Tesorerie dei Reali Dominj di qua e di là dal Faro, sugli Stati discussi provinciali e su quelli comunali di cui per legge è a noi riserbata l'approvazione, sulle imposizioni de' dazj comunali e sulle tariffe di essi.

3. Sull'amministrazione ed ammortizzazione del debito pubblico.

4. Sui trattati di commercio e sulle tariffe doganali.

5. Sui voti emessi dai Consigli provinciali a' termini dell'articolo 30 della legge del 12 dicembre 1816.

6. Sugli affari qui annunziati i Ministri a portafoglio non potranno portare a noi proposizioni in Consiglio, senza aver prima sentito il parere della Consulta.

II. I Consigli provinciali di Napoli e di Sicilia, da cui le provincie, giusta la legge del 12 dicembre 1816, sono rappresentate, godono tra noi da lungo tempo di preziosi privilegj; a Noi piace aggiungervi i seguenti:

1. L'amministrazione dei fondi provinciali è affidata ad una deputazione che i Consigli provinciali nella loro annua riunione nomineranno, ed alla quale ne sarà affidata l'amministrazione sotto la presidenza dell'intendente.

2. Gli atti dei Consigli provinciali preveduti nell'art. 30 della legge del 12 dicembre 1816, ed i loro stati di-

scussi dopo la sovrana approvazione, saranno resi pubblici per la stampa.

III. Volendo noi confidare agli stessi comuni di Napoli e di Sicilia l'amministrazione de' loro beni, per quanto sia compatibile col potere riservato sempre al Governo per la conservazione del patrimonio de' comuni, vogliamo che la Consulta Generale ci presenti un progetto che deve aver per basi;

1. La libera elezione dei decurioni conferita agli elettori.

2. Ogni attribuzione deliberativa conceduta ai consigli comunali.

3. Ogni incarico di esecuzione confidata ai Sindaci.

4. La durata della carica de' Cancellieri comunali.

IV. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente Interino del Consiglio dei Ministri, tutti i nostri Ministri, ed il Luogotenente Generale nei nostri Dominj al di là del Faro, sono incaricati della esecuzione di queste nostre sovrane disposizioni.

Napoli, 18 gennaio 1848.

(Firmato) FERDINANDO.

Marchese Di Pietracatella.

L.

Atto sovrano del Re delle Due Sicilie sull' amministrazione della Sicilia: 18 gennaio 1848.

FERDINANDO II ecc.

Veduta la legge dell'8 dicembre 1816, che dopo essersi nel Congresso di Vienna confermata e riconosciuta da tutte le Potenze la riunione delle Due Sicilie in un sol regno, stabilì delle regole fondamentali per l'amministrazione dei nostri Stati;

Veduta la legge degli 11 dicembre 1816, con la quale i privilegi anticamente conceduti ai Siciliani, furono messi di accordo con la unità delle instituzioni politiche, che in forza

dei trattati di Vienna costituir doveano il diritto politico del Regno delle Due Sicilie;

Veduto l'atto sovrano di questo giorno, con il quale abbiamo di nostra spontanea volontà date delle benefiche disposizioni per i nostri popoli di Napoli e di Sicilia;

Volendo di più che la Sicilia continui a godere di tutti i vantaggi di un'amministrazione distinta e separata da quella di Napoli;

Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

I. Le leggi degli 8 e 11 dicembre 1816 sono richiamate nel loro pieno vigore.

II. Il decreto del 31 ottobre 1837, per la promiscuità di cariche e d'impieghi, è abrogato.

III. Confermiamo per sempre la reciproca indipendenza giudiziaria de' nostri Dominj al di qua e al di là del Faro, ed in conseguenza le cause ordinarie dei Siciliani continueranno ad essere giudicate, sino all'ultimo appello, dai tribunali di Sicilia. Del pari continueranno in Sicilia la Suprema Corte di Giustizia e la Gran Corte di Conti, uguali a quelli di Napoli.

IV, L'amministrazione della Sicilia continuerà ad essere separata. come lo è stata sinora, da quella dei nostri Reali Dominj al di qua del Faro.

V. Tutti gli impieghi, tutte le cariche in Sicilia saranno d'oggi innanzi occupate dai soli Siciliani, come nella parte continentale del regno dal soli Napolitani.

Per non portare un disordine nei diversi rami di amministrazione, la promiscuità attuale d'impieghi e cariche dovrà cessare nel più breve tempo possibile da non oltrepassare quattro mesi.

E per le cariche ecclesiastiche, tosto che gli attuali titolari cesseranno di occuparle.

VI. Il nostro Consigliere Ministro di Stato, Presidente Interino del Consiglio de'Ministri, e tutti i nostri Ministri sono incaricati della esecuzione di queste nostre sovrane disposizioni.

Napoli, 18 gennaio 1848.

(Firmato) FERDINANDO.

Marchese Di Pietracatella.

M

Proclamazione della costituzione in Napoli: 29 *gennaio* 1848

FERDINANDO II

Per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ecc. Duca di Parma, Piacenza Castro ecc. ecc. Gran Principe Ereditario di Toscana ecc. ecc. ecc.

Avendo inteso il voto generale dei Nostri amatissimi sudditi di avere delle guarentigie, e delle istituzioni conformi all'attuale incivilimento, dichiariamo di essere Nostra volontà di condiscendere a' desiderj manifestatici, concedendo una Costituzione; e perciò abbiamo incaricato il Nostro nuovo Ministero di Stato di presentarci, non più tardi di dieci giorni, un progetto per essere da Noi approvato sulle seguenti basi:

Il Potere legislativo sarà esercitato da Noi, e due Camere, cioè una di Pari, e l'altra di Deputati; la prima sarà composta d'individui da Noi nominati, la seconda lo sarà di Deputati da scegliersi dagli Elettori sulle basi di un censo che verrà fissato.

L'unica Religione dominante dello Stato sarà la Cattolica, Apostolica, Romana, e non vi sarà tolleranza di altri Culti.

La persona del Re sarà sempre sacra, inviolabile, e non soggetta a responsabilità.

I Ministri saranno sempre responsabili di tutti gli atti del Governo.

Le forze di terra e di mare saranno sempre dipendenti dal Re.

La Guardia nazionale sarà organizzata in modo uniforme in tutto il Regno, analogamente a quella della capitale.

La stampa sarà libera, e soggetta solo ad una legge repressiva per tutto ciò che può offendere la Religione, la morale, l'ordine pubblico, il Re, la Famiglia Reale, i Sovrani

esteri, e le loro Famiglie, non che l'onore e gl'interessi dei particolari.

Facciamo nota al Pubblico questa Nostra Sovrana e libera risoluzione, e confidiamo nella lealtà e rettitudine de' Nostri Popoli per veder mantenuto l'ordine, e il rispetto dovuto alle leggi ed alle autorità costituite.

(Firmato) FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato Duca di Serracapriola.

Pubblicato nel dì 29 di gennaio 1848.

N

FERDINANDO II

Per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ecc. Duca di Parma, Piacenza, Castro ecc. ecc. Gran Principe Ereditario di Toscana ecc. ecc. ecc.

Visto l'atto Sovrano del 29 di gennaio 1848, col quale, aderendo al voto unanime de' Nostri amatissimi Popoli, abbiamo di Nostra piena, libera e spontanea volontà promesso di stabilire in questo Reame una Costituzione corrispondente alla civiltà de' tempi, additandone in pochi e rapidi cenni le basi fondamentali, e riserbandoci di sanzionarla espressa e coordinata ne' suoi principii sul progetto che Ce ne presenterebbe fra dieci giorni l'attuale Nostro Ministero di Stato;

Nel nome temuto dell'ONNIPOTENTE SANTISSIMO IDDIO UNO E TRINO, cui solo è dato di leggere nel profondo dei cuori, e che Noi altamente invochiamo a Giudice della purità

delle Nostre intenzioni, e della franca lealtà, onde siamo deliberati di entrare in queste novelle vie di ordine politico;

Udito con maturo esame il Nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *proclamare* e *proclamiamo* irrevocabilmente da Noi sanzionata la seguente Costituzione.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Articolo 1. Il Reame delle Due Sicilie verrà d'oggi innanzi retto da temperata Monarchia ereditaria costituzionale sotto forme rappresentative.

Art. 2. La Circoscrizione territoriale del Reame rimane qual trovasi attualmente stabilita, e non potrà in seguito apportarvisi alcun cangiamento se non in forza di una legge.

Art. 3. L'unica Religione dello Stato sarà sempre la Cristiana, Cattolica, Apostolica, Romana, senza che possa mai essere permesso l'esercizio di alcun'altra Religione.

Art. 4. Il potere legislativo risiede complessivamente nel Re ed in un Parlamento nazionale composto di due Camere, l'una di Pari, l'altra di Deputati.

Art. 5. Il potere esecutivo appartiene esclusivamente al Re.

Art. 6. L'iniziativa per la proposizione delle leggi si appartiene indistintamente al Re, ed a ciascuna delle due Camere legislative.

Art. 7. La interpretazione dalle leggi, in via di regola generale, si appartiene unicamente al potere legislativo.

Art. 8. La Costituzione garantisce la piena indipendenza dell'ordine giudiziario, per l'applicazione delle leggi ai casi occorrenti.

Art. 9. Apposite leggi, oltre alla libera elezione da parte de' rispettivi abitanti per le diverse cariche, comunali, assicureranno alle comuni ed alle provincie, per la loro amministrazione interna, la più larga libertà compatibile con la conservazione de' loro patrimonii.

Art. 10. Non possono ammettersi truppe straniere al servizio dello Stato, se non in forza di una legge. Le convenzioni

esistenti saranno però sempre rispettate. Nè senza una esplicita legge può permettersi a truppe straniere di occupare o di attraversare il territorio del Reame, salvo il solo passaggio delle truppe pontificie da quegli Stati a Benevento e Pontecorvo, secondo i modi stabiliti dalla consuetudine.

Art. 11. I militari di ogni arma non possono essere privati de' loro gradi, onori e pensioni, se non nè soli modi prescritti dalle leggi e regolamenti.

Art. 12. In tutto il Reame vi sarà una Guardia nazionale la cui formazione organica sarà determinata da una legge.

In questa legge non potrà mai derogarsi al principio, che nella Guardia nazionale i diversi gradi sino a quello di capitano verranno conferiti per elezione da coloro stessi che la compongono.

Art. 13. Il debito pubblico è riconosciuto e garantito.

Art. 14. Niuna specie d'imposizione può essere stabilita, se non in forza di una legge, non escluse le imposizioni comunali.

Art. 15. Non possono accordarsi franchigie in materia d imposizioni, se non in forza di una legge.

Art. 16. Le imposizioni dirette si votano annualmente dalle Camere legislative.

Le imposizioni indirette possono avere la durata di più anni.

Art. 17. Le Camere legislative votano in ogni anno lo stato discusso, e acclarano i conti che vi si riferiscono.

Art. 18. La Gran Corte de' Conti rimane collegio costituito salvo alle Camere legislative il poterne modificare in forza di una legge le ordinarie attribuzioni.

Art. 19. Le proprietà dello Stato non possono altrimenti alienarsi che in forza di una legge.

Art. 20. Il dritto di petizione si appartiene indistintamente a tutti. Ma le petizioni alle Camere legilastive non possono farsi che in iscritto, senza che ad alcuno sia permesso di presentarne in persona.

Art. 21. La qualità di cittadino si acquista e si perde in conformità delle leggi. Gli stranieri non possono esservi naturalizzati che in forza di una legge.

Art. 22. I Cittadini sono tutti eguali in faccia alla legge, qualunque ne sia lo stato e la condizione.

Art. 23. La capacità di esser chiamato a cariche pubbliche si appartiene indistintamente a tutti i Cittadini, senza altro titolo che quello del loro merito personale.

Art. 24. La libertà individuale è garentita. Niuno può essere arrestato, se non in forza di un atto emanato in conformità delle leggi dalla autorità competente, eccetto il caso di flagranza o quasi flagranza.

In caso di arresto per misura di prevenzione, l'imputato dovrà consegnarsi alla autorità competente fra lo spazio improrogabile delle ventiquattr'ore, e manifestarsi al medesimo i motivi del suo arresto.

Art. 25. Niuno può esser tradotto suo malgrado innanzi ad un Giudice diverso da quello che la legge determina: nè altre pene possono essere inflitte a' colpevoli, se non quelle stabilite dalle leggi.

Art. 26. La proprietà de' cittadini è inviolabile. Il pieno esercizio non può essere ristretto se non da una legge per ragioni di pubblico interesse. Niuno può essere astretto a crederlo se non per cagione di utilità pubblica riconosciuta, e previa sempre la indennità corrispondente a norma delle leggi.

Art. 27. La proprietà letteraria è del pari garantita ed inviolabile.

Art. 28. Il domicilio de' cittadini è inviolabile, salvo il caso in cui la stessa legge autorizzi le visite domiciliari, le quali non possono allora praticarsi, che ne' modi prescritti dalla legge medesima.

Art. 29. Il segreto delle lettere è inviolabile. La responsabilità degli agenti della posta, per la violazione del segreto delle lettere sarà determinata da una legge.

Art. 30. La stampa sarà libera, e solo soggetta ad una legge repressiva, da pubblicarsi per tutto ciò che può offendere la Religione. la morale, l'ordine pubblico, il Re, la Famiglia Reale, i Sovrani esteri, e le loro Famiglie, non che l'onore e l'interesse de' particolari.

Digitized by Google

Sulle stesse norme a garantire preventivamente la moralità de' pubblici spettacoli, verrà emanata una legge apposita; e sino a che questa non sarà sanzionata, si osserveranno su tale obbietto i regolamenti in vigore.

La stampa sarà soggetta a legge preventiva per le opere che riguardano materie di Religione trattate *ex professo*.

Art. 31. Il passato rimane coperto di un velo impenetrabile. Ogni condanna sinora profferita per politiche imputazioni è cancellata, ed ogni procedimento per avvenimenti successi sinora viene vietato.

CAPO I.

Delle Camere legislative.

Art. 32. Le Camere legislative non possono essere convocate che in pari tempo, e chiudono in pari tempo le loro sessioni; salvo unicamente alla Camera de'Pari il potersi riunire, quando bisogna, come alta Corte di giustizia ne' casi preveduti dalla Costituzione.

Art. 33. In ciascuna delle due Camere non può aprirsi la discussione, se non quando il numero de' suoi componenti si trovi raccolto a pluralità assoluta.

Art. 34. Le discussioni delle Camere legislative sono pubbliche, eccetto il caso in cui ciascuna di esse, sulla proposizione del Presidente, reclamata e sostenuta da dieci de' suoi componenti, risolva di adunarsi in Comitato segreto.

Art. 35. Nelle Camere legislative i partiti si adottano a pluralità di voti. La votazione sarà pubblica.

Art. 36. Chi fa parte di una delle Camere legislative non può entrare a far parte dell'altra.

Art. 37. Si appartiene a ciascuna delle due Camere il verificare i poteri di coloro che la compongono, e decidere delle controversie che possono insorgere sull'oggetto.

Art. 38. I Ministri Segretarj di Stato possono presentare indistintamente i progetti di legge di cui sono incaricati, tanto

all'una quanto all'altra delle due Camere legislative. Ma i progetti di legge, che intendono a stabilire contribuzioni di ogni specie, o che si riferiscono alla formazione degli stati discussi, debbono prima essere necessariamente presentati alla Camera dei Deputati.

Art. 39. Un progetto di legge discusso e votato in una Camera non può essere inviato alla sanzione del Re, se non dopo essere stato discusso e votato uniformemente nell'altra.

Art. 40. Ove tra le due Camere vi sia dissidenza intorno al contenuto di un progetto di legge qualunque, la discussione di questo non potrà riprodursi presso alcuna delle due Camere nella sessione di quel medesimo anno.

Art. 41. I Componenti delle due Camere legislative sono inviolabili per le opinioni, e i voti da essi profferiti nell'esercizio delle loro alte funzioni. Non possono essere arrestati per debiti durante il periodo della sessione legislativa, e in tutto il corso del mese che la precede e la siegue. Ne' giudizj penali, che s'intentassero contro di essi, non possono essere arrestati senza l'autorizzazione della Camera a cui appartengono, salvo il caso di flagrante o quasi flagrante reato.

Art. 42. Ciascuna delle due Camere legislative formerà il suo regolamento, in cui verrà determinato il modo e l'ordine delle sue discussioni e delle sue votazioni, il numero e gli incarichi delle Commissioni ordinarie in cui deve distribuirsi, e tutto ciò che concerne la economia del suo servizio interno.

CAPO II.

Camera de' pari.

Art. 43. I Pari sono eletti a vita dal Re, il quale nomina fra i Pari medesimi il Presidente ed il Vice-presidente della Camera, per quel tempo che giudica opportuno.

Art. 44. Il numero de' Pari è illimitato.

Ar. 45. Per esser Pari si richiede aver la qualità di cittadino, e l'età compiuta di trent'anni.

Art. 46. I Principi del sangue sono Pari di diritto, e pren-

dono posto immediatamente appresso il Presidente. Essi possono entrare nella Camera alla età di anni venticinque, ma non dare voto che dall'età compiuta di trent'anni.

Art. 47. Sono eligibili alla dignità di Pari:

1. Tutti coloro che hanno una rendita imponibile di ducati tremila, posseduta da otto anni;

2. I Ministri Segretarj di Stato, e i Consiglieri di Stato;

3. Gli Ambasciatori che abbiano esercitato per tre anni le loro diplomatiche funzioni;

4. Gli Arcivescovi e i Vescovi, non più del numero di dieci;

5, I Tenenti Generali, i Vice Ammiragli, i Marescialli di campo ed i Retro Ammiragli;

6. Coloro che per cinque anni abbiano esercitata la carica di Presidente nella Camera de' Deputati;

7. Il Presidente ed il Procurator generale della Corte suprema di giustizia, ed il Presidente ed il Procurator generale della Corte de' Conti;

8. I Vice-presidenti ed Avvocati generali della Corte suprema di giustizia, e della gran Corte de' Conti che abbiano esercitate queste cariche per tre anni;

9. I Presidenti e Procuratori generali delle gran Corti civili, che abbiano esercitate queste cariche per quattro anni;

10. Il Presidente generale della Società Borbonica;

11. I Presidenti delle tre Accademie, di cui si compone la Società Borbonica, che abbiano esercitato per quattro anni quelle cariche.

Art. 48. La Camera de' Pari si costituisce in alta Corte di giustizia per conoscere de' reati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, di cui possano essere imputati i componenti di ambedue le Camere legislative.

CAPO III.

Della Camera de' Deputati.

Art. 49. La Camera de'Deputati si compone di tutti coloro i quali eletti alla pluralità de'suffragi, ne ricevono il legittimo mandato dagli Elettori corrispondenti,

Art. 50. I Deputati rappresentano la Nazione in complesso e non le Provincie ove furono eletti.

Art. 51. La durata della Camera de' Deputati è di anni cinque: in conseguenza il mandato di cui si parla nell'articolo precedente, spira col decorso di questo solo periodo di tempo.

Art. 52. Coloro pe' quali cessa il suddetto mandato dopo i cinque anni, possono essere immediatamente rieletti alla convocazione delle Camere successive.

Art. 53. Il numero de' Deputati corrisponderà sempre alla forza dell'intera popolazione, pel computo della quale si adopererà l'ultimo censimento che precede l'elezione.

Art. 54. Per ogni complesso di quarantamila anime vi sarà un Deputato alla Camera.

Il modo di assicurare per quanto sia possibile la rappresentanza, dove nelle circoscrizioni all'obbietto siavi eccesso e difetto di popolazione, sarà determinato dalla legge elettorale.

Art. 55. Per esser tanto elettore quanto eleggibile si richiede aver la qualità di cittadino, e la età compiuta di venticinque anni, e non trovarsi nè in istato di fallimento, nè sottoposto ad alcun giudizio criminale.

Art. 56. Sono elettori:

1. Tutti coloro i quali posseggono una rendita imponibile, di cui sarà determinata la quantità dalla legge elettorale.

2. I membri ordinarj delle tre Reali Accademie di cui si compone la Società Borbonica, ed i membri ordinarj delle altre Reali Accademie.

3. I cattedratici titolari nella Regia Università degli Studj e ne'pubblici Licei autorizzati dalla legge.

4. I professori laureati della Regia Università degli Studj nei diversi rami delle scienze, delle lettere e delle belle arti.

Digitized by Google

5. I decurioni, i sindaci e gli aggiunti delle comuni, che trovansi nell'effettivo esercizio delle lore funzioni.

6. I pubblici funzionari giubilati con pensione di ritiro di annui ducati cento venti, e i militari di ogni arma, dal grado di uffiziale in sopra, i quali godono anch'essi di una pensione di ritiro.

Art. 57. Sono eleggibili:

1. Tutti coloro i quali posseggono una rendita imponibile, di cui sarà determinata la quantità dalla legge elettorale.

2. I membri ordinarj delle tre Reali Accademie di cui si compone la Società Borbonica, i cattedratici titolari della Regia Università degli Studj, ed i membri ordinarj delle altre Reali Accademie.

Art. 58. I pubblici funzionarj, perchè siano inamovibili, gli Ecclesiastici secolari, purchè non appartengano a congregazioni organizzate sotto forme regolari e monastiche, ed i militari possono essere così elettori come eleggibili, quando in essi concorrano le condizioni espresse negli articoli precedenti.

Art. 59. Gl'intendenti, i segretarj generali d'Intendenza ed i sottintendenti in eserzizio delle loro funzioni non possono essere nè mai elettori, nè mai eleggibili.

Art. 60. Coloro fra i Deputati eletti, che accettano dal potere esecutivo sia un novello impiego, sia una promozione da un impiego di cui erano già rivestiti, non possono più far parte della Camera se non dopo essersi sottoposti al cimento della rielezione.

Art. 61. La Camera de' Deputati sceglie da sè ogni anno fra i suoi componenti medesimi, ed a suffragi segreti il Presidente, il Vice-Presidente ed i Segretarj.

Art. 62. Per le prima convocazione delle Camere legislative sarà pubblicata una legge elettorale provvisoria, la quale non diverrà definitiva se non dopo essere stata esaminata e discussa dalle Camere medesime nel primo periodo della loro legislatura.

CAPO IV.

Del re.

Art. 63. Il Re è il capo supremo dello Stato: la sua persona è sacra ed inviolabile, e non soggetta ad alcuna specie di responsabilità.

Egli comanda le forze di terra e di mare, e ne dispone: nomina tutti gli impieghi di amministrazione pubblica, e conferisce titoli, decorazioni ed onorificenze di ogni specie.

Fa grazia a' condannati, rimettendo o commutando le pene.

Provvede a sostenere la integrità del Reame; dichiara la guerra e conchiude la pace.

Negozia i trattati di alleanza e di commercio, e ne chiede l'adesione alle Camere legislative prima di ratificarli.

Esercita la Legazia Apostolica, e tutti i dritti del Real Padronato della Corona.

Art. 64. Il Re convoca ogni anno in sessione ordinaria le Camere legislative: nei casi di urgenza le convoca in sessione straordinaria; ed a lui solo è dato di prorogarle e di chiuderle.

Egli può anche sciogliere la Camera dei Deputati, ma convocandone un'altra per nuove elezioni fra lo spazio improrogabile di tre mesi.

Art. 65. Al Re si appartiene la sanzione delle legge votate dalle due Camere. Una legge a chi la sanzione reale sia negata non può richiamarsi ad esame nella sessione di quel medesimo anno.

Art. 66. Il Re fa coniare la moneta ponendovi la sua effigie.

Pubblica i necessarj decreti e regolamenti per la esecuzione delle leggi senza poter mai nè sospenderle, nè dispensare alcuno dall'osservarle.

Art. 67. Il Re può sciogliere talune parti della Guardia nazionale, dando però al tempo stesso le necessarie disposizioni per ricomporle e riordinarle fra lo spazio improrogabile di un anno.

Digitized by Google

Art. 68. La lista civile è determinata da una legge per la durata di ciascun Regno.

Art. 69. Alla morte del Re, se l'Erede della Corona è di età maggiore saranno da lui convocate le Camere legislative fra lo spazio di un mese, per giurare alla di loro presenza di mantenere sempre integra ed inviolata la Costituzione della Monarchia.

Se l'Erede della Corona è di età minore e non si trovi preventivamente provveduto dal Re in quanto alla Reggenza ed alla tutela, allora le Camere legislative saranno convocate fra dieci giorni da' Ministri, sotto la loro speciale responsabilità, per provvedervi. Ed in questo caso faranno parte della Reggenza la Madre e tutrice, o due o più Principi della Famiglia Reale.

Lo stesso verrà praticato, laddove il Re sventuratamente si trovi nella impossibilità di regnare per cagioni fisiche.

Art. 70. L'atto solenne per l'ordine di successione alla Corona dell'augusto Re Carlo III del 6 di ottobre 1759 confermato dall'augusto Re Ferdinando I nell'articolo 5 della legge degli 8 di dicembre 1816, gli atti sovrani del 7 di aprile 1829, del 12 marzo 1836, e tutti gli atti relativi alla Real Famiglia rimangono in pieno vigore.

CAPO V.

Dei Ministri

Art. 71. I Ministri sono responsabili.

Art. 72. Gli atti di ogni genere sottoscritti dal Re non hanno vigore, se non contrassegnati da un Ministro Segretario di Stato il quale perciò solo se ne rende responsabile.

Art. 73. I Ministri hanno libero ingresso nelle Camere legislative, e vi debbono essere intesi quando lo domandano: non però vi hanno voto, se non allora che ne fanno parte come Pari o come Deputati.

Le Camere possono chiedere la presenza dei Ministri nelle discussioni.

Art. 78. La sola Camera de' Deputati ha il dritto di mettere in istato di accusa i Ministri per gli atti, di cui questi sono risponsabili.

La Camera de' Pari ha esclusivamente la giurisdizione di giudicarli.

Art. 75. Una legge apposita determinerà partitamente i casi, ne' quali si verifica la risponsabilità de' Ministri, i modi con cui deve procedere il giudizio contro di essi, e le pene da infliggersi loro, laddove risultino colpevoli.

Art. 76. Il Re non può far grazia ai Ministri condannati, se non sulla esplicita domanda di una delle due Camere legislative.

CAPO VI.

Del Consiglio di Stato.

Art. 77. Vi sarà un Consiglio di Stato da non eccedere il numero di ventiquattro individui, che siano cittadini col pieno esercizio de'loro dritti. Gli stranieri ne verranno esclusi, benchè abbiano decreto di cittadinanza.

Art. 78. Il Consiglio di Stato è presieduto dal Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia.

Art. 79. Il Re nomina i Consiglieri di Stato.

Art. 80. Il Consiglio di Stato è istituito per dare il suo ragionato avviso su tutti gli affari, pe' quali potrà essergli eleg... l'esame in nome del Re dai Ministri Segretarj di Stato.

Una legge sarà emanata per determinarne le attribuzioni: e fino a che questa non sarà pubblicata, rimarrà in vigore pel Consiglio di Stato quanto trovasi stabilito nelle leggi in vigore per la Consulta generale del Regno, salvo quel che in esse potrà esservi di contrario alla presente Costituzione.

CAPO VII.

Dell' Ordine giudiziario.

Art. 8. La giustizia emana dal Re, ed in nome del Re vien retribuita dai tribunali a ciò delegati.

Art. 82. Niuna giurisdizione contenziosa può essere stabilita, se non in forza di una legge.

Art. 83. Non potranno mai crearsi dei tribunali straordinarj, sotto qualunque denominazione. Con ciò non s' intende derogare allo Statuto penale militare, e regolamenti in vigore tanto per l'esercito di terra come per l'armata di mare.

Art. 84. Le udienze de' tribunali sono pubbliche. Quando un tribunale crede che la pubblicità possa offendere i buoni costumi, deve dichiararlo in apposita sentenza: e questa debbe essere profferita all'unanimità in materia di reati politici e di abusi di stampa.

Art. 85. Nell'ordine giudiziario i Magistrati saranno inamovibili; non comincieranno però ad esserlo se non dopo che vi sieno stati istituiti con nuova nomina sotto l' impero della Costituzione, o che gia si trovino di avere esercitato per tre anni continui le funzioni di magistrato.

Art. 86. Gli agenti del pubblico Ministero presso le Cort e i tribunali sono essenzialmente amovibili.

CAPO VIII.

Disposizioni transitorie.

Art. 87. Talune parti di questa Costituzione potranno essere modificate per i Nostri Dominj di là dal Faro, secondo i bisogni e le condizioni di quelle popolazioni.

Art. 88. Lo stato discusso del 1847 resterà in vigore per tutto l' anno 1848, e con esso rimarranno provvisoriamente in vigore le antiche facoltà del Governo, per provvedere con

espedienti straordinarj a' complicati ed urgentissimi bisogni dello Stato.

CLAUSOLA DEROGATORIA.

Art. 89. Tutte le leggi, decreti, rescritti in vigore rimangono abrogati in quelle parti che sono in opposizione alla presente Costituzione.

Vogliamo e comandiamo che la presente Costituzioue politica della Monarchia da Noi liberamente sottoscritta, riconosciuta dal Nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, munita del Nostro gran Sigillo, contrassegnata da tutti i Nostri Ministri Segretarj di Stato, registrata e depositata nell' archivio del Ministero e Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de'Ministri, si pubblichi con le ordinarie solennità per tutti i Nostri Reali Dominj per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne il pienissimo adempimento.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari esteri, Presidente del Nostro Consiglio de' Ministri è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pronta pubblicazione.

Napoli, il dì 10 di febbraio 1848.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato degli affari esteri
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato — Duca Di Serracapriola.

Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia
incaricato del portafoglio del Ministero
degli affari ecclesiastici
Firmato — Barone Cesidio Bonanni.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze
Firmato — Principe Dentice.

Il Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici
Firmato — Principe Di Torella.

Il Ministro Segretario di Stato di agricoltura e commercio.
Firmato -- Commendatore Gaetano Scovazzo.

Il Ministro Segretario di Stato dell' interno
Firmato — Cav. Francesco Paolo Bozzelli.

Il Ministro Segretario di Stato della guerra e marina
Firmato — Giuseppe Garzia.

Pubblicato in Napoli nel dì 11 febbraio 1848.

O

Atto di convocazione del Generale Parlamento di Sicilia: 24 febbraio 1848.

Riunitosi il Comitato generale di Palermo, con l'intervento de' Delegati de' Comitati di Messina, Catania, Siracusa, Trapani, Agosta e Leonforte, ad oggetto di deliberare sulle misure da prendersi per la convocazione del generale Parlamento, si è cominciato dall'ascoltare il seguente rapporto della Commissione incaricata di presentare sull'oggetto un lavoro preparatorio.

Esso è del tenor seguente:

Signori

La Commissione da voi scelta per prepararvi un lavoro su la gestione più vitale che occupa questo generale Comitato, e dalla quale dipender possono forse i futuri destini della Patria, l'ha studiato con quella attenzione e rapidità che la suprema importanza del bisogno comandava, ed ha l'onore di presentarvi il risultato del suo lavoro che è felice di potervi annunziare essere stato ad unanimità adottato.

Dopo la vittoria, la cosa più difficile e gloriosa è sapere usar la vittoria.

La nazione Siciliana, che il dispotismo si lusingava aver cancellato dal novero delle nazioni, ha rivendicato col suo sangue il suo dritto.

Compiuta una rivoluzione sì stupenda, anela a piantare l'edificio delle sue istituzioni, sulle fondamenta della libertà, che ha conquistato; perchè così mentre da un lato possa opporre tutte le forze riunite della nazione ad un governo che vinto non sa tentare altre armi che quelle della mala fede, dall'altro mostri al mondo che l'ammira e plaude alle sue vittorie, che, se i Siciliani sono eroi nel combattere, sono pure sapienti nel governare.

Questo Comitato Generale, comunque forte del consenso di tutta la Sicilia, ha immediatamente riconosciuto che sì nobile e grande missione non può essere confidata che alla nazione stessa.

Quindi non ha esitato un momento a proclamare la necessità di riunire una rappresentanza che fosse l'espressione completa non dell'impero dell'accidente o della dura necessità, ma del libero, pensato, e completo voto della nazione.

Ma le circostanze attuali potevano far sorgere delle difficoltà sul tempo e sul modo di questa riunione.

Quindi per accelerarne quanto si potesse lo scioglimento, fu eletta questa Commissione onde preparasse e facilitasse la risoluzione del Comitato. E la Commissione mettendo da canto tutte quelle considerazioni che sono o secondarie o inopportune, ha cercato limitarsi alle essenziali, e presentarvene lo sviluppo.

E prima di tutto si presentava la quistione dell'opportunità, poscia del dritto di convocare la rappresentanza nazionale; ma questa seconda ed in parte anche la prima si doveva esaminare in relazione alla quistione sulla forma. Laonde per chiarir meglio la materia noi vi presenteremo le nostre considerazioni sulla opportunità e sul dritto, prima in generale, e poi dell'una e dell'altro vi parleremo in rapporto alla forma della rappresentanza nazionale.

Digitized by Google

Il primo bisogno dei popoli è l'ordine, e di un governo forte che possa mantenerlo; il primo bisogno d'un popolo libero è che questo governo sia l'espressione del voto nazionale, affinchè con mano severa ne concentri la forza, e l'opponga ai nemici della libertà; il primo bisogno delle rivoluzioni e di un governo che alla sua stessa origine attinga tutta l'energia onde farla trionfare dell'anarchia da un lato e del ritorno della tirannide dall'altro

Ora la sola rappresentanza nazionale può fondare un governo veramente nazionale. Inoltre il dispotismo che abbiamo abbattuto avea tanto distrutto e corrotto la nostra Società, che prima di cadere già l'anarchia esisteva; ed ora quello scomparso, sebbene l'universale consenso e il rispetto maraviglioso che il popolo siciliano abbandonato interamente a se stesso ha mostrato all'ordine, rassicuri, pur nondimeno è dovere supremo, che la nazione sia chiamata a consolidarlo e posar l'ordine sociale sopra basi inconcusse: la società sarebbe minacciata di grave scompiglio, se la nazione non occorresse a ricomporla.

Un'ultima ragione mostra, più che opportuna, necessaria la convocazione della rappresentanza nazionale, cioè appunto quella che da alcuni si potrebbe opporre alla sua convocazione.

Voi sapete, che un Ministro straordinario d'una gran Nazione, che ha mostrato tanta simpatia alla causa della nostra rigenerazione, ci propose un'amichevole mediazione col governo Napolitano, che noi con dignità e giusti riguardi l'accettammo. — La politica abituale napolitana cioè di promettere e poi mancare, ha proclamato e tentato di far svanire la mediazione sperando negl'indugj. In tal caso la nazione siciliana deve mostrare, che ha una volontà e che ha forza pari alla volontà o con un grand'atto di autorità nazionale romper gl'indugj e rafforzare le buone intenzioni di chi per noi patteggia: e dove la mediazione non riesca, è più che mai necessario trovarci pronti ad ottenere colla forza quello che è niegato alla ragione.

Per altro oggi il governo napolitano o si tratti direttamente o per mezzo d'un mediatore, certamente si dovrà decidere dei

destini della Sicilia: e se la necessità estrema può imporre al Comitato generale l'assumere la terribile responsabilità di stipolare per una intera nazione, non si dee perdere un minuto perchè, continuando gli indugj, si affretti il momento in cui questa responsabilità torni a chi più vi ha il dritto. Un solo pensiero può per un istante farci titubare, ed è che una volta convocata la rappresentanza nazionale, se nell'intervallo il mediatore otterrà quel che desidera la nazione, il Comitato troverebbesi forse impegnato ad aspettare la riunione effettiva; ma tal dubbio non ci ha punto arrestati perchè, fedele alla sua sacra missione quando l'urgenza il domanda, questo Comitato generale avrà il coraggio che la fiducia e la salute del popolo gli ispirerà, e saprà adempiere al dovere che ha finora coll'adesione di tutta la Sicilia adempiuto, cioè prendere quei partiti che possono far trionfare le causa della nazione.

Le ragioni che mostrano l'opportunità, anzi la necessità, dimostrano pure il diritto di convocarla.

Se il Comitato generale ha deciso della guerra, delle tregue, delle paci, ha stipulato col governo napolitano da potenza a potenza; se ha parlato parole libere a tutti i più forti, e dal rappresentante d'uno dei più grandi potentati della terra è stato riconosciuto come organo della nazione, e la nazione ha ratificato col suo plauso, può ben avere il dritto di convocare la rappresentanza nazionale; che ciò finalmente è il più grande omaggio che può fare alla nazione istessa. Quindi noi invece di dire ha dritto il Comitato generale di convocare la rappresentanza nazionale, diremmo piuttosto ha dovere di farlo.

Ma di ciò siam tutti sì convinti, che piuttosto la quistione del diritto e dell'opportunità spunta al momento che si parla della natura e dei modi di questa rappresentanza: ed eccoci alla quistione essenziale.

Qui vari sistemi possono proporsi. Ciascun sistema poi presenta le sue quistioni sulla forma, e sul modo da darsi alla rappresentanza che adotta. A questi diversi sistemi si collega

la quistione del dritto, perchè chi giudicasse che non si convochi il Parlamento secondo la costituzione del 1812, potrebbe pensare, che il generale Comitato non ha dritto a convocare un Parlamento, che secondo la costituzione stessa dovea essere convocato dal potere esecutivo.

Facile è qui la risposta e da noi già data in parte. Il Comitato ha fatto più che convocar un Parlamento, ha distrutto un governo che aveva seppellito il Parlamento, o almeno l'avea condannato ad un perpetuo sonno; e senza ciò la stessa costituzione prevede dei casi in cui manchi il potere esecutivo, e il Parlamento o da se stesso si riunisce, o accorre alla voce di chi a nome della nazione il primo l'invoca.

Il § 9, 13 e 14 della costituzione per la successione del trono, prevede il caso che non vi sia più erede al trono, e allora elegge il re, e non vi ha chi lo chiami.

Il § 10 fa tutore il Parlamento di un re; e non è il minore che chiama il tutore, ma il tutore che regge il minore.

Il § 15 prevede il caso dell'allontanamento del re senza consenso del Parlamento, il quale avrà diritto ad eleggersi il re, se manca il successore; il Parlamento non aspetta gli ordini del re assente per farlo.

Il § 24 prevede il caso d'incapacità, nel quale il Parlamento elegge una reggenza, e il Parlamento certo non aspetta la convocazione da un re incapace.

Ma il § 25 è decisivo: alla morte del re quando anche vi sia il legittimo successore, il Parlamento esistendo, prolunga per sei mesi le sue sedute. — Se non è riunito dovrà subito riunirsi da sè (testo della costituzione); se si trova sciolto, forma da sè un Parlamento nuovo.

E v'ha di più; questo Parlamento nuovo così francamente e *proprio jure* riunito, ha poteri più estesi d'ogni altro; è vero Parlamento costituente perchè il § 26 statuisce che s'è minore il re « elegge la reggenza, fa la ricerca, corregge, riforma » più esattamente che in ogni altro tempo tutti gli abusi che » si fossero potuti introdurre durante il regno precedente e fi- » nalmente provvede ad ogni altro bisogno dello Stato » se

dunque può far tanto il Parlamento senza il potere esecutivo, quando occorra chi s'incarna in questo potere esecutivo, non ha altra colpa se non d'essere lontano, incapace o minore, che diremo quando il potere esecutivo dopo trentatre anni di tirannia prima dichiara la guerra alla nazione, poi la bombarda, e finalmente l'abbandona? ma fortunatamente la mano della Provvidenza sciolse il dubbio il giorno 12 gennaro 1848.

Dunque la ragione ed il testo stesso della legge fondamentale fa evidente che non vi è atto più santo, più legittimo, più costituzionale quanto convocare la rappresentanza della nazione siciliana.

Ora passeremo alla quistione sulle diverse forme di essa.

Quattro modi si possono escogitare nelle condizioni attuali di Sicilia.

Si può proporre un'assemblea nazionale nuova dell'intutto; si può allargare questo Comitato generale esistente chiamandovi nel seno tutti o parte dei Comitati comunali; si può convocare il Parlamento del 1812 nelle sue forme rigorose; finalmente si può convocare questo Parlamento con modificazioni dall'attuale necessità dettate.

L'argomento principale del primo sistema sarebbe, che la rappresentanza da convocarsi dovendo essere l'espressione del voto nazionale dev'essere dal popolo eletta. Principio incontestabile; ma non si può in modo alcuno dimostrare, che tutte le altre maniere di rappresentanza proposte, non possono essere ugualmente l'espressione del voto della nazione.

Si potrebbe nel senso di questo primo sistema dubitare se il popolo avesse piena fiducia nel Parlamento colle forme della costituzione.

Ma credete che n'abbia più in uno che non conosce? Quello visse poco, è vero; ma pure ci diè libera la stampa, sacra la persona, maledisse le spie, incatenò l'autorità del Governo, proclamò l'indipendenza; fece più ancora; proclamò dritto sacro, la resistenza, cioè gittò nel cuore del popolo il seme della rivoluzione, che, sebben tardi, pure alla fine germogliò. L'as-

semblea nuova di cui si ragiona, farà meglio; e può sperarsi: ma non troviam necessario spingere i destini d'una nazione in un avvenire incerto, quando il passato ci è stato tanto fecondo.

E superate queste difficoltà, viene quella gravissima della composizione di quest'assemblea.

Sarà d'una o di due Camere? Se di due, che cosa la farà diversa dal Parlamento? Come si comporranno? Con quali norme? Da quale classe di cittadini? Con quali poteri? Se di una sola — allora si presentano alla mente di ognuno tutti gli argomenti che la scienza ormai ha vittoriosamente opposto ad un'assemblea unica da Delolme sino a Bentham, dal Lanjuinais insino a Beniamino Costante; la storia ci presenta argomenti più terribili ancora. La stessa gloria immortale della assemblea nazionale di Francia accresce lo spavento; perchè il pensare che l'opera di Mirabeau, di Barnave e di altri sommi potè perdersi sotto la Montagna, mostra che il genio più sublime non resiste ad un'istituzione radicalmente viziosa.

Nè vale il dire che il 48 non è il 93; perchè quando gli stessi fenomeni delle assemblee uniche si vedono riprodurre in ogni epoca dalle repubbliche Greche alle Cortes di Spagna, fa d'uopo conchiudere che non è dei tempi la colpa, ma della legge.

Finalmente l'esempio di tutti i popoli i più liberi, sino alla repubblica modello d'America, che hanno rigettato le Camere uniche deve ammaestrarci, che almeno è qualche cosa di temerario il tentar d'impiantare in mezzo alle rovine d'una rivoluzione un'istituzione che tutti i popoli, vecchi maestri di libertà, hanno creduta perigliosa.

E se tali obbiezioni si fanno ad un'assemblea scelta dal popolo e dal voto popolare sostenuta, che diremo del secondo sistema che consiste in allargare questo General Comitato colla aggiunzione di un deputato di ciascun Comitato esistente? — Avremo la costituente non del popolo ma dell'accidente; e sarà l'espressione non del voto sereno d'un popolo che cerca

sapienti legislatori, ma del popolo che combatte e cerca uomini coraggiosi che lo guidino alla vittoria.

Il terzo sistema si limita a consigliare la convocazione del Parlamento sulle norme precise del 1812. Se qualcheduno vi era che lo pensasse, un momento di riflessione ha dovuto fargli mutar pensiero.

Non è in nostro petere arrestare il tempo, e se si può cancellare un'epoca, non si possono distruggere le conseguenze di trent'anni.

Quando si costituiva il Parlamento del 1812, la Sicilia era ancora addormentata sotto il Governo Feudale, l'Aristocrazia era potentissima, la Monarchia come cosa sacra venerata.

Il popolo non esisteva, quindi il popolo non avea viva rappresentanza nelle classi sue più feconde e vitali, come sono il commercio, i capitali, la intelligenza, la industria. Ora la Aristocrazia sparì — il popolo è tutto.

Vi ha di più. Il Parlamento pure del 1812 era come la gran ruota d'una macchina intera complicata. — Il dispotismo da un lato e dall'altro il progresso dei lumi hanno in gran parte la macchina o rovesciata o distrutta; e ritornare al Parlamento preciso del 1812 sarebbe lo stesso che voler muover la ruota principale senza ricomporre tutto il congegno.

Finalmente il desiderio anzi il bisogno di riformare la costituzione del 1812 e adattarla ai tempi è il nostro punto di partenza; e molti dubitano che il Parlamento strettamente secondo le forme del 1812 convocato, per lo meno andrebbe lento nel riformare se stesso.

Quindi non resta che l'ultimo sistema, cioè convocare il Parlamento nazionale che si avvicini quanto le circostanze, i dritti del popolo e i bisogni della riforma ci permettono, e che intanto comprenda la sicura guarentigia, che spingerà la rivoluzione nelle sue vie senza precipitarla, ma al tempo stesso senza nè arrestarla, nè ritardarne il cammino; anzi n'accresca l'energia che basti a farla trionfare dai pericoli proprj e da quelli che l'insidie d'un Governo che vincemmo ci semina a larghe mani ad ogni passo.

In questo sistema è convenuta unanimemente la Commissione, per due grandi altri motivi che scendono a considerazioni d'una sfera più elevata.

Sebbene molti non cercano nelle rivoluzioni altra legittimità che quella della vittoria, pur nondimeno non ci si può contrastare, che una rivoluzione che si parte dal dritto evidente, ed al dritto ritorni, ha qualche cosa d'imponente, che ai nemici ispira rispetto, agli amici simpatia. Sebbene i dritti dei popoli sono scritti nel libro della Provvidenza, e non hanno bisogno di pergamene, pur nondimeno una rivoluzione, che cerca riconquistare i dritti d'un popolo, in un patto solenne col suo principe stipulati, si può chiamar piuttosto una riparazione; e il popolo lungi dall'essere chiamato ribelle, ha dritto a chiamar ribelli i vicini e lontani, che tentano contrastargli il suo diritto. Il popolo siciliano, per mezzo di questo Comitato, che n'è stato l'organo fedele, nel suo ammirabile buon senso il comprese, e sin dal primo momento che impugnò le armi, proclamò il suo diritto, e disse: che non le avrebbe deposte finchè non avrebbe riconquistato la sua costituzione del 1812. Non dimenticò però sapientemente il suo dritto imprescrittibile e non scritto, il dritto ch'ebbe da Dio, di riformar questa medesima costituzione; ma unì l'uno all'altro, e si presentò al mondo deciso a combatter la battaglia sul campo del dritto naturale e del dritto costituzionale.

E il mondo plaudì: e qui viene la seconda grande considerazione.

Oggi il mondo, e particolarmente l'Europa non è più l'accidentale raccozzamento di tante società l'una dall'altra segregata, l'una all'altra indifferente, l'una dall'altra assolutamente indipendente. Vi è una unione, se non espressa, tacita almeno, vi è un certo diritto internazionale (giusto o ingiusto che sia), pure un dritto esistente, e potentemente sostenuto. Vi è in certuni una naturale antipatìa per le rivoluzioni che non puossi vincere, se non appoggiandosi a certi diritti positivi. Vi è un anfizionato monarchico, che sorride alla libertà dei popoli, quando non può apertamente calpestarla. Or nulla

più sostiene la fortuna d'una nazione, quanto l'idea che combatte per riacquistare una costituzione violata dal Principe, anzichè imporne una tutta nuova.

Questa verità, che non ha di bisogno di prove o commentario per dimostrarsi, è stata forte abbastanza finora, per ottenerci un amico potente, neutralizzare un nemico potente occulto, e far tacere, o ridurre alla minaccia impotente una potenza nemica nata d'ogni libertà, l'odio d'Italia.

Questi argomenti ci facevano rifiutare il sistema dell'assemblea unica costituente, la quale non appoggiandosi al passato pareva voler rinnegare il principio proclamato dalla nostra rivoluzione, e le toglieva uno dei due puntelli che tanto piace alla sottilità diplomatiche. Rompeva la catena della tradizione e ci toglieva quell'aura di securità d'avvenire che avea inspirato all'interno ed all'esterno. Quindi in questa quistione della prima convocazione ci confermammo nel principio sì legittimo e prudente di non dilungarci dalla costituzione del 1812 che quanto la possibilità attuale, i mutamenti irreformabili del tempo, e la necessità delle riforme future ci permettevano.

Ma nel tentare quest'opera di transazione, e di transazioni ci si potrebbe forse opporre che noi i quali non vogliamo costituenti, facciam noi da costituente. Al che ci pare rispondere che qualunque forma si adotti, per necessità questo Comitato deve assumere una parte costitutiva; perchè seppure si adottasse la forma meno complicata e si chiamasse Sicilia in generali comizii, si dovrebbero stabilire tali norme ai comizii che certo oltrepasserebbero, le riforme da noi proposte: e poi crediamo certamente atto più modesto del Comitato il dire al popolo siciliano: V'invito a riunirvi in Parlamento con quelle riforme che la necessità ci suggerisce: anzichè dire, nulla più esiste, nulla, neppure la costituzione che volete riformare; riunitevi al modo nostro.

Ora dunque non ci resta che a giustificare queste riforme.

Rannodarci al nostro passato, riformare quanto comanda l'attuale urgenza, convocare una rappresentanza che dia sicure guarentigie, che possa riformare a seconda i bisogni del popolo, furono i tre principii che ci guidarono.

Digitized by Google

Quindi cominciammo dal dare al Corpo che si riunirà un nome che in sè non pregiudicasse a nissuna riforma futura, e che nel linguaggio richiamasse quello costituzionale; usammo la parola da voi consacrata sin dai primi momenti della rivoluzione. Abbiamo detto: è convocato il Generale Parlamento in Palermo; un breve preambolo contiene le idee riformatrici, che sono una ripetizione di quelle parole, che voi con tanta fermezza pronunziaste la prima volta e finora non avete abbandonato.

I pericoli conosciuti d'un'assemblea unica ci fecero decidere a farla risultare di due Camere; ed essendo indifferente nella sostanza il nome, ma molto importante per mostrare, che la costituzione del 1812 non si è perduta di vista, l'abbiamo chiamate coi nomi da quella consecrati, di Camera dei Comuni e Camera dei Pari.

La composizione della Camera dei Comuni dovea subire necessariamente riforme considerevoli. L'elemento popolare vi doveva essere pienamente influente; tutte le classi del popolo rappresentate, tutte le capacità trascurate nel 1812 comprese: le proprietà fondiarie, industriali, intellettuali, pecuniarie, doveano entrarvi; insomma nissun elemento della nostra democrazia, sì grande e sì gloriosa, dovea trascurarsi: quindi credemmo che doveano aver diritto a dare il voto elettorale otto larghe categorie invece dell'unica del censo considerata dalla costituzione del 1812; dall'artigiano al proprietario dovea trovare il suo rappresentante nel Parlamento, perchè così diventasse una verità, che la Sicilia sia riunita in general Parlamento.

Il numero dei rappresentanti per l'accresciuta popolazioue fu accresciuto; le città capiluoghi di circondarii, tutte, chiamate a mandare un rappresentante; i distretti di uno aumentati. Cosicchè d'una cinquantina è cresciuto il nnmero dei deputati alla Camera dei Comuni al di là di quello fissato dalla costituzione del 1812.

Per quello che riguarda il diritto ad essere eletto ci parve che la ragione e i tempi non potevano sopportare, che per

entrare in una Camera che dovea riformar la costituzione, e gettar le basi della fortuna della patria, vi volesse altro requisito fuorchè la fiducia dell'elettore; quindi, senza affatto tener conto dell'ingiustizia del censo, che misura la dignità dell'nomo dagli scudi che possiede, abbandonammo al voto degli elettori la scelta. Non vi è cittadino elettore che non possa entrar nella Camera dei Comuni.

Due sole esclusioni conservammo per ora delle molte scritte nella costituzione, perchè inevitabili per la natura, la morale e la ragione pubblica. Furono esclusi gli stranieri o sia i non Siciliani, i minori di 20 anni, i condannati o accusati per reati comuni. Insomma stranieri, fanciulli e colpevoli soli sono allontanati dal santuario della legislazione.

La costituzione avea stabilito una gerarchia numerosa e complicata di magistrati per eseguire le operazioni elettorali: questa sparì colla costituzione; riordinarla sarebbe stato o impossibile, o avrebbe domandato tanta lunghezza di tempo, che male risponde alle urgenze della nostra posizione: noi abbiamo adottato i mezzi più spediti e semplici.

Un'autorità dovea vegliare alle operazioni elettorali: ed era assai difficile trovarla; perchè potendo influire sulle elezioni doveva essere assai pura e rispettata; onde l'ombra del sospetto non cadesse su quelle elezioni da cui dee dipendere la fortuna presente della patria e speriamo ancora d'un lungo e prospero avvenire. L' unica autorità nata in mezzo alla rivoluzione è quella dei Comitati provvisorii: ma conveniva rafforzarla con un elemento, con quello che fu sempre e sarà il più puro ed il più forte della terra, che fu sempre e sarà venerato massime in Sicilia, coll'elemento religioso. Finalmente vi aggiungemmo un terzo elemento che inspira la piena fiducia del popolo, perchè alla sua fede tutte le proprietà e i dritti più cari sono confidati. Così un membro del Comitato, il parroco ed il più anziano fra i notai del Comune o della parrocchia formeranno le commissioni che dirigeranno le elezioni. Così sostenuti dal coraggio e dalla pubblica fede, abbiamo deposto sull'altare i destini della patria.

Il voto secreto per ischede ci è sembrato il solo che potesse in un momento di passioni ardenti assicurare la libertà del voto e la sincerità delle elezioni.

Queste sono le principali, per non dir tutte le modificazioni che riguardano la Camera dei Comuni; ma noi le crediamo tali, che con esse forse avremo una Camera tanto liberale, che forse i popoli più liberi ci potrebbero invidiare.

Ora vi parliamo della Camera de' Pari.

Qui vi preghiamo anzitutto a riflettere, che nel nostro progetto nulla si stabilisce che possa pregiudicare al destino definitivo della Paria.

Ma la Paria presentava due difficoltà:

1. Il numero scemato; e questo non ci sconfortava, perchè ci dava più campo di supplirvi altri elementi.

2. La supposta antipatìa di tale instituzione alle riforme popolari. A questo noi trovammo una risposta ed una guarentigia, una risposta che sta nel fatto del passato e del presente. Il credere che vi sia una classe di uomini per natura ostili al popolo è un crearsi pericoli e spargere dissidii senza prova. La Paria ch'ebbe la prudenza di deporre tutti i suoi odiosi privilegii, e farne in una notte volontario olocausto al popolo, è la Paria stessa i di cui figli veggiamo noi in mezzo a noi; che hanno combattuto col popolo e pel popolo, e che il popolo ha abbracciato come fratelli nel momento del pericolo; la proscriveremo dopo la vittoria? Siamo cresciuti noi popolo ed essi Pari alla scuola dell'uguaglianza e della sventura: noi siam sicuri che essi non la dimenticheranno giammai.

Ma sien pure sì imprudenti, ciò che non ritrae per nulla dal verisimile, ecco la guarentigia. Una Camera di Comuni così popolare inspirerà, se non vogliamo dire imporrà, opinioni libere e popolari a quella dei Pari. Ma v'ha di più ancora, e questo è decisivo; noi abbiamo proposto, come appresso vedrete, introdurre l'elemento popolare assai largamente nella stessa Camera dei Pari, ma prima bisogna parlare della Paria spirituale.

I Pari Ecclesiastici sono certamente più accetti al popolo, perchè per lo più sono fratelli del popolo; ne conoscono i bisogni, e per ufficio hanno la missione di sollevarli. La Religione di Gesù Cristo che santificò l'eguaglianza, oggi è la salvaguardia della libertà, e la nostra rivoluzione cominciò, come in tutta Italia, col nome del Vicario di Cristo sulla bocca.

Noi credemmo reato di lesa religione il non chiamare i Pari Ecclesiastici nella Camera dei Pari, anzi questa ci fu ragione potentissima a conservarla.

Ma sieno Pari Temporali o Ecclesiastici, certamente non devono sedere nella rappresentanza della nazione Siciliana, che Siciliani; fra gli Ecclesiastici non devono sedere secolari che hanno cambiato in proprio guadagno profano i beni della Chiesa, cioè dell'orfano e del povero, della vedova e dell'infelice.

Quindi ne sono esclusi i non Siciliani e i Commendatori: ora questa esclusione riduce a metà quasi il numero dei Pari, ed ecco il momento d'infondere nella Camera dei Pari un sangue nuovo ed egualmente puro, il sangue popolare. Noi dunque abbiamo proposto, che fatta una lista delle Parie vacanti di accordo tra la Camera dei Pari e quella dei comuni, per tutte le vacanze rispettive di Pari temporali e spirituali si suppliscano altrettanti membri, che la Camera dei Comuni proporrà in terna, nella quale quella dei Pari necessariamente sceglierà; a questo modo avremo una Camera di Pari democratica quanto quella dei Comuni, e dove l'elemento ecclesiastico sarà rappresentato dal Clero veramente militante. L'elemento aristocratico, se pure esiste, si fonderà col popolare; e così avremo tutti i vantaggi di due Camere senza averne i pericoli.

Ma finalmente si presentava un'ultima difficoltà che ci si affacciava sin dal principio, ma che riserbar si dovea quando tutto il nostro progetto sarebbe stato svolto.

In caso di divergenza di opinioni tra queste due Camere, potendo non esservi il terzo potere esecutivo che li mettesse d'accordo, come funzionerà la macchina legislativa?

A questo con un'ultima guarentigia tutta popolare noi abbiamo risposto, perchè nei casi di divergenza un Comitato misto di membri delle due Camere di ugual numero deciderà ma la preponderanza è decisa a quella dei Comuni, perchè sarà preseduta dal Presidente della Camera dei Comuni.

Con quest'ultima guarentigia noi speriamo che non ci è timore anche esagerato che non s'acqueti; la causa del popolo è assicurata, e la nostra libertà salvata dagli errori e dalle ingiustizie, che una Camera unica nell'impeto de' suoi movimenti potrebbe commettere.

Ora che conoscete tutti i principii che hanno regolato, non ci resta che leggervi il progetto, il quale ne contiene le applicazioni in dettaglio, per decidere se sia degno della vostra approvazione.

I componenti la Commissione

Pasquale Calvi presidente; *Vito Beltrami; Gabriele Carnazza; Francesco Ferrara; Emerico Amari* relatore.

Il Comitato, approvando per acclamazione unanime le conclusioni del sopra inserto Rapporto, ne ha ordinato la stampa.

Si è quindi passato a leggere e discutere il progetto dello *Atto di convocazione*, ed approvatolo ugualmente ad unanimità, si è pure ordinato di pubblicarsi e diramarsi in tutta l'Isola. Esso è del tenore seguente:

CONVOCAZIONE DEL GENERALE PARLAMEMTO DI SICILIA

Comitato Generale in Palermo.

AL POPOLO

Dal momento in cui la Sicilia prese le armi contro un potere illegittimo, che spogliandola de' suoi dritti i più sacri l'aveva umiliata alla più degradante servitù, il suo primo grido, cento

volte poi ripetuto fu « ch'essa non avrebbe posato le armi, » finchè riunite in Palermo in General Parlamento non avesse » adattato ai tempi la sua costituzione che da molti secoli aveva » posseduto, e che sotto la influenza della Gran Brettagna fu » riformata nel 1812.

Appena la Provvidenza ha benedetto le nostre armi, e suggellato colla vittoria la giustizia della nostra causa, il primo e più santo dovere cui si riconosca obbligato il Comitato Generale, onde rispondere alla fiducia, che ha in lui risposto l'unanime adesione di tutta la Sicilia, è quello di accelerare quanto è possibile, il solenne momento in cui la nazione libera possa riunirsi in Parlamento, perchè adattando ai tempi la sua costituzione, fermi le basi della pubblica prosperità, e sotto la mano potente dell'Altissimo, sollevi la nazione ai grandi destini, a cui la natura ed il coraggio de' suoi figli l' hanno chiamata.

Trentatre anni di dispotismo però, ed il necessario progresso morale ed intellettuale del popolo, hanno nell'intervallo profondamente mutato le condizioni della società; la urgenza dei bisogni della patria è sì imperiosa, che sarebbe impossibile nel momento attuale riunire un Generale Parlamento colle norme rigorose della costituzione del 1812, per poscia arrecarle quelle modificazioni che possano solo satisfare ai tempi mutati. Quindi stretto dalla più evidente necessità questo Generale Comitato invita tutta la Nazione a riunirsi in Generale Parlamento colle seguenti norme:

1. È convocato in Palermo il Generale Parlamento per adattare ai tempi la costituzione del 1812, o provvedere a tutti i bisogni della Sicilia.

2. A tal uopo le Camere dei Comuni, e dei Pari, si riuniranno in Palermo il giorno 25 marzo prossimo, solennità dell'Annunziazione di Maria Vergine.

3. Tutte le Città e Terre parlamentarie che, secondo il § 3, 4 e 5 del cennato capitolo, ed altre Città, che per le leggi seguenti del Parlamento hanno diritto alla rappresentanza, procederanno alla elezione dei loro rappresentanti, il giorno 15 marzo.

4. Tutti li 23 distretti, che, secondo il § 2 del Cap. V, Tit. I, della costituzione e la mappa annessavi in fine, hanno diritto a mandare rappresentanti, ed il nuovo Distretto di Acireale posteriormente creato, nomineranno nei loro capi-luoghi rispettivi ciascuno due rappresentanti il giorno 18 marzo 1848.

5. Le Città manderanno il numero dei rappresentanti corrispondente alla loro popolazione, giusta il censo risultante dall'indice alfabetico dei Comuni di Sicilia, coll'indicazione della popolazione, compilato dalla Direzione generale di statistica in agosto 1846, e pubblicato per le stampe in Palermo in detto anno, di cui copia si spedisce annessa al presente regolamento; dimodochè le città che avranno raggiunto la cifra di 18 mila abitanti ne manderanno due, e quelle che avranno raggiunto la cifra di 6 mila ne manderanno uno.

Se però ve n'ha di quelle che avevano il dritto di rappresentanza per la costituzione del 1812, e dopo quell'epoca avranno diminuito di popolazione, manderanno ciò non ostante il numero di rappresentanti stabilito nella costituzione.

6. L'isola di Lipari eleggerà il suo rappresentante ai termini del § 7 della costituzione al capitolo cennato.

7. Tutte le Comuni inoltre che sono attualmente capi-luoghi di circondario, sebbene non abbiano la popolazione di 6 mila abitanti, manderanno pnrnondimeno un rappresentante per una.

8. Le università degli studii di Catania e di Messina manderanno un rappresentante per ciascbeduna, e due quella di Palermo, in conformità del § 8 del cennato Cap. V della costituzione, Tit. I.

9. Mancando nel momento attuale le liste elettorali, e tutti i magistrati che la costituzione ed i regolamenti richiedevano per procedersi all'elezioni; nè le circostanze permettendo gl'indugii della loro creazione, saranno elettori dei membri del prossimo general Parlamento.

I. Tutti i proprietarii che possiedono una rendita vitalizia o perpetua di onze 18, giusta il § 1 del Cap. VIII, Tit. 1 della costitnzione.

II. I dottori o licenziati in qualunqne siasi facoltà.

III. I membri delle Accademie letterarie, scientifiche, ed artistiche del Regno.

IV. I professori delle università degli studii, i membri dell'Istituto d'incoraggiamento, delle Società, e delle Commissioni economiche del Regno.

V. Tutti i commercianti inscritti nei ruoli ultimi dell'abolita tassa dei negozianti.

VI. Tutti gli artisti e maestri inscritti nelle liste delle guardie nazionali: ed in quei luoghi in cui non è ancora organizzata la guardia nazionale, tutti gli artisti ed i maestri, che trovansi superiori o congiunti delle Congregazioni laicali.

VII. Tutti coloro infine che trovansi inscritti nelle liste degli eleggibili comunali ultimamente pubblicate.

10. Non potranno esercitare il dritto elettorale:

I. Tutti coloro che non sanno leggere e scrivere, giusta il capitolo X della costituzione, al titolo della *libertà*, *dritti*, *e doveri del cittadino*.

II. Tutti coloro che sono esclusi dalla rappresentanza dal § 1 e 2 del Cap. 6, Tit. 1 della costituzione.

III. Gli accusati, e quei che legalmente ne sono interdetti pei soli reati comuni, giusta il Codice penale provvisoriamente in vigore.

11. Qualunque cittadino Siciliano, che avesse una delle qualità anzidette per essere elettore, quando otterrà la maggioranza dei voti degli elettori, che voteranno nel giorno della elezione, sarà il rappresentante del distretto, della città, ed università che l'avrà eletto, senza aver di bisogno di qualunque altro requisito; salvo che non incorra nell'esclusioni cennate nel § precedente.

12. I Comitati provvisorii delle città o comuni, nelle quali deve procedersi all'elezioni, destineranno, appena ricevuto il presente atto di convocazione, il luogo e l'ora in cui si dovranno effettuare le elezioni.

Sceglieranno a maggioranza di voto uno de'loro membri; il quale di unita all'Arciprete o Parroco o Curato, o chi n'esercita

le funzioni, ed al più anziano fra i notai del Comune formeranno le Commissioni incaricate delle operazioni elettorali: il membro del Comitato scelto ne sarà presidente.

Queste Commissioni terranno:

I. Per due giorni precedenti a quello fissato come sopra per l'elezione, un registro aperto disposto ad alfabeto, nel quale andranno ad inscrivere il proprio nome, cognome, paternità e domicilio, tutte le persone ch' hanno le qualità per essere elettori.

II. Veglieranno affinchè non s'iscrivessero persone che non ne hanno il diritto; al quale effetto giudicheranno provvisoriamente se la persona che si presenta abbia o no le qualità di sopra richieste, salvo il richiamo alla Camera dei Comuni, che ne deciderà definitivamente; e in caso di ammissione le rilasceranno un bullettino a firma di tutti e tre, onde presentarlo nel giorno delle elezioni.

III. Presederanno nel detto giorno alle operazioni elettorali; raccoglieranno i voti; nomineranno due elettori a fare da squittinatori.

IV. Insomma prenderanno tutte le misure convenienti perchè l'elezioni si compiano colla massima tranquillità, e l'ordine più esatto, allontanando le persone che cercassero disturbarlo.

13. L'elezioni si faranno a votazioni segrete; cioè consegnando ogni elettore un bullettino, in cui sia scritto il nome del suo candidato, in mano del Presidente, della Commissione che lo deporrà in un' urna chiusa alla presenza dell' elettore, e degli altri due membri della Commissione.

14. Passata l' ora fissata per la votazione, il Presidente della Commissione ad uno ad uno trarrà dall'urna i bullettini, li leggerà ad alta voce, e li passerà successivamente agli altri due membri; ed i due squittinatori verranno scrivendo il nome del candidato coi voti successivi; quindi raccolti, proclamerà il risultato della votazione, tutte le quali operazioni saranno fatte pubblicamente alla presenza degli elettori.

15. Se nissuno dei proposti otterrà un voto più della metà dei voti espressi, si passerà a votare in iscritto e segretamente

per *sì* e per *no*, sopra ciascuno dei proposti, cominciando da colui, che avrà ottenuto più voti, e così contiunando sino a che si arriverà al nome di colui che otterrà uno più della metà dei voti.

16. Nissuno potrà presentarsi armato per iscrivere il suo nome nei registri, o per votare nelle elezioni, sotto pena di non poter più votare in questa elezione.

17. Compiuta l'elezione, le Commissioni elettorali rilasceranno un attestato della elezione al rappresentante eletto, munito delle loro firme; copia del quale, anche da loro sottoscritta, e vistata dal Presidente del Comitato locale, invieranno a questo Comitato generale, che lo presenterà alla Camera dei Comuni appena riunita. Redigeranno un verbale delle operazioni elettorali, che insieme al registro degli elettori conserveranno sotto suggello a disposizione della Camera dei Comuni.

18. Nelle Città che v'hanno più parrocchie, le Commissioni elettorali saranno composte da un membro del Comitato scelto a maggioranza di voti, come all'art. 12 per ciascuna parrocchia, dal Parroco di essa, e dal Notaio più anziano domiciliato in essa.

Queste Commissioni si limiteranno alle operazioni preliminari sino alla raccolta dei bullettini; quindi si riuniranno tutte le Commissioni di tutte le parrocchie nella casa comunale, dove si farà lo spoglio dei bullettini; e si passerà a dichiarare eletto colui (o coloro, quando i rappresentanti devono essere più di uno) che riuniranno la maggioranza dei voti complessivi di tutte le parrocchie, come all'art. 15.

19. Tutti i Pari temporali indicati nel § 2 del Cap. IV, Tit. 1 della costituzione e nella mappa annessavi in fine, o in loro mancanza i loro successori nel titolo, secondochè la successione si trovava stabilita nelle particolari famiglie nel 1812, e tutti i Pari ecclesiastici indicati nel § stesso, e nella stessa mappa, sederanno nella Camera dei Pari.

20. Sono esclusi dalle Parie temporali i non Siciliani, e dalle spirituali gli ecclesiastici non Siciliani, e coloro che le possedessero in commenda.

21. E siccome molte Parie temporali sono oggi estinte, o possedute da non Siciliani; e molte Parie spirituali sono vacanti, ovvero possedute da commendatori o da prelati non Siciliani; così per restituire la Camera dei Pari al numero, al quale, secondo la mappa annessa alla costituzione, giugneva nell'ultima sessione, sarà completata nel modo seguente:

La Camera dei Comuni legittimamente costituita, ed eseguite da quella dei Pari le formalità indicate nell' art. 23, presenterà alla Camera dei Pari tante terne separate, di persone laiche ed ecclesiastiche, per quante Parie temporali ed ecclesiastiche sono rispettivamente mancanti.

E siccome non si tratta di costituire in persona degli eletti una Paria definitiva, così qualunque sarà eligibile alla Camera de'Comuni potrà essere compreso nella terna dei Pari mancanti.

La Camera de'Pari sceglierà necessariamente sulla nota tripla presentata da quella dei Comuni entro tre giorni dal dì della presentazione; e dove trascuri di farlo, il primo nominato in terna sarà di dritto il Pari eletto.

22. La Camera dei Pari e quella dei Comuni si riuniranno in locali per questa prima volta preparati da questo Comitato generale, sotto la presidenza del più vecchio fra i membri presenti di ciascheduna Camera, per procedere alla elezione dei loro rispettivi Presidenti e Vice-presidenti, ed alla verifica dei titoli dei loro membri rispettivi.

23. Appena eletto il Presidente, la Camera dei Pari non potrà passare ad altri atti, se prima non invierà a quella dei Comuni la lista delle Parie temporali o ecclesiastiche vacanti.

Se la Camera dei Comuni non la giudicherà esatta, un Comitato misto di venti membri della Camera dei Comuni, e di altrettanti di quella del pari, sotto la presidenza del Presidente della Camera dei Comuni, fisserà definitivamente la lista e si procederà immediatamente alla proposta delle terne supplimentarie come all'art. 21.

24. In tutte le misure, in cui sarà divergenza di opi-

nione fra le due Camere, un Comitato misto come all'articolo precedente composto, e sempre eletto all' uopo pel caso speciale, deciderà.

Le Camere sono obbligate a scegliere entro il termine di otto giorni il loro Comitato, spirato il quale la Camera più diligente farà la scelta nell'altra.

I Comitati misti sono in numero legale quando vi sono riuniti due terzi dell'intero numero.

Così riunito il General Parlamento, saranno adempiuti i voti della nostra eroica Nazione; ed il Comitato Generale affretta col desiderio questo giorno augurato, perchè sotto gli ordini della rappresentanza nazionale abbiano fine quei *Poteri* che la necessità e la fiducia del popolo gl' impose nei giorni più perigliosi della nostra gloriosa rivoluzione.

Fatto e deliberato ad unanimità di voti oggi il giorno 24 febbraio 1848.

Ruggiero Settimo — Mariano Stabile — Principe di Pantelleria — Barone Pietro Riso — Pasquale Calvi — Marchese di Torre Arsa — Principe di Scordia — Barone Casimiro Pisani — Prof. Sac. Gregorio Ugdulena — Conte di Sommatino — Vito Beltrami — Vincenzo Errante — Francesco Anca — Conte Aceto — Duca di Monteleone — Duca di Serradifalco — Francesco Trigona — Paolo Paternostro — Francesco Ugdulena — Duca Gualtieri — Marchese Spedalotto — Luigi Scaglia — Duca della Verdura — Giulio Benso — Giovanni Villa Riso — Giuseppe Natoli deputato del comitato di Messina — *Sebastiano Lilla* deputato del comitato di Messina — *Giovanni Interdonato* deputato del comitato di Messina — *Vincenzo Cacioppo — Francesco Crispi — Giovanni del Castello di Sant'Onofrio — Rosolino Pilo Gioeni di Capaci — Gabriello Carnazza* deputato di Catania — *Bonaventura Gravina* deputato di Catania — *Antonino Gravina* deputato di Catania — *Raffaele Lanza* deputato di Siracusa — *Abate Emilio Bonfardeci* dep. idem *Principe di Leonforte* delegato di Leonforte — *Angelo Marocco — Giovanni Naselli — Francesco Burgio Villafiorita — Salesio*

Balsamo — Ignazio Pilo Foresta — Andrea Ondes — Francesco Stabile — Giuseppe Oddo — Filippo Napoli e Faiia — Carmine Lanzerotti deputato d'Agosta — *Federico Napoli — Rosario Bagnasco — Giacinto Carini — Giuseppe la Masa — Benedetto Venturelli — Emerico Amari — Tommaso Manzone — Ignazio Ribbotti — Francesco Terrasona — Giuseppe Scoppa* deputato di Aci-Reale — *Francesco Ferrara — Pasquale Bruno — Ignazio Calona — Salvatore Castiglia — Giambattista Cianciolo — Emmanuele Caruso — Damiano Lo Cascio — Sebastiano Corteggiani — Ascanio Enea — Principe di Grammonte — Antonio Jacona — Domenico Minnelli — Agatino d' Ondes Reggio — Vincenzo Orsini — Mario Polizzolo — Principe Ottavio Rammacca — Francesco Vergara — Guglielmo Velasco — Canonico Michele Genovese* delegato di Noto — *Padre Michele Giambanco* Provinciale dei Crociferi idem — *Antonio Sofia* idem — *Francesco Conforti* idem — *Giuseppe Pipitone* idem — *D. Emmanuele Viola* delegato di Ragusa — *Professore Gaetano Daita* delegato di Vittoria — *Pasquale Miloro.*

Il Presidente del Comitato generale
RUGGIERO SETTIMO

Il Segretario generale
M. Stabile.

Signor Presidente

Non essendomi trovato presente in questo general Comitato, allorchè jeri si deliberò l'atto solenne della Convocazione del general Parlamento di Sicilia, mi affretto qual Delegato della città di Modica a dichiarare la mia piena adesione all' atto suddetto, e prego Lei sig. Presidente di ritenere questa mia dichiarazione qual parte integrale dello stesso, e di darvi la più ampia pubblicità.

Palermo, 25 febbraro 1848.

Giacinto Agnelli.

IL COMITATO GENERALE DI PALERMO
AI PRESIDENTI DI TUTTI I COMITATI DELLA SICILIA.

Istruzioni pratiche per la esecuzione delle elezioni dei rappresentanti alla Camera dei Comuni.

SIGNORE

Nel trasmetterle l'atto solenne della Convocazione del general Parlamento le annunciava che presto le avrei trasmesso copia in istampa dell'indice alfabetico dei Comuni accompagnandolo di alcune istruzioni pratiche per procedere con più facilità e prontezza all'elezioni, ed evitare quei disordini che in un'operazione, ch'ora si compie per la prima volta dopo trent'anni potrebbero nascere.

Dal risultato dell'elezioni dipende il carattere della rappresentanza nazionale, e da questa la sorte della Sicilia, nè vi ha duopo aggiugner parola per comprendere l'importanza di sì grand'atto.

Che la elezione sia l'espressione libera, sincera, meditata della volontà nazionale ecco tutto quello cui debbono tendere tutte le misure d'ordine, che nella esecuzione dovrà prendere cotesto Comitato, e particolarmente le Commissioni elettorali. Il supremo dovere di essi adunque si reduce a queste due parole, ordine e imparzialità.

A tal uopo sebbene l'atto di convocazione abbia stabilito le norme più generali e rilevate, non potendo scendere a minuti particolari, non poteva prevedere quelle misure di dettaglio che possono meglio assicurarne la riuscita. È perciò che questo Comitato generale indica a' Comitati locali alcune norme pratiche: lasciando per altro alla conoscenza più intima delle condizioni locali, che deve avere cotesto Comitato, l'usarne e l'applicarle, secondo la prudenza può dettare.

Dall'atto di Convocazione Ella rileverà, che tutte le operazioni elettorali possono ridursi a tre parti: 1. Le operazioni

preliminari; 2. La votazione; 3. Il risultato della votazione. — Le seguenti istruzioni daranno norme per tutti le parti successivamente.

I. *Operazioni preliminari o formazione delle liste elettorali.*

1. Appena pervenuto l'atto di Convocazione, cotesto Comitato dee farlo conoscere e promulgare alla popolazione della città o comune e sue dipendenze o per le stampe, o per affissi nei luoghi più frequentati, o per pubblico bando; insomma usando tutti quei mezzi che possono dargli la massima e più rapida pubblicità.

2. Dall'atto di Convocazione e dal libro della Costituzione è facile il conoscere quanti rappresentanti deve inviare cotesta Comune cioè . . . . essendo la popolazione nell'indice segnata più di . . . .

Nel pubblicare l'atto di Convocazione dovrà dunque far pubblicare il numero dei rappresentanti che può nominare la sua Comune.

Se la sua Comune non ha dritto a nominare un rappresentante, avrà però il dritto d'inviare i suoi elettori per concorrere all'elezione del rappresentante del distretto nel capoluogo giusta la costituzione e il § 4 dell'atto di Convocazione; quindi non vi è Comune che non dee precedere al registro degli elettori.

3. Il giorno istesso della promulgazione, o l'indomani al più tardi, passerà cotesto Comitato a comporre la Commissione elettorale.

Essa secondo il § 12 dell'atto di convocazione deve essere composta d'un membro di cotesto Comitato, del Parroco, od Arciprete o Curato, o di cui ne fa le funzioni, e del notaio più anziano.

Quindi la prima cosa ad eseguire il giorno o l'indomani della promulgazione sarà lo scegliere il membro dello stesso Comitato a voti: — poscia avvisare il Parroco o chi ne fa le funzioni, e designare il notaio più anziano. — Per anziano

s'intende il notaio più vecchio d'età per evitare qualnnque contestazione. Se fosse d'età decrepita o impedito per assenza, malattia o altra causa, il Comitato avviserà quello che per età gli viene immediatamente appresso. Il membro del Comitato eletto presederà la Commissione. Quindi indicherà il luogo in cui si debbono riunire per fare tutte le operazioni preparatorie, e terrà la corrispondenza col Comitato locale in tuttociò che sarà necessario per il buon andamento dell'elezioni.

4. Se la Comune è divisa in più parrocchie, la Commissione elettorale non può essere più unica, ma vi saranno tante Commissioni per quante parrocchie si trovano nel Comune. Tutte saranno ugualmente composte, e colle stesse regole dell'art. 3.

Inoltre se la Comune è capoluogo di Distretto, oltre le Commissioni elettorali delle parrocchie, se ne dee scegliere una per gli elettori distrettuali composta d'un membro del Comitato, d'nn notaio e d'un sacerdote a scelta del Comitato, per eseguire le operazioni che si diranno all'art. 29 e seguenti.

5. Il Comitato locale deve stabilire il luogo dell'elezioni giusta il § 12 dell'atto di Convocazione.

Se la Commissione sarà unica, il Comitato sceglierà il locale più capace e più centrale, purchè non sia quello in cui suol tenere le sue sedute il Comitato provvisorio. — La casa comunale sarebbe addatta, o in mancanza qualche convento, e sempre un luogo pubblico.

Se saranno più parrocchie e quindi più Commissioni, allora i locali scelti devono essere tanti qnante le parrocchie e colle stesse condizioni sopra esposte.

Scelto così il locale, il Comitato ne darà avviso subito alla Commissione o alle Commissioni, e contemporaneamente per tutti i mezzi di pubblicità ne avviserà il pubblico. Da quel momento le Commissioni si metteranno in funzione, faranno tutte le loro operazioni in quel luogo destinato.

6. Il primo atto delle Commissioni sarà l'aprire nn registro in cui inseriranno giorno per giorno le loro operazioni e le risoluzioni prese. Esse sempre decideranno a maggioranza;

quando manchi uno dei tre, gli altri due risolveranno; se mancano più o tutti, il Comitato ne sceglierà dei nuovi.

7. Quindi al più presto possibile, ed anche il giorno stesso della loro nomina le Commissioni apriranno il registro di coloro che devono inscriversi come elettori, e destineranno le ore del giorno in cui il registro starà aperto; per lo meno dev'essere sei ore al giorno, cioè tre ore prima e tre ore dopo il mezzo giorno, nel quale tempo le Commissioni debbono restar permanenti nel locale destinato, e registrare i nomi degli elettori a seconda si vanno presentando; di ciò devesi avvisare il pubblico nei modi di sopra espressi.

8. Come si presenta una persona per essere inscritta, il Presidente della Commissione le domanderà per quale titolo essa voglia essere inscritta.

I titoli per quali uno può essere elettore sono indicati nel § 9 dell'atto di Convocazione e sono VII.

I. Se allega il primo, cioè la possidenza di onze 18 all'anno, per essere ammesso deve presentare o il rivelo della fondiaria o l'atto da cui risulta la sua possidenza: ma per non prolungare il tempo, quando i tre membri della Commissione, unanimamente riconosceranno, come di pubblica notorietà la possidenza, resterà inscritto il nome dell'elettore.

È da notare, che la possidenza può essere o perpetua o vitalizia, sopra qualunque cespite, o per qualunque causa, e per tutte dev'essere ammesso l'elettore.

II. Se sia dottore o licenziato in qualunque siesi facoltà.

Chi allega questo titolo deve immancabilmente presentare il suo privilegio o la sua licenza, nè sarà come tale ricevuta che quella concessa da una delle tre università di studj del regno di Parlermo cioè, di Messina, e di Catania; qualunque altro privilegio, permesso, o autorizzazione non debbe avere nissun valore.

III. Se allega essere membro d'un'accademia, deve presentare il diploma che lo nomina membro d'un'accademia.

Per accademia debbesi intendere un'accademia pubblica e riconosciuta del regno. Qualunque sia, il titolo dell'accademico

sia ordinario, onorario, corrispondente ecc. sarà sempre ammesso.

È facile il comprendere, che non possono dar nissun dritto i diplomi di accademie fuori di Sicilia.

IV. Se allega essere professore dell'università, o membro dell'instituto, o delle società, o delle classi economiche, deve presentare il decreto o la nomina officiale.

Pei professori sono solamente ammissibili quelli che presentano un decreto o un rescritto, o una elezione officiale, che riporti il decreto o rescritto di nomina.

V. Se allega d'essere inscritto nella lista dei commercianti per essere ammesso basta il presentare l'ultima ricevuta di pagamento alla tassa dei negozianti.

E siccome la tassa fu abolita nel 1842 la ricevuta dev'essere almeno dell'anno 1841. S'è degli anni anteriori non darà dritto d'ammissione.

VI. Se allega d'essere artista, o maestro inscritto nelle liste della guardia nazionale, basta portare un certificato del capo della guardia nazionale o del capo del suo quartiere; si comprende facilmente, che per guardia nazionale non s'intende la guardia urbana ch'esisteva prima della rivoluzione.

Se non vi è guardia nazionale, e il maestro o l'artista alleghi essere uno dei superiori o congiunti della congregazione, deve presentare l'atto di elezione della congregazione.

VII. Se allega d'essere inscritto nella lista degli eligibili comunali, deve presentare un certificato del Segretario di cotesto Comitato portante l'estratto dell'ultima lista degli eligibili.

9. Il Comitato per accertare le operazioni del registro degli elettori, appena la Commissione sarà in funzione, le invierà i seguenti documenti in copia legale:

1. La lista ultima degli eligibili comunali
2. Il ruolo della tassa dei negozianti
3. Il ruolo fondiario, se si può.
4. La lista delle guardie nazionali di tutto il Comune, o del quartiere del Comune in cui si trova la parrocchia

5. La nota di tutte le Congregazioni laicali, dove si trovano aggregati maestri, col nome dei superiori e congiunti.

Dove tutti o parte dei documenti manchino, ciò non impedirà che le Commissioni procedano nella registrazione degli elettori.

10. Come si presenta un elettore e sono ammessi i suoi titoli, il suo nome, cognome, domicilio, professione, titolo pel quale è ammesso, saranno registrati in un libro detto *registro degli elettori.*

11. Questo libro sarà disposto per ordine alfabetico, e s'inscriverà alfabeticamente il cognome e poi il nome.

Avrà sette colonne oltre quella del numero progressivo.

Nella prima s'inscriverà il cognome.

Nella seconda il nome.

Nella terza la professione.

Nella quarta si cennerà il titolo di ammissione scrivendo così: « Possidente, o Dottore, o Licenziato, o Accademico della Accademia tale, o Commerciante. »

Nella quinta il domicilio.

Nella sesta le osservazioni, se ve ne ha.

Nissuno può registrarsi in più d'una parrocchia, nè fuori della sua dov'è domiciliato.

12. Sono esclusi i minori di 20 anni, i non Siciliani, e gli accusati o interdetti. Per l'età, quando sorge dubbio, chi domanda l'ammissione sarà obbligato a presentare l'atto di nascita o la fede di battesimo. Per lo straniero lo stesso atto.

Come accusato o interdetto non può rifiutarsi alcuno, menochè la Commissione non abbia in mano un certificato contestante l'accusa o l'interdizione pei reati comuni, ai termini del § 10 dell'atto di Convocazione.

13. Chiunque può votare in una Comune o Parrocchia, purchè vi abbia il suo domicilio attuale. Per provarla dove sorga dubbio, basta un certificato del Parroco.

14. Ammesso l'elettore, ed inscritto il di lui nome nel registro, la Commissione giusta il § 13 dell'atto di Convoca-

zione gli consegnerà un biglietto, di cui si acclude un modello, firmato almeno da due della Commissione, che porterà scritto il di lui nome, quello della Comune, o del Distretto pel quale può votare, e se vi sono più parrocchie, della parrocchia, con un numero progressivo.

15. Tutte queste operazioni di registrazione dureranno sino a tre ore dopo il mezzo giorno che precede quello delle elezioni. Allora il registro si dichiarerà chiuso, e nissuno sarà più ammesso a farsi inscrivere. Immediatamente la Commissione tra gli elettori registrati nominerà gli squittinatori, e li avviserà a trovarsi presenti l'indimani all'ora stabilita.

II. *Votazione.*

16. L'indimani, giorno della elezione le Commissioni cogli squittinatori si troveranno nel luogo destinato per l'elezione alle cinque ore prima di mezzogiorno, e si aprirà la votazione. Se gli elettori oltrepassano i cinquecento, si faranno trovare due urne sulla tavola che starà avanti alla Commissione. Come si presenta ogni elettore, esibirà ad uno degli squittinatori il suo biglietto, il quale riconosciutolo, e se vuole confrontatolo col libro del registro, gliele restituirà segnandovi sovra la parola *votato*, perchè gli servirà in caso di votazione per *sì* e per *no*. L'elettore al tempo stesso presenterà al Presidente un bullettino chiuso in cui è scritto il suo candidato, e immediatamente darà luogo ad altri elettori. Uno degli squittinatori segnerà al margine del nome dell' elettore inscritto nel libro del registro un segno che indichi aver quello votato, mentre l'altro in un foglio ne scriverà con numero progressivo il nome, affinchè così si accerti la somma dei voti espressi, sui quali si dee verificare la maggioranza dei voti. Questa votazione durerà sino a mezzogiorno. Suonato mezzogiorno nissuno è più ammesso a votare, ma il Presidente immediatamente passerà alla estrazione dei bullettini dell'urna come al § 14 dell'atto di Convocazione.

17. Se dallo spoglio dei bullettini si otterrà la maggio-

ranza d'un voto più d'uno dei voti espressi, si proclamerà immediatamente il nome del candidato scelto che sarà il rappresentante e il numero dei voti ottenuti. Se non si otterrà la maggioranza, allora si proclamerà ad alta voce il numero dei voti che ciascun candidato avrà ottenuto, e si avviseranno gli elettori che l'indimani alle cinque ore prima di mezzogiorno si passerà alla votazione per *sì* e per *no*, sui candidati.

18. Qualunque elettore, abbia o no votato il giorno precedente, puossi presentare l'indimani per votare pel sì e pel no. Per essere ammesso basta presentare il biglietto, e gli squittinatori scriveranno in un foglio il di lui nome: quindi il Presidente getterà nell'urna il di lui bollettino chiuso, ed immediatamente seguirà un altro.

Si comincerà a votare pel candidato che avrà ricevuto il giorno precedente più voti, e poi successivamente per gli altri sino all'ultimo. Se gli elettori sono più di cinquecento vi saranno due urne. Dopo un'ora di votazione, se non si presenterà alcun altro a votare si sortiranno i bullettini, e se il numero dei *sì* sarà più dei *no*, sarà proclamato colui il rappresentante: in caso contrario collo stesso metodo si passerà al secondo, e così sino all'ultimo, dando a ciascun candidato un'ora di votazione. Se le operazioni si prolungano sino alle 24 ore, si sospenderà la seduta, e si ricomincierà l'indimani alla stessa ora.

19. Esaurito il numero dei candidati, se nissuno sarà nominato rappresentante, saranno avvisati gli elettori che lo indimani alla stessa ora devono dare il loro voto per iscritto necessariamente per l'uno o per l'altro dei due candidati, che hanno ricevuto più voti affermativi nello scrutinio precedente per *sì* e per *no*, e colle formalità del § 17 e 18 si voterà segretamente per l'uno e per l'altro: questa votazione durerà sino a mezzogiorno: allora si farà lo spoglio dei bullettini, e colui che avrà ricevuto più voti sarà proclamato eletto rappresentante.

20. Di tutte queste successive operazioni la Commissione redigerà un esatto verbale che firmerà alla fine della seduta quando si ritirerà.

Digitized by Google

21. Tutte le precedenti operazioni avranno luogo quando un solo è il rappresentante da nominarsi: ed una sola la parrocchia: se però saranno più parrocchie ed un solo il rappresentante a nominarsi, allora eseguita la prima consegna dei voti scritti in ciascuna parrocchia come dagli articoli 8 a 15, si passerà l'indimani alla votazione in ciascuna parrocchia come all'art. 16. Quindi suonato il mezzo giorno la Commissione avviserà che andrà immediatamente a riunirsi nella Casa comunale o in altro luogo più adatto per passare all'estrazione dei bullettini.

Ivi riunite sotto la presidenza del più vecchio tra i Presidenti, e posate sopra una tavola capace, si sommeranno prima tutti i voti dati addizionando i numeri segnati dagli squittinatori al margine del registro e dei fogli corrispondenti come all'art. 16: poscia si estrarranno tutti i bullettini d'ogni urna come al § 18 dell'atto di convocazione, e si dichiarerà eletto colui che riunirà la maggioranza più uno dei voti espressi e sommati insieme di tutte le urne (come all'art. 17 del presente regolamento).

22. Se nissuno riunirà l'assoluta maggioranza, allora si inviteranno ad alta voce tutti gli elettori per l'indimani alle sette antimeridiane per presentarsi a votare per *sì* e per *no* pei candidati che avranno ottenuto più voti, e tutto sarà eseguito come all'articolo 18 e 19 nel locale alla presenza delle Commissioni di tutte le parrocchie.

23. Nelle città in cui si deve scegliere più d'un rappresentante per la città la consegna dei bullettini si farà nel modo stesso sopra accennato, ma ogni bullettino in vece di portare un nome ne avrà scritto due o più per quanti sono i rappresentanti a scegliersi, e saranno nominati rappresentanti coloro che al primo squittinio riuniranno la maggioranza assoluta, altri o tutti quando nissuno otterrà la maggioranza passeranno l'indimani allo squittinio per *sì* e per *no*, e come all'art. 18 del presente regolamento.

Se con questo secondo squittinio ancora rimarrà a nominarsi qualcuno dei rappresentanti, allora l'ultimo giorno si

voterà necessariamente per l'uno o per l'altro che avrà più voti immediatamente dopo di lui, e così successivamente finchè non si completerà il numero dei rappresentanti a scegliere.

Così se una città deve scegliere 4 rappresentanti e nei due primi squittinii n'avrà scelto uno, restano ancora a sceglier tre rappresentanti, e tutti avranno avuto il no il secondo giorno, il terzo giorno si passeranno ai voti prima i due che avranno ricevuto più voti affermativi il giorno precedente; e quello che otterrà più voti dell'altro sarà proclamato il secondo rappresentante: poscia si voterà il secondo coll'altro che pel numero dei voti affermativi del secondo giorno gli veniva immediatamente appresso, e quello che avrà più voti sarà il terzo rappresentante: finalmente si voterà quello che restò inferiore con quello ch'ebbe più voti affermativi nel giorno precedente, e chi otterrà più voti sarà il quarto rappresentante eletto.

24. In ogni Comune, anche in quelli che hanno diritto a nominare un rappresentante solo perchè si trovano capiluoghi di circondario non possono votare gli elettori dei Comuni sotto-circondariali.

25. Quando una città è capo-luogo di distretto, oltre alla elezione de'rappresentanti del Comune deve nominare ancora i rappresentanti del distretto.

Siccome i requisiti per essere elettore d'un rappresentante di distretto sono gli stessi di quelli voluti, per essere elettore d'un rappresentante della Comune, così saranno ammessi a votare tutti coloro che avranno ottenuto l'inscrizione del loro nome nel registro elettorale del capo-luogo come all'articolo 10 e seguente; e il bullettino loro consegnato per l'elezione comunale come all'art. 14 loro servirà per essere ammessi a dare il voto per l'elezione distrettuale.

26. Ma oltre agli elettori domiciliati nel capo-luogo vi possono e devono concorrere gli elettori domiciliati in tutte le altre Comuni del distretto. Quindi gli elettori si presenteranno di persona al capo-luogo per votare giusta il n.° 14 delle istruzioni della costituzione.

27. Qualunque elettore del distretto appartenga ad una

Comune che ha dritto ad eligere un rappresentante sarà ammesso a votare nel capo-luogo pel rappresentante distrettuale presentando il biglietto, che come elettore comunale ha ricevuto dalla Commissione elettorale della sua Comune.

28. Se però sia elettore che appartenga ad una Comune del distretto che non ha dritto ad eligere rappresentante, allora si dee presentar il biglietto elettorale che gli dee rilasciare la Commissione elettorale del suo Comune.

29. Tutti gli elettori del Comune del distretto si riuniranno nel capo-luogo il giorno 18. Quelli del capo-luogo voteranno presso le Commissioni elettorali destinate all'elezione dei rappresentanti comunali, quelli dei Comuni del distretto presso una Commissione elettorale separata, chiamata distrettuale come all'art. 4 delle presenti istruzioni.

30. Eseguite da queste Commissioni le operazioni analoghe a quelle per l'elezione de'rappresentanti comunali come all'art. 21 delle presenti istruzioni, si riuniranno poscia nello stesso giorno, o se il tempo nol permette, anche l'indimani nella Casa comunale, per ivi procedere agli atti ulteriori sino alla definitiva elezione come fu indicato dall'articolo 22 e 23.

III. *Risultato della votazione.*

31. Qualunque eligibile appartenga o no al Comune o distretto che lo elige potrà essere nominato per rappresentarlo.

32. Eletti i rappresentanti tanto comunali che distrettuali la Commissione elettorale della parrocchia o di più parrochie riunite come all'art. 2, spedirà al momento il certificato della elezione al rappresentante scelto a firma di tutta la Commissione: copia di esso l'invierà al tempo stesso al Comitato locale, il presidente del quale entro 24 ore è tenuto a vistarlo, e l'invierà immediatamente al Comitato generale in Palermo per dare esecuzione al § 17 dell'atto di convocazione.

33. Se nel corso delle operazioni elettorali insorgano dubbii o si presentino riclami, la Commissione elettorale deciderà all'istante, e la sua decisione avrà esecuzione al momento fa-

cendone menzione nel verbale che è obbligata a redigere come al § 17 dell'atto di convocazione e l'art. 6 di queste istruzioni. La Camera dei Comuni poscia deciderà definitivamente.

34. Se alcuno si presenta armato a registrare il suo nome, a dare il voto, o assistere, o per qualunque siasi causa s'introdurrà armato nel luogo dove siede la Commissione elettorale, il Presidente di essa lo inviterà ad allontanarsene: dove resista, ne darà parte all'istante al Comitato locale perchè prenda le misure opportune per mantener l'ordine e la libertà assoluta delle elezioni; dove vede gravemente minacciato l'ordine, può chiamare la forza della guardia nazionale più vicina, e se lo crede, leva la seduta finchè l'ordine si ristabilisca.

35. Tutte le carte e i documenti necessarii agli elettori, e alle Commissioni per l'elezioni, saranno prontamente spedite gratuitamente da tutte le Autorità competenti.

36. Il Comitato locale raddoppierà di vigilanza, di zelo e di energia nei giorni dell'elezione, affinchè tutte le operazioni sieno compiute colla massima celerità, ordine e tranquillità. Questo Comitato generale confida al patriottismo del Comitato, della guardia nazionale, e del popolo tutto, l'atto più solenne ed importante da cui dipende la sorte della Sicilia.

Palermo, 29 febbraro 1848.

Il Presidente del Comitato generale
RUGGIERO SETTIMO.

Il Segretario generale
M. Stabile.

Digitized by Google

P

Proclamazione della Costituzione in Piemonte: 8 *febbr.* 1848.

CARLO ALBERTO

Per la grazia di Dio Re di Sardegna, ecc., ecc.

I popoli, che per volere della divina Provvidenza governiamo da diciassette anni con amore di Padre, hanno sempre compreso il Nostro affetto, siccome noi cercammo di comprendere i loro bisogni; e fu sempre intendimento Nostro che il Principe e la Nazione fossero coi più stretti vincoli uniti pel bene della patria.

Di questa unione ognor più salda avemmo prove ben consolanti nei sensi con cui i sudditi Nostri accolsero le recenti riforme che il desiderio della loro felicità ci aveva consigliate per migliorare i diversi rami di amministrazione, ed iniziarli alla discussione dei pubblici affari.

Ora poi che i tempi sono disposti a cose maggiori, ed in mezzo alle mutazioni seguite in Italia, non dubitiamo di dar loro la prova la più solenne che per Noi si possa della fede che conserviamo nella loro devozione e nel loro senno.

Preparate nella calma, si maturano nei Nostri consigli le politiche istituzioni che saranno il complemento delle riforme da Noi fatte, e verranno a consolidarne il benefizio in modo consentaneo alle condizioni del paese.

Ma fin d'ora Ci è grato il dichiarare, siccome col parere dei Nostri Ministri e dei principali Consiglieri della Nostra Corona, abbiamo risoluto e determinato di adottare le seguenti basi di uno Statuto fondamentale per istabilire nei Nostri Stati un compiuto sistema di Governo rappresentativo:

Art. I. La Religione cattolica, apostolica, e romana, è la

sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

II. La persona del Re è sacra ed inviolabile. I suoi Ministri sono responsabili.

III. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato. Egli comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza e di commercio: nomina a tutti gl' impieghi: e dà tutti gli ordini necessarii per l'esecuzione delle leggi senza sospenderne o dispensarne l'osservanza.

IV. Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

V. Ogni giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome. Egli può far grazia e commutare le pene.

VI. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere.

VII. La prima sarà composta di membri nominati a vita dal Re: la seconda sarà elettiva sulla base del censo da determinarsi.

VIII. La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi sarà presentata prima alla Camera elettiva.

IX. Il Re convoca ogni anno le due Camere: ne proroga le sessioni, e può disciogliere la elettiva: ma in questo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

X. Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non sarà consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

XI. La stampa sarà libera, ma soggetta a leggi repressive.

XII. La libertà individuale sarà guarentita.

XIII. I giudici, meno quelli di mandamento, saranno inamovibili dopo che avranno esercitate le loro funzioni per uno spazio di tempo da determinarsi.

XIV. Ci riserviamo di stabilire una milizia comunale composta di persone che paghino un censo da fissare.

Essa verrà posta sotto gli ordini delle autorità amministrative, e la dipendenza del Ministero dell'Interno.

Il Re potrà sospenderla o discioglierla nei luoghi dove crederà opportuno.

Lo Statuto fondamentale, che d'ordine Nostro vien preparato in conformità di queste basi, sarà messo in vigore in seguito all'attivazione del nuovo ordinamento delle amministrazioni comunali.

Mentre così provvediamo alle più alte emergenze dell'ordine politico, non vogliamo più oltre differire di compiere un desiderio che da lungo tempo nutriamo, con ridurre il prezzo del sale a 30 centesimi il chilogramma fino dal 1.° luglio prossimo venturo, a benefizio principalmente delle classi più povere, persuasi di trovare nelle più agiate quel compenso di pubblica entrata che i bisogni dello Stato richiedono.

Protegga Iddio l'era novella che si apre per i nostri popoli; ed intanto ch'essi possano far uso delle maggiori libertà acquistate, di cui sono e saranno degni, aspettiamo da loro la rigorosa osservanza delle leggi vigenti, e la imperturbata quiete tanto necessaria ad ultimare l'opera dell'ordinamento interno dello Stato.

Dato in Torino addì 8 febbraio 1848.

CARLO ALBERTO.

Q

CARLO ALBERTO

Per la grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoja, di Genova, di Monferrato, d'Aosta, del Chiablese, del Genevese e di Piacenza; Principe di Piemonte e di Oneglia; Marchese d'Italia, di Saluzzo, d'Ivrea, di Susa, di Ceva, del Maro, di Oristano, di Cesana e di Savona; Conte di Moriana, di Ginevra, di Nizza, di Tenda, di Romonte, di Asti, di Alessandria, di Goceano, di Novara,

di Tortona, di Vigevano e di Bobbio; Barone di Vaud e di Faucigny; Signore di Vercelli, di Pinerolo, di Tarantasia, della Lomellina e della Valle di Sesia, ecc. ecc. ecc.

Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell' 8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agl' interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d' indissolubile affetto che stringono all' itala Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d' obbedienza e d' amore abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell' antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

Art. 1.

La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 2.

Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.

Art. 3.

Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere; il Senato e quella dei Deputati.

Art. 4.

La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 5.

Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Art. 6.

Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e regolamenti necessarii per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne.

Art. 7.

Il Re solo sanziona le leggi e la promulga.

Art. 8.

Il Re può far grazia, e commutare le pene.

Digitized by Google

Art. 9.

Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in questo ultimo caso ne convoca un' altra nel termine di quattre mesi.

Art. 10.

La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Art. 11.

Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiti.

Art. 12.

Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente nell' ordine della successione al Trono sarà Reggente del Regno, se ha compiuti gli anni ventuno.

Art. 13.

Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.

Art. 14.

In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

Digitized by Google

Art. 15.

Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

Art. 16.

Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l'erede presuntivo del Trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pieno diritto il Reggente.

Art. 17.

La Regina Madre è tutrice del Re finchè egli abbia compiuta l'età di sette anni: da questo punto la tutela passa al Reggente.

Art. 18.

I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria o concernenti all'esecuzione delle Provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero. saranno esercitati dal Re.

Art. 19.

La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso dei Reali palazzi, ville, e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro risponsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la

durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.

ART. 20.

Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli, che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso e gratuito, durante il suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

ART. 21.

Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio pei Principi della Famiglia e del Sangue Reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.

ART. 22.

Il Re, salendo al Trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

ART. 23.

Il Reggente prima d'entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le Leggi dello Stato.

Dei diritti e dei doveri dei Cittadini.

ART. 24.

Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla Legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.

ART. 25.

Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

ART. 26.

La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive

ART. 27.

Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

ART. 28.

La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia, le Bibbie, i Catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

Art. 29.

Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

Art. 30.

Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 31.

Il debito pubblico è guarentito.

Ogni impiego dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

Art. 32.

È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senza armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

Del Senato.

Art. 33.

Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato; aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1.° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;

2.° Il presidente della Camera dei Deputati;

3.° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni d'esercizio;

4.° I Ministri di Stato;

5.° I Ministri Segretarii di Stato;

6.° Gli Ambasciatori;

7.° Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni;

8.° I primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;

9.° I primi Presidenti dei Magistrati d'Appello;

10.° L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procurator generale, dopo cinque anni di funzioni;

11.° I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;

12.° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;

13.° Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d'Appello, dopo cinque anni di funzioni;

14.° Gli Uffiziali Generali di terra e di mare;

Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;

15.° I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;

16. I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza.

17.° Gli Intendenti Generali, dopo sette anni d'esercizio;

18° I Membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;

19.° I Membri ordinarii del Consiglio Superiore d'Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;

20.° Coloro che con servizii o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;

21.° Le persone, che da tre anni pagano tre mila lire d'imposizione diretta in ragione de' loro beni o della loro industria.

Art. 34.

I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a ventun anno, ed hanno voto a venticinqne.

Art. 35.

Il Presidente e i Vice Presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.

Art. 36.

Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è Corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

Art. 37.

Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati a' suoi membri.

Art. 38.

Gli atti coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimonii e le morti dei Membri della Famiglia Reale sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivj.

Della Camera dei Deputati.

ART. 39.

La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegj elettorali conformemente alla legge.

ART. 40.

Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge.

ART. 41.

I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori.

ART. 42.

I Deputati sono eletti per cinque anni; il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

ART. 43.

Il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretarj della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.

ART. 44.

Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 45.

Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

Art. 46.

Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante le sessione della Camera, como neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

Art. 47.

La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.

Disposizioni comuni alle due Camere.

Art. 48.

Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

Art. 49.

I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di esser fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Digitized by Google

Art. 50.

Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

Art. 51.

I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Art. 52.

Le sedute nelle Camere sono pubbliche.

Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Art. 53.

Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.

Art. 54.

Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità de' voti.

Art. 55.

Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorj. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all' altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Digitized by Google

Art. 56.

Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

Art. 57.

Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, e, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizj per gli opportuni riguardi.

Art. 58.

Nissuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le Autorità costituite hanno sole il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo.

Art. 59.

Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri, fuori dei proprj membri, dei Ministri, e dei Commissarii del Governo.

Art. 60.

Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammessione dei proprii membri.

Digitized by Google

Art. 61.

Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina per mezzo d'un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 62.

La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere.

È però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi

Art. 63.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, e per isquittinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

Art. 64.

Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato

Dei Ministri.

Art. 65.

Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Art. 66.

I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera se non quando ne sono membri.

Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.

ART. 67.

I Ministri sono risponsabili.

Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.

Dell' Ordine Giudiziario.

ART. 68.

La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome, dai Giudici ch'Egli istituisce.

ART. 69.

I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

ART. 70.

I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

ART. 71.

Niuno può essere distolto da' suoi Giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

ART. 72.

Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

Art. 73.

L'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo.

Art. 74.

Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolati dalla legge.

Disposizioni generali.

Art. 75.

La Leva militare è regolata dalla legge.

Art. 76.

È istituita una Milizia comunale sovra basi fissate dalla legge.

Art. 77.

Lo Stato conserva la sua bandiera: e la coccarda azzurra è la sola nazionale.

Art. 78.

Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.
Il Re può creare altri ordini, e prescriverne gli statuti.

Art. 79.

I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

Art. 80.

Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

Art. 81.

Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

Disposizioni transitorie.

Art. 82.

Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con Sovrane disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che son fin d'ora abolite.

Art. 83.

Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della legge sulla Stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

Art. 84.

I Ministri sono incaricati e risponsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato in Torino, addì quattro del mese di marzo, l'anno

del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO

Il Ministro e Primo Segretario di Stato
per gli affari dell' Interno
BORELLI

Il Primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici
di Grazia e di Giustizia,
Dirigente la Grande Cancelleria
AVET

Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze
DI REVEL

Il Primo Segretario di Stato dei Lavori pubblici,
dell' Agricoltura, e del Commercio
DES AMBROIS

Il Primo Segretario di Stato per gli affari Esteri
E. DI SAN MARZANO.

Il Primo Segret. di Stato per gli affari di Guerra e Marina
BROGLIA

Il Primo Segretario di Stato per la pubblicà Istruzione
C. ALFIERI.

R

Proclamazione della costituzione in Toscana: 11 *febbr.* 1848.

Noi LEOPOLDO II, ecc.

Col nostro Motuproprio del dì 31 gennaio decorso intendemmo di dotare il paese alle nostre cure affidato di una Rappresen-

tanza nazionale, che mentre corrispondesse ai pubblici desiderj ed ai bisogni dei tempi, conservasse alla Toscana famiglia quel principio politico-amministrativo al quale essa va debitrice della sua floridezza, e le desse quelle garanzie che possono assicurarle un felice avvenire.

Questo pensiero era già corso alla mente dell'avo nostro immortale. I tempi e gli avvenimenti non permisero finora che si riducesse ad effetto; ma noi siamo lieti di ricordare al nostro popolo questa nostra gloria civile, e ad un tempo ci è ben grato di trovarci al momento di dotare la nostra patria di quella Rappresentanza nazionale, alla quale miravano già i nostri studj ed ogni provvedimento anteriore.

Toscani, la vostra fiducia in me non sarà certo per ismentirsi in questo momento solenne, e mentre sento crescer per voi l'amor mio. Non vi lasciate sedurre da suggestioni impazienti, ed aspettate tranquilli ancor pochi giorni, affinchè si compiano i progetti che debbono assicurare i vostri destini.

Io voglio darvi quelle franchigie per le quali già siete pienamente maturi, e che meritaste colla saviezza della vostra condotta. Voi datemi la gloria d'esser qui l'autore di una grande istituzione essenzialmente Toscana, e ad un tempo accomodata ai generali interessi d'Italia.

Dato li 11 febbraio 1848.

LEOPOLDO.

V. F. Cempini.
L. Albiani.

S

Statuto fondamentale Toscano del 15 febbraio 1848.

Noi LEOPOLDO II, ecc.

Dal giorno in cui piacque alla divina Provvidenza che noi fossimo chiamati a governare uno Stato distinto per tanta ci-

viltà e illustrato da tante glorie, la concordia non mai smentita e la fiducia che in noi posero i nostri amatissimi popoli formarono sempre la gioia del nostro cuore e la felicità della comune patria.

Intesi noi a promuovere ogni prosperità dello Stato per via di quelle riforme economiche e civili alle quali attendemmo con zelo indefesso per tutto il corso del Governo nostro, il Cielo benedisse le nostre cure in tal modo, che ne fosse dato di giungere a questo per noi faustissimo giorno, senza che alcuna perturbazione, togliendo la possibilità di operare il bene pubblico, rendesse necessario il ricorrere alla istituzione di nuove forme politiche.

Alle quali ora muove l'animo nostro il desiderio di adempiere con ferma, costante e deliberata volontà quel proposito che fu da noi annunziato precedentemente ai nostri sudditi amatissimi, e di procurare ad essi, ora che il tempo ne è giunto, quella maggiore ampiezza di vita civile e politica alla quale è chiamata l'Italia in questa solenne inaugurazione del nazionale risorgimento.

Nè tale pensiero sorge nuovo nel petto nostro, siccome non fu ignoto a quello del padre nostro e dell'avo, dei quali il governo ebbe gloria dal procedere sempre coi tempi o antivenirli: nè le istituzioni novelle che a noi piace concedere, tali sono, che non si conformino alle abitudini di tutta la vita nostra o alle tradizioni della Toscana, cultrice antica di ogni sapere.

Il compiuto sistema di Governo Rappresentativo che noi veniamo in questo giorno a fondare, è prova della fiducia da noi posta nel senno e nella oramai compiuta maturità dei popoli nostri a dividere con noi il peso di quei doveri, dei quali possiamo con intera sicurezza confidare, che sia tanto vivo il sentimento nel cuore de'nostri popoli, quanto è, e fu sempre nella coscienza del loro Principe e padre.

Questo preghiamo da Dio, rafforzando la preghiera nostra di quella benedizione che il Pontefice della cristianità spandeva poc'anzi sull'Italia tutta, e nella fiducia del nostro voto, pro-

Digitized by Google

mulghiamo il seguente Statuto fondamentale col quale veniamo a dare nuova forma al Governo dello Stato, ed a fermare le sorti della diletta nostra Toscana:

Titolo Primo.

Diritto pubblico de' Toscani.

Art. I. La Religione Cattolica Apostolica Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono permessi conformemente alle leggi.

II. I Toscani, qualunque sia il culto che esercitano, sono tutti eguali al cospetto della legge. Contribuiscono indistintamente agli aggravj dello Stato in proporzione degli averi, e sono tutti egualmente ammissibili agli impieghi civili e militari.

III. Niuno impedimento alla libertà personale può essere posto, se non nei casi e colle forme prescritte dalla legge.

IV. Nessuno potrà essere chiamato ad altro fôro che a quello espressamente determinato dalla legge.

Non potranno perciò esistere Commissioni o Tribunali straordinarj sotto qualsivoglia denominazione e per qualunque titolo.

V. La stampa è libera, ma soggetta ad una legge repressiva.

Le opere peraltro che trattano *ex professo* di materie religiose saranno soggette a censura preventiva.

VI. La libertà del commercio e dell'industria sono princip fondamentali del diritto economico dello Stato.

Le leggi delle manimorte sono conservate ed estese a tutto il Granducato.

VII. I principj fondamentali dell'ordinamento municipale sono mantenuti nella loro piena integrità.

VIII. Tutte le proprietà sono inviolabili, salvo il caso di espropriazione per causa di utilità pubblica comprovata legalmente, e previa indennità.

IX. Anche la proprietà letteraria è mantenuta e garantita.

X. La guardia civica è mantenuta istituzione dello Stato a norma della legge organica.

Digitized by Google

XI. Le leggi dell'arruolamento militare sono obbligatorie per tutti i cittadini.

Titolo II.

Principj fondamentali del Governo Toscano.

XII. La persona del Granduca è inviolabile e sacra.

XIII. Al solo Granduca appartiene il potere esecutivo: Egli è il Capo supremo dello Stato. Egli comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, di alleanza e di commercio: nomina a tutti gl'impieghi giudiziarj, governativi, amministrativi e militari: mantiene col mezzo dei suoi rappresentanti le relazioni colle Potenze estere, e provvede con mutuproprj e regolamenti alla esecuzione delle leggi, senza mai sospenderle o dispensare dalla osservanza di esse.

XIV. Nessuna truppa straniera potrà essere chiamata al servizio dello Stato, se non in virtù di una legge.

XV. Il solo Granduca sanziona le leggi e le promulga.

XVI. Le leggi e gli atti del Governo hanno vigore, se non sono muniti della firma di uno dei Ministri.

I Ministri sono responsabili.

XVII. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Granduca, e da due Assemblee deliberanti che sono il Senato ed il Consiglio-Generale.

Il Granduca può sciogliere il Consiglio Generale; convoca l nuovo Consiglio dentro tre mesi.

XVIII. La proposta delle leggi appartiene al Granduca ed a ciascuna delle due Assemblee.

XIX. La giustizia deriva dal Granduca, ed è amministrata da giudici che egli nomina ed istituisce.

Egli può far grazia e commutare le pene.

XX. I giudici nominati dal Granduca, eccetto quelli dei tribunali minori, sono inamovibili dopo che avranno esercitate le loro funzioni per lo spazio di tre anni.

XXI. La pubblicità de' giudizj è mantenuta.

L'ordinamento dei tribunali non può essere alterato fuori che per legge.

XXII. L'integrità del territorio Toscano è mantenuta. Lo Stato conserva la sua bandiera e i suoi colori.

Titolo III.

Delle Assemblee Legislative.

XXIII. Le due Assemblee legislative si radunano in Firenze ciascun anno.

§ 1. — *Del Senato.*

XXIV. Il Senato è composto di Senatori nominati a vita dal Granduca. Il loro ufficio è gratuito. Il loro numero non è limitato. Dovranno essi avere l'età di 30 anni compiti.

XXV. I Principi Toscani della Famiglia regnante giunti all'età di anni 21 compiti siedono di diritto nel Senato. Danno voto all'età di 25 anni compiti.

XXVI. Il Granduca nomina i Senatori tra gl'individui compresi nelle seguenti categorie:

Gli Arcivescovi e Vescovi della Toscana;

Il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio-Generale, e i Deputati al medesimo dopo che vi abbiano resieduto sei anni;

I Presidenti, i Vice Presidenti, e i Giudici della Corte di Cassazione e delle Corti Regie, ed i Procuratori e Avvocati-Generali presso le medesime;

I professori delle Università Toscane;

Le persone che occupano o hanno occupato gradi eminenti nell'ordine governativo, amministrativo e militare;

I grandi proprietarj di suolo, ed i principali commercianti, capitalisti e industriali;

E finalmente, coloro che per servigi resi alla patria sieno d'essa benemeriti, o che l'abbiano illustrata.

XXVII. L'atto di nomina di ciascun Senatore fa menzione dei servigj e dei titoli sui quali è fondata.

§ 2. — *Del Consiglio Generale.*

XXVIII. Il Consiglio-Generale si compone di ottantasei Deputati eletti dai Collegj che saranno determinati per distretti dalla legge elettorale, la quale farà parte integrante del presente Statuto fondamentale.

XXIX. L'ufficio de' Deputati è gratuito, salvo una modica indennità che dai comuni del distretto elettorale venga concessa ai Deputati non residenti nella capitale, e per il solo tempo della sessione.

XXX. Il possesso, la capacità, il commercio, l'industria conferiscono al cittadino Toscano il diritto di essere elettore ai termini e coi requisiti della legge elettorale sopra indicata.

XXXI. Ogni elettore al Consiglio-Generale è eligibile al medesimo, purchè abbia l'età di 30 anni compiti, e possesso o dimora stabile nel distretto elettorale.

XXXII. I deputati sono eletti per quattro anni. Usciti di uffizio potranno essere rieletti.

XXXIII. I Collegii elettorali si radunano per convocazione fatta dal Granduca.

Il Gonfaloniere del capoluogo del distretto elettorale presiede di diritto il collegio elettorale.

XXXIV. Il Consiglio-Generale è la sola autorità competente a giudicare intorno alla validità della elezione dei Deputati eletti a comporlo.

§ 3. — *Dei Membri delle due Assemblee.*

XXXV. Nessuno dei membri delle due Assemblee durante la sessione, e tre settimane avanti e tre dopo, può essere catturato per debiti; non può essere arrestato o tradotto in giudizio criminale durante la sessione, se non previo l'assenso

Digitized by Google

dell' Assemblea di cui fa parte: si eccettua il caso di delitto flagrante.

XXXVI. I Senatori ed i Deputati sono inviolabili per le opinioni emesse e per i voti dati nelle Assemblee.

XXXVII. Allorchè un Deputato al Consiglio-Generale durante il tempo del suo ufficio perde le qualità che lo rendevano eligibile, l' Assemblea, udite le sue deduzioni, lo decreta decaduto.

XXXVIII. Il Senato nel caso stesso e nello stesso modo deferisce al Granduca la cognizione del fatto, e provoca il decreto di esclusione.

XXXIX. Se il Deputato rinunzia o cessa l'uffizio per morte, per decadenza, per aver ottato ad altra rappresentanza, o se accetta dal Governo qualche uffizio salariato, il collegio che egli rappresentava sarà immediatamente convocato per fare nuova elezione.

La cessazione per causa di accettato uffizio non fa divieto alla rielezione.

Titolo IV.

Convocazione, Apertura delle due Assemblee e Forma delle Adunanze.

XL. La convocazione delle due Assemblee è fatta dal Granduca.

Le sessioni loro cominciano e finiscono nel tempo stesso.

XLI. Nessuna delle due Assemblee potrà separatamente radunarsi, nè validamente deliberare per qualsivoglia motivo, fuori del tempo della sessione, salvo quanto al Senato il disposto dell'art. LXII.

XLII. Il Granduca apre in persona, o per mezzo di un Commissario, la sessione delle due Assemblee in quella sola occasione riunite.

XLIII. Il Granduca ha diritto d'interrompere la durata della

sessione, e può convocare straordinariamente le due Assemblee.

XLIV. Le adunanze delle due Assemblee sono pubbliche: ma sulla domanda di cinque membri potranno costituirsi in adunanza segreta.

Gli atti delle Assemblee saranno pubblicati a cura di ciascuna di esse.

XLV. Il Granduca nomina il Presidente e il Vice-Presidente del Senato.

Il Consiglio-Generale elegge per ogni sessione il suo Presidente e Vice-Presidente a schede segrete ed a maggiorità assoluta di suffragi.

XLVI. I Senatori e i Deputati, innanzi di sedere la prima volta nell'Assemblea cui sono ammessi, prestano nelle mani del rispettivo Presidente il giuramento con questa formola:

« Giuro di osservare inviolabilmente lo Statuto fondamentale e tutte le leggi dello Stato, e prometto di adempiere l'ufficio mio con verità e giustizia, provvedendo in ogni cosa al bene inseparabile della Patria e del Principe. Così Dio mi ajuti. »

XLVII. Le adunanze delle due Assemblee sono legali, e le deliberazioni valide, colla presenza e col voto della metà, più uno, dei membri che le compongono.

XLVIII. Le deliberazioni delle due Assemblee sono a maggiorità di suffragj. Le due Assemblee compileranno ciascuna il proprio regolamento.

Titolo V.

Poteri delle due Assemblee.

XLIX. Il Senato ed il Consiglio-Generale concorrono insieme col Granduca alla formazione delle leggi, ed alla interpretazione autentica di esse.

Le leggi non hanno autorità quando non sieno state discusse e votate liberamente da ognuna delle due Assemblee.

Digitized by Google

L. Le proposte di legge possono dal Ministero venire trasmesse indistintamente all'una o all'altra Assemblea, salvo il disposto dell'art. LII.

LI. Nessun tributo potrà essere imposto o riscosso, se non consentito dalle Assemblee e sanzionato dal Granduca.

LII. Saranno presentati alla deliberazione e al voto del Consiglio-Generale, prima che al voto del Senato:

1. Il Bilancio preventivo e consuntivo d'ogni anno;

2. Le leggi statuenti creazione, liquidazione e pagamento dei debiti dello Stato.

3. Le leggi statuenti accrescimento d'imposta, alienazione di beni o rendite dello Stato.

LIII. L'imposta diretta è consentita per un anno; le imposte indirette potranno essere stabilite per più anni.

LIV. Ogni proposta di legge deve essere prima esaminata nella sezione in cui si divideranno le Assemblee per i lavori preparatorj: discussa e approvata da un'Assemblea sarà trasmessa alla discussione ed approvazione dell'altra, e quando sia vinta in ambedue, sarà presentata alla sanzione del Granduca.

LV. Quelle proposte che sieno rigettate da una delle due Assemblee, o alle quali il Granduca nieghi sanzione, non potranno essere riprodotte nel corso della sessione.

LVI. Le proposte del Governo saranno prima di ogni altra discusse, e votate dalle Assemblee.

LVII. Ogni cittadino giunto all'età di 21 anno ha il diritto e facoltà libera d'inviare all'una e all'altra Assemblea petizioni e rimostranze. L'Assemblea dietro l'esame e rapporto di una Commissione tratta dal suo seno, discute se debba accogliere le anzidette petizioni e rimostranze; e quando sembri opportuno, ne decreta il rinvio al Ministero cui risguardano.

Le petizioni e rimostranze però non potranno esser mai presentate personalmente alle Assemblee.

LVIII. Le Assemblee non ricevono deputazioni, nè ascoltano fuori dei loro propri membri, altro che Ministri o Commissarj che il Governo inviasse loro per la discussione delle leggi.

LIX. Inviano al Principe deputazioni nei casi e colle forme prescritte dal regolamento. Corrispondono tra loro e col Ministero per via di messaggi.

Titolo VI.

Dei Ministri.

LX. I Ministri possono essere membri del Senato e del Consiglio-Generale.

LXI. I Ministri o Commissarii che ne tengono le veci hanno libero accesso in ambedue le Assemblee: hanno diritto di esservi ascoltati ad ogni richiesta loro: hanno l'obbligo d'intervenirvi quando sieno invitati a dare gli schiarimenti che alla Assemblea sembrassero opportuni.

LXII. Il diritto di accusare i Ministri appartiene al Consiglio-Generale; quello di giudicarli al Senato. Una legge determinerà i casi della responsabilità dei Ministri, le pene, le forme dell'accusa e del giudizio.

Titolo VII.

Lista civile.

LXIII. La dotazione della Corona è fissata per tutta la durata del regno dalla prima Assemblea del Senato e del Consiglio-Generale dopo l'avvenimento al Trono del Granduca.

LXIV. Durante il regno del Granduca attuale è mantenuta alla Reale Corte l'annua assegnazione della quale è ora dotata, nonostante l'accaduta reversione di Lucca al Granducato, e la conseguente perdita delle Signorie di Boemia.

LXV. Oltre questa assegnazione, continuerà alla Reale Corte l'uso dei Reali Palazzi, ville o giardini annessi. Il loro mantenimento e miglioramento rimarrà a carico dello Stato, che vi provvederà con gli assegnamenti da portarsi attualmente

nei Bilanci preventivi, se pure non venga in seguito stabilita fra lo Stato e la Real Corte l'affrancazione di quest'onere.

LXVI. Quando il Real Principe Ereditario toccherà la età maggiore, gli sarà assegnata a carico dello Stato un' annua rendita colla quale sia provvisto al dignitoso di lui mantenimento.

LXVII. Oltre i beni che il Granduca attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancor quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito durante il suo regno.

LXVIII. Il Granduca può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra i vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili dello Stato che limitano la quantità disponibile.

LXIX. I possessi che costituiscono il patrimonio privato del Granduca sono, salvo la premessa eccezione, sottomessi a tutte le leggi che regolano le altre proprietà.

Titolo VIII.

Disposizioni Generali.

LXX. La nobiltà Toscana è conservata colle sue onorificenze. La creazione di nuovi nobili appartiene al Granduca.

LXXI. È conservato l'Ordine sacro e militare di S. Stefano Papa e Martire colle sue prerogative, dotazioni e statuti.

LXXII. L' Ordine del merito sotto il titolo di S. Giuseppe è pure conservato col suo Statuto.

LXXIII. Il Granduca ha il diritto d'instituire nuovi Ordini, e ne decreta gli statuti.

LXXIV. La collazione di tutti i benefizii di patronato regio o pertinenti al patrimonio della Corona, e l'esercizio dei diritti che ne dipendono, spettano al Granduca.

LXXV. Ogni nuovo regno s'inizia col giuramento di mantenere lo Statuto fondamentale. Questo giuramento si presta davanti alle due Assemblee riunite.

Digitized by Google

LXXVI. I debiti dello Stato sono garantiti: rimangono ferme le obbligazioni contratte a favore dei terzi, non escluse le pensioni già stabilite.

LXXVII. Tutte le leggi e regolamenti che non sieno contrarj al presente Statuto fondamentale ritengono sempre il loro pieno vigore.

LXXVIII. Il presente Statuto fondamentale, e tutti i diritti e poteri da esso sanciti, sono affidati alla lealtà, al patriottismo, al coraggio della guardia civica e di tutti i cittadini Toscani.

Titolo IX.

Disposizioni Transitorie.

LXXIX. Il Granduca mentre istituisce fin d'ora un Consiglio di Stato, del quale saranno in breve stabilite le attribuzioni, e mentre provvederà anche alla regolare distribuzione degli uffizii ministeriali, si riserva a promulgare le leggi necessarie, a costituire il potere esecutivo in conformità dei principii stabiliti nel titolo I, non meno che alla pronta e sollecita esecuzione del presente Statuto fondamentale, e più specialmente:

1. La legge elettorale, che farà parte integrante del presente Statuto;
2. La legge sulla stampa;
3. La legge organica dei governi ed amministrazioni compartimentali e delle loro attribuzioni;
4. La legge preordinata ad estendere al territorio Lucchese la legislazione vegliante nel Granducato;

LXXX. Saranno presentate alla deliberazione delle Assemblee legislative:

1. La proposta di legge sulle istituzioni municipali e compartimentali fondate sopra il sistema elettivo;
2. La proposta di legge sulla istruzione pubblica;
3. La proposta di legge sulla responsabilità dei Ministri;

4. La proposta di legge sui pubblici funzionari;

5. La proposta di legge sulla espropriazione forzata per causa di pubblica utilità.

LXXXI. Alla prima sessione legislativa saranno presentati il bilancio preventivo del 1849 ed il bilancio consuntivo del 1847.

LXXXII. Il presente Statuto fondamentale sarà messo in vigore alla prima convocazione delle Assemblee legislative, che avrà luogo appena compiute le elezioni.

LXXXIII. I Ministri sono incaricati e responsabili dell'esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni sovrane.

Dato il 15 febbraio 1848.

LEOPOLDO.

Il Consigliere Segretario di Stato, primo Direttore delle Reali Segreterie
F. Cempini.

Il Consigliere Direttore del Dipartimento di Stato
C. Ridolfi.

Il Consigl. Direttore del Dipartimento di Giustizia e Grazia
B. Bartalini.

Il Consigliere Ministro degli Affari Esteri e Direttore del Dipartimento della Guerra
L. Serristori.

Il Consigliere Direttore del Dipartimento delle R. Finanze
G. Baldasseroni.

T

Statuto fondamentale per il governo temporale degli Stati della S. Chiesa: 14 *marzo* 1848.

PIUS PP. IX

Nelle istituzioni di cui finora dotammo i nostri sudditi fu nostra intenzione di riprodurre alcune istituzioni antiche, le quali furono lungamente lo specchio della sapienza degli augusti nostri predecessori, e poi col volgere dei tempi volevansi adattare alle mutate condizioni, per rappresentare quel maestoso edifizio che erano state dapprincipio.

Per questa via procedendo eravamo venuti a stabilire una rappresentanza consultiva di tutte le provincie, la quale dovesse ajutare il nostro Governo nei lavori legislativi e nella amministrazione dello Stato: e aspettavamo che la bontà dei risultamenti avesse lodato l'esperimento che primi noi facevamo in Italia. Ma poichè i nostri vicini hanno giudicato maturi i loro popoli a ricevere il benefizio di una rappresentanza non meramente consultiva, ma deliberativa, noi non vogliamo fare minore stima dei popoli nostri, nè fidar meno nella loro gratitudine, non già verso la nostra umile persona, per la quale nulla vogliamo, ma verso la Chiesa e quest' Apostolica Sede, di cui Iddio ci ha commessi gl' inviolabili e supremi diritti, e la cui presenza fu e sarà sempre a loro di tanti beni cagione.

Ebbero in antico i nostri comuni il privilegio di governarsi ciascuno con leggi scelte da loro medesimi sotto la sanzione sovrana. Ora non consentono certamente le condizioni della nuova civiltà che si rinnovi sotto le medesime forme un ordinamento pel quale la differenza delle leggi e delle consuetudini separava sovente l'un comune dal consorzio dell' altro.

Ma noi intendiamo di affidare questa prerogativa a due Consigli di probi e prudenti cittadini, nell'uno da noi nominati, nell'altro deputati da ogni parte dello Stato mediante una forma di elezioni opportunamente stabilita: i quali e rappresentino gl'interessi particolari di ciascun luogo dei nostri dominj, e saviamente li contemperino con quell'altro interesse grandissimo di ogni comune e di ogni provincia, che è l'interesse generale dello Stato.

Siccome poi nel nostro sacro principato non può essere disgiunto dall'interesse temporale della interna prosperità l'altro più grave della politica indipendenza del capo della Chiesa, pel quale stette altresì l'indipendenza di questa parte d'Italia; così non solamente riserbiamo a noi e ai successori nostri la suprema sanzione e la promulgazione di tutte le leggi che saranno dai predetti Consigli deliberate, e il pieno esercizio dell'autorità sovrana nelle parti di cui col presente atto non è disposto; ma intendiamo altresì di mantenere intera l'autorità nostra nelle cose che sono naturalmente congiunte con la religione e la morale cattolica. E ciò dobbiamo per sicurezza a tutta la cristianità che nello Stato della Chiesa in questa nuova forma costituito nessuna diminuzione patiscano la libertà e i diritti della Chiesa medesima e della Santa Sede, nè veruno esempio sia mai per violare la santità di questa religione, che noi abbiamo obbligo e missione di predicare a tutto l'universo come unico simbolo di alleanza di Dio con gli uomini, come unico pegno di quella benedizione celeste per cui vivono gli Stati e fioriscono le nazioni.

Implorato pertanto il divino ajuto, e udito l'unanime parere dei nostri venerabili fratelli Cardinali di S. R. C. espressamente a tal uopo adunati in Concistoro, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Disposizioni Generali.

Art. I. Il Sacro Collegio dei Cardinali, elettori del Sommo Pontefice, è Senato inseparabile dal medesimo.

II. Sono istituiti due Consigli deliberanti per la formazione delle leggi, cioè: l'Alto Consiglio, ed il Consiglio de'Deputati.

III. Sebbene ogni giustizia emani dal Sovrano, e sia in suo nome amministrata, l'ordine giudiziario è nondimeno indipendente nell'applicazione delle leggi ai casi speciali, salvo sempre nello stesso Sovrano il diritto di far grazia. I giudici dei tribunali collegiali sono inamovibili quando vi avranno esercitate le loro funzioni per tre anni dalla promulgazione del presente Statuto. Possono però essere traslocati ad altro tribunale eguale o superiore.

IV. Non saranno istituiti tribunali o commissioni straordinarie. Ognuno in materia tanto civile quanto criminale sarà giudicato dal tribunale espressamente determinato dalla legge: innanzi alla quale tutti sono eguali.

V. La Guardia civica si ha come istituzione dello Stato; e rimarrà costituita sulle basi della legge del 5 luglio 1847, e del regolamento del 30 dello stesso mese.

VI. Niun impedimento alla libertà personale può essere posto se non nei casi e colle forme prescritte dalle leggi. E perciò niuno può essere arrestato se non in forza d'un atto emanato dall'autorità competente. È eccettuato il caso di delitto flagrante o quasi flagrante, nel quale l'arrestato, dentro 24 ore, è consegnato all'autorità competente.

Le misure di polizia e preventive sono pure regolate da una legge.

VII. Il debito pubblico è garantito, come pure le altre obbligazioni assunte dallo Stato.

VIII. Tutte le proprietà, sia dei privati, sia dei corpi morali, sia delle altre pie o pubbliche istituzioni, contribuiscono indistintamente ed egualmente agli aggravj dello Stato, chiunque ne sia il possessore.

Quando il Sommo Pontefice dà la sanzione alle leggi sopra i tributi, l'accompagna con una speciale Apostolica deroga alla immunità ecclesiastica.

IX. Il dritto di proprietà in egual modo in tutti è inviolabile.

Digitized by Google

Sono eccettuate soltanto le espropriazioni per causa di pubblica utilità riconosciute, e previo l'equivalente compenso a norma delle leggi.

X. La proprietà letteraria è riconosciuta.

XI. L'attuale preventiva censura governativa o politica per la stampa è abolita; e saranno a questa sostituite misure repressive da determinarsi con apposita legge.

Nulla è innovato quanto alla censura ecclesiastica stabilita dalle canoniche disposizioni, fino a che il Sommo Pontefice nella sua Apostolica autorità non provvegga con altri regolamenti.

Il permesso della censura ecclesiastica in niun caso toglie o diminuisce la responsabilità politica e civile di coloro, i quali a forma delle leggi sono garanti delle pubblicazioni per mezzo della stampa.

XII. I pubblici spettacoli sono regolati con misure preventive stabilite dalle leggi. Le composizioni teatrali prima di essere rappresentate sono perciò soggette alla censura.

XIII. L'amministrazione comunale e provinciale sarà presso dei respettivi cittadini; con apposite leggi verrà regolata in modo da assicurare alle comuni e provincie le più convenienti libertà compatibili con la conservazione dei loro patrimonj e coll'interesse dei contribuenti.

Dell'alto Consiglio e del Consiglio dei Deputati.

XIV. Il Sommo Pontefice convoca, proroga, e chiude le sessioni, d'ambedue i Consigli. Scioglie quello dei Deputati, convocandolo nuovamente nel termine di tre mesi per mezzo di nuove elezioni. La durata ordinaria della sessione annuale non oltrepassa i tre mesi.

XV. Nessuno dei Consigli può adunarsi mentre l'altro è sciolto o prorogato, fuori del caso preveduto all'art. XLVI.

XVI. I due Consigli ogni anno sono convocati e chiusi in pari tempo. L'atto dell'apertura è fatto da un Cardinale spe-

cialmente delegato dal Pontefice, ed a quest'unico oggetto si riuniscono insieme ambedue i Consigli. Nel resto, i Consigli si adunano sempre separatamente. Agiscono validamente quando sia presente la metà degl'individui dei quali ciascheduno è composto. Le risoluzioni sono prese a maggiorità di suffragj.

XVII. Le sessioni dell'uno e dell'altro Consiglio sono pubbliche. Ciascun Consiglio però si forma in comitato segreto sulla domanda di dieci membri.

Gli atti dei due Consigli sono pubblicati a cura di essi.

XVIII. Ambedue i Consigli quando saranno costituiti redigeranno il rispettivo regolamento sul modo da tenersi nel trattare gli affari.

XIX. I membri dell'Alto Consiglio sono nominati a vita dal Sommo Pontefice. Il loro numero non è limitato. È necessaria in essi l'età d'anni 30 ed il pieno esercizio dei diritti civili e politici.

XX. Sono desunti dalle seguenti categorie:

1. I prelati ed altri ecclesiastici costituiti in dignità.

2. I ministri, il presidente del Consiglio dei Deputati; il senatore di Roma e di Bologna.

3. Le persone che hanno occupato o occupano un distinto grado nell'ordine governativo, amministrativo e militare.

4. I presidenti dei tribunali di appello; i consiglieri di Stato; gli avvocati concistoriali; tutti dopo l'esercizio di sei anni.

5. I possidenti con una rendita di scudi 4000 annui sopra capitali imponibili, e posseduta da sei anni innanzi.

6. E finalmente, le persone benemerite dello Stato per distinti servigj, o per averlo illustrato con opere insigni nelle scienze o nelle arti.

XXI. Al principio d'ogni sessione il Sommo Pontefice fra i membri del Alto Consiglio nomina tanto il Presidente quanto i due Vice-Presidenti, qualora non gli piaccia di nominare un Cardinale alla presidenza.

XXII. L'altro Consiglio si compone dei Deputati scelti dagli elettori, sulla base approssimativa di un deputato per ogni 30,000 anime.

XXIII. Sono elettori:

1. I gonfalonieri, priori ed anziani delle città e comuni: i sindaci degli appodiati.

2. Quelli che nel censo sono iscritti possessori di un capitale di scudi 300.

3. Quelli che per altri titoli pagano al Governo una tassa diretta di scudi dodici annui.

4. I membri dei collegj, delle facoltà, ed i professori titolari delle università dello Stato.

5. I membri dei consigli di disciplina, degli avvocati e procuratori presso i tribunali collegiali.

6. I laureati *ad honorem* nelle università dello Stato.

7. I membri delle Camere di commercio.

8. I capi di fabbriche o stabilimenti industriali.

9. I capi o i rappresentanti di società, corpi morali, istituzioni pie o pubbliche, le quali sono intestate nel censo come al numero 2, ovvero pagano la tassa di cui al numero 2.

XXIV. Sono elegibili:

1 Quei che nel censo sono iscritti possessori di un capitale di scudi 3000.

2. Quelli che per altri titoli pagano al Governo una tassa fissa di scudi 100 annui.

3. I membri dei collegj, delle facoltà, ed i professori titolari delle università di Roma e Bologna: i membri dei collegj di disciplina, degli avvocati e procuratori presso i tribunali di appello.

4. Gli altri enunciati nei N.i 1, 4, 5, 6, 7, 8, dello articolo precedente; quando siano iscritti per la metà del capitale notata nel N. 1, ovvero paghino la metà della tassa di cui al N. 2 del presente articolo.

XXV. Negli elettori si richiede l'età di anni 25: negli elegibili quella di anni 30: negli uni e negli altri il pieno esercizio di dritti civili e politici; e perciò la professione della religione cattolica, la quale è condizione necessaria pel godimento dei diritti politici nello Stato.

XXVI. Niuno quantunque abbia più domicilj, e per più ti-

toli sia compreso fra gli elettori, potrà dare il voto doppio. Potrà però la medesima persona essere eletta in due o più distretti, nel qual caso l'eletto avrà l'ozione.

XXVII. I collegj elettorali radunati per convocazione fatta dal Sommo Pontefice procedono alla elezione dei Deputati nei modi e forme che saranno prescritte dalla legge elettorale.

XXVIII. Al principio d'ogni sessione il Consiglio dei Deputati elegge fra i suoi membri il presidente e vice-presidenti.

XXIX. I membri d'ambedue i Consigli esercitano le di loro funzioni gratuitamente.

XXX. I membri d'ambedue i Consigli sono inviolabili per le opinioni, e voti che proferiscono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Non possono essere arrestati per debiti durante il periodo delle sessioni, ed un mese innanzi ed altro dopo.

Non possono pure essere arrestati per giudizii criminali durante la sessione, se non previo l'assenso del Consiglio al quale appartengono, eccettuato il caso di delitto flagrante o quasi flagrante.

XXXI. Oltre il caso in cui venga sciolto il Consiglio dei Deputati, cessa l'ufficio di deputato:

1. Con la morte naturale o civile, e con la sospensione dei diritti civici;
2. Con la rinuncia;
3. Con il lasso di quattro anni;
4. Con la nomina all'Alto Consiglio;
5. Con avere accettato un impiego con stipendio dal Governo, o con una promozione in quello che aveva.

Ogni volta che si verifica un caso di vacanza sarà immediatamente convocato il collegio elettorale, dal quale quel Deputato era stato eletto. Il caso dei N.i 3 e 5 non è d'impedimento alla rielezione.

XXXII. Se, durante l'officio, il Deputato perde una delle qualifiche di eligibilità che di loro natura non siano temporanee, il Consiglio, verificato il fatto, dichiara vacante l'officio. Si procederà alla nuova elezione a forma dell'articolo precedente.

L'Alto Consiglio nello stesso caso pe' suoi membri ne fa rapporto al Sommo Pontefice, cui è riservato di prendere la conveniente determinazione.

Attribuzioni dei due Consigli.

XXXIII. Tutte le leggi in materie civili, amministrative e governative sono proposte, discusse e votate nei due Consigli; comprese le imposizioni di tributi e le interpretazioni e declaratorie che abbiano forza di legge.

XXXIV. Non hanno forza le leggi concernenti le materie di cui all'articolo precedente, se non dopo di essere state liberamente discusse ed accettate da ambedue i Consigli, e munite della sanzione del Sommo Pontefice.

Non possono quindi essere riscossi i tributi, se non sono approvati da una legge.

XXXV. La proposta delle leggi è fatta dai Ministri; può pure essere fatta da ognuno dei due Consigli dietro richiesta di dieci de' suoi membri. Ma le proposizioni fatte dai Ministri saranno sempre prima delle altre discusse e votate.

XXXVI. I Consigli non possono mai proporre alcuna legge

1. Che riguardi affari ecclesiastici o misti;
2. Che sia contraria ai canoni o discipline della Chiesa;
3. Che tenda a variare o modificare il presente Statuto.

XXXVII. Negli affari misti possono in via consultiva essere interpellati i Consigli.

XXXVIII. È vietata nei due Consigli ogni discussione che riguardi le relazioni diplomatico-religiose della Santa Sede all'estero.

XXXIX. I trattati di commercio, e quelli soltanto fra le clausole di altri trattati che riguardassero le finanze dello Stato, prima di essere ratificati sono portati ai Consigli, i quali li discutono e votano a forma dell'art. XXXIII.

XL. Le proposte di legge possono dal Ministero essere trasmesse indistintamente all'uno o all'altro Consiglio.

XLI. Saranno però sempre presentati prima alla deliberazione e voto del Consiglio dei Deputati i progetti di legge riguardanti

1. Il preventivo e consuntivo di ogni anno;

2. Quelle tendenti a creare, liquidare, dimettere debiti dello Stato;

3. Quelle sulle imposte, appalti ed altre concessioni od alienazioni qualsivogliano dei renditi e proprietà dello Stato.

XLII. L'imposta diretta è consentita per un anno; le imposte indirette possono essere stabilite per più anni.

XLIII. Ogni proposta di legge dopo di essere stata esaminata nelle sezioni sarà discussa e votata dal Consiglio al quale fu trasmessa. Quando sia approvata, è trasmessa all'altro Consiglio, che in egual modo la esamina, la discute, e la vota.

XLIV. Se le proposte di legge saranno rigettate da uno dei due Consigli, o se il Sommo Pontefice non dà la sanzione dopo il voto dei due Consigli, in tali casi la proposta non potrà essere riprodotta nel corso di quella sessione.

XLV. La verifica dei poteri, e la questione sulla validità delle elezioni dei singoli membri del Consiglio dei Deputati, spetta al medesimo.

XLVI. Il Consiglio dei Deputati soltanto ha il diritto di porre in istato di accusa i Ministri. Se essi sono laici spetterà All'Alto Consiglio il giudicarli, e per quest' unico oggetto potrà radunarsi come tribunale fuori del tempo e del caso di cui all'art. XV, eccettuato sempre il tempo di cui all'art. LVI. Se essi sono ecclesiastici, l'accusa sarà deferita al Sacro Collegio, che procederà nelle forme canoniche.

XLVII. Ogni cittadino maggiore di età ha diritto di fare petizioni dirette al Consiglio de' Deputati negli affari di cui all'art. XXXIII, o per i fatti degli agenti del potere esecutivo riguardanti gli oggetti indicati. La petizione dovrà essere in iscritto e depositata all'officio o in persona o per mezzo di legittimo procuratore. Il Consiglio sul rapporto d'una sezione delibererà se e come averne ragione.

Coloro che fecero le petizioni possono essere tradotti innanzi

Digitized by Google

il tribunale competente dalla parte che si crederà lesa dai fatti esposti.

XLVIII. I Consigli non ricevono deputazione: non ascoltano fuori dei proprj membri altro che i commissarj del Governo ed i Ministri: corrispondono in iscritto unicamente fra loro e col Ministero; inviano deputazioni al Sommo Pontefice nei casi e forme prevedute dal regolamento.

XLIX. Le somme occorrenti pel trattamento del Sommo Pontefice, del Sacro Collegio dei Cardinali, per le Congregazioni ecclesiastiche, per sussidio o assegno a quella *de Propaganda fide*, pel Ministero degli Affari Esteri, pel Corpo Diplomatico della Santa Sede all' estero, pel mantenimento delle Guardie Pontificie palatine, per le sagre funzioni, per l' ordinaria manutenzione e custodia dei palazzi Apostolici e di loro dipendenze, degli annessi musei e biblioteca, per gli assegnamenti, giubilazioni e pensioni degli addetti alla Corte Pontificia, sono determinate in annui scudi seicento mila sulle basi dello stato attuale, compreso un fondo di riserva per le spese eventuali. Detta somma sarà riportata in ogni annuo preventivo. Di pieno diritto si ha sempre per approvata e sanzionata tale partita, e sarà pagata al Maggiordomo del Sommo Pontefice, o ad altra persona da esso destinata. Nel rendiconto o consuntivo annuo sarà portata la sola giustificazione di tale pagamento.

L. Rimangono inoltre a piena disposizione del Sommo Pontefice i canoni, tributi e censi, ascendenti ad un'annua somma di scudi tredicimila circa, nonchè i diritti dei quali si fa menzione in occasione della Camera dei tributi nella vigilia e festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.

LI. Le spese straordinarie di grandi riparazioni nei palazzi Apostolici, dipendenze, musei ed annessi, le quali non sono comprese nelle detto somme (quando abbiano luogo), saranno portate e discusse nei preventivi annuali, e nei consuntivi.

Del Sacro Concistoro.

LII. Quando ambedue i Consigli hanno ammessa la proposta di legge, sarà questa presentata al Sommo Pontefice, e proposta nel concistoro segreto. Il Pontefice, udito il voto dei Cardinali, dà o niega la sanzione.

Dei Ministri.

LIII. L'autorità governativa provvede con ordinanze o regolamenti alla esecuzione delle leggi.

LIV. Le leggi e tutti gli atti governativi riguardanti gli oggetti di cui all'art. XXXIII sono firmati dai rispettivi Ministri che ne sono responsabili. Un'apposita legge determinerà i casi di tale responsabilità, le pene, le forme dell'accusa e del giudizio.

LV. I Ministri hanno diritto d'intervenire ed essere uditi in ambedue i Consigli, vi hanno voto: se non sono membri possono essere invitati ad intervenire per dare gli schiarimenti opportuni.

Del tempo della Sede vacante.

LVI. Per la morte del Sommo Pontefice immediatamente e di pieno diritto restano sospese le sessioni d'ambedue i Consigli. Non potranno mai essi adunarsi durante la Sede vacante, nè in quel tempo potrà procedersi o proseguirsi nell'elezione dei Deputati. Sono di diritto convocati ambedue i Consigli un mese dopo la elezione del Sommo Pontefice. Se però il Consiglio dei Deputati fosse sciolto, e non fossero compiute le elezioni, sono di diritto convocati i collegj elettorali un mese dopo come sopra, e dopo un altro mese sono convocati i Consigli.

LVII. I Consigli non potranno mai, anche prima di sospendere le sessioni, ricevere o dare petizioni dirette al Sacro Collegio o riguardanti il tempo della Sede vacante.

Digitized by Google

LVIII. Il Sacro Collegio, secondo le regole stabilite nelle costituzioni apostoliche, conferma i Ministri o ne sostituisce altri. Fino a che non abbia luogo tale atto, i Ministri prosieguono nel loro offizio. Il Ministero per altro degli Affari Esteri passa immediatamente al Segretario del Sacro Collegio salvo allo stesso Sacro Collegio il diritto di affidarlo ad altro soggetto.

LIX. Le spese funebri del Sommo Pontefice, quelle del Conclave, quelle per la creazione, coronazione e possesso del nuovo Pontefice, sono a carico dello Stato. I Ministri, sotto la dipendenza del Cardinale Camerlengo, provvedono la somma occorrente, quantunque contemplata nel preventivo di quell'anno, fermo l'obbligo di renderne conto, dimostrando d'averla impiegata per i titoli sopra enunciati.

LX. Se allorchè muore il Sommo Pontefice il bilancio preventivo dell'anno non fosse ancora stato votato da ambedue i Consigli, i Ministri di pieno diritto sono autorizzati ad esigere i tributi e provvedere alle spese sulle basi dell' ultimo preventivo votato dai Consigli e sanzionato dal Pontefice.

Se però il preventivo, allorchè muore il Pontefice, era già stato votato da ambedue i Consigli, in questo caso il Sacro Collegio userà del diritto di dare o negare la sanzione alla risoluzione dei Consigli.

LXI. I diritti di sovranità temporale esercitati dal defunto Pontefice, durante la Sede vacante risiedono nel Sacro Collegio, il quale ne nserà a forma delle costituzioni apostoliche e del presente Statuto.

Del Consiglio di Stato.

LXII. Vi sarà un Consiglio di Stato composto di dieci Consiglieri, e di un corpo di Uditori non eccedente il numero di ventiquattro, tutti di nomina sovrana.

LXIII. Il Consiglio di Stato è incaricato, sotto la direzione del Governo, di redigere i progetti di legge, i regolamenti di amministrazione pubblica, e di dar parere sulle difficoltà in

materia governativa. Con apposita legge può essere conferito al medesimo il contenzioso amministrativo.

Disposizioni Transitorie.

LXIV. Saranno quanto prima promulgate:

1. La legge elettorale, che farà parte integrante del presente Statuto.

2. La legge repressiva della stampa, di cui nella prima parte dell' art. XI.

LXV. Sarà proposto alla prima deliberazione dei Consigli il preventivo del 1849. Saranno pure proposte le seguenti leggi per averne ragione in questa o in altra prossima sessione: legge sulle istituzioni municipali e provinciali; il codice di polizia; la riforma della legislazione civile, criminale e di procedura; la legge sulla responsabilità dei Ministri, e sopra i pubblici funzionarj.

LXVI. In quest'anno i Consigli si raduneranno al più tardi il primo lunedì di giugno.

LXVII. L' attuale Consulta di Stato cesserà venti giorni innanzi che sieno aperti i Consigli.

Intanto essa proseguirà nell' esame del preventivo ed altre materie amministrative, che le sono state o saranno rimesse.

LXVIII. Il presente Statuto sarà messo in vigore all' apertura dei due Consigli.

Ma per quel che riguarda la elezione dei deputati avrà forza appena pubblicata la legge elettorale.

Rimangono in vigore tutte le disposizioni legislative che non sono contrarie al presente Statuto.

E similmente vogliamo e decretiamo che nessuna legge o consuetudine preesistente, o diritto quesito o diritto dei terzi, o vizio di orrezione o surrezione, possa allegarsi contro le disposizioni del presente Statuto, il quale intendiamo che debba essere quanto prima inserito in una Bolla concistoriale, secondo l'antica forma, a perpetua memoria.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem die XIV martii MDCCCXLVIII; Pontificatus nostri anno secundo.

PIUS PP. IX.

U

Ordinamento politico amministrativo della Toscana delli 9 marzo 1848.

Noi LEOPOLDO II ecc.

Volendo, in armonia col disposto dell'art. 79 dello Statuto fondamentale, provvedere nel modo il più conveniente alla divisione del Granducato in distinte provincie, ed immediatamente procedere all'attivazione dei governi ed amministrazioni compartimentali, dopo aver sentito il nostro Consiglio di Stato abbiamo determinato promulgare la seguente legge:

Titolo I.

Disposizioni Generali.

Art. I. È soppressa la Direzione-Generale di Polizia in Firenze ed in Lucca, e le alte attribuzioni di polizia amministrativa sono concentrate nel Ministro dell'Interno, che le esercita mediante una sezione speciale della sua segreteria.

II. A pari soppressione soggiacciono i governi, salvo quanto sarà detto in appresso, i commissariati regj, i vicariati, le potesterie, le giudicature civili, i commissarj di polizia, le giusdicenze del già Ducato di Lucca rimaste a far parte del Granducato.

III. Sono finalmente soppresse la Soprintendenza-Generale alle comunità, le Camere di Soprintendenza, e le Cancellerie comunitative.

IV. Il territorio del Granducato è diviso in sette compartimenti: di Firenze, Lucca, Pisa, Siena, Arezzo, Pistoja, Grosseto.

V. La città di Livorno, con la sua comunità soltanto, continua a formare un Governo civile e militare.

VI. L'Isola dell'Elba, pure colle sue comunità, forma un Governo civile e militare.

VII. In Firenze rimane conservato l'unico uffizio generale del catasto.

VIII. I compartimenti si dividono, agli effetti governativi e giudiciarj, in circondarj e preture: agli effetti amministrativi ed elettorali, in distretti e comunità.

IX. I compartimenti di Firenze, Pisa e Siena sono divisi in più circondarj; quelli di Lucca, d'Arezzo, Pistoja e Grosseto comprendono un solo circondario.

X. I circondarj del compartimento di Firenze sono quelli di Firenze, San Miniato, e Rocca San Casciano; quelli del compartimento di Pisa sono Pisa e Volterra; finalmente quelli del compartimento di Siena sono Siena e Montepulciano.

XI. I circondarj sono aggregazioni di più preture; i distretti son composti di una o di più comunità.

XII. In ogni compartimento esiste un Consiglio per provvedere agli interessi di tutto il compartimento nei rapporti delle strade, delle beneficenze, e della pubblica salute.

XIII. I territorj che sono assegnati a ciascun compartimento, agli effetti amministrativi, sono distinti in distretti e comunità nel modo determinato nella legge elettorale: agli effetti governativi e giudiciarj, sono distinti in circondarj e preture nel modo determinato dalla seguente Tavola. (*Siegue la Tavola*)

XIV. In ogni compartimento risiede un Prefetto. In ogni circondario, ove non sia residenza di Prefettura, un Sottoprefetto.

XV. Ogni circondario forma la giurisdizione di un tribunale collegiale di prima istanza, eccettuato il circondario di Pistoja il quale avrà due tribunali collegiali di prima istanza: uno residente in Pistoja; l'altro, che viene istituito con motuproprio di questo medesimo giorno, residente in Pescia. Un tribunale collegiale di prima istanza risiede pure nei Governi di Livorno e Portoferrajo. In ogni pretura risiede un Pretore; in ogni

distretto un Ministro del Censo. Ogni comunità ha il suo gonfaloniere.

XVI. Resta sotto la giurisdizione d'appello della Corte Regia di Firenze tutto il territorio che costituisce i compartimenti di Firenze, Siena, Arezzo, Pistoja e Grosseto, e sotto quella della Corte Regia di Lucca tutto il territorio che costituisce i compartimenti di Lucca, di Pisa, e i due Governi di Livorno e Portoferrajo.

XVII. Nelle città di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Siena, Arezzo, Pistoja, Prato, Cortona, Pescia, vengono stabiliti dei delegati di Governo con attribuzioni di polizia: quattro nella prima delle suddette città, tre nella seconda, uno in ciascheduna delle rimanenti.

XVIII. Il territorio di ogni pretura resta determinato in quello di una comunità o più comunità, come risulta dall' art. XIII e dalla Tavola ivi annessa.

XIX. I delegati di Governo di Lucca, di Arezzo e di Pistoja esercitano il loro uffizio nelle due preture stabilite in dette città. Tutti gli altri lo esercitano nel perimetro della pretura nella quale risiedono.

XX. Le prefetture sono distinte in due classi, le delegazioni di Governo in tre, le preture in cinque, gli uffizj del censo in tre.

XXI. Appartengono alla prima classe delle prefetture quelle di Firenze, di Lucca, Pisa, Siena; alla seconda quelle d'Arezzo, Pistoja e Grosseto.

XXII. La prima classe delle delegazioni di Governo è formata dalle quattro istituite in Firenze, e dalle tre in Livorno; la seconda da quelle di Lucca, Pisa, Siena, Arezzo, e Pistoja; la terza da quelle di Cortona, Prato, e Pescia.

XXIII. Gli uffizj del censo di prima classe sono quelli di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Siena, Arezzo, Cortona, Pistoja e Prato. Quelli di seconda sono Fiesole, Campi, Borgo San Lorenzo, San Casciano, Montepulciano, San Giovanni, Pietrasanta, Pescia, Empoli, San Miniato, Figline, Pontedera, Borgo, Lari, Grosseto. Quelli finalmente di terza sono Rocca San Ca-

sciano, Portoferrajo, Volterra, Rosignano, Colle, Montalcino, Radicondoli, Poppi, Arcidosso, Orbetello, San Marcello e San Sepolcro.

XXIV. La classazione delle preture è quella che risulta dalla Tavola annessa all'art. XIII.

XXV. Il prefetto, il sottoprefetto, il pretore, il delegato di Governo, ed il ministro del censo sono nominati dal Granduca; il gonfaloniere lo è ugualmente, ma nel modo che sarà stabilito dalla nuova legge municipale.

XXVI. In ogni prefettura vi è un Consiglio composto di varj membri nominati liberamente dal Granduca.

XXVII. Il prefetto esercita, in unione co' suoi consiglieri, una parte delle attribuzioni della prefettura nel modo che verrà determinato dalle leggi che saranno pubblicate sulla polizia e sui municipj.

Titolo II.

Facoltà e doveri dei Prefetti.

XXVIII. Il prefetto è capo del governo e dell'amministrazione del suo compartimento.

XXIX. Nell'esercizio delle sue funzioni il prefetto dipende immediatamente dal Ministro dell'Interno; corrisponde poi con tutti gli altri Ministri secondo le rispettive loro competenze.

XXX. Il prefetto, come capo politico, dispone della guardia civica, della forza di polizia, e delle reali truppe di linea. Notifica le leggi, sorveglia agl'impiegati del compartimento, invigila alla quiete ed al buon ordine, e promuove presso il superior Governo tutte le misure che crede necessarie al vantaggio del suo compartimento.

XXXI. Come capo amministrativo, assiste al Consiglio compartimentale e ne eseguisce le deliberazioni; sorveglia all'andamento economico delle comunità: corrisponde coi gonfalonieri; sanziona le deliberazioni magistrali, che sono entro la sua o entro le competenze rilasciate dalle leggi municipali al Consl-

glio di prefettura; finalmente rende conto al Ministro di tutte quelle che ne sono superiori.

XXXII. Esercita il prefetto, con dipendenza dal dipartimento competente, la sua sorveglianza sui patrimonj ecclesiastici, sui conventi, sui monasterj, sui conservatorj, sulle pie fondazioni e sull'amministrazione dei vacanti.

XXXIII. Spetta a lui accompagnare all'autorità competente tutte le domande dei postulanti i benefizj, come il notificare loro le risoluzioni che hanno ottenute.

XXXIV. Le risoluzioni del consiglio di prefettura, presieduto dal Prefetto, vengono prese a pluralità di suffragj. In caso di parità, il voto del prefetto ha la preponderanza.

XXXV. Anche negli affari che può risolvere senza partecipazione del consiglio di prefettura, ha il diritto il prefetto di domandare il parere vocale o scritto sì del consiglio stesso collegialmente adunato, come d'uno o più dei componenti di esso individualmente.

XXXVI. Per gli affari che non si possono risolvere senza il voto del consiglio di prefettura, non sono legittime le adunanze, se non vi assistono almeno due consiglieri.

Titolo III.

Facoltà e doveri dei Sottoprefetti.

XXXVII. Il sottoprefetto esercita nel rispettivo circondario, e sotto l'immediata autorità del prefetto al quale è subordinato, tutte le funzioni governative, attribuite ai prefetti stessi, e disimpegna tutte le commissioni che possono venirgli affidate dai prefetti in rapporto all'amministrativo.

XXXVIII. Il sottoprefetto consulta nei dubbj il prefetto, deferisce alle di lui istruzioni, disimpegna tutte le incumbenze che possono essergli date dal prefetto medesimo, ed invia ad esso il rapporto del circondario ogni settimana almeno.

Titolo IV.

Facoltà e doveri dei Governatori di Livorno e dell' Isola dell' Elba.

XXXIX. Il Governatore di Livorno esercita, restrittivamente alla stessa città ed al territorio della sua comunità, le funzioni governative ad amministrative del prefetto, ritenendo le altre state fin qui inerenti alla sua carica di Governatore Militare, di Comandante supremo del Littorale, e di Soprintendente al Dipartimento di Sanità.

XL. Il Governatore dell'Isola dell'Elba esercita nel territorio dell'isola, e nelle quattro comunità in essa comprese, le funzioni governative ed amministrative del prefetto, e ritiene inoltre le altre inerenti alla sua qualità di Governatore Militare e di Presidente del Consiglio locale di Sanità.

XLI. Tanto al Governatore di Livorno che a quello dell'Isola dell'Elba, sono addetti dei Consiglieri di Governo, che fanno con loro le veci di Consiglieri di prefettura.

Titolo V.

Facoltà e doveri dei Pretori.

XLII. Ogni pretore nel territorio della sua pretura, è:

1. Giudice ordinario minore civile e criminale;
2. Uffiziale di polizia giudiciaria;
3. Uffiziale di polizia amministrativa dovunque non risiede un delegato di Governo.

XLIII. Come giudice civile e criminale, e come uffiziale di polizia giudiciaria, il pretore dipende dalle superiori autorità dell'ordine giudiciario. Come uffiziale di polizia amministrativa, dipende immediatamente dal capo del governo del circondario, corrisponde con lui, e gl'invia il suo rapporto ogni settimana almeno.

Digitized by Google

XLIV. La giurisdizione del pretore nelle cause ed affari civili è quella stessa conferita agli antichi vicarj, giudici civili, e potestà, dal motuproprio del 2 agosto 1838.

XLV. Le attribuzioni del pretore, come giudice criminale e uffiziale di polizia giudiciaria, verranno determinate dalla legge di procedura criminale che sarà presentata alle assemblee, dalla quale sarà stabilito il modo con cui sarà supplito al ministero pubblico nelle preture. Ove non risiede un delegato di Governo come uffiziale di polizia amministrativa, il pretore si adopra per mantenere la pubblica e privata tranquillità e sicurezza, esercitando la più esatta vigilanza sopra le persone e luoghi sospetti.

Titolo VI.

Facoltà e doveri dei Delegati di Governo.

XLVI. Ogni delegato di Governo è

1. Uffiziale di polizia giudiciaria;
2. Pubblico ministero nelle cause criminali la cui cognizione spetta al pretore;
3. Uffiziale di polizia amministrativa.

XLVII. Il delegato di Governo, in quanto è uffiziale di polizia giudiciaria ed esercita funzioni di pubblico ministero, dipende dalle superiori autorità dell'ordine giudiziario; in quanto è uffiziale di polizia amministrativa, dal capo del governo del circondario.

Titolo VII.

Facoltà e doveri dei Ministri del Censo.

XLVIII. Ogni ministro del censo è custode e conservatore di tutti i libri e documenti censuarj delle comunità comprese nel territorio del suo distretto.

XLIX. Eseguisce tutte le operazioni risguardanti i passaggi delle proprietà colle forme e modi attualmente vigenti.

L. Soddisfa alle richieste nei modi e forme attualmente prescritte.

LI. Tiene in custodia, ed è corresponsabile degli archivj che gli vengono affidati dalle comunità comprese nel suo distretto, nel modo che sarà determinato dalla legge municipale.

LII. Compila i dazajuoli della tassa regia e comunitativa imposta sul possesso di beni stabili di tutte le comunità comprese nel suo distretto.

LIII. Compila e passa al rispettivo gonfaloniere le liste dei possessori che hanno diritto di far parte del collegio elettorale.

LIV. Assiste alle adunanze sulle elezioni, salvo i casi contemplati dalla legge elettorale, e ne redige i processi verbali.

LV. Disimpegna tutte le attribuzioni che avevano i cancellieri comunitativi in rapporto ai benefizj di regio patronato o di quello del popolo; redige e custodisce gl'inventarj dei benefizj che sono di privata collazione; e fa tutti gli atti interessanti alla loro conservazione nelle forme e modi prescritti dalle veglianti disposizioni.

LVI. Come specialmente incaricato da Sua Altezza Imperiale e Reale, e succeduto ai cancellieri comunitativi, assiste il pretore nella visita de'confini giurisdizionali cogli Stati esteri, fa con esso il riscontro di tutti i termini dei confini medesimi, e ne redige il processo verbale.

LVII. Oltre il dovere di rimettere all'uffizio generale del catasto, accompagnato da una sua relazione, l'instrumento ordinato dalla circolare del 29 dicembre 1592, ha, come il cessato cancelliere comunitativo, quello di rendere indilatamente inteso il medesimo uffizio di qualunque alterazione o variazione che si possa verificare nella situazione dei termini o confini, come pure di qualunque emergente che per qualunque causa ed in qualsivoglia tempo insorgesse tra i confinanti per pretesa giurisdizione turbata, o per qualunque altra causa importante variazione dei confini dello stato in cui fossero stati conosciuti nella visita antecedente.

LVIII. È finalmente corresponsabile dell'esatta esecuzione di quanto era commesso ai cancellieri comunitativi sopra questa

materia, e deve uniformarsi alla circolare del 13 settembre 1679, alle istruzioni del 16 novembre 1779, ed a tutti gli ordini partcolari esistenti nelle cancellerie prossime ai confini cogli Stati esteri, ed a qualunque altra legge o disposizione che sia attualmente in vigore.

Titolo VIII.

Facoltà e doveri dei Gonfalonieri.

LIX. Il gonfaloniere, come capo della sua amministrazione, sorveglia all' ordine, alla quiete ed all' andamento economico della comunità.

LX. Corrisponde col prefetto in tutti gli affari risguardanti interessi municipali ed elettorali: col dipartimento incaricato dell'arruolamento, in tutto quello che vi ha rapporto: e finalmente, coll' uffizio del censo, in tutto quello che lo ha col catasto o poste di censo.

LXI. Dispone dei pompieri, delle guardie municipali, e, nel modo prescritto dal regolamento del 4 ottobre 1847, della guardia civica.

LXII. Denunzia al pretore tutte le infrazioni ai regolamenti di polizia municipale.

Titolo IX.

Degli Uffiziali subalterni dei Prefetti, dei Sottoprefetti, dei Pretori e dei Delegati di Governo.

LXIII. Il prefetto ed il sottoprefetto hanno una segreteria composta di quel numero d'uffiziali che è richiesto dall'estensione del rispettivo servizio.

LXIV. Il segretario della prefettura ha, tra gli altri suoi doveri, quello di assistere alle adunanze del consiglio di prefettura, e di compilare e custodire i processi verbali delle medesime.

LXV. Ad ogni pretura è addetto un cancelliere:
Ad ogni delegazione, un coadjutore;
Ad ogni ministro del censo, un ajuto.

Titolo X.

Forza di cui dispongono i Prefetti, i Sottoprefetti, i Pretori ed i Delegati di Governo.

LXVI. La forza di cui dispongono i prefetti, i sottoprefetti, i pretori, ed i Delegati di Governo, ciascuno entro il suo rispettivo perimetro, è

1. La guardia civica a tenore dell'art. 1 del suo regolamento organico;

2. Il corpo dei Reali Carabinieri;

3. Il corpo dei Reali Cacciatori volontarj di costa e di frontiera;

4. E sussidiariamente, la fanteria e cavalleria di linea e le Reali guardie di finanze.

Titolo XI.

Dei Suplenti.

LXVII. Nei casi d'impedimento o d'assenza, per soli otto giorni, dei prefetti, dei sottoprefetti e dei pretori, sono incaricati di supplire ai medesimi:

1. Al prefetto, il primo tra i consiglieri di prefettura;

2. Al sottoprefetto, il pretore del capoluogo del circondario;

3. Al pretore, il suo cancelliere.

LXVIII. Quando l'impedimento o l'assenza del prefetto o del sottoprefetto è più protratta, il Ministro dell'Interno provvede al servizio nel modo che crede più opportuno.

LXIX. Quando lo è quella del pretore, ed in qualunque assenza del cancelliere del pretore, il Ministro di Giustizia e Grazia provvede volta per volta ai bisogni del servizio.

Digitized by Google

LXX. In qualunque caso d'assenza del delegato del Governo, viene supplito dal suo coadjutore;

Di quella del ministro del censo, dal suo ajuto;

E di quella del gonfaloniere, dal primo priore magistrato comunitativo.

Titolo XII.

Disposizioni Transitorie.

LXXI. Sino all'attivazione di leggi speciali, il prefetto esercita provvisoriamente le attribuzioni e poteri degli attuali Governi provinciali, salvo le modificazioni che verranno fatte con apposite istruzioni compilate sulle basi fissate dallo Statuto fondamentale.

LXXII. Ugualmente sino alla promulgazione ed attivazione della nuova legge municipale, esercita tutte le attribuzioni e facoltà che erano state sinora di competenza dei provveditori delle reali Camere di Soprintendenza comunitativa.

Unito al consiglio di prefettura, è investito di tutte quelle che erano di competenza dell'ora soppresso soprintendente-generale delle comunità.

LXXIII. È conservato, sino al compimento del catasto del già Ducato di Lucca, l'uffizio del censo attualmente esistente in quella città.

LXXIV. Gli uffizj delle camere di soprintendenza comunitativa, sotto la direzione del prefetto, continueranno sino al 31 dicembre 1848 a dipendere dal Ministro di Finanze in tutti gli affari interessanti la reale finanza e la loro interna amministrazione. In tutto quello poi che ha rapporto alle amministrazioni comunitative, dovrà il prefetto, dall' attivazione della presente legge, corrispondere col Ministro dell'Interno.

LXXV. La direzione d'acque e strade corrisponderà coi rispettivi prefetti in tutto quello in cui sinora corrispondeva colla generale soprintendenza delle comunità.

LXXVI. I vicarj, i giudici civili, i potestà, e le giusdicenze

del già Ducato di Lucca continuano, fino alla installazione dei nuovi pretori, a disimpegnare provvisoriamente le antiche loro attribuzioni, salvo quelle modificazioni che vi saranno fatte o con provvisorie istruzioni o con leggi speciali.

LXXVII. Sino al 10 del prossimo futuro novembre restano ferme le giurisdizioni attuali dei tribunali collegiali di prima istanza.

LXXVIII. Alla detta epoca dovrà la giurisdizione di ciascuno ristringersi o estendersi a tutto il suo circondario, e saranno in tutto il Granducato istallate le nuove preture e le delegazioni di Governo nel modo da questa legge ordinato.

LXXIX. Per mezzo di Ministri interini, sino alla nomina dei rispettivi pretori, sarà provveduto al disimpegno delle funzioni vicariali nei luoghi nei quali erano queste esercitate dai commissarj regj.

LXXX. I cancellieri comunitativi continnano nelle loro attuali ingerenze e doveri sino alla promulgazione ed attivazione della nuova legge municipale.

LXXXI. Frattanto, come ministri del censo, concorrono in tutte le comunità servite dalla rispettiva loro cancelleria alla compilazione delle liste elettorali tanto dei possessori che dei sottoposti alla tassa di famiglia i quali hanno diritto ai termini della legge di esservi inscritti.

LXXXII. Le adunanze elettorali sono, sino all' istallazione dei ministri del censo, assistite da quel cancelliere che serve la comunità, il di cui capoluogo è destinato alla convocazione dei collegj elettorali.

LXXXIII. E sino a detta epoca ogni cancelliere continua a disimpegnare le attribuzioni che sono dalla presente legge devolute al ministro del censo.

LXXXIV. Le presenti disposizioni avranno vita al 20 del corrente mese.

Dato il 9 marzo 1848.

LEOPOLDO.

V. F. Cempini.
L. Albiani.

V

Motoproprio per l'organizzazione del Consiglio di Stato della Toscana: 15 *marzo* 1848.

Noi LEOPOLDO II ecc.

Avendo noi coll'articolo LXXIX dello Statuto fondamentale istituito un Consiglio di Stato, e volendo ora stabilirne la composizione e le attribuzioni, siamo venuti nella determinazione di ordinare e promulgare le seguenti disposizioni:

TITOLO I.

Della composizione del Consiglio di Stato.

ART. I. Il Consiglio di Stato è composto

1. Dei Ministri Segretarj di Stato;
2. Di Consiglieri di Stato;
3. Di relatori;
4. Di uditori.

Al Consiglio di Stato è addetto un Segretario.

I soli Ministri ed i Consiglieri di Stato hanno voce deliberativa.

II. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è di regola Presidente anco del Consiglio di Stato.

In di lui assenza lo presiede il Ministro della Giustizia e Grazia: ed in assenza anco di questo, quel Ministro al di cui Ministero appartiene l'affare che cade in discussione.

Quando non intervieno alcuno dei Ministri, il Consiglio è presieduto da un Vice-Presidente nominato dal Granduca.

III. I membri del Consiglio di Stato sono in servizio ordinario o in servizio straordinario.

IV. Il servizio ordinario si compone di nove Consiglieri, compreso il Vice-Presidente.

Di relatori, che sono i Segretarj de' Ministeri ai quali corrispondono le sezioni di che sarà detto in appresso;

E di sei uditori.

V. Il servizio straordinario si compone di Consiglieri a numero indeterminato.

VI. Le funzioni di Consigliere in servizio ordinario sono incompatibile con qualunque altra funzione pubblica stipendiata.

VII. I membri ordinarj del Consiglio di Stato godono d'un stipendio speciale assegnato al posto che occupano.

VIII. Le funzioni di Consiglieri di Stato in servizio straordinario sono gratuite, salvi gli assegnamenti dei quali i titolari godessero dipendentemente da altro pubblico ufficio.

IX. I Consiglieri in servizio ordinario hanno la precedenza sopra gli straordinarj; ciascuno prende posto nella rispettiva classe in ordine di anzianità di nomina, e, quando questa sia eguale, in ordine di età.

X. Gl'individui insigniti del grado di Consiglieri intimi attuali di Stato, finanze e guerra, ed i Consiglieri onorarj non fanno per questo parte del Consiglio di Stato; conservano però tutte le prerogative ed onorificenze delle quali sono in possesso.

XI. I Consiglieri ordinarj e straordinarj, il Segretario e gli uditori del Consiglio di Stato, faranno uso dell' uniforme già concesso ai Consiglieri, e rispettivamente ai Segretarj e commessi dell'antica Consulta, e godranno delle onorificenze delle quali quelli godevano.

XII. Per essere nominati uditori al Consiglio di Stato si richiede l'età di 25 anni, la laurea dottorale, ed un esame da subirsi avanti una Commissione.

XIII. Le funzioni degli uditori al Consiglio di Stato sono gratuite per il primo biennio: se dopo la decorrenza del medesimo sono conservati sul ruolo, avranno diritto ad uno stipendio di scudi 300 dal 3.° anno fino al 5.° compito, dopo del quale sarà eccezionalmente provvisto a loro favore quando non siano altrimenti collocati.

Titolo II.

Delle attribuzioni del Consiglio di Stato.

XIV. Il Consiglio di Stato può esser richiesto del suo parere sopra i progetti di leggi e di sovrane disposizioni, e in generale risponde a tutte le questioni che gli sono sottoposte dai Ministri.

Può ugualmente il Consiglio essere incaricato di preparare o compilare i progetti di legge.

XV. Deve dare necessariamente il suo parere sopra tutte le sovrane disposizioni colle quali si stabiliscano regolamenti di pubblica amministrazione.

XVI. Una legge a parte, da sottoporsi alle Assemblee legislative, potrà statuire sulle attribuzioni di contenzioso amministrativo che fossero da dare al Consiglio di Stato.

Titolo III.

Delle forme di procedere.

XVII. Il Consiglio di Stato, per l'esame degli affari che gli vengono deferiti, si divide in tre sezioni corrispondenti ai tre Ministeri dell'Interno, della Giustizia e Grazia ed Affari Ecclesiastici, e delle Finanze.

Questa divisione si fa con ordine del Granduca.

XVIII. Ciascuna sezione prende il nome del Ministero cui corrisponde, e si compone

Di tre consiglieri;

Dei relatori;

Di due uditori; ed è presieduta dal rispettivo Ministro o dal Vice-Presidente del Consiglio e dal primo Consigliere della sezione.

XIX. Gli affari che ricorrano al Ministero degli Affari Esteri,

pei quali possa o debba esser sentito il Consiglio di Stato, vengono sottoposti alla sezione di Giustizia e Grazia.

XX. Il Ministero della Guerra può sottoporre i proprj affari alla sezione che crede, secondo la natura dell'affare da trattarsi: e quando ricorrano affari pei quali si richiedano speciali cognizioni militari, è provveduto col mezzo di una Commissione di uffiziali da nominarsi dal Granduca.

XXI. Le sezioni possono essere con deliberazione del Consiglio dei Ministri aumentate di uno o più Consiglieri in servizio straordinario, chiamati a prender parto allo studio e discussione di alcuni affari.

XXII. I progetti di legge, dopo di essere stati studiati e preparati dalla sezione cui per la loro indole appartengono, sono discussi nell'adunanza delle sezioni riunite, oppure in quella generale del Consiglio.

XXIII. Il Granduca determina quando un progetto di regolamento di pubblica amministrazione può esser deliberato in sezione, senza esser sottoposto all'esame delle sezioni riunite, o all'adunanza generale del Consiglio.

XXIV. Le deliberazioni del Consiglio di Stato, tanto nelle sezioni quanto in adunanza generale, sono prese a maggiorità di voti.

XXV. Sono chiamati alle adunanze generali del Consiglio di Stato tutti i membri del medesimo sì in servizio ordinario che in servizio straordinario.

XXVI. Quando un Consigliere sia impedito d'intervenire alla seduta di una sezione, prende il suo posto un Consigliere in servizio straordinario.

XXVII. Il Consiglio di Stato non può deliberare in adunanza generale, se non sono presenti due terzi almeno dei suoi membri aventi voce deliberativa, non compresi i Ministri.

XXVIII. Se i membri presenti aventi voce deliberativa sono in numeri pari, la voce del Presidente è preponderante.

XXIX. Le sovrane disposizioni emanate in seguito a deliberazione del Consiglio riunito, fanno menzione che è stato

sentito il Consiglio di Stato. Le disposizioni emanate in seguito a deliberazione di una o più sezioni, fanno menzione delle sezioni che sono state sentite.

XXX. Il Segretario assiste sempre alle adunanze delle sezioni riunite, o a quelle generali dell' intiero Consiglio, e ne redige le deliberazioni.

Assiste pure possibilmente alle adunanze delle singole sezioni: prepara in quanto occorre i lavori che devon esser portati alla discussione delle sezioni, valendosi dell'opera degli uditori, e dirige i medesimi negli studj che vengono loro commessi.

XXXI. Quando il Segretario non può assistere alle adunanze delle sezioni, l' uditore più anziano di nomina, che vi è rispettivamente addetto, ne fa le veci.

XXXII. Un uditore a turno assiste alle adunanze di ciascuna sezione; e in qualche caso speciale può anco essere incaricato di sostenere presso la medesima l'ufficio di relatore.

XXXIII. Tutti gli uditori assistono alle adunanze delle sezioni riunite e a quelle generali del Consiglio, nè possono dispensarsene senza speciale permissione.

XXXIV. Coll'attivazione del Consiglio di Stato resterà abolita la reale Consulta di Stato.

XXXV. Le presenti disposizioni dovranno avere effetto il 1 maggio 1848.

Dato il 15 marzo 1848.

LEOPOLDO.

V. F. Cempini.
A. Gherardini.

X

Legge elettorale provvisoria del regno di Napoli delli 29 febbrajo 1848.

FERDINANDO II ecc.

Visto l'articolo 62 della Costituzione, in cui venne stabilito che per la prima convocazione delle Camere legislative sarebbe pubblicata una legge elettorale provvisoria, la quale non diverrebbe definitiva, se non dopo essere stata esaminata e discussa dalle Camere medesime nel primo periodo della loro legislatura;

Visti gli articoli 53 e 54 della Costituzione medesima, coi quali venne stabilito che il numero de' Deputati corrisponderebbe sempre alla forza della popolazione, computata secondo gli ultimi censimenti; e che dovendo esservi un Deputato per ogni complesso di quarantamila anime, la legge determinerebbe l'occorrente ove nella circoscrizione de' collegi elettorali vi fosse difetto o eccesso di popolazione;

Visti gli articoli 56 n. 1, e 57 n. 1, della stessa Costituzione, in cui vengono annoverati fra gli elettori e gli eleggibili tutti coloro i quali posseggono una rendita imponibile, di cui sarebbe determinata la quantità dalla medesima legge elettorale;

Considerando essere necessario il definir permanentemente, per un dato periodo di tempo, dall'un canto il computo delle popolazioni che debbono inviare i Deputati alla Camera, e dall'altro i centri ove possa eseguirsene la elezione;

Considerando che stabilire a centri di elezione i capoluoghi delle provincie riuscirebbe incomodo per coloro che hanno domicilio nelle comuni situate in su gli estremi; e che alla

riunione degli elettori offrono punto più agevole i capoluoghi de' distretti;

Considerando che dopo essersi eletti per ogni distretto tanti Deputati quanti corrispondono a ciascun complesso di quarantamila anime, se vi si scorge un eccesso di popolazione che superi le ventimila anime, convien riguardare questo numero di abitanti come bastevole alla elezione di un altro Deputato;

Considerando che nel determinare la quantità della rendita imponibile per gli elettori e per gli eleggibili, è giusto l'aver riguardo al modo in cui trovasi distribuita la proprietà fondiaria, ed all'indole delle contribuzioni dirette che si trovano attualmente stabilite nel reame;

Considerando doversi valutare questa rendita e darle degli equivalenti in guisa che non rimanga troppo ristretto il numero degli eleggibili; e che inoltre si lasci agli elettori, secondo lo spirito e lo scopo della costituzione, una latitudine sufficiente a poter includere nella scelta de' diversi rappresentanti alla Camera coloro che per credito di lumi e di probità meritino particolarmente la loro fiducia;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato dell'Interno;

Udito il nostro Consiglio de' Ministri Segretarj di Stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo provvisoriamente la seguente legge:

Disposizioni Generali.

Art. I.

Saranno centri di elezione i capoluoghi de' distretti; ed in ciascuno di essi verrà eletto un numero di Deputati, che per corrispondere alla forza della popolazione, secondo gli ultimi censimenti, e secondo la regola innanzi stabilita intorno agli eccessi o a' difetti della medesima, rimane determinato come segue:

Provincia di Napoli.	Popolazione	Deputati
Pel distretto di Napoli . . .	495,942	12
Casoria . . .	118,911	3
Castellamare . .	137,634	3
Pozzuoli . . .	65,879	2
Provincia di Terra di Lavoro.		
Pel distretto di Caserta . . .	273,335	7
Nola	116,543	3
Gaeta	124,511	3
Sora	114,826	3
Piedimonte . .	102,699	3
Provincia di Principato Citra.		
Pel distretto di Salerno . . .	246 113	6
Sala	91,022	2
Campagna . .	105,544	3
Vallo	102,912	3
Provincia di Principato Ultra.		
Pel distretto di Avellino . . .	175,677	4
Ariano . . .	95,839	2
S. Angelo dei Lombardi	109,647	3
Provincia di Basilicata.		
Pel distretto di Potenza . . .	182.124	5
Matera . . .	97.482	2
Melfi	103.099	3
Lagonegro . .	118,686	3
Provincia di Molise.		
Pel distretto di Campobasso . .	161,616	4
Isernia . . .	125,517	4
Larino . . .	85,182	2
Provincia di Capitanata.		
Pel distretto di Foggia . . .	124,788	3
Sansevero . .	122,679	3
Bovino . . .	73,608	2
Provincia di Terra di Bari.		
Pel distretto di Bari	236,743	6
Barletta . . .	184,742	5
Altamura . .	75,975	2

Provincia di Terra d'Otranto.	Popolazione	Deputati
Pel distretto di Lecce	106,826	3
Taranto . . .	103,862	3
Gallipoli . . .	105,333	3
Brindisi . . .	91,633	2
Provincia di Abruzzo Citra.		
Pel distretto di Chieti	102,373	3
Lanciano . . .	106,265	3
Vasto	99,811	2
Provincia di Abruzzo Ultra 2.		
Pel distretto di Aquila . . .	104,574	3
Solmona . . .	73,810	2
Avezzano . .	86,916	2
Città Ducale .	55,123	1
Provincia di Abruzzo Ultra 1.		
Pel distretto di Teramo . . .	124,005	3
Città S. Angelo	99,097	2
Provincia di Calabria Citra.		
Pel distretto di Cosenza . . .	170,021	4
Castrovillari . .	105,197	3
Paola	95,481	2
Rossano . . .	56,382	1
Provincia di Colabria Ultra 2.		
Pel distretto di Catanzaro . .	113,230	3
Cotrone . . .	49,548	1
Monteleone . .	120,475	3
Nicastro . . .	90,656	2
Provincia di Calabria Ultra 1.		
Pel distretto di Reggio . . .	114,454	3
Gerace . . .	94,395	2
Palmi	101,486	3
Totale generale	6,517,628	164

II. La quantità della rendita imponibile per esser compreso nelle liste, di cui sarà parlato in seguito, relativamente alla elezione de'Deputati, rimane determinata per gli elettori ad annui ducati ventiquattro, e per gli eleggibili ad annui ducati duecento quaranta.

Tra le rendite imponibili s'intendono comprese quelle che si percipiscono sopra fondi enfiteuci, tanto dal padron diretto, quanto dal padrone utile, e quelle che a titolo di semplice usufrutto si ritraggono da un fondo di cui appartenga ad altri la proprietà.

III. Sarà considerato come equivalente alla rendita imponibile, di cui è oggetto nel precedente articolo, sia una rendita di ugual valore iscritta da due anni nel gran libro del debito pubblico, ed all'uopo immobilizzata per tutto il tempo della legislatura de' cinque anni; sia l'interesse di ugual valore che un cittadino ritragga da un capitale posseduto da due anni e garantito da valida ipoteca.

Sono dispensati dal possesso de'due anni coloro cui quella rendita iscritta, o quel capitale a interesse appartenga specificatamente a titolo di successione.

IV. La rendita de'fondi dotali della moglie varrà pel marito, il quale viva con essa in constanza di matrimonio, a farlo comprendere nelle liste degli elettori e degli eleggibili, sia da sè sola, sia in supplemento della di lui propria rendita.

Lo stesso è a dirsi tanto della rendita de' beni de' figli di cui un padre abbia l' amministrazione legale durante la loro età minore, quanto di quella che la vedova non rimaritata voglia intestare o ad uno de' suoi figli, o al marito della di lei unica figlia.

V. La metà delle diverse specie di rendita, di cui si parla ne' tre precedenti articoli, basterà per essere compresi nella lista degli eleggibili, tanto a coloro che avendo diploma di laureati nella Regia Università degli Studj abbiano esercitato la loro corrispondente professione per lo spazio di cinque anni, quanto a coloro i quali tengono in attività una fabbrica di manifatture in un edificio, pel quale paghino un affitto, regolarmente stipulato, di annui ducati cento.

VI. Quando in un distretto vi sia insufficienza delle indicate specie di rendita per la classe degli eleggibili, vi si formeranno delle liste supplementari, nelle quali andranno compresi coloro che abbiano rendite più alte, benchè non giungano a quelle strettamente richieste dalla presente legge.

VII. Purchè il complesso del censo in interessi di capitali o in rendita imponibile sia nel territorio del reame, non è ostacolo ad essere compreso nelle liste degli elettori e degli eleggibili, che un cittadino lo possegga distribuito in luoghi diversi da quello in cui ha il suo effettivo domicilio.

In questo caso però non è permesso ad alcuno di esercitare la sua qualità di elettore in due diversi collegi. Il doppio voto rimane per sempre interdetto.

VIII. Coloro che posseggono il loro censo distribuito in luoghi diversi da quello in cui hanno l'effettivo loro domicilio, debbono dichiarare all'autorità competente in qual collegio intendono esercitare la loro qualità di elettore o di eleggibile, per essere compresi nelle corrispondenti liste.

La legge elettorale definitiva stabilirà di qual tempo questa dichiarazione dee precedere la ordinaria convocazione de' collegi elettorali.

IX. Rimane dichiarato che tanto a' professori titolari del Real Collegio Militare, quanto a quelli del Real Collegio degli Aspiranti Guardia-Marina, competono i medesimi dritti per essere elettori ed eleggibili, che gli articoli 56 e 57 della Costituzione attribuiscono a' cattedratici titolari della Regia Università degli Studj.

Della formazione delle liste elettorali.

X. In ciascun comune vi sarà una Giunta elettorale composta dal Sindaco e da quattro Decurioni, a ciò delegati dallo stesso Decurionato, la quale si occuperà della formazione delle liste tanto per gli elettori, quanto per gli eleggibili.

XI. Nel dì seguente alla pubblicazione della presente legge, il Sindaco riunirà il Decurionato per la scelta de'quattro De-

Google

curioni che debbono far parte della Giunta elettorale: e in quel giorno medesimo la Giunta procederà immediatamente alla formazione delle liste, le quali debbono esser compiute fra lo spazio improrogabile di otto giorni.

Per gli eletti della città di Napoli, che rappresentano il Sindaco ne' rispettivi loro quartieri, il Decurionato nominerà egli quattro notabili cittadini per ciascun quartiere, i quali rappresenteranno coll'eletto la Giunta elettorale di cui si parla nella presente legge.

XII. La Giunta elettorale consulterà i registri della contribuzione fondiaria per comprendere nelle liste i nomi di coloro che posseggono la rendita imponibile, richiesta dalla presente legge, e nel giorno medesimo in cui dà cominciamento alla formazione delle liste, farà affiggere un bando alla porta della casa comunale, sollecitando con esso i cittadini che hanno ivi domicilio, a produrre i loro documenti per essere compresi nel numero degli elettori o degli eleggibili.

Per questi documenti vi sarà piena esenzione d'ogni specie di registro e bollo.

XIII. Per la qualità di eleggibile o di elettore la Giunta terrà sott' occhio nella formazione delle liste ciò che viene prescritto all'uopo, tanto in questa legge, quanto negli articoli 56 e 57 della Costituzione.

XIV. Scorsi gli otto giorni di cui si parla nell'articolo XI, le liste, sottoscritte da tutti i membri della Giunta, saranno affisse alla porta della casa comunale, perchè ad ogni cittadino sia dato di prenderne piena e libera conoscenza.

XV. Ne' cinque giorni consecutivi è libero ad ogni cittadino il produrre innanzi alla Giunta i suoi documentali reclami, sia per non vedervisi egli compreso, sia per vedervi compreso chi non ne avesse le qualità richieste dalla legge.

Nel periodo stesso di que' cinque giorni la Giunta dee decidere dei reclami prodotti: e laddove sieno ben fondati, emendarne coerentemente le liste.

XVI. Scorso lo spazio di que' cinque giorni, le liste sono dichiarate chiuse: e fatte in doppio esemplare, l' un di essi

rimarrà depositato nella cancelleria del comune, e ne sarà inviato l'altro alla Giunta elettorale del capoluogo del distretto, ove il Collegio per la elezione dee riunirsi.

XVII. Coloro che nel proprio comune crederanno di essersi mal rigettato il loro reclamo, potranno, fra i tre giorni dopo la chiusura delle liste, produrne appello alla Giunta elettorale del capoluogo del distretto, la quale, aggiungendo al suo numero due altri decurioni all'uopo, deciderà di siffatti appelli fra lo stesso periodo di tempo; e trovandoli ben fondati, ne correggerà coerentemente le liste.

Ove i prodotti reclami sieno rigettati, anche in questo grado di appello, si potrà in ultima isianza ricorrere al tribunale civile della provincia, le cui decisioni rimarranno sull'oggetto inappellabili.

XVIII. La Giunta elettorale di ciascun comune rappresenta l'autorità innanzi alla quale debbono presentarsi le dichiarazioni di cui si parla nell'articolo VIII di questa legge.

XIX. La legge elettorale definitiva stabilirà i modi, onde dichiarate permanenti le liste, vi si dovranno apportar periodicamente le variazioni che il solo scorrer degl'anni e delle vicende farà credere indispensabili.

De' Collegi elettorali.

XX. Il complesso degli elettori compresi nelle liste delle diverse comuni di un distretto, ne rappresenta il collegio elettorale.

XXI. Ciascun collegio elettorale si riunirà nel capoluogo del suo distretto nel giorno designato dal real decreto di convocazione; nè di altro potrà legalmente occuparsi che della sola elezione de'Deputati; ogni altro atto sarà nullo.

XXII. Nel giorno medesimo, il Sindaco del capoluogo del distretto adunerà il collegio elettorale nella ordinaria casa del comune, o in altro apposito edifizio, perchè possa procedere alla elezione che gli è delegata.

Nella sala della riunione saranno affisse, a libera lettura di

tutti, le liste complessive di tutti gli elettori e di tutti gli eleggibili del distretto.

XXIII. Il Sindaco del capoluogo del distretto assumerà provvisoriamente le funzioni di presidente del collegio: i quattro decurioni che formavano con lui la Giunta elettorale di quel comune capoluogo, assumeranno provvisoriamente le funzioni di Segretarj.

XXIV. In capo della sala delle riunioni sarà posto in elevato strato il seggio del presidente: de'tavolini con ricapito da scrivere saranno collocati a lui dinnanzi in uno strato più basso, pe'quattro Segretarj.

Saranno su quei tavolini una copia della Costituzione, un'altra della legge elettorale, una terza della lista complessiva degli elettori e degli eleggibili del distretto, ed un'urna a due chiavi, di cui l'una sarà conservata dal presidente, l'altra agli scrutatori, de'quali sarà parlato in seguito.

I tavolini de' Segretarj saranno collocati in modo che a ciascuno degli elettori sia dato di avervi accesso, e girarvi liberamente intorno.

XXV. Niuno potrà presentarsi armato nel sito ove si riunisce il collegio elettorale: un drappello di guardia nazionale sarà solamente collocato presso la sala delle riunioni, sotto gli ordini del presidente del collegio.

XXVI. Per prima operazione, il presidente provvisorio del collegio farà l'appello nominale degli elettori presenti, e procederà immediatamente a richiedere la elezione del presidente definitivo.

XXVII. Ciascun elettore, avvicinandosi a' tavolini de' Segretarj, scriverà o farà scrivere dall'uno de'segretarj medesimi su d'un apposito polizzino il nome di colui fra gli elettori, al quale intenderà di dare il suo voto per la presidenza.

Ciò fatto, piegando il polizzino, lo gitterà egli stesso nell'urna.

I polizzini si faranno trovare preparati della medesima forma e dimensione su i tavolini de' segretarj.

XXVIII. Compiuta la votazione, l'un de'Segretarj, assistito

da due scrutatori scelti fra i più avanzati in età degli elettori, aprirà l'urna, e spiegando l'un dopo l'altro i polizzini che vi sono rinchiusi, prima verificherà se il numero de' medesimi corrisponde a quello de' votanti; indi leggerà ad alta voce il nome del candidato scritto in ciascun polizzino, e lo passerà al presidente, dopo che gli altri segretarj ne hanno preso registro in appositi fogli.

Quello fra i candidati che avrà in sè riunita la pluralità de' suffragi, sarà proclamato presidente definitivo del collegio: ed occupando il seggio a lui destinato, farà egli procedere nello stesso modo ed immediatamente alla elezione de' segretarj definitivi.

XXIX. Laddove al primo giro di scrutinio non vi sarà pluralità di suffragi per alcun candidato, se ne faranno degli altri consecutivamente, sino a che si ottenga la pluralità richiesta.

In caso di parità di suffragi, sarà preferito il più avanzato in età, ed in caso di pari età i nomi verranno riposti nell'urna, ed il primo estrattone a sorte sarà preferito.

XXX. Terminata la elezione del presidente e de' segretarj, si procederà immediatamente a quella de'Deputati, colle stesse norme prescritte ne' tre precedenti articoli.

XXXI. Per la elezione de' Deputati, ciascun elettore scriverà sul suo polizzino tanti nomi di eleggibili per quanto è il numero de' Deputati che debbono eleggersi nel distretto.

Fattosene lo spoglio con l'assistenza degli scrutatori, il presidente proclamerà ad alta voce i nomi di coloro sui quali si sarà riunita la pluralità de' suffragi per assumere carattere di Deputati al Parlamento. I polizzini saranno allora bruciati alla presenza del collegio: e i segretarj stenderanno processo verbale della elezione già seguita in tre spedizioni, delle quali una sarà consegnata al Deputato eletto che gli terrà luogo di mandato, l'altra sarà inviata d'officio al Ministro Segretario di Stato dell'Interno, e la terza sarà depositata nell'archivio del comune capoluogo del distretto.

I processi verbali saranno sottoscritti dal presidente e dai quattro segretarj.

La durata delle operazioni del collegio non potrà eccedere i tre giorni.

XXXII. Ci riserbiamo di apportar delle modificazioni a questa nostra legge provvisoria elettorale per applicarla convenientemente ai bisogni ed alle speciali condizioni de' nostri reali dominj di là dal Faro, tosto che avremo dato effetto a quanto trovasi disposto nell' art. 87 della Costituzione.

XXXIII. Il nostro Ministro Segretario di Stato dell'Interno, e tutti i Ministri Segretarj di Stato, ciascuno nella parte che li può concernere, sono incaricati della esecuzione della presente legge.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri, e registrata e depositata nell'archivio del Ministero e Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri, si pubblichi con le ordinarie solennità per tutti i nostri reali dominj, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne lo adempimento.

Il nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 29 di febbraio 1848.

(Firmato) FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri

DUCA DI SERRACAPRIOLA.

Il Ministro Segretario di Stato dell' Interno

BOZZELLI.

Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia

BARONE CESIDO BONANNI.

Y

CARLO ALBERTO

Per la grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoja e di Genova, ecc. ecc., Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.

Dopo avere stabilito le basi del Governo rappresentativo, fu Nostra prima cura di affrettare il momento in cui, radunate le Camere, il Nostro Popolo fosse chiamato ad usare in beneficio della patria di tutte le libertà che gli abbiamo assicurato. E perchè a ciò era anzi tutto necessaria la legge che doveva regolare le elezioni dei Deputati, abbiamo tosto dato le disposizioni opportune, affinchè quella Ci venisse nel più breve termine proposta, senza aspettare che fossero raccolte tutte le notizie di fatto, la cui cognizione poteva forse riuscire opportuna per fissare le condizioni dei diritti elettorali. Così, senza frapporre alcun indugio, prese in seria considerazione le condizioni politiche in cui si trova la Nostra Patria, pieni di confidenza nel senno e nella virtù del Nostro Popolo, Ci siamo indotti per una parte a partecipare il diritto di eleggere a quel maggior numero di cittadini che fosse compatibile colle condizioni di un Governo sinceramente rappresentativo, ed abbiamo lasciato per l'altra appieno libera agli elettori la scelta dei Deputati.

Portiamo ferma fiducia che venendo per tal modo liberamente e pienamente espresse tutte le opinioni e i desiderj della Nazione, il concorso della Camera elettiva, cogli altri poteri dello Stato, varrà a perfezionare e rassodare quegli ordini costituzionali sui quali debbe fondarsi la prosperità della Patria, la sicurezza della Nostra Corona, la libertà dei cittadini.

Per questi motivi, sulla relazione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari interni, sentito il parere del Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

TITOLO PRIMO.

Delle condizioni per essere elettore, e del domicilio politico.

Art. 1. Ad essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni

1.° Di godere per nascita, o per origine, dei diritti civili e politici nei Regj Stati. Quelli che nè per l'uno, nè per l'altro degli accennati titoli appartengono ai Regj Stati, se tuttavia Italiani, parteciperanno anch'essi alla qualità di elettori, sol che adempiano quanto si ricerca dall'art. 26 del Codice civile per acquistare il godimento dei diritti civili.

I non Italiani potranno solo entrare nel novero degli elettori, ottenendo la naturalità por legge.

Nell'ammettere i cittadini all'esercizio dei diritti elettorali non si ha riguardo alle disposizioni speciali relative ai diritti civili e politici, di cui taluno possa essere colpito per causa del culto che professa.

2.° Di essere giunto all'età d'anni 25 compiti nel giorno dell'elezione.

3.° Di saper leggere e scrivere.

4.° Di pagare un annuo censo non minore di lire quaranta nuove di Piemonte.

Per le provincie della Savoja, e per quelle di Nizza, Oneglia, S. Remo, Genova, Chiavari, Levante, Novi, Savona, Albenga e Bobbio, basta il censo di lire venti.

2. Il censo elettorale si compone di ogni specie d'imposta diretta, e così tanto dell'imposta prediale, quanto della personale e mobiliare, delle prestazioni fisse e proporzionali che si pagano per le miniere e fucine, dei diritti di finanza imposti per l'esercizio d'ufficj e professioni, e di ogni altra imposta

diretta di simil genere. Dove per l'esercizio degli uffici e professione siasi pagato al Regio Governo un capitale, gl'interessi del medesimo saranno computati come finanza.

Al Regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale.

3. Sono ammessi all'elettorato, indipendentemente da ogni censo:

1.° I membri effettivi, residenti e non residenti, delle R. Accademie di scienze, lettere e belle arti, la cui nomina sia approvata dal Re.

2.° I Professori tanto insegnanti, che emeriti, ed i Dottori di Collegio delle diverse facoltà componenti le Università degli studj.

3.° I Professori insegnanti ed emeriti nelle Regie Accademie di belle arti di Torino e Genova.

4.° I Professori insegnanti od emeriti delle scuole Regie fuori delle Università.

5.° I Professori insegnanti od emeriti delle scuole provinciali di metodo.

6.° I membri inamovibili dei Magistrati e Tribunali.

7.° I membri delle Camere di agricoltura e di commercio, delle R. Accademie di agricoltura e di medecina, e della Direzione dell'Associazione agraria, ed i Direttori dei Comizj agrarj.

8.° Gli uffiziali giubilati di ogni milizia si di terra che di mare, il cui grado non sia inferiore a quello di Capitano.

9.° Gl'Impiegati civili in riposo godenti a tal titolo di annua pensione non minore di lire dugento.

Sono computati come parte della pensione gli assegnamenti annessi agli ordini equestri del Regno.

4. Sono altresì ammessi all'elettorato alla condizione che paghino la metà dell'annuo censo fissato all'art. primo del presente Editto, o la metà del fitto stabilito agli articoli 5 ed 8:

1.° Tutti coloro che hanno conseguito il supremo grado accademico di laurea, od altro equivalente in alcuna delle facoltà componenti le Università del Regno.

Digitized by Google

2.° I Notaj esercenti ed i Causidici collegiati presso i Magistrati e Tribunali.

3.° Gli Ufficiali giubilati delle Regie truppe di terra e di mare.

4.° Gl'Impiegati civili in riposo godenti a questo titolo di una pensione dalle L. 600 alle 1200.

5. Gli esercenti commerci, arti ed industrie godranno del diritto di essere elettori, con che il valore locativo dei locali da essi occupati nel Comune, nelle cui liste vogliono essere iscritti, per la loro casa d'abitazione, e per gli opificj, magazzini, o botteghe del loro commercio, arte, ed industria, ascenda alla misura determinata nella tabella A annessa alla presente legge.

6. Per l'esercizio dei diritti elettorali saranno considerati come commercianti i Capitani marittimi, e i capi direttori di un opificio, o stabilimento industriale qualunque. con che esso abbia a costante giornale servizio almeno trenta operai, senza distinzione di sesso.

Gl'individui contemplati in quest'articolo saranno elettori, se pagheranno la metà del censo o la metà del fitto fissato pei commercianti del comune dalla presente legge.

7. Chiunque darà prova di possedere al punto della da lui chiesta iscrizione sulle liste elettorali, e d'aver posseduto per anni cinque anteriori senza interruzione, un'annua rendita di L. 600 sul debito pubblico dello Stato, sarà elettore.

8. Chi non potrà o non vorrà giovarsi delle disposizioni sovra indicate per esser elettore, avrà diritto ad esser iscritto sulle liste elettorali, purchè dimostri di pagare per la sola sua casa di abitazione abituale il fitto stabilito fra case, botteghe ed opificj pei commercianti dalla A tabella annessa alla presente legge. Gli individui contemplati dall'art. 4 basterà che per la sola loro casa di abitazione abituale paghino la metà del fitto surriferito.

9. Il tributo prediale regio, giuntovi il provinciale, s'imputa nel censo elettorale a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; dove la nuda proprietà trovisi separata dall'usu-

frutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario, qualunque sieno le condizioni sotto le quali sia stabilito l'usufrutto.

Al fittaiuolo di poderi rurali che faccia valere personalmente ed a proprie spese l'affittamento s'imputa nel censo elettorale il quinto di tale imposta, purchè la locazione sia fatta per atto publico, e duri non meno di 9 anni, senza che il quinto medesimo debba detrarsi dal censo elettorale computabile al proprietario.

10. Le contribuzioni imposte per beni enfiteuici saranno per la computazione del censo elettorale attribuite per quattro quinte parti all'enfiteuta, e pel restante quinto al padrone diretto; quelle invece cadenti sui beni concessi in locazione perpetua o di 99 anni, saranno divise in eguali porzioni fra locatore e locatario, benchè in entrambi i casi esse fossero per patto pagate dal locatario, o dall'enfiteuta, o dal padrone diretto, o proprietario.

11. I proprietarj di stabili, temporariamente per legge esenti dall'imposta prediale, potranno fare istanza onde siano a loro spese apprezzati, per l'effetto di accertare l'imposta, che pagherebbono quando cessasse l'esenzione; di tale imposta loro si terrà conto immediatamente per farli godere del diritto elettorale.

12. Nel comporre la massa delle imposte necessarie per costituire il censo elettorale si computeranno tutte quelle che si pagano in qualsiasi parte dei Regj Stati.

Al padre si terrà conto di quelle che si pagano poi beni della sua prole dei quali esso abbia il godimento. Al marito di quello che paga la moglie, eccettochè siasi fra loro pronunziata la separazione di corpo.

13. Le contribuzioni pagate da proprietarj indivisi, o da una società commerciale, saranno pel censo elettorale ripartite per egual parte fra i socj.

L'esistenza della Società di Commercio s'avrà per sufficientemente comprovata mercè d'un certificato del Tribunale di Commercio indicante il nome degli associati.

Digitized by Google

Dove l'uno dei compartecipi pretendesse ad una quota superiore alla virile nella cosa comune o sociale, sia perchè gli spetti una parte maggiore sulla proprietà degli stabili, sia per qualsivoglia altro titolo, dovrà giustificare il suo assuuto con esibire titoli che il comprovino.

14. I fitti pagati per beni inservienti a Società in accomandita, od anonima, e le contribuzioni sui beni spettanti a tali Società, saranno imputati nel censo dei gestori, o direttori fino a concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale dovrà constare nel modo sovra indicato.

15. Le imposte prediale, personale, e mobiliare non sono computate nel censo elettorale, se lo stabile non siasi posseduto, e fatta la locazione anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione d'eredità.

16. Le imposte dirette pagate da una vedova o dalla moglie separata di corpo dal proprio marito saranno computate pel censo elettorale a favore di quello de' suoi figli, e generi di primo e secondo grado da lei designato.

Parimenti il padre che paghi imposte dirette in diversi distretti elettorali potrà in quello d'essi, ov' egli non eserciti il suo dritto elettorale, delegare ad uno de'suoi figliuoli da lui nominato, per farlo godere dell'elettorato, le imposte cui soggiaciono gli stabili che dovrà specificamente indicare.

La delegazione non potrà farsi che per atto autentico.

Entrambe le suddette due delegazioni saranno rivocabili.

17. Niuno può esercitare altrove il dritto di elettore che nel distretto elettorale del suo domicilio politico.

Ogni individuo s'intende avere il suo domicilio politico nello stesso luogo in cui è domiciliato per riguardo all'esercizio dei dritti civili.

Può tuttavia trasferirsi il domicilio politico in qualsivoglia altro distretto elettorale dove si paghi contribuzione diretta, o per riguardo ai commercianti, ed industriali dove abbiano uno stabilimento commerciale, od industriale, con che se ne

faccia la dichiarazione espressa tanto davanti al Sindaco del luogo di attuale domicilio politico, quanto innanzi al Sindaco del luogo dove si vorrà trasferirlo. Questa dichiarazione dopo la prima convocazione dei Collegi elettorali, non produrrà alcun effetto, se non sarà fatta 6 mesi prima della revisione delle liste.

18. L'elettore il cui domicilio politico è distinto dal civile, cambiando questo non s'intenderà mutare il primo, e non sarà dispensato dalla doppia dichiarazione avanti prescritta per l'effetto di riunire l'un domicilio all'altro.

19. Gl'individui chiamati ad un impiego potranno usare il loro diritto elettorale, nel distretto dove adempiono il loro uffizio, senza cha siano dispensati dall'obbligo dell'accennata doppia dichiarazione per trasferire il loro domicilio politico nel luogo dove debbono sostenere la carica.

TITOLO SECONDO.

Capo I.

Della prima formazione delle liste elettorali.

Art. 20. Appena pubblicato il presente Editto, i Consigli comunali inviteranno per mezzo di pubblici avvisi tutti coloro che potranno essere chiamati dalla presente legge all'esercizio dei diritti elettorali, perchè si presentino a fare al comune la dichiarazione che dovrà essere sottoscritta dai medesimi:

1.° Della loro età.

2.° Del censo che pagano.

3.° Di riunire le condizioni di cittadinanza e di domicilio fissate dagli articoli 1, 17 e seguenti.

4.° Della professione che esercitano.

5.° Della pigione che pagano, quando siano nel caso previsto dagli articoli 5 e 8. A questa dichiarazione eglino uniranno i documenti dimostrativi, e daranno inoltre tutte le indicazioni dirette a provare quanto non risultasse da titoli.

Richiedendolo essi, sarà loro data ricevuta della fatta dichiarazione, e dei documenti che avranno presentati.

21. Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione dopo il giorno 7 aprile prossimo.

22. Appena saranno pubblicati gli avvisi di cui all'art. 20, i Consigli comunali dovranno riunirsi per esaminare le dichiarazioni, e per intraprendere immediatamente la formazione, per doppio originale, delle liste degli elettori.

23. I Consigli comprenderanno nelle liste anche coloro che non avranno fatta alcuna dichiarazione, nè presentato alcun titolo, quando sia notorio che riuniscono i requisiti voluti per essere elettori.

24. I Consigli dovranno star riuniti tutto il tempo necessario perchè la formazione delle liste sia terminata nel giorno 9 di aprile.

Essi potranno dividersi in sezioni non minori di tre membri, ciascuna delle quali avrà gli stessi poteri dell'intiero Consiglio.

25. I Consigli e le sezioni decidono a maggioranza di voti, secondo il dettame della loro coscienza, se abbiano a farsi le iscrizioni nelle liste, e contemplano nelle liste quei soli che la maggioranza avrà ammessi.

26. I Consigli possono scegliere quel numero di probi cittadini che credono necessario, ed incaricarli di esaminare nei casi dubbi e dare il loro sentimento sul vero valore locativo degli alloggi, botteghe, officine, di cui è cenno agli articoli 5 e 8.

Nelle città ove è stabilita una Camera di agricoltura e di commercio, od un Consolato, od un Tribunale di commercio, i Membri delle Camere istesse, ed i Giudici appartenenti al commercio interverranno al Consiglio civico, e concorreranno col medesimo sia alla scelta dei probi uomini, sia alla decisione.

27. Uno degli originali della lista formata dal Consiglio comunale sarà affisso all'albo pretorio per tre giorni consecutivi, cioè il 10, 11, 12 aprile, durante i quali chiunque avrà

dei richiami a proporre dovrà presentarli alle Amministrazioni comunali.

28. I doppi Consigli pronunzieranno com'è stabilito all'art. 25 sui richiami, e staranno riuniti tutto il tempo necessario perchè la revisione sia terminata nel giorno 14 aprile.

Essi potranno dividersi in sezioni non minori di 5 membri.

29. Le liste per tal modo formate dai Consigli ordinari e rivedute dai Consigli doppi passeranno in cosa giudicata per la prima elezione, nè potrà più farvisi alcuna variazione.

30. Il giorno 15 aprile i Sindaci trasmetteranno una delle due liste originali al Presidente provvisorio del Collegio elettorale al quale è aggregato il comune loro.

Nel giorno istesso ed in quello successivo l'altro originale della lista resterà affisso all'albo pretorio del comune.

31. Le liste composte in questo modo saranno conservate per le future elezioni in conformità di quanto dispone il capo seguente.

I richiami cui esse potessero dar luogo dovranno deferirsi, dopo le prime elezioni, ai Magistrati d'appello, in conformità di ciò che prescrive il capo seguente, e le rettificazioni che fossero dai detti Magistrati ordinate gioveranno per le future elezioni.

Capo II.

Della revisione annua delle liste elettorali.

Art. 32. Le liste degli elettori sono permanenti, salve le cancellazioni e le addizioni che puonno seguire al tempo dell'annuale loro revisione.

La revisione seguirà in conformità delle seguenti disposizioni.

33. L'Amministrazione di ciascun Comune dei Regj Stati farà ogni anno nella sua riunione ordinaria di primavera la revisione delle liste dei cittadini del suo comune, i quali, secondo il disposto della presente legge, riuniscono le condizioni richieste per essere elettori.

A quest'effetto un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dal Percettore, sarà spedito senza costo alle Amministrazioni comunali.

Queste Amministrazioni formeranno le liste, e le faranno pubblicare nella domenica seguente.

34. Le liste rimarranno affisse durante dieci giorni, e conterranno l'invito, ad ognuno che credesse aver richiami a farvi, d'indirizzarsi a tal uopo alle Amministrazioni comunali entro giorni quindici a partire dalla data del manifesto di pubblicazione, nel qnale dovrà esprimersi il giorno in cni spirerà il divisato termine.

35. Nelle liste si porranno a riscontro del nome di ciascun individuo:

1.° Il luogo ed il giorno della sua nascita, e se occorre, la data della concedutagli naturalità.

2.° L'indicazione dei circondarj di percezione in cui sono allogate le imposte o proprie, o delegate, sino alla misura del censo elettorale.

3.° Il quanto e la specie di tali imposte per ciascuno dei circondarj.

36. Le liste conterranno egualmente, a lato del nome di ciascun individuo, la data, e natura del titolo, ed il genere di commercio o di professione che gli conferiscono il diritto elettorale, non meno che il luogo dove esercita il commercio, l'industria, o la professione, o dove tiene la sua abitazione.

37. La pubblicazione prescritta dall'art. 33 terrà luogo di notificazione per rispetto agl' individui, dei quali si sarà decretata l'inscrizione sulla lista elettorale.

38. Ogni volta che le Amministrazioni comunali toglieranno dalla lista elettorale i nomi d' elettori che vi erano inscritti nell'anno antecedente, saranno in obbligo di darne loro avviso per iscritto, ed al loro domicilio, non più tardi d'ore 48 a contare dal giorno in cui la lista venne pnbblicata, con dar loro ragguaglio dei motivi della cancellazione od ommessione dei loro nomi nella lista pnbblicata.

39. Lo stesso avviso sarà dato nell'eguale spazio di ore

quarantotto dalla data della decretaziono definitiva della lista alle persone che figuravano nella lista antecedentemente pubblicata, i cui nomi ne furon tolti per opera dell' Amministrazione comunale al tempo della definitiva decretazione della lista anzidetta.

Queste notificazioni seguiranno senza costo per opera di agenti comunali.

40. I nomi degli elettori, ammessi dalle Amministrazioni comunali al tempo della decretazione definitiva delle liste, che non erano portati in quella già stata pubblicata, saranno resi noti al pubblico con nuovo manifesto da affiggersi nello stesso termine di 48 ore dalla definitiva decretazione.

Il manifesto esprimerà che ogni occorrente richiamo sarà recato dinanzi l' Intendente Generale a mente dell' articolo 44 della presente legge.

41. Dopo spirato il termine prefisso per richiamarsi contro le liste, le liste ed un esemplare dei ruoli, non che tutte le carte, titoli, e documenti, mercè dei quali le persone inscrittevi avranno comprovati i loro diritti all' elettorato, o che avranno dato luogo ad operatesi cancellazioni, dovranno nello spazio di ore 24 trasmettersi all'Intendente della Provincia.

Un esemplare della lista sarà serbato nella Segreteria del comune.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta spedita dall' Intendente.

Questa ricevuta sarà inviata all'Amministrazione comunale nelle ventiquattr'ore dall' arrivo della lista all' Ufficio d' Intendenza.

Se ne farà immediatamente apposita menzione in un registro speciale vidimato in ciascun foglio dall'Intendente.

42. L'Intendente, fra giorni cinque al più tardi dal dì che avrà ricevuto le carte, dovrà trasmetterle in un colle sue osservazioni all' Intendente Generale.

43. Ognuno potrà vedere ed esaminare le liste, così nella Segreteria del comune, come nell'ufficio d'Intendenza Generale Potrà pure ciascuno vedere ed esaminare l'esemplare dei ruoli e le altre carte summentovate.

44. Ogni individuo stato erroneamente inscritto, od indebitamente ommesso, escluso, ed altrimenti pregiudicato, le cui reclamazioni non saranno state accolte dall'Amministrazione comunale, potrà rivolgersi all'Intendente Generale unendo al suo ricorso le carte che danno appoggio al suo richiamo.

45. L'Intendente Generale entro i dieci giorni successivi a quello in cui ricevette le carte e le osservazioni dell' Intendente, procederà alla disamina generale delle liste.

Egli vi aggiungerà quei cittadini che riconoscerà aver acquistato le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente omessi.

Egli ne stralcierà:

1.° Gli individui che si resero defunti.

2.° Quelli, la cui iscrizione nella lista sia stata annullata dalle Autorità competenti. Indicherà come doventi essere esclusi:

1.° Coloro che avranno incorso la perdita delle volute qualità.

2.° Quelli che gli appariranno esservi stati indebitamente inscritti, con tutto che la loro inscrizione non sia stata impugnata.

46. Le rimozioni e le aggiunte fatte dall' Intendente Generale alle liste elettorali stese dalle Amministrazioni comunali a tenore dei precedenti articoli saranno nel più breve termine possibile pubblicate, ed affisse nel Capo-luogo dell'Intendenza Generale e nel Comune.

E quando l'Intendente Generale avesse riconosciuto esservi luogo a cassare dalla lista stessa delle Amministrazioni comunali persone che vi erano portate, la decisione provvisoria da lui data dovrà essere nei dieci giorni successivi notificata agli individui aventi interesse al loro domicilio effettivo, od a quello per essi eletto nel circondario elettorale. In difetto di domicilio la notificazione verrà fatta alla Casa comunale del domicilio politico.

47. Sarà aperto nella Segreteria dell' Intendenza Generale un registro vidimato in ciascun foglio dall'Intendente Generale nel quale si noteranno per ordine di data della loro presen-

tazione, e seguendo un ordine numerico progressivo, tutte le reclamazioni concernenti il tenore delle liste. Queste reclamazioni saranno soscritte dal reclamante, e da un suo mandatario.

L'Intendente Generale spedisce ricevuta di ciascun richiamo e delle carte che gli stanno a corredo.

La ricevuta enunzia la data, ed il numero della seguitane registrazione.

48. Gl'individui che stimassero potersi lagnare d'essere stat erroneamente iscritti, omessi, esclusi, od altramente pregiudicati nelle liste elettorali, potranno far valere le loro doglianze innanzi l'intendente Generale che pronunzierà, sentito il consiglio d'Intendenza.

Ma non potrà più darsi ascolto ai loro richiami dove il ricorso e le carte, che vi deggiono andar unite, fossero presentate dopo trascorsi giorni dieci dalla data dell'ultima pubblicazione accennata nell' art. 46 della presente legge e dalla notificazione ivi menzionata.

49. La ragione di reclamare, davanti le Amministrazioni comunali e l'Intendente Generale, l'iscrizione di un cittadino omesso sulla lista elettorale, o la cancellazione del nome di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che la riparazione di qualunque altro errore incorso nello stendere le liste elettorali, apparterrà ad ogni cittadino godente del diritto elettorale nello stesso Collegio, con che tale diritto non si eserciti dopo spirati i giorni dieci a partire dall'ultima pubblicazione accennata nell' art. 46 della presente legge.

50. Niuna delle domande accennate nell'antecedente articolo sarà ammessa, se proposta da un terzo, salvo il reclamante vi unisca la prova di averla fatta notificare alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi, a contare da quello della notificazione.

51. L'Intendente Generale, sentito il Consiglio d'Intendenza, pronunzierà sulle domande menzionate all'art. 47 e seguenti nei cinque giorni che verranno dopo quello del loro ricevimento, qualora esse siano proposte dall'individuo stesso che

v' ha interesse, o dal suo mandatario; e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall' art. 50 dove siano formate dai terzi: le decisioni saranno accompagnate dalle considerazioni che le dettarono.

Le carte rispettivamente prodotte sulle quistioni e contestazioni da risolversi saranno, senza spostarle, comunicate alla parte che v' ha interesse, ed il richiede.

52. Le decisioni che portano rifiuto d' iscrizione, o pronunziano cancellazioni, saranno notificate nei giorni cinque dalla loro data agl' individui la cui iscrizione o cancellazione sarà stata richiesta o da loro stessi o da terzi.

Quelle che rigettano domande di cancellazione, o di rettificazione, saranno nello stesso termine notificate tanto al reclamante, quanto all' individuo la cui iscrizione avrà costituito il soggetto della controversia.

La pubblicazione della tabella delle rettificazioni adottate dall' Intendente, sentito il Consiglio, terrà luogo di notificazione agl'individui, la cui iscrizione sarà stata ordinata o rettificata.

53. Immediatamente dopo che si sarà soddisfatto alle disposizioni dei precedenti articoli, l'Intendente Generale procederà alla decretazione definitiva delle liste con far pubblicare ed affiggere il suo decreto, e la tabella delle rettificazioni state approvate.

54. L'elezione dei deputati, in qualunque periodo dell'anno segua, si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali, come avanti decretate.

Sino alla revisione dell'anno successivo non potranno farsi a tali liste altre variazioni, fuori quelle che fossero ordinate in virtù di decreti proferiti nelle forme stabilite negli articoli che segnono, od in conseguenza del decesso di elettori, o per causa di perdita per essi incorsa dei diritti civili e politici, in virtù di sentenza passata in giudicato.

55. Chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione pronunziata dall'Intendente Generale in Consiglio d'Intendenza, od a lagnarsi di denegata giustizia, potrà promuovere la sua azione avanti il magistrato d'appello con produrre i titoli che danno appoggio alla sua lagnanza.

La domanda dovrà, a pena di nullità, notificarsi fra giorni dieci, qualunque sia la distanza de' luoghi, così all'Intendente Generale, come alle parti aventi interesse.

Dove la decisione avesse rigettata una domanda d'iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall' individuo, del quale si sarà promossa la iscrizione nella lista.

56. La causa sarà decisa sommariamente, ed in via d'urgenza, senza che vi sia d'uopo del ministero di Causidico, e sulla relazione, che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei Consiglieri del Magistrato, sentita la parte, od il suo difensore, non che il pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

57. L'Intendente Generale sulla notificazione che gli verrà fatta della profferita sentenza, farà nella lista la prescritta rettificazione.

58. Se vi è ricorso in cassazione, il Magistrato provvederà sommariamente in via d'urgenza, come innanzi al Magistrato d'appello.

59. L'appello introdotto contro una decisione, per cui un elettore sia stato cancellato sulla lista, ha un effetto sospensivo.

60. I Ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spedire, su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo, l'estratto relativo alle sue imposte, e ad ognuna delle persone indicate all' art. 49 i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi dai Ricevitori che 5 centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

61. Dovrà darsi comunicazione delle liste annuali, e delle tavole di rettificazione ad ogni stampatore che voglia prenderne copia.

Sarà loro facoltativo di metterle a stampa in quel sesto che meglio stimeranno, ed esporle in vendita.

62. Gli elettori riceveranno dal Sindaco, nei tre giorni che precedono quello fissato per la riunione dei Collegi elettorali, un certificato comprovante l'iscrizione loro sulle liste dell'anno.

TITOLO TERZO.

Dei Collegi elettorali.

Art. 63 Ogni Collegio elettorale elegge un solo Deputato. Il numero totale dei Deputati è di 204.

64. La distribuzione dei Collegi elettorali è regolata nel modo apparente dalla Tabella B annessa alla presente legge, e che fa parte di essa.

65. I Collegi elettorali sono convocati dal Re. Gli elettori convengono nel luogo del distretto elettorale, od amministrativo, che il Re stabilisce: essi non potranno occuparsi d'altro oggetto, che dell'elezione dei Deputati: ogni discussione, ogni deliberazione loro è formalmente interdetta.

66. Gli elettori non possono farsi rappresentare. Essi si riuniscono in una sola assemblea in quei Collegi elettorali dove il loro numero non oltrepassa i quattrocento: eccedendo gli elettori di un Collegio il numero di quattrocento, il Collegio si divide in sezioni. Ogni sezione comprende duecento elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina del Deputato che il Collegio ha da scegliere.

67. Ogni sezione sarà formata di comuni, o frazioni di comuni i più vicini tra loro: sarà assegnato un luogo distinto per l'adunanza degli elettori di ciascuna sezione. Sarà lecito, dove il numero delle sezioni l'esiga, di convocare gli elettori di due, non però mai di tre sezioni, in diverse sale facienti parte di un medesimo fabbricato.

68. Avranno la presidenza provvisoria dei Collegi e sezioni elettorali sino alla nomina elettiva dei loro Presidenti, nei luoghi dove risiede un Magistrato d'appello, i Presidenti e Consiglieri del Magistrato per ordine di anzianità.

Nei luoghi che non sono sede di un Magistrato d'appello, ma di un Tribunale di Prefettura, il Prefetto, e dopo di lui i Vice-Prefetti, gli Assessori effettivi od aggiunti per ordine di anzianità.

Negli altri luoghi, il Sindaco, i Vice-Sindaci, ed i Consiglieri comunali anche per ordine di anzianità.

Riunendosi nel luogo medesimo più Collegi, o più sezioni di Collegio si terrà per la presidenza provvisoria la stessa regola: al Collegio elettorale, od alla sezione più numerosa presiederanno i superiori di grado, o più anziani fra i pubblici Uffiziali superiormente indicati.

I due elettori più avanzati in età, ed i due più giovani faranno le parti di Scrutatori provvisorj.

L'Ufficio, composto del presidente e dei quattro scrutatori provvisorj nominerà il Segretario, che non avrà se non voce consultiva.

69. La lista degli elettori del distretto dovrà rimanere affissa nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni del Collegio o sezione di Collegio elettorale.

70. Il Collegio o la sezione elegge a semplice maggioranza di voti il Presidente e gli Scrutatori definitivi, e l'Ufficio così definitivamente composto nomina il Segretario pur definitivo non avente anch' esso se non voce consultiva.

71. Se il Presidente di un Collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto Presidente lo Scrutatore che ebbe maggior numero di voti: il secondo Scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l'ultimo Scrutatore sarà colui che nelli esclusi dal risultato dello scrutinio ebbe maggiori suffragi. La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia o di assenza di alcuno fra gli Scrutatori.

72. Il Presidente del Collegio, o della sezione è incaricato egli solo della polizia dell'adunanza. Niuna specie di forza armata può senza la sua richiesta collocarsi nella sala della stessa adunanza, o nelle vicinanze.

Le Autorità civili, ed i Comandanti militari saranno tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Tre Membri almeno dell'Ufficio dovranno sempre trovarsi presenti.

73. L'Ufficio pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni del Collegio o della sezione.

Digitized by Google

Si farà menzione, nel verbale da stendersi, di tutte le reclamazioni insorte, e delle ragionate decisioni profferite dall' Uffizio: le note o carte relative a tali reclamazioni saranno munite del paraffo dei Membri dell'Uffizio ed annesse al verbale.

È riserbato alla Camera dei Deputati il pronunziare sulle reclamazioni giudicio definitivo.

74. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un Collegio elettorale in cui non dovesse intervenire, incorrerà nella pena di uno o due anni di carcere, e ciò senza pregiudizio delle pene speciali, che in conformità del Codice penale gli potessero essere inflitte, ov' egli si fosse giovato di falsi documenti: gli sarà inoltre vietato per sempre l' esercizio di ogni dritto politico.

Le stesse pene saranno inflitte a chi con simulate, o false locazioni avrà ottenuto dall'Amministrazione comunale la sua definitiva iscrizione sulle liste elettorali.

75. Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini, o provocati assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando, od affiggendo segni di riunione od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con una multa da cinquantuna a duecento lire, e se insolvibile, col carcere da dieci giorni ad un mese.

76. Chiunque, non essendo nè elettore nè membro dell'Ufficio, s' introdurrà durante le operazioni elettorali nel luogo dell' adunanza sarà punito con una multa dalle lire cinquantuna alle duecento.

77. Accadendo che nella sala dove si fa l' elezione, uno o più degli assistenti diano in palese segno d' approvazione, o di disapprovazione, od altrimenti eccitino tumulto, il Presidente richiamerà all'ordine, e non cessando la perturbazione, inserirà menzione nel verbale del fatto richiamo, sulla cui esibizione i delinquenti saranno puniti d' una multa da lire cinquantuna alle duecento.

78. I Presidenti dei Collegi o sezioni elettorali sono incaricati di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità nel luogo dove si fa l' elezione e nelle sue adiacenze.

Il presente articolo e gli articoli 74 e seguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

79. Niun elettore può presentarsi armato all'adunanza elettorale.

80. Niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni se non presenta volta per volta il certificato di cui all'art. 62.

81. Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'Ufficio definitivo, sia per l'elezione del Deputato, se non trovasi inscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al Presidente.

Il Presidente e gli Scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro, che si presenteranno provvisti di una sentenza di Magistrato d'appello, con cui si dichiari ch'essi fanno parte di quel Collegio, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'art. 59.

82. Ogni elettore, dopo di aver risposto alla chiamata, riceve dal Presidente un bollettino spiegato, sopra il quale scrive o fa scrivere da un altro elettore di sua scelta il suo voto: piegato poscia il bollettino, lo consegna a mani del Presidente, che lo pone nell'urna a tal uso destinata.

La tavola, a cui siede l'elettore scrivendo il voto, è separata da quella dell'Ufficio: quest'ultima, cui siedono il Presidente, gli Scrutatori ed il Segretario, è disposta in modo che gli elettori possano girarvi attorno durante lo squittinio dei suffragi.

83. A misura che gli elettori van deponendo i loro voti nell'urna, uno degli Scrutatori, ed il Segretario ne farà constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri del Collegio o della sezione.

84. Ad un'ora dopo il mezzodì si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima, onde diano il loro voto. Quest'operazione eseguita, la votazione dichiarasi dal Presidente compiuta.

85. Aperta quindi l'urna, e riconosciuto il numero dei bol-

lettini, uno degli Scrutatori piglia successivamente ciascun bollettino, lo spiega, lo consegna al Presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e lo fa passare ad un altro Scrutatore.

Il risultato di ciascun squittinio è immediatamente reso pubblico.

86. Tosto dopo lo squittinio dei suffragi i bollettini sono arsi in presenza del Collegio, salvo quelli su cui nascesse contestazione, i quali saranno uniti al verbale, e vidimati almeno da tre dei componenti l'Ufficio.

87. Nei Collegi divisi in più sezioni lo squittinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione. L'Ufficio della sezione ne dichiara il risultato mediante verbale soscritto da' suoi Membri. Il Presidente di ciascuna sezione lo reca immediatamente all'Ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i Presidenti delle sezioni procede alla ricognizione generale dei voti dell'intero Collegio.

88. I bollettini, ne' quali il votante sarebbesi fatto conoscere, sono nulli.

89. Sono altresì nulli i bollettini contenenti più d'un nome e quelli che non portino sufficiente indicazione della persona eletta.

90. L'Ufficio pronunzia sopra la nullità, come sopra ogni altro incidente, salve le riclamazioni.

91. I bollettini dichiarati nulli non verranno computati nel determinare il numero dei votanti.

92. Alla prima votazione niuno s'intende eletto, se non riunisce in suo favore più del terzo delle voci del total numero dei membri componenti il Collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza.

93. Dopo la prima votazione, dove niuna elezione sia seguita, l'Ufficio in persona del Presidente proclama i nomi dei due Candidati che ottennero il maggior numero de' suffragi, e si procede ad una seconda votazione nel modo avanti espresso.

In questa votazione i suffragi non potranno cadere se non sopra l'uno o l'altro dei due or detti Candidati.

La nomina seguirà in capo a qnello dei due Candidati che avrà in suo favore il maggior numero dei voti validamente espressi.

94. A parità di voti il maggiore d'età fra i concorrenti otterrà la preferenza.

95. Non può esservi che una sola adunanza, ed un solo squittinio in ciascun giorno. Dopo lo squittinio l'adunanza verrà sciolta immediatamente, eccettochè siansi proposte reclamazioni intorno allo squittinio medesimo, sulle quali dovrà esser statuito dall' Ufficio prima che sciolgasi l' adunanza, in cui ebbe luogo.

96. I membri dell' Ufficio principale stenderanno il verbale dell'elezione prima di sciogliere l'adunanza, e lo indirizzeranno al Ministro dell' Interno nei giorni otto dalla sua data.

Ne rimarrà un esemplare alla Segreteria del Tribunale di Prefettura sedente nel capo-luogo di provincia del distretto elettorale.

Questo esemplare sarà certificato conforme all' originale dai membri dell' Ufficio.

TITOLO QUARTO.

Dei Deputati.

97. Chiunque può essere eletto Deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall' art. 40 dello Statuto.

98. Non possono essere eletti deputati:

1.° I funzionari stipendiati ed amovibili dell' ordine giudiziario.

2.° I Membri del Corpo Diplomatico in missione.

3.° Gl' Intendenti Generali di Divisione, gl' Intendenti di provincia, ed i Consiglieri d' Intendenza.

4.° Gl' impiegati stipendiati dell' ordine amministrativo che esercitano un impiego di grado inferiore a quello d' Intendente Generale, ad eccezione degli Uffiziali del Genio civile e delle miniere, non inferiori al grado d'Ingegnere capo, e degli Uf-

Digitized by Google

fiziali sanitarj che siano membri del Protomedicato, e dei Consigli di Sanità.

5.° Gli Ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza.

6.° Gli Uffiziali di qualunque grado non potranno essere eletti nei distretti elettorali sui quali esercitano un comando.

99. Ogni funzionario e impiegato Regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

100. Non si potrà ammettere nella Camera un numero di funzionarj, o d'impiegati regj stipendiati maggiore del quarto del numero totale dei Deputati. Ove questa proporzione sia superata, la Camera estrarrà a sorte il nome di coloro la cui elezione deve essere annullata.

Quando il numero degl'impiegati sia completo, le elezioni nuove d'impiegati saranno nulle.

101. Il Deputato eletto da varj Collegi elettorali sarà tenuto di dichiarare alla Camera, tra otto giorni, dopo che essa avrà riconosciute valide le elezioni, quale sia il Collegio di cui esso intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione in questo termine, la Camera procederà per estrazione a sorte alla designazione del Collegio che dovrà eleggere un nuovo Deputato.

102. La camera dei Deputati ha essa sola il diritto di ricevere le demissioni de'suoi membri.

103. Quando un Deputato riceva un impiego regio stipendiato, od un avanzamento con aumento di stipendio, cesserà in sull'istante d'essere Deputato; potrà nondimeno essere rieletto, salvo il diposto dall'art. 100.

In questo caso e quando per qualsiasi causa resti vacante il posto di un Deputato, il Collegio sarà convocato nel termine di un mese.

TITOLO QUINTO.

Disposizioni generali.

Art. 104. Non possono essere nè elettori, nè eleggibili, nè esercitarne i diritti, coloro che furono condannati a pene criminali; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o d'interdizione giudiziaria; coloro che hanno fatto cessione dei beni, finchè non abbiano integralmente soddisfatto i loro creditori; coloro che furono condannati per furto, truffa, od attentato ai costumi.

TITOLO SESTO.

Disposizione particolare per l'Isola di Capraia.

Art. 105. Il Consiglio municipale dell'Isola di Capraia potrà a sua scelta mandare cinque elettori al 1.° Collegio elettorale di Genova.

Disposizioni provvisorie per le provincie dell'Ossola e Valsesia, ed i mandamenti e comuni di Gozzano ed Orta, ora immuni dalle contribuzioni.

Art. 106. Oltre le persone contemplate nella categoria dell'art. 5 della legge generale, saranno elettori tutti coloro che hanno un'abitazione, la cui annua pigione si possa valutare a L. 200.

107. Nell'abitazione sono compresi i magazzini, opifizj, botteghe e rustici ad essa attinenti.

108. Le persone contemplate nella categoria dell'art. 4 godranno dei dritti elettorali, purchè abitino un alloggio la cui annua pigione possa valutarsi a L. 100.

109. Le presenti disposizioni speciali escludono l'applicazione del N.° 4 dell'art. 1 e correlativi, e degli articoli 5 e 8 della presente legge, fermo rimanendo il diposto di tutti gli altri.

Disposizioni provvisorie per l'Isola di Sardegna sino alla effettiva assimilazione della medesima al sistema generale di Terraferma.

Art. 110. Saranno elettori tutti coloro che hanno un' abitazione, la cui annnua pigione si possa valutare a L. 400 per le città di Cagliari e di Sassari, e a lire 200 per tutti gli altri siti dell'Isola.

111. Nell'abitazione sono compresi i magazzeni, opifizi, botteghe, ed edifizi rustici situati nello stesso comune.

112. Sono inoltre ammessi ai diritti elettorali indipendentemente dal fitto delle loro abitazioni:

1.° I membri della Società agraria di Cagliari, e della Camera d'agricoltura, di commercio, e d'arti di Sassari, compresi i corrispondenti ordinarj.

2.° I Professori e Dottori di Collegio, Presidenti alla Biblioteca, Direttori de'Musei alle Regie Uuiversità.

3.° I Professori di nomina Regia.

4.° I Magistrati civili inamovibili.

5.° I membri delle Amministrazioni comunali.

6.° I membri del Magistrato del Protomedicato.

7.° Gl'impiegati civili in ritiro godenti di pensione non minore di L. 600.

8.° I militari in ritiro di grado non minore a quello di Capitano.

9.° I laureati o approvati in alcune facoltà, esercenti a proprio nome la loro professione.

10.° I Notai e Procuratori esercenti la loro professione.

113. Sono ammessi ai diritti elettorali, purchè abbiano una abitazione di valore rispettivamente metà di quello prescritto all'art. 110:

1.° Gl' Impiegati civili godenti di pensione in ritiro non minore di L. 300,

2.° Gli Uffiziali in ritiro di grado inferiore a quello di Capitano.

3.° Coloro che hanno subito alle Regie Università l'esame del Magistero,

4.° Tutti i Professori di nomina dell'autorità civile, compresi quelli delle scuole elementari e normali.

114. Gli elettori di ogni provincia si riuniscono nel Capoluogo della provincia.

A quest'effetto gl'Intendenti riuniranno in una sola lista generale alfabetica i nomi di tutti gli elettori della provincia, e divideranno poi la stessa lista generale in tante parti, eguali in numero, quanti sono i Deputati da eleggere.

Questa divisione sarà fatta nello stesso ordine alfabetico, col quale la lista generale è compilata.

Ogni porzione di lista formerà un Collegio, per modo che il primo Collegio si comporrà degli elettori il cui nome comincia con le prime lettere dell'alfabeto, e gli altri Collegi saran composti degli elettori il cui nome incomincia con le lettere successive.

Ogni Collegio eleggerà un Deputato.

115. Le presenti disposizioni speciali alla Sardegna escludono l'applicazione dei numeri 3 e 4 dell'art. 1 e correlativi, e degli articoli 3, 4, 5 e 8 della presente legge, fermo rimanendo il disposto di tutti gli altri.

A TABELLA *in cui si determina il valore locativo, ovvero l'annua pigione dei locali contemplati negli articoli 5 e 8, richiesta per attribuire i diritti elettorali a coloro che li tengono in affitto e li posseggono.*

1.° Nei comuni aventi una popolazione inferiore a 2,500 abitanti	L.	200
2.° In quelli di 2,500 a 10,000 abitanti . .	»	300
3.° In quelli superiori a 10,000 abitanti . .	»	400
4.° In Genova	»	500
5.° In Torino	»	600

B TABELLA *di ripartizione dei Collegi elettorali.*

N. d'ord. dei Collegi elettorali	COMUNE ove si deve radunare il Collegio	MANDAMENTI che compongono il Collegio
1	*Torino* (1)	Torino
2	id.	
3	id.	
4	id.	
5	id.	
6	id.	
7	id.	
8	Carmagnola	Carmagnola, Poirino.
9	Moncalieri	Moncalieri, Carignano.
10	Chieri	Chieri, Riva di Chieri.
11	Gassino	Gassino, Brusasco, Casalborgone, Sciolze.
12	Rivoli	Rivoli, Orbassano, Pianezza.
13	Caselle	Caselle, Volpiano, Veneria.
14	Ciriè	Ciriè, Corio, Fiano.
15	Chivasso	Chivasso, Montanaro.
16	Lanzo	Lanzo, Viù, Ceres.
16	Rivarolo	Rivarolo, Barbania, Rivara, San Benigno.
18	*Susa*	Susa, Oulx, Cesana.
19	Avigliana	Avigliana, Giaveno.
20	Condove	Condove, Almese, Bussolino.
21	*Pinerolo*	Pinerolo, Cumiana.
22	Perosa	Perosa, Fenestrelle, Perrero, San Secondo.

(1) La città di Torino col suo territorio sarà divisa in sette Collegi elettorali. L'Amministrazione della città è incaricata di determinare la circoscrizione dei sette Collegi in ragione approssimativa della popolazione di essi, e la farà conoscere all'Intendente generale di Torino.

N. d'ord. dei Collegi elettorali	COMUNE ove si deve radunare il Collegio	MANDAMENTI che compongono il Collegio
23	Bricherasio	Bricherasio, Torre di Luserna, Luserna, Buriasco.
24	Cavour	Cavour, Vigone.
25	Pancalieri	Pancalieri, Villafranca, None.
26	*Genova* (1)	Genova e Capraia isola.
27	id.	
28	id.	
29	id.	
30	id.	
31	id.	
32	id.	
33	Rivarolo	Rivarolo, Sestri.
34	Voltri	Voltri, Campofreddo.
35	S. Quirico	S. Quirico, Ronco.
36	Staglieno	Staglieno, S. Martino d'Albaro.
37	Torriglia	Torriglia, Savignone.
38	Recco	Recco, Nervi.
39	*Chiavari*	Chiavari.
40	Lavagna	Lavagna, Borzonasca.
41	Sestri	Sestri, Varese.
42	Rapallo	Rapallo.
43	Cicagna	Cicagna S. Stefano.
44	*Spezia*	Spezia, Vezzano.
45	Sarzana	Sarzana, Lerici.
46	Levanto	Levanto, Godano.
47	*Novi*	Novi, Capriata.
48	Gavi	Gavi, Castelletto d'Orba.

(1) La città di Genova sarà divisa in sette Collegi, nel primo dei quali voteranno gli elettori dell'Isola di Capraia. L'Amministrazione della città è incaricata di determinare la circoscrizione dei sette Collegi in ragione approssimativa della popolazione di essi, e la farà conoscere all'Intendente generale di Genova.

N. d'ord. dei Collegi elettorali	COMUNI ove si deve radunare il Collegio	MANDAMENTI che compongono il Collegio
49	Serravalle	Serravalle, Rocchetta.
50	*Ciamberì*	Ciamberì. Il suo distretto d'esazione.
51	La Motte Servolex	Il mandamento di La Motte Servolex, il distretto d'esazione di S. Jean d'Arvey, ed il mandamento di Yenne.
52	Montmeillan	Montmeillan, La Rochette, Chamoux.
53	S. Pierre d'Albigny	S. Pierre d'Albigny, Le Chatellard.
54	*Aix*	Aix, Albens, Ruffieux.
55	Pont Beauvoisin	Pont Beauvoisin, Les Echelles, S. Genix.
56	*S. Gio. di Moriana*	I Comuni componenti il distretto esattoriale di S. Jean de Maurienne, e i mandamenti di S. Michel, Modane, Lanslebourg.
57	La Chambre	Il mandamento di La Chambre, i distretti esattoriali di Hermillon, e S. Jean d'Arvez, ed il mandamento di Aiguebelle.
58	*Moutiers*	Moutiers, Bozel.
59	Bourg S. Maurice	Bourg S. Maurice, Aime.
60	*Albertville*	Albertville, Gresy.
61	Ugine	Ugine, Faverges, Beaufort.
62 63	*Alessandria* (1)	Alessandria.
64	Valenza	Valenza, S. Salvatore, Bassignana.
65	Felizzano	Felizzano, Oviglio, Castellazzo.

(1) La città d'Alessandria sarà divisa in due Collegi, l'Amministrazione civica è incaricata di determinare col concorso dell'Intendente generale la circoscrizione dei due Collegi elettorali della città e suo mandamento in ragione approssimativa della popolazione.

N. d'ord. dei Collegi elettorali	COMUNE ove si deve radunare il Collegio	MANDAMENTI che compongono il Collegio
66	Bosco	Bosco, Sezzè, Cassine.
67	*Asti*	Asti.
68	San Damiano	S. Damiano, Villanova.
69	Costigliole	Costigliole, Canelli.
70	Mombercelli	Mombercelli, Rocca d'Arazzo.
71	Montechiaro,	Montechiaro, Portacomaro, Baldichieri.
72	Castelnuovo	Castelnuovo, Montafia, Cocconato.
73	*Tortona*	Tortona, Villalvernia, S. Sebastiano, Garbagna.
74	Castelnuovo	Castelnuovo, Sale, Viguzzolo, Volpe.
75	*Voghera*	Voghera, Godiasco.
76	Casteggio	Casteggio, Casatisma, Casei.
77	Broni	Broni, Barbianello, Montalto, S. Giulietta.
78	Stradella	Stradella, Montu-Beccaria, Soriasco.
79	*Bobbio*	Bobbio, Ottone.
80	Varzi	Varzi Zavatarello.
81	*Cuneo*	Cuneo.
82	Boves	Boves, Peveragno, Chiusa.
83	Demonte	Demonte, Vinadio.
84	Borgo S. Dalmazzo	Borgo S. Dalmazzo, Roccavione, Limone, Valdieri.
85	Dronero	Dronero, S. Damiano, Prazzo.
86	Caraglio	Caraglio, Busca, Valgrana.
87	Fossano	Fossano, Centallo, Villafalletto.
88	*Alba*	Alba, Govone.
89	Bra	Bra, Sommariva Bosco.
90	Canale	Canale, Cornegliano.
91	Monforte	Monforte, Morra, Bossolasco, Diano.
92	Cortemiglia	Cortemiglia, S. Stefano Belbo.
93	*Mondovì*	Mondovì, Frabosa.

N. d'ord. dei Collegi elettorali	COMUNI ove si deve radunare il Collegio	MANDAMENTI che compongono il Collegio
94	Ceva	Ceva, Priero, Vico.
95	Garessio	Garessio, Ormea, Bagnasco, Pamparato.
96	Cherasco	Cherasco, Bene, Trinità.
97	Dogliani	Dogliani, Murazzano, Monesiglio.
98	Carrù	Carrù, Morozzo, Villanova.
99	*Saluzzo*	Saluzzo, Costigliole.
100	Savigliano	Savigliano, Cavallermaggiore.
101	Racconigi	Racconigi, Villanova di Piemonte.
102	Venasca	Venasca, S. Peyre, Verzuolo.
103	San Front	San Front, Paesana, Revel.
104	Barge	Barge, Moretta.
105	*Nizza* (1)	Nizza.
106	id.	Nizza e i mandamenti di Villafranca, e Contes.
107	Sospello	Sospello, Tenda, Scarena.
108	Puget Theniers	Puget Theniers, Guillaume, Villar, Roccasterone.
109	Utelle	Utelle, S. Martino Lantosca. S. Stefano, Levenzo.
110	*S. Remo*	S. Remo, Ceriana, Bordighera.
111	Ventimiglia	Ventimiglia, Dolceacqua.
112	Taggia	Taggia, Triora, S. Stefano.
113	*Oneglia*	Oneglia, Diano Castello.
114	Portomorizio	Portomorizio, Prelà,
115	Pieve	Pieve, Borgomaro.
116	*Novara*	Novara *intra muros*.
117	id.	Novara *extra muros*, Galliate, Trecate.

(1) L'Amministrazione di Nizza con intervento dei Sindaci di Villafranca e di Contes determinerà la porzione del suo territorio che deve far parte del 2.o Collegio in modo che i due Collegi abbiano una popolazione quasi eguale.

N. d'ord. dei Collegi elettorali	COMUNI ove si deve radunare il Collegio	MANDAMENTI che compongono il Collegio
118	Arona	Arona, Borgo Ticino.
119	Borgomanero	Borgomanero, Orta.
120	Romagnano	Romagnano, Gozzano, Carpignano.
121	Oleggio	Oleggio, Momo.
122	Biandrate	Biandrate, Borgo Vercelli, Vespolate.
123	*Mortara*	Mortara, Robbio.
124	Vigevano	Vigevano, Gravellona.
125	Garlasco	Garlasco, Gambolò.
126	Sartirana	Sartirana, Candia, S. Giorgio.
127	S. Martino Siccomario	S. Martino Siccomario, Cava, Sannazzaro.
128	Mede	Mede, Pieve.
129	*Pallanza*	Pallanza, Lesa.
130	Intra	Intra, Cannobbio.
131	Ornavasso	Ornavasso, Omegna
132	*Varallo*	Varallo.
133	Borgosesia	Borgosesia, Scopa.
134	Domodossola	Domodossola.
135	id.	Bannio, Crodo, S. Maria Maggiore.
136	*Annécy*	Annécy.
137	Rumilly	Rumilly, Seyssel.
138	S. Julien	S. Julien, Thorens.
139	Duing	Duing, Thônes.
140	*Bonneville*	Bonneville, La Roche.
141	Annemasse	Annemasse, Reynier.
142	Taninges	Taninges, S. Jeoire, Samoens.
143	Sallanches	Sallanches, Cluses, S. Gervaix.
144	*Thonon*	Thonon, Dovaine.
145	Evian	Evian, le Biot, Abondance.
146	*Ivrea*	Ivrea, Settimo Vittone.
147	Strambino	Strambino, Azeglio, Borgo Masino.

N. d'ord. dei Collegi elettorali	COMUNI ove si deve radunare il Collegio	MANDAMENTI che compongono il Collegio
148	Vistrorio	Vistrorio, Vico, Pavone, Lessolo.
149	Cuorgnè	Cuorgnè, Agliè.
150	Pont	Pont, Locana, Castellamonte.
151	Caluso	Caluso, S. Giorgio.
152	*Aosta*	Aosta, Morgex.
153	Quart	Quart, Ciguod, Châtillon.
154	Verres	Verres, Donaz.
155	*Vercelli*	Vercelli.
156	Santhià	Santhià, Arboria, Gattinara.
157	Cigliano	Cigliano, S. Germano, Livorno.
158	Crescentino	Crescentino, Desana.
159	Trino	Trino, Stroppiana.
160	*Biella*	Biella.
161	Mongrando	Mongrando, Graglia.
162	Bioglio	Bioglio, Mosso.
163	Cossato	Cossato, Crevacuore.
164	Salussola	Salussola, Cavaglià, Masserano.
165	Biella	Andorno, Candelo.
166	*Casale*	Casale.
167	Frassineto	Frassineto, Occimiano, Rosignano.
168	Moncalvo	Moncalvo, Ottiglio, Villadeati, Montiglio.
169	Montemagno	Montemagno, Vignale, Tonco.
170	Pontestura	Pontestura, Balzola, Mombello, Gabbiano.
171	*Savona*	Savona.
172	Cairo	Cairo, Millesimo, Noli.
173	Varazze	Varazze, Sassello.
174	*Albenga*	Albenga, Andora.
175	Finalborgo	Finalborgo, Calizzano.
176	Albenga	Alassio, Loano, Pietra.
177	*Acqui*	Acqui, Bistagno, Rivalta.

N. d'ord. dei Collegi elettorali	COMUNI ove si deve radunare il Collegio	MANDAMENTI che compongono il Collegio
178	Nizza	Nizza, Incisa, Mombaruzzo.
179	Spigno	Spigno, Dego, Roccaverano, Bubbio.
180	Ovada	Ovada, Mollare, Carpeneto, Ponzone.
181	Cagliari	Provincia di Cagliari.
182	id.	id. di Cagliari.
183	id.	id. di Cagliari.
184	id.	id. di Cagliari.
185	id.	id. di Cagliari.
186	Sassari	id. di Sassari.
187	id.	id. di Sassari.
188	id.	id. di Sassari.
189	Alghero	id. di Alghero.
190	id.	id. di Alghero.
191	Cuglieri	id. di Cuglieri.
192	id.	id. di Cuglieri.
193	Inglesias	id. di Inglesias.
194	id.	id. di Inglesias.
195	Isili	id. di Isili.
196	id.	id. di Isili.
197	Lanusei	id. di Lanusei.
198	Nuoro	id. di Nuoro.
199	id.	id. di Nuoro.
200	Oristano	id. di Oristano.
201	id.	id. di Oristano.
202	id.	id. di Oristano.
203	Ozieri	id. di Ozieri.
204	Tempio	id. di Tempio.

Mandiamo ai Nostri Ministri, Magistrati ed Ufficiali di osservare e fare eseguire il presente Editto, che sarà inserito

negli atti del Governo, volendo che alle copie impresse nella Stamperia Reale si presti la stessa fede che all'originale.

Torino addì diciassette del mese di Marzo, l'anno del Signore mille ottocento quarantotto e del Regno Nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO

V. Sclopis.
V. Di Revel.

Vincenzo Ricci.

Z

Costituzione del Principato di Monaco.

FLORESTANO I

PER LA GRAZIA DI DIO PRINCIPE SOVRANO DI MONACO.

Dacchè noi siamo stati chiamati dalla divina Provvidenza al governo del principato, tutti i nostri sforzi hanno costantemente avuto di mira il miglioramento delle istituzioni, la diminuzione degli aggravi e l'aumento del benessere della popolazione.

Oggi, che un'era novella chiama tutti i popoli d'Italia a godere del benefizio d'istituzioni costituzionali, noi ci affrettiamo a prender parte a questa rigenerazione, e ci associamo francamente ai Sovrani, che dotarono, e che arricchirono i loro Stati di queste istituzioni.

Ma nel mentre apprezziamo i benefizi, che devono provenire ad un paese dall'adozione di una costituzione libera, Noi non ponemmo in dimenticanza che un patto fondamentale deve essere in rapporto coll'esigenza delle possibilità.

Il principato affidato alle nostre cure non potendo essere

considerato che come una grande famiglia, alla quale non possono applicarsi le istituzioni che reggono un grande Stato, e il suo governo deve necessariamente essere ristretto, proporzionato ai costumi e ai mezzi degli abitanti;

Dopo esserci fatto render conto dei bisogni reali del paese relativamente alla estensione del territorio e al numero della popolazione; dopo aver meditato sulle istituzioni accordate alle popolazioni vicine, Noi abbiamo dato e diamo agli abitanti del nostro principato la Costituzione seguente:

Art. I.

La religione cattolica, apostolica, romana è la sola religione dello Stato, ciò non ostante ognuno professa il suo culto con eguale libertà.

Art. II.

Tutti gli abitanti del Principato sono eguali in faccia alla legge, qualunque siano d'altronde i loro titoli e i loro gradi.

Art. III.

Essi contribuiscono indistintamente giusta le proporzioni dei loro averi ai carichi dello Stato.

Art. IV.

Hanno egualmente diritto a tutti gl' impieghi quando ne abbiano la capacità necessaria.

Art. V.

La libertà individuale è garantita, nessuno potendo essere arrestato e inseguito che nei casi previsti dalla legge, e nella forma che essa prescrive.

Digitized by Google

Art. VI.

Ciascuno ha il diritto di pubblicare e far sempre stampare le sue opinioni conformandosi alle leggi che dovranno reprimere gli abusi di questa libertà.

Art. VII.

Tutte le proprietà sono inviolabili, però lo Stato può esigerne il sacrificio per causa di pubblica utilità legalmente costatata, ma con previa indennità.

Art. VIII.

Tutte le ricerche intorno ad opinioni e voti emessi sino a questo giorno sono interdette.

Forma del Governo.

Art. IX.

La persona del Principe è inviolabile e sacra. Al Principe appartengono il potere esecutivo e l'iniziativa delle leggi.

Art. X.

Il principe è il Capo supremo dello Stato, egli nomina a tutti gl' impieghi.

Art. XI.

Egli farà stabilire un Consiglio di Stato chiamato a deliberare sulle leggi ed ordinanze di amministrazione generale. Nessuna legge e ordinanza potrà essere promulgata e messa in esecuzione senza la sanzione del Principe.

Art. XII.

Le leggi ed ordinanze verranno promulgate dal Tribunale e vi saranno registrate.

Art. XIII.

Il Consiglio è composto di dodici membri di trent'anni compiti. La metà dei membri sarà nominata dal Principe, e l'altra metà dagli elettori, nella proporzione seguente: Due dagli elettori della comune di Monaco: tre da quelli del comune di Mentone; uno da quelli di Roccabruna. Ogni membro del Consiglio dovrà essere eletto dagli elettori del comune dove ha la sua residenza. Questi elettori sono essi stessi nominati da tutti i cittadini maggiori del Principato, impiegati civiti e militari, proprietarii, marinari possessori di un battello di cinque tonnellate almeno, e da tutti quelli che esercitano un'industria qualunque, formati in sessioni di dodici abitanti, nominando ciascuna un elettore.

Art. XIV.

La durata delle funzioni de' Consiglieri di Stato sarà di cinque anni, allo spirare de' quali sarà proceduto ad una nuova nomina e a nuove elezioni. Non ostante il Principe potrà sciogliere il Consiglio avanti quest'epoca; ma dovrà riorganizzarlo nelle forme qui sopra descritte, cioè nello spazio di tre mesi al più.

Art. XV.

Il Principe ereditario, alla sua maggiorità, sarà membro di diritto del Consiglio di Stato, e lo presiederà. Il Governatore generale assisterà alle sedute del Consiglio per darvi le spiegazioni necessarie sulle leggi proposte. Egli lo presiederà in

caso di minorità o di assenza del Principe ereditario, e vi avrà voce deliberativa in questo caso solamente.

ART. XVI.

La legge organica dei Comuni e quella della giustizia di pace saranno pubblicate prima del primo marzo prossimo.

Dell' ordine giudiziario.

ART. XVII.

Ogni giustizia emana dal Principe. Essa s' amministra in suo nome dai giudici che egli nomina, e che egli istituisce; i giudici sono inamovibili. Il giudice di pace sarà amovibile. I giudici attualmente esistenti saranno sottomessi a una nuova istituzione.

ART. XVIII.

Il Principe ha sempre il diritto di far grazia e di commutare le pene.

ART. XIX.

I diversi codici e leggi attualmente in vigore continueranno ad essere eseguiti sino a che sieno stati rivisti o rettificati.

ART. XX.

L'epoca delle elezioni sarà ulteriormente fissata da una ordinanza.

Dato nel nostro palazzo a Monaco, 12 febbraio 1848.

Firmato FLORESTANO I.

AA

Trattato tra S. M. I. R. l' Imperatore d' Austria, e S. A. R. l'Arciduca di Modena.

S. M. l'Imperatore d'Austria e S. A. R. l'Arciduca di Modena, animati dallo stesso desiderio di stringere ancor più fortemente i vincoli d' amicizia e di famiglia fra loro esistenti, e di vegliare colle loro forze riunite al mantenimento della pace interna ed esterna e dell' ordine legale nei loro stati, convennero di concludere, per questo rapporto, un particolare trattato.

A questo scopo nominarono a loro plenipotenziarii: S. M. l' Imperatore d'Austria, S. A. Clemente Vinceslao Loterio principe di Metternich-Vinneburg, ecc, ecc; e S. A. l' Arciduca di Modena, il conte di Volo, suo Ciambellano, i quali, scambiati e trovati autentici i loro pieni poteri, convennero ne' seguenti articoli:

Art. I.

In tutti i casi, in cui gli Stati italiani di S. M. l'imperatore d'Austria e di S. A. R. il Duca di Modena fossero soggetti ad un attacco dal di fuori, s' impegnano le alte parti contraenti a prestarsi reciprocamente aiuto ed assistenza con tutti i mezzi a loro disposizione, tostochè per cotesto una parte ne abbia fatto la dimanda all' altra.

Art. II.

Siccome con ciò gli Stati di S. A. R. il Duca di Modena entrano nella linea di difesa delle provincie italiane di S. M. l'Imperatore d'Austria, così S. A. R. il Duca di Modena im-

partisce a S. M. l'Imperatore il diritto di far entrare le truppe imperiali sul territorio Modenese e di prendersi possesso delle piazze forti ogni volta che lo richiegga l'interesse della comune difesa o la militare prevedenza.

Art. III.

Se nell'interno degli Stati di S. A. R. il Duca di Modena si producessero circostanze proprie ad inspirare il timore, che potesse venire a turbare la legale autorità e l'ordine, o se gli inquieti movimenti di là crescessero sino a una sollevazione, a sopprimere la quale non fossero sufficienti i mezzi a disposizione del governo, S. M. l'Imperatore d'Austria si obbliga, appena avutone la richiesta, a porgere tutti gli aiuti militari necessarii a mantenere o ristabilire la tranquillità e l'ordine legale.

Art. IV.

S. A. R. il duca di Modena si obbliga a non concludere trattati con alcun'altra potenza, nè convenzione militare di qualsiasi sorte, senza il previo consenso di S. M. I. R. Austriaca.

Art. V.

Con una particolare convenzione verrà immediatamente regolata ogni cosa che riguarda le spese di mantenimento delle truppe d'una parte, tostochè esse debbono cooperare sul territorio dell'altra.

Art. VI.

Il presente trattato dev'essere ratificato, e le ratificazioni debbono essere scambiate entro quattordici giorni, o prima se è possibile.

Digitized by Google

In fede di che noi plenipotenziarii di S. M. l'Imperatore d'Austria e di S. A. R. l'Arciduca di Modena abbiamo soscritta la presente convenzione, apponendovi il nostro sigillo.

Avvenuto il 24 dicembre 1847.

Principe Metternich m. p. (L. S.) — *Conte di Volo* m. p. (L. S.)

Un trattato eguale venne concluso fra S. M. I. R. Austriaca e S. A. R. l'Infante Duca di Parma.

BB

Promesse del Duca di Modena.

FRANCESCO V

ARCIDUCA D'AUSTRIA, DUCA DI MODENA ECC. ECC.

I grandi avvenimenti che accadono con indicibile rapidità in Europa, c'inducono ad occuparsi subito delle risoluzioni più confacenti al benessere dei nostri Stati e degli amatissimi nostri sudditi.

Perciò intendiamo col presente di avvertire tutti gli amanti dell'ordine, a qualunque opinione politica appartengano, a tenersi tranquilli per quel breve tempo, indispensabile a noi, per disporre tutto a seconda che esigono le presenti circostanze.

Dato in Modena dal nostro palazzo, questo giorno 20 marzo 1848.

FRANCESCO.

Gaetano Gamorra Segr. di Gabinetto.

CC

Assemblea della Guardia Nazionale di Modena del 21 marzo 1848.

In seguito della universale disapprovazione manifestata dal popolo Modenese per l'istituzione d'una reggenza proclamata con manifesto di questo giorno, si sono radunati in massa nella grande sala di questo Civico palazzo i componenti la Guardia nazionale di questa città, per deliberare intorno alla scelta di un Governo provvisorio, che abbracci tutti i rami di pubblica amministrazione e regime governativo, in pendenza della forma di costituzione, che, dietro legge elettorale, da stabilirsi nel più breve tempo, saranno per assumere le diverse provincie che componevano lo Stato Modenese.

A tale effetto per mettere a portata gli adunati di procedere a nomine che soddisfacciano la pubblica aspettazione, e cospirino al benessere del popolo, si è fatta lettura ad essi di un elenco di soggetti, che per dottrina, integrità e pratica di affari, possano soddisfare alla confidenza del pubblico; e fattone lo spoglio con matura discussione, ne sono risultate le seguenti nomine;

(*Seguono i nomi degli eletti*).

DD

Istituzione della Reggenza in Parma.

Noi CARLO II di Borbone
Infante di Spagna ecc. ecc.

Desiderando Noi di allontanarci da questi Stati, unitamente alla nostra real Famiglia, nominiamo:

Il conte Luigi Sanvitali, il conte Girolamo Cantelli, l'avvocato Ferdinando Maestri, l'avvocato Pietro Gioia, il professore Pietro Pellegrini membri di una reggenza, alla quale trasferiamo il supremo potere, con facoltà di dare quelle istituzioni e quei provvedimenti, che nell' attuale condizione delle cose crederà necessarii.

Dal nostro Regio Palazzo di Parma, questo giorno 20 marzo 1848.

CARLO.

EE

Basi fondamentali della Costituzione per lo Stato di Parma.

Art. 1. Lo Stato verrà retto da temperata Monarchia ereditaria costituzionale sotto forme rappresentative.

Art. 2. La religione cattolica, apostolica, romana, è la religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono permessi conformemente alle leggi.

Art. 3. La persona del Principe è inviolabile. I suoi ministri sono responsabili.

Art. 4. Al Principe solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato, ed ha il comando delle armi. Fa i trattati politici e di Commercio, e dà tutti gli ordini necessari per la esecuzione delle leggi senza che possa mai sospenderne l'osservanza o dispensare da essa. Ogni giustizia emana da Lui, e può far grazia, meno ai ministri prevaricatori.

Art. 5. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Principe e da una Camera di Deputati.

Art. 6. Tutti i cittadini che hanno compiuti i venticinque anni, sono elettori.

Art. 7. Il possesso, la capacità, il commercio, l'industria, conferiscono al cittadino dello Stato il diritto di essere eletto Deputato a termini e coi requisiti della legge elettorale da pubblicarsi.

Art. 8. I Deputati avranno dai rispettivi Comuni una indennità da stabilirsi nella legge elettorale.

Art. 9. La proposizione della legge apparterrà al Principe, ed alla Camera dei Deputati.

Art. 10. Il Principe convoca ogni anno la Camera dei Deputati, ne proroga le sessioni, e può discioglierla; ma in questo caso ne convoca un'altra nel termine di due mesi.

Art. 11. Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non sarà consentito dalla Camera dei Deputati, o sanzionato dal Principe.

Art. 12. La stampa sarà libera, e soggetta soltanto ad una legge repressiva da promulgarsi.

Art. 13. I giudici saranno inamovibili dopo che avranno esercitate le loro funzioni per lo spazio di tre anni.

Art. 14. L'istituzione della Guardia Civica, che si dichiara istituzione dello Stato, l'ordinamento ed amministrazione dei Comuni e l'istruzione pubblica, saranno regolati da leggi speciali.

Art. 15. Tutte le proprietà sono inviolabili salvo il caso di espropriazione per causa di pubblica utilità comprovata legalmente e previa indennità.

Anche la proprietà letteraria è mantenuta e garantita.

Art. 16. Nessuna truppa straniera allo Stato potrà essere chiamata al servizio dello Stato medesimo se non in virtù di una legge.

Art. 17. La dotazione del Principe sarà fissata da una legge.

Esposte le basi della Costituzione, la Reggenza fa noto al pubblico il seguente:

Sovrano Chirografo.

SIGNORI!

Atteso i subiti rivolgimenti che d'ogni intorno, ed in questi Stati succedono, e volendo pure, quali che siano per essere le mie sorti future, mostrare con solenne prova quanto mi sta a cuore la salute, e potenza d'Italia, quanto deploro quel breve tempo in cui la necessità e posizione geografica e politica di questi Stati mi sottomise ad influenza straniera, io solennemente dichiaro di rimettere sin d'ora i miei destini all'Arbitrato di S. S. Pio IX, di S. M. Carlo Alberto re di Sardegna, e di S. A. R. Leopoldo II Granduca di Toscana, i quali decideranno le differenze e le sorti future di questi Stati al miglior bene e maggior forza d'Italia, offerendomi sin d'ora ad accettare quei compensi che all'equità di quei Principi sembreranno convenienti.

Intanto volendo pure anche testimoniare quanto desideri la felicità del mio popolo, approvo lo Statuto fondamentale di un Governo rappresentativo, quale mi fu proposto dalla suprema reggenza da me a ciò deputata, la quale confermo cogli stessi poteri, insino a che le sorti di questo Stato siano determinate, dandole facoltà di aggregarsi un altro cittadino eletto dall'anzianato di questa città.

Ritorni intanto Piacenza, ritorni Pontremoli in fede: dimentico i loro intempestivi bollori nocivi ai loro ed ai Comuni interessi; rimanga fedele Parma, e rimangano fedeli le altre parti de'miei Stati, e pensino che dall'ampiezza non si misura la felicità degli Stati. Io giurerò lo Statuto, manderò un battaglione di linea in soccorso ai Lombardi, e mio figlio Ferdinando, capitano di un drappello di valorosi civici che lo voglia seguire, vi offre il suo braccio e mostrerà, spero, che nelle sue vene scorre il sangue della valorosa Casa di Savoia e vive tuttora quello di Enrico IV.

Parma 28 marzo 1848.

Affezionatissimo loro
CARLO.

FF

LA SUPREMA REGGENZA DELLO STATO

PUBBLICA IL SEGUENTE SOVRANO CHIROGRAFO

Alla Suprema Reggenza dello Stato.

SIGNORI!

Accetto la dimissione ripetutamente dimandata dalla Suprema Reggenza, e la invito a tenersi in posto, sinchè vengano eletti ed entrino in attualità di esercizio i membri di un Governo provvisorio.

In pendenza dell' arbitramento, al quale mi sono riportato col mio Chirografo in data del 29 marzo 1848, lascio libero l'anzianato di Parma, come ora si trova composto, di nominare nella sua saviezza il Governo Provvisorio.

Questo Stato resti sotto l' alta tutela e protezione del magnanimo Re Carlo Alberto, il quale lo riguarderà como uno degli altri Stati Italiani, che insieme concorrono alla grand'opera dell'indipendenza d'Italia. Raccomando la pubblica sicurezza, e la fraterna concordia, e la salute e quiete di questa buona città, l' inviolabilità della mia persona e famiglia, all'onore e al valore della Guardia Nazionale, ed alla lealtà di tutti i Cittadini.

E mi segno con verace stima,

Parma il 9 aprile 1848.

Affezionatissimo loro
CARLO.

GG

Governo Provvisorio della Lombardia.

CITTADINI!

Il Governo provvisorio della Lombardia, sorto tra le barricate, tiene il suo mandato dal fatto sublime dell'eroica nostra rivoluzione, la quale, operata dal concorso di tutte le forze sociali, non aveva altro scopo che la cacciata dell' Austriaco, e la conquista dell'Indipendenza italiana. Perciò fin da quando tuonava il cannone nelle nostre contrade e il popolo rispondeva ai colpi micidiali gridando: Viva l' Italia! il Governo, anche nella pressura di quel momento, anche invocando il soccorso del generoso Re Sardo, anche ammirando le prove di maturità politica, che dava il nostro valoroso popolo, disciplinato e mite nei furori stessi d'una guerra a morte, non credette d'alzare altro grido che il grido di viva l'Italia! altro vessillo che il vessillo dell' indipendenza nazionale. Così lasciando intatte tutte le questioni di forma politica e di ordinamento definitivo, volle che queste regioni, per tanti anni forzate a chiamarsi straniere all' Italia, prime tornassero alla patria comune, e, rassegnate ad ubbidirne i voleri, proclamassero la loro devozione all'Italia unita e concorde.

Quindi nel Proclama del 22 marzo dichiarava che essendo chiamati a conquistare l'indipendenza di questa nostra carissima patria, di null' altro i buoni cittadini dovevano allora occuparsi che di combattere; quindi il proclama del 29 marzo soggiungeva: Poichè un sol grido — l'indipendenza — ci ha fatto vincere, un sol grido deve farci compiere la vittoria: l'Italia unita e libera! Ma ora o Cittadini, il grido salvatore di viva l'Italia, che riassumeva tutta quanta la politica del Governo provvisorio, non esce più solo. Quella coraggiosa neutralità di

opinioni, quella forte aspettativa che sarebbe stata uno spettacolo unico nella Storia, che avrebbe offerto un meraviglioso esempio di temperanza, di momentaneo sacrificio di ciò che l'uomo men facilmente tempera e sacrifica, non venne conservata. Quella santa concordia, quella generale fratellanza, per cui ogni cittadino vedeva e cercava negli altri cittadini de' commilitoni, quella magnanima tolleranza che nulla voleva dal presente, e tutto aspettava dall'avvenire, pur troppo hanno dato luogo all'impazienza sdegnosa ed irritante.

Indocili di freno, smaniose di preoccupare il libero arringo, le opinioni si agitarono, si accusarono a vicenda, s'accamparono le une contro alle altre.

La neutralità ch'era proclamata per impedire i dissidii e le discussioni inutili in faccia al nemico, la neutralità ch'era stata proclamata in ossequio alla patria Italiana, perchè tutto si riferisse a' supremi di lei interessi, e intorno alla sacra di lei bandiera si raccogliessero per unificarsi tutti i desiderii, tutti i voti, ora viene accusata di nutrire e fomentare le discordie civili, di autorizzare le più avverse e nemiche speranze, di tenere tutto il resto d'Italia in una paurosa incertezza. Nè gli animi si contennero nei limiti di una discussione che nel suo ardore era già pericolosa. Ma in molte provincie si pubblicarono indirizzi, si raccolsero firme a migliaia, preludendo così al voto della nazione: società s'organizzarono con nomi ed intenti diversi, in cui le questioni più sottili ed ardenti vennero agitate, discusse, pubblicate: la stampa legale, la stampa anonima si diedero ad esercitare propagande fra loro contrarie, suscitarono passioni, alimentarono speranze, insinuarono, imposero la convenienza, la necessità di riescire a uno scioglimento.

E intanto da tutto parti ci giungono inviti, raccomandazioni pressanti di prendere una risoluzione; Popoli, Governi, Città, uomini ragguardevoli pel senno, pel patriottismo, per le guarentigie date alla causa italiana, ci esortano ad escire da quel campo in cui ci eravamo trincerati in aspettazione di quello che fossero per maturare gli avvenimenti generali d'Italia.

In questo stato di cose il Governo provvisorio di Lombardia non può più aver fiducia nel principio di quella neutralità che avea proclamata per consacrarsi tutto alla guerra e alla difesa del paese.

L'avea proclamata per poter essere un Governo unicamente guerriero ed amministratore: ed ora invece si trova trascinato in mezzo alle distrazioni di incessanti dispute politiche, e costretto a difendersi ogni giorno dall'insistenza delle più divergenti opinioni.

Questo stato di cose non può durare. O il popolo riprenda il suo impegno di non voler parlare di politica, e con la sua gran voce imponga silenzio ai partiti: o si decida per quella fusione, che sola è naturale, sola è possibile nelle presenti circostanze. In favore del principio della neutralità stava la grandiosità e l'unità del concetto che tutto subordinava al voto dell'intera nazione.

Ma perchè si persistesse a professare e praticare questo principio, bisognava che gli animi si componessero in calma, che si conformassero nel coraggio della pazienza: bisognava avere una stima grandissima degli uomini, un giudizio continuamente pacato delle cose: bisognava in ispecie che diventasse legge per tutti il rispetto fraterno delle opinioni di tutti. Nè veramente era da sperarsi che una tale condizione d'animi, una tale annegazione d'ogni simpatia individua, d'ogni preoccupazione di dottrine e di fatti a lungo durasse. Ma quando si accoglieva tale speranza, guerra breve e vittoria sicura erano nel pensiero di tutti: e perciò a tutti pareva facile e naturale rimettere a causa vinta la discussione dei destini politici del paese. Invece guerra grossa, sanguinosa, lungo armamento di tutto il paese, leva ed organizzazione di un esercito lombardo: sussistenza per questo, pel piemontese, pel toscano. pel romano, pel napoletano; finanze che hanno bisogno di rimedi e sussidi pronti, efficaci, ubbiditi senza contraddizione in tutto il territorio: complicazioni politiche imprevedute, influenze ostili della straniera diplomazia; bisogno urgente d'aver posto nel consorzio delle nazioni d'Europa le

provincie venete in gran parte rioccupate dai barbari, ecco le nuove e gravi condizioni nelle quali il paese si trova, e che consigliano una decisione.

Quale sarà questa decisione? Certo quella che più favorisca la gran causa d'Italia, quella che più acceleri il fine della guerra dell'Indipendenza.

E però, come Lombardi, in nome e per l'interesse di tutta la nazione, dobbiamo riconoscere provvido il pensiero che le nostre terre si associno al vicino e bellicoso Piemonte, salvi le comuni guarentigie della libertà per formare dell'Alta Italia un inespugnabile baluardo contro tutte le forestiere invasioni, sotto lo scettro costituzionale di quell'Illustre Casa di Savoia, a cui la storia assegnò il glorioso titolo di guardiana delle porte d'Italia.

Già Parma e Modena ci hanno preceduto nella manifestazione più o meno esplicita di questo voto, che inizia in sì nobile parte d'Italia il gran pensiero dell'Italica unità: già la Sicilia, dichiarando solennemente di commettere le sue sorti al reggimento monarchico costituzionale, ci ha mostrato qual sia di presente la strada aperta all'unione d'Italia. Or dunque non dovrà la Lombardia, dall'altezza del posto in che fu collocata dalla sua vittoria, rispondere fieramente all'accusa che fu mossa di voler fare da sè e per sè? Non dovranno i Lombardi attestare grato animo a quei fratelli che loro corrono incontro, che danno loro sì spendidi argomenti di simpatia, che sono pronti a rimuoversi, in loro favore, dalle ambizioni più legittime, e non altro anelano che d'averli consorti nella grand'opera del ricomponimento dell'Italia unita? A voi tocca decidere, o cittadini, a voi tocca ponderare se nelle circostanze presenti si ha da persistere in un partito che, una volta opportuno, or potrebbe forse esser fomite di discordia, presso alla quale sta sempre la schiavitù; o se un altro se ne debba abbracciare determinato dal pensiero dei grandi interessi della patria italiana.

Il vostro Governo non può rimanere spettatore indifferente del pericolo di una discordia civile; ed è nel proposito di

rendervi uniti e forti che ha determinato di fare appello al popolo intero, perchè la sua sacra e potentissima voce copra quella di tutti i partiti per confonderli in uno solo.

Premesse queste considerazioni

Il Governo Provvisorio della Lombardia

DECRETA

1. Sono aperti registri, della forma di qui abbasso, presso tutte le parocchie di tutti i Comuni di Lombardia, all'effetto di ricevere le sottoscrizioni del popolo Lombardo.

2. L'uomo che avrà ventun' anni compiuti avrà diritto di sottoscrivere.

3. Gl'illetterati faranno la *croce* alla presenza del parroco e di due delegati nominati come agli articoli 5, 6.

4. La sottoscrizione dovrà essere fatta da ciascheduno nella parrocchia dove tiene la propria abitazione, senza distinzione di culti.

5. I parrochi, o coloro, che ne fanno le veci, saranno assistiti nel ricevimento delle sottoscrizioni da due delegati nominati nelle città dalle rispettive congregazioni municipali, come all'articolo 6.

6. Nei Comuni di campagna i parrochi saranno assistiti pure da due persone scelte dalle stesse deputazioni. Dove però esistono Consigli comunali, i delegati saranno scelti di preferenza nel Corpo dei Consiglieri.

7. I registri saranno aperti presso le parocchie dal giorno nel quale sarà fatta la pnbblicazione della presente legge nei rispettivi comuni, e saranno chiusi indefettibilmente a tutto il giorno 29 del corrente mese di maggio, anniversario della battaglia di Legnano. Dopo di che, suggellati dai parrochi, saranno rimessi alle rispettive deputazioni comunali od alle Congregazioni municipali.

8. Dovendosi poi provvedere che il diritto di voto possa essere regolarmente esercitato anche dai cittadini che si trovano sotto le armi nell'esercizio attivo, si dispone che i registri, di cui sotto, vengano pure aperti presso i comandi dei corpi.

I soldati italiani, tanto coscritti, quanto volontari che militano sotto la bandiera di Lombardia, voteranno anch' essi per sottoscrizione da larsi alla presenza degli ufficiali superiori del Corpo al quale appartengono.

9. La commissione governativa destinata ad inviare soccorsi alle provincie Venete avrà cura di far raccogliere i voti dei cittadini che formano parte della Compagnia che ora trovasi su quel territorio.

10. Le deputazioni comunali e le Congregazioni municipali dovranno rimettere i registri suggellati alla Congregazione provinciale, dalla quale dipendono, col mezzo più pronto e sicuro a spese comunali, e sotto la più stretta loro risponsabilità.

11. Le Congregazioni provinciali faranno lo spoglio dei registri alla presenza del Vescovo o suo rappresentante; e di un Commissario governativo.

12. Per le speciali condizioni della città e provincia di Mantova non potendo aver luogo il disposto degli articoli 10 e 11 si stabilisce che le Deputazioni comunali debbano rimettere i registri suggellati al Commissario straordinario del Governo residente in Bozzolo, e che lo spoglio dei registri sia fatto da lui alla presenza dell'Autorità ecclesiastica e comunale del luogo.

13. Lo spoglio dei registri dovrà essere suggellato dopo analogo processo verbale, e quindi rimesso al Governo insieme ai registri medesimi colla massima sollecitudine.

14. Lo spoglio dei registri delle Provincie verrà reso pubblico dal Governo, e quella delle due proposizioni, che avrà riunito il maggior numero di sottoscrizioni, costituirà il voto della nazione.

Formola per l'unione immediata.

Noi sottoscritti, obbedendo alla suprema necessità che l'Italia intiera sia liberata dallo straniero, e all' intento principale di continuare la guerra dell'indipendenza colla maggiore efficacia possibile; come Lombardi, in nome e per l'interesse di queste provincie, e, come Italiani, per l'interesse di tutta la nazione, votiamo fin d'ora l'immediata fusione delle provincie lombarde cogli Stati Sardi, semprechè sulle basi del suffragio uniuersale sia convocata negli anzidetti paesi, e in tutti gli altri aderenti a tale fusione, una comune Assemblea Costituente, la quale discuta e stabilisca le basi, e le forme d' una nuova monarchia costituzionale colla dinastia di Savoia.

Formola per la dilazione del voto.

Noi sottoscritti, non riconoscendo l'urgenza di prendere subito una determinazione, intendiamo che sia rimessa a causa vinta la discussione dei nostri destini politici.

2

Governo Provvisorio della Lombardia.

Lombardi! La Nazione ha pronunciato sulle proprie sorti nel pieno e libero esercizio della sna Sovranità.

Oggi stesso in solenne adunanza nel cospetto dell' Arcivescovo di questa Metropoli, dei Capi delle primarie Magistrature, della Guardia Nazionale e dell' Esercito, il Governo Provvisorio ha pubblicato lo spoglio dei registri contenenti le sottoscrizioni degli abitanti di tutte le Parrocchie della Lombardia sgombra del nemico, dei Cittadini militanti nelle truppe regolari e nei Corpi de'Volontarj sul territorio Lombardo e sul Veneto per la votazione proposta dalla Legge 12 maggio 1848. Da tale spoglio che fu raccolto in atto notarile dai Cittadini

Tommaso Grossi e Giuseppe Alberti Notai di questa Città, e che sarà conservato nell'Archivio Nazionale di S. Fedele, si ha questo resultato:

N. 561,002 sottoscrizioni per la fusione immediata.
» 681 sottoscrizioni per la dilazione del Voto.

Il popolo lombardo ha dunque accolta alla quasi unanimità la seguente proposizione:

« Noi sottoscritti, obbedendo alla suprema necessità che l'Italia intiera sia liberata dallo straniero, e all' intento principale di continuare la guerra dell'Indipendenza colla maggior efficacia possibile, come Lombardi, in nome e per l'interesse di queste provincie, e come Italiani, per l' interesse di tutta la Nazione: Votiamo fin d'ora l'immediata fusione delle provincie Lombarde con gli Stati Sardi, semprechè sulla base del suffragio universale sia convocata negli anzidetti paesi e in tutti gli altri aderenti a tale fusione una Comune Assemblea Costituente, la quale discuta e stabilisca le basi e le forme d'una nuova Monarchia Costituzionale colla dinastia di Savoia. »

Lombardi! Voi avete consumato un atto di profonda prudenza civile: Voi avete gettate le fondamenta di quell' Edificio che tanti secoli si travagliarono indarno ad erigere, e che l'età nostra vedrà sorgere sovra solide basi a gloria e sicurezza perenne di tutta la Nazione. Quel senno, quel patriottismo che vi furono guida e sostegno ad avviare sì grande opera non vi verranno meno a darle intero compimento.

Or mentre il Governo Provvisorio, com'è prescritto dall'art. 14 della legge 12 maggio, si affretta a render pubblico il voto della Nazione, annuncia che ne dà parte al Governo di S. M. Sarda, perchè, consentito dal Re e dalle Camere, possa tosto essere efficace.

Nel tempo stesso, ricordevole de' proprii impegni, dichiara che sta occupandosi attivamente di quei concerti col Governo di S. M. Sarda che valgano a fissare le norme, secondo le

quali le Provincie Lombarde devono essere governate, fino a che la Costituente non abbia provveduto in via diffinitiva, al quale effetto parte immediatamente per Torino un'apposita commissione.

Dichiara ancora, che nell'intervallo sino alla riunione della comune Assemblea Costituente, il popolo Lombardo conserverà intatte le sue franchigie

Libertà della stampa — Diritto d'associazione
Guardia Nazionale

Nella forma ed estensione attuale di diritto e di fatto, e che la legge, colla quale l'Assemblea Costituente sarà convocata, avrà per base il suffragio universale.

Lombardi! Dopo aver gloriosamente conquistata l'indipendenza e la libertà, voi avete deliberato d'assodarle mercè la fratellevole unione con una delle grandi parti della famiglia Italiana sotto lo scettro Costituzionale d'una dinastia così benemerita di tutta Italia. E tutta Italia dall'Alpi ai due mari farà plauso alla vostra sapiente risoluzione, e singolarmente ne esulteranno i prodi dell'esercito del Magnanimo Re Carlo Alberto, ai quali sorriderà la certezza di stringersi con Voi, reduci dal campo, in un vincolo indissolubile, e reso più saldo dalla stima scambievole, e dallo scambievole affetto.

Milano, 8 Giugno 1848.

CASATI, Presidente.

H H

Testo della Convenzione stabilita fra il Governo di Sua Maestà e i Deputati del Governo Provvisorio di Lombardia, il 13 Giugno.

Articolo I.

Tosto che il Re col Parlamento Sardo avrà dichiarato di accettare la fusione quale fu votata dal popolo Lombardo in base alla legge 12 maggio scorso, la Lombardia e gli Stati Sardi costituiranno un solo Stato.

Articolo II.

Finchè l'accettazione suespressa della fusione non sia avvenuta, il Governo Provvisorio Centrale della Lombardia continuerà nell'esercizio degli attuali suoi poteri. Dall'epoca dell'accettazione suddetta in poi la Lombardia sarà transitoriamente governata colle norme infra stabilite.

Articolo III.

Al popolo Lombardo sono conservate e guarentite, nella forma ed estensione attuale di diritto e di fatto, la libertà della stampa, il diritto d'associazione, e la instituzione della guardia nazionale.

Articolo IV.

Immediatamente dopo la promulgazione della legge che ammette la fusione dei due Stati, il potere esecutivo sarà esercitato dal Re col mezzo d'un Ministero responsabile verso la nazione rappresentata dal Parlamento.

Digitized by Google

Articolo V.

Gli atti pubblici verranno intestati in nome di Sua Maestà il Re Carlo Alberto.

Articolo VI.

Sono mantenute in vigore le leggi ed i regolamenti attuali della Lombardia.

Articolo VII.

Il Governo del Re non potrà conchiudere trattati politici o di commerci senza concertarsi previamente con una Consulta straordinaria composta dei membri attuali del Governo Provvisorio di Lombardia.

Articolo VIII.

La Legge Elettorale per l'Assemblea Costituente sarà promulgata entro un mese dall'accettazione della fusione. Contemporaneamente alla promulgazione della legge stessa sarà convocata la comune Assemblea Costituente la quale dovrà effettivamente riunirsi nel più breve termine possibile e non mai più tardi del giorno 1 Novembre prossimo futuro.

Articolo IX.

La Legge Elettorale sarà fondata sulle seguenti basi:

a. Ogni cittadino, che abbia compiuto l'età d'anni 21, è elettore, salve le seguenti eccezioni, cioè:

Nei paesi soggetti allo Statuto Sardo sono escluse le persone che si trovano colpite d'esclusione a termini della Legge 17 marzo prossimo passato.

Nella Lombardia i cittadini in istato d'interdizione giudiziaria, eccetto i prodighi.

I cittadini in istato di prorogata minore età.

Quelli che furono condannati o che sono inquisiti per delitti non che per reati commessi con offesa del pubblico costume o per cupidigia di lucro: nella quale seconda categoria però non si riterranno comprese le contravvenzioni di finanza o di caccia.

Quelli sui beni dei quali è aperto il concorso de' creditori, qualora pel fatto del loro fallimento sia stata contro di loro pronunciata in via civile condanna all'arresto.

I cittadini che hanno accettato da uno Stato estero all'Italia un pubblico impiego civile o militare qualora non provino di avervi rinunciato, eccettuati i Consoli degli Stati esteri e loro addetti.

b. Il numero dei Deputati determinato nel rapporto di uno pei 20 ai 25 mila abitanti.

c. Per la Lombardia non avente circondarii elettorali si seguiranno i riparti amministrativi attuali, ed il riparto e la nomina dei Deputati si farà per provincie.

d. Il suffragio è diretto per ischeda segreta.

II

Traité entre les Cours d'Autriche, d' Espagne, de France, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie, conclu à Paris, le 10 Juin 1817, en exécution de l' Article XCIX de l' acte du Congrès.

ARTICLE VII.

La réversion dés Duchés de Parme, Plaisance et Guastalle, en cas d' extinction de la branche de l' infant Don Charles Louis, est explicitement maintenue dans les termes du Traité d' Aix-la-Chapelle de 1748, et de l'Article Séparé du Traité entre l' Autriche et la Sardaigne du 20 mai, 1815.

Article additionel et séparé du Traité entre l'Autriche et la Sardaigne du 20 mai, 1815.

Le droit de réversion de Sa Majesté le Roi de Sardaigne snr le Duchè de Plaisance, stipulè par le Traité d'Aix-la-Chapelle de 1748, et par le Traitè de Paris du 10 Juin 1763, est confirmé. Les cas où ce droit devra se réaliser seront réglés d'un commun accord, lorsque les négociations relatives aux Etats de Parme et de Plaisance seront achevées.

Il est toutefois entendu que le cas échéant de cette réversion, la ville de Plaisance et un rayon de 2000 toises, à partir de le crète du glacis extérieur, resteront en toute souveraineté et propriété a Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, ses héritiers et successeur, et qu'il sera cédé en compensation à Sa Majesté le Roi de Sardaigne un'autre partie des Etats de Parme ou autre contiguë à ses Etats en Italie, à sa convenance, et équivalente en population et revenus à la ville de Plaisance et au rayon ci-dessus.

Le présent Article Additionnel et Séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au Traité patent de ce jour; il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même tems.

En foi de quois les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Traité de Délimitation signé à Florence, le 28 novembre 1844, entre le Cours de Lucques, de Modène, de Toscane, d'Autriche, et de Sardaigne.

ARTICOLO VIII.

Resta però convenuto fra Sua Maestà l' Imperatore d'Austria e sua Maestà il Re di Sardegna, che tutta la porzione di Lu-

nigiana, come sopra assegnata al futuro Duca di Parma, e che comprende la massima parte dei territorj ora Toscani, di Pontremoli e Bagnone, non che i distretti ora Estensi, di Treschietto, Villafranca, Castevoli e Mulazzo, dovrà esser ceduta in piena proprietà e sovranità a Sua Maestà il Re di Sardegna, suoi eredi e successori, allorquando si avveri il caso della riversibilità contemplata dal Trattato del 20 maggio 1815, per cui il Ducato di Parma devolverebbe all'Austria, e quello di Piacenza alla Sardegna. E questa cessione alla Sardegna formerà la base di quel compenso che, in forza dell'Articolo Addizionale o Separato del Trattato suddetto del 20 maggio 1815, l'Austria le deve per la convenuta consegna della città e fortezza di Piacenza con un determinato circondario. Il valore però dei suddetti territorj da cambiarsi, cioè, Piacenza colla zona stabilita, ed i territorj Parmigiani attigui agli Stati Sardi, dovrà essere constatato all'epoca medesima delle reversioni con imparziale spirito di equità da una Commissione Austro-Sarda; e nel caso inverosimile di dissenso si conviene fin d'ora fra le due Corti, di riferirsene all'arbitraggio della Santa Sede.

1

K K

Capitolazione di Milano.

Articolo I.

La Città sarà risparmiata.

Articolo II.

Per ciò che dipende da Sua Eccellenza il Maresciallo promette di aver, per riguardo al passato, tutti i riguardi che l'equità esige.

ARTICOLO III.

Il movimento dell' armata Sarda si farà in due giorni di tappa, com' era già convenuto coi Generali Sardi.

ARTICOLO IV.

Sua Eccellenza accorda a tutti quelli che vogliano sortire dalla Città, la libera sortita per la strada Magenta, fino domani sera alle otto.

ARTICOLO V.

All' incontro il Maresciallo da sua parte domanda l' occupazione militare di Porta Romana alle otto del mattino, e l'entrata dell' Armata ed occupazione della Città a mezzogiorno

ARTICOLO VI.

Il trasporto degli ammalati e feriti si farà nei due giorni di tappa.

ARTICOLO VII.

Tutte queste condizioni hanno bisogno di essere accettate da parte di Sua Maestà il Re di Sardegna.

ARTICOLO VIII.

Sua Eccellenza il Maresciallo domanda la liberazione immediata di tutti i Generali, Ufficiali ed impiegati Austriaci che si trovano in Milano.

S. Donato 5 agosto 1848.

(*Sottoscritti*) HESS
Tenente-Maresciallo Quartier-Mastro dell'Armata.

PAOLO BASSI
Podestà di Milano.

SALASCO
Luogotenente-Generale e Capo dello Stato Maggiore.

2

Convenzione di armistizio fra gli eserciti Sardo e Austriaco come preludio di negoziazioni per un trattato di pace.

ARTICLE I.

La ligne de démarcation entre les deux armées sera la frontière même des Etats respectifs.

ARTICLE II.

Les forteresses de Peschiera, Rocca d'Anfo et Osopo seront evacuées par les troupes Sardes et alliées, et remises à celle de Sa Majesté Imperiale; la remise de chacune des ces places aura lieu trois jours aprés la notification de la présente Convention.

Dans ces places tout le matériel de dotation appartenant à l'Autriche sera rendu: les troupes sortant emméneront avec elles tout leur matérial, armes, munitions et effets d'habillement y introduits, et rentreront, par étapes régulières et le chemin le plus court, dans les Etats de Sa Majesté Sarde.

ARTICLE III.

Les Etats de Modène, Parme, et la ville de Plaisance avec le rayon de territoire qui lui est assigné comme place de guerre, seront évacues par les troupes de Sa Majestè le Roi de Sardaigne trois jours aprés la notification de la présente.

ARTICLE IV.

Cette Convention s'etendra égalment à la ville de Venise et à la terre ferme Vénitienne. Les forces militaires de terre

et de mer Sardes quitteront la ville, les forts et les ports de cette place pour rentrer dans les Etats Sardes.

Les troupes de terre pourront effectuér leur retraite par terre et par étapes sur une route à convenir.

ARTICLE V.

Les persones et les propriétés dans les lieux précités seront mis sous la protection du Governement Impérial.

ARTICLE VI.

Cette Armistice durera pendant six semaines pour donner cours aux négotiations de paix et le terme expiré sera prolongé de commun accord , ou dénoncé huit jours avant la reprise des hostilités.

ARTICLE VII.

Des Commissaires seront nommés respectivement pour l'exécution la plus facile et aimable des articles ci-dessus.

(*Signé*) HESS
Chef de l'État-Major de l'Armée Autrichienne.

SALASCO
Général, Chef de l'État-Major de l'Armée Sarde.

ROSSI *Général.*

LL

Deliberazione dell' Assemblea Veneziana del 3 Luglio 1848, per la unione della città e provincia di Venezia con gli Stati Sardi e con la Lombardia.

Obbedendo alla suprema necessità che l' Italia intera sia liberata dallo straniero, ed all' intento principale di continuare la guerra dell' indipendenza con la maggiore efficacia possibile, come Veneziani in nome e per l' interesse di tutta la nazione, votiamo l' immediata fusione della città e provincia di Venezia negli Stati Sardi con la Lombardia, con la quale in ogni caso intendiamo di restare perpetuamente incorporati, seguendone i destini politici, e unitamente alle altre provincie venete.

(*Seguono le firme*).

MM

1

L' immediata unione della città e provincia di Venezia, quale fu votata dall' Assemblea pei nostri rappresentanti, venne ammessa dalla Camera dei Deputati e dal Senato, nonchè sancita da Sua Altezza Serenissima il Principe Luogotenente, a nome di Sua Maestà il Re di Sardegna, colla legge del 27 luglio p. p. Essendo ciò stato ufficialmente comunicato al Governo Provvisorio di Venezia mediante dispaccio Ministeriale del 29 luglio, con incarico contemporaneo di farne la relativa pubblicazione, esso Governo

DECRETA:

La legge 27 luglio decorso, quale è compresa nel presente decreto, viene pubblicata per ogni suo effetto.

(*Segue la legge*).

2

EUGENIO, Principe di Savoia-Carignano,

Luogotenente-Generale di Sua Maestà nei Regii Stati in assenza della Maestà Sua.

Vista la deliberazione del dì quattro corrente mese della città e provincia di Venezia, stata presentata a Sua Maestà da speciale deputazione al quartier generale di Roverbella nel successivo giorno dodici, secondo la quale deliberazione è generale voto di quella popolazione di unirsi al nostro Stato;

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato.

Noi, in virtù dell' Autorità che ci è delegata, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

1. L' immediata unione della città e provincia di Venezia, votata dall' Assemblea de' suoi rappresentanti, è accettata.

La città e la provincia di Venezia formano cogli Stati Sardi, e cogli altri già uniti, un solo regno, alle condizioni contenute nelle leggi d'unione alla Lombardia.

2. Per le Provincie venete vi sarà una consulta straordinaria come per quelle di Lombardia. Essa sarà composta degli attuali membri del Governo Provvisorio di Venezia, e dei due membri per ciascuno dei Comitati delle quattro provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo, contemplati nelle dette leggi d' unione.

Quando le tre provincie, di Verona, Udine e Belluno, si rinniscano anch' esse agli Stati medesimi, potranno inviare alla Consulta stessa due Deputati per ciascheduna.

I Ministri Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione della presente legge, la quale sarà sigillata col sigillo

dello Stato, pubblicata nelle città e comuni della provincia di Venezia, ed inserita negli atti del Governo.

Dato in Torino, addì ventisette luglio, mille ottocento quarantotto.

EUGENIO DI SAVOIA.

V. SCLOPIS.
V. DI REVEL.
V. GAZZELLI, *pel Controllore-Generale.*

VINCENZO RICCI.

Venezia, 6 agosto, 1848.

CASTELLI, *Presidente.*
CAMERATA.
PAOLUCCI.
MARTINENGO.
CAVEDALIS.
REALI.

3

I Commissarii Regii straordinarii nella città e provincia di Venezia, veduto l'articolo II della legge del 27 di luglio ultimo scorso, che proclama l'immediata unione della Venezia al Regno dell'Alta Italia, sulle basi della unione della Lombardia,

E veduta la legge che provvede al reggimento interinale della Lombardia,

DECRETANO:

1. La città e provincia di Venezia, sarà governata colle norme infrastabilite fino all'apertura del Parlamento comune, successivo all'Assemblea Costituente.

2. Al popolo Veneto sono conservate e guarentite, nella forma ed estensione attuale di diritto e di fatto, la libertà della stampa, il diritto d'associazione e l'istituzione della Guardia Nazionale.

3. Il potere esecutivo sarà esercitato dal Re col mezzo di un Ministro responsabile verso la nazione, rappresentata dal Parlamento.

4. Gli atti pubblici verranno intestati in nome di S. M. il Re Carlo Alberto.

5. Sono mantenuti in vigore le leggi ed i regolamenti attuali e quelli che erano vigenti prima della recente occupazione dello straniero.

6. Il Governo del Re non potrà conchiudere trattati politici e di commercio, nè far nuove leggi, abrogare o modificare le esistenti, senza concertarsi previamente con una Consulta straordinaria, composta dei membri attuali del Governo Provvisorio.

7. Le basi del protocollo 13 giugno, p. p. intorno alla legge elettorale per la Costituente saranno mantenute, come per la Lombardia e le provincie Venete, così per la città e provincia di Venezia.

Venezia, addì 7 agosto 1848.

COLLI.
CIBRARIO.
CASTELLI.

NN

Partecipazione della deliberazione dell'Assemblea Veneziana che addì 13 agosto 1848 costituisce il Governo Provvisorio con pieni poteri dittatoriali.

. . . . . Questa Assemblea, nel giorno 13 agosto, nominò il Governo nuovo, con poteri amplissimi, composto di

tre persone, io, il Colonello Cavedalis, l'Ammiraglio Graziani. Fu concordato ad unanimità che il Governo non dovesse avere alcun colore politico, ed occuparsi esclusivamente della quiete interna e della difesa esterna finchè durerà il grave pericolo.

Venezia 20 agosto 1848.

DANIELE MANIN.

OO

IL GOVERNO PROVVISORIO *di Modena, Reggio, Guastalla, ecc., ecc.,*

Eseguendo la volontà espressa dalle suindicate Provincie.

PROCLAMA:

1. Le Provincie di Modena, Reggio, Guastalla, Frignano, ecc., sono unite immediatamente agli Stati Sardi, ed a quelle qualunque Provincia Italiana, che in seguito potesse unirsi ad essi Stati, all'intento di costituire un Regno Costituzionale dell'alta Italia, sotto la dinastia della Casa di Savoia.

2. I Deputati prescelti delle rispettive Provincie sono incaricati di presentare a Sua Maestà il presente atto di unione.

3. Per ciò che riguarda gl'interessi locali, ciascuna Provincia nominerà la propria commissione per trattarne parzialmente col Governo Sardo, sulla base dei voti spiegati nei proclami 3 maggio del Comune di Reggio, e 10 maggio del Municipio di Modena, e per presentare i documenti tutti comprovanti la suespressa volontà delle singole Provincie.

4. Con questo atto di unione non s'intendono pregiudicati i diritti sulle Provincie segregatesi di fatto dallo Stato già Estense, di cui facevano parte.

GIUSEPPE MALMUSI *Presidente.*

PP

1

CARLO ALBERTO ECC. ECC.

Visto il voto generale della popolazione del Ducato di Piacenza, espresso dalla Deputazione presentatasi a Noi nel Quartiere Generale di Somma Campagna per l'unione del Ducato di Piacenza ai Regii Stati;

Sentito il parere del Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

1. Il Commendatore Federico Colla, senatore del Regno e Consigliere di Stato è nominato Regio Commissario coll' incarico di fare tutti i provvedimenti opportuni, sia per ricevere in Nostro nome dal Governo Provvisorio di Piacenza la formale consegna di quel Ducato, ed ogni cosa al medesimo appartenente, sia per conformare l' ordinamento di quel paese al modo in cui sono ordinate le altre provincie de' Regni Nostri Stati, e tenerne intanto il governo.

2. Nel disimpegno di quest' incarico il Commissario si atterrà alle istruzioni che di Nostro ordine gli verranno comunicate.

3. Sarà egli coadiuvato da due Assessori che gli saranno ad un tal fine destinati.

4. Questi dovranno compiere tutte le incumbenze che verranno loro affidate dal suddetto Nostro Commissario, secondo le istruzioni e le norme che stimerà egli di dare.

I Nostri Ministri sono incaricati, nella parte che riguarda ciascun Dicastero, della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato nell' Uffizio generale del Controllo.

Dal Nostro Quartier Generale in Somma Campagna, addì 18 maggio 1848.

CARLO ALBERTO.

Digitized by Google

2

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO ECC. ECC.

Visto il risultamento della votazione universale tenutasi nella città di Piacenza e nei Comuni del Piacentino, presentata a S. M. da speciale Deputazione, secondo la quale è generale voto di quella popolazione di riunirsi al Nostro Stato;

Per assicurare a quella nuova Provincia il godimento il più immediato possibile dei diritti politici,

Il Senato e la camera dei Deputati hanno adottato,

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

ARTICOLO I.

Il Ducato di Piacenza farà parte integrante dello Stato a cominciare dalla data della presente legge.

ART. II.

Avranno immediatamente vigore nel Ducato medesimo lo Statuto fondamentale del Regno e le leggi nostre sulla Milizia Comunale, sulle elezioni politiche e sulla stampa.

ART. III.

È data facoltà al Governo di provvedere in via d'urgenza, con semplici decreti Reali, ad una provvisoria esecuzione delle operazioni elettorali sulla base dell'analogia colla legge elettorale vigente.

Art. IV.

È data parimente facoltà al governo di fare nello stesso modo i provvedimenti occorrenti in materia doganale.

Art. V.

Nel resto staranno provvisoriamente in vigore le leggi attuali, intanto che possa essere maturata la compiuta estensione della legislazione generale dello Stato Nostro al Ducato di Piacenza.

I Nostri Ministri sono incaricati dell' esecuzione della presente legge, che sarà registrata dall' ufficio del Controllo Generale, e pubblicata nella città di Piacenza, e nei comuni del Piacentino.

Torino, addì 27 maggio 1848.

EUGENIO di Savoia.

3

Ordinamento in data 16 giugno, con cui vengono incorporati agli Stati Sardi i Ducati di Parma e Guastalla.

Art. 1. I Ducati di Parma e Guastalla faranno parte integrante dello stesso a cominciare dalla data della presente legge.

2. Avranno immediato vigore nei ducati medesimi lo Statuto fondamentale del Regno, e le leggi nostre sulla Milizia Comunale, sulle elezioni politiche e sulla stampa.

3. È data facoltà al governo di provvedere in via di urgenza con semplici decreti Reali ad una provvisoria esecuzione

delle operazioni elettorali sulla base dell'analogia colla legge elettorale vigente.

4. La linea doganale esistente tra il ducato di Parma e gli altri Stati Sardi, come pure quella conservata tra questi e il ducato non unito di Piacenza verranno tolte.

5. La tariffa doganale sarda in un colle variazioni fatte fino alla data della presente verrà provvisoriamente posta in vigore in quei due ducati, non che in quello di Guastalla.

6. Sarà provvisto con Decreto Reale circa il modo ed il tempo di mandare ad effetto le disposizioni di cui nei due precedenti articoli.

7. Sarà pure provvisto nello stesso modo per quanto concerne all'uniformità di sistema e di prezzo nella vendita dei generi di privativa nei tre Ducati.

8. Nulla sarà però innovato riguardo al prezzo di vendita del sale.

9. Saranno provvisoriamente in vigore i Codici Civile, Penale, e di Procedura Civile e Criminale sino a che sia estesa a tutto il Regno una legislazione comune. Nel resto saranno pore in vigore le leggi e regolamenti attuali, salva facoltà al Governo di provvedere in via d'urgenza con semplici decreti Reali.

QQ

1

Legge d'unione della Lombardia e delle provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo con gli Stati Sardi.

Articolo I.

La Lombardia e le Provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo, saranno governate colle norme infra stabile sino all'apertura del parlamento comune successivo alla Costituente.

Art. II.

Al popolo Lombardo sono conversate e guarentite nella forma ed estensione attuale di diritto e di fatto la libertà della stampa, il dritto di associazione, e la istituzione della Guardia Nazionale.

Gli stessi dritti s'intendono guarentiti per le provincie Venete appena saranno liberate dallo straniero.

Art. III.

Il potere esecutivo sarà esercitato dal Re col mezzo del Ministro responsabile verso la nazione rappresentata dal Parlamento.

Art. IV.

Gli atti pubblici verranno intestati in nome di Sua Maestà il Re Carlo Alberto.

Art. V.

Sono mantenute in vigore le leggi ed i regolamenti attuali della Lombardia e quelli che erano vigenti prima della recente occupazione dello straniero; verrà tuttavia provvisto con semplici decreti reali alla soppressione delle linee doganali esistenti tra le Provincie Lombarde e le Venete e gli Stati attuali del Re per l'attivazione d' una tariffa uniforme, non che per la parità dei prezzi alla vendita dei generi di privativa, non ritardata intanto la libera circolazione dei prodotti del suolo e dell'industria dei due paesi.

Art. VI.

Il Governo del Re non potrà conchiudere trattati politici e di commercio, nè far nuove leggi, abrogare o modificare le

esistenti senza concertarsi previamente con una consulta straordinaria composta dei membri attuali del Governo Provisorio di Lombardia, ed in quanto alle quattro Provincie Venete sopra indicate con una Consulta straordinaria composta di due delegati per ciascuna provincia.

Art. VII.

La legge Elettorale per l'Assemblea Costituente sarà governata per mezzo di decreto Reale nelle basi infra stabilite e promulgata entro un mese dalla accettazione della fusione. Contemporaneamente alla promulgazione della legge sarà convocata la comune Assemblea Costituente, la quale dovrà effettivamente riunirsi nel più breve termine possibile e non mai più tardi del giorno primo di ottobre prossimo venturo.

Art. VIII.

Ogni cittadino che abbia compiuto l'età d'anni 21 è elettore, salvo le seguenti eccezioni, cioè:

Nei paesi soggetti allo Statuto Sardo sono escluse le persone che si trovano colpite da esclusione a termini dell' articolo CIV della legge 17 marzo p. p.

Nella Lombardia e Provincie Venete i Cittadini in istato d'interdizione giudiziale, eccetto i prodighi.

I Cittadini in istato di prorogata minor età.

Quelli che furono condannati o che sono inquisiti per delitti, non che per reati commessi con offesa del pubblico costume, o per cupidigia di lucro; nella quale seconda categoria però non si riterranno comprese le contravvenzioni boschive e le contravvenzioni di finanza e di caccia. Quelli nei beni dei quali è coperto il concorso dei creditori, qualora pel fatto del fallimento sia stata contro di loro pronunciata in via civile condanna all' arresto.

I cittadini che hanno accettato da uno Stato estero all' Italia un pubblico impiego, civile o militare, qualora non provino

di avervi rinunciato, eccettuati i consoli degli Stati esteri e loro addetti.

Ogni elettore che abbia compiuta l'età d'anni 27 è eligibile. Tanto nella Lombardia e nelle Provincie Venete, quanto nei paesi soggetti allo Statuto Sardo, il numero dei rappresentanti è determinato in ragione di uno per ogni 22,500 abitanti: il riparto e le nomine di essi si faranno per provincie.

Le frazioni di popolazione per ciascuna provincia eccedente la metà di 22,500 daranno dritto alla nomina di un rappresentante di più.

Il suffragio è diretto e per ischeda segreta.

La votazione dovrà farsi per comune.

Ciascun Comune farà lo spoglio dei suoi voti, che trasmetterà al capoluogo di provincia dove si farà il computo generale.

Per l'elezione basterà la maggioranza relativa.

Il potere esecutivo provvederà pel modo di votazione dell'armata di terra e di mare, non che per la trasmessione dei voti alle singole provincie cui appartengono i votanti.

2

Testo della convenzione stabilita tra il Governo di S. M. e i deputati Calegari, Tecchio, Perazzolo, Cervesato, delle provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo in data 13 giugno 1848.

I. Tosto che il Re col Parlamento Sardo avrà dichiarato di accettare la fusione quale fu votata dal popolo delle quattro provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo in base ai decreti 16, 18 e 19 maggio scorso, le provincie medesime e gli Stati Sardi costituiranno un solo Stato.

II. Finchè l'accettazione suespressa della fusione non sia avvenuta, i Comitati provvisorii dipartimentali delle dette

quattro provincie continueranno nell' esercizio degli attuali loro poteri: dall' epoca dell' accettazione suddetta in poi le quattro provincie saranno transitoriamente governate colle norme infra stabilite.

III. Al popolo delle quattro provincie sono conservate e guarentite nella forma ed estensione attuale di diritto e di fatto la libertà della stampa, il diritto di associazione e la istituzione della Guardia Nazionale, applicata alla detta guardia la legge sulla organizzazione della difesa della patria, 11 aprile 1848, ed il relativo regolamento già attivati dal Governo centrale della Lombardia.

IV. Immediatamente dopo la promulgazione della legge che ammette la fusione delle dette quattro provincie cogli Stati Sardi, il potere esecutivo sarà esercitato dal Re col mezzo di un Ministro responsabile verso la nazione rappresentata dal Parlamento.

V. Gli atti pubblici verranno intestati in nome di S. M. il Re Carlo Alberto.

VI. Sono mantenute in vigore le leggi ed i regolamenti attuali delle quattro provincie sunnominate.

VII. Il Governo del Re non potrà conchiudere trattati politici o di Commercio senza concertarsi previamente con una consulta straordinaria composta di due membri per ciascuno dei Comitati dipartimentali delle dette quattro provincie.

VIII. La legge elettorale per l' Assemblea Costituente sarà promulgata entro un mese dall'accettazione della fusione: contemporaneamente alla promulgazione della legge stessa sarà convocata la comune Assemblea Costituente la quale dovrà effettivamente riunirsi nel più breve termine possibile e non mai più tardi del giorno 1° novembre prossimo futuro.

IX. La legge elettorale sarà fondata sulle seguenti basi:

Ogni cittadino che abbia compiuto l' età d' anni 21 è elettore, salve le seguenti eccezioni, cioè:

Nei paesi soggetti allo Statuto Sardo sono escluse le persone che si trovano colpite d' esclusione a termini della legge 17 marzo prossimo passato.

Nelle quattro provincie prenominate, i cittadini in istato d'interdizione giudiziaria, eccetto i prodighi.

I cittadini in istato di prorogata minore età.

Quelli che furono condannati o che sono inquisiti per delitti non che per reati commessi con offesa del pubblico costume o per cupidigia di lucro: nella quale seconda categoria però non si terranno comprese le contravvenzioni di finanza o di caccia.

Quelli sui beni dei quali è aperto il concorso dei creditori, qualora pel fatto del loro fallimento sia stata contro di loro pronunziata in via civile condanna all'arresto.

I cittadini che hanno accettato da uno Stato estero all'Italia un pubblico impiego civile o militare, qualora non provino di avervi rinunciato, eccettuati i Consoli degli Stati esteri e loro addetti.

(*b*) Il numero dei deputati è determinato nel rapporto di uno pei 20 ai 25,000 abitanti.

(*c*) Per le quattro provincie anzidette non aventi circondarj elettorali si seguiranno i riparti amministrativi attuali, ed il riparto e la nomina dei deputati si farà per provincia.

(*d*) Il suffragio è diretto per ischeda segreta.

RR

Noi LEOPOLDO SECONDO ecc. ecc.

CONSIDERANDO che la quiete e la sicurezza dei nostri dominj potrebbe essere compromessa dai disordini che dopo gli avvenimenti politici della città di Modena, ed altri paesi di quel ducato, si manifestassero nei territorj Estensi, che dai lati del già ducato di Lucca e di Pietrasanta confinano col Granducato; e che perciò è nel nostro diritto e nostro dovere di prevenire i mali che potrebbero resultarne;

Siamo venuti nella determinazione di provvedere acciò che i territorj Estensi predetti siano provvisoriamente occupati e ritenuti in linea di semplice presidio dalle truppe Granducali.

Dichiariamo per altro che salvo l'incomodo dell'alloggio delle truppe medesime, da prestarsi, a forma dei regolamenti militari, dagli abitanti dei luoghi che saranno occupati in vista del soccorso che le enunciate truppe presteranno in ogni occorrenza per il mantenimento della pubblica quiete anco nei luoghi suddetti, tutte le altre spese relative rimarranno a carico della Toscana.

Il Ministero della guerra darà le dispozizioni e le istruzioni necessarie per l' adempimento di questa nostra determinazione.

Dato in Firenze, li 22 marzo 1848.

LEOPOLDO

Il Presidente del Consiglio dei ministri,
F. Cempini.

Il Ministro Segretario di Stato incaricato provvisoriamente del Ministero della Guerra,
G. Baldasseroni.

SS

Motuproprio del Granduca di Toscana per l'annessione di Massa e Carrara allo Stato Toscano.

Al cessare dei Ducali Governi di Modena e Parma i popoli della Lunigiana, i quali con tanto dolore scambievole eransi veduti separare dal Granducato, manifestarono incontanente la volontà loro di ricongiungersi ad uno Stato cui tante care memorie li collegavano.

Eguale desiderio mostrarono altresì le popolazioni degli Stati di Massa e Carrara, della Garfagnana, e degli ex-feudi di Lunigiana, le quali per la geografica loro condizione, pei commerci, per le industrie del vivere, e per le affezioni, furono mai sempre avvezze a considerare sè stesse come congiunte alla prossima Toscana.

Di questo comune sentimento delle suddette popolazioni si fecero interpreti i varii Governi Provvisorii che si erano costituiti in quelle città e terre: e a noi si volsero perchè fosse accolto l'universale loro proposito di esser aggregate al Granducato.

Ma parve a noi di riceverle solamente in protezione e in tutela, non consentendo l'animo nostro ad una formale aggregazione, consapevoli come noi siamo, che ampliare lo Stato non è per noi altro che accrescere la gravezza dei doveri, l'adempimento dei quali fu sempre l'unica ambizione nostra, e non volendo per modo alcuno preoccupare quel generale ordinamento delle Italiane cose, che insieme provvegga al comun bene della nazione, e al particolare delle famiglie di che essa è composta.

Dovemmo però ben tosto conoscere che uno Stato incerto e mal fermo era dannoso e increscevole a quei popoli, i quali parte per universali acclamazioni, parte per vie di assemblee popolari congregate a questo fine dai rispettivi Governi Provvisorj, tornarono a più fortemente esprimere il voto di essere stabilmente uniti e parificati ai popoli che la Provvidenza ebbe affidati alle nostre cure.

E fu da ciò a noi dimostrato esserci imposto di soddisfare a quel giusto e benevolo desiderio loro, il quale, mentre tendeva ad accrescere e munire per via di un politico legame quegli interessi scambievoli che mai non poterono essere distrutti dalle separazioni di signoria, conduceva più efficacemente a coordinare le riunite forze a quello scopo comuno e supremo al quale ora deve intendere tutta insieme la nazione.

Animati pertanto da eguale affetto per gli antichi e pei nuovi figli, e nella fiducia di promuovere quanto è in noi

quel bene d'Italia il quale primeggia fra i nostri pensieri, e perciò convinti di far cosa che sì per questo riflesso, sì per i vantaggi che ne vengono allo Stato, debba essere di soddisfazione alla Toscana e alle Assemblee che la rappresenteranno,

Sul parere del nostro Consiglio di Stato, e sentito il nostro Consiglio dei Ministri, ci siamo determinati di pienamente aderire agli espressi voti con aggregare, conforme aggreghiamo, al Granducato gli Stati di Massa e Carrara, e i territori della Lunigiana e Garfagnana; ordinando che ci siano proposti nel più breve tempo i modi convenienti ad introdurre in essi lo leggi ed istituzioni governative e amministrative del Granducato, onde le popolazioni dei medesimi sien fatte partecipi di tutti i diritti che spettano ai Toscani.

Volendo però che l'adesione nostra, e quindi l'aggregazione da noi decretata, non sia per interporre alcun ostacolo alle future sorti d'Italia, e che nessuno, comunque non prevedibile evento pregiudichi mai la volontà e gli interessi dei sopraddetti a noi carissimi figli, dichiariamo fin d'ora che nel nazionale ordinamento che con quest'atto avemmo in animo di promuovere, e cui professiamo di voler ora per allora conformarci, mentre sosterremo quanto è in noi questa unione vantaggiosa del pari alle due parti che la formarono, intendiamo che per qualunque siasi contrario caso resti preservata ai popoli che a noi ora si aggiungono quella naturale libertà per cui possano in ogni evento provvedere a sè medesimi, e di essi non venga disposto altrimenti senza il loro consentimento.

Dato in Firenze, il 12 maggio 1848.

(*Firmato*) LEOPOLDO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
(*Firmato*) F. Cempini.

Visto per apposizione del sigillo:

Il Ministro della Giustizia, ecc.
(*Firmato* B. Bartalini.

TT

NOI LEOPOLDO II

PER LA GRAZIA DI DIO

Principe Imperiale d'Austria, Principe Reale d' Ungheria e di Boemia, Arciduca d' Austria, Granduca di Toscana, ecc.

Dopo avere collo Statuto fondamentale ordinato il Governo rappresentativo della Toscana, rimaneva a compiere questa grande e perenne Istituzione, che da noi fossero promulgate le leggi e le norme che regolar debbono la elezione dei deputati al Consiglio generale.

Il quale proposito da noi già annunziato siamo ora tanto più solleciti di adempire colla presente legge, quanto più confidiamo che, per qualunque difficoltà i tempi ne adducano, il voto e il pronto concorso dei rappresentanti il nostro popolo sia pegno allo Stato di prosperità tranquilla e durevole, e dia salda fermezza a quelle patrie istituzioni, all' integrità delle quali intendemmo noi di dare più larga e più sicura base colla promulgazione dello Statuto fondamentale. Quindi in esecuzione dell' art. 79 dello Statuto medesimo, sentito il nostro Consiglio di Stato, promulghiamo la presente legge elettorale che fa parte integrale di esso.

TITOLO I.

Distribuzione territoriale.

1. I Deputati che nel Consiglio generale rappresenteranno la Toscana verranno eletti per distretti, o per sezioni di distretto, nei modi sotto indicati.

Il numero dei deputati e la distribuzione dei distretti non potranno alterarsi fuori che per legge.

2. La tavola seguente presenta la divisione della Toscana agli effetti elettorali, e i luoghi dove devono radunarsi i Collegii.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE.

Distretto di Borgo S. Lorenzo.

Sezioni collegiali	Comunità
Dicomano	Dicomano, S. Gaudenzio Vicchio.
Marradi	Firenzuola, Marradi, Palazzuolo.
Borgo S. Lorenzo	Borgo S. Lorenzo, S. Pietro a Sieve, Scarperia, Vaglia.

Distretto d' Empoli.

Castel Fiorentino	Castel Fiorentino, Certaldo, Montaione.
Empoli	Empoli, Capraia, Montelupo.

Distretto di S. Miniato.

Castel Franco	Castel Franco, Monte Calvoli, S. Croce, S. Maria in Monte.
Fucecchio	Cerreto, Fucecchio, Vinci.
S. Miniato	Montopoli, S. Miniato.

Distretto di Fiesole.

Bagno a Ripoli	Bagno a Ripoli, Rovezzano.
Fiesole	Fiesole, Pellegrino.
Galluzzo	Galluzzo, Legnaia.

Digitized by Google

Distretto di Firenze

Diviso in 6 sezioni da determinarsi.

Sezioni collegiali.	Comunità
Firenze	Firenze.

Distretto di Figline.

Figline	Figline, Ruggello.
Ponte a Sieve	Londa, Pelago, Ponte a Sieve, Rignano.

Distretto di Campi.

Sesto	Brozzi, Sesto.
Campi	Campi, Calenzano, Signa.
Lastra	Castellina e Torri, Lastra a Signa.

Distretto di Prato.

Prato	Prato città, Carmignano.
Prato	Prato Campagna, Montemurlo.
Barberino	Barberino, Cantagallo, Vernio.

Distretto di Rocca S. Casciano.

Bagno	Bagno, Galeata, Premilcuore, Sorbano, S. Sofia, Verghereto.
Rocca S. Casciano	Dovadola, Modigliana, Portico, Rocca S. Casciano, Terra del Sole, Tredozio.

Distretto di S. Casciano.

S Casciano	S. Casciano, Montespertoli.
Greve	Greve, Barbarino di Val d' Elsa.

Compartimento di Lucca.

Distretto di Borgo.

Sezioni collegiali	Comunità
Borgo	Borgo, Pescaglia.
Bagno	Bagno, Barga Coreglia.

Distretto di Lucca

Diviso in tre sezioni da determinarsi.

Lucca	Lucca.
Capannori in parte	Capannori.
Villa Bastilica con parte di Capannori	Villa Bastilica.

Distretto di Pietrasanta.

Pietrasanta	Pietrasanta, Serravezza, Stazzema.
Camajore	Camajore, Viareggio.

Compartimento di Pisa.

Distretto di Lari.

Lari	Lari, Colle, Salvetti, Fauglia, Lorenzana.
Peccioli	Chianni, Peccioli, Lajatico, Terricciuola.

Distretto di Pisa

Diviso in tre sezioni da determinarsi.

Pisa	Cascina, Pisa.
Bagni	Bagni, Vecchiano.

Distretto di Pontedera.

Sezioni collegiali	Comunità
Pontedera	Capannoli, Palaja, Pontedera, Ponsacco.
Vicopisano	Vicopisano, Bientina, Calcinaja.

Distretto di Rosignano.

Rosignano	Castellina marittima, Casale Guardistallo, Montescudajo, Orciano, Riparbella, Rosignano, S. Luce.
Campiglia	Bibbona, Campiglia, Gherardesca, Monteverdi, Piombino, Sassetta, Suvereto.

Distretto di Volterra.

Volterra	Castelnuovo di Val di Cecina, Montecatini, Pomarance, Volterra.

COMPARTIMENTO DI SIENA.

Distretto di Colle.

Colle	Colle, S. Gemignano, Poggibonsi.
Radda	Castellina del Chianti, Gaiole, Radda, Montereggioni.

Distretto di Montalcino.

Montalcino	Buonconvento, Castiglion d' Orcia, Montalcino, Murlo, Pienza, S. Quirico.

Distretto di Montepulciano.

Sezioni collegiali	Comunità
Asinalunga	Asciano, Asinalunga, S. Giovanni d'Asso, Rapolano, Torrita, Trequanda.
Montepulciano	Chianciano, Chiusi, Montepulciano.
Radicofani	Abbadia S. Salvadore, Cetona, Piancastagnaio, Radicofani, S. Casciano dei Bagni, Sarteano.

Distretto di Radicondoli.

Radicondoli	Casole, Chinsdino, Elci, Monticiano, Radicondoli, Sovicille.

Distretto di Siena.

Siena	Siena.
Terzo di S. Martino	Castelnuovo, Monteroni, Terzo di San Martino, Terzo di città.

COMPARTIMENTO DI AREZZO.

Distretto di Arezzo.

Arezzo città con Subbiano	Arezzo Campagna con
Capolana	Arezzo, Subbiano, Capolana.

Distretto di Cortona.

Cortona	Cortona.
Castiglion Fiorentino	Castiglion Fiorentino, Foiano, Marciano.
Monte S. Savino	Civitella, Lucignano, Monte S. Savino.

Digitized by Google

Distretto di Poppi.

Sezioni collegiali	Comunità
Bibbiena	Bibbiena, Chiusi, Castel Focognano, Chilignano, Talla.
Poppi	Montemignaio, Orrignano, Poppi, Pratovecchio, Castel S. Nicolò, Raggivelo, Sta.

Distretto di S. Giovanni.

S. Giovanni	Castelfranco, Cavriglia, Loro pian di Scò, S. Giovanni, Terranuova.
Montevarchi	Bucine, Castiglioni, Ubertino, due comunità di Laterina, Laterina, Monvarchi, Val d' Ambra.

Distretto di S. Sepolcro.

S. Sepolcro.	Anghiari, Caprese, Badia, Tedalda, Monte S. Maria, Monterchi, Pieve, S. Stefano, Sestino, S. Sepolcro.

COMPARTIMENTO DI PISTOIA.

Distretto di Pescia.

Pescia	Pescia, Uzzano, Vella.
Buggiano	Buggiano, Montecarlo.
Bagni di Monte Catini	Monsummano, Massa, Cozzille, Monte Catini.

Distretto di Pistoia.

Sezioni collegiali	Comunità
Pistoia	Pistoia, Porta Carratica.
Montale	Porta S. Marco Montale.
Porta al Borgo	Porta Lucchese, Porta al Borgo.
Serravalle	Marlina, Lamporecchio, Serravalle, Tizzana.

Distretto di S. Marcello.

S. Marcello	Cutigliano, Piteglio, Sambuca, S. Marcello.

COMPARTIMENTO DI GROSSETTO.

Distretto di Arcidosso.

Arcidosso	Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, S. Fiora, Rocca Albegna.

Distretto di Grossetto.

Grossetto	Castiglione della Pescaia, Campagnatico, Grossetto, Magliano, Rocca, Trada, Scansano.
Massa	Massa marittima, Gavorrano, Montieri.

Distretto di Orbetello.

Orbetello	Giglio, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Sorano.

GOVERNO CIVILE E MILITARE DI LIVORNO.

Distretto di Livorno

Diviso in sezioni da determinarsi.

Sezioni collegiali	Comunità
Livorno.	

GOVERNO CIVILE E MILITARE DELL' ISOLA DELL' ELBA.

Distretto di Portoferraio.

Portoferraio	Longone, Marciana, Portoferraio, Rio.

TITOLO II.

Degli Elettori.

3. Sono Elettori tutti quei possessori di beni stabili, che hanno nel distretto elettorale una rendita imponibile di lire trecento.

4. Quei possessori che avranno la detta rendita distribuita in più distretti potranno cumulare le cifre sparse per acquistare la qualità di elettore nel luogo della loro dimora stabile.

5. Sarà computata al padre la rendita imponibile dei beni del figlio da esso usufruiti durante la patria potestà, al marito la rendita imponibile della moglie. La vedova avrà facoltà di trasportare la sua rendita imponibile sulla testa di uno de' suoi figli.

6. Oltre i possessori di beni stabili indicati negli articoli precedenti, saranno elettori al titolo di capacità:

(*a*) I Professori insegnanti ed emeriti delle università toscane;

(*b*) I Magistrati dei Tribunali collegiali e del pubblico Ministero;

(*c*) I Parrochi e Cappellani, Curati inamovibili, i Sacerdoti laureati ed i canonici delle Chiese cattedrali;

(*d*) I Professori insegnanti delle RR. Accademie di belle Arti, ed i professori dei Collegi o Licei pubblici, nominati con sovrano rescritto;

(*e*) I Membri ordinarii ed emeriti della Società economico-Agraria di Firenze;

(*f*) Gli avvocati dopo tre anni dalla prima inscrizione all'albo del loro collegio;

(*g*) I Procuratori laureati inscritti definitivamente da tre anni ai ruoli dei Tribunali;

(*h*) I Notari di rogito esercenti da tre anni;

(*i*) I medici e chirurghi matricolati da tre anni;

(*k*) Gl'ingegneri laureati da cinque anni o addetti da cinque anni al corpo degli Ingegneri;

(*l*) Gli ufficiali delle RR. Truppe di terra e di mare, in ritiro, dai gradi superiori fino a quello di capitano insclusive;

(*m*) Tutti gl'insigniti degli ordini toscani.

7. Saranno elettori altresì:

(*a*) I membri delle Camere di commercio;

(*b*) I Direttori delle Società anonime, Banche di sconto, e Casse di risparmio;

(*c*) E finalmente tutti i pubblici impiegati, capitalisti, commercianti, ed esercenti qualsivoglia industria o professione, i quali pagano non meno di quindici lire di tassa di famiglia secondo l'attuale tassazione, o che in altro sistema di tassazione venissero compresi in una categoria di contribuenti, corrispondente a quella ora designata dalla sopra espressa cifra.

8. Non potranno essere elettori:

(*a*) Le donne;

(*b*) I minori di anni venticinque;

(*c*) I pienamente interdetti;

(*d*) I forestieri, comunque possessori, o domiciliati;

(*e*) I non possessori, i quali non abbiano da un anno dimora stabile nel distretto elettorale;

(*f*) Quelli che nei legittimi modi sieno stati inabilitati all'esercizio delle professioni che danno il diritto elettorale;

(*g*) I condannati a pene oltrepassanti le competenze dei Tribunali di Prima Istanza, o a qualunque pena, per falsità, furti ed altri congeneri delitti contro le proprietà.

9. In quei collegi, dove raccogliendo i titoli precedenti non si giungesse al numero di 200 elettori, saranno compite le liste inscrivendo in esse fino al detto numero i possidenti di rendita imponibile immediatamente inferiore alla prescritta, i quali vi abbiano dimora stabile, o vi abbiano trasportato il domicilio politico a norma dell' art. 11.

10. Ninno potrà esercitare il diritto elettorale in più Collegi.

11. Il luogo della dimora stabile costituisce per regola il domicilio politico agli effetti delle elezioni.

Ma il possessore di suolo potrà assumere il suo domicilio politico tanto in un'altra sezione dello stesso distretto, quanto in distretto diverso, quando abbia la rendita imponibile determinata all' art. 3.

12. In questo caso egli dovrà dichiarare dentro il mese di ottobre, in qual distretto o sezione di distretto intende di esercitare il suo diritto elettorale. La dichiarazione sarà fatta al Tribunale di Prima istanza del distretto dove ha la dimora stabile, il quale rilascierà certificato della fatta dichiarazione.

Il certificato notificato al ministro del censo del distretto dove ha dimora stabile, ed al ministro del censo del distretto dove vuole trasportare il domicilio politico, gli darà titolo per dare il voto in quel collegio dove intende di esercitare il suo diritto come Elettore.

13. Il diritto elettorale dovrà essere esercitato personalmente.

TITOLO III.

Formazione delle liste elettorali.

14. Le liste elettorali dovranno essere compilate sopra una modula nella quale figurino distintamente il nome, cognome, età di ciascun elettore, l'indicazione del titolo o titoli in forza dei quali l'individuo inscritto è abilitato ad esercitare il diritto elettorale, il luogo della sua abitazione effettiva.

15. Le liste una volta compilate saranno permanenti, dovendo però ciascun anno essere rivedute e corrette per via di redazioni e inscrizioni nuove da farsi colle norme seguenti.

16. Al primo novembre di ogni anno i Gonfalonieri d'ogni distretto, o di ogni sezione di distretto, si raduneranno al capoluogo del rispettivo distretto, o sezione di distretto, e sotto la presidenza del Gonfaloniere del capoluogo procederanno alla revisione e purificazione delle liste elettorali.

17 I Parrochi o altri ufficiali dello Stato Civile somministreranno le variazioni concernenti lo Stato delle anime. Il ministro del censo farà note le variazioni relative ai possessi di beni stabili.

I Gonfalonieri compileranno le altre categorie sulle liste dei compresi nella tassa di famiglia, approvate dal Prefetto, e sopra gli altri titoli giustificativi prodotti dagli aventi interesse.

18. Nel caso previsto dall'art. 9, i Gonfalonieri formeranno la lista supplementaria dei maggiori possidenti per conseguire il numero degli elettori voluto dalla legge; alla quale aggiungeranno altri dieci individui della stessa categoria, per supplire ad ogni possibile difetto che avvenga nella ulteriore purificazione delle liste.

19. In quelle città che formino di per sè sole un distretto, o una o più sezioni di distretto, le operazioni sopraindicate si faranno dal Gonfaloniere, assistito da tre rappresentanti municipali.

20. Le liste appena compilate, insieme colle supplementarie,

saranno trasmesse al Prefetto del Compartimento dentro al 15 di novembre con tutte quelle osservazioni che il Gonfaloniere o i Gonfalonieri crederanno opportune.

21 Il Prefetto impreteribilmente dentro al 5 dicembre procederà alla generale revisione delle liste a lui trasmesse in questa operazione.

(*a*) Aggiungerà quelli che egli riconosca essere stati ommessi.

(*b*) Radierà quelli che per morte, per sentenza, o per diminuzione di censo non vi dovevano essere inscritti;

(*c*) Indicherà quelli che devono essere radiati, comunque la inscrizione loro non fosse impugnata.

22. Il Prefetto terrà un registro di queste sue decisioni provvisorie, facendo in esso menzione dei motivi e dei documenti giustificativi.

23 Le liste in tal modo purificate saranno trasmesse al Gonfaloniere del Capoluogo del distretto, o della sezione del distretto, che ne ordinerà l'affissione alla porta dei singoli uffizj comunitativi compresi nel distretto, o nella sezione del distretto.

Copia delle medesime liste sarà depositata nell' uffizio del Prefetto, nell'archivio del ministro del censo, e nell'uffizio comunitativo del capoluogo.

24. L' affissione delle liste terrà luogo di notificazione per quelli che vi sono ascritti.

25. Quelle decisioni del Prefetto, che porteranno decadenza del diritto elettorale, saranno notificate dentro cinque giorni ai decaduti.

26. Questa notificazione sarà fatta al domicilio reale per coloro che hanno dimora stabile nel distretto: al domicilio eletto, per i possessori di suolo non dimoranti nel distretto, o in difetto di domicilio, all' Uffizio comunitativo del capoluogo.

La notificazione sarà fatta per mezzo dei donzelli delle rispettive comunità e colle forme consuete.

27. Alle liste in tal modo rettificate non potrà esser fatto alcun cangiamento, se non in forza di ricorso e nelle forme stabilite negli appresso articoli.

28. Dal dì 10 dicembre, giorno dell'affissione delle liste, sino al 31 dicembre sarà aperto un registro all'uffizio della Prefettura per raccogliervi i ricorsi.

I ricorsi registrati per ordine di data saranno firmati dal ricorrente.

Il Prefetto rilascerà al medesimo ricevuta del ricorso e dei documenti presentati, enunciando in quella la data del ricorso e il numero d'ordine della registrazione.

29. I ricorsi potranno essere presentati tanto dalle parti direttamente interessate, quanto dai terzi, purchè siano iscritti sulle liste.

30. I ricorsi saranno ammessi: Per iscrizione indebita o irregolare;

Per iscrizione omessa;

Per radiazione ingiustamente ordinata.

31. I ricorsi fatti dai terzi si avranno come non avvenuti, se il ricorrente non prova di averli notificati alla parte interessata.

Questa ha cinque giorni, dal dì della notificazione, per rispondere e giustificare i proprj titoli.

32. I documenti giustificativi dei ricorsi saranno ostensibili alle parti interessate.

33. Il Prefetto in Consiglio di Prefettura deciderà sui ricorsi cinque giorni dopo dal dì della loro presentazione.

Nel caso però di ricorsi presentati dai terzi, pronunzierà su quelli cinque giorni dopo spirato il termine fissato dall'art. 31.

Le decisioni saranno motivate.

34. Il Prefetto rettificherà di mano in mano le liste elettorali in ordine alle decisioni proferite sui ricorsi, facendovi le aggiunte opportune per condurre i Collegi al numero determinato dall'art. 9.

35. Al 15 Gennaio il Prefetto dichiarerà la chiusura delle liste, e queste munite di sua firma e del sigillo della Prefettura saranno trasmesse al rispettivo Gonfaloniere del Capoluogo del distretto, o della sezione del distretto.

36. Le liste elettorali in tal modo purificate e sanzionate

rimarranno affisse fino al 31 Gennaio, e depositate nei luoghi indicati dall' art. 23.

L'affissione delle liste anche in questo caso terrà luogo di notificazione per quelli che vi sono inscritti.

37. Sopra queste liste si faranno l'elezioni, in qualunque tempo sieno convocati i Collegi elettorali, fino al 31 Gennaio dell'anno successivo.

38. Le decisioni le quali contengono rifiuto d'iscrizione, o che rigettino, o accolgano domande di radiazione, dovranno essere notificate a tutte le parti interessate, nel modo e nei termini stabiliti agli art. 25 e 26.

39. Qualunque delle parti interessate, dentro gli otto giorni dal dì della notificazione, potrà appellare dalle decisioni medesime alle Corti Regie aventi giurisdizione nel rispettivo Compartimento, accompagnando la istanza coi documenti giustificativi.

L'atto di appello dovrà esser notificato entro otto giorni, sotto pena di nullità, tanto al Prefetto, quanto alla parte interessata.

40. Quando la decisione del Prefetto abbia rigettata una domanda d'iscrizione fatta da un terzo, il diritto all'appello non potrà essere esercitato che dall'individuo stesso nell'interesse del quale la iscrizione fu chiesta.

41. L'appello preserva il diritto alle parti interessate, ma non sospende l'effetto immediato delle decisioni dalle quali fu appellato.

Dalle decisioni delle Corti Regie è luogo al ricorso in Cassazione, da interporsi per altro dentro il termine di cinque giorni dal dì della pronunziata sentenza.

42. Le cause elettorali saranno tratte tanto in *Corte Regia* quanto in *Corte di Cassazione* per urgenza, sommariamente in Camera di consiglio, e senza bisogno per procuratore, ma saranno giudicate udito l'appellante, o il suo difensore, e previe le conclusioni del pubblico Ministero.

La sentenza sarà motivata, e letta in pubblica udienza.

43. Il Prefetto, avuta che abbia notificazione della sentenza

revocatoria, farà sulle liste elettorali la rettificazione ordinata alla sentenza.

TITOLO IV.

Dei Collegi elettorali.

44. I Collegi elettorali sono convocati dal Granduca.

Tanto nel caso di elezioni generali, quanto nel caso di elezioni parziali, tra l'ordine di convocazione e l'apertura dei Collegi dovrà correre l'intervallo di otto giorni almeno.

§ 1. — *Luogo dell' adunanza.*

45. I collegi elettorali, distretto per distretto o sezione per sezione, si raduneranno ciascuno in una sola assemblea.

46. Il collegio elettorale si radunerà a suono di campana nella chiesa a tale effetto destinata dal Gonfaloniere del capoluogo del distretto, o della sezione di distretto, di concerto coll' autorità ecclesiastica del luogo.

47. Niuno avrà accesso nella chiesa se non figura sulle liste degli Elettori, e se non è munito di un biglietto personale firmato dal Gonfaloniere.

Potrà però esservi ammesso chi si presenti munito di una sentenza delle Corti Regie che lo dichiari far parte del Collegio.

48. Nella chiesa saranno affisse:

I. La lista degli Elettori componenti il Collegio.

II. La lista dei 20 Elettori più anziani.

III La lista dei 20 Elettori più giovani.

49. Il Banco della presidenza sarà collocato in guisa che gli Elettori vi possano circolare liberamente intorno, durante lo spoglio dello squittinio.

50. Prossima al Banco suddetto sarà collocata altra tavola sulla quale gli Elettori, a vista del Seggio, scriveranno il loro suffragio.

51. Sul banco della Presidenza vi sarà l'urna destinata ad accogliere le schede.

52. La chiesa, dove si aduna il Collegio elettorale, sarà aperta alle oro otto precise del mattino.

§ 2. — *Presidenza dei Collegi Elettorali.*

53. Il Gonfaloniere del capo-luogo del distretto, o della sezione del distretto, assistito dal Parroco della chiesa, se questa è parrocchiale, presiede il Collegio.

54. Il Ministro del Censo o un Notaro a lui sostituito dal Prefetto disimpegna le funzioni di segretario, e tiene il processo verbale.

55. Nelle città componenti un intero distretto diviso per sezioni, o componenti più sezioni di distretto, quelle sezioni alle quali non presiederà il Gonfaloniere, saranno presiedute da uno degli altri Rappresentanti municipali per ordine di nomina.

§. 3. — *Apertura del Collegio.*

56. Il Gonfaloniere Presidente si troverà a ore otto precise nella chiesa, e deporrà sul banco della Presidenza:

Le liste elettorali.

Il Motuproprio di convocazione.

Lo statuto fondamentale.

La legge elettorale.

57. Appena saranno presenti 30 Elettori, il Gonfaloniere leggerà l'atto di convocazione, e quindi chiamerà a disimpegnare le funzioni di squittinatori provvisorj i due Elettori più anziani, e i due Elettori più giovani inscritti sulle liste, che risponderanno i primi all'appello.

58. Così formato il Seggio, il Presidente procederà immediatamente alla elezione definitiva degli squittinatori per via di schede.

Digitized by Google

§ 4. — *Elezioni degli Squittinatori.*

59. La elezione ha principio coll'appellare che farà il Presidente i nomi iscritti sulla lista degli Elettori.

60. Ogni Elettore presentandosi al Seggio della Presidenza vi deporrà il suo biglietto d'ingresso, e riceverà una scheda aperta nella quale registrerà quattro nomi.

Quando sia illetterato li farà scrivere secretamente da Persona di sua fiducia, non escluso alcuno dei componenti il Seggio.

Deporrà quindi la sua scheda nell'urna a ciò destinata.

61. Il Segretario, o uno degli squittinatori provvisorj, avendo innanzi la lista degli Elettori con un margine in bianco, registrerà di fronte al nome dell'Elettore votante l'atto del voto, apponendovi di contro la propria firma.

62. Terminato l'appello, il Presidente procederà ad un secondo appello, per gli Elettori che non abbiano votato.

Saranno però ammessi a votare anche gli Elettori che, sebbene non rispondenti al primo ed al secondo appello, si presenteranno prima delle tre pomeridiane.

63. Tre almeno dei membri componenti il Seggio rimarranno sempre presenti allo squittinio.

64. Alle tre pomeridiane il Presidente dichiarerà chiuso lo squittinio, e procederà alla contazione dei votanti. Del numero accertato sarà fatta menzione nel Processo verbale dopo avervi registrato il numero totale dei componenti il Collegio.

65. Aperta l'urna contenente le schede, raffronterà il numero di queste col numero dei votanti.

66. Il Seggio prenderà le sue decisioni in proposito ove il numero non corrisponda, e di tutto sarà fatto menzione nel Processo verbale.

67. Il presidente ordinerà quindi che si proceda allo spoglio dello squittinio.

68. Uno degli squittinatori provvisorj prenderà di mano in mano le schede precedentemente riscontrate, aperte le passerà

al Presidente che dopo averne fatta lettura a voce alta le passerà all' altro squittinatore.

69. Il Seggio radierà dalle schede i nomi iscritti oltre i primi quattro: non conterà le schede in bianco: non conterà nemmeno quei nomi che non designano chiaramente l' individuo al quale vogliono applicarsi.

Anche di queste decisioni sarà tenuto Registro nel Processo verbale.

70. Due squittinatori provvisorj, ed il segretario, tengon nota dello spoglio dello squittinio.

71. Saranno squittinatori definiti quelli che avranno conseguito il maggior numero di voti.

In caso di parità il più anziano avrà la preferenza.

72. Conosciuto lo squittinio, il Presidente farà abbruciare le schede, presenti gli Elettori, e l' adunanza sarà disciolta.

§ 5. *Elezioni del Deputato.*

73. Nel giorno appresso il Collegio si adunerà nell' ora fissata dall' art. 56, ed il presidente aprirà l' adunanza chiamando al Seggio i quattro squittinatori eletti nel giorno antecedente.

74. Avvertirà quindi gli Elettori:

I. Che Essi devono eleggere un deputato per rappresentare la Toscana nel Consiglio generale.

II. Che essi lo possono eleggere tra tutti quelli che in ordine all' art. 31 dello Statuto fondamentale hanno titolo ad esser Elettori nei diversi Collegj del distretto elettorale.

III. Che essi lo devono eleggere tra gli Elettori che hanno l' età di 30 anni compiti.

75. Per la elezione del deputato si osserveranno le norme fissate dagli articoli 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, del titolo precedente, salvo il prescritto nell' articolo successivo.

76. Nelle Schede gli Elettori scriveranno un solo nome; il Seggio radierà i nomi scritti oltre il primo.

77. Niuno potrà essere eletto nel primo o nel secondo squittinio, se non riunisca almeno il terzo, più uno, dei voti sulla totalità del Collegio, e la metà, più uno, dei voti dati.

78. Non vi sarà più di uno squittinio per giorno.

79. Il Presidente pronunzia il risultato dello squittinio, fa bruciare pubblicamente le schede, dopo di che l'adunanza è immediatamente sciolta.

80. Se nei due primi squittinj non si abbia elezione secondo il prescritto dall'art. 77, il Presidente al termine del secondo squittinio pronunzierà i nomi dei due Candidati che nei detti due squittinj abbiano ottenuto il maggior numero dei suffragi, ed intimerà un terzo squittino, nel quale però i suffragi non potranno esser dati che all'uno, o all'altro di essi.

La elezione sarà fatta in questo caso a pluralità di voti.

81. Se i due nomi anzidetti non si potranno trascegliere senza incontrare con altro Candidato a parità di voti, potranno esser paritati anche tre o più nomi, dei quali però non sarà vinto chi non ottenga la maggiorità assoluta. La quale ove non si ottenga si procederà ad un quarto squittinio tra i due che nel terzo abbiano ottenuto più voti.

Se la parità persista, allora, dopo ritentato l'esperimento, la sorte decide.

82. Il giorno appresso all'elezione, il Presidente letto il Processo verbale pronunzierà lo scioglimento del Collegio. Lo pronunzierà altresì se il decimo giorno decorre senza che abbia avuto luogo la Elezione.

83. Il Presidente invierà al Prefetto il Processo verbale con le carte annesse. Il Prefetto trasmetterà l'uno e le altre al Ministero dell'interno, il quale provvede a passarle al Consiglio Generale.

§. 6. — *Disciplina dei collegi elettorali.*

84. Il presidente del Collegio cura la disciplina dell'adunanza.

Il Seggio della Presidenza deciderà inappellabilmente sul

reclami o difficoltà che potranno insorgere durante l'adunanza, e di tutto vien fatta menzione nel processo verbale.

85. Se il Presidente non può mantener l'ordine nell'adunanza, dopo due intimazioni pronunzia lo scioglimento di essa rinviandola al giorno appresso.

Gli Elettori in questo caso si separeranno immediatamente.

86. I Collegi non potranno trattare oggetti estranei alla elezione. È vietato arringare gli Elettori: ogni discussione e deliberazione sono interdette.

87. Gli elettori non potranno intervenire armati.

88. I Collegi non potranno corrispondere tra loro, nè ricevere, nè inviare indirizzi, petizioni o deputazioni.

89. È interdetta la presenza, o l'avvicinamento di qualsiasi forza pubblica al luogo della elezione o alle vie che vi conducono.

90. Il Presidente potrà bensì adoperare la Guardia Civica, quando ciò creda opportuno per assicurare l'ordine, e la libertà dell'elezioni.

TITOLO V.

Degli Eligibili.

91. Ogni Elettore è eligibile purchè concorrano in esso i requisiti voluti dall'art. 31 dello Statuto fondamentale.

Quindi i Collegi potranno eleggere indistintamente chiunque abbia titolo per essere Elettore nei diversi Collegi del distretto elettorale.

92. Il Consiglio generale è la sola autorità competente per decidere sulla validità dell'elezioni, e sulla verificazione dei requisiti di eligibilità.

93. Quando il deputato sia stato eletto da più Collegi, esso dentro i dieci giorni dal dì che il Consiglio generale abbia deciso sulla validità dell'elezione dovrà ottare per un di questi Collegi.

Se ciò non avvenga, la designazione sarà fatta per via di sorte a cura dell'Assemblea.

Digitized by Google

94. Le funzioni di senatore sono incompatibili con quelle di Deputato.

95. I Prefetti, Sotto Prefetti, Pretori delegati e i loro dependenti in uffizio, i Comandanti delle Piazze, non potranno essere eletti nei luoghi dove esercitano o hanno esercitate le loro funzioni dentro l'anno.

TITOLO VI.

Disposizioni Penali.

96. Chiunque impedisce in qualsivoglia modo, ad uno o a più individui, il libero esercizio dei diritti elettorali è punito colla carcere da tre mesi ad un anno.

Se il detto impedimento avrà avuto luogo per parte di dieci o più persone a quest'oggetto riunite, dovrà applicarsi la pena del carcere per non meno di sei mesi, e nei casi più gravi la detenzione nella Fortezza di Volterra da uno a tre anni.

97. Colla pena della carcere, da due ad otto mesi, è punito:

1.° Chiunque nelle elezioni fraudolentemente suppone, falsifica, o sopprime le schede elettorali.

2.° Chiunque non avendo le qualità d'Elettore esercita fraudolentemente il diritto elettorale.

3.° Chiunque dà o promette danaro, o altri oggetti stimabili in danaro ad un Elettore per ottenere il voto nella elezione a vantaggio proprio, ed altrui, non meno che l'Elettore che accetta il donativo o la promessa.

Il corruttore ed il corrotto sono inoltre condannati ciascuno ad una multa dupla del valore delle cose date o promesse.

98. In tutti i casi contemplati nel precedente articolo 96, e nei §§ 1 e 3 dell'art. 97, alle pene rispettivamente comminate si aggiunge l'interdizione dai diritti politici d'elezione e di eligibilità per quattro, o per otto anni.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie.

99. Dopo quindici giorni dal dì della promulgazione della Legge presente i Gonfalonieri destinati all' art. 16 procederanno alla prima formazione delle liste elettorali nei modi ordinati dal Titolo III.

Sono applicati tutti i termini stabiliti nel titolo stesso.

100. Le dichiarazioni, di che nell'art. 11, 12, saranno fatte dentro il mese di Marzo.

101. Il Consiglio generale eletto in quest' anno 1848 viene a cessare il trentuno Decembre 1851.

Dato il tre Marzo mille ottocento quarantotto.

LEOPOLDO.

V. F. Cempini.

L. Albiani.

UU

Ordinanza ministeriale e regolamento provvisorio per la elezione dei Deputati del Consiglio a forma dello Statuto fondamentale pel Governo temporale degli Stati di Santa Chiesa del 14 marzo 1848.

ORDINANZA MINISTERIALE.

Visti gli articoli 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 60 dello Statuto fondamentale:

Avendo il voto del Consiglio de' Ministri ottenuta la benigna approvazione di SUA SANTITA':

Gli articoli 23, 24, che riguardano le categorie degli Elettori e degli Eligibili, sono dichiarati come segue.

Sono Elettori:

1.° I Gonfalonieri, Priori ed Anziani delle Città e Comuni, i Sindaci degli appodiati, i Consiglieri comunali e provinciali.

2.° Quelli che nel censo sono inscritti possessori di un capitale di scudi trecento.

3.° Quelli che per altri titoli pagano al Governo una tassa fissa di scudi dodici annui.

Per la tassa predetta può calcolarsi anche la tassa provinciale, non la comunale o consorziale.

4.° I Membri de' Collegi delle Facoltà, ed i Professori titolari delle Università dello Stato.

5.° I Membri dei consigli di disciplina, degli Avvocati e Procuratori presso i tribunali Collegiali.

6.° I Dottori di teologia, filosofia o filologia laureati da sei anni: gli Avvocati dopo sei anni dalla prima inscrizione all'albo del loro Collegio: i Procuratori laureati inscritti definitivamente da sei anni nei ruoli dei loro Tribunali: i Medici e Chirurgi matricolati da sei anni, i Notari di rogito esercenti da sei anni: gl' Ingegneri laureati da sei anni.

7.° I Laureati *ad honorem* nelle Università dello Stato.

8.° I Parrochi.

9.° I Membri delle Camere di Commercio.

10.° I Capi di fabbriche o stabilimenti industriali.

I Maestri di arte, con che abbiano a loro costante giornaliero servizio almeno venti operai senza distinzione di sesso.

11.° I capi o i Rappresentanti di società, corpi morali, istituzioni pie o pubbliche, le quali sono intestate nel censo come al N. 2, ovvero pagano la tassa come al N. 3.

12.° In quei Collegi dove raccogliendo i titoli precedenti non si giugnesse al numero di 200 Elettori, saranno compite

le liste, inscrivendo in esse fino al detto numero i possidenti di censo immediatamente inferiore al prescritto, i quali vi abbiano dimora stabile.

Sono eligibili:

1.° Quei che nel censo sono inscritti possessori di un capitale di scudi tremila.

2.° Quelli che per altri titoli pagano al Governo una tassa fissa di scudi cento annui. Per la tassa predetta può calcolarsi anche la tassa provinciale, non la comunale o consorziale.

3.° I Membri dei Collegi delle facoltà, ed i Professori titolari delle Università dello Stato; i Membri de' Collegi di disciplina, degli Avvocati e Procuratori presso i Tribunali Collegiali.

4.° Gli altri individui enunciati nei numeri 1, 6, 7, 8, 9, 10 dell'articolo antecedente, quando siano iscritti per la metà del capitale notato nel N. 1, ovvero paghino la metà della tassa di cui al N. 2 del precedente articolo.

Sarà computato al padre il censo dei beni del figlio ad esso usufruiti durante la patria podestà; al marito il censo della moglie. La vedova avrà facoltà di trasportare il proprio censo sulla testa di uno dei suoi figli.

REGOLAMENTO PROVVISORIO

TITOLO I.

Disposizioni preliminari.

1. In ogni Distretto si radunerà un Collegio Elettorale per la nomina di un Deputato. L'unito Prospetto indica tanto la compresione di ciascun Distretto in ragione della cifra della popolazione, fissata approssimativamente a *trenta mila anime*, quanto il Comune in cui avrà luogo la riunione del Collegio.

2. I Collegi Elettorali si compongono di tutti gli individui appartenenti alle classi, ed aventi le qualità prescritte di sopra.

3. Niuno può esercitare il diritto di Elettore se non che personalmente.

4. Gl' individui che hanno la possidenza divisa in più territorj o Distretti potranno cumularne le cifre sparse per acquistare la qualità di Elettore.

5. Ciascun Elettore esercita il suo diritto soltanto nel Distretto in cui ha il domicilio, cioè la stabile dimora. Quelli però i quali possedendo in più distretti posseggono in ognuno di essi tutta intera la cifra censuaria voluta dallo statuto fondamentale, possono esercitare il diritto di Elettore in un di quei Distretti a loro scelta, facendone preventiva dichiarazione tanto al capo della Magistratura del proprio domicilio, quanto al Capo di quella del luogo da lui prescelto.

6. Gl'individui che esercitano un pubblico impiego, e che hanno i requisiti voluti dallo Statuto per essere Elettori, potranno usare il loro diritto elettorale nel Distretto dove adempiono il loro ufficio, previe le dichiarazioni di che all' articolo 5.

TITOLO II.

Della formazione delle liste elettorali.

7. In ogni Comune vengono compilate dalla Magistratura le liste degli Elettori e degli Eligibili sopra una modula in cui sia indicato con numero progressivo il cognome e nome, e la paternità di ciascun Elettore ed Eligibile, come pure il suo domicilio reale, il titolo o titoli che gli danno il diritto di essere Elettore od Eligibile. A tale effetto i Parrochi e i Cancellieri del censo sono tenuti di somministrare alle prefate Magistrature gli occorrenti materiali, e le nozioni necessarie di che verranno richiesti.

8. Le liste una volta compilate ed approvate saranno permanenti; dovendo però ogni anno essere rivedute e corrette per via di radiazioni ed iscrizioni nuove, colle norme che si diranno in appresso.

Digitized by Google

9. Non più tardi del giorno 20 aprile le liste elettorali dovranno essere ultimate a cura delle singole Magistrature, le quali ne faranno eseguire l'immediata affissione alla porta esterna della residenza comunitativa, per dar luogo ai reclami di coloro che si credessero gravati, o vi scorgessero delle eccezioni.

10. Nel manifesto di pubblicazione dovrà farsi invito ad ognuno, che credesse di aver reclami a produrre, d'indirizzarsi a tal uopo alle respettive Magistrature Comunali; come dovrà esprimersi il giorno in cui spirerà il termine stabilito per reclamare.

11. Il tempo utile pe' reclami sarà di giorni quattro, non compreso quello dell'affissione: e i ricorrenti debbono presentarli al Capo del Municipio corredati dei documenti giustificativi.

12. Scorso il perentorio termine suddetto, le Magistrature entro tre giorni, esaminati i reclami, è fatta ragione a quelli che riconoscono giusti, correggono di conformità le liste degli Elettori e degli Elegibili, e le trasmettono in doppio esemplare al Preside della Provincia, unitamente ai reclami e documenti reputati inammissibili, aggiungendo le loro osservazioni.

13. Una Commissione di revisione composta del Capo della Provincia in qualità di Presidente, dei tre membri della Commissione Provinciale Amministrativa, e del Giusdicente o Assessore locale (e del Gonfaloniere in caso di mancanza di uno dei quattro membri su indicati) esamina nel perentorio termine di giorni cinque tutte le liste elettorali, e decidendo in merito degli avanzati reclami, le corregge e le verifica analogamente ed a senso di legge.

14. Rettificate ed approvate le liste come all'articolo precedente, il Presidente della Provincia ne ritorna ai rispettivi Municipii un esemplare firmato da tutti i membri della Commissione di revisione, perchè sia depositato e conservato nella Segreteria comunale.

15. Il Presidente della Provincia dispone che vengano tosto

stampate distintamente le liste degli Elettori d'ogni Collegio Elettorale, e la lista generale degli Eligibili di tutta la Provincia, e delle une e dell'altra ne fa la diramazione. Dirama le prime alle Magistrature delle comuni comprese in ciascun Distretto: dirama la seconda a tutte le magistrature della Provincia. Ciò non esclude che il Deputato non possa nominarsi anche fuori della lista predetta, purchè sia tra gli Eligibili dello stato.

16. Contemporaneamente lo stesso Preside dietro l'ordine del Governo, previi gli opportuni concerti col Capo della Magistratura dei singoli Distretti, pubblica e dirama a tutte le Comuni una Notificazione che prescrive il giorno, l'ora, ed il locale della riunione del Collegio Elettorale.

17. Le liste e la Notificazione di che sopra, verranno affisse indilatamente in ogni Comune a cura delle respettive Magistrature.

18. Ad oggetto di servire alla sollecitudine prescritta dall'art. 66 dello Statuto fondamentale per la prima unione dei Consigli, le decisioni della Commissione di revisione, in merito ai reclami, saranno per questa volta inappellabili, e verranno notificate a cura delle respettive Magistrature alle parti interessate.

19. Ogni anno, entro i primi otto giorni del mese di novembre, le magistrature Comunali dovranno procedere alla revisione e purificazione delle liste elettorali. A tale effetto ciascuna Magistratura, non più tardi del giorno 20 ottobre, ne renderà avvertito il pubblico, affinchè coloro che avessero titoli per essere inscritti nelle liste elettorali possano esibirli.

20. Per l'affissione, rettificazione, ed approvazione delle medesime, non che pe' reclami, si osservano le prescrizioni e i termini indicati agli articoli 6, 11, 12, 13 e 15 della presente legge.

21. Le parti, che si credono gravate dalle decisioni della Commissione di revisione, possono appellare al Tribunale di prima istanza del Capo Luogo nel termine di tre giorni dopo seguita la intimazione.

22. Il Tribunale giudica sommariamente e inappellabil-

mente entro otto giorni dalla interposta appellazione. Le sentenze, che devono essere motivate, hanno immediata esecuzione.

TITOLO III.

Della elezione dei Deputati al Consiglio.

23. La riunione del Collegio Elettorale viene annunziata dal suono della campana maggiore un'ora prima che abbia incominciamento. Il Capo della Magistratura, assistito dagli Anziani, presiede provvisoriamente.

24. La Presidenza occupa un posto distinto, e inferiormente seggono ad un tavolino il Segretario comunale e l'Archivista notarile incaricati di registrare i nomi degli Elettori a mano a mano che si presentano nella sala, e di redigere i verbali. Mancando l'Archivista notarile supplisce il Notaro più anziano del luogo per la ragione di nomina. Due Elettori presenti, nominati dal Capo della Magistratura, fanno provvisoriamente le veci di Squittinatori.

25. Nell'istesso banco del Presidente sederanno i quattro Squittinatori (due per lato), e il banco debb'essere collocato in modo, che a ciascuno degli elettori sia dato di accedervi e girarvi intorno liberamente.

26. Sul banco della presidenza, per ciascuno dei membri che la compongono vi sarà una copia dello Statuto fondamentale, altra della legge elettorale, altra delle liste degli Elettori, altra finalmente della lista generale degli Eligibili della intera Provincia. Come pure vi sarà collocata l'urna per deporvi le schede o polizze di ciascuno Elettore. Anche sul tavolino dei Segretari vi saranno le stampe su indicate.

27. Di faccia al banco della Magistratura, e ad una giusta distanza, vi sarà una tavola per comodo degli Elettori che volessero scrivere la loro scheda. Nella sala dell'adunanza saranno affisse alla pubblica vista una copia delle liste degli Elettori, ed altra di quella degli Elegibili della Provincia.

28. All'ora prescritta, cessato il suono della campana, e presentati almeno trenta Elettori, il Capo della Magistratura legge l'atto di convocazione, e poscia fa l'appello nominale degl' intervenuti, onde procedere alla nomina: 1 di quattro Squittinatori: 2 di due Segretari: 3 del Presidente del Collegio Elettorale. L'appello nominale si rinnova ogni due ore fino al chiudimento dello squittinio.

29. Per la scelta degli Squittinatori ciascuno Elettore pone nell'urna la propria scheda; nella quale saranno scritti *quattro* nomi.

30. Passate sei ore dall'apertura dell'adunanza, il Capo della Magistratura dichiara chiuso lo squittinio, e quindi unitamente agli Anziani procede allo spoglio regolare delle schede. I due Squittinatori e i Segretari registrano i nomi dei proposti a mano a mano che le schede vengono lette dal Capo della Magistratura, o da uno degli Anziani; i Segretari redigono i verbali.

31. I quattro Elettori che avranno ottenuto maggior numero di voti, sono eletti Squittinatori, e il Capo della Magistratura ne proclama i nomi ad alta voce. Nel caso di parità di voti la sorte decide.

32. Successivamente si procede collo stesso metodo alla elezione dei due Segretari; e questa compiuta, si procederà in egual modo alla elezione del Presidente.

33. Per la elezione dei Segretari ciascun Elettore scriverà nella scheda due nomi, e per la scelta del Presidente ne scriverà uno solo.

34. Compiuta l'operazione e proclamati i nomi degli eletti alle funzioni, di che agli articoli precedenti, vengono bruciate alla pubblica vista tutte le schede, e il Capo della Magistratura dichiara sciolta l'adunanza. Un relativo processo verbale verrà steso in doppio originale, l'uno da depositarsi nella Segreteria del Comune ove si raduna il Collegio, l'altro nella Segreteria generale della Legazione o Delegazione. Il verbale sarà firmato dal Capo della Magistratura, e da tutti gli altri unzionari che asisterono all'adunauza.

35. La susseguente mattina all'ora stabilita, previo il suono della campana, si riunisce il Collegio per la elezione del Deputato al Consiglio. I singoli funzionari scelti nel giorno precedente, dei quali si compone la Presidenza, prendono il posto loro assegnato. Il Presidente del Collegio Elettorale, presenti almeno trenta Elettori, fa l'appello nominale e dichiara aperto lo squittinio per la nomina del deputato. L'appello nominale si rinnova dal Presidente ogni due ore, giusta il disposto dell'articolo 28.

36. Se il presidente di un Collegio sia assente o si ricusi, lo Squittinatore che ebbe maggior numero di voti passa di pieno diritto ad essere Presidente, il secondo Squittinatore addiviene primo, e così di seguito: e l'ultimo Squittinatore sarà colui, che fra gli esclusi dal risultato dello squittinio riportò maggiori suffragi. Avrà luogo la stessa regola in caso di assenza o di rinuncia di alcuno degli Squittinatori.

37. Ciascuno Elettore pone nell'urna una scheda, in cui deve essere scritto il nome di una persona eligibile. È nulla la scheda, qualora contenga più di un nome, o qualora non presenti bastante indicazione della persona proposta. Le schede che saranno dichiarate nulle, non verranno computate per determinare il numero dei votanti.

38. La presidenza pronunzia sopra la nullità, come pure pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che s'incontrano nelle operazioni del Collegio. Dovrà farsi menzione, nei verbali da redigersi, di tutti i reclami insorti, e delle ragionate decisioni pronunziate dalla Presidenza. Le carte relative a tali reclami saranno firmate dai Membri della Presidenza ed annesse al verbale. È riservato al Consiglio dei Deputati l'emettere su i reclami definitivo giudizio.

39. Passate sei ore dall'apertura della sessione, il Presidente dichiara chiuso lo squittinio, e coll'assistenza degli Squittinatori procede allo spoglio ed alla regolare registrazione delle schede, applicando il metodo prescritto negli articoli 30 e 34.

40. Nessuno potrà considerarsi come eletto alla prima vo-

tazione, se non riunisce in suo favore più del terzo delle voci dell' intero numero dei membri componenti il Collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza.

41. Qualora l'elezione non si effettuasse nella prima votazione, si farà luogo ad un secondo esperimento nel modo seguente:

Il presidente proclama i nomi dei due candidati che ottennero il maggior numero dei suffragi, ed apre la seconda votazione per ischede. In questa votazione i suffragi non potranno cadere se non sopra l' uno o l' altro dei due predetti candidati.

La nomina seguirà a favore di quello dei due candidati che avrá ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità di suffragi, la sorte decide.

42. Le elezioni suddette, da farsi dai Collegi Elettorali, dovranno compiersi nel tempo e termine di giorni tre; scorsi i quali i collegi immediatamente si sciolgono.

43. Verrà compilato un processo verbale della seduta, e ne saranno fatti tre originali, ciascuno sottoscritto da tutti i componenti la presidenza. Uno di essi verrà depositato nella Segreteria del Comune ove si è radunato il Collegio, altro nella Segreteria Legatizia o Delegatizia, ed altro sarà trasmesso al Ministero dell' interno.

TITOLO IV.

Disposizioni generali.

44. Ciascun Elettore che interviene all' adunanza deve esser munito di una polizza firmata dal Capo della rispettiva Magistratura comunale, testificante la di lui qualifica di Elettore. Egli la presenta ad uno dei Segretari, il quale ne scrive il nome e cognome in apposito registro. Chi non è munito della polizza non avrà ingresso alla sala.

45. Il Presidente e gli Squittinatori dovranno tuttavia permettere che abbiano accesso nella sala e siano ammessi a

votare coloro, che si presentano con una sentenza del Magistrato di appello con cui si dichiari che essi fanno parte di quel Collegio.

46. Gli Elettori non possono intervenire armati, nè potranno in qualsiasi modo turbare l'ordine e la quiete nell'adunanza.

47. È vietato arringare gli Elettori, promuovere questioni, discutere o deliberare sopra qualsiasi materia.

I reclami o le difficoltà, che potessero insorgere durante l'adunanza, debbono presentarsi in iscritto al banco della Presidenza che ne decide inappellabilmente, inserendoli però nel processo verbale.

48. È interdetto l'intervento di qualsiasi forza pubblica nel luogo dell'adunanza, e solo in prossimità del medesimo sarà collocato un drappello di Guardia Civica sotto gli ordini del Presidente, affinchè possa valersene pel mantenimento dell'ordine in caso di bisogno.

49. È riservato al primo Consiglio dei Deputati, innanzi allo spirare del loro mandato, il determinare quelle variazioni e riforme al presente Regolamento elettorale, che l'esperienza o le circostanze facessero conoscere utili ed opportune.

Roma, il dì 1 aprile 1848.

Giacomo Caro. Antonelli, *Segretario di Stato, Ministro dell' estero e Presidente del Consiglio de' Ministri.*

Gaetano Recchi, *Ministro dell' Interno.*

Francesco Avv. Sturbinetti, *Ministro di grazia e giustizia.*

Carlo Luigi, Arcivescovo di Nisibi, *Ministro delle finanze.*

Giuseppe Conte Pasolini, *Ministro del commercio, belle arti, industria ed agricoltura.*

Marco Minghetti, *Ministro de' lavori pubblici.*

Camillo Principe Aldobrandini, *Ministro delle armi.*

Giuseppe Avv. Galletti, *Ministro di Polizia.*

V V

PARLAMENTO GENERALE DI SICILIA.

Avendo il Comitato Generale deposto nelle mani del Generale Parlamento tutti i poteri, che ha sinora esercitati, e sentendo il Parlamento la necessità di provvedere provvisoriamente al più presto possibile alle attuali condizioni della Patria, decreta quanto segue:

ARTICOLO I.

Il potere esecutivo è confidato a un Presidente del Governo del Regno di Sicilia, il quale lo esercita per organo di sei ministri da lui eletti e da lui amovibili.

ARTICOLO II.

I sei ministri saranno:

I. Degli Affari Esteri e del Commercio;
II. Della Guerra e Marina;
III. Delle Finanze;
IV. Del Culto e della Giustizia;
V. Dell' Interno e Sicurezza Pubblica;
VI. Dell' Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici.

ARTICOLO III.

Il presidente del Governo del Regno ed i Ministri saranno responsabili de' loro atti.

ARTICOLO IV.

Nessun atto del Presidente del Regno sarà legale senza la firma del rispettivo ministro.

Articolo V.

Le facoltà del Potere Esecutivo, che sono nell'Art. 1 attribuite al Presidente del Governo, sono tutte quelle che stabilisce la Costituzione del 1812, con le seguenti modificazioni:

I. Il Presidente del Governo non ha facoltà di sanzionare i decreti del Parlamento, avendo forza di leggi i decreti che stabiliranno d'accordo le due Camere, ovvero le decisioni de'Comitati misti a termini de' §§ 23 e 24 dell'Atto di Convocazione del Generale Parlamento. Avrà solamente il dovere di promulgarli e curarne la esecuzione.

II. Non ha facoltà nè di sciogliere nè di aggiornare o prorogare il Parlamento, il quale provvederà alla materia con appositi decreti.

III. Non può intimare guerra nè conchiuder pace; può però fare qualunque trattato sotto la condizione della ratifica del Parlamento.

IV. Eserciterà intero il diritto di grazia per tutti i reati preveduti dalle Leggi Penali, perchè ogni atto sia motivato e reso pubblico; non può far grazia però per i reati d'interesse pubblico dalla Costituzione in ispecie eccettuati.

Articolo VI.

I §§ 3, 4 e 7 del Tit. 2, cap. 1, ed il § 5 del cap. 4, tit. 1 della Costituzione non sono applicabili, come neppure tutte le altre disposizioni, che discordano dal presente decreto.

Articolo VII.

È in facoltà del Potere Esecutivo valersi de' Comitati locali nelle funzioni da esso dipendenti, secondo le circostanze particolari de' Comuni, sino a che non sia altrimenti stabilito dal Parlamento.

Digitized by Google

Fatto e deliberato ad unanimità di voti nella seduta di domenica, il 26 marzo 1848.

Il presidente della Camera de' Comuni
MARCHESE DI TORREARSA.

Il Segretario GIUSEPPE LAFARINA.

La Camera de' Pari aderisce al decreto.

Fatto e deliberato ad unanimità di voti nella seduta di domenica sera, il 26 marzo 1848.

Il Presidente della Camera de' Pari
DUCA DI SERRADIFALCO.

Per il Segretario, PRINCIPE DI BUTERA.

XX

PARLAMENTO GENERALE DI SICILIA.

Il Parlamento dichiara

Ferdinando Borbone e la sua dinastia sono per sempre decaduti dal trono di Sicilia.

La Sicilia si reggerà a monarchia Costituzionale, e chiamerà al trono un principe italiano, dopo che avrà riformato il suo statuto.

Fatto e deliberato ad unanimità delle due Camere il dì 13 di aprile 1848.

Il Presidente della Camera de' Comuni
MARCHESE DI TORREARSA.

Il Presidente della Camera de' Pari
DUCA DI SERRADIFALCO.

Digitized by Google

YY

1

PARLAMENTO GENERALE DI SICILIA.

Il Parlamento rappresentato dal Comitato Misto di Pari e Rappresentanti eletto dalle due Camere Legislative ai termini dell'atto di convocazione del General Parlamento medesimo del 24 febbraio del corrente anno per decidere sulla divergenza delle loro deliberazioni intorno ai pochi articoli del novello Statuto costituzionale di questo reame sanzionato oggi stesso, sui quali esse assemblee non sono state di accordo,

Decreta:

Art. 1. I sei articoli n. 1 e 11 qui incluso per quanto riguarda i due Comuni 3, e 5, dello stesso 28, 40, 88, e 96 della citata Costituzione del Regno saranno redatti nel seguente tenore:

Redazione dell'art. 1. La Religione dello Stato è la Cattolica Apostolica Romana: quando il Re non vorrà professarla sarà *ipso facto* decaduto.

. . . . dell' art. 11. Per ogni Comune di sei mila abitanti sarà scelto un Deputato.

Per ogni Comune di diciotto mila, due.

Per ogni Comune Capo-Luogo di Circondario, sebbene non abbia la popolazione di sei mila abitanti, sarà scelto un Rappresentante.

Dalle Università degli Studi di Catania e Messina sarà scelto un Rappresentante per ciascuna, e due da quella di Palermo.

Dai Comuni che sceglievano rappresentanti per la Costituzione del 1812, quantunque non abbiano la popolazione richiesta dal presente articolo e non sieno Capi-Luoghi di Circondario, sarà scelto il numero di Rappresentanti stabilito dalla Costituzione del 1812.

Per tutt' altri Comuni sono formate tante associazioni di ottomila cinquecento abitanti, da ciascuna delle quali sarà scelto un Deputato secondo l'apposito Regolamento.

Dai Comuni di Palermo ne verranno scelti dieci, da quei di Messina e Catania, cinque per ognuno.

Dall' Isola di Lipari due.

. . . . dell' art. 28. Le leggi relative all'entrate e spese dello Stato, ed al quantitativo dell'Esercito e dell'armata, dovranno iniziarsi esclusivamente nella Camera dei Deputati.

La camera dei Senatori avrà solamente il diritto di assentire o dissentire senza far modificazioni.

. . . . dell'art 40. Alla morte del Re l' immediato successore assumerà il Governo del Regno; dovrà però farsi riconoscere dal Parlamento, e presterà il giuramento alle Camere riunite nel Duomo di Palermo, e nelle mani dell' Arcivescovo. Se la Sezione del Parlamento non trovasi aperta, deesi tra un mese convocare.

Le parole del giuramento sono:

« Io . . . . . Re dei Siciliani giuro e prometto innanzi « a Dio e per questi Santi Evangeli di osservare e fare os- « servare la Costituzione del Regno di Sicilia, in virtù della « quale sono chiamato a regnare ».

. . . . . dell'art. 88. La parola e la stampa sono libere. I reati commessi per mezzo della parola e della stampa saranno puniti secondo le leggi.

. . . . dell' art. 96. Sono chiamati durante la loro vita a far parte del Senato, oltre il numero dei cento venti, que' Pari Temporali che siedano per la Costituzione del 1812, e che il giorno 13 aprile firmarono personalmente l'atto di decadenza.

Art. 2. I mentovati articoli così sanciti, e giusta l'assegnata

numerazione, formeranno unico corpo cogli altri articoli del medesimo Statuto.

Fatto e deliberato in Palermo il dì 10 luglio 1848.

Il Presidente della Camera de' Comuni
Presidente del Comitato Misto

Firmato — Marchese di Torrearsa.

Per copia conforme

Il Presidente della Camera de' Comuni
Presidente del Comitato Misto

Firmato — Marchese di Torrearsa.

2

PARLAMENTO GENERALE DI SICILIA.

Il Parlamento sanziona il seguente Statuto Costituzionale *del Regno di Sicilia.*

TITOLO I.

Religione, indipendenza, Sovranità.

Art. I. La religione dello Stato è la Cattolica apostolica romana.

Quando il Re non vorrà professarla sarà *ipso facto* decaduto.

Art. II. La Sicilia sarà sempre Stato indipendente.

Il Re dei Siciliani non potrà regnare o governare su verun altro paese.

Ciò avvenendo sarà decaduto *ipso facto.*

La sola accettazione di un altro principato o governo lo farà anche incorrere *ipso facto* nella decadenza.

Art. 3. La sovranità risiede nella università dei cittadini Siciliani: niuna classe, niun individuo può attribuirsene l'esercizio.

I poteri dello Stato sono delegati e distinti secondo il presente Statuto.

TITOLO II.

Potere Legislativo.

Art. 4. Il potere di far leggi, interpretarle, e dispensare da esse appartiene esclusivamente al Parlamento.

Art. 5. Il Parlamento, composto dai Rappresentanti del Popolo, è diviso in due Camere dette l'una *dei Deputati*, l'altra *dei Senatori.*

Capo I.

Elezioni e Rappresentanza.

Art. 6. Tutti i cittadini che abbiano compiuti gli anni ventuno, e che sappiano leggere e scrivere, sono Elettori nel luogo del proprio domicilio o dove abitano da tre mesi.

Art. 7. Non sono elettori:

1. I soldati delle truppe di terra e di mare.
2. I regolari.
3. I condannati per delitti, durante la pena.
4. I condannati per delitti di furto, frodi, falsità, calunnia, o falsa testimonianza, sino a due anni dopo l'espiazione della pena.
5. I condannati per misfatti, sino alla riabilitazione.

Art. 8. Possono esser Deputati purchè abbiano compiuti gli anni venticinque:

1. I Professori delle Università, dei Licei e dei Collegi.

2. I membri dell' Istituto d'incoraggiamento delle società e delle Commissioni economiche del regno.

3. I membri delle accademie letterarie, scientifiche ed artistiche del Regno.

4. I Dottori e i Licenziati in qualunque facoltà.

5. Coloro che dallo esercizio di una professione scientifica ricavano un emolumento di onze diciotto annuali.

6. I commercianti con case o stabilimenti di commercio.

7. I professori di arti liberali.

8. I proprietarii di una rendita perpetua o vitalizia di onze diciotto annuali.

Art. 9. Possono essere Senatori purchè abbiano compiuto gli anni trentacinque:

1. I già Presidenti e Vice-Presidenti della Camera dei Deputati.

2. Coloro che per due legislature sono stati Deputati.

3. I già Ministri, ambasciatori, e plenipotenziari costituzionali.

4. I già Direttori di Ministero Costituzionale.

5. Il Giudice di Monarchia, i vescovi, arcivescovi, archimandrita di Messina, abate di Santa Lucia, Siciliani.

6. I professori di Università.

7. I soci dell' Istituto d' incoraggiamento.

8. Coloro che dall' esercizio di una professione scientifica ricavano un emolumento di onze duecento annuali.

9. I proprietari di un' annua rendita perpetua o vitalizia di onze cinquecento annuali.

Art. 10. Non possono esser Deputati nè Senatori:

1. I Ministri o Direttori di Ministero in esercizio.

2. I magistrati ed impiegati dell' ordine giudiziario in esercizio.

3. I funzionari e gl'impiegati dei Ministeri, e d'ogni ramo di amministrazione dello Stato.

4. Gli uffiziali ed i soldati delle truppe di terra e di mare.

5. Coloro che hanno cariche ed uffici di Corte e gli impiegati di Casa Reale.

6. Coloro che godono pensioni amovibili dal Potere Esecutivo.

7. I regolari.

8. Gli analfabeti.

9. I debitori morosi dello Stato, o dei Comuni.

10. Gli accusati per misfatti, finchè non tornino in libertà assoluta.

11. I condannati per delitti durante la pena.

12. I condannati per delitto di furto, frode, falsità, calunnia o falsa testimonianza, sino a due anni dopo l'espiazione della pena.

13. I condannati per misfatti, sino alla riabilitazione.

Le incompatibilità previste dai §§ 1, 2, 3, 4, 5, non avranno vigore nel solo caso che l'impiegato o funzionario eletto a rappresentante nell'una o nell'altra Camera rinunzi al suo officio pria di sedere al parlamento.

Art. 11. Per ogni comune di seimila abitanti sarà scelto un Deputato.

Per ogni Comune di diciottomila, due.

Per ogni Comune capo-luogo di circondario, sebbene non abbia la popolazione di sei mila abitanti, sarà scelto un rappresentante.

Dalle Università degli Studi di Catania e Messina sarà scelto un Rappresentante per ciascuna, e due da quella di Palermo.

Dai comuni che sceglievano Rappresentanti per la Costituzione del 1812, quantunque non abbiano la popolazione richiesta dal presente articolo e non siano Capo-luoghi di Circondario, sarà scelto il numero dei Rappresentanti stabilito dalla Costituzione del 1812.

Per tutti gli altri Comuni sono formate tante associazioni di ottomila cinquecento abitanti, da ciascuna delle quali sarà scelto un Deputato secondo l'apposito regolamento.

Dal Comune di Palermo ne verranno scelti dieci, da quei di Messina e Catania cinque per ognuno.

Dall' Isola di Lipari, due.

Art. 12. I Senatori saranno centoventi; si eleggeranno dalle associazioni distrettuali in proporzione degli abitanti di ogni Distretto: dei Senatori del distretto di Messina uno sarà eletto dagli Elettori dell'isola di Lipari e sue adiacenze.

Art. 13. L'ufficio dei deputati durerà per due anni; quello dei senatori per sei.

Gli uni e gli altri potranno essere rieletti.

Art. 14. I Deputati e i Senatori durante il loro ufficio e per due anni dopo non potranno accettare beneficii, cappellanie cariche o impieghi, il di cui conferimento appartenga al Potere Esecutivo.

Potranno essere eletti Ministri restando sospesi dalle funzioni di Deputato o Senatore durante tale carica.

Art. 15. Potranno i Comuni concedere ai Rappresentanti pel periodo delle sessioni una indennità non eccedente tarì venti al giorno, tranne a coloro che risiedono nella Capitale.

Art. 16. Sarà proibito a truppa di qualunque sorta di risiedere in quei luoghi, in cui si fanno le elezioni. Se vi si troverà forza armata di ordinaria guarnigione, menochè pel servizio del giorno puramente necessario, dovrà questa allontanarsi almeno alla distanza di due miglia otto giorni prima, e non ritornar che otto giorni dopo che saranno compite le elezioni.

Art. 17. I membri del Parlamento sono inviolabili per tutto ciò che avranno detto, scritto, o votato nell' esercizio delle loro funzioni. Qualunque Magistrato attenti a tale inviolabilità sarà destituito ed esiliato dal Regno per anni dieci. Il Re non potrà mai fargli grazia.

Nessun Senatore o Deputato durante la sessione e per un mese antecedente e seguente potrà essere arrestato senza permesso della Camera cui appartiene, tranne il caso di flagranza.

Art. 18. I membri del Parlamento rappresentano la intiera Sicilia, non i Comuni o i Distretti dai quali sono eletti.

Capo II.

Del Parlamento.

Art. 19. Il Parlamento si unirà di dritto in Palermo il 12 gennaro di ogni anno. Alla solenne apertura, che avrà luogo nel Tempio di S. Domenico, il Re interverrà personalmente o per mezzo di un suo delegato.

Potrà il Re al bisogno straordinariamente convocarlo.

Art. 20. La Camera dei Deputati è legalmente costituita colla presenza di sessanta, e quella dei senatori con trenta componenti.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta: il Presidente avrà voto nel solo caso di parità.

Art. 21. Ciascuna Camera verifica i poteri dei suoi membri e ne giudica.

Art. 22. Ogni sessione Parlamentaria avrà la durata di tre mesi; potrà dalle Camere essere di accordo prolungata.

Art. 23. La sessione delle due Camere sarà contemporanea.

Art. 24. Le sedute saranno pubbliche. Ciascuna Camera si riunirà in Comitato segreto su la richiesta di cinque membri. La Camera deciderà in seguito se la seduta debba riaprirsi al pubblico.

Art. 25. Ciascuna Camera avrà un regolamento per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 26. L' iniziativa della legge appartiene ad ambe le Camere. Ogni Camera ha il dritto di assentire, dissentire, o proporre modificazioni alla legge votata dall' altra Camera.

Nessun progetto sarà legge ove non sia consentito da ambe le Camere.

Art. 27. Nel caso che le due Camere siano d'accordo in alcuni punti e discordi in altri dello stesso progetto di legge, potranno deputare un numero uguale dei rispettivi membri, perchè sedendo insieme procurino conciliare le differenze, e

ridurre le Camere alla conformità dei voti. Il nuovo progetto sarà recato alla discussione delle Camere. Una proposta definitivamente rigettata non può riprodursi che alla nuova sessione.

Art. 28. Le leggi relative all'entrate e spese dello Stato ed al quantitativo dell'esercito e dell'Armata dovranno iniziarsi esclusivamente nella Camera dei Deputati.

La Camera dei Senatori avrà solamente il diritto di assentire o dissentire senza farvi modificazioni.

Art. 29. Ciascuno dei membri del Parlamento ha diritto di proporre leggi. Ogni cittadino ha facoltà di presentare in suo nome, ma solo in iscritto, petizioni e progetti per mezzo di uno dei componenti le Camere.

I Ministri possono presentare e discutere progetti di legge.

Art. 30. La legge fatta dal Parlamento sarà nello spazio di trenta giorni promulgata dal Re, o con apposite osservazioni rimandata al Parlamento.

Quante volte, nella sessione immediata a quella in cui la legge fu fatta, il Parlamento vi persista, il Re fra quindici giorni dovrà necessariamente promulgarla.

Art. 31. Apppartiene a ciascuna Camera il dritto di fare rimostranze, e indirizzi per qualunqne atto del potere Esecutivo.

Art. 32. Ciascuna Camera avrà il dritto di ordinare l'arresto di chiunque l'abbia oltraggiata, giudicarlo e punirlo. Potrà invece, se lo crede, inviarlo ai Magistrati ordinarii per subire il competente giudizio.

Art. 33. La Camera dei Deputati si rinnoverà per intero, quella dei Senatori per terzo in ogni biennio.

Le Camere non possono essere disciolte nè sospese dal Re.

TITOLO III.

Potere Esecutivo.

Art. 34. Il Potere Esecutivo sarà esercitato dal Re per mezzo dei Ministri responsabili ed eletti da lui.

Capo I.

Del Re.

Art. 35. La persona del Re è inviolabile.

Art. 36. I poteri conferiti al Re dalla costituzione si trasmettono per successione.

La sola discendenza del primo Re potrà regnare in Sicilia; morendo egli senza discendenti maschi, o pure estinta la di costoro linea discendente maschile, la Nazione sceglierà la novella dinastia.

La successione al reame di Sicilia sarà sempre regolata con ordine di primogenitura agnatizia tra i discendenti maschi del Re con diritto di rappresentazione; in modo che i figli del primogenito predefunto escluderanno lo Zio secondogenito vivente e così di seguito. Sono perpetuamente e in tutti i casi escluse le femmine e i loro discendenti anche maschi.

Morto un Re senza discendenti maschi succederà il fratello secondogenito, ed in suo difetto i di costui discendenti maschi con l'istesso ordine di primogenitura agnatizia. Estinta la di costui linea maschile succederà quella del terzogenito, e così di seguito; beninteso però, che in ogni caso di successione collaterale dovrà sempre darsi la preferenza alla linea ingressa e di qualità più prossima all'ultimo defunto Re.

Art. 37. Tutte le quistioni di successione saranno decise dal Parlamento.

Art. 38. In mancanza di legittimi successori nell'ordine come sopra stabilito, la Nazione eleggerà il nuovo Re.

Art. 39. Gli atti dello Stato Civile della famiglia Reale saranno ricevuti nella forma comune dall'intero Magistrato municipale del luogo ove si celebrano. Una copia di essi sarà depositata nell'Archivio dello Stato.

Art. 40. Alla morte del Re l'immediato successore assumerà il governo del Regno: dovrà però farsi riconoscere dal Parlamento e presterà il giuramento alle camere riunite nel Duomo di

Palermo e nelle mani dell'Arcivescovo. Se la sessione del Parlamento non trovasi aperta, deesi fra un mese convocare. Le parole del giuramento sono:

« Io . . . . . Re dei Siciliani giuro e prometto « innanzi a Dio e per questi Santi Evangeli di osservare e fare « osservare la Costituzione del Regno di Sicilia in virtù della « quale sono chiamato a regnare. »

Art. 41. La istruzione del Re minore sarà regolata dal Parlamento.

La maggior età del Re è fissata a diciotto anni compiuti. Appena giuntovi presterà il giuramento nei modi e colle condizioni prescritte nell'articolo precedente.

Art. 42. La incapacità del Re per difetto intellettuale sarà giudicata dal Parlamento e dichiarata con un decreto.

Art. 43. Nei casi di minor età, imbecillità del Re, o vacanza del Trono, appartiene al Parlamento istituire la reggenza.

Art. 44. Se il Parlamento non vi abbia provveduto e le Camere siano riunite, si formerà di diritto una Reggenza provvisoria composta dall'Arcivescovo di Palermo, dai due Presidenti delle Camere, o da coloro che lo furono nell'ultima sessione, e dal Presidente del primo Magistrato Giudiziario del Regno.

Art. 45. Il Parlamento fisserà ad ogni caso di successione la lista civile da durare per tutta la vita del Re.

Art. 46. Alla morte del Re il Parlamento nel fissare la lista civile del successore provvederà al mantenimento della Regina vedova.

Art. 47. Il Re e tutti i successibili al Trono non potranno contrarre matrimonio senza il consenso del Parlamento.

Art. 48. Come qualunque Cittadino nei negozii civili il Re è sottoposto alle leggi di privato diritto.

La lista civile è immune da ogni azione.

Art. 49. I Principi e le Principesse sono sottoposti alle regole di privato diritto come tutti i Siciliani.

Art. 50. Il Re non potrà per qualsisia cagione allontanarsi

dal Regno senza il consenso del Parlamento, il quale non potrà accordarlo che per un termine fisso.

Il Re che abbandonasse il Regno senza tal consenso, o prolungasse la sua dimora fuori dell' Isola al di là del termine prefisso non avrà più diritto a regnare; il suo successore, ove ne abbia, salirà al Trono o la Nazione eleggerà il nuovo Re.

Art. 51. Non potrà il Re esercitare alcuno dei Poteri delegati a lui dalla Costituzione senza consultare il Consiglio dei Ministri.

Art. 52. Niun ordine del Re sarà eseguito se non sottoscritto da un Ministro.

Art. 53. Il Re rappresenterà la Sicilia nei rapporti colle altre Potenze.

Art. 54. Egli ha diritto di coniare moneta conformandosi alla legge, facendovi imprimere la sua effigie da un lato, dall'altro lo stemma della Sicilia.

Art. 55, Potrà intimare la guerra, e conchiudere la pace; e come la sicurezza e l'interesse dello Stato il permetteranno ne darà comunicazione al Parlamento.

Art. 56. Potrà conchiudere trattati di alleanza e di commercio i quali non avranno effetto senza l'assenso del Parlamento.

Art. 57. Non potrà introdurre nè tenere nel Regno altre truppe e forze di terra e di mare, se non quelle per le quali avrà ottenuto il consenso del Parlamento.

Art. 58. Conferirà il comando e tutti i gradi militari delle forze di terra e di mare, giusta la legge, salvo quel ch'è stabilito per la Guardia Nazionale.

Art. 59. Eleggerà gli Ambasciatori e gli altri agenti diplomatici.

Art. 60. Provvederà le magistrature e tutte le cariche ed uffici amministrativi dello Stato secondo le leggi particolari.

Art. 61. Eserciterà tutti i diritti che per la legazia Apostolica appartengono alla monarchia di Sicilia.

Art. 62. Presenterà a tutti i benefici ecclesiastici di patro-

nato Nazionale ai quali è annessa cura di anime, e provvederà a tutte le altre nomine ecclesiastiche secondo le leggi.

Art. 63. Potrà far grazia, attenuare, commutare, condonare le pene, tranne i casi eccettuati dalla Costituzione, e salvo sempre le azioni civili. L'atto di grazia sarà motivato e reso pubblico.

Art. 64. Il Re a peso della lista civile potrà istituire quegli uffici di Corte che riputerà convenienti al servizio e decoro della sua casa.

Essi saranno incompatibili con qualsisia carica ed ufficio di Stato: non daranno privilegio di sorta nè preeminenza o distinzione di grado su gli altri.

Art. 65. Il Re nella istituzione degli uffici di Corte non potrà stabilire condizioni di classe o di ceti, nè categorie dentro le quali abbiano a conferirsi.

Art. 66. Il Re non ha altri Poteri al di là di quelli conferiti dallo Statuto.

Egli s'intitolerà *Re dei Siciliani per la Costituzione del Regno*.

Capo II.

Dei Ministri.

Art. 67. Al Re solo appartiene la elezione o rivocazione dei Ministri.

Art. 68. I Ministri sono responsabili. Essi potranno essere processati e puniti nei casi e modi stabiliti da apposita legge. Potrà il Parlamento domandare conto dei loro atti, sottoporli a giudizio e punirli.

Il Re non potrà far grazia attenuando, commutando, o condonando la pena.

Art. 69. L'ordine del Re, verbale od in iscritto, non potrà in alcun caso sottrarre il Ministro dalla responsabilità.

Art. 70. I Ministri devono render conto in ogni anno al Parlamento delle spese e proporranno lo stato preventivo dei

bisogni del loro ripartimento; quello della finanza renderà il conto delle entrate e delle spese pubbliche e porrà il bilancio preventivo per l'anno seguente.

TITOLO IV.

Del Potere Giudiziario.

Art. 71. Il Potere Giudiziario sarà esercitato da magistrati istituiti dalla legge ed eletti dal Re.

La legge non istituirà che soli magistrati, e giurisdizioni ordinarie così civili che criminali, salvo le giurisdizioni ecclesiastiche secondo la disciplina della Chiesa di Sicilia, e le giurisdizioni militari per i reati e le persone militari, e per le altre da leggi speciali espressamente sottoposte allo Statuto penale militare, e salvo i giudizii per giurati nelle materie in cui saranno stabiliti dal Parlamento.

Il giudizio per giurati è stabilito in tutte le materie criminali e pei delitti politici o commessi per mezzo della stampa. Per tali delitti al solo Giurì appartiene pronunziare anche dei danni ed interessi.

Nessun cittadino potrà ricusarsi di esser giudice ne' giudizii di fatto.

Art. 72. Il potere Giudiziario nello esercizio delle sue funzioni sarà indipendente. I giudici saranno sottoposti a Giudizio ai termini della legge e senza bisogno di autorizzazione.

Le udienze dei Magistrati dell'ordine giudiziario sono pubbliche.

Art. 73. L'alta Corte del Parlamento è composta dalla Camera dei Deputati che accusa, e da quella dei Senatori che giudica.

Art. 74. Sono giudicabili dall'alta Corte del Parlamento per tutti i fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni i Ministri, ed i Magistrati Supremi dello Stato, secondo la legge che ne stabilisce le forme e le classi.

Digitized by Google

Art. 75. La giustizia sarà sempre amministrata in nome della legge.

L' esecuzione sarà ordinata in nome della legge e del re.

TITOLO V.

Di altre istituzioni costituzionali.

Art. 76. La Guardia Nazionale è una istituzione essenzialmente costituzionale. Gli uffiziali saranno scelti dalla stessa Guardia. Essa sarà ordinata da apposita legge.

Art. 77. La Guardia Nazionale non potrà essere giammai disciolta nè sospesa dal Potere Esecutivo.

Art 78. I forti d'ogni Città del Regno saranno affidati alla Guardia Nazionale.

Le truppe di linea potranno esser richieste dal Comandante locale della Guardia Nazionale per prestare nelle fortificazioni dello Stato quel servizio che esso crederà necessario.

Art. 79. La truppa Nazionale di qualunque Arma non potrà in tempo di pace eccedere il sesto della Guardia Nazionale di tutto il Regno.

Art. 80. I Municipii in ciò che concerne l' azienda del proprio comune si amministreranno da sè con quelle libertà che saranno guarentite e regolate da una legge speciale.

Nessuno cittadino può ricusare gli uffizii municipali gratuiti nel municipio al quale appartiene.

Art. 81. La pubblica salute sarà affidata ad un supremo Magistrato di Salute indipendente da qualunque altro potere nell'esercizio delle sue funzioni. Una legge ne ordinerà i poteri e darà le norme per bene esercitarli.

TITOLO VI.

Dei Siciliani e de' loro dritti.

Art. 82. La qualità di Siciliano si acquista e si perde co' modi prescritti dalle leggi civili.

La naturalizzazione non potrà concedersi che in virtù di una legge.

Art. 83. I Siciliani son tutti uguali innanzi la legge, essi soli, e senz'altra distinzione che il merito e la capacità, sono ammessi agli uffizii, ai beneficii, ed alle pensioni di qualunque natura e grado.

Art. 84. Un solo ordine nazionale di merito da distribuirsi secondo un'apposita legge sarà stabilito come semplice designazione alla pubblica stima. Non vi sarà annessa alcuna precedenza o privilegio.

Nessun altro ordine precedente è riconosciuto.

Art. 85. Nessun cittadino potrà esser giudicato se non in vigore di una legge promulgata pria del fatto, che dà luogo al procedimento, e per un regolare giudizio reso dal Magistrato competente.

Art. 86. Il domicilio del Cittadino è inviolabile. L'autorità pubblica non potrà penetrarvi, per investigazione, che nei casi stabiliti e colle forme ordinate dalla legge.

Art. 87. Nessun Cittadino può essere arrestato fuori i casi stabiliti e senza le forme ordinate dalla legge. Ciascuno ha il diritto di resistenza contro ogni pubblico Uffiziale che volesse arrestarlo, o con vie di fatto o minaccie usargli violenza.

Art. 88. La parola e la Stampa sono libere. I reati commessi per mezzo della parola e della stampa saranno puniti secondo la legge.

Art. 89. L'insegnamento è libero.

Il pubblico insegnamento sarà gratuito e regolato da una apposita legge.

Art. 90. Il segretario delle lettere è inviolabile.

Art. 91. I Cittadini hanno diritto di adunarsi pacificamente e senza armi per privata o pubblica utilità senza permesso alcuno, salvo l'applicazione delle leggi penali pel reati che si commettessero per l'abuso di questo diritto.

Art. 92. Niuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica nei casi e coi modi stabiliti dalla legge, e mediante giusto e precedente compenso.

Art. 93. Tutto ciò che non è proibito da una legge è per-

messo. Le leggi che restringono il libero esercizio dei diritti del Cittadino non si estendono al di là dei tempi e dei casi in esse espressi.

TITOLO VII.

Della Revisione dello Statuto.

Art. 94. Nessun articolo dello Statuto potrà esser modificato se non dopo una dichiarazione del Parlamento che proponga la riforma a farsi.

In tal caso il Parlamento resta disciolto di diritto per riunirsi dopo una nuova elezione.

Tanto la deliberazione che propone la riforma quanto quella del nuovo Parlamento non saranno efficaci se non prese col concorso di due terzi dei votanti presenti di ciascuna Camera.

TITOLO VIII.

Disposizioni transitorie.

Art. 95. Nella prima sessione i Senatori si divideranno a sorte in tre classi. La prima durerà per due anni, la seconda per quattro, la terza per sei.

Art. 96. Sono chiamati durante la loro vita a far parte del Senato, oltre il numero dei centoventi, quei Pari temporali che siedono per la Costituzione del 1812, e che il giorno 13 aprile firmarono personalmente l'atto di decadenza.

Art. 97. Niun Senatore potrà farsi rappresentare da procuratore.

Art. 98. Ruggiero Settimo sarà Senatore di diritto ed a vita cogli onori di Presidente della Camera dei Senatori. Questa rap-

presentanza non induce incompatibilità con qualunque grado, officio, o carica che gli si potrà conferire.

Fatto e deliberato in Palermo il dì 10 luglio 1848.

Il Presidente della Camera de'Pari

Firmato — Duca di Serradifalco.

Il Presidente della Camera de'Comuni

Firmato — Marchese di Torrearsa.

Per copia conforme

Il Presidente della Camera de' Pari

Firmato — Duca di Serradifalco.

Il Presidente della Camera de' Comuni

Firmato — Marchese di Torrearsa.

Il Presidente del Governo del Regno di Sicilia fa noti questi Decreti a tutte le Autorità e Dominii del Regno per la corrispondente intelligenza ed esecuzione.

Palermo il dì 21 luglio 1848.

Il Presidente del Governo del Regno di Sicilia

RUGGIERO SETTIMO.

Il Ministro degli affari Esterni e del Commercio

Mariano Stabile.

ZZ

1.

PROGRAMMA DEL NUOVO MINISTERO

APPROVATO DA S. M. IL RE

il 3 *aprile* 1848.

1. Determinare il giorno dell'elezione de' Deputati al più presto possibile secondo la presente legge provvisoria elettorale, ma coll'allargamento che si possano eleggere Deputati gli uomini forniti di capacità, e ciò indipendentemente dal Censo che ogni altro Deputato dee provare; rimanendo ribassato il censo de'Deputati, ed eguagliato a quello degli Elettori.

2. Elezioni circondariali dirette dai deputati pel numero totale di ciascuna provincia, e spoglio dei voti presso la Commissione centrale di scrutinio nel Capoluogo della Povincia.

Il Censo degli eligibili verrà ridotto a quello degli elettori, dichiarandosi di più elettori ed eligibili tutte le capacità.

3. Per la capacità s' intende l' esercizio lodevole ed attuale delle professioni facoltative, del commercio, delle scienze, delle lettere, delle arti e dell' industria.

4. Per questa prima volta il Re volendo raccogliere dal voto pubblico i nomi di coloro che si stimeranno più degni di far parte della Camera dei Pari, commette a ciascun Collegio Elettorale di presentare un notamento di quelli che si stimeranno tali nelle rispettive provincie, ed ancora nelle categorie indicate nello Statuto, e ciò ad oggetto di scegliere per ora sulle dette note il numero di cinquanta Pari.

5. Aperto che sarà il parlamento, le due Camere, d' accordo col Re, avranno facoltà di svolgere lo Statuto, massimamente in ciò che riguarda la Camera de' Pari.

6. Istantanea spedizione di agenti Diplomatici per istringersi francamente in lega con gli altri Stati d'Italia.

7. Mettere a disposizione della Lega Italiana un grosso contingente di Truppe che tostamente parta dalla nostra frontiera, ed intanto far partire subito un reggimento per la via di mare.

8. Le Bandiere Reali verranno circondate dai colori italiani si che formino un solo corpo di Bandiera.

9. Continuare ad affrettare con premura l'armamento delle guardie Nazionali di tutto il Reame.

10 Invio di delegati organizzatori nelle Provincie, muniti d'istruzioni, che verranno fornite dal Ministro dell'Interno, ovvero collazione di simili poteri agli Intendenti delle Provincie.

S. M. nella prima conferenza tenuta quest'oggi col nuovo Ministero ha ordinato:

1. Che si chiami la riserva, essendosi di già disposta la presentazione del resto della leva antecedentemente sospesa per aumentare l'armata corrispondentemente a' bisogni attuali.

2. Che si diano subito dal Ministero della Guerra gli ordini per la chiamata in Napoli del 10mo Reggimento di Linea per farlo partire per la via di Mare per Livorno, e le disposizioni necessarie per la pronta partenza di un corpo di truppe verso le frontiere del Regno.

3. Invitarsi tutti coloro che amano la buona riuscita della causa Italiana di voler concorrere co' di loro mezzi a provvedere l'armata di Cavalli, Muli, e denaro, e di ogni altro soccorso che potesse esser utile allo scopo; bene inteso però che se di detti mezzi ne chiedessero il rimborso, lor si rilascia un corrispondente bono — S. M. ha dato egli il primo l'esempio della sua particolare scuderia.

2.

FERDINANDO II, etc.

Visto il Real Decreto del 17 del corrente mese di Maggio, col quale per le imperiose vicissitudini de' tempi deliberammo, con sommo dolore del nostro animo, di sciogliere la Camera de' Deputati, annunziando che ne avremmo al più presto convocata un' altra, in seguito di nuove elezioni;

Considerando che a procedervi senza ritardi, non ci si offre altro mezzo, se non quello di richiamare nel suo pienissimo vigore la legge provvisoria elettorale del 29 del precedente mese di Febbraio, apportando una notabile modificazione alla sola quantità del censo ivi stabilita per gli elettori e per gli eleggibili, e rivocando in tutte le sue parti il Decreto emanato del dì 5 dello scorso Aprile, che sovvertendone lo spirito e la lettera, violava in un de' suoi fondamentali dettati la Costituzione politica della monarchia;

Considerando esser ciò di tanto più utile alla rapidità delle operazioni elettorali, in quanto le prime liste degli elettori e degli eleggibili, sulle norme della suddetta legge del 29 Febbrajo, eransi già formate nelle diverse comuni del regno, e che non altro si richiede oggi a completarle, se non aggiungervi a supplemento i nomi di coloro che debbono esservi aggregati per la riduzione del censo di cui sarà oggetto nel presente Decreto.

Considerando che ad una novella circoscrizione territoriale in appositi collegi, diversa da quella degli attuali distretti amministrativi, alla quale per la elezione de' Deputati dovè attenersi per sola necessità la indicata legge del 29 Febbraio (ciocoscrizione novella, di cui ad onta delle nostre più vive sollecitudini non si è riuscito per la strettezza del tempo a raccoglier proprii, adequati e sicuri elementi), potrà in seguito provvedersi colla legge definitiva elettorale, e così dar

base ad un sistema permanente per render facili o spedienti siffate importanti specie di elezioni;

Considerando che alla difficoltà innanzi sucitata del non offrire i capiluoghi di taluni pochi distretti, edificii sufficienti ad accogliere il numero degli elettori che debbono riunirvisi, può facilmente ovviarsi col determinare che gli elettori si riuniscano a dare i loro suffragi ed a raccogliere preparatoriamente il risultato nel capoluogo del circondario a cui appartengono; e che lo scrutinio definitivo si esegua poi nel capoluogo del distretto, per conoscer ivi il pieno risultato della scelta de' diversi circondari di cui esso si compone;

Considerando che se basta l'affiggere ne' luoghi additati dalla legge del 29 Febbrajo le liste degli elettori, è necessario dar pubblicità più estesa alle liste degli eleggibili, affinchè istruiti de' nomi di coloro, ne' quali concorrono le qualità richieste per esser Deputati alla Camera, gli elettori abbiano tutta la latitudine di precedentemente intendersi, e rivolger sentitamente i loro suffragi ai più capaci ed idonei, per lumi o probità civile, a rappresentarli con successo nelle discussioni legislative;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato dell' Interno;

Udito il nostro Consiglio de' Ministri:

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Articolo I. Salvo le modificazioni di cui sarà parlato in seguito, la novella elezione de' Deputati sarà fatta secondo le precise regole stabilite dalla legge provvisoria elettorale del 29 Febbrajo di questo corrente anno.

Il Decreto del 5 aprile scorso, che ne cangiava la sostanza, è rivocato in tutte le sue parti; e con esso s'intendono rivocate del pari tutte le susseguenti disposizioni che possano riferirvisi.

II. La quantità della rendita imponibile per esser compresa nelle liste, delle quali è oggetto nell'Articolo 2 della suddetta legge del 29 Febbrajo, rimane diminuita per gli elettori ad annui ducati dodici, e per gli eleggibili ad annui ducati centoventi.

A questa nuova limitazione di censo debbono riportarsi le varie disposizioni contenute, sì nel secondo Comma dell'articolo 2, come negli altri susseguenti articoli della citata legge; e sulle medesime norme completarsi le prime liste, che nello scorso mese di marzo si erano già formate all'uopo nelle diverse comuni del regno.

III. Nel giorno disegnato dal Decreto di convocazione gli elettori si riuniranno nel capoluogo del proprio loro circondario, e procederanno ivi a tutte le operazioni di cui parleranno gli articoli venti e seguenti della legge del 29 Febbraio.

Lo scrutinio però de' suffragi raccolti per la elezione de' Deputati non sarà ivi che preparatorio; ed il verbale che ne contiene il risultato, sarà presentato dal presidente del Collegio alla Giunta elettorale del capoluogo del distretto; la quale, con l'intervento de' vari Presidenti de' Collegi cincondariali, procederà con le stesse regole allo scrutinio definitivo, per proclamare i nomi di coloro che avranno raccolto la pluralità assoluta di suffragi: in mancanza di questa, la elezione s'intenderà fatta mercè la sola pluralità relativa, purchè questa rappresenti almano il terzo più uno del numero de' votanti.

IV. Oltre alle formalità richieste dall' articolo 14 della stessa legge del 29 Febbraio per la pubblicità delle liste, e decorsi regolarmente i periodi di tempo stabiliti pe' reclami ne' susseguenti articoli 15, 16 e 17, la lista degli eleggibili sarà stampata e discussa in tutte le comuni del rispettivo distretto, affinchè sia dato agli elettori di prenderne più esatta ed agevole conoscenza.

Il nostro Ministro Segretario di Stato dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli, 24 Maggio 1848.

(*Firmato*) FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato,
Presidente del Consiglio de' Ministri,
(*Firmato*) Principe di Cariati.

Il Ministro Segretario di Stato dell'Interno,
(*Firmato*) Bozzelli.

Digitized by Google

AAA

ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA.

Decreto fondamentale.

Art. 1. Il Papato è decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato Romano.

Art. 2. Il Pontefice Romano avrà tutte le guarentigie necessarie per l'indipendenza nell'esercizio della sua podestà spirituale.

Art. 3. La forma del governo dello Stato Romano sarà la democrazia pura, e prenderà il glorioso nome di Repubblica Romana.

Art. 4. La Repubblica Romana avrà col resto d'Italia la relazione che esige la nazionalità comune.

Roma, 9 Febbraio 1849 ora 1 del mattino.

Il Presidente
GIUSEPPE GALLETTI.

I segretarii: Giovanni Pennacchi — Ariodante Fabretti
Antonio Zambianchi — Quirico Filopanti Barili.

BBB

REPUBBLICA ROMANA.

A TUTTI I POPOLI

L'Assemblea Costituente.

Un Popolo novello vi si presenta a dimandare e ad offrire benevolenza, rispetto, fratellanza.

Novello vi si presenta quel Popolo che era già il più illustre della terra! Ma fra l'antica grandezza e questa risurrezione, stette per mille anni il papato!

Popoli d'Europa! Noi ci siamo conosciuti quando il nome del popolo di Roma faceva terrore; noi ci siamo conosciuti quando il nostro nome faceva pietà. Voi potete aborrire la memoria di quell'età di dominazione e di forza; ma non potete condannarci a meritare la pietà del mondo interminabilmente. Quale di voi preferirebbe di essere compatito?

Il Popolo dello Stato Romano ha voluto riformare la propria associazione politica, e ha fatto Repubblica; e innanzi a questo grande atto della imprescrittibile sovranità del Popolo tutto il passato si consuma e svanisce. Il Popolo ha voluto. Chi sopra il Popolo? Iddio soltanto: ma Iddio creava i Popoli per la libertà.

Il Popolo ha voluto, e la sua volontà non ha bisogno di chiedere giustificazioni dal passato: la sua ragione è antecedente ad ogni fatto umano.

Ma se pure volgiamo indietro lo sguardo, noi possiamo contemplare le ruine del Papato tranquillamente, e assai più che non fosse tranquillo il papato allorchè si piantava sulle ruine della nostra antica grandezza politica.

Era piena di lagrime la storia d'Italia, e al Papato ne veniva ascritta gran copia. E nondimeno, allorchè si fece innanzi al Papato, e mise la Croce sulla cima del Vessillo Nazionale, vide il mondo che gli Italiani erano presti ad obliare sue colpe: e a nome di un Papa iniziava la rivoluzione. Ma quella fu appunto la prova di quanto potesse il Papato, e di quanto non potesse. I Predecessori dell'ultimo Regnante erano stati troppo cauti per non impegnarsi a tal prova, e la loro potenza non fu misurata che dalle sciagure accumulate sui Popoli. L'ultimo Regnante si avventurava primo nell'opera, e volle ritrarsene quando si fu accorto che egli aveva rivelato una terribile verità, cioè l'impotenza del principato Papale a far libera, indipendente e gloriosa la Nazione italiana; volle ritrarsene, ma fu tardi. Il Papato aveva giudicato

sè stesso. Ecco perchè la decadenza del Papato è stata così vicina alla sua gloria: la gloria del Papato era l' aurora boreale che precedeva le tenebre.

Sperammo tuttavia; ma un sistema di reazione fu la risposta che venne dal Papato. Cadde la reazione. Il Papato dapprima dissimulò: vide la pace del Popolo, e fuggì.

E nel fuggire portò seco la certezza di destare la guerra civile; violò la costituzione politica; ci lasciò senza governo; respinse i messaggi dol Popolo; fomentò le discordie; stette in braccio del più feroce nemico d' Italia, e scomunicò il Popolo!

Questi fatti mostrarono abbastanza che il Principato Papale nè voleva, nè poteva modificare sè stesso, e non restava che o subirlo, o distruggerlo. Venne distrutto.

Se liberalità di regnanti o tolleranza di popoli avevano posto il Papato nella Città de' Scipioni e de'Cesari, invece che nel mezzo della Francia e sulle rive del Danubio o del Tamigi, doveva esser per questo che gl' Italiani perdessero i diritti comuni a tutti i popoli: La Libertà e la Patria? E se è pur vero che alla potestà spirituale del Pontificato sia necessario il possesso d' una sovranità temporale, quantunque non a questa condizione fosse promessa da Gesù Cristo l' immortalità alla sua Chiesa, era dunque serbato a Roma di divenire il Patrimonio del Papato, e divenirlo per sempre? Roma, patrimonio di una sovranità che per sussistere aveva bisogno di opprimere, e per essere gloriosa aveva necessità di perire? E come patrimonio del Papato, farsi cagione della ruina d'Italia? Roma di cui le tradizioni, il nome e fin le ruine parlano sì forte di libertà e di patria?

Provocati e abbandonati a noi stessi, abbiamo compiuto la rivoluzione senza versare una stilla di sangue: abbiamo riedificato senza che appena si sentisse strepito della distruzione: abbiamo spiantato la sovranità de' Papi, dopo tanti secoli di sciagure, non per odio del Papato, ma per amore di Patria. Quando si è saputo compiere una rivoluzione con questa moralità di proponimento e di mezzi, si è insieme

dimostrato che questo Popolo non meritava di servire al Papato; ma era degno di signoreggiare sè stesso, degno di Repubblica! Esso è degno perciò di esser fratello nella grande famiglia delle Nazioni, e di ottenere la vostra amicizia, e la vostra stima.

La Repubblica Romana terrà l'impronta della sua origine. Metterà un Popolo libero in difesa dell'indipendenza religiosa del pontefice, al quale, ben più che pochi palmi di territorio padroneggiato, varrà la religione di un Popolo repubbicano. La Repubblica Romana si accinge a tradurre le leggi di moralità e carità universale nella condotta che si propone, e nello svolgimento della sua politica.

Roma, 1 marzo 1849.

PER L'ASSEMBLEA
Il Presidente G. Galletti.

I Segretari

Filopanti — Fabretti — Pennacchi — Zambianchi.

CCC

COSTITUZIONE
DELLA
REPUBBLICA ROMANA

Principii fondamentali.

I.

La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.

II.

Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, nè privilegi di nascita o casta.

III.

La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

IV.

La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'italiana.

V

Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

VI.

La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll'interesse politico dello Stato, è la norma del riparto territoriale della Repubblica.

VII.

Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.

VIII.

Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.

TITOLO PRIMO

Dei diritti e dei doveri de' cittadini.

1. Sono cittadini della Repubblica:

Gli originarii della Repubblica;

Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;

Gli altri Italiani, col domicilio di sei mesi;

Gli stranieri, col domicilio di dieci anni;

I naturalizzati, con decreto del potere legislativo.

2. Si perde la cittadinanza:

Per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non più tornare;

Per l'abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo;

Per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;

Per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica; l'autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà d'un popolo;

Per condanna giudiziale.

3. Le persone e le proprietà sono inviolabili.

4. Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, nè essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsiasi titolo o nome.

Nessuno può essere carcerato per debiti.

5. Le pene di morte e di confisca sono proscritte.

6. Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei casi e modi determinati dalla legge.

7. La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.

8. L'insegnamento è libero.

Digitized by Google

Le condizioni di moralità e di capacità, per chi intende professarle, sono determinate dalla legge.

9. Il segreto delle lettere è inviolabile.

10. Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.

11. L'associazione senz'armi, è senza scopo di delitto, è libera.

12. Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.

13. Nessuno può esser astretto a cedere la proprietà delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennità.

14. La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi.

Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, nè percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.

TITOLO II.

Dell' ordinamento politico.

15. Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall' Assemblea, dal Consolato, dall' ordine giudiziario.

TITOLO III.

Dell' Assemblea.

16. L' Assemblea è composta da Rappresentanti del popolo.

17. Ogni cittadino che godo i diritti civili e politici a 21 anno è elettore, a 25 è eleggibile.

18. Non può essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario nominato dai consoli o dai ministri.

19. Il numero dei rappresentanti è determinato in proporzione di *uno* ogni ventimila abitanti.

Digitized by Google

20. I Comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile.

Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.

21. L'Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all'elezione.

Si rinnova ogni tre anni.

22. L'Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.

23. L'Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà.

Nell'intervallo può essere convocata ad urgenza sull'invito del presidente co' segretari, di trenta membri, o del Consolato.

24. Non è legale se non riunisce la metà, più uno dei suoi rappresentanti.

Il numero qualunque de' presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.

25. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Può costituirsi in comitato segreto.

26. I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell'Assemblea, restando interdetta qualunque inquisizione.

27. Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante è vietato senza permesso dell'Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante.

Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l'Assemblea, che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo.

Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato fosse eletto rappresentante.

28. Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non può rinunziare.

29. L'Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, e dei trattati.

30. La proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti e al Consolato.

31. Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata con due deliberazioni prese all' intervallo non minore di otto giorni, salvo all' assemblea di abbreviarlo in caso d' urgenza.

32. Le leggi adottate dall'Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del popolo. Se il Consolato indugia, il presidente dell' Assemblea fa la promulgazione.

TITOLO IV.

Del consolato e del ministero.

33. Tre sono i consoli. Vengono nominati dall' Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi.

Debbono essere cittadini della repubblica, e dell' età di trent' anni compiuti.

34. L' ufficio dei consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei consoli esce d' ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti.

Niun console può essere rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacchè uscì di carica.

35. Vi sono sette ministri di nomina del Consolato;

1. Degli affari interni;
2. Degli affari esteri;
3. Di guerra e marina;
4. Di finanze;
5. Di grazia e giustizia;
6. Di agricoltura, commercio, industria, lavori pubblici;
7. Del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.

36. Ai consoli sono commesse l' esecuzioni delle leggi, e le relazioni internazionali.

37. Ai consigli spetta la nomina e revocazione di quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni

nomina e revocazione deve esser fatta in consiglio de' ministri.

38. Gli atti de' consigli, finchè non sieno contrassegnati dal ministro incaricato dell' esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma dei consoli per la nomina e revocazione dei ministri.

39. Ogni anno, ed a qualunque richiesta dell' Assemblea, i consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.

40. I ministri hanno il diritto di parlare all' Assemblea sugli affari che gli risguardano.

41. I consoli risiedono nel luogo ove si convoca l' Assemblea, nè possono escire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell'Assemblea, sotto pena di decadenza.

42. Son alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve un appuntamento di scudi tremila e seicento.

43. I consoli e i ministri sono responsabili.

44. I consoli e i ministri possono essere posti in stato d' accusa dall' Assemblea sulla proposta di dieci rappresentanti. La dimanda deve essere discussa come una legge.

45. Ammessa l' accusa, il console è sospeso dalle sue funzioni. Se assoluto, ritorna all' esercizio della sua carica, se condannato, si passa a nuova elezione.

TITOLO V.

Del consiglio di Stato.

46. Vi è un consiglio di stato composto di quindici consiglieri nominati dall' Assemblea.

47. Esso deve essere consultato dai Consoli e dai ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive; può esserlo sulle relazioni politiche.

48. Esso emana que' regolamenti pei quali l' Assemblea gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.

TITOLO VI.

Del potere giudiziario.

49. I giudici nell'esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.

50. Nominati dai consigli ed in consiglio de' ministri sono inamovibili, non possono essere promossi, nè traslocati che con proprio consenso, nè sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.

51. Per le contese civili vi è una magistratura di pace.

52. La giustizia è amministrata in nome del popolo pubblicamente; ma il tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.

53. Nelle cause criminali al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali l'applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto è determinata da legge relativa.

54. Vi è un pubblico ministero presso i tribunali della Repubblica.

55. Un tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i consoli ed i ministri messi in stato di accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici più anziani della cassazione, e di giudici del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia.

L'Assemblea designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale supremo.

È d'uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.

TITOLO VII.

Della forza pubblica.

56. L'ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o diminuito.

57. L'esercito si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la legge determina.

58. Nessuna truppa straniera può essere assoldata, nè introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell'Assemblea.

59. I generali sono nominati dall'Assemblea sopra proposta del Consolato.

60. La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono determinate dall'Assemblea, nè possono subire variazioni, o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.

61. Nella guardia nazionale ogni grado è conferito per elezione.

62. Alla guardia nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell'ordine interno e della costituzione.

TITOLO VIII.

Della revisione della Costituzione.

63. Qualunque riforma di costituzione può essere solo domandata nell'ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti.

64. L'assemblea delibera per due volte sulla domanda, all'intervallo di due mesi. Opinando l'Assemblea per la riforma alla magioranza di due terzi, vengono convocati i comizii generali, onde eleggere i rappresentanti per la costituente in ragione di uno ogni 15 mila abitanti.

Digitized by Google

65. L'Assemblea di revisione è ancora Assemblea legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.

Disposizioni transitorie.

66. Le operazioni della Costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale, e delle altre leggi organiche necessarie all'attuazione della Costituzione.

67. Coll' apertura dell' Assemblea legislativa cessa il mandato della costituente.

68. Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore in quanto non si oppongono alla Costituzione, e finchè non sieno abrogati.

69. Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.

Il Presidente

G. Galletti.

I Vice-Presidenti

A. Saliceti — E. Alloccatelli.

I segretarii

G. Pennacchi — G. Cocchi — A. Fabretti — A. Zambianchi.

DDD

CONVOCAZIONE

DELL' ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA.

Ai popoli dello Stato Romano.

Dopo avere la Giunta di Stato, in accordo col Ministero, rivolta ogni sollecita cura per apprestare la legge sulla convocazione dell' Assemblea generale dei Deputati del Popolo richiesta da tutto lo Stato, e comandata dalla gravità delle attuali politiche nostre condizioni, e per ottenere che venisse dai Consigli accolta e decretata, affinchè un consenso universale dasse un modo di Governo forte ed uno, che durasse contro l' urto minacciato delle divisioni e della dissoluzione sociale; videro la Giunta e il Ministero perdute le cure loro, avvegnachè i Consigli deliberanti, per mancanza di numero legale, non che approvarla, non giunsero neppure a discuterla. In questo mezzo sorgeva altro ostacolo colla rinunzia data dal Principe Senatore Corsini, per la quale restava priva la Giunta di un Membro.

D' altra parte incalzava più e più l' urgenza o crescevano i pericoli ad ogni ora d' indugio; a tal che il ritardare quel provvedimento che si presentava come unico mezzo di salute, era un perdere lo Stato, e tradire la fiducia de' popoli. Il perchè i componenti il Ministero ed i rimasti della Suprema Giunta videro che, trovandosi essi al potere, al cospetto di tanto pericolo, era debito loro di farsi maggiori delle difficoltà; e promulgata immediatamente quella legge, sostenere intanto provvisoriamente il peso del governo fino alla convocazione dell' Assemblea, integri lasciando i diritti di chicches-

sia. Qualunque legalità potesse mancare, viena supplita dalla suprema legge della salute pubblica, la quale sana ogni atto che vi conduce.

Il Popolo non può rimanere senza un governo; un Popolo che vuole deliberare intorno ad esso non può non ascoltarsi: laonde noi provvedendo provvisoriamente a quello, e secondando questa concorde volontà dei Popoli, cediamo all' impero di una necessità per la salute universale.

Perciò, condotti da questa suprema legge, proseguiremo a reggere provvisoriamente la cosa pubblica coll' incombere ciascuno alle funzioni dei nostri Ministeri, e col deliberare unitamente per tutto quanto eccede le speciali facoltà di ciascuno.

E cominciando dall' atto più urgente ed importante, cioè dalla convocazione dell' invocata Assemblea Generale,

Decretiamo ed ordiniamo quanto segue:

Visti gli indirizzi e le manifestazioni della Capitale, non meno che di tutte le Provincie dello Stato;

Vista la Nota presentata dalla Suprema Giunta di Stato al Ministero e dal Ministero comunicata alla Camera dei Deputati;

Considerando che nel pericolo di una divisione fra le Provincie, o di una dissoluzione sociale, ed anche nel bisogno imperioso di accorrere con ogni sollecitudine e vigore alle strettezze della finanza, la suprema legge della salute pubblica comanda di convocare la Nazione, affinchè col mezzo di una fedele ed universale rappresentanza, munita di tutti i poteri, manifesti la sua volontà e prenda i necessarj provvedimenti:

1. È convocata in Roma un' Assemblea nazionale, che con pieni poteri rappresenti lo Stato Romano.

2. L' oggetto della medesima è di prendere tutte quelle deliberazioni che giudicherà opportune per determinare i modi di dare un regolare, e compiuto e stabile ordinamento alla cosa pubblica, in conformità dei voti e delle tendenze di tutta o della maggior parte della popolazione.

Digitized by Google

3. I Collegi Elettorali sono convocati il dì 21 gennaio prossimo per eleggere i rappresentanti del Popolo all'Assemblea Nazionale.

4. L'elezione avrà per base la popolazione.

5. Il numero de' Rappresentanti sarà di duecento.

6. Essi saranno ripartiti fra i Circondarj Elettorali attualmente esistenti in ragione di due per ciascuno dei medesimi.

7. Il suffragio sarà diretto e universale.

8. Sono elettori tutti i cittadini dello stato di anni 21 compiti, che vi risiedono da un anno, e non sono privati o sospesi dai loro diritti civici per una disposizione giudiziaria.

9. Sono eleggibili tutti i medesimi se giungono all'età di anni 25 compiti.

10. Gli Elettori voteranno tutti al Capoluogo del Circondario Elettorale. Ogni scheda conterrà tanti nomi quanti sono i Rappresentanti che dovrà nominare la Provincia intera.

11. Lo scrutinio sarà segreto. Niuno potrà essere nominato Rappresentante del popolo se non riunisce almeno cinquecento suffragi.

12. Ciascuno Rappresentante del popolo riceverà un'indennità di scudi due per giorno per tutta la durata della sezione. Questa indennità non si potrà rinunziare.

13. Una istruzione del Governo regolerà tutte le particolarità della esecuzione del presente decreto.

14. L'Assemblea Nazionale si aprirà in Roma nel giorno 5 febbraio prossimo.

15. Il presente decreto sarà immediatamente trasmesso in tutte le Provincie, e pubblicato ed affisso in tutti i Comuni dello Stato.

Roma, 29 dicembre 1848.

F. Camerata — G. Galletti — C. E Muzzarelli — C. Armellini — F. Galeotti — L. Mariani — P. Sterbini — P. Campello.

EEE

ARMISTIZIO

FRA IL RE DI SARDEGNA E L'IMPERATORE D'AUSTRIA

ARTICOLO 1.

Il Re di Sardegna assicura positivamente e solennemente che si affretterà a concludere con S. M. l'Imperatore d'Austria un trattato di pace, del quale sarebbe preludio questo armistizio.

ARTICOLO 2.

Il Re di Sardegna scioglierà al più presto possibile i corpi militari formati di Lombardi, Ungheresi e Polacchi, sudditi di S. M. l'Imperatore d'Austria, riservandosi tuttavia di conservare nel proprio esercito alcuni ufficiali de' suddeti corpi giusta le sue convenienze. S. E. il Maresciallo conte Radetzky s'impegna a nome di S. M. l'Imperatore d'Austria, perchè sia accordata piena ed intiera amnistia a tutti i sopraddetti militari Lombardi, Ungheresi e Polacchi, che ritornassero negli Stati di S. M. I. e R. A.

ARTICOLO 3.

Il Re di Sardegna permette, finchè dura l'armistizio, l'occupazione militare, per opera di 18,000 uomini di fanteria e di 2,000 di cavalleria delle truppe di S. M. l'Imperatore, del territorio compreso fra il Po, la Sesia ed il Ticino, e della metà della piazza di Alessandria. Questa occupazione non avrà influenza alcuna sull'amministrazione civile e giu-

diziaria delle provincie comprese nel territorio suddetto. Le truppe su nominate, in numero totale di 3,000, potranno fornire la metà della guarnigione della città e fortezza di Alessandria, mentre l'altra metà sarà fornita dalle truppe sarde. La parola di S. M. il Re è garante della sicurezza di queste truppe di S. M. l'Imperatore. Le truppe austriache avranno libera la via di Valenza e di Alessandria per la loro comunicazione con la guarnigione della detta città e fortezza. Il mantenimento di questi 20,000 uomini e 2,000 cavalli per parte del governo sardo sarà stabilito da una Commissione Militare. Il Re di Sardegna farà evacuare sulla riva destra del Po tutto il territorio de' Ducati di Piacenza, di Modena e del Granducato di Toscana, vale a dire tutti i territorj che non appartenevano innanzi la guerra agli Stati Sardi.

Articolo 4.

L'ingresso della metà della guarnigione nella fortezza d'Alessandria da fornirsi dalle truppe austriache, non potendo aver luogo che in tre o quattro giorni, il Re di Sardegna garantisce l'entrata regolare della suddetta parte di guarnigione nella fortezza di Alessandria.

Articolo 5.

La flotta sarda con tutte le vele e battelli a vapore lascerà l'Adriatico nello spazio di quindici giorni per condursi negl Stati Sardi. Il Re di Sardegna darà l'ordine più perentorio alle sue truppe ed inviterà gli altri suoi sudditi, che potessero trovarsi in Venezia, a ritornare immediatamente negli Stati Sardi, sotto pena di non essere più compresi in una capitolazione che le autorità militari imperiali potessero concludere con quella città.

ARTICOLO 6.

Il Re di Sardegna promette, onde mostrare il suo verace desiderio di concludere una pace pronta e durevole con S. M. l'imperatore d'Austria, di ridurre il suo esercito sul piede ordinario della pace, e nel più breve spazio di tempo.

ARTICOLO 7.

Avendo il Re di Sardegna il diritto di dichiarare la guerra e fare la pace, per questa istessa ragione ritiene inviolabile questa convenzione d'armistizio.

ARTICOLO 8.

Il Re di Sardegna manderà immediatamente un plenipotenziario munito di pieni poteri *ad hoc* in una città qualunque, da scegliersi di comune accordo, per intavolarvi le prime pratiche della pace.

ARTICOLO 9.

La pace istessa e le sue singole condizioni saranno fatte indipendentemente da questo armistizio, e giusta le reciproche convenienze de' due governi. S. E. il Maresciallo conte Radetzky si fa un dovere di prevenire senza indugio la Corte Imperiale del reale desiderio di S. M. Sarda di concludere una pace durevole con S. M. I. A.

ARTICOLO 10.

La presente Convenzione di Armistizio è obbligatoria per tutto il tempo della durata delle negoziazioni della pace; in caso di loro rottura l'armistizio dovrà essere denunciato dieci giorni prima della rinnovazione delle ostilità.

Digitized by Google

ARTICOLO 11.

I prigionieri di guerra saranno immediatamente restituiti dalle due parti contraenti.

ARTICOLO 12.

Le truppe imperiali si fermeranno ne' loro movimenti, e quelle che già passarono la Sesia rientreranno nel territorio accennato di sopra per l'occupazione militare.

Novara 26 marzo 1849.

Radetzky, m. p. — Vittorio Emanuele, m. p.

Chrzanowsky, m. p.
Maggior generale dell'esercito sardo.

FFF

LEGGE TOSCANA

PER L' ASSEMBLEA COSTITUENTE ITALIANA.

Noi Leopoldo II ecc. ecc.

1.° La Toscana manderà 37 Deputati all'Assemblea Nazionale convocata in Roma.

2.° I Deputati saranno eletti sulle basi del suffragio universale e diretto.

3.° È elettore ogni cittadino di 21 anni compiti, qualora goda il pieno esercizio de' suoi diritti.

4.° È eleggibile ogni cittadino italiano maggiore di anni 25.

5.° Sarà stabilita un' indennità conveniente per ciascuno de' Deputati.

6.° Le forme più speciali delle elezioni e l' epoca precisa della convocazione dei Collegi elettorali saranno stabilite con apposito regolamento.

Firenze, 22 gennaio 1849.

(*sieguono le firme*).

GGG

PROCLAMAZIONE

DEL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO.

Toscani

Il Principe, a cui voi prodigaste tesori di affetto, vi ha abbandonato.

E vi ha abbandonato nei supremi momenti di pericolo.

Il Popolo e le Assemblee Legislative hanno appreso questo fatto con senso di profonda amarezza.

I Principi passano; i Popoli restano.

Popolo ed Assemblee hanno sentito la loro dignità, e provveduto come conveniva.

Il Popolo e le Assemblee ci hanno eletti a reggere il Governo Provvisorio della Toscana. Noi accettammo, e in Dio confidando e nella nostra coscienza, lo terremo con rettitudine e con forza.

Coraggio! Stiamo uniti; e questo avvenimento sarà lieve come piuma caduta dall' ala di uccello che passa.

Nessuno si attenti sotto qualunque pretesto turbare la pubblica sicurezza. Il Popolo guardi il Popolo. La libertà porta

bandiera senza macchia. I Toscani se lo rammentino. Custodi per volere del Popolo della civiltà, della probità e della giustizia, noi siamo determinati a reprimere e acerbamente reprimere le inique mene de' violenti e dei retrogradi; difensori dell'Indipendenza, noi veglieremo a ordinare armi libere e onorate.

Viva la libertà!

Firenze, dal Palazzo della nostra Residenza questo dì 8 febbraio 1849.

I Membri del Governo provvisorio Toscano

F. D. Guerrazzi — G. Mazzoni — G. Montanelli.

HHH

CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA TOSCANA.

Il Governo Provvisorio Toscano

Considerando:

Che la forma del governo della Toscana come parte d'Italia dovrà essere stabilita dalla Costituente Italiana;

Che frattanto la Toscana non può fare a meno di un' Assemblea legislativa che rappresenti veramente il paese;

Ha decretato e decreta:

1.

Il Consiglio generale ed il Senato sono aboliti.

2.

I Poteri legislativi sono concentrati in una sola Assemblea composta di rappresentanti del Popolo, eletti col suffragio universale diretto, e nel Governo Provvisorio.

3.

La proposta delle leggi spetta all'Assemblea legislativa ed al Ministero.

La sanzione e la promulgazione al Governo Provvisorio.

Digitized by Google

4.

L'Assemblea sarà composta di cento venti Rappresentanti, distribuiti per compartimenti in ragione di popolazione.

5.

Le elezioni si faranno per Comuni, lo scrutinio per Compartimenti.

6.

Ogni scheda conterrà tanti nomi quanti sono i deputati di ciascun Compartimento.

7.

Gli eleggibili dovranno avere venticinque anni compiti; gli elettori ventuno.

8.

Non potranno essere elettori nè eleggibili le donne, gli interdetti, i forestieri, i condannati a pene oltrepassanti la competenza de'Tribunali di Prima Istanza, o a qualunque pena per falsità, furti ed altri congeneri delitti contro la proprietà.

9.

L'Assemblea è convocata pel 15 marzo 1849.

10.

Colla maggiore sollecitudine sarà presentato all'Assemblea il progetto di legge per l'attuazione della Costituente italiana.

11.

Il Ministro Segretario di Stato pel dipartimento dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato in Firenze dal Palazzo di Residenza del Governo Provvisorio li 10 febbraio 1849.

Il Presidente del Governo Provvisorio

F. D. Guerrazzi.

Il Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento dell' Interno

F. C. Marmocchi.

III

LEGGE DEL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

PER L'ASSEMBLEA COSTITUENTE ITALIANA.

Il Governo Provvisorio Toscano

Considerando che la unione dell'Italia Centrale già operata ne'comuni desiderj e ne'comuni bisogni, aspetta il suo compimento dall'invio de'nostri deputati alla Costituente Italiana;

Considerando che questo invio sarebbe troppo ritardato se la legge per la Costituente dovesse essere decretata dall' Assemblea Legislativa toscana prima di procedere a nuove elezioni;

Considerando che i poteri del Governo Provvisorio si estendono quanto la necessità lo richieda;

Ha decretato e decreta:

1.

La Toscana manderà 37 deputati a Roma per l'Assemblea Costituente Italiana.

2.

Questi deputati saranno eletti nelle Assemblee comunali convocate il 5 marzo p. v. per l'Assemblea legislativa Toscana.

3.

Ogni elettore porterà due schede, in una delle quali saranno nominati i deputati per l'Assemblea legislativa, e nell'altra i deputati per la Costituente Italiana.

4.

La scheda per i deputati alla Costituente conterrà 37 nomi. Saranno però valide le schede che ne conterranno un numero minore o maggiore, e nel secondo caso non si ammetteranno i nomi che nella serie progressiva saranno scritti dopo i primi 37.

5.

È eleggibile alla Costituente Nazionale ogni Cittadino Italiano.

6.

Nelle Assemblee Elettorali si terranno doppie urne, distinguendo, con una iscrizione soprapposta, quella o quelle in cui dovranno deporsi le schede dei candidati all'Assemblea Legislativa Toscana, dall'altra od altre in cui dovranno deporsi le schede dei candidati alla Costituente Italiana.

7.

Tutto quanto è prescritto dal Regolamento del 13 febbraio, intorno alla elezione dei Rappresentanti all'Assemblea Legislativa Toscana, è comune alla elezione dei Rappresentanti Toscani alla Costituente Italiana fino alle operazioni inclusive della Commissione Compartimentale di che parla l'art. 39 del citato Regolamento.

8.

Il risultato delle votazioni e dello scrutinio per la proposizione dei Rappresentanti Toscani alla Costituente Italiana si farà constare per liste distinte da quelle che concernono la elezione de' Rappresentanti all'Assemblea Legislativa Toscana.

9.

Una Commissione centrale che siederà in Firenze è incaricata di effettuare uno spoglio generale delle liste che conterranno i nomi de' proposti alla Costituente Italiana da tutti i Compartimenti, appena abbia compite le proprie operazioni.

10.

La Commissione centrale sarà composta dei Gonfanonieri di tutte le città capoluogo di Compartimento, di due Consiglieri di Stato delegati all'uopo dal Governo, e di cinque Auditori del Tribunale di prima Istanza di Firenze, da delegarsi dal suo Presidente.

11.

La Commissione medesima terrà le sue sedute nel Palazzo Comunale di Firenze, sarà presieduta dal Seniore dei Consiglieri di Stato, ed incaricherà uno dei proprj membri di assumere le funzioni di Segretario.

12.

Ricevuti che abbia gli atti, liste e processi verbali di tutti gli squittini compartimentali, la Commissione centrale procederà allo spoglio generale, proclamando i 37 cittadini deputati della Toscana.

13.

Il tutto si farà constare per mezzo di un processo verbale in triplo originale da depositarsi rispettivamente nel tribunale di prima istanza di Firenze, nell'Archivio delle Riformagioni e nel Ministero degli Affari Esteri.

14.

Ai Deputati eletti la Commissione centrale porgerà immediatamente avviso della loro nomina, e la farà pubblicare col mezzo del *Monitore Toscano.*

15.

Gli eletti deputati alla Costituente Italiana hanno dovere morale e patrio di accettare l'alto mandato loro conferito.

16.

Per le accettazioni, rinunzie e sostituzioni si osserverà quanto è prescritto dal regolamento del 13 febbrajo corrente, il quale dovrà far parte integrale del presente Decreto in tutto ciò che non sia incompatibile.

17.

I Deputati all'Assemblea Costituente riceveranno dallo Stato una indennità di viaggio per recarsi a Roma, e lire dieci al giorno per tutta la durata dell'Assemblea.

18.

Il Ministro Segretario di Stato del Dipartimento dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze dalla Residenza del Governo Provvisorio questo dì 14 febbrajo 1849.

GUERRAZZI.

F. C. MARMOCCHI.

JJJ

DECRETO DEL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

CHE DA' FACOLTA' COSTITUENTI ALL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA.

Il Governo Provvisorio Toscano

Decreta:

Articolo 1.° L'Assemblea Toscana è investita del potere costituente a due distinti effetti, cioè:

(*a*) Per decretare se e con quali condizioni lo Stato Toscano debba unirsi a Roma.

(*b*) Per comporre insieme a' deputati dello Stato Romano la Costituente dell'Italia Centrale.

Articolo 2.° Tenuta ferma la nomina de' trentasette Deputati per l' Assemblea Costituente Italiana, non sarà per altro incompatibile che si riuniscano in uno stesso individuo la rappresentanza sì nell'Assemblea Toscana, come nella Costituente Italiana.

Articolo 3.° Il Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li 6 marzo 1849.

Il Presidente del Governo Provvisorio

F. D. GUERRAZZI.

KKK

DECRETO DELL' ASSEMBLEA COSTITUENTE TOSCANA

CHE CONFERISCE IL POTERE ESECUTIVO AL CITTADINO GUERRAZZI.

L' Assemblea Costituente Toscana

Nella notte del 27 al 28 marzo 1849 ha decretato quanto appresso:

ARTICOLO 1.

Che sia immediatamente ricostituito un Potere Esecutivo Provvisorio.

ARTICOLO 2.

Che questo Potere Esecutivo sia conferito ad una sola persona.

ARTICOLO 3.

Che il cittadino deputato Francesco Domenico Guerrazzi sia rivestito del Potere Esecutivo anzidetto.

ARTICOLO 4.

Che questo Potere abbia facoltà straordinaria per provvedere a' bisogni della guerra e alla salvezza della Patria; e che queste facoltà continueranno in esso finchè ne durerà la necessit

Il Presidente
GIOVACCHINO TADDEI.

LLL

PROROGA DELL' ASSEMBLEA COSTITUENTE TOSCANA

L'Assemblea Costituente Toscana

Decreta:

1.°

Doversi nel momento attuale sospendere ogni deliberazione intorno alla forma del Governo, ed alla unificazione della Toscana con Roma.

2.°

Doversi prorogare siccome proroga la prossima futura di lei tornata al dì 15 aprile corrente.

3.°

I deputati non pertanto dovranno restare in Firenze.

4.°

Il Capo del Potere Esecutivo non potrà risolvere intorno alle sorti della Toscana senza il concorso e l'annuenza dell'Assemblea, non solo a pena di nullità, ma di essere punito come traditore della Patria. Potrà bensì provvedere alle necessità dello Stato, con la emissione di tanti buoni del Tesoro, fino alla concorrenza di due milioni di lire, ipotecando i medesimi unitamente allo imprestito volontario decretato con la legge del 5 aprile 1848, per sostenere la guerra della Indipendenza, sopra i beni dello Scrittojo delle Rendite.

Dall' Assemblea Costituente li 3 Aprile 1849.

Il Presidente

GIOVACCHINO TADDEI.

MMM

STATUTO SPEDITO DAL RE DI NAPOLI IN SICILIA

FERDINANDO II PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE EC. EC. EC.

Siciliani:

Se gli errori di pochi han potuto per un momento far traviare qualcuno fra voi dallo avito vostro attaccamento alla dinastia, che con tanto affetto presiede ai vostri destini da più di un secolo, noi che avemmo culla fra voi, e non abbiamo mai cessato di amarvi con tenerezza di padre, vogliamo non indugiare più oltre a dirvi che soddisfacciamo ad un bisogno del nostro cuore, adempiamo al più caro de' doveri che impone a noi l'augusta, la santa nostra religione, assicurandovi che dimentichiamo, e risguardiamo come non avvenuti e non mai commessi i falli ed i reati politici che tanto male vi hanno recato dall' incominciare dello scorso anno 1848 in poi.

Ritornate quindi alle private vostre bisogne, coltivate in pace i vostri ubertosi campi, restituite alle terre di Cerere, mercè il vostro assiduo lavoro, l' antica loro fertilità, il che sempre la divina provvidenza concede all' uomo come ricompensa di prescritto travaglio, ridonate alla vostra navigazione mercantile la pristina attività, chiudete le orecchie alle seduzioni di coloro che cercano d' illudervi per menarvi alla sedizione, alla ribellione, e di là all' anarchia, che di quelle è la inevitabile conseguenza.

Dopo mature riflessioni, ed accurata analisi de' vostri bisogni, e de' voti che possono con equità utilmente, e praticamente soddisfarsi, ritenendo come non avvenuti e nulli di dritto e di fatto tutti gli atti i quali hanno avuto luogo in Sicilia dal 12 gennaro 1848 in poi, concediamo alla stessa uno statuto

di cui è base la costituzione del 1812, salvo le modificazioni richieste dalle mutate condizioni, e dalla vigente legislazione.

Cotesto statuto, che ci riserbiamo di formulare ampiamente prima della fine di giugno del corrente anno, conterrà nella parte sostanziale le seguenti disposizioni.

Art 1. — La religione sarà unicamente, e ad esclusione di qualunque altra, la cattolica apostolica romana.

Art. 2. — La libertà individuale è guarentita, nessuno potendo essere arrestato o processato che ne' casi preveduti dalle leggi e nelle forme da esse prescritte.

Art. 3. — Nessuno può essere costretto a cedere la sua proprietà, se non per causa di utilità pubblica, e previa indennità.

Una legge speciale sarà fatta dal parlamento di accordo col Re per determinare la competenza e la forma delle espropriazioni forzate per causa di utilità pubblica.

Art. 4. — I Siciliani hanno il diritto di pubblicare, e fare stampare le loro opinioni, conformandosi alle disposizioni che debbono reprimere gli abusi di questa libertà.

Il Re riserba a sè nella pienezza de'suoi poteri di emanare siffatte disposizioni con una legge speciale.

Art. 5. — La Sicilia continuando a far parte integrante dell'unità del Regno delle due Sicilie, sarà retta a monarchia costituzionale con la divisione dei poteri nel modo che segue.

Del Potere Esecutivo.

Art. 6. — Il potere esecutivo si appartiene esclusivamente al Re; la sua persona è sacra ed inviolabile.

Art. 7. — Il Re rappresenta la nazione presso le potenze estere. Egli ha il dritto di far la guerra e la pace, e di proporre, o di conchiudere qualsivoglia trattato di pace, di alleanza e di commercio colle potenze estere.

Art. 8. — Esercita collettivamente col Parlamento la potestà legislativa, sanziona e promulga le leggi e fa i regolamenti e le ordinanze necessarie per l' esecuzione delle leggi, e per la sicurezza dello stato.

Art. 9. — Convoca, proroga e scioglie il Parlamento.

Art. 10. — Comanda e dispone di tutte le forze di mare e di terra.

Art. 11. — Sovraintende al commercio interno, ed esterno della Sicilia ed a tutte le opere, ed istituzioni pubbliche.

Art. 12. — Nomina ed elegge i funzionarii pubblici, e gl'impiegati delle amministrazioni dello stato.

Art. 13. — Conferisce i titoli di nobiltà e le decorazioni, ed esercita il pieno dritto della grazia.

Art. 14. — Conferisce tutti i beneficii ecclesiastici di R. patronato, e fa le solite altre provviste, e nomine ecclesiastiche.

Art. 15. — Esercita secondo i concordati la legazia apostolica ereditaria.

Art. 16. — L'atto solenne per l'ordine di successione alla Corona dell' augusto Re Carlo III del dì sei ottobre 1759, confirmato dall' augusto Ferdinando I. nell' art. 5 della legge degli 8 dicembre 1816, gli atti sovrani del 7 Aprile 1829, del 12 marzo 1836 e tutti gli atti relativi alla reale famiglia rimangono in pieno vigore.

Art 17. — Allorchè il Re non vorrà risiedere in Sicilia sarà rappresentato ivi da un vicerè con quelle attribuzioni e con quei poteri, che verranno da lui determinati.

Art. 18. — Vi saranno pure in Sicilia dei ministri nel numero sufficiente, fra i quali saranno divisi i ripartimenti

Di Grazia e Giustizia.

Dell' Interno.

Delle Finanze.

De' Lavori pubblici.

Dell' Agricoltura, e del Commercio.

Degli affari Ecclesiastici.

Della Istruzione pubblica, e della polizia.

La Costituzione serbando al Re la disposizione delle forze di terra e di mare, e la Direzione suprema delle relazioni estere, non saranvi per tutta la monarchia che un sol ministro di Guerra e Marina, ed un sol ministro di affari esteri, entrambi residenti presso il Re. Le quistioni militari, o interna-

zionali che potessero presentarsi sarebbero trattate, per delegazione del Re, sia dal Vicerè, sia da uno dei ministri.

Art. 19. — Risiederà inoltre presso il Re un ministro per gli affari di Sicilia.

Art. 20. — I ministri comporranno il consiglio privato al quale è in arbitrio del Re di aggiungere uno o più consiglieri di Stato.

Art. 21. — I predetti ministri contrassegneranno o collettivamente, o ciascuno per gli affari del proprio ministero tutti gli atti del potere esecutivo.

Art. 22. — I ministri saranno responsabili.

Art. 23. — Il Re non potrà far grazia ai ministri condannati, se non sulla esplicita domanda di una delle due camere legislative.

Art. 24. — L' amministrazione della giustizia e tutte le altre amministrazioni pubbliche saranno regolate con le leggi organiche in vigore, salvo al parlamento di accordo col Re di portarvi quelle modificazioni che saranno credute necessarie per coordinarle col presente statuto, o per migliorarle.

Art. 25. — Fino a che queste modificazioni non saranno fatte, le leggi, i decreti e gli atti sovrani di presente in vigore saranno pienamente osservati tanto intorno alle circoscrizioni territoriali, e competenze giurisdizionali, dipendenze gerarchiche e guarentie, quanto in tutti e singoli varii delle loro disposizioni.

Art. 26. — L' ordine giudiziario sarà indipendente.

I magistrati Collegiati saranno inamovibili dopo tre anni di lodevole esercizio a contare dalla data della loro elezione definitiva.

Art. 27. — Gli agenti del pubblico ministero presso le Corti ed i Tribunali sono essenzialmente amovibili.

Art. 28. — I giudici anche eletti a vita potranno essere traslocati.

Art. 29. — Cessata ogni promiscuità d' impieghi tra Napoli e Sicilia, i Ministri, i funzionarj pubblici, e tutti gl' impiegati delle amministrazioni saranno Siciliani; come anche

tutti i beneficj e dignità ecclesiastiche, i quali si avranno d' ora innanzi a provvedere, saranno conferiti ne' soli Siciliani.

Art 30. — Lo stato discusso sarà intieramente separato, e le spese comuni alle due Sicilie rimangono ripartite fra le due parti del Reame nella proporzione numerica de' loro abitanti, o pure verranno fissate a tre milioni annui di ducati.

Art. 31. — Inoltre gli esiti estraordinarii a carico della Tesoreria di Napoli cui hanno dato luogo gli avvenimenti degli anni 1848 e 1849, valutandosi molto al di sotto del loro importo, fissansi a cinquecento mila onze.

Unendosi tale somma a quella cui va creditrice la Tesoreria istessa di Napoli, formeranno queste somme un debito della Sicilia, il quale venendo consolidato, mercè la emissione di una rendita iscritta colla corrispondente dote di amortizzazione, darebbe il capitale necessario per saldare siffatti avanzi del Tesoro napolitano. Parimenti i debiti della Sicilia anteriormente al 12 gennaro 1848 contratti, e quelli posteriori, restano a carico del tesoro della Sicilia stessa.

Art. 32. — I Siciliani concorreranno nella proporzione medesima della popolazione agli impieghi diplomatici. Gli altri impieghi pagati sulle spese comuni saranno indistintamente conferiti ai Siciliani, ed ai Napoletani.

Del Parlamento.

Art. 33. — Il Parlamento di Sicilia sarà composto di due camere, una detta dei Pari, e l'altra dei Comuni.

Art. 34. — La sua durata sarà di 4 anni dal giorno della sua convocazione; al compir dei 4 anni cesserà di dritto.

Art. 35. — Nel caso di scioglimento o di proroga, il Parlamento sarà convocato entro un anno.

Art. 36. — Le due camere saranno convocate nel tempo medesimo, e comincieranno e finiranno nel tempo stesso le loro sessioni.

Art. 37. — Il Parlamento eserciterà collettivamente col Re la potestà legislativa.

Esso avrà il dritto d'imporre nuove tasse di ogni specie, e di alterare quelle già stabilite. Le imposizioni dirette si votano annualmente dalle camere legislative. Le imposizioni indirette possono avere la durata di più anni.

Art. 38. — Qualsia proposta del Parlamento, compresa quella delle tasse e dei sussidj, non avrà forza di legge, se non dopo la sanzione del Re.

Art. 39. — La formola del *Placet* esprimerà la sanzione; quella del *veto* esprimerà il rigetto.

Art. 40. — Le proposte non saranno sottomesse alla sanzione del Re, se non dopo di essere consentite dalle due Camere.

Art. 41. Una proposta rigettata in una delle due Camere non potrà essere riproposta che nella sessione dell'anno seguente.

Art. 42. — Ciascuna delle due Camere giudicherà inappellabilmente delle condizioni di eligibilità de' suoi membri.

Art. 43. — Le discussioni delle Camere saranno pubbliche, tranne che si costituissero in Comitato segreto.

Art. 44. — Nessun membro delle due Camere potrà essere molestato, processato, o punito per qualunque cosa sia stata detta, fatta, discussa o deliberata nella rispettiva Camera analogamente alla Costituzione, e senza violazione dello Statuto, salvo alla Camera medesima di prendere conoscenza degli eccessi che i membri potessero in essa commettere, e di punirne gli autori con voto di censura, e nei casi più gravi col divieto d'intervenirvi.

Della Camera dei Pari.

Art. 45. — I Pari saranno nominati a vita dal Re; il loro numero sarà illimitato.

Art. 46. — Nessuno può essere eletto Pari se non avrà compito gli anni 40.

Art. 47. — La Camera dei Pari, in seguito di un'ordinanza Reale si costituirà in alta Corte di giustizia per conoscere i

reati di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato di cui possono essere imputati i componenti di ambedue le Camere legislative. Il Re destinerà il Magistrato che dovrà funzionare da pubblico Ministero.

Art. 48. — Assembramento qualunque nella Camera dei Pari fuori il tempo della sessione della Camera de' Comuni è illecito, e nullo di pieno dritto, tranne il caso contemplato nell' articolo precedente.

Della Camera de' Comuni.

Art. 49. — La Camera de' Comuni si comporrà dei Deputati de'24 distretti, dei Deputati eletti dalle Università di Sicilia, Palermo, Messina, e Catania, e dei Deputati de'Comuni secondo il numero stabilito nella Costituzione del 1812.

Art. 50. — I comuni i quali per la loro cresciuta popolazione avessero acquistato il dritto di eleggere un rappresentante oppure di eleggerne più d' uno, e quelle popolazioni che dopo il 1812, essendo state erette in comune hanno il numero di abitanti stabilito dalla predetta Costituzione, potranno indirizzare la loro domanda alla Camera dei Comuni la quale riconoscerà nei modi legali la verità dell' esposto.

Art. 51. — Concorrendo le due camere nel voto favorevole, ed ottenuta la sanzione reale, il ministro dell' interno darà gli ordini per le operazioni di risulto.

Art. 52. — Il modo di effettuarsi l' elezioni dei rappresentanti sarà quello stesso che fu stabilito dalla Costituzione del 1812, se non che essendo già aboliti e soppressi gli uffizj pubblici, per organo de' quali si procedeva all' elezione, il Re si riserba di designare i funzionarj pubblici che ne faranno le veci.

Degli Elettori.

Art. 53. — I rappresentanti di un distretto nella camera dei Comuni saranno eletti da tutti coloro i quali possederanno

nello stesso distretto una rendita netta vitalizia almeno di onze 18 all'anno, sia che la stessa provenga da diretto, o utile dominio, o per qualunque censo, rendita iscritta immobilizzata, *tande*, o simili sorte di proprietà.

I rappresentanti della città di Palermo saranno eletti da tutti coloro i quali possederanno nello stesso distretto, o suo territorio, una rendita netta vitalizia almeno di onze 50 all'anno, sia che provenga da diretto, o utile dominio, o per qualunque censo, per rendita iscritta immobilizzata, *tande* o simili sorte di proprietà.

I rappresentanti di ogni altra città, e terra parlamentaria saranno eletti da tutti coloro i quali possederanno nella stessa città, o terra, e suo territorio una rendita netta vitalizia almeno di onze 18 annuali, sia che provenga ecc., come sopra.

Art. 54. — Dal possesso dell'anzidetta rendita, e dall'obbligo di giustificarla sono solamente dispensati i professori delle tre università di Palermo, Messina, e Catania per la elezione dei rappresentanti delle stesse.

Degli Eligibili.

Art. 55. — Potranno rappresentare un distretto quelli soltanto i quali avranno in Sicilia una rendita netta vitalizia che provenga da diretto. o utile dominio, da censo, da rendita iscritta immobilizzata, da *Tande*, e simili sorte di proprietà di onze 300 all'anno.

Potranno rappresentare la città di Palermo quelli soli i quali avranno in Sicilia una rendita come sopra di onze 500 all'anno.

Se per rappresentare una delle università venissero eletti dei cattedratici, costoro soltanto saranno esenti dall'obbligo di giustificare la rendita per tutti gli altri prescritta.

Art. 56. — I funzionarj pubblici non potranno essere eletti rappresentanti nei distretti e nei comuni compresi nell'àmbito della loro giurisdizione.

Tali concessioni s'intendono come non mai avvenute nè

promesse nè fatte, qualora la Sicilia non rientri immediatamente sotto l'autorità del legittimo Sovrano, poichè se dovesse il R. esercito militarmente agire per rioccupare quella parte dei reali dominj, la stessa si esporrebbe a tutti i danni della guerra, ed a perdere i vantaggi che le assicurano le presenti concessioni.

Gaeta, 28 febbrajo 1849.

FERDINANDO.

NNN

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato; Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione al Trattato di pace conchiuso in Milano il giorno sei d'agosto 1849.

Il Presidente del Consiglio dei Nostri Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari Esteri è incaricato dell' ese-

cuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserta negli Atti del Governo.

Dat. in Torino addì 22 gennaio mille ottocento cinquanta.

VITTORIO EMANUELE

V.° Siccardi.
V.° Nigra.
V.° Colla.

Azeglio.

Registrata al Controllo generale
il 23 gennaio 1850
Reg.° 5 Atti del Governo a c. 216.

Moreno.

000

Traité de paix conclu entre S. M. le Roi de Sardaigne et S. M. l'Empereur d'Autriche le 6 août 1849.

VICTOR EMANUEL II.

PAR LA GRACE DE DIEU ROI DE SARDAIGNE
DE CHYPRE ET DE JÉRUSALEM ETC. ETC. ETC.

A tous ceux qui ces présentes verront, salut. Nous, ayant vu et examiné le Traité de paix, ainsi que les articles séparés et additionels conclus et signés à Milan, le sixième jour de ce mois, par nos Plénipotentiaire le comte de Pralormo, le chevalier Dabormida et le chevalier Boncompagni, et par le chevalier de Bruck, Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, desquels Traité et articles séparés et additionnels la teneur suit:

AU NOM DE LA TRÈS SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, de Chypre, de Jérusalem etc., etc., et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie, de Bohême, de la Lombardie et de Venise etc., etc., ayant également à cœur de mettre fin aux calamités de la guerre et de rétablir les anciennes relations d'amitié et de bonne intelligence qui ont subsisté entre leurs États respectifs, ont résolu de procéder sans délai à la conclusion d'un Traité de paix définitif, et ont en conséquence nommés pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi de Sardaigne etc., etc., le Sieur Charles Beraudo Comte De Pralormo, Grand Croix de l'Ordre Royal des SS. Maurice et Lazare et de celui Impérial de la Chouronne de Fer, son Ministre d'État; le Sieur Joseph, Chevalier Dabormida, Chevalier de l'Ordre Royal des SS. Maurice et Lazare, son Général d'Artillerie et son Aide-de-camp; le Sieur Charles, Chevalier Boncompagni de Mombello, Chevalier de l'ordre Royal des SS. Maurice et Lazare, Président de Cour d' Appel;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche etc. etc.

Le Sieur Charles-Louis, Chevalier de Bruck, Chevalier de l'Ordre Impérial de Léopold, son Ministre du commerce et des travaux pubblics;

Lesquels apres avoir reconnu leur pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.

Il y aura à l'avenir et pour toujours paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Leurs héritiers et successeurs, Leurs États et sujets respectifs.

Art. 2.

Tous les Traités et Conventions conclus entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, qui etaient en vigueur au 1er mars 1848, sont pleinement rappelés et confirmés ici, autant qu'on n'y déroge pas par le présent Traité.

Art. 3.

Les limites des États de Sa Majesté le Roi de Sardaigne du côté du Po et du côté du Tésin seront telles qu'elles ont été fixées par les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article LXXXV de l'Acte final du Congrés de Vienne du 9 juin 1815, c'est-à-dire, telles qu'elles existaient avant le commencement de la guerre en 1848.

Art. 4.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, tant pour Elle que pour ses héritiers et successeurs, renonce à tout titre comme à toute prétention quelconque sur les pays situés au delà des limites désignées aux susdits paragraphes de l'Acte précité du 9 juin 1815.

Toutefois le droit de réversibilité de la Sardaigne sur le Duchè de Plaisance est maintenu dans les termes des Traités.

Art. 5.

Son Altesse Royale l'Archiduc, Duc de Modène, et Son Altesse Royale, l'Infant d'Espagne Duc de Parme et de Plaisance seront invités à accéder au présent Traité.

Art. 6.

Ce Traité sera ratifié, et les ratifications de même que les actes d'accession et d'acceptation, en seront échangées dans le terme de quatorze jours ou plutôt si faire se pourra.

Digitized by Google

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signé, et muni du cachet de leurs armes.

Fait à Milan, le 9 août 1849.

(L. S.) De Pralormo.
(L. S.) Dabormida.
(L. S.) Boncompagni.
(L. S.) De Bruck.

Articles séparés et additionnels au Traité de paix.

Art. 1.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne s'engage à payer à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche la somme de soixantequinze millions de francs à titre d'indennité des frais de la guerre de toute nature, et des dommages soufferts pendant la guerre par le Gouvernement Autrichien, par ses sujets, villes, corps moraux ou corporations, sans aucune exception, ainsi que pour les réclamations qui auraient été élevées pour la même cause, par Leurs Altesses Royales, l'Archiduc, Duc de Modène et l'Infant d'Espagne, Duc de Parme et de Plaisance.

Art. 2.

Le payement de la somme de soixante-quinze millions de francs stipulé par l'article précédent sera effectué de la manière suivante.

Quinze millions de francs seront payés en argent comptant moyennant un mandat payable à Paris, à la fin du mois d'octobre prochain, sans intérets, qui sera remis au Plénipotentiaire da Sa Majesté l'Empereur au moment de l'échange des ratifications du présent Traité.

Le payement des soixante millions restants doit avoir lieu en dix versements successifs, effectuer de deux en deux mois

à raison de six millions chacun en argent comptant, à commencer du premier terme qui sera en échéance à la fin de décembre prochain, avec l'intérêt à cinq pour cent sur le montant du terme à payer. Pour chaque terme les intérêts seront calculés à dater du premier du mois qui suivra celui dans lequel les ratifications du présent Traité seront échangées.

Pour garantie de l'exactitude de ce payement, le Gouvernement Sarde remettra en dépôt à celui de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, au moment de l'échange des ratifications du present Traité, soixante inscription d' un million de francs chacune en capital, soit cinquante-mille francs de rente chacune sur le Grand-Livre de la dette pubblique de la Sardaigne. Ces inscriptions seront restituées au Gouvernement de Sa Majesté Sarde, au fur et à mesure des versements qui seront effectués à Vienne, en lettres de change sur Paris, comme il est stipulé ci-dessus.

Si le Gouvernement Sarde, par quelque motif que ce soit, manquait de ritirer ces inscriptions et de faire les versements stipulés, il est entendu que deux mois après l' échéance du terme non payé, le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique serait antorisé, par ce fait même, à faire vendre chaque fois a la Bourse de Paris des rentes pour la somme échue de six millions, soit trois-cent-mille francs de rente. Le *deficit* qui pourrait en résulter, comparativement à leur valeur nominale, serait a charge du Gouvernement de Sa Majesté Sarde, et le montant en devra être payé par lui dans le plus bref délai possible, en lettres de change sur Paris, conjointement avec les intérêts échus qui seraient calculés jusqu'au jour où ce payement aura effectivement lieu.

Art. 3.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche s'engage de son côté à faire évacuer entièrement par les Troupes Autrichiennes dans le terme de huit jours après la ratification de présent Traité, les États de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, soit le Territoire

Sarde, dans les limites établies à l' article 3 du Traité de paix de ce jour.

Art. 4.

Comme il existe depuis de longues années une contestation, entre la Sardaigne et l'Autriche à l'égard de la ligne de démarcation près de la ville de Pavie, il est convenu que la limite en cet endroit sera formée par le Thalweg du canal dit *Gravellone* et qu'on fera construire de commun accord et à frais communs sur ce même canal, un pont sur lequel il ne sera pas perçu de péage.

Art. 5.

Les deux hautes Partie contractantes, désirant donner plus d'étendue aux relations commerciales entre les deux pays, s'engagent à négocier prochainement un Traité de commerce et de navigation, sur la base de la plus stricte réciprocité, et par lequel leurs sujets respectifs seront placés sur le pied de la nation la plus favorisée.

A cette occasion on prendra également en considération la question des sujets mixtes, et on conviendra des principes qui devront régler leur traitement réciproque.

Dans le but de faciliter et de favoriser le commerce légitime aux frontières de leurs territoires, Elles déclarent de vouloir employer mutuellement tous les moyens en leur pouvoir pour y supprimer la contrebande. Pour mieux atteindre ce but Elles remettent en vigueur la Convention conclue entre la Sardaigne et l'Autriche, le 4 décembre 1834, pour deux ans à commencer du 1 octobre prochain, avec la condition énoncée à l' article 24 de la dite Convention, c'est-à-dire, qu'elle sera considérée comme renouvellée de deux en deux ans, à moins que l'une des deux Parties ne déclare a l'autre, trois mois au moins avant l'expiration de la période des deux années, qu'elle devra cesser d'avoir son effet.

Les deux Parties contractantes s' engagent à introduire successivement dans la dite Convention toutes le améliorations que les circonstances rendront nécessaires, pour atteindre le but qu'Elles ont en vue.

Art. 6.

Le Gouvernement Autrichien, en retour des avantages que la remise en vigueur de cette Convention procure à son commerce, consent à la résiliation de celle conclue le 11 mars 1751 entre le Gouvernement Sarde et celui de la Lombardie, et déclare en conséquence qu'elle n'aura plus aucune valeur à l'avenir. Il consent en outre à révoquer, aussitôt aprés la ratification de la présente Convention, le Décret de la Chambre Aulique, qui a imposé, à dater du 1.er mai 1846, une surtaxe sur les vins du Piémont.

Art. 7.

Les présents articles séparés et additionnels auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot au Traité principal de ce jour. Ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi les Plenipotentiaires les ont signés et munis du cachet de leurs armes.

Fait à Milan, le 6 août 1849.

(L. S.) De Pralormo.
(L. S.) Dabormida. (L. S.) De Bruck.
(L. S.) Boncompagni.

Nous, ayant agréable le Traité et les articles séparés et additionnels ci-dessus, en tout et chacune des dispositions qui y sont contenues, les avons acceptés, approuvés, ratifiés et confirmés, comme, par les présentes, signées de notre main,

nous les acceptons, approuvons, ratifions et confirmons, tant pour nous que pour nos héritiers et successeurs, promettant, en foi et parole de Roi, de les observer, et de les faire inviolablement observer, sans jamais y contrevenir, ni permettre qu'il y soit contrevenu directement ou indirectement, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit. En foi de quoi, nous avons fait contresigner les présentes par le chevalier Maxime Tapparelli d'Azeglio, décoré de la médaille du mérite militaire, colonel de cavalerie, président de notre conseil des ministres, chargé du portefeuille des affaires etrangères, notaire de la couronne et sur-intendant général des postes, et y avons fait mettre notre grand scéau.

Donné à Moncalieri, le douzième jour du mois d'août, l'an de grâce mil huit cent quarante neuf.

VICTOR EMMANUEL.

M. Azeglio.

Per copia autentica all'originale con cui collazionata concorda
Torino li 4 febbraio 1850.

Il segretario Capo della Divisione Archivii
della Regia Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

Villanis.

Nota confidenziale rimessa dai ministri d' Austria alle diverse corti d' Alemagna riguardo agli avvenimenti di Napoli, datata da Vienna il 25 luglio 1820.

Gli ultimi avvenimenti che ebbero luogo nel regno di Napoli hanno provato, con maggior forza ed evidenza di qualsivoglia fatto anteriore di questo genere, che anche in uno Stato amministrato con regolarità e saggezza presso un popolo tranquillo, temperante e contento del suo governo, il veleno delle sette rivoluzionarie può produrre le più violente scosse, e condurre ad una pronta catastrofe; poichè è completamente provato che sono le mene dei carbonari che, sole, senza urto esterno, senza un pretesto neppure apparente, hanno eccitato quei moti sediziosi i quali hanno determinato in un momento di angoscia e d' ansietà S. M. il re di Napoli ad abdicare il governo, a dissolvere tutte le autorità esistenti ed a proclamare una costituzione straniera al suo paese, la quale ancora non è stata approvata neppure in quello in cui nacque, o, in altri termini, ad erigere l'anarchia in legge. S. M. l'imperatore è convinto che questo inatteso avvenimento avrà fatto la più viva impressione a tutte le corti d' Alemagna. Egli avverte con un rimarchevole esempio quanto sia dannoso il guardare con occhio indifferente l' attività delle associazioni segrete e le cospirazioni che le medesime ordiscono nelle tenebre e quanto saggiamente abbiano operato i principi d' Alemagna nell' impiegare la vigilanza e la severità contro i primi sintomi di questi colpevoli tentativi.

Gli interessi di S. M. l' imperatore sono particolarmente compromessi in questi disgraziati avvenimenti, a cagione delle sue relazioni politiche e personali, del suo stretto parentado con parecchie case principesche d'Italia, e della situazione geo-

grafica delle sue proprie terre. Lo stato delle cose politiche stabilito nel 1815, sotto la guarentigia di tutte le potenze d'Europa, chiamava S. M. l'imperatore ad essere il guardiano naturale e il protettore della pubblica tranquillità in Italia. S. M. l'imperatore è fermamente deciso di adempiere questo importante dovere, di allontanare dalle sue frontiere e da quelle de' suoi vicini tutti i moti tendenti a turbare l'ordine; a non soffrire alcuna usurpazione sui diritti e sui rapporti assicurati ai principi d'Italia dai trattati; e, se le misure legali ed amministrative non bastano, ad adottare i mezzi più efficaci per assicurar loro una sufficiente protezione.

Fortunatamente l'attuale situazione delle potenze d'Europa, e lo spirito di pace, ond'esse sono tutte animate, ci sono mallevadori che queste misure non condurranno a politiche ostilità, nè a guerre fra gli Stati. Se la forza, alla quale Sua Maestà, per quella sua giustizia e bontà generalmente conosciute, non ricorrerebbe che agli ultimi estremi, divenisse assolutamente necessaria, mai non sarebbe impiegata, rivolta contro una potenza legittima, ma soltanto contro i ribelli armati.

Anche in questo caso, che S. M. l'imperatore non suppone possibile che con molta pena, S. M. non reclamerebbe il soccorso immediato e l'annessione de' suoi confederati di Alemagna. Le misure necessarie pel mantenimento della pace e dell'ordine in Italia sono interamente fuori dei limiti della sfera determinata per la cooperazione della confederazione germanica, e, lungi dal volersi scostare dai principj posti in comune a tale riguardo, Sua Maestà è al contrario pronta a tutti gli sforzi ed a tutti i sacrificj per allontanare il più efficacemente che sia possibile dalle frontiere del territorio della confederazione l'eventualità di questa cooperazione ed ogni pericolo che potrebbe darvi luogo. Ma per contraccambio, è cosa importantissima e deriderabilissima che l'Austria, consacrando le sue cure e le sue forze ad un'impresa così salutare e d'un'utilità sì generale, possa contare con piena certezza su di una tranquil-lità inalterabile nell'interno dell'Alemagna.

Qualunque siano le cure che S. M. l'imperatore abbia a rivolgere attualmente o in avvenire agli affari d'Italia, S. M. non cesserà perciò d'occuparsi col medesimo interesse di quelli d'Alemagna, e di adempiere in tutta la loro estensione a'suoi doveri come membro della confederazione. Ma è per Sua Maestà grande oggetto di soddisfazione e di tranquillità il poter dire a sè stessa che nulla avrassi a temere per la nostra comune patria, finchè le corti d'Alemagna saranno guidate da questo vivo sentimento dei doveri che loro impone lo stato critico in cui trovasi oggidì il mondo politico, da quello spirito di concordia, di fermezza e di saggezza che s'è sì chiaramente manifestato nelle ultime negoziazioni di Vienna, e che con tanta dignità dimostrarono, anche dopo la loro conclusione, alcuni de' primi governi alemanni. Una gran gloria è riservata all'Alemagna se essa trova nella prudenza e nella risoluzione de' suoi sovrani il mantenimento invariabile delle sue attuali costituzioni, nel senno de' suoi popoli e nella possente guarentigia della sua confederazione i mezzi e le forze di cui essa abbisogna per conservare, fra i turbini presenti, che minacciano di tutto distruggere, le sue istituzioni legali, la sua indipendenza, la sua dignità ed il suo antico carattere. Sua Maestà è convinta che nessuno de' suoi illustri confederati rimarrà insensibile a questa gloria, ed essa si stimerà ben fortunata d'avervi parte un giorno, potendo rendersi testimonianza di non aver risparmiato alcun sforzo nè alcun sacrificiò per raggiungere uno scopo sì grande e sì onorevole.

Digitized by Google

Lettera autografa dell' imperatore d' Austria al re delle due Sicilie datata da Troppau il 20 novembre 1820.

Mio signor fratello e carissimo suocero.

Tristi circostanze non mi han permesso di ricevere le lettere che Vostra Maestà m' ha indirizzato da quattro mesi; ma gli avvenimenti ai quali queste lettere hanno dovuto rapportarsi, non han cessato di formare il soggetto delle mie più serie meditazioni, e le potenze alleate si sono riunite a Troppan per considerare insieme le conseguenze ond'è da tali avvenimenti minacciato il resto della penisola italiana e forse l'Europa intiera. Nel deciderci a questa comune deliberazione, noi non abbiam fatto altro che conformarci alle transazioni del 1814, 1815 e 1818, transazioni di cui Vostra Maestà, come l' Europa, conosce il carattere e lo scopo, e sulle quali riposa quell' alleanza tutelare unicamente destinata a guarentire da ogni alterco l' indipendenza politica e l' integrità territoriale di tutti gli Stati, e ad assicurare il riposo e la prosperità dell' Europa col riposo e la prosperità d' ogni singolo paese ond' essa si compone. Vostra Maestà non dubiterà dunque che l'intenzione dei gabinetti qui congregati non sia di conciliare l' interesse ed il benessere, di cui la paterna sollecitudine di Vostra Maestà dee desiderare gioiscano i suoi popoli, coi doveri che i monarchi alleati hanno ad adempiere verso i loro stati e verso il mondo. Ma noi ci feliciteremmo, i miei alleati ed io, di eseguire questi solenni impegni colla cooperazione di Vostra Maestà; e fedeli a' principi che noi abbiam proclamato, noi chiediamo oggi questa cooperazione. È unicamente a questo fine che noi proponiamo a Vostra Maestà di riunirsi a noi nella città di Laybach. La vostra presenza, o Sire, affretterà, noi ne siamo sicuri, una conciliazione tanto

indispensabile, ed è in nome dei più cari interessi del nostro reame e di quella benevola premura, di cui crediamo aver dato più di una prova a Vostra Maestà che noi l' invitiamo a venire a ricevere novelle prove della vera amicizia, che noi le portiamo, e della franchezza che è base della nostra politica.

Ricevete l' assicurazione della distintissima osservanza e dell' inalterabile attaccamento col quale io sono, di Vostra Maestà, ecc.

Il buon fratello, genero ed alleato,

Firmato FRANCESCO.

Lettera autografa di Sua Maestà cristianissima al re delle due Sicilie, datata da Parigi il 3 dicembre 1820.

Mio signor fratello,

Nelle gravi circostanze in cui gli avvenimenti degli ultimi cinque mesi han posto gli Stati che la Provvidenza affidò alle cure di Vostra Maestà, ella non ha potuto dubitare un momento dell' interesse costante che io le portava, e dei voti che io formavo per la sua felicità personale e per quella de' suoi popoli.

Vostra Maestà non ignora menomamente i motivi che m'impedirono di esprimerle prima d' ora i sentimenti dei quali io era animato, e di farle pervenire, coll' offusione della più sincera amicizia, quei consigli che forse io era per più titoli autorizzato ad offrirle.

Oggi però più non m' è permesso d' indugiare. Informato da' miei alleati riuniti a Troppau dell' invito ch' essi dirigono a Vostra Maestà, io deggio unirmi a loro, e come membro d'un' alleanza il cui solo scopo è di assicurare la tranquillità e l' in-

dipendenza di tutti gli Stati, e come sovrano d'un popolo amico di quello che dalla Vostra Maestà è governato; aggiungo ancora come congiunto sincero ed affezionato. Io non saprei troppo fortemente insistere presso di lei, perchè ella venga a prendere parte alla nuova riunione che sta per formarsi.

Co' miei alleati io vi dirò, Sire, che la loro intenzione, in quell'adunanza, è di conciliare l'interesse ed il benessere di cui la paterna sollecitudine di Vostra Maestà dee bramare gioiscano i popoli, coi doveri ch' essi stessi hanno ad adempiere verso gli Stati e verso il mondo. La gloria più pura è riservata alla Vostra Maestà. Ella concorrerà a raffermare in Europa le basi dell' ordine sociale; ella preserverà i suoi popoli dai rovesci che li minacciano: ella rassicurerà coll' accordo sì necessario del potere e della libertà, la loro fortuna e la loro prosperità per una lunga serie di generazioni.

Se le mie infermità l' avessero permesso, io avrei voluto accompagnare Vostra Maestà a quell'augusta riunione; ma quand' ella vedrà che, per scriverle in tale occasione, io sono costretto di servirmi di mano aliena, ella giudicherà facilmente dell' impossibilità in cui mi trovo di seguire a tal uopo l'impulso del mio cuore.

Ella può tuttavia ritenere che quelli fra' miei ministri i quali vi assisteranno in nome mio, nulla trascureranno per supplire a tutto ciò ch' ella avrebbe potuto attendersi da me stesso. Prendendo Vostra Maestà una determinazione conforme al desiderio che i miei alleati ed io le manifestiamo, darà a' suoi popoli un pegno della sua affezione tanto più grande, in quanto che questa determinazione, io ne sono intimamente convinto sarà per Vostra Maestà il più sicuro mezzo di assicurare i beneficj della pace e d' una saggia libertà.

Io prego la Maestà Vostra di aggradire l' espressione dei sentimenti di stima, d' amicizia e di alta considerazione coquali io sono.

Mio signor fratello, di Vostra Maestà il buon fratello,

Firmato Luigi.

Dispaccio circolare delle corti d'Austria, di Russia e di Prussia a' loro ministri ed incaricati d' affari presso le corti d' Alemagna e del Nord, datato da Troppau li 8 dicembre 1820.

Avvertiti delle false e stravaganti voci sparse da' malintenzionati e propagate da uomini creduli circa lo scopo ed il risultato delle conferenze di Troppau, le corti alleate credono necessario di far pervenire alle loro legazioni presso le corti straniere, autentici schiarimenti, per metterle in istato di confutare gli errori e le false opinioni sorte da tali voci. Il qui unito Riassunto loro ne fornisce i mezzi. Esso non è destinato ad essere oggetto d' una formale comunicazione, ma esse possono darne conoscenza in via confidenziale. Le medesime concerteranno sulle vie a tenersi a tale riguardo coi ministri delle altre due potenze alleate.

Troppau, li 8 dicembre 1820.

Riassunto de' primi risultati delle conferenze di Troppau.

Gli avvenimenti che ebbero luogo addì 8 marzo in Spagna, il 2 luglio a Napoli, la catastrofe del Portogallo, hanno necessariamento dovuto far nascere un profondo sentimento d'indignazione, d'inquietudine e d'affanno in coloro che sono incaricati di vegliare alla tranquillità degli Stati, ma, nel medesimo tempo, far loro sentire il bisogno di riunirsi, per deliberaro in comune sui mezzi adatti a prevenire tutti i mali che minacciano di scagliarsi sull' Europa.

Era naturale, che questi sentimenti facessero una viva im-

pressione sulle potenze, che avevano recentemente schiacciato la rivoluzione e che la vedevano nuovamente rialzare il capo.

Non era men naturale che questo potenze, per combatterla una terza volta, ricorressero ai medesimi mezzi dei quali essi s'erano servite con tanto successo in quella memorabile lotta, che ha liberato l'Europa da un giogo che questa ha portato per vent'anni.

Tutto faceva sperare che questa alleanza, formata nelle più critiche circostanze, coronata dal più brillante risultato, e consolidata dalle convenzioni del 1814, 1815 e 1818, nella stessa guisa ch'essa aveva preparata, fondata e stabilita la pace del mondo ed aveva liberato il continente europeo dalla tirannide militare del rappresentante della rivoluzione, sarebbe altresì capace di mettere un freno ad una novella dominazione, non meno tirannica, non meno spaventosa; quella della rivolta e del delitto.

Tali furono i motivi e lo scopo della riunione di Troppau. I primi sono sì evidenti, che non hanno bisogno di spiegazioni; l'ultimo è sì onorevole e sì salutare, che i voti di tutti gli uomini dabbene accompagneranno senza dubbio le corti alleate nella nobile lizza in cui esse vogliono entrare.

L'impresa, che loro impongono i più santi impegni, è grande e difficile. Ma un felice presentimento lor fa sperare che mantenendo invariabilmente lo spirito di questi trattati, ai quali l'Europa deve la pace e l'unione fra tutti i suoi stati, esse giungeranno alla meta prefissa.

Le potenze hanno esercitato un incontestabile diritto, occupandosi di prendere in comune quelle misure di sicurezza contro quegli Stati, nei quali la distruzione del governo operata dalla rivolta, se anco non s'avesse a considerare che come un esempio pericoloso, doveva avere per conseguenza un'attitudine ostile contro tutte le costituzioni ed i governi legittimi. L'esercizio di questo diritto diveniva d'una necessità più urgente ancora, quando quelli, che s'erano messi in tale situazione, cercavano di estendere sui loro vicini la sventura ch'essi stessi s'aveano attirata, e propagare intorno a loro la rivolta e la confusione.

Una tal posizione, una simile condotta è un'evidente infrazione del patto che assicura a tutti i governi europei, oltre l'inviolabilità del loro territorio, il godimento delle pacifiche relazioni che escludono ogni reciproca usurpazione sui loro diritti.

Questo fatto incontestabile è il punto, da cui sono partite le corti alleate. I ministri, che potevano essere provveduti, anche a Troppau, di positive istruzioni da parte dei loro monarchi, si concertarono in conseguenza sulle regole di condotta a seguirsi, relativamente agli Stati il cui governo era stato rovesciato dalla violenza, e sulle misure pacifiche o coercitive, che potrebbero ricondurre quegli stati nel seno dell'alleanza europea, supposto il caso che vi potesse esercitare un'influenza importante e salutare; essi communicarono i risultati delle loro deliberazioni alle corti di Parigi e di Londra, acciocchè queste potessero prenderle in considerazione.

Rafforzandosi ogni dì più la rivoluzione di Napoli, nè potendo alcun'altra minacciare più da vicino la tranquillità degli stati affini, e non essendo il caso d'essere aggrediti sì prontamente ed immediatamente, si rimase convinti della necessità di procedere a riguardo del regno delle due Sicilie dietro i principj sovraenunciati.

Per preparare, a tal fine, misure di conciliazione, i monarchi riuniti a Troppau, hanno deciso d'invitare il re delle Due Sicilie ad aggiungersi a loro a Laybach; misura questa, il cui scopo era solo di liberare Sua Maestà da ogni specie di violenza esterna, e di costituire questo monarca mediatore tra' suoi popoli traviati e gli Stati dei quali essi minacciano la tranquillità. I monarchi, essendo risoluti di non riconoscere i governi formati da aperta rivolta, non potevano trattare che col re in persona. I loro ministri e i loro agenti a Napoli hanno ricevuto le relative istruzioni.

La Francia e l'Inghilterra sono state invitate a prender parte a quest'impresa, ed havvi ragione di attendere che le medesime non ricuseranno d'acconsentirvi, mentre il principio sul quale si fonda tale invito, è perfettamente in armonia coi

trattati che esse hanno accettato, ed offre inoltre una guarentigia delle più eqne e più pacifiche nostre intenzioni.

Questo sistema, adottato di concerto dalla Prussia, dall'Austria e dalla Russia, nulla contiene di nuovo. Esso ha per base le stesse massime che servirono di fondamento alle convenzioni onde fu assodata l'alleanza degli stati europei. L'unione intima tra le corti, che trovansi al centro di questa confederazione non può che avvantaggiarsene in forza ed in durata. L'alleanza si consoliderà cogli stessi mezzi che per formarla hanno seguito le potenze, alle quali essa deve la sua origine, e che a poco a poco la fecero adottare da tutte le altre le quali si convinsero de'suoi vantaggi incontestabili più che mai.

Del resto non occorre provare che nessun'idea di conquista nè veruna pretesa di attentare all'indipendenza degli altri governi nella loro interna amministrazione, nè finalmente alcun progetto d'impedire que'saggi miglioramenti liberamente fatti e compatibili col vero interesse de' popoli, hanno avuto parte alla determinazione delle potenze. Esse non desiderano che di conservare e mantenere la pace, di liberare l'Europa dal flagello delle rivoluzioni e di stornare ed abbreviare i mali che nascono dalla violazione d'ogni principio d'ordine e di morale.

A tali condizioni, credono queste potenze di poter contare sugli unanimi suffragi del mondo, in ricompensa delle loro cure e dei loro sforzi.

Lettera del re di Napoli in risposta a quella dell' imperatore d' Austria datata da Napoli li 11 dicembre 1820.

Mio signor fratello e caro genero,

Se, nelle attuali circostanze, il mio cuore ha potuto ancora aprirsi alle impressioni della gioia, ciò avveniva senza dubbio nel momento in cui io ho ricevuto la lettera di Vostra Maestà Imperiale, datata da Troppau, e quelle dei monarchi alleati che ivi trovansi riuniti. Fui oltre ogni dire penetrato della grandezza d' animo che dirige tutti i vostri passi per il bene delle nazioni europee e del particolare e sincero interesse, di cui ebbi già anteriormente frequenti prove, che voi prendete per la mia persona e pei popoli che la Provvidenza ha affidato alle mie cure e la cui fortuna, riposo e benessere formano la meta di tutti i miei sforzi. Dopo questa franca espressione de' sentimenti miei V. M. potrà facilmente immaginare con che viva riconoscenza io abbia ricevuto l' invito che voi mi avete indirizzato, unitamente alle LL. MM. l' imperatore di Russia e il re di Prussia, di prender parte alle deliberazioni di Laybach, che non han per oggetto che di raffermare lo scopo della più santa fra le alleanze. Io veggo in questo invito un novello beneficio della Provvidenza che m'apre una via per lavorare, co'miei illustri alleati, intorno ad un opera che renderà il loro nome caro alla più remota posterità, e partecipare in tal modo alla gloria che li attende. Vostra Maestà non dubiterà della mia premura nell'acconsentire ad un tale invito, e la mia partenza sarà sì pronta quanto il possono permettere le circostanze.

Sarà per me di particolare consolazione il rivedere V. M. I., e il fare personale conoscenza colle LL. MM. l' imperatore di Russia ed il re di Prussia, non che il vedermi debitore,

alla saggezza ed alla benevolenza vostra, della pace del mio paese, mentre la mia più gradita occupazione sarà di imprimere in tutti i membri di mia famiglia i sentimenti di riconoscenza ond'è penetrato il cuor mio.

Aggradite l'assicurazione della distinta osservanza e della devozione colla quale io sono, di V. M., il buon fratello e suocero.

FERDINANDO.

Dispaccio circolare del visconte Castlereagh ai ministri di Sua Maestà Britannica presso le corti estere, datato da Londra 19 gennaio 1821.

Signore, io non avrei giudicato necessario di farvi alcuna comunicazione dello stato attuale delle discussioni incominciate a Troppau, e trasportate a Laybach, senza una circolare indirizzata dalle corti d'Austria, di Prussia e di Russia, alle loro rispettive legazioni, e che, se il governo di S. M. non si spiegasse a tale riguardo, potrebbe dar luogo ad impressioni affatto erronee, circa i sentimenti precedenti ed attuali del governo britannico. Si rese dunque necessario d'informarvi che il re ha giudicato dover ricusare di prender parte alle misure in questione.

Queste misure abbracciano due distinti oggetti: 1. la fissazione di certi principi generali destinati a regolare in avvenire la condotta politica degli alleati nei casi che vi sono specificati; 2. il modo preposto per agire, dietro tali principii, relativamente ai presenti casi di Napoli.

Il sistema di misure proposte sul primo punto sarebbe, se fosse oggetto d'una reciprocità d'azione, diametralmente opposto alle leggi fondamentali della Gran Brettagna. Ma, quan-

d'anche questa decisiva obiezione non esistesse, il governo britannico giudicherebbe nullameno che i principii che servano di base a quelle misure, non possono essere ammessi con qualche sicurtà come sistema di leggi fra le nazioni. Il governo del re crede che l'adozione di questi principii sanzionerebbe inevitabilmente e potrebbe in seguito condurre da parte dei sovrani meno benevoli ad un intervento, negli affari interni degli stati, molto più frequente e più esteso di quanto è persuaso intendano usare gli augusti personaggi, e troppo perchè possa conciliarsi coll'interesse generale, o coll'autorità reale e colla dignità de' sovrani indipendenti. Il governo di Sua Maestà non crede che, dietro i trattati esistenti, gli alleati abbiano il diritto di assicurare alcun potere generale di tal sorta, e non crede inoltre che essi possano attribuirsi poteri così straordinarii in virtù d'una nuova transazione diplomatica fra le corti alleate, senza arrogarsi una supremazia incompatibile coi diritti degli altri Stati, oppure, acquistando questi poteri col consenso speciale degli stati suddetti, senza introdurre in Europa un sistema federativo, oppressore, e che non solamente sarebbe inefficace nel suo scopo, ma potrebbe ancora avere i più gravi inconvenienti.

Quanto all'affare particolare di Napoli, il governo britannico non esitò fin da principio ad esprimere la sua disapprovazione sul modo con cui si è effettuata quella rivoluzione, non che sulle circostanze da cui la medesima parea essere stata accompagnata; ma esso espressamente dichiara in pari tempo alle diverse corti alleate che non credeva di dovere e neppure di poter consigliare un intervento da parte della Gran Bretagna. Egli ammette tuttavia che altri stati europei e specialmente l'Austria e le potenze italiane potevano giudicare che le circostanze erano differenti relativamente a loro, e dichiara che non era sua intenzione di pregiudicare la questione in ciò che poteva riguardarli, nè d'intervenire sui mezzi che quegli stati potrebbero credere conveniente di adottare per la loro propria sicurezza, a condizione però che i medesimi fossero disposti a pienamente rassicurarci che le loro viste non

erano nè dirette ad ingrandimenti, nè sovversive del sistema territoriale d'Europa tal quale fu ristabilito dagli ultimi trattati.

Gli è su questi principii che fin dal primo momento fu invariabilmente regolata la condotta del governo di S. M. relativamente alla questione di Napoli; e copie delle successive istruzioni spedite alle autorità britanniche a Napoli, per loro norma, sono state trasmesse a tempo debito ai governi alleati.

Riguardo all'attesa, espressa nella circolare in questione, dell'assentimento delle corti di Londra e di Parigi alle misure generali la cui adozione è stata proposta come fondata sui trattati esistenti, il governo britannico, fedele a' suoi principii ed alla sua buona fede, deve, rifiutando un tale consenso, protestare contro ogni interpretazione di tal genere, data ai trattati in questione.

Il governo di Sua Maestà non ha mai pensato che questi trattati imponessero simili obblighi, ed ha costantemente e chiaramente negatò questa proposizione, tanto nel parlamento quanto nelle sue relazioni coi governi alleati. Si vedrà ch'esso s'è ognora condotto a tale riguardo nel modo più esplicito, se si riportano alle deliberazioni di Parigi nel 1815, a quelle che succedettero la conclusione del trattato d'alleanza ad Aix-la-Chapelle nel 1818, ed in seguito a certe discussioni che ebbero luogo nel corso dell'anno passato.

Rimossa la falsa idea che il periodo della circolare in questione avrebbe potuto accreditare se vi fosse passato sotto silenzio, ed enunciato in termini generali il dissenso di S. M. circa il principio generale su cui è fondata la circolare in questione, è mestieri di chiaramente accertare che alcun governo non può essere più disposto che il governo brittannico a mantenere il diritto d'ogni stato o degli stati, ad intervenire quando la sua sicurezza immediata od i suoi essenziali interessi saranno seriamente compromessi dalle domestiche transazioni d'un altro stato; ma siccome il governo del re crede che l'uso di un tal diritto non può venir giustificato che dalla

più assoluta necessità, sulla quale il medesimo debb'essere regolato e circoscritto, non può detto governo ammettere che questo diritto possa ricevere un' applicazione generale e senza distinzione a tutti i movimenti rivoluzionarii, senza aver riguardo alla loro immediata influenza su qualche Stato o sopra i Stati particolari, o che possa farsene in prospettiva la base d' un' alleanza.

Il governo di S. M. considera questo diritto come un'eccezione della più alta importanza ai principii generali, eccezione che non può risultare che dalle circostanze del caso speciale; ma esso considera che eccezioni di tal natura non possono mai, senza grandissimo pericolo, ridursi a regola in guisa da essere incorporate nell'ordinaria diplomazia degli Stati o negli istituti della legge delle nazioni.

Siccome sembra che alcuni ministri delle tre corti abbiano già comunicato quella circolare alle corti presso le quali trovansi accreditati, io lascio alla vostra discrezione il fare una comunicazione corrispondente da parte del vostro governo, regolando il vostro linguaggio sui principii espressi in questo dispaccio. Tuttavia, nel fare una tal comunicazione, voi procurerete di rendere giustizia, in nome del governo, alla purezza d' intenzione che ha senza dubbio determinato quelle auguste corti ad adottare la via e le misure che seguono. Voi potete dichiarare che la diversità di sentimento che esiste su tale oggetto fra quelle corti e la corte di Londra non può in veruna maniera alterare la cordialità e l'armonia dell'alleanza relativamente ad ogni altro oggetto, nè diminuire il suo zelo per la completa esecuzione degli impegni esistenti.

Firmato: Castlereagh.

Convenzione tra S. A. I. e R. il granduca di Toscana e S. M. I. R. Apostolica, relativamente alla possibilità del passaggio di truppe austriache per gli stati toscani.

Siccome può succedere che le truppe imperiali e reali austriache abbiano a portarsi nelle provincie inferiori d'Italia, S. A. I. e R. il granduca di Toscana e S. M. I. e R. Apostolica, volendo regolare, pel supposto caso del passaggio di dette truppe per gli Stati toscani, il servizio relativo ai bisogni di queste medesime truppe, hanno designato, per S. A. I. e R. il granduca di Toscana, S. E. il cavaliere Fossombroni, segretario di Stato, ministro degli affari esteri, e per S. M. I. e R. Apostolica, S. E. il generale feld-maresciallo barone Koller, intendente generale dell'armata, i quali due delegati, essendosi reciprocamente comunicati i loro rispettivi poteri, ed essendo convinto S. E. il feld-maresciallo che la natura del paese toscano non permette di farvi passare un grosso corpo d'armata, e di cavalleria, in quest'anno specialmente, attesa la notevole mancanza di foraggi, convennero negli articoli seguenti:

1. Un cammino di tappe è stabilito negli stati di S. A. I. e R. il granduca di Toscana, pel passaggio di truppe austriache, che dovranno portarsi dal nord al mezzogiorno e dal mezzogiorno al nord dell'Italia.

2. Le truppe di S. M. I. R. A., portandosi verso il mezzogiorno d'Italia, prenderanno il cammino seguente e si fermeranno nelle tappe sottoindicate: Barberino di Mugello, Firenze, Poggibonsi, Siena, San Durico e Radicofani, e le truppe che, venendo dal mezzogiorno, ritorneranno nel nord dell'Italia, percorreranno lo stesso cammino, cominciando dalla tappa di Radicofani.

3. Se in qualche occasione i progetti militari esigessero

che si prendesse pel passaggio delle truppe un altro cammino che non quello sovra indicato, questi passaggi dovranno essere annunziati almeno otto giorni avanti dal comandante supremo dell'armata e dell'intendenza generale di essa al dipartimento degli affari esteri in Toscana.

4. Le truppe che saranno dirette per la Toscana potranno durante il passaggio dell'intiero primo corpo riposarsi a quelle tappe sopra specificate che saranno giudicate più convenienti; ma finito questo passaggio dovranno i successivi distaccamenti di transito aver solamente tre giorni di riposo nel Granducato e ciò nelle tappe di Firenze, di Siena e di Radicofani.

5. Un ufficiale toscano ed un ufficiale austriaco saranno stabiliti in ciascuna di dette tappe durante il passaggio dell'intero primo corpo, il quale passaggio terminato, i comandanti di tappe austriache saranno stabilite a Barberino di Mugello, Firenze, Siena e Radicofani. Questi comandanti austriaci saranno nuovamente stabiliti in tutte le tappe, nel caso che l'armata ritornasse per grandi corpi.

6. Gli ufficiali austriaci posti come sopra si è detto nelle diverse tappe, non dovranno ricevere alcuna indennità dalla Toscana; si fornirà loro soltanto l'alloggio colla mobilia, fuoco e lume.

7. Le truppe di transito riceveranno oltre all'alloggio le razioni di viveri, il foraggio, i mezzi di trasporto, il casermaggio, la legna per l'accampamento e la cura dei malati negli ospedali. Saranno assegnate alle truppe per alloggio caserme od altri fabbricati appropriati a ciò; in loro mancanza si daranno i luoghi necessarj per l'accampamento o bivacco. In quanto agli ufficiali sarà loro assegnato libero alloggio nelle case, colla necessaria mobilia, fuoco e lume. I soldati isolati ed i soldati convalescenti che di tratto in tratto usciranno dall'ospedale saranno ad ogni tappa, in cui il permetterà la località, ricevuti o riuniti in una caserma od altro fabbricato appropriato a tal uso. Queste caserme o questi fabbricati saranno provvisti di necessari utensili ma intanto senza letti. Alla partenza de' convogli, i rispettivi comandanti di tappe veglie-

ranno all'esecuzione della consegna per la restituzione di detti utensili.

8. La razione completa dei viveri a fornirsi in ogni luogo di tappa è determinata nel modo espresso sullo stato della lettera *A*, come la razione di foraggi e la provvista relativa al casermaggio sono stabiliti cogli stati delle lettere *B*. *C*. I mezzi di trasporto non saranno accordati che ne'casi di provata necessità; in conseguenza nessuno avrà diritto alla provvista di detti mezzi di trasporto senza produrre un'autorizzazione per iscritto onde risulti una tale necessità. I comandanti di tappa veglieranno e daranno gli ordini più severi, acciocchè i conducenti bestie e carri non siano obbligati a passare i luoghi di tappa, a meno che la mancanza assoluta di bestie non renda necessaria qualche eccezione. Tuttavolta in quest'ultimo caso verrà accordata al conducente, per conto del governo austriaco, oltre il pagamento una razione di tapa al giorno e una razione di foraggio per ogni bestia a cominciare dal momento della partenza della prima tappa oltrepassata sino al ritorno a questa stessa tappa, ben inteso sempre dietro legale verificazione che dopo l'arrivo alla prima tappa sarà stato impedito il ritorno.

In ordine alla continuazione dei mezzi di trasporto in uno stato estero, essa non dovrà aver luogo in nessun caso, se non fino alla prima tappa al di là della frontiera.

9. I corrieri militari e tutti gli ufficiali che viaggeranno come corrieri, dovranno servirsi della posta, pagare tutto l'importo delle corse successive, giusta la tariffa stabilita sullo stato della lettera *D*, comprendendovi l'affitto della vettura quando non l'avranno in proprio.

10. Le tasse in cui potrà aver luogo la provvista de'mezzi di trasporto sono fissate sullo stato annesso sotto la lettera *E*, ove trovansi pure le distanze dall'una all'altra tappa.

11. Per facilitare il più che sia possibile il passaggio delle truppe di S. M. I. R. A., Sua Altezza I. e R. il granduca permette altresì che si ricevano gli ammalati di dette truppe negli sotto accennati ospedali de'suoi stati. Detti militari ammalati vi saranno trattati nella stessa guisa che gli altri. Essi saranno

curati ed assistiti dai medici e chirurghi toscani, senza l'intervento de'medici e chirurghi austriaci, i quali avranno tuttavia facoltà di visitare detti ammalati, affine di convincersi del buon metodo seguito pel loro trattamento. Gli effetti lasciati da un soldato morto saranno conservati dagli ispettori dell'ospedale in cui avrà cessato di vivere per essere tenuti a disposizione del comando militare austriaco. Perchè si abbia un'esatta conoscenza dello stato degli ammalati, la direzione dell'ospedale manderà al fine d'ogni mese il quadro degli ammalati austriaci che si trovano nel medesimo ospedale come pure dei movimenti ch'ebbervi luogo nel corso del mese al più vicino comando austriaco. Gli ospedali destinati a ricevere gli ammalati austriaci son quelli di Firenze e di Siena. Il numero dei letti sarà di ottocento nell'ospedale di Firenze e di milleduecento in quello di Siena. Se il numero degli infermi ammontasse ed eccedesse quello dei letti sovra designati, il governo toscano vi provvederà opportunamente.

12. Per dare il tempo necessario al ristabilimento de'convalescenti dopo la loro uscita dall'ospedale verranno per qualche giorno alloggiati nelle caserme dov'essi riceveranno le razioni ordinarie di tappa ed il casermaggio e donde, allorchè avranno ricuperato le lor forze, saranno rimandati ai loro corpi.

13. La provvista de'viveri, i mezzi di trasporto e la consegna degli ammalati, saranno eseguiti in base al regolamento austriaco, il che chiuderà l'adito ad ogni specie di frode e di abuso. Questo regolamento sarà al più presto comunicato al governo imperiale e reale di Toscana.

14. Il prezzo di queste provviste sui viveri, il foraggio ed il casermaggio sono fissati in base alle mercuriali delle piazze di Firenze e di Livorno dal 1.° alli 15 di gennaio 1821. Questi prezzi resteranno stabiliti dal giorno della segnatura della presente convenzione fino al mese di giugno tutto intiero di questo stesso anno 1821, in fine del quale si procederà alla rinnovazione di questi prezzi.

15. Giuste le dette mercuriali il prezzo d'ogni razione di viveri, foraggi e casermaggio è fissato alla somma risultante

dallo stato della lettera *F.* annessa alla presente convenzione compreso l'aumento del cinque per cento.

16. Il tesoro imperiale pagherà il servizio dei trasporti secondo lo stato annesso sotto la lettera *G.*

17. Per indennità del trattenimento d'ogni soldato ammalato ammesso negli ospedali, il tesoro di S. M. I. R. A. pagherà due lire al giorno (moneta toscana) compreso il nutrimento, le medicine, l'imbiancatura, le cure de'medici e dei chirurghi. Questa indennità sarà pagata a contare dal giorno dell'ammissione, se l'ammalato entrò all'ospedale il mattino e sarà pagata altresì pel giorno dell'uscita, se il convalescente lascia l'ospedale nel dopo pranzo.

18. I conti per tutte le provviste indicate saranno fatte dal governo imperiale e reale toscano, di semestre in semestre, cioè: al primo di maggio ed al primo di ottobre, dietro i modelli che verranno comunicati dal governo imperiale e reale austriaco. Similmente i pagamenti dell'ammontare delle dette provviste, antecedentemente alla liquidazione, saranno effettuati dal governo austriaco ogni semestre in moneta d'argento e valutando il fiorino di convenzione di Vienna secondo la tariffa inchiusa sotto la lettera *B.*

19. Conseguentemente in attesa delle sovrane notificanze la presente convenzione redatta in seguito alle istruzioni impartite da S. A. I. e R. il granduca e da S. M. I. R. A. o loro rispettivi delegati, diverrà esecutoria appena avrà luogo il primo passaggio di truppe imperiali per la Toscana, e la medesima non avrà altrimenti effetto qualora non abbia luogo detto passaggio di truppe.

Fatto a Firenze il 1 febbraio 1821.

Firmato: *Cav.* Fossombroni.

Firmato, G. B. Koller.

Dispaccio Circolare indirizzato colla dichiarazione di Laybach ai ministri delle tre potenze presso le corti estere, datato da Laybach il 12 maggio 1821.

La riunione dei monarchi alleati e del loro gabinetto a Troppau, decretato in seguito agli avvenimenti che avevano rovesciato il legittimo governo di Napoli, era destinato a fissare il punto di vista nel quale conveniva porsi a riguardo di quei funesti eventi, a concertarsi sopra una via comune, ed a combinare, con spirito di giustizia, di conservazione e di moderazione, quelle misure adatte a preservare l'Italia da un rovescio generale e gli stati affini da' più imminenti pericoli. Grazie alle felice conformità di viste e di disposizioni che regnava fra i tre augusti sovrani, questo primo còmpito fu bentosto raggiunto.

Principii chiaramente enunciati e reciprocamente abbracciati con tutta la sincerità d'un intima convinzione, condussero a risoluzioni analoghe, e le basi stabilite fin dalle prime conferenze sono state invariabilmente seguite durante tutto il corso d'una riunione segnalata dal più rimarchevole successo.

Trasportata a' Laybach, questa riunione prese un carattere più pronunziato per la presenza ed il concorso del re delle due Sicilie, e per l'assentimento unanime con cui i principi d'Italia annuirono al sistema adottato dai gabinetti alleati. Si convinsero i monarchi che i governi più immediatamente interessati ai destini della penisola rendevano giustizia alla purezza delle loro intenzioni, e che un sovrano posto nella più penosa situazione per atti a' quali la perfidia e la violenza avean saputo associare il di lui nome, rimettevasi con piena fiducia a quelle misure che doveano ad un tempo mettere un termine a questo stato di morale schiavitù e rendere ai fedeli di lui sudditi il riposo ed il benessere di cui erano stati privati dalle prave fazioni.

Digitized by Google

L'effetto di queste misure non tardò a manifestarsi. L'edificio innalzato dalla rivolta, tanto fragile nella costruzione quanto vizioso nelle sue basi, non riposando che sull'astuzia degli uni e sul momentaneo acciecamento degli altri, riprovato dall'immensa maggioranza della nazione, odioso alla stessa armata posta a difenderlo, crollò al primo contatto colla forza regolare che era destinata a rovesciarlo e che non servì fuorchè a dimostrarne la nullità. Il potere legittimo è ristabilito; le fazioni sono disperse, il popolo napolitano è liberato dalla tirannia de' suoi audaci impostori i quali abbagliandolo con sogni d'una falsa libertà, esercitavano su di lui le più crudeli vessazioni, gli imponevano enormi sacrifizi, ad unico profitto della loro ambizione e della loro avidità, e camminavano a gran passi verso l'irreparabile rovina d'un paese del quale non cessavano di chiamarsi i rigeneratori.

Quest'importante ristaurazione s'è compiuta, tanto che il potè e che il dovette essere, pe'consigli e gli sforzi delle potenze alleate. Ora che il re delle due Sicilie è nuovamente investito de' suoi pieni diritti, i monarchi si limitano a secondare co' più ardenti lor voti le determinazioni che quel sovrano sta per adottare affine di ricostrurre il suo governo sopra solide fondamenta e per assicurare, con savie leggi ed istituzioni, i veri interessi de' suoi sudditi e la costante prosperità del suo regno.

Durante il corso di queste grandi transazioni si videro apparire da più parti gli effetti di quella vasta congiura tramata da lungo tempo contro i poteri costituiti, e contro tutti i diritti consacrati da quell'ordine sociale sotto il quale l'Europa ha goduto per tanti secoli della felicità e della gloria.

L'esistenza di questa congiura non poteva essere sconosciuta a' monarchi; ma fra le agitazioni che l'Italia provava dopo le catastrofi dell'anno 1820, e del disordinato movimento che di là erasi comunicato a tutti gli spiriti, essa si è sviluppata con crescente rapidità ed il suo vero carattere si manifestò nella sua più chiara realtà. Non è già, come si potè credere in un'epoca meno avanzata, non è già contro tale o tal

forma di governo, particolarmente presa di mira nelle loro declamazioni, che son dirette le tenebrose imprese degli autori di queste cospirazioni e gl' insensati voti de' loro ciechi partigiani. Gli stati, che hanno introdotto cangiamenti nel loro regime politico, non trovansi maggiormente al riparo dei loro assalti, di quelli le cui antiche istituzioni hanno attraversato le burrasche.

Monarchie pure, monarchie limitate, costituzioni federative, repubbliche, tutto è amalgamato ne' decreti di proscrizione d'una setta, che tratta d' oligarchia tutto ciò che, in qualsiasi forma, s'innalza al di sopra del livello d'una chimerica eguaglianza. I capi di quest' empia lega, indifferenti a ciò che risulterà dalla generale distruzione ch'essi meditano, indifferenti ad ogni specie d'organizzazione stabile e permanente, non mirano che alle basi fondamentali della società. Rovesciare ciò che esiste, salvo a sostituirvi ciò che il caso suggerirà alla loro sregolata immaginazione ed alle loro sinistre passioni: ecco l'essenza della loro dottrina ed il segreto d' ogni loro macchinazione!

I sovrani alleati non han potuto disconoscere che non v'era che una barriera da opporre a questo torrente devastatore. Conservare ciò che è legalmente stabilito, tal dovette essere il principio invariabile della loro politica, il punto di partenza e l' oggetto finale di tutte le risoluzioni. Essi non poterono arrestarsi pe' vani clamori dell' ignoranza o della malizia, accusandoli di condannare l' umanità od uno stato di stagnamento e di torpore incompatibile col cammino naturale e progressivo e col perfezionamento delle sociali istituzioni. Giammai questi monarchi han manifestato la menoma disposizione di contrariare i reali miglioramenti o la riforma degli abusi che s'insinuano ne' migliori governi; ben diverse viste li han costantemente animati; e se quel riposo, che i governi ed i popoli aveano il diritto di credere assicurato colla pacificazione d'Europa, non ha potuto operare tutto il bene che doveva risultarne, si è perchè i governi han dovuto concentrare tutti i loro pensieri sui mezzi di opporre dighe al progresso

d'una fazione la quale, spargendo intorno a sè l'errore, il malcontento, il fanatismo delle innovazioni, ebbe bentosto resa problematica l'esistenza d'un ordine pubblico qualunque.

I cangiamenti utili o necessari nella legislazione e nell'amministrazione degli Stati non debbono emanare che dalla volontà libera, dal meditato e chiaro impulso di quelli che Dio ha reso risponsabili del potere. Tutto ciò che sorte da questa linea conduce necessariamente al disordine, agli scompigli, ai mali ben più insopportabili che non quelli che pretendesi di guarire. Penetrati di questa eterna verità, non esitarono i sovrani a proclamarla con franchezza e con energia; essi dichiararono che rispettando i diritti e l'indipendenza d'ogni potere legittimo, riguardavano come legalmente nulla e sconfessata dai principii che costituiscono il diritto pubblico d'Europa, ogni pretesa riforma operata dalla rivolta o dalla forza aperta. Essi hanno agito, in conseguenza di questa dichiarazione, negli avvenimenti di Napoli, in quelli del Piemonte, in quelli altresì che, sotto circostanze affatto diverse, ma per combinazioni egualmente colpevoli, hanno spinto la parte orientale d'Europa ad incalcolabili convulsioni.

I monarchi son tanto più decisi di non scostarsi da questo sistema, in quanto che riguardano la fermezza, colla quale essi l'hanno mantenuto in un' epoca sì critica, come la vera causa del successo onde furono accompagnati i loro sforzi pel ristabilimento dell'ordine in Italia. I governi della penisola hanno riconosciuto che nulla essi aveano a temere, nè per la loro indipendenza politica, nè per l'integrità de' loro territorii, nè per la conservazione de' loro diritti, invocando quei soccorsi che loro erano accordati colla sola condizione di profittarne per difendere la loro propria esistenza. È la reciproca confidenza che ha salvato l'Italia; è dessa che ha fatto cessare in due mesi un incendio che, senza l'intervento delle potenze alleate, avrebbe straziato e rovinato tutto quel bel paese, e minacciato per lungo tempo il resto dell'Europa.

Nulla ha più efficacemente dimostrato la forza di questo

morale spediente, che legava la salute d'Italia alle determinazioni de' monarchi, che lo scioglimento pronto e felice della rivolta scoppiata in Piemonte. Cospiratori, in parte stranieri, aveano preparato questo nuovo misfatto e messo in opera, per farlo riuscire, il più detestabile di tutti i mezzi rivoluzionari, sollevando contro l'autorità quella forza armata, che non è creata che per obbedirle e per difendere l'ordine pubblico. Vittima d'un tradimento inesplicabile, se qualche cosa d'inesplicabile potesse esservi finchè i delitti politici troveranno in Europa voci che osano difenderli, un sovrano che godeva a diritto del rispetto e dell'affezione de' suoi sudditi, si vide costretto di discendere da un trono ch'egli avea illustrato colle sue virtù; una parte considerevole delle sue truppe fu trascinata nell'abisso dall'esempio e dagli intrighi d'un piccolo numero d'ambiziosi; ed il grido comune dell'antisociale fazione riintronava dalla capitale alle provincie. I monarchi riuniti a Laybach non tardarono a rispondere. La loro unione era del numero di quelle che si fortificano ed ingrandiscono col pericolo; la loro fu estesa. Bentosto i fedeli servitori del re sentendo di non essere abbandonati, impiegarono le risorse che lor rimanevano per combattere i nemici della patria e della gloria nazionale; il potere legittimo, abbenchè compresso e paralizzato nella sua azione, non seppe meno sostenere le sua dignità e i suoi diritti; ed i soccorsi arrivando al momento decisivo della crisi, il trionfo della buona causa fu bentosto completo. Il Piemonte è stato liberato in pochi giorni; e non rimase di quella rivoluzione, calcolata sulla caduta di più d'un governo, fuorchè il vergognoso ricordo che seco portarono que'colpevoli autori.

Gli è in tal guisa che, seguendo senza deviazione i principii stabiliti e la linea di condotta tracciata fin dai primi giorni della loro riunione, i monarchi alleati pervennero a pacificare l'Italia. La lor meta diretta è raggiunta. Nessuno dei mezzi adoprati ha smentito le dichiarazioni che erano state inspirate dalla verità e dalla buona fede. Eglino rimarranno fedeli alle medesime, qualunque novella prova possa

loro riserbare la Provvidenza. Chiamati or più che mai, come tutti gli altri sovrani e poteri legittimi, a vegliare sulla pace d'Europa, a proteggerla non solamente contro gli errori e le passioni che potrebbero comprometterla ne' suoi rapporti di potenza a potenza, ma soprattutto contro quei funesti tentativi che spingono il mondo incivilito agli orrori d'un'anarchia universale, essi crederebbero profanare una sì augusta missione cogli stretti calcoli d'una politica volgare. Siccome tutto è semplice, manifesto e francamente dichiarato nel sistema che hanno abbracciato, eglino il sottomettono con confidenza al giudizio di tutti i governi illuminati.

La riunione che sta per finire deve rinnovarsi nel corso dell'anno venturo. Verrà allora preso in considerazione il termine a fissarsi alle misure che, d'avviso di tutte le corti d'Italia, e particolarmente di quelle di Napoli e di Torino, sono state giudicate necessarie per rassodare la tranquillità della penisola. I monarchi ed i loro gabinetti porteranno all'esame di questa questione il medesimo spirito che li ha diretti sin qui. Motivi d'una gravità incontestabile e pienamente giustificati dai risultati, aveano determinato i sovrani ad intervenire negli affari d'Italia; essi sono ben lungi dal voler prolungare questo intervento oltre i limiti d'una stretta necessità, desiderando ben sinceramente che le circostanze, dalle quali venne loro imposto questo penoso dovere, non si riproducano mai più.

Abbiamo creduto utile, nel momento in cui i sovrani stanno per separarsi, di richiamare col sovraesposto i principii che li hanno diretti nelle ultime trattazioni.

Voi siete conseguentemente incaricato di comunicare questo dispaccio al ministro dirigente gli affari esteri della corte presso la quale vi trovate accreditato.

Ricevete in pari tempo una dichiarazione, concepita nel medesimo spirito, che i gabinetti han fatto redigere e stampare per portare a conoscenza del pubblico d'Europa i sentimenti ed i principii onde sono animati gli augusti sovrani, e che serviranno costantemente di guida alla loro politica.

Accogliete ecc.

Dichiarazione pubblicata a nome delle corti d'Austria, di Prussia e di Russia al tempo della chiusura del congresso di Laybach il 12 maggio 1821.

L'Europa conosce i motivi della risoluzione presa dai sovrani alleati di soffocare le cospirazioni e di far cessare i torbidi che minacciano l'esistenza di questa pace generale, il cui ristabilimento costò tanti sforzi e tanti sacrificj.

Nel momento istesso in cui la generosa loro determinazione aveva effetto nel regno di Napoli una ribellione d'un genere più odioso ancora, se ciò fosse possibile, scoppiò in Piemonte.

Nè i legami che da tanti secoli uniscono la regnante casa di Savoia al suo popolo, nè i benefizj d'una buona amministrazione sotto un principe saggio e sotto leggi paterne, nè la striste prospettiva dei mali ai quali la patria andava ad esporsi han potuto rattenere i disegni de' perversi.

Il piano d'una sovversione generale era tracciato. In questa vasta combinazione contro il riposo delle nazioni, i cospiratori del Piemonte avevano la lor parte assegnata. Essi si affrettarono di adempierla.

Il trono e lo stato furono traditi, i giuramenti violati, l'onor militare sconosciuto e l'oblio di tutti i doveri condusse bentosto il flagello di tutti i disordini.

Dappertutto il male presentò lo stesso carattere, un medesimo spirito dirigeva dappertutto queste funeste rivoluzioni.

Non potendo trovare un motivo plausibile per giustificarle nè l'appoggio nazionale per sostenerle, gli autori di questi scompigli ne cercano un'apologia nelle false dottrine e sopra colpevoli associazioni fondano una più colpevole speranza. Per essi il salutare comando delle leggi è un giogo che bisogna rompere. Essi rinunciano ai sentimenti che inspira il vero amore di patria ed anteponendo ai doveri conosciuti, gli arbitrari od indefiniti pretesti d'un cangiamento universale nei

principj costitutivi della società preparano al mondo calamità senza fine.

I sovrani alleati avevano conosciuto i pericoli di quelle cospirazioni in tutta la loro estensione, ma nel medesimo tempo non era ad essi fuggita la reale debolezza dei cospiratori malgrado le esperienze e le dichiarazioni. L'esperienza ha confermato i presentimenti. La resistenza incontrata dalla legittima autorità fu nulla e il delitto disparve innanzi la spada della giustizia.

Non è già a cause accidentali, non è neppure agli uomini che fecero sì cattiva prova nel giorno del combattimento che hassi ad attribuire la facilità d'un tanto successo. Questo è l'effetto d'un principio più consolante e più degno di considerazione.

La Provvidenza ha colpito coscienze così colpevoli e la disapprovazione dei popoli la cui sorte era stata dai perturbatori compromessa, lor fece cadere di mano le armi.

Unicamente destinate a combattere ed a reprimere la ribellione, le forze alleate, lungi dal sostenere alcun interesse esclusivo, vennero in soccorso dei popoli soggiogati ed i popoli ne considerarono l'impiego come un'appoggio in favore della loro libertà e non come un assalto contro la loro indipendenza. Da quell'istante la guerra cessò; d'allora gli stati attaccati dalla rivolta non furono più che gli stati amici delle potenze le quali non aveano giammai che desiderato la loro tranquillità ed il loro benessere.

Fra queste gravi congiunture e in una posizione cotanto delicata, i sovrani alleati d'accordo colle LL. MM. il re delle Due Sicilie ed il re di Sardegna han giudicato indispensabile di prendere quelle misure temporarie di precauzione indicate dalla prudenza e prescritte dalla comune salvezza. Le truppe alleate la cui presenza era necessaria al ristabilimento dell'ordine furono poste sui punti convenienti nell'unico intento di proteggere il libero esercizio della legittima autorità, di aiutare a preparare sotto quest'egida i benefizj che debbono cancellare la traccia di sì grandi sventure.

La giustizia e il disinteresse che presiedettero alla deliberazione de'monarchi alleati regoleranno sempre la loro politica. In avvenire come pel passato essa avrà sempre di mira la conservazione dell'indipendenza e dei diritti d'ogni stato, quali furono riconosciuti e definiti dai trattati esistenti. Lo stesso risultato d'un pericoloso movimento sarà ancora sotto gli auspicj della Provvidenza il consolidamento della pace che i nemici de'popoli si sforzano di distruggere, e lo stabilimento di un ordine di cose che assicurerà alle nazioni il loro riposo e la loro prosperità.

Penetrati di questi sentimenti i sovrani alleati fissando un termine alle conferenze di Laybach, hanno voluto annunciare al mondo i principj che li hanno guidati. Essi sono decisi di non mai scostarsene, e tutti gli amici del bene vedranno e troveranno costantemente nella loro unione una sicura guarentigia contro i tentativi de'perturbatori.

È a tal fine che le Loro Maestà Imperiali e Reali hanno ordinato a'loro plenipotenziarii di firmare e pubblicare la presente dichiarazione.

Dispaccio circolare indirizzato da Laybach alle legazioni di S. M. l' imperatore di tutte le Russie all' estero il 28 *aprile* (10 *maggio*) 1821.

Signore, è precisamente un anno che noi ci siamo visti forzati di far conoscere i principj che l' imperatore avea deciso di seguire a riguardo di quegli Stati i quali, alla disgrazia di subire una rivoluzione colpevole e violenta, aggiungerebbero quella di sanzionarne le fatali conseguenze.

Da quell' epoca, e a datare dell' apertura delle conferenze di Troppau e di Laybach le nostre successive communicazioni han dovuto provare a tutti i ministri ed agenti dell' imperatore all' estero, non solamente che i principj di S. M. I. non varierebbero, ma che inoltre il signor nostro sarebbe ognora pronto a concorrere con tutte le forze sue al buon esito delle misure ch' egli aveva decretato co' suoi alleati, nell' interesse generale del riposo d' Europa.

Colla nostra circolare del 27 febbraio (11 marzo) noi v' informavamo che, attese le determinazioni prese sotto questo rapporto da S. M. I. essa s' era decisa a prolungare la sua dimora presso S. M. I. A., malgrado la chiusura del congresso di Laybach.

I nostri dispacci dell' 8 (20 marzo) vi fecero bentosto apprendere che la previdenza dell' imperatore non era stata che troppo completamente giustificata e che, fedele alle sue promesse, la Russia, dietro domanda dell' Austria e del legittimo sovrano del regno di Sardegna, aveva messo in moto un' armata di 100000 uomini affine di prevenire i funesti e troppo probabili effetti della rivolta militare che era scoppiata in Piemonte.

Fortunati avvenimenti successero a quelli provocati dai promotori di torbidi e di discordia. Tutto ci autorizza a sperare che l' ordine finirà di ristabilirsi negli Stati di S. M. Sarda. Il governo reale vi approfittò della prossimità del regno lombardo-veneto, invocando l' assistenza temporaria d' un corpo d' occupazione, composto di truppe austriache, per restituire al Piemonte il bene d' una pace domestica, profonda e stabile.

Tutti i nostri voti tendono a questo grande e salutare risultato. Ma siccome la misura di sicurezza che esige, e che il governo sardo ha sollecitato egli stesso, va ad essere oggetto d' un accordo diretto tra la Sardegna e l' Austria, sotto la guarentigia delle corti alleate; e siccome la presenza delle nostre truppe sarebbe oramai inutile, fu già loro trasmesso l' ordine di retrocedere. D' altra parte, quanto più era energica lo risoluzione di farle agire, tanto più è stata vantaggiosa

e viva l'impressione prodotta dalla sola notizia del loro movimento, mentre la cosa più essenziale agli occhi dell'imperatore si è che tutti i gabinetti d'Europa conoscano ed apprezzino le gravi considerazioni che hanno condotto S. M. I. a ricorrere alla forza delle armi, non che le intenzioni nobili e pure che ne avrebbero sempre diretto e moderato l'impiego.

L'esperienza di tutti i tempi e di tutti i paesi avverte i popoli sulle calamità che formano l'inevitabile corteggio della colpa e della ribellione. L'anno scorso però queste alte ed eterne lezioni furono sconosciute. Le catastrofi incalzarono con una spaventosa rapidità.

Napoli dimostrò sino all'evidenza i pericoli d'un pernicioso esempio. Divenuta essa stessa il focolare della rivoluzione ed il centro dell'attività delle sette, quello stato minacciò l'Italia d'una conflagrazione generale, e l'Austria, vedendo una parte delle sue provincie esposta ad imminente pericolo, invocò subito l'appoggio morale de' suoi alleati. Amico sincero di S. M. I. R. A. e convinto al pari di essa dei mali che avrebbero ancora una volta aggravato il mondo, se l'oblio di tutti i doveri avesse potuto ottenere l'apologia di un durevole trionfo, l'imperatore abbracciò con franchezza una causa che la sua coscienza diceva gli esser quella dell'Europa, delle leggi e dei trattati. Egli fece di più. Siccome un'intima unione è stata stabilita con atti solenni fra tutte le potenze europee, l'imperatore offerse a' suoi alleati il soccorso delle sue armi, nel caso in cui nuovi scompigli facessero temere nuovi pericoli. Noi già vedemmo come siansi verificati i presentimenti di Sua Maestà Imperiale. Alcuni settarj, lavorando nelle tenebre, delle quali abbisognano per coprire i loro colpevoli progetti, eccitarono in Piemonte un'insurrezione che poteva, per le sue conseguenze ritardare i progressi del bene delle due Sicilie, e compromettendo l'armata che s'avanzava verso Napoli, incoraggire la rivolta in tutto il resto della penisola. Sintomi allarmanti già autorizzavano qualche inquietudine anche per altre contrade, d'allora dovettero muoversi le truppe russe. Esse si muovevano infatti, marciavano, non per estendere la

potenza della Russia, o per attentare allo stato di possessione territoriale guarentito a tutti i governi d'Europa dai trattati conchiusi dopo l'anno 1814, ma per soccorrere gli alleati dell'imperatore, come sovra accennammo, in seguito ad espressa richiesta di Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica e di S. A. R. il duca di Genova. Esse marciavano, non per rovesciare le istituzioni emanate dalla legittima autorità, ma per impedire che l'insurrezione non usurpasse un potere che sarebbe un flagello universale. Esse marciavano finalmente, non per impedire lo sviluppo della prosperità pubblica, in qualsiasi Stato, ma per favorire il ristabilimento dell'ordine in quei paesi dove uomini della sventura finirono per rendere indispensabile l'assistenza d'una forza straniera.

Tale è stata, e tale sarà, sempre l'unica intenzione dell'imperatore se mai si trovasse ancora nella necessità di porre in moto le sue armate. Nessun peso ne sarebbe pur risultato dal loro passaggio, nè dalla loro momentanea presenza. Le nostre truppe avrebbero pacificamente attraversato gl'immensi spazj che li separano dall'Italia, ed appena lo scopo, per cui due principi le avean chiamate, fosse stato raggiunto, l'imperatore avrebbe loro ordinato di rientrare ne' propri Stati.

Ci è dunque permesso di ripetere e di affermare che giammai l'amore della guerra, giammai l'ambiziosa idea di esercitare un'esclusiva influenza nei consigli degli altri monarchi, nè sui destini de' popoli loro affidati dalla Provvidenza, non furono e non saranno il movente della politica di Sua Maestà Imperiale.

Fatti irrefragabili attestano oggi la sincerità di questo linguaggio.

La malevolenza facea credere che la Russia avesse delle viste ostili contro la Porta. Nella Valacchia e nella Moldavia si manifestarono dei torbidi, e la nostra condotta, conforme alle nostre dichiarazioni, venne a dimostrare che noi osservavamo le regole del diritto delle genti, e la fede dei trattati nelle nostre relazioni col governo Turco.

Ed è chi si piacque in seguito di spargere che noi avevamo

abbandonato i nostri progetti contro la Turchia, per invadere le contrade occidentali dell' Europa. Una decisa smentita confuse gli autori di queste odiose accuse, e quella fra le nostre armate, che camminava seguita ed appoggiata da tutte le forze dell' impero, si fermò dal momento che noi avemmo certezza che il governo legittimo riacquistato avea la piena sua autorità nel regno di Sardegna.

Cosicchè, o signore, gli è colla coscienza d'aver adempiuto ai doveri di amico e di alleato, gli è coll' intenzione di adempierli sempre, e colla consolante persuasione d'aver contribuito alla tranquillità dell' Italia e dell' Europa che l' imperatore sta per lasciare Laybach.

Egli partirà 1 (13) di maggio e passando per Varsavia si restituirà a Pietroburgo, felice di prestare la sua assistenza agli alleati suoi, se questa lor divenisse necesssaria, più felice ancora di goder lungamente dello spettacolo d' una pace di cui la Russia gusta le dolcezze e che è interessata, al pari d'ogni altra potenza, a mantenere ed a consolidare.

Il sistema politico del nostro augusto signore, non dovendo provare alcun cambiamento, tutti i suoi ministri ed agenti continueranno a seguire ed a porre in esecuzione le istruzioni generali ricevute sino ad oggi.

La presente circolare regolerà il suo linguaggio sugli avvenimenti dei quali in essa è cenno, e l' imperatore vi autorizza pure, Signore, a darne lettura e copia al governo presso il quale siete accreditato, ecc.

Convenzione conchiusa tra i plenipotenziarj di S. M. l'imperatore d'Austria, il re di Prussia e l'imperatore di tutte le Russie da una parte e di S. M. il re di Sardegna dall'altra, per l'occupazione di una linea militare negli stati di Sua Maestà Sarda, firmata a Novara il 24 luglio 1821.

Sua Maestà il re di Sardegna avendo in conseguenza degli avvenimenti che per breve tempo han turbato l'ordine pubblico ne' suoi Stati, fatto conoscere alle corti alleate, che, disposta sempre a contribuire al mantenimento della tranquillità generale, e ad offrire a' suoi alti e possenti alleati tutte le guarentigie che possono assicurarla all'Europa, essa desiderava l'occupazione d'una linea militare ne' suoi Stati per mezzo di un corpo d'armata di truppe alleate,

Che profondamente convinta della necessità di questa occupazione come unico mezzo per tranquillizzare gli individui ben intenzionati, di tenere in freno i perturbatori e di assicurare l'Europa contro ogni ulteriore inquietudine, essa non si sentiva meno obbligata di fare in modo che questa occupazione si effettuasse col minor peso possibile pe' suoi popoli già bastantemente aggravati da una dispendiosa riorganizzazione,

Infine che, ponendo un'illimitata fiducia in ciascuno de' suoi alti alleati, essa non poteva nullameno trattenersi dall'osservare che, relativamente alla situazione geografica del regno lombardo-veneto, lo scopo desiderato potrebbe essere raggiunto con un corpo poco considerevole d'armata austriaca, e conseguentemente con minor spesa, per un tempo determinato, la durata del quale dovrebbe essere regolata da una convenzione, come pure tutto ciò che concerne il mantenimento dell'indipendenza del regno e del suo governo,

Le loro Maestà l'imperatore d'Austria, e l'imperatore di Russia ed il re di Prussia, avendo sommamente a cuore di provare a S. M. il re di Sardegna il vivo e sincero interesse ch'essi prendono alla sua augusta persona, al bene della sua monarchia, ed alla prosperità d'Europa, dove questa monarchia occupa un posto così importante, le loro Maestà hanno ricevuto tale communicazione colle più amichevoli disposizioni ed hanno senza indugio nominato ministri plenipotenziarj per discutere, regolare e firmare, con quello di S. M. Sarda, le condizioni d'una convenzione che corrisponda all'oggetto della loro sollecitudine.

(L'Austria ha nominato il luogotenente generale conte di Bubna ed il barone Francesco de Binder-Kriegelstein; la Russia, il conte Giorgio di Mocénigo; La Prussia, il signor Petit-Pierre, suo incaricato d'affari a Torino; la Sardegna, il conte Vittorio de la Tour).

1. La forza del corpo d'armata austriaca destinato ad occupare, in nome e conforme a'generali impegni delle potenze alleate, una linea militare negli Stati di S. M. il re di Sardegna, dee ascendere a 12000 uomini, cioè: otto battaglioni di linea, uno squadrono di ussari e tre battaglioni d'artiglieria

Questo corpo che sotto il rapporto di una interna organizzazione, discende dall'armata austriaca del nord d'Italia, di cui fa parte, è messo, come corpo ausiliario, a disposizione di S. M. il re di Sardegna. Il rinnovamento di questo corpo, sia per intiero, sia per frazioni, relativamente al numero fissato, è riservato al generale austriaco rivestito del comando in capo di questo corpo. Esso formerà, il più che sia possibile, un corpo intieramente separato.

Destinato in modo esclusivo a mantenere, in un colle truppe di S. M. il re di Sardegna, la tranquillità interna del regno, questo corpo non eserciterà assolutamente alcuna giurisdizione sulla parte del paese ch'esso occuperà, e non attraverserà in modo veruno le funzioni delle autorità civili e militari stabilite dal sovrano; ma, al contrario, dietro loro richiesta, lor porgerà un'attiva assistenza.

Nel caso in cui circostanze impreviste facessero desiderare a S. M. il re di Sardegna che questo corpo fosse rafforzato, il comandante generale in Lombardia è autorizzato a farlo, senza chiedere prima gli ordini della sua corte. Rimane inteso però che questo corpo non resterebbe negli Stati di Sua Maestà che per quel tempo ch'essa giudicherebbe necessario, e che, durante quest'intervallo, deesi provvedere al suo trattenimento nella stessa guisa che per il corpo d'occupazione.

2. Il corpo ausiliario austriaco occuperà la linea militare seguente: Stradella, Voghera, Tortona, Alessandria, Valenza, Casale e Vercelli. Le linee di communicazione fra queste diverse parti saranno tracciate da Pavia e Buffalora. Se però S. M. il re di Sardegna giudicasse a proposito di trasferire una parte di questo corpo ausiliario su alcuni punti del suo reame situati fuori di questa linea, il comandante generale austriaco si conformerebbe tosto alle intenzioni di Sua Maestà e prenderebbe le necessarie misure per raggiungere lo scopo ch'essa si propose.

Il governo sardo dovendo incaricarsi del trattenimento di questo corpo, vi provvederà nel modo seguente:

3. L'alloggio, il fuoco, il lume, il nutrimento ed i foraggi saranno forniti in natura. Rimane inteso che il totale delle razioni non sorpasserà mai il numero di 13000 per gli uomini, e di 4000 pei cavalli, e che queste razioni saranno date al prezzo della tariffa unita alla presente convenzione.

Quanto al soldo, all'equipaggio, al vestiario ed agli altri articoli accessori, il governo sardo coprirà le spese necessarie a tale riguardo con una somma di trecentomila franchi al mese, che sarà pagabile nella prima quindicina d'ogni mese a contare dal giorno della segnatura di questa convenzione.

4. Sua Maestà Imperiale ed Apostolica rinunzia ad un'indennità per le spese di mobilizzazione del corpo di truppe ausiliari spedito a S. M. il re di Sardegna; ma saranno tosto nominati commissarj austriaci e sardi, per procedere alla liquidazione delle spese di trattamento accumulate, dal giorno dell'entrata di detto corpo sul territorio piemontese, sino al

giorno della segnatura di questa convenzione. Si prenderanno per base di questo lavoro, le memorie spedite a tal scopo, in conformità del regolamento austriaco, e la forza dei corpi sarà calcolata dietro il suo stato effettivo nelle diverse epoche. Detti commissarj s'accorderanno, in pari tempo, circa i termini del pagamento degli arretrati, i quali debbono nullameno venir soddisfatti entro quattordici mesi, a decorrere dalla segnatura dell'attuale convenzione.

5. Tutte le lettere, che concerneranno il servizio interno delle truppe ed i rapporti officiali colle autorità sarde, e che saranno munite del sigillo de' *baliaggi*, saranno ricevute e spedite gratis. Le staffette e le lettere particolari dei militari saranno pagate giusta la tariffa ordinaria. I corrieri e le persone che viaggiano pel servizio militare, sono obbligati di pagare esattamente alle poste ciò che è dovuto pei cavalli e gli altri oggetti nel medesimo tempo fornito.

6. Per prevenire tutti gli abusi che potrebbero aver luogo in pregiudizio dei regolamenti sulle dogane, gli oggetti destinati all'equipaggio, al vestiario, o ad altri bisogni del corpo ausiliario austriaco, non potranno essere introdotti che accompagnati da un certificato d'origine, e dopo che l'introduzione sarà stata notificata dai comandanti dei diversi corpi d'armata al generale in capo austriaco, il quale ne darà avviso al governo sardo, acciocchè questo possa a sua volta dare all'amministrazione delle dogane gli ordini necessari a tale riguardo.

Gli oggetti d'equipaggio e gli altri, destinati al corpo ausiliario austriaco, saranno franchi d'ogni diritto d'entrata, producendo certificati in buona forma. I militari che si restituiscono a' loro corpi, o che ritornano dal Piemonte, sono esenti d'ogni diritto di dogana per gli oggetti destinati al loro uso personale od a quello delle truppe.

7. I governi austriaco e sardo nomineranno commissarj presso le rispettive autorità militari, per le difficoltà che potrebbero nascere sugli oggetti particolari, durante il tempo dell'occupazione militare.

8. Le alte parti contraenti, desiderando con eguale vivacità che l'occupazione militare non si prolunghi oltre il tempo necessario per la riorganizzazione del regno di Sardegna e pel consolidamento del suo governo, si è risoluto, provvisoriamente, che questa misura durerà sino al mese di settembre 1822, epoca in cui i sovrani alleati, riunendosi a Firenze prenderanno ad esame la situazione del regno, di concerto con S. M. Sarda, e dietro un reciproco accordo, si risolveranno od a prolungare od a far cessare l'occupazione d'una linea militare fatta da un corpo di truppe ausiliari.

9. La presente convenzione sarà ratificata nell'intervallo di tre mesi, a decorrere dal giorno della segnatura, o più presto, se ciò è possibile.

In fede di che i rispettivi plenipotenziarj hanno firmato la presente convenzione, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Novara, il 24 luglio 1821.

Firmato: Il Conte di Latour, il conte Bubna, il barone de Binder, il conte Mocenigo, Petit-Pierre.

Convenzione tra l'Austria, la Prussia, la Russia ed il re delle due Sicilie per l'occupazione del regno delle due Sicilie, conchiusa a Napoli il 6-18 *ottobre* 1821, *ratificata dal re delle due Sicilie, li* 8 *gennaio* 1822.

Il mantenimento dell'armata austriaca, che, in nome e sotto la solidarietà delle tre corti d'Austria, di Russia e di Prussia è stata posta a disposizione del loro alleato S. M. il re delle

due Sicilie, essendo in conformità delle risoluzioni decretate a Laybach il 21 gennaio e 2 febbraio 1821, a carico del regno delle due Sicilie, a datare dall'epoca del passaggio del Pò e durante il corso dell'occupazione fissata a tre anni e dovendo tutto ciò che si riferisce a questa temporaria guarentigia essere determinato in base ai principj ed alle forme osservate al tempo dell'occupazione militare a riguardo della Francia dell'anno 1815 all'anno 1819, ed essere stabilito con partecipazione delle corti di Russia e di Prussia in una convenzione tra S. M. I. R. A. e S. M. siciliana, le anzidette Maestà volendo regolare in conseguenza quest'oggetto, hanno nominato tre plenipotenziarj per discutere e firmare la clausola d'una convenzione, cioè da una parte:

S. M. l'imperatore d'Austria, il conte di Ficquelmont ecc., suo maggior generale e suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso S. M. siciliana;

E S. M. il re di Prussia, il conte di Waldburg-Truchsess, suo maggior generale, inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso S. M. il re di Sardegna;

E dall'altra parte S. M. il re delle due Sicilie, il signor Tommaso di Somma, marchese di Circello ecc., suo consigliere di Stato incaricato del portafogli del ministero degli affari esteri, ecc.

I quali dopo essersi communicati i loro pieni poteri trovati nelle dovute forme, convennero sovra i seguenti articoli.

I. La situazione politica del regno delle due Sicilie non permettendo ancora di ridurre lo stato dell'armata d'occupazione al punto in cui potrà esserlo, quando il governo sarà riorganizzato in ogni sua parte e quando lo stato militare di S. M. siciliana sarà stato posto sul piede che è stato determinato dal reale decreto del 1 luglio 1821, la diminuzione non potrà essere che successiva ed avrà luogo ne'seguenti termini:

II. Siccome è presumibile che per la fine del mese di novembre il governo si troverà costituito, giusta l'atto organico pubblicato con decreto di S. M. siciliana il 26 maggio 1821, l'armata d'occupazione sarà ridotta a quest'epoca del 30 no-

vembre per le provincie al di quà del Faro, a quarantadue mila uomini, de'quali trentacinque mila di fanteria, e sette mila cavalli.

III. S. M. siciliana essendosi impegnata colla convenzione del 22 maggio 1821, relativa alla occupazione della Sicilia, a far rilevare le truppe austriache che vi si trovano da truppe napolitane, appena la loro novella formazione avrà progredito tanto da permetterlo, quel corpo di truppe austriache lascerà allora la Sicilia per rientrare negli Stati di S. M. I. R. A.

IV. L'evacuazione della Sicilia s'effettuerà successivamente a misura che S. M. siciliana vi manderà truppe novellamente formate e l'evacuazione totale avrà luogo quando il numero delle truppe napolitane, destinate a rimpiazzare le austriache sarà asceso a cinque o seimila uomini.

Tre mesi dopo la partenza delle ultime truppe di S. M. I. R. A., il corpo austriaco di quarantadue mila uomini stazionato nel regno di Napoli, sarà ridotto a trentamila uomini, facendosi la riduzione delle diverse armi in proporzione del loro numero.

V. Quando l'armata napolitana sarà stata posta sul piede indicato dal reale decreto del 1 luglio 1821 comprendendovi i tre reggimenti stranieri che debbono farne parte, il corpo d'occupazione sarà ridotto a venticinque mila uomini, e questa diminuzione formerà il *minimum* del corpo d'occupazione, durante i tre anni che dee durare l'occupazione.

VI. Il governo napolitano pagherà ogni mese alla cassa militare dell'armata, al 1 del mese, la somma sottoindicata pel soldo e pel trattamento dell'armata. Per quarantadue mila uomini la somma di cinquecento settantasei mila fiorini d'Alemagna in moneta sonante, calcolato il fiorino a sessanta grani. Provvederà ogni giorno quarantadue mila razioni da bocca e undicimila e cinquecento razioni di foraggio come *maximum* delle razioni esigibili; determinandosi d'altronde il numero delle razioni giornaliere in base allo stato effettivo.

VII. Fino al momento in cui il corpo d'occupazione sarà ridotto al numero di quarantadue mila uomini, il governo na-

politano pagherà nella medesima guisa e nella medesima proporzione l'eccedente di questo numero tanto in denaro che nella provvista dei viveri.

VIII. Così pure, a misura che questo numero verrà successivamente ridotto, le somme che il governo napolitano verserà alla cassa di guerra e le altre provviste saranno diminuite nella stessa proporzione della diminuzione.

IX. Le razioni da bocca e le razioni da foraggio si compongono degli oggetti indicati alla tariffa stabilita e segnata in questo medesimo giorno.

Vi si conformerà in tutto alle clausule determinate da questa tariffa per regolizzare il servizio.

X. Le spese di casermaggio, alloggiamenti militari, ospedali e tutti gli altri oggetti e competenze regolate e determinate dalla tariffa sono a carico del governo napolitano.

XI. L'entrata dell'armata d'occupazione dovendo essere a carico del regno delle due Sicilie, a datare dall'epoca del passaggio del Po, il rimborso delle anticipazioni fatte dalla corte austriaca dopo il 20 gennaio e 1 febbraio sarà fatto dal governo napolitano nello spazio di sei mesi a datare del mese di agosto.

L'ammontare di queste anticipazioni sarà constatato per mezzo della liquidazione che verrà fatta tra le amministrazioni austriache e napolitane; ma perchè S. M. I. R. A. non abbia ad attenderne lungo tempo il rimborso, S. M. siciliana farà pagare al tesoro imperiale a Vienna le anticipazioni ne'seguenti termini.

Cinquecentomila fiorini per la quota-parte del 19 e 31 agosto, settecento mila fiorini in ciascuno dei mesi di settembre, ottobre e novembre, ed un milione e quattrocento mila fiorini nel mese di gennaio.

Il che forma la somma di quattro milioni di fiorini di convenzione, che verrà aggiunta alle somme già pagate dal tesoro napolitano sul mantenimento dell'armata austriaca, ed il cui complessivo formerà l'oggetto della liquidazione a farsi per lo spazio di tempo dal 20 gennaio e 1 febbraio sino al giorno in cui andrà in vigore la presente convenzione.

Digitized by Google

XII. Tutte le spese cagionate dai movimenti d'evacuazione tanto per mare sino a Trieste, Venezia o Livorno, sia per terra da quest'ultimo punto o dalle frontiere di Napoli sino al Pò, saranno a carico del governo napolitano. I trasporti e marcie s'effettueranno in base alle disposizioni concertate tra i due governi, e se quello d'Austria si trovasse nel caso di fare anticipazioni a tal uopo, queste gli saranno rimborsate trenta giorni dopo che ne saranno stati presentati i quadri al ministero di S. M. siciliana.

Il governo napolitano rimborserà altresì in pari tempo le anticipazioni che il governo austriaco sarà in caso di fare per la marcia, passato il Pò, dei discaccamenti di complemento, che raggiungeranno l'armata d'occupazione per tenerla al completo stipulato.

XIII. Dopo il movimento totale d'evacuazione, gli ammalati che non avranno potuto essere trasportati, saranno ricevuti negli ospedali militari napolitani, trattati e trasportati presso la loro guarnigione negli Stati austriaci a spese del governo napolitano.

XIV. Le stipulazioni dell'attuale convenzione andranno in vigore, per quanto riguarda il mantenimento dell'armata d'occupazione a datare dal 19 novembre e 1 dicembre di quest'anno.

XV. La presente convenzione sarà ratificata dalle LL. MM. II. di Russia e d'Austria, e dalle LL. MM. il re di Prussia ed il re delle due Sicilie. Le ratificazioni saranno scambiate a Napoli entro due mesi a datare dal giorno della firma o più presto se sarà possibile. — In fede di che i rispettivi plenipotenziarj l'hanno firmata e vi hanno apposto il sigillo di loro armi.

Fatto a Napoli il 6 e 18 ottobre 1821.

Firmati: Pierre d'Oubril.
Il marchese di Circello
Il conte di Ficquelmont
Il conte di Waldburg-Truchsess

Convenzione tra l' Austria e le due Sicilie relativamente allo stabilimento di un corpo di truppe austriache in questo regno ed alla fissazione della forza di questo corpo, firmata a Milano il 28 maggio 1825.

La transazione conchiusa il 31 agosto 1824 tra le corti di Vienna e di Napoli, coll'assentimento di S. M. l'imperatore di Russia, re di Polonia e di S. M. il re di Prussia, in virtù della quale la forza del corpo ausiliario di truppe austriache stazionato nel regno delle due Sicilie era stata regolata al numero di 30000 uomini, avendo fissato la durata di questo accordo sino al fine del mese di maggio 1826; S. M. siciliana ha preso in considerazione: che da una parte, può darsi che da ora a quel termine la forza numerica dell'armata siciliana e lo stato cui potrà portarsi la sua riorganizzazione renderanno ancora necessarie al regno la presenza e l'appoggio di truppe, allo spirare della transazione del 31 agosto 1824; e che d' altra parte è egualmente fuor di dubbio che la tranquillità pubblica nel regno delle due Sicilie trovasi già talmente consolidata da potersi occupare fin da questo momento della diminuzione del corpo ausiliario, e S. M. l'imperatore d'Austria non avendo da parte sua nulla più a cuore che di affrettare di comune accordo co'suoi alleati l'epoca dell'intero richiamo delle sue truppe dal regno delle due Sicilie, le LL. dette MM. in tale stato di cose, hanno creduto conveniente di nominare dei plenipotenziarj per discutere, stabilire e firmare articoli addizionali alla transazione del 31 agosto 1824, cioè:

S. M. l'imperatore d'Austria, il signor Carlo Luigi conte di Ficquelmont ecc.

E S. M. Il re delle due Sicilie, il cavaliere don Luigi de' Medici d'Otajano, duca di Sarno, ecc.

I quali, dopo aver fatto accertare i loro pieni poteri, convennero sugli articoli seguenti:

I. L'armata ausiliare austriaca continuerà a restare a disposizione di S. M. siciliana, fino al fine del mese di marzo 1827, alle condizioni fissate colla convenzione conchiusa a Napoli il 18 ottobre 1821, e giusta le modificazioni stipulate dagli articoli addizionali fermati a Napoli il 24 aprile 1823 e da quelli egualmente fermati a Napoli il 31 agosto 1824, ai quali sono aggiunti gli articoli seguenti:

II. Lo stato delle finanze di S. M. siciliana non permettendo una maggiore spesa di quella che è stata precedentemente fissata per l'occupazione, quale dovea aver luogo a termine degli ultimi articoli addizionali del 31 agosto 1824 sino al mese di maggio 1826, nessun peso per le finanze austriache non dovendo, d'altra parte, risultare dalla prolungazione del termine dell'occupazione, il numero delle truppe austriache verrà proporzionalmente diminuito, nelle due parti del regno di qua e di là del Faro in maniera da produrre economie tali da poter prolungare l' occupazione fino al termine fissato dall' articolo precedente senza oltrepassare le spese fissate dagli articoli addizionali del 31 agosto 1824, e determinando il *minimum* della riduzione al numero di 15000 uomini.

III. Se però lo stato militare di S. M. siciliana avesse acquistato un grado di forza numerica bastantemente alto, perchè S. M. siciliana giudicasse conveniente di ridurre maggiormente questo numero senza compromettere la sicurezza del regno, questo *minimum* sarebbe allora a sua richiesta, ridotto al numero di 12000 uomini, mentre l' economia proveniente dalla riduzione di 15000 a 12000 uomini, si farebbe a sollievo delle finanze di S. M. siciliana.

IV. I presenti articoli addizionali vogliono un modo d'esecuzione nei limiti precisati dall' articolo II; questo modo formerà oggetto d'un accordo tra il governo di S. M. siciliana ed il generale in capo dell'armata d' occupazione.

V. Gli articoli delle convenzioni del 18 ottobre 1821, del 24 aprile 1823 e del 31 agosto 1824 che non subiscono nè

cangiamento nè modificazione dai presenti articoli addizionali restano in pieno vigore.

In fede di che i rispettivi plenipotenziarj hanno firmato i presenti articoli addizionali e vi hanno apposto il sigillo di loro armi.

Fatto in doppio originale a Milano il 25 maggio 1825.

Firmati: *Il conte di* Ficquelmont
Il cavaliere De' Medici.

Convenzione colla duchessa di Parma, concernente il diritto di guarnigione dell' Austria a Piacenza, conchiusa a Piacenza il 14 marzo 1822, ratificata dall' arciduchessa Maria-Luigia il 10 maggio 1822 a Parma.

Il trattato conchiuso a Parigi il 17 giugno 1817, tra le corti d' Austria, di Spagna, di Francia, della gran Brettagna, di Prussia e di Russia, e segnatamente l' articolo V di detto trattato, assicurando a Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica come a' suoi eredi e successori, il diritto di guarnigione nella città di Piacenza, S. M. l' imperatore e re, e S. M. l' arciduchessa regnante di Parma, Piacenza e Guastalla, egualmente animati dal desiderio di stipulare un giusto risarcimento dei carichi provenienti dal soggiorno d' una guarnigione imperiale e reale a Piacenza e dal mantenimento di questa piazza forte in istato di difesa, tanto pel governo ducale quanto pe' suoi sudditi, e volendo di comune accordo fissare più particolarmente i diritti di S. M. I. e R. in detta piazza, hanno scelto plenipotenziarj per discutere, stabilire e firmare una conven-

zione che potesse soddisfare all' oggetto di loro comune solecitudine.

In conseguenza di che le dette Maestà hanno nominato cioè, da una parte:

S. M. l' imperatore d' Austria, ecc. il sig. Ferdinando conte Bubna de Lititz, suo ciambellano e consigliere intimo attuale ecc., comandante generale in capo dell' armata nell' alta Italia; dall' altra parte:

S. M. l' arciduchessa, duchessa regnante di Parma Piacenza, e Guastalla, il sig. Adamo di Neipperg, ecc. cavaliere d' onore di S. M. l' arciduchessa, duchessa di Parma ecc. comandante in capo delle sue truppe, presidente del dipartimento militare, ed incaricato di quello delle relazioni estere; ed il sig. Gaetan, conte Nasalli, consigliere di stato di detta Maestà, e suo delegato del distretto di Piacenza ecc.

I quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in buona forma, convennero sugli articoli seguenti:

I. Spetterà a S. M. l' imperatore di fissare il numero delle truppe che giudicherà conveniente per servire di guarnigione alla città di Piacenza, e conseguentemente di aumentarne o diminuirne la forza secondo che le circostanze potrebbero esigere. Egli nominerà un comandante di piazza, come pure alcuni ufficiali aggiunti, che però non influiranno in nulla sull' amministrazione civile di Piacenza.

II. Ove le circostanze rendessero necessario di dichiarare la città di Piacenza in istato d' assedio, l' azione delle autorità ducali verrebbe momentaneamente a cessare. È tuttavia riservata al governo ducale la facoltà di nominare in tal caso un commissario che, sotto la dipendenza del comandante di piazza austriaco, sarebbe incaricato dell' amministrazione civile durante il tempo che la città resterebbe in istato d' assedio.

III. Il governo di Parma è autorizzato a tenere a Piacenza unitamente alla guarnigione austriaca, un certo numero di sue proprie truppe, che non eccederà quello che verrà di tratto in tratto stabilito dal generale in capo delle truppe imperiali e reali in Lombardia.

Il governo ducale è egualmente in diritto di nominare ufficiali di piazza, i quali, al par delle truppe ducali, dipenderanno, per quanto concerne il servizio di guarnigione, dall'imperiale e reale comandante di piazza.

IV. Il soldo delle truppe austriache, di guarnigione a Piacenza, come i loro bisogni in pane, foraggi, lume, fuoco ecc., saranno interamente ed unicamente a carico del tesoro imperiale e reale. Per quanto riguarda le provviste a farsi alle truppe imperiali, che attraverserebbero gli Stati ducali, è convenuto di riportarsene alla convenzione già esistente all'uopo.

V. Il governo di Parma s'impegna di rimettere al governo austriaco a perpetuità e senza indennità, tutti i fabbricati destinati all'alloggiamento della guarnigione imperiale, come pure quelli che servono di depositi di viveri, d'artiglieria e d'altre provviste qualsiansi, coi loro fornimenti e con tutti gli utensili, quali trovansi attualmente. In conseguenza di che il loro futuro mantenimento sarà interamente a carico del tesoro imperiale e reale.

Qualora, in circostanze straordinarie, i fabbricati militari, indicati nel quadro A, annesso alla presente convenzione, non bastassero ad alloggiare la guarnigione imperiale, la città sarebbe tenuta a provvedere all'alloggio del resto della truppa avendo perciò il diritto di percezione del *danaro della notte*, giusta i regolamenti esistenti negli Stati austriaci.

V. Gli ufficiali che non saranno alloggiati nelle caserme avranno diritto ad alloggi ammobiliati nelle case particolari secondo i regolamenti di competenza introdotti nel regno lombardo-veneto, indicati dall'annesso quadro B. Il comune di Piacenza riceverà in fine d'ogni mese, come indennità da parte del governo austriaco, il rimborso delle pigioni, in base alla tariffa C in vigore nelle città di provincia della Lombardia, ben inteso che, secondo l'aumento od il ribasso di dette pigioni in Lombardia, le retribuzioni alla città di Piacenza sarebbero aumentate o diminuite nella stessa proporzione.

VIII. L'importanza generalmente conosciuta della città di

Piacenza, pel sistema di difesa di tutta l'Italia, avendo impegnato S. M. I. R. A. ad ordinare il ristabilimento e l'armamento di questa piazza interamente a spese del tesoro imperiale, S. M. l'arciduchessa desiderando, da parte sua, contribuire al comune vantaggio di tutti gli Stati d'Italia, acconsente:

a) a che tutte le opere di fortificazione di Piacenza, coi terreni che vi appartengono, siano irrevocabilmente messi a libera disposizione della direzione del genio austriaco, senza che sia permesso ad alcuno di fabbricare sulla spianata edificio di sorta onde men commodi si rendessero i mezzi di difesa di questa piazza;

b) Che nei casi in cui si abbisognasse di terreni, oltre quelli sovraspecificati, per la costruzione di nuove opere di fortificazione, ne sarebbe fatto cessione all'imperiale e reale direzione del genio, con obbligo al governo austriaco di pagarne a' proprietarj l'importo equivalente, fissato da una commissione mista, particolarmente a tal uopo nominata;

c) infine, che venga prestato ogni aiuto ed assistenza agli ufficiali del genio austriaco incaricati dei lavori di fortificazione, loro procurando gli operai e provvedendo i necessari materiali a' prezzi usati nel paese.

VIII. In quanto a' terreni impiegati per l'estensione delle opere della piazza nel corso dell'anno 1820, e nominatamente quelli dei quali si dovè far uso per costruire i trinceramenti dietro il Rifiutino ed il ruscello della Todesta, situati sul territorio ed appartenenti a' sudditi Parmigiani, resta parimente convenuto di farli imparzialmente stimare da una commissione mista, dopo di che il tesoro imperiale ne rimborserà il valore a' proprietarj.

IX. Per ciò che concerne i terreni facenti parte delle opere della fortezza ed i fabbricati ceduti al governo austriaco, giusta l'articolo V della presente convenzione, rimane stabilito che il governo ducale non percepirà su questi oggetti alcuna imposta fondiaria od altro.

Esso rinunzia altresì, a perpetuità ad ogni retribuzione di

porto, imposta di dogana e di balzelli, ecc., per tutti i trasporti di viveri, d'equipaggio, di munizione, d'ammobiliamento di caserma e d'altri oggetti e materiali necessari pel riattamento delle opere esistenti e per la costruzione di nuove.

Esso acconsente infine a che tutti i corpi di truppa ed ogni militare austriaco che viaggi isolatamente, passino il ponte del Po senza pagare il diritto di pedaggio, nè per sè nè pei loro cavalli, vetture e bagagli, impegnandosi da parte sua S. M. l'imperatore ad impiegare tutte le misure proprie ad impedire la defraudazione del tesoro ducale.

X. Le stipulazioni della presente convenzione andranno in vigore, il primo giorno del mese che farà seguito a quello nel corso del quale si saranno scambiate le ratificazioni

XI. La presente convenzione sarà ratificata nello spazio di due mesi, a datare dal giorno della segnatura, e prima se è possibile.

In fede di che i rispettivi plenipotenziarj hanno firmato la presente convenzione, e vi hanno apposto il sigillo di loro armi.

Fatto a Piacenza, il 14 marzo 1822.

Firmati: Il conte Bubna,
luogotenente generale.
Il conte Neipperg.
luogotenente generale
Il conte Nasalli
delegato.

QUADRO

di tutte le caserme ed altri fabbricati militari da rimettersi a libera disposizione del governo austriaco, in conformità dell' articolo 5 della presente convenzione:

LE CASERME ED ALTRI FABBRICATI NELLA CITTADELLA.

CASERMA. San Sisto » Farnese » Benedettine » Carmine » San Bartolomeo » San Bernardo » Santa Francesca SCUDERIA. Vasara » San Lorenzo » Darmstadt » San Sepolcro FORNO. San Giovanni MAGAZZINO. L' antico mercato del grano » Santa Maddalena » Sant' Agostino DEPOSITO D' ARTIGLIERIA. Rampari di Todesta.	come sono occupati attualmente

Piacenza, il 14 marzo 1822.

Firmati: come sopra.

CONGRESSO DI VERONA.

Istruzione del signor De Villèle al signor de Châteaubriand.

L' evacuazione del Piemonte sarà invocata dal re di Sardegna; e la Francia deve appoggiare questa domanda. È probabile che la Corte di Vienna 'vi acconsentirà, a condizione

ch' essa conservi una guarnigione austriaca in Alessandria; ma quest' occupazione avrebbe due grandi inconvenienti: quello d' essere a carico delle finanze del Piemonte, e quello di privare il re di Sardegna di tutto il vantaggio morale che può e deve sperare da una completa evacuazione.

Altre difficoltà sorgeranno circa il ritorno del principe di Carignano. Senza credere a tutte le viste d' ambizione che si possono supporre nella corte di Vienna, havvi motivo di credere ch' essa desidererebbe che il Principe di Carignano rimanesse lontano, perchè quella specie d' oscillamento e d' indecisione che s' annetterebbe alla sua esistenza, senza positivamente distrurre la legittimità della successione, lascerebbe all' Austria un alto grado d' influenza in Piemonte, e potrebbe, in avvenire metterla in posizione d' imporre al principe di Carignano condizioni abbastanza dure: è nell' interesse della Francia di opporvisi.

Convenzione conchiusa a Verona il 14 dicembre 1822 tra i plenipotenziarj di S. M. l' imperatore d' Austria, il re di Prussia e l' imperatore di tutte le Russie, re di Polonia da una parte, e di S. M. il re di Sardegna dall' altra, per far cessare la temporaria occupazione d' una linea militare negli Stati di S. M. il re di Sardegna, ratificata a Torino il 9 febbraio 1823.

In conformità delle risultazioni dell' 8° articolo della convenzione di Novara del 24 luglio 1821, avendo le corti d'Austria, di Russia e di Prussia esaminato, d' accordo coi pleni-

potenziarj di S. M. il re di Sardegna, la questione: se, nell'attuale situazione del Piemonte, esistesservi ragioni per prolungare ancora l'occupazione di una linea militare per mezzo d'un corpo ausiliario, oppure si potesse farla cessare, ed avendo un tale esame fatto conoscere che le cure di S. M. Sarda ed i progressi della riorganizzazione del suo reame offrivano una sufficiente guarentigia di tranquillità, le LL. MM. II. e RR. hanno deciso, di comune accordo, di ritirare dal Piemonte il corpo ausiliario, e, nell'intento di fissare, con una particolare convenzione, il modo ed il termine di tale evacuazione, han nominato a questo scopo loro plenipontenziarj, cioè:

S. M. l'imperatore d'Austria, il principe Metternich — Viennebourg-Ochsenhausen, duca di Portella, ecc.

S. M. l'imperatore di Russia, re di Polonia, il conte Carlo di Nesselrode, ministro degli affari esteri, ecc.

S. M. il re di Prussia, il conte Chrétien Günther de Bernstorff, ministro di Stato, di gabinetto, ecc.

S. M. il re di Sardegna, il conte Vittorio Salliez de la Tour, generale di cavalleria, ministro, ecc.

I quali, muniti dei necessari pieni poteri, convennero sugli articoli seguenti:

I. Il corpo ausiliario austriaco che trovasi in Piemonte, deve sgombrare, nel corso del mese di dicembre, dalle città di Vercelli e di Vigevano e da tutti i punti militari situati sulla sinistra riva del Po; il numero delle truppe che, a tal epoca, debbono lasciare gli Stati del re di Sardegna è fissato a 4000 uomini, ed essi debbono esserne usciti avanti il 1° gennaio 1823.

II. Detto corpo ausiliario debb'essere nuovamente diminuito di 3000 uomini sino al 1° aprile 1823; a tal fine, esso sgombrerà dalle città di Casale, Voghera, Tortona, Castelnuovo, e da tutti i punti occupati sulla riva destra del Po, per formare la comunicazione militare negli Stati di Sua Maestà.

III. I rimanenti 5000 uomini si riuniranno ad Alessandria e Valenza, il 1° aprile, ma la consegna di queste due piazze e lo sgombro totale, dal territorio piemontese, delle truppe austriache debbono effettuarsi innanzi del 1° ottobre 1823.

IV. A decorrere del 1° aprile 1823, l'ordinaria comunicazione di corrispondenza del corpo d'occupazione sarà stabilita sulla gran linea da Valenza a Pavia. I rispettivi commissarj sono incaricati di determinare, di comune accordo, le stazioni di posta necessarie a tal fine sino all'intiera evacuazione.

V. Nei cambiamenti di guarnigione, quali furono previsti nel primo articolo della convenzione di Novara, le truppe percorreranno la linea di Voghera, Tortona ed Alessandria.

VI. Per conciliare gl'interessi di S. M. il re di Sardegna colla facoltà che deesi lasciare al comandante generale dell'armata dell'alta Italia, per quanto riguarda il fissare la proporzione delle diversi armi fra le truppe che debbono successivamente lasciare il Piemonte, si convenne che il mensile pagamento di 300600 franchi, come pure il maximum di 13000 razioni di viveri, legna, lume, ecc., e di 4000 razioni di foraggio che S. M. il re di Sardegna erasi impegnato di somministrare colla convenzione di Novara, saranno ridotti di quattro dodicesimi a contare dal 1° gennaio del 1823, di tre altri dodicesimi dopo il 1° aprile dello stesso anno, e cesseranno affatto al 1° ottobre 1823.

VII. L'artiglieria, le armi e gli altri effetti militari, come pure le munizioni di guerra e la provviste di bocca, che trovavansi nella cittadella d'Alessandria, allorquando è stata occupata dalle truppe austriache, e che dopo quel tempo vi sono stati trasportati dagli arsenali e magazzini di S. M. il re di Sardegna, resteranno come prima, sotto la sorveglianza delle autorità sarde. Tali oggetti, come pure la stessa fortezza, saranno rimessi, colle formalità che son di uso in simili casi, il 29 settembre, alle truppe ed a' commissarj sardi.

VIII. Tutte le stipulazioni della convenzione di Novara del 24 luglio 1821, che non sono modificate dalla presente, continueranno ad essere attuate sino al totale sgombro del territorio piemontese.

IX. La presente convenzione debb'essere ratificata nell'intervallo di sei settimane, o prima se è possibile.

In fede di che i rispettivi plenipotenziarj hanno firmato la presente convenzione, e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Verona, il 4 dicembre 1822.

Firmati: METTERNICH.
BERNSTORFF.
LATOUR.
NESSELRODE.

Circolare scritta dai ministri d'Austria (principe di Metternich), di Prussia (conte di Bernstorff) e di Russia (conte di Nesselrode) alle loro legazioni presso le diverse corti e potenze d'Europa, sui risultati del congresso di Verona.

Verona, li 14 dicembre 1822.

Signore,

Voi foste istruito per mezzo delle note che vi furono spedite, al momento della chiusura delle conferenze dei Laybach, nel mese di maggio 1821, che la riunione di monarchi alleati e de' loro gabinetti sarebbesi rinnovata nel corso dell'anno 1822; e che vi si sarebbe preso in considerazione il termine da fissarsi alle misure che, sulle proposizioni delle corti di Torino e di Napoli, e sull' avviso di tutte le corti d' Italia, erano state giudicate necessarie per rassodare la tranquillità della penisola, dopo i funesti avvenimenti degli anni 1820 e 1821.

Questa riunione ebbe luogo testè; e noi ci accingiamo a farvene conoscere i principali risultati.

Giusta la convenzione firmata a Novara, il 24 luglio 1821,

l'occupazione d'una linea militare in Piemonte, per mezzo d'un corpo di truppe austriache, era stata eventualmente fissata a un anno di durata, salvo ad esaminare, all'epoca della riunione del 1822, se la situazione del paese permetteva di farla cessare, o rendesse necessario di prolungarla.

I plenipotenziarj delle corti segnatarie della convenzione di Novara, si sono posti a quest'esame in un coi plenipotenziarj di S. M. il re di Sardegna, e si riconobbe che l'assistenza d'una forza alleata non era più necessaria pel mantenimento della tranquillità del Piemonte.

Sua Maestà il re di Sardegna avendo egli stesso indicato il termine da lui creduto conveniente di fissare per il successivo ritiro delle truppe ausiliari, i sovrani alleati hanno acconsentito alle sue proposizioni, ed è stato stabilito, con una nuova convenzione, che l'uscita di queste truppe dal Piemonte comincerebbe il 31 dicembre di quest'anno e sarebbe definitivamente terminata colla evacuazione della fortezza d'Alessandria il 30 settembre 1823.

D'altra parte, S. M. il re delle due Sicilie ha fatto dichiarare alle tre corti, che aveano partecipato alla convenzione firmata a Napoli, il 18 ottobre, che lo stato attuale del suo paese gli permetteva di proporre una diminuzione nel numero delle truppe ausiliari stazionate nelle varie parti del regno.

I sovrani alleati non hanno esitato ad accedere a questa proposizione, e l'armata d'occupazione del regno delle due Sicilie sarà nel più breve intervallo di 17000 uomini.

In tal guisa s'è realizzato, per quanto gli avvenimenti corrisposero a' voti di monarchi, la dichiarazione fatta al momento della chiusura del congresso di Laybach.

Convenzione tra l' Austria e il regno delle due Sicilie concernente le spese dell' occupazione militare di questo reame conchiusa il 24 aprile 1823.

Avendo il congresso di Verona, nella sua conferenza dell' 8 dicembre 1822, fissato la diminuzione dell' armata ausiliare messa a disposizione di S. M. il re delle due Sicilie a trentacinque mila uomini, avendo determinato che le corti di Vienna e di Napoli si accordassero sui mezzi di porla in esecuzione, e S. M. l' imperatore d' Austria, mossa dai sentimenti d' amicizia che l' uniscono a S. M. siciliana, desiderando alleggerire agli Stati di detta Maestà, per quanto è in poter suo gli aggravj dell' occupazione, rinunziando così ad una parte dei diritti che gli erano assicurati dalla convenzione del 22 maggio e da quella del 18 ottobre 1821, donde risulta la necessità d' introdurre qualche modificazione in tali convenzioni; i sottoscritti:

Cavaliere de' Medici, consigliere, ministro di Stato, presidente interinale nei consigli de' ministri di S. M. siciliana, ecc. ed

Il generale conte di Ficquelmont, ciambellano di S. M. I. R. A. suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà siciliana.

Muniti de' necessari pieni poteri, convennero per conseguenza sui seguenti articoli addizionali:

I. L' armata d' occupazione essendo stata posta sul piede di trentacinquemila uomini, a datare dal 1° aprile 1823, compresavi la Sicilia, il governo napolitano a datare da tal epoca pagherà, il primo d' ogni mese, alla cassa militare dell' armata, la mensile somma di trecentonovantamila fiorini. Egli provvederà giornalmente il numero di razioni di bocca e di foraggio necessarie pel mantenimento dello stato effettivo del-

l' armata, fissando il *maximum* delle razioni esigibili a trentasei mila razioni di bocca ed a settemila e trecento razioni di foraggio, calcolandosi questo *maximum* pel corso di tutta l' armata.

II. Le forze marittime austriache, impiegate in servigio dell' armata d' occupazione e determinate dalla convenzione del 22 maggio 1821, sono state parimenti ridotte, a decorrere dal 1° aprile 1823, ad una fregata, un brick, ed una goletta. Il mantenimento di questi legni trovandosi compreso nella somma fissata dall' articolo precedente, l' obbligazione del mensuale pagamento di trentatremila ottecento quarantasette fiorini e quarantacinque kreutzer, presa dal governo napolitano colla convenzione del 22 maggio 1821, rimane annullata.

III. Il governo napolitano avendo espresso il desiderio di introdurre la maggiore possibile economia nell'amministrazione degli ospedali, ne' quali sono curati gli ammalati austriaci, una commissione mista a tal uopo nominata avrà l' incarico di esaminare il metodo attuale di questa amministrazione, e di proporre quelle modificazioni che reputerà più convenienti.

In ogni caso, rimane fissato in antecedenza che le spese degli ospedali, secondo che fu stipulato all' articolo X della convenzione dei 18 ottobre 1821, sono totalmente a carico del governo napolitano; impegnandosi il governo austriaco col presente articolo a risarcirlo in danaro delle giornate degli ammalati, dopo il 1° aprile 1823, giusta i regolamenti austriaci. La somma che ne risulterà verrà versata al fine d' ogni mese dalla cassa di guerra austriaca al tesoro napolitano. Resta inteso che il numero degli ammalati viene sottratto dallo stato effettivo che determina la percezione delle razioni di bocca.

IV. Le riduzioni della somma fissata dall' articolo I, in una proporzione diversa da quella fissata dalla convenzione de 18 ottobre 1821, non avendo potuto ottenersi che colla riduzione di alcuni veicoli dell' armata, il governo napolitano si impegna di provvedere a sue spese i mezzi di trasporto, che diverrebbero necessarj, se le circostanze ne esigessero la mobilizzazione.

V. Resta inteso che tutte le disposizioni della convenzione del 22 maggio e del 18 ottobre 1821, alle quali non si è derogato coi quattro articoli addizionali sovra descritti, conservano il loro pieno ed intero vigore.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziarj hanno firmato i presenti articoli, salva la ratificazione, e vi hanno apposto il sigillo di loro armi.

Fatto in doppio originale a Napoli, il 24 aprile 1823.

Firmato: Il conte di Ficquelmont.

Il cavaliere de' Medici.

Lettera di Rossi e Guizot.

Mio caro amico, non saprei dirvi tutto il piacere che mi ha arrecato la vostra lettera, quantunque l'arrivo del vostro bel discorso sugli affari esteri di Francia già m'avesse provato che voi non mi avete completamente obliato. Ho cercato un'occasione per rispondervi; ma grazie al choléra, si lascia Parigi, non ci si va. — Voi pensavate a me, e non vi ingannavate credendo che io mi occupavo dell'Italia; è questo il pensier mio, il pensiero di tutti i miei giorni, e lo sarà finchè avrò un soffio di vita. Ho compreso il vostro sistema, come voi avete compreso il mio affanno. Non si saprebbe impedire l'ammalato, che ha fame, di lagnarsi anche quando il medico è obbligato di essere inesorabile. Ma ciò basti del passato. Voi mi domandate quali sono i miei sogni e le mie ragionevoli speranze. Lasciamo i sogni da parte. Tutti ne fanno; prestar loro fede è ben altra cosa; manifestarli seriamente per iscritto, è peggio ancora. Essi servono tutt'al più per pas-

sare una sera accanto al fuoco, quando non si ha di meglio a fare. — Le mie speranze di buon senso son più facili ad esprimersi. Io sperava che, anche conservando la pace, la Francia eserciterebbe su certe parti della penisola un intervento diplomatico, adatto a preparare a quel disgraziato paese un migliore avvenire, a cicatrizzare un gran numero di piaghe, a far cessare molti infortunj e sofferenze, e ad assicurare alla Francia istessa un influenza più solida di centomila baionette.

Io speravo che, grazie alla Francia, verrebbe almeno formato in Italia qualche *oasi* in cui uomini che si rispettano potessero vivere e respirare, attendere senza troppa impazienza un avvenire più completo per essi e pe' loro figli. I paesi, in cui ciò pareami possibile, erano più particolarmente il Piemonte, gli Stati Romani, ed anche il regno di Napoli. Ma non parliamo di quest' ultimo; sarebbe affar troppo lungo. Lasciate che io vi dica qualche parola degli altri due. In quanto al Piemonte le mie speranze sono pressochè svanite. Tengo presso di me prove di fatto che non mi lasciano guari dubbio sul sistema che prevalse in quel paese: è il sistema gesuitico, anti italiano, anti-francese, come lo si vorrà chiamare. Se taluno crede il contrario si tien pago di parole. Ancor' una volta, ho a tal riguardo informazioni positive. Il governo del Piemonte è dall'altra parte. Per soprappiù il paese intero lo sa, lo vede, lo tocca con mano. Ciò che si ebbe l' apparenza di fare, sono pure smorfie delle quali sarebbe ridicolo tener parola. Intanto in qual modo ciò avvenne? Non si ebbero i mezzi d' impedirlo? O piuttosto fu creduto doversi astenere per timore di dispiacere troppo al grosso vicino, di risvegliare la sua gelosia? È inutile di dirlo. In tal guisa le cose restano come sono; gli Stati Sardi restano sotto il peso d' una futura rivoluzione. Quando? Come? Con qual successo? Dio lo sa; ma le condizioni ci sono e la loro energia va crescendo. Ora che il sistema francese è meglio stabilito all' estero ed anco all' interno, può esso, vuol esso riprendere sottomano questo lavoro e tentare di far modificare il sistema piemontese? È a voi che io lo dimanderò. Ma poichè voi chiedete delle mie spe-

ranze, io vi dirò che lo spero poco, fortunatissimo però se m' inganno. Perchè io sono, mio caro amico, così poco giacobino come voi; solamente voi avete il sangue freddo d' un uomo che è arrivato; io ho l' impazienza d' un uomo che vuol partire. E malgrado ciò, gli è con profondo rammarico che io veggo, grazie agli ostacoli crescenti, svilupparsi al di là delle Alpi, opinioni che io non professo. È ancora un fatto ben positivo, e, credetemi, più esteso che non si potrebbe immaginarlo. Io conosco il paese.

Nel settembre nel 1830 a Parigi io dicevo a MM..... e più tardi qui a B..... che non credevo passassero sei mesi senza qualche scoppio in Italia. Non m' ingannavo, e certamente io non partecipavo al segreto, se segreto v' era. Malgrado ciò che v' era di serio in certe assicurazioni, non son io che avrei dato il mio consiglio; io non sono bastantemente ragazzo.

Veniamo agli Stati romani. Io non ho approvato la prima rivoluzione, quantunque legittima, più che legittima nel suo principio. Una volta operata, avrei voluto dirigerla altrimenti. Ma che cosa può un uomo a duecento leghe di distanza? Mettiamo da parte il passato. Io vi dirò altresì, come prova di mia franchezza, che la maniera del primo intervento diplomatico della Francia mi spiacque sommamente. Oggidì veggo le cose altrimenti. Io ritrovo la Francia, la sua dignità, i suoi principj. Io non mi faccio menomamente illusione su ciò che è a voi possibile. Io credo scorgerne la misura, epperciò non appartengo affatto al numero di quelli che non vi sanno grado del vostro intervento, meno ancora di quelli che lo maledicono. Cosicchè da questa parte, a vece di indebolirsi, le mie speranze si sono confermate. Che cosa spero io?

Io spero che ognuno sia ben convinto che la rivoluzione, nel senso d' una profonda incompatibilità fra il *sistema attuale* del governo romano e la popolazione, è penetrata fino alle viscere del paese. Ogni opinione contraria sarebbe una pura illusione. Si sgombri domani lasciando le cose presso a poco come sono, e dopo dimani lo si vedrà. Ma la cosa non si limiterà più al territorio delle Legazioni e delle Marche.

Io spero che partendo di là s' insisterà fortemente sui cangiamenti sinceramente proporzionati al bisogno.

Io spero che nel numero di questi cangiamenti vi sarà una amministrazione generale, se non esclusivamente, almeno essenzialmente laica; un' amministrazione comunale e provinc ale che non sia una derisione, un consiglio centrale nella sede; il governo composto, in parte almeno, d' uomini spediti dalle provincie, ed il cui preavviso sia necessario almeno per gli affari interni, per la legislazione, le imposte, ecc.; un cangiamento radicale nell' Amministrazione della giustizia, cangiamenfo i cui effetti sarebbero immensi nello spirito pubblico e potrebbero da soli riconciliarlo col governo papale; una commissione legislativa incaricata di preparare, senza ritardo, la riforma delle leggi, civili, criminali e commerciali, è pure uno di quei bisogni, una di quelle necessità sulle quali la popolazione non potrà transigere; finalmente un sistema di forza pubblica che non sia nè oppressivo per il paese nè proprio ad abbandonarlo sia all'anarchia, sia al furore d'una soldatesca venduta e svergognata. Non ignoro le difficoltà di quest' ultimo progetto. Havvi però mezzo di toglierle nell' organizzazione d' una milizia che offrirebbe tutte le guarentigie desiderabili al governo ed al paese. Gli elementi esistono; trattasi di saperli mettere in opera. È impossibile spiegare minutamente la cosa in una lettera che è già troppo lunga.

Io vorrei finalmente sperare, ma lo spero poco, che si troverà mezzo di guarentire al paese queste concessioni. Non facciamoci illusione. Roma è sempre Roma. Finchè voi sarete in Italia, bene; ma dopo? Voi vorrete delle guarentigie vere, costituzionali, dirette, positive, e non potrete ottenerne. Il papa non vorrà, l'Austria nemmeno. Ed allora che ne sarà? L'influenza francese, le stipulazioni, l' ambasciata del re a Roma; è certamente qualche cosa; ma sul serio, basterà ciò, una volta che le vostre truppe non vi saranno più, e che il partito apostolico, numeroso, possente, irritato, avrà o crederà avere libero il campo? Quando manca la guarentigia delle cose, si rende necessaria almeno quella degli uomini, del loro

carattere, delle loro opinioni, dei loro affetti. Degli uni Roma non si vorrà valere; essa dirà che le sono nemici, che or ora s'adopravano contra lei. Gli altri (e costoro essa li saprà trovare) saranno nemici aperti o celati del nuovo sistema e della Francia. Infatti di che si tratta? Di fare che camminino d'accordo un governo il quale cederà a malincuore ed un paese che per lungo tempo diffiderà del governo. Occorrerebbero a ciò uomini graditi da un lato al governo, e dall'altro accetti al paese; atti egualmente a moderare gli uni, a tenersi in guardia contro gli altri e a far camminare il sistema senza scosse, di buona fede, e senza dar l'allarme ad alcuna opinione, uomini ai quali il paese possa in qualche modo affidare i suoi segreti senza temere che ne abusino, e la corte di Roma le sue apprensioni senza temere di confidarle al nemico. Ma ancora una volta dove prenderli?

« Non dimentichiamo che se il paese, credendosi deluso, si solleva dopo la partenza dei Francesi, il moto non ne diverrà che più generale e più serio, perchè non trarrete di capo ad alcuno che la bandiera tricolore non siasi spiegata in Italia in favore del paese, e che, ove ne fosse il caso, ricomparirebbe di nuovo seguita da forze più imponenti. Qualsiasi dichiarazione e tutte le proteste del mondo non gioverebbero a nulla. Delle conseguenze poi non occorre far motto. Rimane a vedere se sarebbero in armonia colle convenienze della Francia. Mio caro amico, chiudo con una parola. Se vi si dice che in Italia possono seguire fatti non ben connessi, che non menerebbero ad un felice risultamento per l'Italia, voi potete crederlo. Forse ciò è vero. Ma se vi si dice che non vi si può prorompere a fatti, che non v'hanno, o che non v'hanno più elementi, che non esistono materie alle quali basta che un uomo, nel giorno che gli piacerà meglio, avvicini una miccia per suscitare uno incendio qualsiasi, utile, pernicioso, durevole, passeggiero, parziale, generale, poco monta, ma sempre d'impaccio pel sistema della pace, non ne credete nulla.

« Voi lo vedete; le mie speranze sono talmente ragionevoli che per verità dovete trovarle timide e al di sotto di quanto si debba sperare dall'influenza che la Francia ha il diritto e la possanza di esercitare.

« Perchè infine, se vi avessi detto, confortato dall'esempio del Belgio, che speravo vedere le Marche e le Legazioni formare uno Stato governantesi da sè, sotto l'alta sovranità del Papa, e pagandogli un annuo tributo guarentito da Francia, Inghilterra e Austria, che s'incontrerebbe di strano in cotesto? Saria forse il solo mezzo ragionevole per far cessare uno Stato di cose il quale può divenire di giorno in giorno più serio e più pericoloso. Ma non vado sì lungi. Felice se io apprenda che il poco che spero sarà mandato ad effetto! »

20 Aprile 1832.

Diritti di sovranità della casa d'Absburgo-Lorena sulla Toscana, e guarentigie date dalla Francia.

Dispaccio del principe di Schwarzemberg al conte Colloredo.

(Estratto.)

25 febbraio 1845.

Di fronte alle eventualità del movimento rivoluzionario che abbraccia il granducato di Toscana, come gli altri Stati d'Italia, noi giudichiamo a proposito di richiamare le particolari relazioni, che esistono tra l'Austria e la Toscana.

Per l'articolo C dell'atto finale del congresso di Vienna, l'arciduca Ferdinando è stato ristabilito, tanto per lui che pe' suoi eredi e successori, in tutti i suoi diritti di sovranità e di proprietà nel granducato di Toscana e sue dipendenze.

Sono state egualmente ristabilite con quest'articolo le stipulazioni dell'articolo 11 del trattato di Vienna, del 3 ottobre 1735, tra l'imperatore Carlo VI ed il re di Francia, Luigi XV, alle quali acconsentirono le altre potenze, come pure le guarentigie risultanti da queste stipulazioni. Da queste risulta che la Francia ha guarentito alla casa di Lorena la possessione della Toscana. Assentendo agli articoli preliminari di Vienna, i re di Spagna, delle due Sicilie, di Sardegna, e infine il Corpo germanico, hanno partecipato agli impegni contratti dalla Francia. Coll'articolo V del trattato di Vienna del 28 agosto 1736, la Francia ha rinnovato, nella maniera più solenne, la guarentigia data alla casa di Lorena.

Francesco I, imperatore dell'Alemagna, eresse, nel 1763, il granducato di Toscana, toccato alla sua casa per indennizzo della cessione dell'eredità de' suoi antenati, in secondogenitura della dinastia attualmente regnante in Austria. A termine dell'atto di fondazione di Francesco I, la Toscana, venendo ad estinguersi il ramo cadetto, è riversibile al ramo primogenito di questa dinastia. Questi dati bastano per dimostrare che l'Austria ha positivo ed incontestabile diritto di opporsi, con tutti i mezzi che giudicherà convenienti, ad ogni atto tendente a spogliare la casa d'Absburgo-Lorena dei diritti di sovranità ch'essa esercita nel granducato di Toscaua, in virtù di antichi trattati pienamente confermati dall'atto finale del congresso di Vienna.

In presenza di ciò che accade attualmente in Toscana, è dover nostro di fare espressamente le nostre riserve in favor dei diritti dell'Austria e dei mezzi di farli valere.

Dispaccio del principe di Metternich sullo stato degli affari esteri in Italia.

Al conte Dietrichstein ambasciatore d'Austria a Londra.

Vienna, 2 agosto 1847.

Signor Conte,

La posizione in cui trovansi gli Stati che formano la parte centrale della Penisola italiana, fissa senza dubbio l'attenzione della corte di Londra. Essendo oggidì questi Stati agitati da un moto di sovversione, le di cui conseguenze non sono che troppo facili a prevedersi, noi siamo costretti dalla stessa posizione geografica del nostro impero a tenere attentamente rivolti i nostri sguardi sulla via che seguiranno gli avvenimenti in quelle contrade.

L'imperatore ama spiegarsi sui sentimenti che l'animano in questa complicazione, con quella franchezza della quale è solito usare nelle sue relazioni col governo britannico, e desidera conoscere la determinazione di codesto governo su ciò che, agli occhi di S. M. I. può servire di base per influire soprattutto un avvenire.

L'Italia è un'espressione geografica. La penisola italiana è composta di Stati sovrani e mutualmente indipendenti. L'esistenza e la circoscrizione territoriale di quegli Stati sono fondati su principj di diritto pubblico generale, e corroborate dalle transazioni politiche meno soggette a contestazione. L'imperatore, da parte sua, è deciso a rispettare queste transazioni, ed a contribuire per quanto il consentono le sue facoltà, al loro inalterabile mantenimento.

Darete conoscenza, signor conte, del presente dispaccio al

primo segretario di Stato, e lo pregherete di spiegarsi sul valore che agli occhi della corte di Londra hanno le guarentigie, sotto le quali, trovasi posto lo stato di possessione dei sovrani che regnano nella Penisola italiana. Nel compiere quest' incarico procurerete di aggiungere che l' imperatore non saprebbe mettere in dubbio l'accordo che su tale questione dee regnare tra il suo pensiero e quello di S. M. Britannica.

Ricevete, ecc.

Firmato: METTERNICH.

Dallo stesso allo stesso.

Vienna, 2 agosto 1847.

Il precedente dispaccio è simultaneamente da noi diretto alle corti di Parigi, di Berlino e di San Pietroburgo. L' argomento a cui il medesimo si riferisce non tocca un interesse isolato del nostro impero; esso ha il valore d' un' alta questione europea.

L' Italia centrale è in preda ad un movimento rivoluzionario, alla direzione dei quali si trovano posti i capi delle sette, che, da anni, han minato gli Stati della Penisola. Sotto la bandiera di riforme amministrative, alla cui introduzione il nuovo sovrano di Roma s' è deciso per un indubitevole sentimento di benevolenza verso il suo popolo, i faziosi paralizzano l' azione legale del potere e cercano di consumare un' opera che, per rispondere alle loro viste sovversive, non potrebbe rimaner circoscritta, nè nei confini dello Stato della chiesa, nè in quelli di alcuno degli Stati, i quali, nel loro com-

plesso, formano la Penisola italiana. Ciò a cui mirano le sette, si è la fusione di questi Stati in un solo corpo politicò, o per lo meno in una confederazione di Stati posta sotto la condotta d'un supremo potere centrale. La monarchia italiana non entra ne' loro piani; astrazion fatta dalle utopie d'un avvanzato radicalismo che le anima, una ragione pratica deve stornarli dall'idea d'un'Italia monarchica; il re possibile per questa monarchia non esiste nè al di qua, nè al di là delle Alpi. Gli è verso la creazione d'una repubblica verosimilmente federativa, a guisa di quella dell'America del Nord, che tendono i loro sforzi.

L'imperatore non ha la pretesa di essere una potenza italiana; ei si contenta d'essere il capo del suo proprio impero. Qualche parte di questo impero trovasi situata al di là delle Alpi. Egli intende conservarli. L'imperatore nulla cerca in veruna direzione, all'infuori dell'attuale suo stato di possessione; ciò ch'ei saprà fare, si è di difenderlo. Tali sono le viste e le risoluzioni di S. M. I.; e queste esser debbono quelle d'ogni governo che sa mantenere i suoi diritti e rispettare i suoi doveri.

Noi poniamo una grande questione del giorno sul terreno della più semplice fra tutte le basi politiche. Noi desideriamo conoscere se i primi guardiani della pace politica partecipano alle nostre viste. Noi non intendiamo fare polemiche sociali o governative; parliamo di ciò che viene reputato bene comune ai re come ai popoli, e di ciò che, in un avvenire poco lontano, dovrà immancabilmente decidere della pace d'Europa. Quest'argomento è troppo grave di sua natura per non fare appello ai sentimenti dei governi che non intendono abbandonare quest'avvenire ad incalcolabili eventi di generale perturbazione.

Ricevete, ecc.

Firmato: METTERNICH.

Dispaccio di lord Palmerston a lord Posomby in risposta alle osservazivni di Metternich sugli affari d'Italia.

12 agosto 1847.

Milord,

Il conte Dietrichstein m'ha letto jeri i due dispacci sugli affari d'Italia, statigli spediti dal principe di Metternich, ed ai quali Vostra Eccellenza si rapporta nel suo dispaccio del 30 luglio ultimo.

Il primo di questi dispacci esprime il desiderio del governo austriaco di sapere se il governo di S. M. ammette il principio che lo stato di possessione stabilito in Italia dal trattato di Vienna debba essere mantenuto; questo dispaccio dichiara altresì che l'imperatore d'Austria è deciso di difendere contro qualsiasi attacco le sue possessioni d'Italia.

Il secondo dispaccio si riferisce al progetto che, secondo le supposizioni della corte di Vienna, nutrirebbero alcuni di riunire la maggior parte d'Italia in una repubblica federativa, e questo dispaccio porge nel medesimo tempo le ragioni sociali, politiche e geografiche che, nell'opinione del governo austriaco, rendono impraticabile un simile progetto.

Incarico V. E., in risporta alla dimanda contenuta nel primo di questi due dispacci, di assicurare al principe di Metternich che il governo di S. M. è d'avviso che le stipulazioni del trattato di Vienna debbono essere seguite in Italia, come in qualsiasi altra parte d'Europa, e che nessun cangiamento non potrebbe convenevolmente farsi agli accordi stabiliti da detto trattato, senza il consenso ed il preventivo concorso delle potenze che vi presero parte. Il governo di S. M. ebbe ultimamente occasione di esprimere al gabinetto di Vienna questa opinione, ch'essa divide ancora oggidì.

Ma il governo di S. M. crede che in questo momento non siavi in Italia apparenza di alcun avvenimento, cui potrebbe applicarsi in modo pratico il principio compreso in tale supposizione; perchè il governo di S. M. non ha conoscenza che qualche potenza europea mediti un attacco od un'invasione di territorio d'uno Stato italiano qualunque, e, conseguentemente, pur dividendo il legittimo sentimento del diritto di possessione, che fece dichiarare al governo austriaco la sua determinazione di difendere le possessioni dell'imperatore in Italia, il governo di S. M. spera però che nessun avvenimento sovrasti, che render possa necessario di effettuare una tal determinazione.

Tuttavia, per quanto riguarda lo stato degli affari in Italia, il governo di S. M. desidera far osservare ch'havvi un altro diritto, oltre quello della difesa e della conservazione personale, inerente ad ogni sovranità indipendente: il diritto che appartiene ad ogni sovrano di attuare quelle riforme e quegli interni miglioramenti che giudicasse convenienti, pel benessere de' popoli da lui governati.

Sembra che parecchi sovrani d'Italia siano disposti ad esercitare questo diritto; il governo di S. M. spera che il governo austriaco giudicherà a proposito di usare della grande influenza politica ch'ei legittimamente possiede in Italia, nell'intento d'incoraggire quei sovrani ed aiutarli in un'impresa cotanto lodevole.

Il governo di S. M. non è informato che vi esista un progetto quale è menzionato dal principe di Metternich, nel suo secondo dispaccio; d'unire gli Stati d'Italia or separati, in una repubblica federale; ed il governo di S. M. divide con Sua Signoria le ragioni che gli fan credere irrealizzabile un tal progetto. Ma d'altra parte il governo di S. M., dietro informazioni ricevute da varie parti, è convinto regnare in quasi tutta Italia uno scontento profondo, generale e fondato. Se ben si considera come sia pieno d'abusi e d'imperfezioni l'attuale sistema di governo in parecchi di quegli Stati, e

più specialmente negli Stati romani e nel regno di Napoli, non può sorprendere che un male sì iniquo generi il più vivo malcontento, ed è possibilissimo che quelli, i quali risentono l'intensità degli abusi di cui soffrono tuttora e di cui han sofferto da lungo tempo, non sperando più sollievo da'loro signori, adottino un progetto, per quanto strano esser possa, dal quale possano sperare un conforto a' loro mali.

Questa osservazione però non s'applica completamente agli Stati romani, perchè il Papa ha mostrato desiderio di adottare quelle riforme e que' miglioramenti che nel 1832 l'Austria, d'accordo colla Gran-Bretagna, la Francia e la Russia, avea consigliato all'ultimo papa di porre in esecuzione: v'ha luogo a sperare che se il papa è incoraggito ed assistito dall'Austria e le altre quattro potenze, a rimediare ai mali di cui i suoi sudditi si laguano da lungo tempo, lo scontento sparirà con la causa che l'ha creato.

Ma v'hanno altri Stati in Italia, e sovrattutto il regno di Napoli, ove le riforme ed i miglioramenti sono pressochè altrettanto necessarj, quanto negli Stati romani, e siccome nessuna potenza europea trovasi maggiormente interessata dell'Austria a conservare la tranquillità interna d'Italia, il governo di S. M. spera che la grande influenza dell'Austria, ben nota a Napoli, s'eserciterà con vantaggio ad incoraggire quelle riforme o quei miglioramenti che tendono a far cessare quel malcontento, del quale essi soli potrebbero allontanare i pericoli che minaccerebbero la tranquillità dell'Italia.

Vostra Eccellenza darà lettura di questo dispaccio al principe di Metternich e gliene lascerà copia.

Sono, ecc.

Firmato: PALMERSTON.

Dispaccio di lord Palmerston a lord Posonby, col quale si notifica l'opinione del governo britannico sugli affari d'Italia.

11 settembre 1847.

Milord,

Il gabinetto di Vienna avendo recentemente indirizzato al gabinetto di Londra una comunicazione nell'intento di assicurarsi delle viste e dell'opinione del governo britannico sullo stato attuale degli affari d'Italia, ed una risposta essendo stata fatta a detta communicazione per mezzo di Vostra Eccellenza, il governo di S. M. è convinto che il governo austriaco riceverà, col medesimo amichevole sentimento che l'ha dettata, la novella notificanza che V. E. è col presente dispaccio incaricata di fare al principe di Metternich riguardo a quegli affari. Difatti l'antica alleanza e la confidenza che da sì lungo tempo uniscono i governi della Gran-Bretagna e dell'Austria, fanno in ogni caso un dovere al governo di S. M. di spiegare francamente e senza reticenze al governo austriaco le viste e le opinioni del governo della Gran-Bretagna circa gli avvenimenti che hanno avuto od avran probabilmente luogo in Italia, e che, per la loro importanza, sono necessariamente d'un grande interesse per l'Europa.

Il governo austriaco ha chiesto ultimamente al governo della Gran-Bretagna, che glielo diede, il suo assenso al principio che i diversi Stati che dividono l'Italia, hanno il diritto di conservare e di difendere la loro indipendenza, e che questa indipendenza dovrebbe essere rispettata e riguardata come inviolabile da tutte le potenze d'Europa; il governo di S. M., nel dare il suo assenso a questa incontestabile proposizione, ve ne aggiunse un'altra, ch'esso considera non meno irrecusabile, cioè: che ogni sovrano indipendente ha il diritto di attuare ne' suoi Stati quelle riforme e miglioramenti da lui giudicati utili al

benessere dei popoli che governa, e che nessun altro governo può opporsi nè vietare l'esercizio d'un'attribuzione propria della sovranità indipendente; il governo di S. M. è convinto che il gabinetto di Vienna è pronto a riconoscere una verità politica così evidente.

Qualunque sieno le voci giunte al governo di S. M. sulle transazioni e le recenti communicazioni diplomatiche in Italia, esso è persuaso che il governo austriaco non ha potuto progettare nè autorizzare atti che sarebbero in contraddizione co' principj sovraenunciati, e che, nè riguardo al re di Sardegna nè riguardo al papa, il governo austriaco non ha potuto avere l'intenzione di profittare delle interne misure di legislazione o di riforma amministrativa che quei sovrani giudicano conveniente di adottare ne' loro Stati, per farne occasione d'un attacco qualunque contro i loro territorj od i loro diritti. Al governo di S. M. spiacerebbe profondamente trovarsi in presenza di avvenimenti che sarebbegli impossibile di vedere con indifferenza.

Le corone della Gran-Bretagna e della Sardegna sono unite da lungo tempo coi vincoli d'un'alleanza intima e fedele, e la Gran-Bretagna non dimenticherà o non si ricuserà mai ai richiami fondati sopra così onorevoli cause.

L'integrità degli Stati romani debb'essere considerata come l'elemento essenziale dell'indipendenza politica della Penisola italiana; nessuna invasione del territorio di questi Stati potrebbe aver luogo senza condurre a risultati d'una grande importanza e gravità.

V. E. leggerà questo dispaccio al principe di Metternich e gliene rimetterà una copia.

Sono, ecc.

Firmato: Palmerston.

Guizot ai rappresentanti del re presso le corti estere.

(Circolare.)

17 settembre 1847.

Signore,

Un grave fermento scoppia e si propaga in Italia, importa che le viste, che dirigono in questa circostanza la politica del governo del re, vi sieno ben note e regolino la vostra attitudine ed il vostro linguaggio.

Il mantenimento della pace ed il rispetto dei trattati sono sempre le basi di questa politica. Noi li riguardiamo come egualmente essenziali alla felicità dei popoli ed alla sicurezza dei governi, agli interessi morali ed agli interessi materiali della società, al progresso della civilizzazione ed alla sodezza dell'ordine europeo. Noi ci siamo regolati su questi principj negli affari del nostro paese. Noi vi ci manterremo fedeli nelle questioni che riguardano paesi stranieri.

L'indipendenza degli Stati e de' loro governi ha per noi la medesima importanza ed è l'oggetto d'un eguale rispetto. È la base fondamentale del diritto internazionale che ogni Stato regola da sè stesso giusta le sue leggi ed i suoi affari interni. Il diritto e la guarentigia dell'esistenza degli Stati deboli, dell'equilibrio e della pace fra i grandi Stati. Rispettandolo noi stessi, noi siamo autorizzati a chiedere che sia rispettato da tutti.

Pel valore intrinseco come per il durevole successo delle riforme necessarie nell'interesse degli Stati, importa oggi più che mai che le medesime si compiano regolarmente, progressivamente, di concerto tra i governi ed i popoli, per mezzo della loro azione comune e misurata, e non per l'esplosione d'una forza unica e sregolata. Gli è in tal senso che saranno ognora diretti i nostri consigli ed i nostri sforzi.

Quanto accadde finora negli Stati romani prova, che, anche colà, i principj, da me sovra ricordati, sono riconosciuti e messi in pratica. Gli è collo stringersi attorno al suo sovrano, coll'evitare ogni disordinata precipitazione, ogni movimento tumultuoso, che la popolazione romana lavora per assicurarsi le riforme delle quali abbisogna. Gli uomini ragguardevoli ed illustri che vivono fra quella popolazione, tendono a dirigerla verso il suo scopo colle vie dell'ordine e coll'azione del governo. Il papa, da parte sua, nella grand'opera di riforma interna da lui intrapresa, spiega un profondo sentimento di sua dignità come capo della Chiesa, de' suoi diritti come sovrano, e si mostra egualmente deciso a mantenerli dentro e fuori de' suoi Stati. Noi confidiamo ch' egli troverà presso tutti i governi europei il rispetto e l'appoggio che gli sono dovuti; ed il governo del re, per conto suo, s'imporrà in ogni occasione di secondarlo secondo il modo e nella misura che s'accorderanno colle convenienze delle quali il papa istesso è il miglior giudice.

Gli esempi sì augusti del papa, la condotta sì intelligente de' suoi sudditi eserciteranno senza dubbio in Italia, sui principi e sui popoli, una salutare influenza, e contribuiranno potentemente a contenere nei limiti dell'incontestabile diritto e del possibile successo il movimento che si manifesta. È il solo mezzo di assicurarne i buoni risultati e di prevenire grandi sventure ed amari inganni. La politica del governo del re agirà costantemente ed ovunque in questo istesso intento.

Guizot al signor Bourgoing a Torino.

(Estratto)

18 settembre 1847.

Vi so grado della franchezza colla quale m'avete reso conto delle impressioni che si manifestano intorno a voi circa la nostra attitudine in Italia. Io mi meraviglio di tali impressioni. Le popolazioni italiane sognano per la loro patria cangiamenti che non potrebbero effettuarsi che col rimescolamento territoriale e collo scompiglio dell'ordine europeo, vale a dire colla guerra e colle rivoluzioni. Gli uomini, anche moderati, non osano combattere queste idee, quantunque le riguardino come impraticabili, e forse le accarezzano essi stessi, in fondo al loro cuore, con una compiacenza che la loro ragione sconfessa, ma non sopprime. Già più d'una volta l'Italia ha compromesso i suoi più importanti interessi, non esclusi i suoi interessi di progresso e di libertà, mettendo in tal guisa le sue speranze in una conflagrazione europea. Essa li comprometterebbe gravemente anco questa volta rientrando in questa via. Il governo del re si troverebbe colpevole se colle sue azioni e colle sue parole spingesse l'Italia su d'un tale pendio, e si fa un dovere di dire al popoli come ai governi italiani, ciò ch'esso reputa per loro utile o dannoso, possibile o chimerico. È là ciò che determina e la riserva del suo linguaggio ed il silenzio ch'esso guarda talvolta. Procurate, o Signore, di illuminare su questi veri motivi di nostra condotta tutti quelli che possono disconoscerli, e se voi non riuscirete a dissipare completamente un capriccio che ha origine da illusioni che noi non vogliamo avere il torto di lusingare, posciachè noi non sapremmo associarvisi, non lasciate loro almeno alcun dubbio sulla sincerità e l'attività della nostra politica nella causa dell'indipendenza degli Stati italiani e delle regolari riforme che debbono assicurare i progressi interni senza compromettere la loro sicurezza.

Dispaccio del principe Metternich al conte Dietrichstein ambasciatore d'Austria a Londra, riguardante il diritto dell'Austria di tenere guarnigione in Ferrara.

Vienna, 23 settembre 1847.

Ho ricevuto, il 10, la vostra relazione dell'8 settembre.

Io m'ero lusingato che i dettagli ne' quali io sono entrato nella mia spedizione del 24 agosto, avessero posto in sì chiara luce tutto ciò che ha rapporto alla questione di Ferrara da mettere il gabinetto britannico al di sopra di ogni dubbio, tanto a riguardo della questione di diritto, quanto a quella della forma.

Vedendo, con grande mio rammarico, che ben altrimenti andò la cosa, io mi veggo in dovere di ritornare su tale argomento. Io prenderò così sottomano l'esposto del 24 agosto e seguirò a tale riguardo l'ordine col quale Vostra Eccellenza m'ha reso conto delle spiegazioni in cui è entrato il primo segretario di Stato nella conversazione avuta secolui.

Lord Palmerston v'ha assicurato di non aver considerato il valore dell'interpretazione che attribuisce all'Austria il diritto di estendere l'occupazione di Ferrara all'infuori della cittadella di quella piazza.

Il nostro diritto a questo riguardo non potrebbe mettersi in dubbio e ciò visto:

1.° Che l'articolo CIII dell'atto del congresso di Vienna sul quale poggia il diritto dell'Austria di tenere guarnigione in Ferrara, parla della *piazza* e non della cittadella di Ferrara;

2.° Perchè nel 1815 la cittadella di Ferrara, anticamente esistente, trovavasi già demolita da'Francesi nel corso delle guerre

della rivoluzione, e che quella che esiste attualmente non era stata ricostrutta a spese dell'imperatore che durante gli anni che seguirono la pace generale. Il congresso non ha evidentemente potuto assegnare all'Austria, per tenervi guarnigione, un luogo che non esisteva; e gli usi diplomatici riconoscono il valore de' termini. Se il diritto dell'Austria di tenere guarnigione a Ferrara fosse stato ristretto ad una cittadella che esistesse, non è al certo la parola di *piazza* che, invece di quella di *cittadella*, sarebbe stata inserta nell'articolo CIII dell'atto del congresso;

3.° La prova che la questione, recentemente sollevata dalla corte di Roma, non trova appoggio non solamente ne' termini dell'articolo CIII dell'atto del congresso, ma neppure negli usi invalsi dopo l'anno 1815, vi sarà abbondantemente fornita dagli annessi.

Lord Palmerston vi ha espresso il suo rincrescimento circa le forme acerbe e provocanti che sarebbero state osservate all'epoca dell'entrata del rinforzo spedito alla guarnigione di Ferrara.

Il rinforzo ha fatta la sua entrata in quella piazza, osservando l'ordine di marcia voluto dai regolamenti del servizio militare. Esso è entrato nel 1847 in quella piazza, come la truppa imperiale, dal 1815 ha sempre fatto la sua entrata in Ferrara. Nulla si passò che non abbia a più riprese avuto luogo nel corso degli ultimi trentadue anni, e se voci si alzarono contro un incontestabile diritto, non è già in quelli che sono in possesso di tal diritto, nè nelle forme da essi usate, che sarebbe giusto di cercarne la causa.

La è cosa superflua l'incaricarvi di accertare il primo segretario di Stato che l'imperatore nostro augusto padrone non vuole in nulla derogare alla sua qualità di zelante cattolico, nè a quella di uno de' protettori e de' più possenti difensori della Chiesa. Più Sua Maestà è decisa di soddisfare in ogni occorenza ai doveri che gli impongono le sue obbligazioni verso la Chiesa cattolica, più essa saprà separare ciò

che entra ne' suoi doveri da ciò che a questi non si riferisce. La questione relativa al diritto di guarnigione nelle piazze di Ferrara e di Comacchio nulla ha di comune colla religione; la questione è di diritto pubblico, ed è sul terreno di questo diritto che giustizia esige se ne cerchi il punto di partenza e la soluzione.

Avendo la sua origine dall'atto del congresso di Vienna, questa questione ha per soprapiù un valore che differisce da quello che hanno le transazioni concluse tra due Stati soli. Questioni di tal sorta, se non ponno sciogliersi mediante un significato diretto tra le parti interessate, sono suscettibili però d'una soluzione o in via di mediazione o coll'arbitraggio, invocato l'una o l'altro dalle due parti. La medesima cosa non potrebbe aver luogo riguardo ad una differenza sorta sull'applicazione dell'articolo CIII del congresso di Vienna. In tal caso le parti contendenti non potrebbero ricorrere che ad un appello fatto a' segnatarii di quell'atto, i quali avrebbero a pronunciarsi sul rispettivo valore di detto articolo, e della protesta romana del 12 giugno 1815, depositata dal congresso fra gli atti, ed a determinare l'interpretazione che debbe essere data ai termini di quest'articolo.

Ricevete ecc.

Firmato: METTERNICH.

Vienna, il 27 settembre 1847.

Io non saprei mettere in dubbio che dopo aver ponderato gli schiarimenti messi a sua disposizione, lord Palmerston non convenga con noi che la parola *piazza* impiegata nell'articolo CIII dell'atto finale del congresso di Vienna non può aver altro significato che quello conservatole dal linguaggio diplomatico e militare di tutti i tempi.

Se potesse rimanere il menomo dubbio sull'accettazione della parola *piazza* applicata alla città di Ferrara, questo dubbio non tarderebbe a scomparire ove si consideri che nell'articolo sovraccitato, la parola *piazza* si riadopera egualmente per la città di Comacchio che non ha cittadella di sorta, donde risulta evidentissimo non poter essa significare che il complesso della città e delle opere che valsero a quella città la qualificazione di piazza.

Astrazion fatta dalla lettera dell'articolo CIII, basta apprezzarne imparzialmente lo spirito per convincersi che la restrittiva interpretazione, che vorrebbe darvi la corte di Roma, è priva d'ogni solido fondamento. Difatti, la è cosa chiara che il congresso di Vienna affidando all'Austria la guardia permanente delle piazze di Ferrara e di Comacchio, ha inteso adottare una misura conforme al sistema politico dell'Europa, della pace generale, dell'ordine e della sicurezza interna d'Italia. Una verità, che non ha d'uopo d'essere dimostrata, si è che il congresso, qualora avesse limitato il diritto di guarnigione dell'Austria alla sola cittadella di Ferrara, avrebbe, sotto il punto di vista militare, stipulato una vera assurdità, poichè quella cittadella, oltre all'essere a quel tempo in rovina, ed all'essere stata ridotta in istato di servizio a cura e spese dell'Austria, non può contenere che un pugno d'uomini, i quali, a meno che abbiano totalmente il diritto di servizio

dell'intera piazza, si troverebbero esposti ad uno stato di blocco perpetuo.

Lord Palmerston non è stato esattamente informato quando gli fu detto che l'imperiale guarnigione di Ferrara, dopo di avere recentemente ricevuto un rinforzo, aveva esteso i suoi quartieri. Quelli che attualmente sono occupati da'nostri soldati sono stati messi a loro disposizione dallo stesso governo romano. Le due caserme che trovansi nella città di Ferrara, hanno servito, fin dall'anno 1815, di alloggio alle truppe imperiali, e soltanto nel 1841 due compagnie di fanteria sono state alloggiate per la prima volta in un fabbricato costrutto a spese dell'Austria, e dai nostri ingegneri, nella *cittadella*. Sotto questo rapporto, la menoma alterazione non ebbe recentemente a soffrire l'uso stabilito. Ciò che, per contro, ha effettivamente subito alcune variazioni nel corso di trentadue anni, è il servizio militare della piazza di Ferrara. L'organizzazione di questo servizio ha dovuto, come di ragione, essere subordinata alla forza numerica della nostra guarnigione. Quando ridotte a proporzioni minime, in diverse epoche, quella guarnigione non poteva da sola eseguire tutto il servizio della piazza, la truppa pontificia veniva a dividerlo, nulla avendo in contrario il comandante di piazza, poichè quelle truppe si sottomettevano a'suoi ordini per tutto ciò che concerne il servizio di guarnigione; in altre epoche, portata ad un numero sufficiente, la nostra guarnigione occupò soltanto, come oggidì, la gran guardia e le porte della città. Se il generale Auersperg si è ultimamente deciso a far occupare detti posti, non è già ch'egli abbia agito sotto l'impero d'un subito allarme, secondo che gli fan credere le informazioni giunte a lord Palmerston. Il conte d'Auersperg, all'opposto, non ha fatto che servirsi d'un diritto incontestabile, in una situazione in cui le più semplici regole della prudenza avrebbero imposto ad ogni militare il dovere di esercitare questo diritto. Egli non vi si decise effettivamente se non quando il cardinale legato gli ebbe significato la sua

intenzione di affidare quei posti ad una guardia civica, la quale non era ancora organizzata a quell'epoca nella città di Ferrara e che non lo è ancora attualmente. Non è in tal guisa che nel duplice interesse della sicurezza della truppa posta sotto i suoi ordini e della conservazione del pubblico riposo, che il comandante della piazza di Ferrara passò ad una misura evidentemente necessaria.

L'articolo CIII dell'atto del congresso ha del resto accordato all'Austria il diritto di tenere guarnigione a Ferrara senza fissarne il numero. La latitudine lasciata all'Austria sotto questo rapporto, non era neppure stata posta in dubbio dalla corte di Roma. Nel mese di febbraio 1831, il fu papa Gregorio XVI scongiurò l'ambasciatore dell'imperatore a Roma di adoperarsi acciocchè la guarnigione austriaca di Ferrara fosse portata alla cifra di tre o quattro mila uomini, « poichè, diceva Sua Santità, nessuna potenza non potrebbe opporvisi, avendo a tale riguardo l'atto del congresso lasciato all'Austria intera libertà. »

Che chè ne sia, la corte di Roma ha protestato contro le misure militari ordinate dal generale d'Auersperg. Ora, di due cose l'una: o questa protesta dee rattaccarsi a quella del cardinale Consalvi, ed in tal caso, essa ha per iscopo di annullare nella sua essenza l'articolo CIII dell'atto del congresso; oppure essa si rapporta su questioni di particolarità concernenti il servizio della guarnigione nella piazza di Ferrara.

Nel primo caso qual valore hassi a dare alla protesta del 1847? Il congresso di Vienna ha in antecedenza giudicato questa questione depositando semplicemente fra gli atti la protesta del 1815, origine e fondamento di quella che è stata recentemente emessa.

Se, al contrario, la protesta del 1847, anche senza toccare a fondo la questione del diritto, non era diretta che contro l'estensione attualmente data all'esercizio di questo diritto, il fatto proverebbe solamente che le viste che altra volta pre-

dominavano a Roma hanno subito un'alterazione; ma ciò non ostante non ne seguirebbe che il diritto dell'Austria ne fosse stato egualmente alterato.

Analizzata in tal modo la questione di Ferrara negli elementi di cui si compone, noi crediamo importante conoscere il giudizio che ne porta il governo di S. M. Britannica. Ciò che noi desidereremmo sapere si riassume nelle seguenti questioni:

1.° Qual valore riconosce il governo britannico nell'articolo CVII dell'atto del congresso di Vienna, in quanto che si riferisce al diritto di guarnigione nelle piazze di Ferrara e Comacchio?

2.° Qual valore accorda il governo britannico all'atto di protesta della corte di Roma, deposto, il 12 giugno 1815, fra gli atti del congresso di Vienna? È desso un valore attivo che si tragga dietro conseguenze *pratiche*, o non è che un valore passivo, eguale a quello delle riserve di diritto che la corte di Roma ha emesso in occasione dei diversi congressi e segnatamente dopo la pace d'Alt-Ranstadt, nel 1707, e dopo quella di Baden, nel 1714?

Vogliate, signor conte, pregare lord Palmerston di volervi far conoscere la soluzione che il gabinetto britannico, nella sua qualità di consignatario dell'atto del congresso, intende dare a queste questioni.

Ricevete, ecc.

Firmato: METTERNICH.

Decreto del duca di Modena relativo alla presa di possessione di qualche territorio in Italia, datato da Modena, il 9 ottobre 1847.

Noi, Francesco V, per la grazia di Dio, duca di Modena, Reggio, Mirandola, Massa e Carrara, arciduca d'Austria, d'Este, principe reale d'Ungheria e di Boemia.

Le circostanze politiche avendo anticipato il momento in cui, in virtù de' trattati, doveano essere riuniti a' nostri dominj i paesi e distretti di Fivizzano, Alaiano, Calice, Rico, Terrarossa, Montignoso, Gallicano, il lago di Porta, una porzione del distretto di Barga, ed il distretto di Castiglione, noi abbiamo nominato commissarj straordinarj per prenderne possessione in nostro nome, e regolare l'amministrazione degli affari per la prosperità di quelle popolazioni, che noi vogliamo partecipi della paterna benevolenza che noi abbiamo per gli altri sudditi nostri. In consegnenza, abbiamo decretato le seguenti disposizioni:

Confermiamo provvisoriamente le autorità municipali di quei distretti, avendo già provveduto per la nomina delle autorità giudiziarie.

Lasciamo provvisoriamente in vigore le leggi civili, criminali ed i regolamenti amministrativi, fino a che i nostri commissarj straordinarii ci abbiano fatto il loro rapporto su tale riguardo.

Intanto ordiniamo la pubblicazione del Codice del 1771, conosciuto sotto il nome Codice d'Este, colle aggiunte e modificazioni che il medesimo ha ricevuto, come pure le collezioni delle leggi e le tasse giudiziarie.

Nonostante questa pubblicazione, il Codice non avrà forza di legge che ad un'epoca che sarà ulteriormente fissata.

Il nostro scopo essendo di migliorare la condizione di voi,

nostri novelli sudditi, noi speriamo che vi sottoporrete di buon grado alla nostra dominazione, mentre noi cercheremo di governarvi con giustizia e di procurarvi veri vantaggi, vantaggi che non turbino l'ordine pubblico, nè la tranquillità.

Riguardo a voi, che, in forza degli stessi trattati, siete disgiunti da'nostri dominj, abitanti di Villafranca, Treschietta, Abulazzo e Castevoli, svincolandovi da ogni obbedienza verso la nostra persona, noi vi esprimiamo quanto ci costi questo sacrificio; ma noi abbiamo la consolazione di raccomandarvi alla benevolenza del vostro nuovo sovrano, al quale vi esortiamo ed essere fedeli, come il foste finora verso noi stessi.

Modena, il 9 ottobre 1847.

Firmato: Francesco.

contro firmato: Dott. Carlo Parisi.
Segretario del Gabinetto.

Lettera di Pio IX, indirizzata al duca di Modena, contenente una protesta contro i trattati relativi ai ducati di Parma e Piacenza, datata da Roma il 23 novembre 1847.

(Estratto.)

Roma, 23 novembre 1847.

Del resto, nel compiere la missione affidataci da Dio stesso, noi non intendiamo esaminare il fondo delle quistioni attuali tra i due Stati; noi ci occuperemo soltanto del modo più adatto a scioglierle. L'unione tra i sovrani ed i popoli è cosa sacra; ma occorre incoraggirla e conservarla con un sistema di persuasione e d'amore. Noi stessi, che non possiamo a meno di riconoscere, nei recenti trattati, un atto contrario agli incontestabili diritti annessi alla sovranità temporale della Santa Sede, intanto che solennemente rinnoviamo le nostre antiche proteste, noi ricominciamo ad esprimere anco una volta, il voto che facciamo in cuor nostro pel pronto e pieno ritorno della pubblica tranquillità presso i religiosi ed illustri popoli della Toscana e di Modena.

Piano di pacificazione dell' Italia rimesso a lord Ponsonby, ambasciatore d' Inghilterra a Vienna, e comunicato a lord Palmerston il 12 maggio 1848.

---

12 maggio 1848.

Lo sviluppamento del principio della nazionalità è incontestabilmente la principal causa degli avvenimenti che noi abbiam visto e che noi vediamo ancora avverarsi in Europa. Si corre pericolo di non comprendere l'andamento di tali eventi, se non se ne cercano i motivi altrove che nell'innato sentimento nell' uomo, il quale può rimanere per qualche tempo compresso, ma che una volta risvegliato, rompe tutti gli ostacoli e trionfa su tutte le difficoltà.

Gli è in tal modo che due errori accreditati anche in spiriti superiori impediscono di giudicare rettamente la questione d' Italia e di cercarne la soluzione là dove essa sarebbe possibile. In Austria si accusa generalmente Pio IX d'avere eccitato le passioni degli Italiani. — Egli viene supposto accanito contro l'Austria, e gli si attribuisce la parte più attiva nel vasto progetto dell' espulsione degli stranieri dall' Italia; si accusa il sistema, testè rovinato, d'aver eccitato lo scontento de' suoi sudditi italiani con un'amministrazione pesante e poco intelligente, col rifiuto delle più giuste concessioni chieste nelle vie legali, e v' hanno non pochi di buona fede, i quali credono che se si fosse dato ascolto, in questi ultimi tempi, ai fondati reclami ed accordare ciò che più non poteasi rifiutare, si sarebbe spento l' incendio o, per meglio dire, si avrebbe impedito che scoppiasse.

Voglio ammettere che i nobili sforzi di Pio IX affine di rialzare il carattere della nazione, col concedere quelle riforme da ogni partito riconosciute necessarie, hanno contribuito ad

affrettare l'esplosione del sentimento della nazionalità; che il disgraziato incidente di Ferrara ha dato pretesto ai nemici dell'Austria di accusarla d'un intervento collo scopo di mantenere gli antichi abusi contro i quali essa avea sì sovente protestato; egli avrebbe tolto a' malevoli armi possenti ed avrebbe potuto ritardare il generale sconvolgimento; ma non la è cosa meno certa che il germe lungo tempo nascosto della nazionalità italiana, ridestato dagli sforzi della *Giovine Italia*, aiutato dagli scritti di Gioberti, e di Balbo e di altri, secondato dal movimento del secolo, avrebbe atterrato tutti gli ostacoli ed avrebbe pur sempre dato luogo agli avvenimenti di cui siamo testimonj, poichè il grido universale di « *Morte ai Tedeschi!* » non s'innalzò in Lombardia o nel Veneto, ma è partito dalla Sicilia, ove l'Austria non avea mai esercitato un'influenza oppressiva; ed ha attraversato tutta la Penisola per giungere fino al Tirolo italiano, che sembrava sinceramente devoto alla monarchia.

Non è adunque un odio motivato che fece alzare questo grido odioso, ma soltanto la convinzione che la presenza degli Austriaci in Italia era il solo ostacolo alla rigenerazione della nazionalità italiana. Questo fatto una volta stabilito, più facile rimane a giudicare la situazione attuale e ricercare i mezzi più proprj a cambiarla. Se si vogliono lusingare le passioni popolari, si potrà anche con ragione parlare di punire la perfidia, di esercitare una giusta vendetta, di riabilitare l'onore dell'armata; si troveranno degli eco anche ne' cuori più generosi e negli spiriti più coltivati; ma l'uomo di Stato dee considerare l'avvenire e mettere nella bilancia gli interessi durevoli del suo paese contro gli impulsi del momento; e deve guardare la questione sotto il rapporto dell'influenza che il prolungamento di questa lotta tra la nazionalità austriaca (poichè non è questione dell'Alemagna) e la nazionalità italiana, dovrebbe avere sui più vitali interessi della monarchia. Le tristi venture sono possibili in tutte le guerre, nella presente sarebbero d'una portata incalcolabile; ma

ammettendo le ipotesi più azzardate, vale a dire che l'insurrezione lombarda venga schiacciata, che i Piemontesi vengano respinti nelle loro posizioni, e che i Francesi siano rimasti tranqnilli spettatori di questa lotta, che ne risnlterebbe per l'Austria? Il possesso delle impoverite provincie, che per lunghi anni non coprirebbero le spese dell'occupazione militare indispensabile per contenerle, l'indebolimento della monarchia in tutte le questioni relative alla Francia ed alla Russia, per la necessità di trattenere un'armata di 100,000 uomini nel regno Lombardo-Veneto, affine di guardare le provincie del Tirolo, del Littorale e della Carniola, contro gli assalti de' nemici esterni ed interni; così, sotto il rapporto politico, finanziario e militare, e specialmente sotto il rapporto morale, diminuzione delle forze reali, complicazioni d'interessi, e lotta sorda talora, talora aperta, ma incessante contro una nazione di più di 20,000,000 di uomini riuniti dalla medesima lingua, dalla medesima religione, dalle medesime speranze.

Se tale è il quadro veridico della situazione e delle cause che l' hanno prodotta, non è che in qneste cause che l'uomo di Stato dee cercare i mezzi di portarvi rimedio. Il primo fra tutti è la franca e leale ricognizione della nazionalità italiana, non già d'una nazionalità provinciale che si limiterebbe ad accordare alla Lombardia ed al Veneto ciò che l'imperatore ha accordato a tutti i paesi che compongono la monarchia, vale a dire un'amministrazione provinciale e comnnale indipendente, ed i diritti sanzionati dalla Costituzione in benefizio, che dne anni fa avrebbero potuto assicurare la dominazione austriaca in Italia, ma che oggi più non basterebbero; il voto altamente pronunziato da ogni Italiano e la cni realizzazione soltanto pnò condurre ad una pace durevole, si è la *Lega Italiana politica commerciale*, cioè una confederazione che assicurerebbe l'unità dei paesi che compongono l'Italia in tutte le questioni politiche e commerciali: chiunque conosce il movimento degli spiriti e la loro tendenza in

Italia, non potrà avere il menomo dubbio a tale riguardo, ma torna egualmente impossibile il dissimulare quanto sarebbe difficile per l'Austria di acconsentire a simile accordo nell'attuale posizione della questione, poichè, qualora essa si trovasse nella necessità di rinunciare al regno Lombardo-Veneto. non potrebbe tuttavia sanzionare la formazione d'una Confederazione la cui tendenza le sarebbe ostile, come pure se gli avvenimenti della guerra la ponessero in possesso di dette provincie, essa non potrebbe farle entrare nella Confederazione italiana, a rischio di vederle seguire una tendenza che potrebbe essere in diretta opposizione cogli interessi del resto della monarchia.

La soluzione di queste immense difficoltà non può trovarsi che in un' idea grande e generosa, feconda di bei risultati, e che mi sembra degna di occupare tutti gli spiriti serii. Bisognerebbe che l'Austria dichiarasse di riconoscere il principio della nazionalità italiana, di voler contribuire con ogni suo potere alla formazione della confederazione italiana sulle basi più nazionali, ma a condizione che questa confederazione dichiari la sua stretta e permanente neutralità europea, e che l'Europa sanzioni questa neutralità, come ha fatto per la Svizzera nel 1815.

Tale dichiarazione era stata fatta al governo inglese domandandogli la sua mediazione, ed al papa, il quale come sovrano temporale e come capo della religione cattolica, troverebbe in questa gran misura i mezzi di liberarsi dagli impicci che la minacciano, e fra i quali uno scisma in Alemagna non è il meno funesto nelle sue conseguenze.

La promulgazione di questa dichiarazione per parte dell'Austria dovrebbe dunque farsi dalla potenza mediatrice, della quale non potrebbesi accusare la lealtà, ed il papa dovrebbe appoggiarla con tutta l'autorità morale inerente alla sua posizione. Questa promulgazione dovrebbe essere susseguita da un armistizio avente per base che le truppe austriache rimanessero sulla linea dell' Adige, e che i Piemontesi ed i corpi

franchi ed ausiliarj restassero ne' loro accantonamenti o si ritirassero nelle loro frontiere, a scelta de' Lombardi. Quest' armistizio durerebbe sino al momento in cui le grandi potenze dell' Europa e quelle che compongono l' Italia si sarebbero dichiarate sulla questione di neutralità. Durante il tempo di quest' armistizio si convocherebbero tutti i Consigli Comunali che sono eletti dal suffragio de' cittadini in tutto il regno Lombardo-Veneto, e verrebbe loro sottoposta la questione, s' eglino preferiscono entrare nella Confederazione italiana sotto la signoria dell' Austria con un arciduca per vicerè, ma con una rappresentanza nazionale, una Costituzione ed un Codice di leggi votato da questa rappresentanza, e godendo de' benefizi della pace che la dichiarazione di neutralità assicura a tutta Italia; oppure se essi preferiscono l' indipendenza assoluta, ed in tal caso qual sarebbe il risarcimento ch' eglino offrirebbero all' Austria pel sacrificio dei diritti assicuratili dai più solenni trattati.

Non bisogna perdere di vista la riflessione importantissima che questa votazione de' Comuni si farebbe non più sotto l' impulso dell' odio, ma sotto quello della riconoscenza; perchè l' uomo più accanito contro l' Austria non saprebbe disconoscere la nobile e magnanima tendenza della neutralità permanente.

Dal momento che il principio della nazionalità sarebbe messo al coperto, il ricordo del benessere materiale di cui il regno Lombardo-Veneto ha goduto sotto la dominazione austriaca si risveglierebbe con forza, ed i due grandi motori che, benchè apparentemente opposti, si combinano nel modo più straordinario in tutte le azioni degli Italiani, vale a dire l' immaginazione e il calcolo, si riunirebbero per raffermare il pacifico trionfo dell' Austria, almeno nelle provincie Venete. Accettando questa prova, il governo austriaco darebbe una prova del suo rispetto pel diritto dei popoli, il che non potrebbe che conciliargli l' approvazione di tutta Europa, e se, come havvi piena ragione di sperare, la votazione espri-

messe la volontà di restare sotto la sovranità dell'Austria, i suoi diritti avrebbero ricevuto una sanzione che li renderebbe per sempre inviolabili e sacri. Rimane ora ad esaminarsi sotto ogni aspetto la questione della stretta neutralità della Confederazione italiana.

Per rapporto all' Europa.

L'idea della neutralità avrebbe potuto essere inattuabile finchè due sistemi diversi dividevano l'Europa; allora l'Italia poteva aggiungere un gran peso nella bilancia ed avere una parte importante nella lotta tra le idee costituzionali ed i governi assoluti; quest'importanza è provata dagli sforzi fatti dalle due parti per assicurarsi la preponderanza in Italia, sforzi che hanno prodotto le dissensioni ed i torbidi che in varie epoche hanno distrutto la tranquillità di questo paese; ma ora che tutte le nazioni europee, ad eccezione de' Russi e de' Turchi, sono riunite sotto la stessa bandiera, e che non vi ponno essere più guerre di principj, la neutralità dell'Italia diverrebbe il pegno più sicuro della pace enropea, e sarebbe in pari tempo il più bell'omaggio reso all'Europa, ai progressi della civilizzazione, preservando per sempre dal flagello della guerra questo giardino d'Europa, ove tutti gli esseri moralmente o fisicamente soffrenti, cercherebbero il sollievo de' loro mali nelle dolcezze del clima, nelle attrattive d'un soggiorno tranquillo, e nei nobili godimenti che le belle arti prodigano in questo paese favorito dal cielo.

Sono dunque convinto che questa idea sarebbe accolta col più gran favore in Inghilterra e in Alemagna, ove tanti generosi cuori battono per la causa italiana; — essa potrebbe piacer meno alla Francia cui verrebbe tolto il teatro abituale delle sue guerre coll'Alemagna; ma quai motivi plausibili potrebbe allegare la Repubblica francese per combattere un'idea che assicurerebbe il trionfo di quella pace che l'attuale governo di Francia assicura essere la meta di tutti i suoi sforzi?

La Russia meno delle altre potenze interessata in tale questione, vorrebbe essa assumersi la parte odiosa che la sua resistenza getterebbe sulla sua politica? Io credo adunque che per rapporto all'Europa, l'esecuzione di quest'idea non mostrerebbe grandi difficoltà.

Per rapporto all' Italia.

L'Italia, dopo la caduta dell'impero romano, non ebbe mai la pretesa d'essere conquistatrice, ed ha pressochè sempre subito il destino d'essere conquistata; ma allorquando essa ha potuto sfuggire a questo destino, quello di essere il teatro delle guerre tra gli Spagnuoli ed i Francesi, tra questi ed i Tedeschi, ha periodicamente esposto il paese alle devastazioni ed ai mali della guerra, senza riceverne mai vantaggio di sorta; sembra dunque impossibile, che l'idea d'uno stato di pace permanente non sia adottato con entusiasmo dalla grande maggioranza degli Italiani. Quali vantaggi potrebbe una guerra qualsiasi arrecare al regno di Napoli, agli Stati del papa, alla Toscana? Non v'ha che il Piemonte che possa trovare qualche vantaggio nella conservazione di uno stato di cose che permette alla sua politica astuta e perfida di vendere la sua alleanza al miglior offerente; ma come mai oserebbe quel governo dichiararsi contro il voto generale dell'Italia e tradire così il vergognoso segreto dei motivi che lo fanno agire? Da parte dei governi sembra che non vi possano essere ostacoli; non sarebbe impossibile che la gioventù, riscaldata dai diversi avvenimenti, o desiderando cancellare la prevenzione sfavorevole al coraggio personale degli Italiani, si opponesse all'esecuzione di un'idea che limiterebbe il loro onore bellicoso; ma oltre che questa effervescenza cederebbe alla convinzione degli immensi vantaggi che la patria comune ritrarrebbe da tale combinazione, basterebbe far intendere ai più fermi oppositori che la neutralità d'Italia non impedirebbe gli individui di cercare nelle armi straniere l'occasione di distinguersi, e che la neutralità della Svizzera non ha me-

nomamente oscurato la riputazione di cui gli Svizzeri hanno goduto di tutti i tempi, d'essere bravi e valorosi soldati. Sarebbe cosa superflua di stendersi sopra i vantaggi incalcolabili che lo stato di pace assicurerebbe all'Italia, la quale sviluppar potrebbe tutte le sue risorse materiali ed intellettuali, e formare un centro di civilizzazione la cui influenza potrebbe essere benefica pel mezzodì dell'Europa.

Per rapporto all'Austria.

La questione della neutralità non pregiudica menomamente gli accordi finanziarii e commerciali che l'Austria potrà prendere rispetto al regno Lombardo-Veneto; essa al contrario preparerebbe tutte le sue vie ed appianerebbe ogni difficoltà D'altronde, quali sono i vantaggi che l'Austria percepisce dalle sue possessioni d'Italia? Quello di avere le sue frontiere del Tirolo coperte dalla linea dell'Adige, sarebbe perfettamente ottenuto per mezzo della neutralità, e si risparmierebbero le spese del mantenimento delle fortezze che difendono quella linea.

L'Austria perderebbe un contingente di 30,000 uomini presso a poco. Ma siccome la disputata possessione delle provincie italiane esigerebbe per lo meno una guarnigione di 70,000 uomini, che gli avvenimenti attuali dimostrano come insufficiente, l'Austria si troverebbe più forte di 40,000 uomini, ed in ogni caso risparmierebbe le somme ch'essa spenderebbe nel mantenere tutta questa forza. Nella peggiore delle ipotesi, vale a dire, quand'anche le provincie italiane dichiarassero nella proposta votazione, ch'esse desiderano un'indipendenza assoluta, l'Austria potrebbe ottenere indennizzazioni finanziarie e commerciali molto più importanti sotto l'influenza dell'idea della neutralità; poichè un paese non trovandosi più nella necessità di trattenere e di pagare degli ausiliarii; avendo di più l'immensa prospettiva di una pace permanente, acconsentirebbe ben più facilmente a'sacrifizii

che libererebbero l'Austria d'una parte de' suoi debiti, ed a concessioni che assicurerebbero alle sue manifatture un importante spaccio, ed al suo commercio tutte quelle facilità atte a renderlo più florido. Tutta la politica dell'Austria diverrebbe meno complicata; essa potrebbe rivolgere tutta la sua attenzione sulle vitali questioni che debbono agitarsi in Alemagna e nell'Oriente. È egli necessario di fissare l'attenzione d'un uomo di Stato sull'influenza che una tale soluzione della questione italiana eserciterebbe in questo momento sulle decisioni dell'Alemagna e sullo spirito degli Ungheresi?

I confini d'un memoriale non permettono di dare a quest'idea tutti gli sviluppi necessarii, ma la credo eminentemente pratica, ed io son pronto a rispondere a tutte le obbiezioni ed a discutere tutte le modificazioni; felice se posso contribuire al benessere dell'Austria ed alla pacificazione dell'Italia.

A lord Ponsomby.

Vienna, 12 maggio 1848.

Sig. Ambasciatore,

Il Memoriale che ho avuto l'onore di comunicarvi è stato discusso jeri sera nel consiglio dei ministri: mi è stato assicurato che il risultato di questa discussione fu bastantemente favorevole, e che io sarò fra breve invitato a discutere verbalmente questo progetto. Tale è ora la posizione di quest'affare; io non trascurerò nulla per spingerlo vivamente innanzi, e spero che il governo inglese riceverà ben tosto la domanda di sua mediazione.

Mi sono accorto, rileggendo la minuta del mio Memoriale,

che eravisi intromesso un errore, il quale ne cangiava affatto il senso: ho scritto che doveasi proporre alle provincie italiane di far parte della confederazione sotto la *signoria* dell'Austria, ma è la parola *sovranità* che ho voluto scrivere; l'idea di signoria sarebbe troppo vaga, e non otterrebbe d'altronde l'assentimento del ministro.

Vogliate, sig. Ambasciatore, ecc.

Dispaccio del barone Hummelauer al visconte Palmerston proponente una base per l'aggiustamento delle cose d'Italia.

Londra, 23 maggio 1848.

Milord,

Il mio governo m'ha incaricato di porre sotto gli occhi vostri gli elementi che ci sembrano suscettibili di entrare nelle basi dell'amichevole intervento che noi domandiamo al governo di S. M. la regina.

Il regno Lombardo-Veneto continuerebbe a restare sotto la sovranità dell'imperatore.

Il medesimo riceverebbe un'amministrazione separata da quella del resto dell'impero, interamente nazionale, e le cui basi sarebbero combinate dagli stessi rappresentanti del regno senza alcun intervento per parte del governo imperiale. Un ministero italiano, stabilito nel centro della monarchia reggerebbe le relazioni tra il governo imperiale e l'amministrazione del regno Lombardo-Veneto.

Alla testa dell'amministrazione separata del regno sarebbe posto un arciduca vicerè come luogotenente dell'imperatore. Le spese dell'amministrazione del regno sarebbero sopportate

dal regno istesso, il quale sarebbe tenuto a pagare una somma di circa 4 milioni di fiorini ogni anno per contribuire alle spese dell' impero, vale a dire al mantenimento della corte, al servizio diplomatico, ecc.

Il regno s' incaricherebbe, come sua parte al debito pubblico dell' impero, dell'annuale pagamento di una rendita di circa 10 milioni di fiorini, trasportata sul Monte Lombardo-Veneto, di maniera che, qualunque possano essere gli eventi futuri, il regno solo ne resti responsabile.

Le forze militari del regno costituirebbero un' armata tutta nazionale, di cui la maggior parte rimarrebbe in tempo di pace nel paese istesso, ma che in tempo di guerra seguirebbe l'appello dell'imperatore per la difesa generale dell'impero.

I rapporti commerciali tra il regno ed il resto dell'impero, sarebbero regolati in base agli interessi reciproci e nello scopo di assicurare al commercio, dall'una parte e dall'altra, la maggior libertà possibile.

Le circostanze susseguenti potrebbero forse essere utilizzate in favore di questa combinazione. Il duca di Parma come suo figlio, trovansi sì svantaggiosamente piazzati rimpetto al loro proprio paese, che il loro ristabilimento nel ducato di Parma è realmente impossibile. Presentasi così di fatto il caso di riversione previsto nella pace d'Aix-la-Chapelle e per rapporto al quale le disposizioni del trattato di pace d'Aix-la-Chapelle hanno ricevuto un' ultima conferma nel trattato di Parigi del 10 giugno 1817, in guisa che ottenendo la rinunzia del duca di Parma e di suo figlio, per sè e per loro successori, contro un proporzionato risarcimento pecuniario da offrirsi alla famiglia ducale, e guarentendo a questa il suo stato di possessione allodiale, il ducato di Piacenza verrebbe alla Sardegna, ed il ducato di Parma all' Austria e per conseguenza al regno Lombardo-Veneto, mentre la convenzione del 28 novembre 1844, provvede ai compensi territoriali a darsi alla Sardegna per la piazza forte di Piacenza, la quale resterebbe parimenti all' Austria ed al regno Lombardo-Veneto.

Il duca di Modena ha *ipso facto* cessato di regnare, ed un governo provvisorio si è istituito. Noi abbiamo motivo di non riguardare come impossibile cosa, il disporre il duca di Modena contro un compenso territoriale, ed assicurando a casa d'Este il possesso de' suoi beni di famiglia, ad abdicare in favore di suo fratello l'arciduca Ferdinando, il quale non trovasi compromesso nel ducato di Modena. Se questa supposizione dovesse trovarsi fondata, l'imperatore potrebbe scegliere questo principe a vicerè del regno Lombardo-Veneto, e che, come duca di Modena, apporterebbe al regno Lombardo-Veneto il ducato di Modena. La riunione amministrativa dei ducati di Modena e di Parma col regno Lombardo-Veneto aggiungerebbe essenzialmente forza alla posizione militare del regno Lombardo-Veneto.

Le sovraindicate basi fanno certamente prova della sincerità del governo imperiale, e ciò tanto più che in questo momento, ad eccezione della città di Venezia e della piazza di Palmanova, le nostre truppe sono padrone di tutto il territorio veneto; che il maresciallo Radetzky è sul punto di ricevere i rinforzi che lo porranno in istato di andare a cercare egli stesso l'armata piemontese; che il Tirolo tedesco è sollevato in massa; ed il Tirolo italiano perfettamente assicurato; e che è stata recentemente pubblicata l'allocuzione del Santo-Padre del 29 aprile, la quale scopre la perfidia con cui si servirono del suo nome e della sua autorità per fanatizzare il popolo.

Se malgrado queste circostanze che sono piuttosto in nostro favore, noi ricorriamo all'amicizia della Gran-Bretagna, gli è che noi crediamo sommamente importante, venga senza indugio terminata questa complicazione. Il gabinetto britannico debb'essere informato meglio di noi dell'andamento delle cose in Francia. Noi riguardiamo come inevitabile e forse prossima l'invasione (*sic*) della Francia. L'invasione de' nostri Stati operata dall'armata piemontese e dalle truppe e bande del resto d'Italia è fatta per attirare i Francesi. Se

domani i Francesi oltrepassano le Alpi e vengono in Lombardia, noi non andrem loro incontro. Noi ci porremo subito nella posizione di Verona e sull'Adige, e se i Francesi dovessero quivi venire a cercarci, noi indietreggieremo verso le nostre Alpi e verso l'Isonzo: ma non accetteremo la battaglia; noi non ci opporremo all'entrata ed alla marcia dei Francesi in Italia. Quelli che li hanno chiamati non avranno che a provare una volta di più la loro dominazione. Nessuno verrà a cercarci dietro le nostre Alpi, e noi resteremo spettatori delle lotte, di cui Italia diverrà il teatro. In questo caso soltanto, in cui la complicazione attuale fosse appianata sotto gli auspicj della Gran-Bretagna, vi sarebbe ancora una possibilità di riunire le forze del Piemonte e quelle dell'Austria in un sistema di comune difesa contro l'invasione de' Francesi. Ma è anche unicamente sotto gli auspicj della Gran-Bretagna che una simile idea può essere concepita, poichè solo la prudenza e l'autorità del nome britannico potrebbero indurci a prestar fede agli impegni presi dai Piemontesi e dai Lombardi.

Facendo astrazione dalle considerazioni che si annettono alla difesa dell'Italia contro i Francesi, l'amichevole intervento che noi domandiamo all'Inghilterra, se il gabinetto britannico accoglie la nostra dimanda, offrirà all'organo che dal gabinetto britannico ne sarà incaricato, il mezzo più sicuro di procurarsi una conoscenza esattissima del vero stato delle cose in Italia, nel caso in cui l'Austria fosse obbligata a ritrarsene, unendosi le forze francesi a quelle dell'Italia. Il governo imperiale non disconosce per nulla che la domanda ch'ei fa possa avere agli occhi del governo britannico un carattere grave per rapporto alle precauzioni richieste dall'attuale condizione della Francia; ma noi crediamo che per questa medesima ragione, sarebbe doppiamente importante di non ricusarsi al tentativo di appianare una complicazione che, precisamente sotto questo istesso punto di vista, costituisce un pericolo diretto ed imminente. Gli elementi che io ho

esposto a Vostra Eccellenza non hanno a considerarsi che come la prova delle benevoli e paterne intenzioni dell' imperatore. Se il gabinetto britannico avesso ad accordarci il suo amichevole intervento, la proposizione da farsi ai Lombardi sarebbe concertata col rappresentante britannico; il quale sarebbe in grado di dirigere ogni faccenda in modo da preservare l'andamento delle negoziazioni da tutto ciò che non giudicasse accordarsi colle convenienze dell'Inghilterra.»

Firmato: Hummelaner.

Dello stesso allo stesso.

Londra, 24 maggio 1848.

Milord,

Conformemente al permesso che voi m'avete dato, io unisco qui appresso il riassunto delle idee che formerebbero la base dell'aggiustamento della complicazione lombardo-piemontese. Più io rifletto alle osservazioni che voi avete fatto al progetto che io era stato incaricato di sottoporvi, e più ne apprezzo il valore e ve ne sono riconoscente. In effetto le idee di cui ora trattasi, se esse hanno l'approvazione del consiglio, sono conformi allo stato dei fatti tali quali sono, alle possibilità ed alle incompatibilità che questi comprendono, ed esse avvierebbero i negoziati in un cammino in cui potrà evitarsi qualsiasi motivo di lagnanza o d'ingerenza per parte della Francia. Voi potete essere convinto, Milord, che il governo imperiale divide sotto questo rapporto intieramente le viste del governo della regina; e se il consiglio accorda la sua approvazione alle idee in questione, io mi recherò immantinenti a Vienna per farne valere i vantaggi presso il mio governo. Se il governo della regina ci accorda

il suo intervento, egli apre la sola uscita possibile a questa complicazione, la quale, senza l'intervento della Gran-Bretagna, dee necessariamente trascinarsi di calamità in calamità e finire coll'entrata de' Francesi in Italia. L'intervento della Gran-Bretagna offrirà a tutte le parti la possibilità di mettervi un termine.

Nel redigere il detto riassnnto, io mi trovai obbligato, affine di porre al coperto la mia responsabilità rimpetto al mio governo, di toccare alcune considerazioni di ragguaglio, le quali risultano da ciò che in questo progetto lo Stato di Venezia debb'essere separato dalla Lombardia. Un'intesa precisa su questi punti che sono d'una natura tecnica, sarà l'affare d'una mezz'ora a Vienna, ove si hanno i dati necessarj a tale riguardo.

Firmato: Hummelaner.

Memorandum del barone Hummelaner, comunicato a lord Palmerston il 24 maggio 1848.

Base dell'accomodamento degli affari d'Italia sotto la mediazione dell'Inghilterra.

Londra, 24 maggio 1848.

La Lombardia cesserebbe d'appartenere all'Austria e sarebbe libera di restare indipendente o di riunirsi ad altro Stato italiano, di sua propria scelta. Essa s'incaricherebbe per contro di una parte proporzionata del debito pubblico austriaco, che sarebbe definitivamente ed irrevocabilmente trasportato sulla Lombardia.

Lo Stato veneto rimarrebbe sotto la sovranità dell'imperatore; esso avrebbe un'amministrazione separata, interamente nazionale, concertata dagli stessi rappresentanti del

paese, senza l'intervento del governo imperiale, e rappresentata presso il governo centrale della monarchia, da un ministero ch'essa vi tratterrebbe, e che avrebbe la cura delle relazioni tra detta amministrazione ed il governo centrale dell'Impero.

L'amministrazione veneta sarà presieduta da un arciduca vicerè che risiederebbe a Venezia come luogotenente dell'imperatore. Lo Stato veneto porterebbe le spese della sua propria amministrazione, e contribuirebbe alle spese centrali della monarchia, come il mantenimento della corte imperiale, il servizio diplomatico, ecc., in proporzione delle sue risorse, prendendo per base che il regno Lombardo-Veneto riunito si sarebbe incaricato sotto questo titolo d'un pagamento annuale di 4 milioni di fiorini all'incirca.

Lo Stato veneto s'incaricherebbe per parte sua al debito pubblico, d'una rendita annuale proporzionata alle sue risorse, prendendo per base che il regno Lombardo-Veneto riunito vi avrebbe partecipato in ragione d'una rendita di 10 milioni di fiorini per anno, e questa rendita sarebbe trasportata sul Mònte Veneto, in guisa che, qualunque esser possano le vicende politiche dell'avvenire, lo Stato veneto ne resti solo responsabile.

Le somme che, all'epoca della rivolta di Milano e di Venezia, sono state sequestrate nelle casse pubbliche, debbono essere restituite al governo imperiale.

La truppa veneta sarà tutta nazionale, quanto al personale; ma siccome essa non potrebbe essere d'una forza sufficiente per formare un'armata separata, essa dovrà naturalmente partecipare all'organizzazione dell'armata imperiale, ed essere posta sotto gli ordini diretti del ministero della guerra dell'imperatore. In tempo di pace, essa sarebbe stazionata nello Stato veneto, somministrando un contingente pel servizio di guarnigione a Vienna. In caso di guerra, le truppe dello Stato veneto seguiranno l'appello dell'imperatore per la difesa dell'impero.

Le spese della truppa veneta saranno sopportate dallo Stato veneto.

Le relazioni di commercio tra lo Stato veneto ed il resto della monarchia austriaca, e tra questo e la Lombardia, saranno regolate in conformità degli interessi reciproci e sulla base della più grande libertà possibile.

A riguardo del Monte Lombardo attuale, una ripartizione proporzionata avrebbe luogo tra la Lombardia e lo Stato veneto.

Ciò che nell' esposto di jeri è stato detto riguardo a' ducati di Parma e di Modena, troverebbe la sua applicazione alla Lombardia, la quale avrebbe a fornire convenienti risarcimenti ai due duchi e ad assicurar loro il possesso delle loro proprietà di famiglia.

Firmato: HUMMELANER.

Corrispondenza sciambiata tra il generale Cavaignac, capo del potere esecutivo della Repubblica francese e presidente del consiglio dei ministri a Parigi, ed il papa Pio IX a Gaeta.

Lettera del generale Cavaignac a Sua Santità.

Parigi, 3 dicembre 1848.

Santissimo Padre,

Per mezzo di uno de' miei aiutanti di campo indirizzo a Vostra Santità questo dispaccio e quello qui annesso dell'arcivescovo di Nicea, vostro nunzio presso il governo della Repubblica.

La nazione francese, profondamente afflitta per gli affanni da cui Vostra Santità fu assalita in questi ultimi giorni, è

stata altresì profondamente commossa della paterna fiducia che induceva Vostra Santità a venirle a chiedere una momentanea ospitalità, ch' essa sarà felice e fiera di assicurarvi e che saprà rendere degna di sè e della Vostra Santità.

Vi scrivo adunque acciocchè nessun sentimento d'inquietudine, nessun infondato timore venga a porsi accanto alla vostra prima decisione per stornarne Vostra Santità.

La Repubblica, la cui esistenza e già consacrata dalla volontà ponderata, perseverante e sovrana della nazione francese, vedrà con orgoglio la Vostra Santità dare al mondo lo spettacolo di questa consacrazione tutta religiosa, che la vostra presenza in mezzo ad essa le annunzia, e ch'essa accoglierà con dignità e col religioso rispetto che convengono a questa grande e generosa nazione. .

Ho provato il bisogno di dare a Vostra Santità quest'assicurazione, e fo voti perchè la medesima le giunga senza lungo ritardo.

È con questi sentimenti, Santo Padre, che io sono vostro figlio rispettoso,

Firmato: Generale, Cavaignac.

Risposta del Papa.

Signor Generale,

Vi ho indirizzato, a mezzo del signor di Corcelles, una lettera per esprimere alla Francia i miei paterni sentimenti e la mia somma riconoscenza. Questa riconoscenza s'accresce sempre più a fronto dei nuovi attestati che voi, signor Generale, mi date di propria mano ed in nome della Francia, inviandomi uno dei vostri aiutanti di campo, con una lettera per offrirmi ospitalità su di una terra che fu e che è tuttora fertile in ispiriti eminentemente cattolici e devoti alla santa

Sede. E qui il mio cuore prova il bisogno di nuovamente accertarvi che non mancherà di presentarsi un'occasione favorevole in cui potrò spandere di mia propria mano le apostoliche benedizioni sulla grande e generosa famiglia francese.

Che se la Provvidenza m'ha condotto per vie sorprendenti nel luogo in cui momentaneamente mi trovo, senza la menoma premeditazione od il menomo concerto, ciò non mi impedisce di prostrarmi anche qui dinanzi a Dio, del quale io sono il vicario, benchè indegno, supplicandolo di far discendere le sue grazie e le sue benedizioni su di voi e sulla Francia intera.

Gaeta, 10 dicembre 1848.

Firmato: Il papa Pio IX.

Dichiarazione del Granduca di Toscana agli abitanti de' suoi Stati.

Noi Leopoldo, ecc. L'espressione d'attaccamento alla nostra reale persona, che noi abbiam trovato nella recente attitudine dal popolo toscano, riempiendo di gioia il nostro cuore e calmando le nostre inquietudini, dovea determinarci a raddoppiare di sforzi per ricondurre l'ordine e la tranquillità nel paese, ed assicurare, sotto l'impero delle leggi, della giustizia e d'un governo forte, la sicurezza e la libertà di tutti.

Considerando tuttavia che gli atti rivoluzionarii, consumati nei mesi di febbraio e di marzo ultimi dalla fazione che violentemente impone il suo giogo alla Toscana, rovesciando

l'ordine stabilito, forzando al silenzio e sciogliendo quindi le assemblee legislative, e distruggendo ogni costituzionale guarentigia, han ridotto il paese ad una situazione sì grave e sì anormale, da rendere necessaria l'adozione di misure provvisorie ed eccezionali che possano efficacemente corrispondere alle urgenti necessità dello Stato;

Considerando che, nella situazione attuale, i corpi legislativi non possono rendere alcun servizio utile od opportuno; attesochè i loro lavori sono stati sospesi di fatto al mese di febbraio e che le circostanze non permettono loro di riprenderli.

Per questi motivi ordiniamo quanto segue.

1.° Il maggior generale conte Luigi Serristori assumerà in nome nostro ed in qualità di nostro commissario, il governo della Toscana con poteri assoluti e straordinarii, per ricondurre il paese all'osservanza delle leggi, assicurare il ristabilimento dell'ordine e preparare la più solida ristaurazione del regime costituzionale già da noi stabilito.

2.° All'arrivo del Commissario straordinario saranno sciolte, tanto la Commissione del governo, formata dalla Municipalità di Firenze, quanto le altre Comuni della Toscana, dopo l'11 ultimo aprile. Noi attestiamo colle presenti la nostra gratitudine ai bravi cittadini che, in circostanze gravi e in difetto d'ogni altra autorità, han preso il governo del paese per cooperare al ristabilimento della monarchia costituzionale e preservare il paese da più gravi disordini.

3.° Il Commissario straordinario eserciterà la sua missione temporaria conformemente alle nostre istruzioni, e piena obbedienza gli sarà dovuta da tutte le autorità militari e civili dello Stato.

Toscani, il principe che vi ha governati per venticinque anni, con l'affezione e la cura d'un padre, che vi ha dato istituzioni liberali e vi è rimasto fedele, anche quando l'improbità de' faziosi osò rivolgerle a suo danno, che ha preferto i suoi doveri alla sua corona ed un onorevole esilio, lordato dalla licenza e dalle cattive passioni, questo principe vi rivolge la parola.

Voi l'avete chiamato, stanchi delle violenze d'un piccol numero di oppressori, illuminati da una breve, ma penosa esperienza, ricondotti al sentimento d'un antica devozione dall'odioso abuso che si è fatto de' nomi più cari e delle cose più sante, ascoltate ora e sempre questa voce, e la Toscana, questa bella parte d'Italia, riederà in breve tempo, coll'aiuto di Dio, alla sua antica prosperità, oggetto di tanta invidia.

Fatto a Mola di Gaeta, il 1.° maggio 1849.

Proclamazione indirizzata agli abitanti di Firenze dal governo interinale.

Il Municipio di Firenze ed i sottoscritti componenti la commissione ch'esso si è aggiunta, conformandosi, in questo solenne momento, al voto espresso da tutta la popolazione della città, si sono decisi a prendere le redini del governo. Il municipio attende da voi la conservazione dell'ordine, e conta sul concorso della brava guardia nazionale e sulla cooperazione del suo valente capo. Dichiara frattanto che proclamando il ristabilimento della monarchia costituzionale, esso la vuole circondata d'istituzioni popolari, e che nulla ometterà per raggiungere questo scopo. Sua prima cura sarà d'indirizzarsi a tutte le Municipalità di provincia per ottenere la loro formale adesione.

Convenzione d'accessione del ducato di Parma alla convenzione doganale conchiusa tra l'Austria e il ducato di Modena il 23 gennaio 1848, segnata a Milano il 2 luglio 1849.

Articolo unico. La convenzione finanziaria conchiusa a Vienna in data 23 gennaio 1848, tra S. M. I. R. Apostolica e S. A. R. l'arciduca, duca di Modena, è pur adottata in tutto il suo contenuto ne' rispettivi Stati di S. M. e di S. A. R. l'infante duca di Parma, la quale convenzione comincierà ad avere effetto dal primo settembre prossimo, e durerà sino al termine di detta convenzione, cioè sino al 1 marzo 1850.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziarii han firmato la presente in doppio originale e vi hanno apposto il sigillo di loro armi.

Milano, il 2 luglio 1849.

Firm. Bruck, m. p.

Firm. Ward, m. p.

Convenzione tra l'Austria e il ducato di Parma relativa alla sovranità sulle isole del Po, firmata a Milano il 3 luglio 1849.

---

3 luglio 1849.

S. M. l'Imperatore d'Austria, re d'Ungheria, Boemia, Gallizia, Lombardia, Venezia, ecc., ecc. S. A. R. l'infante di Spagna, duca di Parma, ecc., ecc. Siccome per mezzo delle convenzioni del 25 luglio 1821 e dell'11 luglio 1834, furono stabilite tra l'Austria e il ducato di Parma, le regole da seguirsi pel passaggio delle isole del Po dall'una all'altra dominazione per l'effetto delle variazioni fluviali, per le quali un'isola appartenente ad uno Stato s'unirebbe al continente d'un altro Stato, come pure sulla spettanza delle isole nuove e ciò in modificazione di tutto ciò che a tale proposito era determinato dall'articolo 95 dell'atto generale del congresso di Vienna, essendosi d'altronde omesso di considerare il caso dell'unione di due isole, appartenenti a diversi Stati, ed affine di riempiere questa lacuna, convennero su quanto segue ed hanno quindi nominato i loro plenipotenziarii, cioè:

S. M. l'imperatore d'Austria, il signor Carlo Lodovico cavaliere de Bruck, cavaliere dell'ordine imperiale austriaco di Leopoldo, suo ministro del commercio; e S. A. R. l'infante duca di Parma il signor Thomaso, barone Ward, gran croce dell'ordine granducale di san Giuseppe di Toscana, senatore gran croce dell'ordine Costantiniano di san Giorgio di Parma, cavaliere di prima classe dell'ordine di san Lodovico pel merito civile di Lucca, suo ciambellano, consigliere di Stato, ecc.

I quali essendosi riuniti a Milano ed avendo presentato i loro pieni poteri trovati in buona forma, ed essendo questi stati scambiati, hanno decretato e stipulato quanto segue:

Articolo addizionale. — Due isole dovranno essere considerate come unite l'una all'altra in modo stabile, quando l'alluvione d'un canale tra quelle due, raggiunge il livello della *media piena*, in guisa che, ad ogni maggiore elevazione del Po, le acque possano prendervi un corso continuo.

In questo caso, l'alta dominazione delle due isole, passerà a quello degli Stati limitrofi cui apparteneva l'isola più estesa.

L'estensione relativa delle isole sarà determinata dalla parte che s'innalza al di sopra delle acque ordinarie del Po, di cui è inteso che il livello corrisponde allo stato di *maggior tenuta* o permanenza del fiume.

In fede di che i rispettivi plenipotenziarii hanno firmato la presente in doppio originale, e vi hanno apposto il sigillo di loro armi.

Milano, il 3 luglio 1849.

Firm.: De Bruck. — Ward.

Convenzione tra l'Austria e i ducati di Parma e di Modena per la formazione d'un'associazione doganale firmata a Milano, il 3 luglio 1849.

3 luglio 1849.

S. M. l'imperatore d'Austria, re d'Ungheria, Boemia, Gallizia, Lombardia, ecc., ecc., S. A. R. l'arciduca, duca di Modena, e S. A. l'infante di Spagna, duca di Parma, conformemente allo scopo della convenzione tuttora in vigore, e stipulata da S. M. con S. A. R. l'arciduca, duca di Modena, il 23 gennaio 1848, la quale per la dichiarazione in data di jeri è stata estesa agli Stati di S. A. R. l'infante duca di Modena, ed in conseguenza di quanto si convenne all'articolo primo di detta convenzione, cioè che prima di sua cessazione, la medesima dovesse essere confermata, per mezzo d'un trattato più stabile e più esteso che abbracciasse e considerasse i numerosi rapporti del mutuo commercio de' loro Stati; persistendo ora nel vivo desiderio di favorire il più che sia pos-

sibile queste relazioni commerciali, e di giungere con una comunità d'interessi a realizzare il vantaggio reciproco dei loro sudditi.

Hanno, per mezzo d'un accordo fra i rispettivi governi, fissato quanto segue, e nominato loro plenipotenziarj, cioè:

S. M. l'imperatore d'Austria, il signor Carlo Lodovico, cavaliere de Bruck, cavaliere dell'ordine imperiale austriaco di Leopoldo, suo ministro di commercio; S. A. R. l'arciduca, duca dl Modena, il signor Teodoro, conte di Volo, cavaliere dell'ordine imperiale austriaco della Corona di Ferro, suo ciambellano, consigliere del ministero degli affari esteri, e S. A. R. l'infante duca di Parma, il signor Tommaso, barone Ward, gran croce dell'ordine granducale di San Giuseppe di Toscana, senatore, gran croce dell'ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma, cavaliere di prima classe dell'ordine di San Lodovico pel merito civile di Lucca, suo ciambellano, consigliere di Stato; i quali essendosi riuniti a Milano ed avendo presentato i loro pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, e questi poteri essendosi scambiati, han decretato e stipulato gli articoli seguenti:

I. Sarà riunita a Vienna, nel più breve spazio che sarà concertato e determinato in via diplomatica, una commissione speciale, composta dei delegati delle alte parti contraenti, affine di trattare della fissazione d'una legge doganale, di cui finora si è dichiarato che lo scopo era esclusivamente di favorire il commercio e le relazioni tra Stato e Stato, con la considerazione dovuta a' rispettivi Tesori pubblici, e senza pregiudizio delle sovranità che sarebbero per aderirvi.

II. Ogniqualvolta le relative negoziazioni avran raggiunto lo scopo che si propongono, la legge doganale sovrannunciata sarà nulladimeno considerata come esperienza, e non avrà conseguentemente una durata più lunga di cinque anni, salvo alla commissione indicata nell'articolo precedente, di determinare, fra le altre cose, anche il modo di prolungarla o di rinnovarla.

III. Tuttavia, supposto il caso che dette negoziazioni qui prestabilite non avessero compiuto il loro sviluppo, ed anche, che la legge doganale cui esse tendono, non fosse in attività prima dell'epoca della cessazione fissata nella convenzione commerciale, e che, come si è detto, fu conchiusa per Modena il 23 gennaio 1848, ed estesa a Parma nella giornata di jeri, si dichiara che detta convenzione dovrà riguardarsi come prolungata, per finire soltanto quando saranno stati messi in pratica gli effetti dell'Unione doganale, o quando saranno diversamente combinati in modo opposto.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziarii han firmato la presente in triplice originale e vi hanno apposto il sigillo di loro armi.

Milano, il 3 luglio 1849.

Firmati: De Bruck. — Teodoro di Volo. — Ward.

Convenzione conchiusa dal signor Bastide ministro degli affari esteri, a lord Normanby.

---

9 agosto 1848.

Il 9 agosto 1848, il ministro degli affari esteri della Repubblica e l'ambasciatore di S. M. Britannica si scambiarono la lettera seguente, portante in nome dei loro governi, convenzione di agire in comune e come mediatori per l'accomodamento degli affari d'Italia.

Il ministro degli affari esteri della Repubblica francese, in seguito alle verbali communicazioni che hanno avuto luogo tra lui e S. E. lord Normanby, ambasciatore di S. M. la regina della Gran Bretagna e d'Irlanda a Parigi, crede dover

riassumere nella presente nota le basi della comune mediazione che la Francia e l'Inghilterra, egualmente animate dal desiderio di arrestare l'effusione del sangue in Italia, hanno risoluto di offrire alle LL. MM. l'imperatore d'Austria ed il re di Sardegna, le basi di cui i rappresentanti delle due potenze mediatrici a Torino ed a Vienna, hanno ricevuto l'ordine di proporre l'accettazione ai gabinetti austriaco e sardo, sono le seguenti:

1.° Avrà luogo fra le truppe austriache ed italiane la sospensione immediata delle ostilità; le due armate occuperanno le loro rispettive posizioni nel modo che sarà determinato dai consigli officiosi dei rappresentanti delle due potenze mediatrici.

2.° Rinunzia formale, da parte dell'Austria, ad ogni diritto di sovranità sulla Lombardia.

3.° L'attuale costituzione del governo del nord dell'Italia, risultante dai voti espressi dai Lombardi, è un fatto che vien preso per base della mediazione, senza che le due potenze mediatrici intendano nulla ulteriormente guarentire al trattato di pace che è lo scopo della mediazione.

4.° Equa ripartizione del debito dell'Austria tra questa potenza e la Lombardia.

5.° L'Austria conserverà la sovranità della Venezia, la quale sarà costituita come lo è in questo momento l'Ungheria, con un governo ed un'amministrazione separati.

6.° Le frontiere tra la Lombardia e la Venezia, saranno presso a poco quelle che le separano attualmente; Mantova e Peschiera debbono appartenere alla Lombardia, Verona e Legnago alla Venezia.

7.° I ducati di Parma e di Modena, saranno oggetto di una convenzione particolare.

8.° Le proprietà private e personali dovranno essere rispettate, e quelle di queste proprietà che fossero state sequestrate e confiscate, saranno restituite. Una piena ed intiera amnistia sarà guarentita da ambe le parti, a riguardo di tutti

gli atti politici commessi durante gli ultimi avvenimenti. Il fine che si propone l'infrascritto, nel ricordare le proposizioni che dovranno esser fatte simultaneamente in nome della Francia e dell'Inghilterra, essendo di constatare, sotto una forma autentica, l'accordo stabilito fra di esse, sui principii e basi di loro comune mediazione, egli prega S. E. lord Normanby di voler rispondere alla presente communicazione con una nota simile o identica.

Il ministro degli affari esteri coglie con premura, ecc.

firmato: Giulio Bastide.

Il ministro al signor D'Harcourt, ambasciatore a Roma.

---

21 agosto 1848.

Non è colpa della Francia se l'Italia non è stata da lei soccorsa. La Repubblica le ha offerto, fin da principio, una generosa assistenza; ma l'Italia l'ha rifiutata, pretendendo d'essere in grado di bastare a sè stessa. Ora che questa speranza trovasi delusa, e che gravi avvenimenti hanno prodotto per l'Italia, ed io aggiungerò per la Francia, una situazione anche più grave, la Francia è certamente in diritto di consultare i suoi proprii interessi, di esaminare e di trattare la questione dal suo punto di vista e da quello della situazione generale dell'Europa, di cui bisogna egualmente tener conto. Essa ha giudicato che una soluzione pacifica era essenzialmente desiderabile, e, a tale scopo, essa ha, di concerto coll'Inghilterra, offerto la sua mediazione all'Austria ed alla Sardegna sovra basi onorevoli. Gli è in questo senso che io ho testè risposto ad una dimanda che il governo provvisorio (di

Milano) m'aveva indirizzato per sollecitare il nostro intervento. Il re Carlo Alberto ha accettato la mediazione. Noi attenderemo la risposta del gabinetto di Vienna. Sventuratamente il re ha reso più difficile l'esercizio di questa mediazione coll'inqualificabile armistizio da lui conchiuso col maresciallo Radetzky, armistizio che rimette in potere degli austriaci le piazze occupate dalle truppe piemontesi, e che abbandona Venezia a sè stessa. Vengo a sapere che i Veneti non vogliono sottoporsi a questa convenzione, contro le clausule politiche, della quale il ministero sardo ha protestato, e che essi si mostrano risoluti a difendersi da soli. Riguardo all'occupazione delle Legazioni per parte degli Austriaci, io già vi feci sapere che la medesima sarebbe agli occhi nostri un *casus belli;* noi la riguardiamo, al pari di quella dei ducati di Parma e di Modena, come un fatto incompatibile colla mediazione. Noi non possiamo negoziare che in seguito allo sgombro del territorio pontificio e dei ducati.

firmato: Bastide.

Manifesto indirizzato dall'imperatore al popolo italiano.

---

20 settembre 1848.

Colla speranza di veder fra poco ristabilirsi in tutte le provincie del regno Lombardo-Veneto la tranquillità, ed animato dal desiderio di far partecipare le loro popolazioni a tutte le libertà di cui godono le altre provincie dell'impero d'Austria, noi crediamo dover fin d'ora far conoscere le nostre intenzioni a tale riguardo.

Noi abbiamo già accordata una completa amnistia a tutti gli abitanti del regno Lombardo-Veneto per la parte ch'essi

potrebbero aver preso agli avvenimenti politici di quest'anno; noi abbiamo ordinato che essi non vengano nè perseguitati, nè puniti, salvo le considerazioni, alle quali si credesse doversi attenere nella conferma di pubblici impieghi.

La nostra volontà è, nel medesimo tempo, che gli abitanti del regno Lombardo-Veneto ricevano una costitnzione che non risponda meno alla loro nazionalità ed al bisogni del paese, che alla loro unione coll'impero d'Austria. A tale effetto, appena l'ordine e la pace saranno sufficientemente assicurati, Noi convocheremo, in un lnogo che sarà ulteriormente determinato, i rappresentanti della nazione, i quali saranno liberamente eletti da tutte le provincie del regno Lombardo-Veneto.

Vienna, li 20 settembre 1848.

firmato: Ferdinando.
controfirmato: Wessenberg.

Il ministro degli affari esteri, al signor Delacour incaricato di affari della Repubblica francese a Vienna.

---

13 ottobre 1848.

L'Austria, qualnnque sia il suo governo, farà sempre una follia finch'essa si ostinerà a tenere un paese il cui possesso non pnò essere che una occupazione armata. Nel corso di più secoli, la mattezza italiana ha fatto un male immenso alla Francia. Sarebbe ben tempo che l'Austria ne fosse come noi guarita, e si applicasse ad oconpare il posto che legittimamente le appartiene nel mondo, cioè che rivolgesse i suoi sforzi a divenir capo d'nna confederazione danubiana. Se essa vuol tenere un'altra via, difficilmente conserverà e perderà

anzi l'Italia, e sarà sommersa dal flusso sempre crescente delle popolazioni slave. Essa, dovrebbe comprendere, che se qualche potenza la spinge a stendersi al di là delle Alpi, gli è che in un interesse che certamente non è il suo, si vuole allontanarla dalle bocche del Danubio. Applicatevi a far sì che il governo di Vienna diffidi di quella politica nemica.

firmato: J. Bastide.

Dispaccio di lord Palmerston, a lord Ponsonby ambasciatore a Vienna.

---

11 novembre e 5 dicembre 1848.

I.

Milord,

Trasmetto a Vostra Eccellenza copia di un dispaccio che ho ricevuto dal vice-console di Sua Maestà a Milano, sullo stato della Lombardia, ed invito V. E. a communicarlo al barone di Wessenberg, e nello stesso tempo a chiamare la sua più seria attenzione sui fatti quivi enunciati e che sono confermati in altre relazioni che io tengo dalla medesima fonte.

Vostra Eccellenza dirà in pari tempo che il governo di S. M. è persuaso che questa semplice esposizione dei fatti, convincerà senza dubbio il barone di Wessenberg circa l'impossibilità di sperare che una provincia, nella quale esiste fra tutta la popolazione, tanto delle città, quanto delle campagne dal nobile al plebeo, un odio sì radicato contro la dominazione austriaca, che una tal provincia possa mai divenire un possesso sicuro ed utile per la corona imperiale.

Non si può ragionevolmente sperare che la stessa concessione di nazionali istituzioni fatte oggi dall' Imperatore alla Lombardia, potrebbe cambiare la sua antipatia pel governo straniero, od aver altro effetto che di dare alle popolazioni le più grandi facilità per scuotere il giogo, dal quale esse tanto desiderano liberarsi.

Se, in effetto, quelle istituzioni che ora sono promesse, fossero state accordate ai Lombardi dieci o quindici anni fa, non si potrebbe dire fino a qual punto l'indipendenza pratica avrebbe potuto riconciliarli con una soggezione nominale. Ma le cose sono oggidì troppo avanzate, perchè sia possibile che una tale unione possa essere permanente, e, se l'intera Lombardia è in uno stato di resistenza passiva od attiva contro la dominazione dell' Austria, or che la provincia è da poco riconquistata e trovasi occupata da forze che schiacciano e che esercitano l' autorità con tutti i terrori e tutte le severità della legge marziale, qual sorta d'obbedienza si ripromette il governo austriaco dai Lombardi, quando le truppe sustriache si saranno ritirate, quando il governo locale sarà messo in mano di quegli stessi nobili italiani che ora trovansi in volontario esilio, per evitare ogni contatto coll'usurpatore straniero; e quando vi sarà un parlamento composto d' italiani ed eletto da quello stesso popolo che, in circostanze difficilissime, trovasi in questo momento impegnato, contro le forze regolari del feld-maresciallo Radetzky, in una lotta disperata, perchè completamente ineguale?

Sarebbe desiderabilissimo che, nell'interesse generale d'Europa, l' attuale governo austriaco non si lasciasse ingannare sul vero stato delle cose; che, senza parzialità o senza prevenzione, ci calcolasse le vicende dell' avvenire e che acconsentisse a che le conclusioni, alle quali in tal guisa giungerebbe, gli servissero di guida nella sua condotta presente.

Il momento attuale è favorevolissimo all' Austria, per conchiudere un accordo, mediante il quale la Lombardia sarebbe resa libera. L' armata austriaca ha nuovamente occupato la

Lombardia, e conseguentemente, una concessione non sarebbe evidentemente che il risultato d'una scelta ben considerata, e non d'una violenza locale. L'autorità dell'Imperatore è intanto completamente ristabita a Vienna, e, conseguentemente la decisione che l'Austria prenderebbe relativamante alla Lombardia, non potrebbe essere considerata come un sacrificio strappato al governo d'un impero in pericolo: le duo potenze che hanno intrapreso la presente mediazione, sono le amiche dell'Austria e desiderano sinceramente il mantenimento della pace d'Europa. Ma molti avvenimenti possono sopraggiungere prima di qualche mese. Cangiamenti importanti possono aver luogo in Francia; l'elezione che deo farsi il mese prossimo può condurre in quel paese altri uomini al potere, e con altri uomini un'altra politica. Massime tradizionali di politica, legate ad un'azione più attiva, a riguardo de' paesi stranieri, possono essere prese per guida dal nuovo governo di Francia. Il sentimento popolare di quel paese, che attualmente inclina alla pace, può facilmente rivolgersi verso una direzione opposta, e la gloria che si considererebbe in Francia di liberare l'Italia, sino alle Alpi dalla dominazione austriaca, potrebbe decidere la nazione francese a' numerosi sacrifizii ed a' grandi sforzi. Le occasioni di chiamare l'intervento della Francia in favore dell'indipendenza italiana non sarebbero tarde a presentarsi, e sarebbero avidamente cercate dai Lombardi, non appena essi sapessero che il governo ed il popolo francese sarebbero disposti a rispondere al loro appello. È indubitabile che una possente armata francese aiutata e sostenuta da una leva generale degli Italiani, schiaccierebbe le forze di cui l'Austria potrebbe disporre in Italia, e, secondo ogni probabilità, l'Austria perderebbe allora tutte le sue possessioni in Italia, anche fino alle Alpi. È ben vero che un tale conflitto potrebbe dar luogo ad una guerra generale in Europa, e che altre potenze potrebbero prendere partito in favore dell'Austria; ma il governo austriaco, è egli ben certo che le simpatie dell'Alemagna stessa non le ver-

rebbero meno nel suo tentativo di ribadire suo giogo in Italia? Il principio di nazionalità, che è oggidì il grido di riunione dell'Alemagna, non si pronuncierebbe contro l'Austria in una tal lotta? Il principio dell'antica prescrizione non sarebbe più in favor suo, poichè, quantunque questo principio possa essere da lei invocato per quella parte d'Italia, come il ducato di Milano ad esempio, che è stata per sì lungo tempo unita all'impero, questo principio però potrebbe essere fortemente invocato contro di lei dalla Repubblica di Venezia, la quale ebbe una parte sì eminente nella storia per circa quattordici secoli di libertà e sulla quale i diritti dell'Austria non risalgono più alto che alla cessione che gliene fece Buonaparte col trattato di Campo-Formio ed alla restituzione fatta più tardi dal Congresso di Vienna.

Il governo di S. M. ha motivo di credere che lo stesso capo dell'impero d'Alemagna, arciduca d'Austria, e conosciuto pel suo attaccamento allo Stato, che è il paese che lo vide nascere e dove ci risiedette durante la maggior parte di sua lunga vita, è perfettamente d'avviso che l'Austria dovrebbe emancipare l'Italia; e se il governo di S. M. non è mal informato, questa stessa opinione prevale generalmente in Alemagna.

In conseguenza il governo di S. M. prega istantemente il governo austriaco di prendere al più presto questo stato di cose in seria considerazione; e se, dietro riflessione, ei riadottasse oggi la stessa determinazione presa qualche mese fa, quando il signor di Hummelaner presentò il suo secondo *memorandum*, forti ragioni renderebbero desiderabile che il plenipotenziario, che fra poco debb' essere mandato dal governo austriaco alla conferenza di mediazione, ricevesse ordine di far immediatamente conoscere le intenzioni del governo austriaco a questo riguardo.

Sono, ecc.

Firmato: Palmerston.

II.

Dello stesso, allo stesso.

5 dicembre 1848.

Milord,

In risposta al dispaccio di Vostra Eccellenza, in data del 25 ultimo, il quale riferisce l'argomento di cui si è servito il barone di Wessenberg; che i Lombardi sono sempre stati malcontenti, qualunque fossero i signori che li hanno governati e che, sotto i Francesi, essi hanno espresso altrettanto malcontento che sotto gli austriaci e nella stessa maniera, io do istruzione a Vostra Eccellenza, se l'argomento fosse ripetuto, di osservare che quest' asserzione, che è perfettamente vera, parla fortemente a favore dell'accomodamento proposto dal governo di S. M., cioè che la Lombardia sia incorporata al Piemonte e faccia parte in tal guisa di uno Stato italiano indipendente, invece di essere una provincia sottomessa ad una potenza straniera. In effetto, i Francesi hanno governato l'Italia in un modo molto più liberale che non gli Austriaci, ed in una maniera assai meglio calcolata per riconciliare i Lombardi col giogo straniero. I sentimenti dei Lombardi erano consultati, essendo gran numero di loro stati chiamati a funzioni pubbliche; ragguardevoli somme di danaro sono state spese da' Francesi per lavori di utilità pubblica o di abbellimenti, e nessuna contribuzione è stata tolta in Lombardia per essere spedita in Francia. Se adunque, sotto un governo ch'erasi dato tanto pensiero per conciliarsi coi Lombardi, l'amaro peso di un giogo straniero pesava sì dolorosamente su di essi, al punto da renderli malcontenti d'uno stato di cose che, sotto molti rapporti, valeva assai meglio della loro attuale condizione, come mai il governo austriaco può sperare che la nuove istituzioni, che verso l'Inghilterra e la Francia si è impegnato di accordare a' Lombardi, potranno far scomparire un malcontento che gli Austriaci istessi riconoscono fondato,

non solamente sovra atti pratici, ma sopra una ripugnanza radicata ed invincibile per la dominazione d' un potere straniero?

L' esempio de' Belgi offre un caso perfettamente identico. Sotto gli Spagnuoli, sotto gli Austriaci, sotto i Francesi e sotto gli Olandesi, i Belgi erano in uno stato di agitazione e di malcontento continui. Dal giorno in cui eglino hanno acquistato la loro indipendenza ed un governo nazionale, il loro malcontento si è gradatamente e progressivamente acquetato, e, attualmente, quando il resto del continente è in iscompiglio, il Belgio rimane tranquillo.

Sono, ecc.

Firmato: Palmerston.

Protesta del Santo Padre contro gli atti insurrezionali compiuti a Roma.

---

17 dicembre 1848.

Pio Papa IX,

Innalzato per divina disposizione ed in modo pressochè maraviglioso, malgrado la nostra indegnità, al sovrano pontificato, una delle nostre prime cure è stata di lavorare a procurare l'unione tra i sudditi dello Stato temporale della Chiesa di raffermare la pace tra le famiglie; di far loro del bene in ogni maniera, e di rendere lo Stato florido e pacifico, per quanto ciò dipendeva da noi. Ma i beneficii de' quali noi ci sforzammo di ricolmare i nostri sudditi, le più larghe istituzioni per mezzo delle quali noi abbiamo accondisceso a' loro desideri, ben lungi, diciamolo francamente, d'ispirare la gratitudine e la riconoscenza che noi eravamo in diritto di attenderci, non valsero al cuor nostro che dispiaceri e reiterate amarezze per parte degli ingrati di cui l'occhio nostro pa-

terno, vorrebbe veder sempre diminuirsi il numero. Ora tutti sanno in qual modo si rispose ai nostri beneficii, qual abuso si fece delle nostre concessioni, in qual modo, snaturandole e travestendo il senso delle nostre parole, si cercò di fuorviare la moltitudine, in guisa che, di quegli stessi beneficii e di quelle istituzioni, si fecero certuni un'arma pei più violenti eccessi contro la nostra sovrana autorità e contro i diritti temporali della Santa Sede.

Il cuor nostro si rifiuta di ricordare minutamente gli ultimi avvenimenti, a partire dal 15 novembre, giorno in cui un ministro, che godeva di nostra fiducia, fu barbaramente scannato in pieno mezzo giorno per mano d'un assassino, cui applaudì con una barbarie ancora più grande una truppa di forsennati, nemici di Dio o degli uomini, della Chiesa e d'ogni onesta istituzione politica. Questo primo delitto ha aperto la serie de' delitti commessi il giorno seguente con sacrilega impudenza. Essi incorsero già nell'esecrazione di tutte le anime oneste nel nostro Stato, in Italia, in Europa, essi incorreranno l'esecrazione delle altre parti del mondo; noi possiamo quindi risparmiare al nostro cuore l'immenso dolore di raccontarli qui. Noi siamo stati costretti di sottrarci dal luogo in cui i medesimi sono stati commessi, da quel luogo in cui la violenza ci impediva di portarvi rimedio, ridotti come eravamo a piangere coi buoni, a deplorare con essi avvenimenti sì tristi e l'impotenza più affliggente ancora d'ogni atto di giustizia contro gli autori di quegli abbominevoli delitti.

La provvidenza ci condusse in questa città di Gaeta, dove, trovandoci nella nostra piena libertà, noi abbiamo, contro le violenze e gli attentati suddetti, solennemente rinnovato le proteste che avevamo fatto a Roma, dal primo momento, in presenza dei rappresentanti, accreditati presso di noi, delle corti d'Europa e delle altre lontane nazioni. Col medesimo atto, senza derogare in nulla alle istituzioni da noi create, abbiamo avuto cura di dare temporariamente ai nostri Stati

una legittima rappresentanza governativa, acciocchè nella capitale ed in tutto lo Stato, fosse provvisto al corso regolare ed ordinario de' pubblici affari, come pure alla protezione delle persone e delle proprietà de' nostri sudditi. È stata inoltre da noi prorogata la sessione dell'Alto Consiglio e del Consiglio dei deputati, che recentemente erano stati chiamati a riprendere le loro interrotte sedute. Ma queste determinazioni di nostra autorità, lungi da far rientrare nella via del dovere i perturbatori e gli autori delle sacrileghe violenze da noi ricordate, li hanno spinti ai più grandi attentati, poichè, arrogandosi quei diritti di sovranità che non appartengono che a noi solo, essi hanno, per mezzo di due Consigli, istituito nella capitale un' illegittima rappresentanza governativa, sotto il titolo di Giunta Provvisoria e Suprema di Stato, il che hanno pubblicato con atto del 12 di questo mese. I doveri di nostra sovranità, ai quali noi non possiamo mancare i giuramenti solenni, coi quali noi abbiamo promesso, in presenza del Signore, di conservare il patrimonio della Santa Sede e di trasmetterlo intatto a' nostri successori, ci obbligano ad alzare solennemente la voce ed a protestare davanti a Dio, in faccia a tutto l'universo, contro questo grande e sacrilego attentato. Dichiariamo perciò nulli, senza forza ne valore legale tutti gli atti pubblicati in seguito a violenze fatteci, protestando specialmente che questa giunta di Stato stabilita a Roma non è altro che un usurpazione de' nostri sovrani poteri, e che detta giunta non ha, nè può avere, in alcun modo, autorità di sorta. Sappiano dunque tutti i nostri sudditi, qualunque sia il loro stato e condizione, che a Roma ed in tutto lo Stato pontificio, non havvi e non vi può essere alcun potere legittimo che non emani espressamente da noi; che noi abbiamo, con sovrano *motu proprio* del 27 novembre, istituito una commissione temporaria di governo, e che ad essa sola spetta in modo esclusivo il governo della cosa pubblica, durante la nostra assenza e finchè noi non abbiamo altrimenti disposto.

Gaeta, 17 dicembre 1848. Pio Papa IX.

Proclamazione del santo padre Pio Papa IX.

—

1.° gennaio 1849.

Ai nostri amatissimi sudditi,

In questa pacifica dimora in cui piacque alla divina Provvidenza di condurci, acciocchè noi possiamo manifestare in piena libertà i nostri sentimenti e le nostre volontà, noi attendevamo, sperando si farebbe sentire il rimorso nei nostri figli traviati pei sacrilegi e pe' delitti commessi contro le persone a noi addette, fra le quali alcune sono state uccise, altre nella più barbara guisa oltraggiate, come pure pe' sacrilegi e le colpe consumate nella nostra residenza e contro la nostra stessa persona.

E frattanto noi non abbiamo ricevuto finora che uno sterile invito di ritornare alla nostra capitale, senza che siasi pronunciata una sola parola di condanna contro gli attentati da noi sovraricordati, e senza la menoma guarentigia che possa darci qualche rassicurazione contro le astuzie e le violenze di quella banda di forsennati, il cui barbaro dispotismo ancor tiranneggia Roma e lo Stato della Chiesa.

Noi attendevamo sperando che le proteste ed i decreti da noi emanati richiamerebbero a' loro doveri di sudditi e di fedeltà, coloro i quali, nella stessa capitale de' nostri Stati, questi doveri disprezzano e calpestano. Ma a vece di tal ravvedimento, con nuovo atto più mostruoso ancora, d'ipocrita fellonia e di vera ribellione, audacemente dai medesimi commesso, venne a colmare la misura del dolor nostro e ad eccitare nel medesimo tempo la nostra giusta indignazione, come contristerà la chiesa universale. Vogliam dire di quell'atto detestabile sotto ogni rapporto, in cui si pretese or-

dinare la convocazione d'un'Assemblea generale nazionale dello Stato romano, con decreto dal 29 dicembre scorso, nell'intento di stabilire nuove forme politiche negli Stati pontificj.

Accumulando così iniquità, su iniquità, gli autori e fautori della demogogica anarchia, si sforzano di distruggere l'autorità temporale del romano pontefice sui dominii della santa Chiesa, supponendo e facendo credere che il suo sovrano potere è soggetto a controversia e dipende dal capriccio delle fazioni, benchè siasi irrefragabilmente fondato sui più antichi e solidi diritti, e sia venerato, riconosciuto e difeso da tutte le nazioni. Noi risparmieremo alla nostra dignità l'umiliazione d'insistere su tutto ciò che di mostruoso racchiude questo atto abbominevole, e per l'assurdità della sua origine, e per l'illegalità delle forme, e per l'empietà dello scopo; ma spetta certamente all'apostolica autorità di cui, quantunque indegnamente, noi siamo investiti, ed alla responsabilità che ci lega, coi più sacri giuramenti, innanzi all'Onnipotente, non solo di protestare, come noi facciamo, nel modo più energico ed efficace contro quest'atto, ma ancora di condannarlo in faccia all'universo, come un sacrilegio commesso a pregiudizio della nostra indipendenza e della nostra sovranità, attentato che merita il castigo portato dalle leggi divine ed umane.

Noi siamo convinti che nel ricevere quell'impudente invito, voi sarete stati colti da un santo sdegno e che avrete rigettato ben lungi da voi una provocazione sì indegna e colpevole. Tuttavia perchè nessuno di voi possa addurre pretesto di essere stato ingannato da fallaci seduzioni e da predicatori delle dottrine sovversive, nè d'aver ignorato ciò che tramano i nemici d'ogni ordine, d'ogni legge, d'ogni diritto, d'ogni vera libertà è della vostra felicità istessa, noi vogliam oggi nuovamente alzare e spargere la nostra voce in modo da rendervi perfettamente certi dell'ordine assoluto con cui noi vi proibiamo, qualunque sia la vostra qualità e la vostra condi-

zione, di prendere alcuna parte alle riunioni che si usassero fare per l'elezione degli individui da mandarsi alla condannata Assemblea.

Noi vi rammentiamo in pari tempo che quest'assoluto divieto, che noi vi significhiamo, è sanzionato dai decreti dei nostri predecessori e dei concilj, e specialmente dal santissimo concilio di Trento (*Sess.* XXII *e* XI *de Refor.*), nei quali la Chiesa, a varie riprese, ha fulminato le sue censnre, e specialmente la scomunica maggiore nella quale incorre, senza che vi sia bisogno di alcuna dichiarazione, chiunque osa rendersi colpevole d'un attentato qualsiasi contro la sovranità temporale de'sovrani pontefici romani, come noi dichiariamo esservi già sventuratamente incorsi tutti coloro che hanno dato opera all'atto suddetto ed agli atti precedenti compiuti a detrimento della sovranità, o che, in altri modi e sotto falsi pretesti, hanno turbato, violato, ed usurpato la nostra autorità.

Ma se noi ci sentiamo obbligati per dovere di coscienza di preservare e di difendere il sacro deposito del patrimonio della sposa di Gesù Cristo affidato alle nostre cure, e d'impiegare perciò la spada d'una giusta severità che Dio stesso, nostro giudice ci ha dato per quest'uso, non possiamo tuttavia dimenticare che noi teniamo sulla terra il posto di colui il quale, anche nell'esercizio della sua giustizia, non lascia di usare misericordia. Innalzando adunque le nostre mani al Cielo, rimettendogli e nuovamente raccomandandogli questa causa sì giusta, che è causa sua più che nostra, e dichiarandoci un'altra volta pronto, con l'aiuto di sua potente grazia, a bere fino alla feccia, per la difesa e la gloria della Chiesa cattolica, il calice delle persecuzioni che egli stesso ha voluto bere per primo per la salvezza di questa Chiesa, noi non cesseremo di supplicarlo e di scongiurarlo perchè si degni nella sua bontà di esaudire le ardenti preghiere che noi gli indirizziamo giorno e notte per la conversione e la salvezza dei traviati. Nessun giorno certamente sorgerà per noi più

giocondo di quello in cui ci sarà dato veder entrare nel gregge del Signore quelli de' nostri figli da cui ci vengono oggi tanti affanni ed amarezze. La speranza di goder presto di un sì felice giorno è in noi fortificata dal pensiero dell'universalità delle preghiere che, unite alle nostre, salgono al trono della divina misericordia, dalle labbra e dal cuore di tutti i fedeli del mondo cattolico, e che incessantemente la sollecitano e le fanno violenza perchè cangi il cuore dei peccatori e li riconduca nella via della verità e della giustizia.

Pio P. P. IX.

Dispaccio indirizzato dal gabinetto austriaco a' suoi rappresentanti presso le corti di Berlino e di San Pietroburgo, in data del 17 gennaio 1849.

—

17 gennaio 1849.

In seguito all'accettazione per parte del gabinetto di Torino dell'offerta di mediazione della Francia e dell'Inghilterra, i rappresentanti delle due potenze fecero delle proposizioni al gabinetto di Vienna, prendendo per base principale dei negoziati da aprirsi il progetto di pacificazione presentato a lord Palmerston dal signor di Hummelaner. Noi farem qui osservare che quel progetto tendente in sostanza a staccare la Lombardia dall'impero d'Austria, e sul quale piace a lord Palmerston di ritornare incessantemente, non emanava dal gabinetto imperiale. Esso era stato, al contrario, proposto al nostro gabinetto dal segretario di Stato dell'Inghilterra, ed il signor de Hummelaner non l'avea accettato che sotto riserva di sottoporlo all'approvazione della sua corte dalla quale non venne mai sanzionato. Tuttavia, il barone di Wessemberg,

guidato da considerazioni risultanti dalla nostra interna situazione, acconsentì ad accettare la mediazione e cedette alle premurose sollecitazioni della Francia.

Il gabinetto che ho l'onore di presiedere, giunto alla direzione degli affari, comprese che la mediazione anglo-francese, invece di condurre alla pace, era di natura da cagionare difficoltà. Bisognava però mantenere gli impegni de' nostri predecessori; ma non lasciammo ignorare a' governi di Francia e d'Inghilterra la nostra irrevocabile determinazione di rigettare la base della negoziazione da essi proposta. Noi abbiamo perentoriamente dichiarato a Parigi ed a Londra che non consentivamo in alcun modo alla menoma alterazione dello stato delle nostre possessioni in Italia, fissate dai trattati del 1814 e 1815, e ristabilite in seguito dalle armi vittoriose dell'imperatore; che la riorganizzazione delle nostre provincie italiane era di esclusiva giurisdizione della nostra politica interna, e che, anche volendo dare a quelle provincie le istituzioni che la parola imperiale avea assicurate, noi non soffriremmo mai da parte di una potenza straniera il più lieve intervento a questo riguardo.

Noi abbiamo aggiunto che le condizioni della pace a conchiudersi tra l'Austria e la Sardegna, erano, a nostro avviso, l'unico oggetto della mediazione di Francia e d'Inghilterra. Nel caso in cui le potenze mediatrici venissero a mettere sul tappeto altre questioni sulla situazione d'Italia, noi rifiuteremmo di discuterle, a meno di una convocazione generale ad una deliberazione pur generale delle altre corti segnatarie dei trattati che han deciso della sorte della Penisola. Sembra che queste spiegazioni, ripetute con franchezza e precisione, hanno prodotto una legittima impressione sul gabinetto di Francia. Le proposizioni attualmente fatte dal signor Delacour mi lasciano credere che finalmente a Parigi si è convinti che fra il nostro programma e quello del gabinetto Gioberti, tendente, se bene si analizza, all'espulsione degli Austriaci dall'Italia, la distanza è si grande, che non v'ha mediazione che

faccia sperare di passarvi sopra. In tal modo il gabinetto di Parigi sembra disposto a lasciare da parte l'affare della mediazione ed a sostituirvi un congresso delle principali potenze segnatarie dei trattati di Vienna. Nel suggerire quest' idea, l'incaricato d'affari di Francia non ha potuto specificare le questioni di cui il congresso dovrà occuparsi; ma quando si riflette allo stato d'anarchia e di sociale decomposizione in cui trovasi attualmente la sventurata Penisola italiana, non si potrebbe negare che esistono troppi soggetti, i quali chiamano l'attenzione delle grandi potenze amiche dell'ordine e della tranquillità.

Se il governo francese, rinunziando allo sterile progetto di una mediazione che, se si considera che il punto di partenza delle due parti contendenti è diametralmente opposto, non offre la menoma speranza di successo, si unisse all'Austria per invitare le grandi potenze d'Europa a deliberare insieme affine di ristabilire l'ordine e la tranquillità smosse in Italia fin dalle loro fondamenta, noi dobbiam dire, da parte nostra, che noi godremmo cordialmente di vedere la Francia impegnata in una politica tendente a sì buon fine; poichè noi ci lusinghiamo che, in una tale riunione, una buona intelligenza fra le corti alleate avrebbe abbastanza peso da far piegare la bilancia in favore di una nuova consacrazione dei principii di giustizia e di sana politica stabilita dalla saggezza del congresso di Vienna.

Mi riservo il diritto di trattare nuovamente la questione, se il governo francese sviluppa meglio la sua idea. Intanto, credo necessario di presentare ai gabinetti di San Pietroburgo e di Berlino, un progetto che sembra degno d'esser preso in considerazione. Prego Vostra Eccellenza di dar lettura del presente dispaccio ai gabinetti imperiale e reale, e d'informarmi della loro opinione a tale riguardo.

SCHWARTZENBERG.

Dispaccio indirizzato dal gabinetto di Vienna al suo rappresentante a Parigi in data 17 gennaio 1849.

---

17 gennaio 1849.

Ricevuti i dispacci che da Parigi aveagli recato il signor Humann, l'incaricato d'affari di Francia venne a conferir meco sugli affari d'Italia. Il signor Humann venne pure a conferire sul medesimo soggetto. Vedendo questi signori più disposti a scrutinare le nostre intenzioni che a manifestare le idee concepite dal loro gabinetto, risolsi di prevenire i loro desiderii e di partecipare ai medesimi senza riserva le nostre intenzioni. Da parte mia non era difficile la franchezza, giacchè noi ben sapevamo ciò che volevamo, e che noi non bramavamo nulla che non fosse in conformità ai principii della moralità, alla ragione ed alla giustizia. Io non dubito che i signori Delacour e Humann non abbiano trasmesso al signor Drouin de Lhuys il fedele resoconto delle mie parole; credo però necessario di non lasciarvi ignorare la sostanza della spiegazione in cui ho creduto dover entrare con questi signori. Il signor Delacour avendo parlato della mediazione, io gli dissi d'aver appreso dai giornali che la Toscana avea nominato, nella persona del signor Martini, un plenipotenziario incaricato di assistere alla conferenza di Brusselles, ove, a quanto dicesi, doveano prendersi in considerazione le gravi questioni della nazionalità e dell'indipendenza d'Italia; non potei rattenermi di dire al signor Delacour che alla conferenza di Brusselles noi ci proponevamo di rigorosamente limitarci a trattare la questione della pace a conchiudersi tra l'Austria e la Sardegna. Il nostro rappresentante, aggiunsi io, dovea ricevere l'ordine di non entrare in veruna specie di discussio-

ne, sia col plenipotenziario toscano, sia sovra gli interessi che il medesimo sembrasse incaricato di difendere.

Se il gabinetto francese è d'avviso, giusta quanto mi disse il signor Delacour, che un cordiale intendimento fra le potenze possa contribuire a rendere all'Italia il riposo e la tranquillità di cui è stata sì lungo tempo priva, noi siamo ben disposti ad acconsentire a queste viste e ad assistere gli altri gabinetti; ad una sola condizione per altro, cioè: che le corti segnatarie dei trattati che hanno regolato le condizioni dei diversi Stati italiani, saranno chiamate ad esercitare i diritti che loro appartengono, ed a prender parte alle deliberazioni aventi per oggetto sia di confermare i trattati, sia di modificarli di comune accordo. Prendendo come punto di partenza nelle loro deliberazioni i trattati del 1815, che finora han costituito il diritto delle genti in Europa, noi non dubitiamo che sia possibile giungere ad un intendimento a riguardo di certe modificazioni di loro stipulazioni, senza compromettere menomamente gli interessi politici e sociali che esse erano destinate a guarentire. Fra le quistioni di natura tale da fissare l'attenzione delle potenze riguardo all'Italia, s'offre per prima l'anormale posizione del sovrano pontefice Pio IX: Pio IX, altravolta riguardato per generale acclamazione come il benefattore ed il liberatore d'Italia, è oggi costretto di sottrarsi colla fuga ai colpevoli attentati commessi nella sua capitale, ed a rifugiarsi in terra straniera, triste spettacolo rappresentato dai delitti degli uomini, i quali, abusando del sentimento di nazionalità con cui pretesero agire, han disconosciuto i più sacri diritti, benchè fosse evidente che al cospetto della cristianità, la quale si solleverebbe contro di essi, simili attentati non sarebbero tollerati.

Infatti, due interessi combinati dimostrano la necessità di porre un termine all'esilio del sovrano pontefice ed al potere del partito che ha usurpato la sua autorità. Il mondo cattolico è in diritto di reclamare pel Capo visibile della Chiesa la piena libertà indispensabile pel governo della società cattoli-

ca, questa vecchia monarchia che ha sudditi in ogni parte del mondo. I popoli cattolici non permetteranno che il capo della loro Chiesa venga spogliato della sua indipendenza e divenga il suddito d' un principe straniero. Essi non soffriranno che sia degradato da una fazione, che, sotto l' egida del venerabile di lui nome, cerca di minare e distruggere il di lui potere. Perchè il vescovo di Roma, che è in pari tempo il capo sovrano della Chiesa cattolica, possa esercitare le alte sue funzioni, è d'uopo che sia sovrano di Roma.

Così gli Stati cattolici riuniti hanno tutti il medesimo interesse a sostenere la sovranità temporale del papato. D'altra parte, i paesi che confinano cogli Stati della Chiesa, hanno il più grande interesse di vegliare a che questi Stati non divengano la sede d'una flagrante anarchia che potrebbe mettere in pericolo la loro propria sicurezza. Senza alcun dubbio appartiene all'Austria ed alla Francia, nella loro qualità di potenze cattoliche di primo ordine, di alzare la voce e di protestare contro i delitti di cui è stato vittima il santo Padre. Noi pensiamo inoltre che il re di Napoli, per doppio titolo di sovrano cattolico e di vicino agli stati della Chiesa, ha diritto di entrare in una combinazione avente per oggetto il ristabilimento del sovrano pontefice nella metropoli della cristianità e la ristaurazione de' suoi sovrani diritti. Mentre gli altri principi della penisola sono stati più o meno rimossi dalla fazione che ha gradatamente minato i loro troni, il re di Napoli ha potuto difendere la sua indipendenza contro gli attacchi della rivoluzione.

Lo stesso santo Padre, scegliendo per asilo il regno di Napoli, ha dato a Sua Maestà Siciliana una prova evidente della sua personale fiducia in essa, sia a ragione delle sue qualità sia per la forza del governo del re Ferdinando. È giustizia riconoscere questi fatti e corrispondere a questa fiducia con una condotta onorevole. D' allora noi siam convinti che sarebbe ingiusto e contrario ai voti di S. S. di ricusare il nostro consenso al re di Napoli (che vi ha diritto per tanti ti-

Digitized by Google

toli) riguardo al prender parte a quest' affare. In quanto al partito a prendersi per condurre le cose a buon fine, noi siamo d'avviso che i governi d'Austria, di Napoli e di Francia, dopo di essersi a questo riguardo consultati con S. S., dovranno simultaneamente ed unitamente fare al governo provvisorio di Roma una comunicazione a tal fine, cioè: considerando che la Chiesa cattolica, cui appartiene la maggioranza de' loro sudditi, dimanda imperiosamente che il capo visibile della Chiesa possegga piena libertà ed indipendenza necessarie all'esercizio della sua apostolica missione; considerando che, a termini dei trattati che legano dette potenze, è stato deciso che la sovranità e l' integrità degli Stati della Chiesa sarebbero date al sovrano pontefice; considerando che il santo padre ha solennemente protestato contro gli atti colpevoli che lo posero nella necessità di abbandonare la sua capitale, affine di conservare la sua libertà d'azione, e ch'egli ha egualmente protestato contro l' usurpazione de' suoi diritti di sovranità; considerando che Sua Santità ha invocato la loro assistenza pel ristabilimento de' suoi diritti, i governi d'Austria, di Francia e di Napoli, credono dover loro notificare al governo provvisorio romano ch'essi han deciso di dare al sovrano pontefice la loro assistenza morale e, occorrendo, materiale affine di metterlo in grado di rientrare in Roma, ed essere reintegrato nel pieno esercizio de' suoi diritti di sovranità. In seguito a questa determinazione, fanno sapere al governo provvisorio che essi vanno ad usare tutti i mezzi necessarii per condurre, nel più breve spazio, ad un risultato per cui i medesimi si posero d'accordo.

È possibile che questa manifestazione delle potenze, le quali hanno i mezzi di agire energicamente, incoraggi la maggioranza del popolo romano, attualmente tenuta in soggezione da una minoranza faziosa, a fare un serio sforzo per scuotere un giogo vergognoso, e ristabilire colla persona del S. Padre l'ordine e la tranquillità nelle mura di Roma. Non appartiene a noi di giudicare anzi tempo le condizioni che il

Santo Padre potrà desiderare, essendo egli in ultima analisi il miglior giudice di ciò che esige una giusta estimazione dei suoi diritti e della sua dignità. Se però dopo un certo spazio di tempo, la cui durata dovrà essere antecedentemente fissata, la dichiarazione delle potenze non producesse l'effetto che esse si attendono, bisognerebbe immediatamente ricorrere ai mezzi materiali. Le parti, a nostro avviso, potrebbero venir distribuite come segue:

Le forze navali della Francia comparirebbero innanzi Civitavecchia. Una parte dell'armata napolitana passerebbe la frontiera degli Stati della Chiesa, intanto che le truppe austriache passerebbero il Po. L'azione consecutiva delle diverse forze dipende dalle circostanze; ma essa cesserà dal momento in cui il papa avrà ripreso le redini del governo e si crederà bastantemente consolidato da non aver più bisogno di soccorso straniero. Tali furono i pensieri da noi sottoposti all'inviato del signor Drouin de Lhnys.

Vogliate essere cortese di leggergli questo dispaccio e di farci conoscere le osservazioni che questa lettura gli avrà suggerito.

Firmato: SCHWARTZENBERG.

Lettera indirizzata dal granduca di Toscana al presidente del consiglio de' ministri.

Siena, 7 febbraio 1849.

Da otto giorni che sono a Siena, sapendo da varie parti che molte voci pretendono, tanto nella capitale che altrove, che il mio allontanamento da Firenze faccia nascere apprensioni d'una natura ancor più grave, io posso e debbo farne apertamente conoscere la vera causa.

Il desiderio di evitare gravi turbamenti mi ha determinato, il 22 gennaio 1849, ad approvare la presentazione, in nome mio, alla discussione ed al voto delle assemblee legislative, del progetto di legge per l'elezione dei rappresentanti toscani alla Costituente italiana.

Intanto che la discussione doveva accuratamente aver luogo alla camera dei deputati ed al senato, io mi riservava di seguirne l'andamento e di riflettere sovra un dubbio che sorgeva nel mio spirito, cioè che io poteva in tal guisa incorrere con questa legge nella scomunica specificata nel breve di Sua Santità, in data 1 gennaio 1849 da Gaeta. Feci parola dei miei dubbi ad alcuni miei ministri, dichiarando loro che il pericolo intrinseco della censura mi parea dipendere principalmente dal mandato che sarebbe conferito ai deputati della Costituente, e di cui non era questione nel progetto di legge.

Ma, nella discussione della camera dei deputati, fu sollevata la questione relativa ai poteri da darsi ai deputati di detta assemblea costituente, e fu deciso ed approvato all'unanimità che il loro mandato dovea reputarsi illimitato. Allora i dubbi presero consistenza nel mio spirito ed io credetti dover sottoporre la questione al giudizio segreto di parecchie autorevoli e competenti persone. Tutte queste persone convennero rispettivamente che si incórreva con un tal atto la censura della Chiesa.

Tuttavia essendosi, con grande apparenza di verità, sparsa la notizia che il papa non solamente non proponeasi di condannare la Costituente italiana, ma che, interrogato all'uopo, non avea disapprovato il voto di questa Costituente; volendo io stesso procedere in questo importantissimo affare per le vie più sicure ed avere un'opinione solenne ed inappellabile, consultai, con lettera del 28 gennaio scorso, il sovrano pontefice, al cui giudizio in tale materia, come sovrano cattolico, io dovea sottopormi interamente.

La risposta di Sua Santità, per circostanze impreviste, mi giunse più tardi ch'io non credeva. Questo è il motivo per

cui ho fino ad ora sospeso la sanzione finale di quella legge, sanzione che lo statuto attribuiva al principe. Ma la desiderata lettera è attualmente giunta, essa è nelle mie mani. Le espressioni del santo padre sono sì chiare, sì esplicite, che non lasciano ombra di dubbio.

La legge della Costituente italiana non può adunque venir da me sanzionata. La Costituente essendo un atto di natura tale da mettere in pericolo la mia corona, ho creduto di non poter agire diversamente, non avendo di mira che il bene del paese e l'allontanamento d'ogni reazione.

Ho accettato, è vero, un ministero che già l' avea proclamata e che la proclamò nel suo programma, vi feci allusione nel mio discorso d' apertura delle assemblee legislative. Ma, siccome ora si tratta di esporre, con quest'atto, me ed il mio paese alla più grande sventura, cioè di far incorrere me e tanti buoni Toscani ne' fulmini e nelle censure della Chiesa, io debbo ricusare d' aderire alla legge, e il fo con tutta la tranquillità di mia coscienza.

In tanta esaltazione di spiriti, è facile prevedere che il mio ritorno a Firenze potrebbe attualmente espormi ad estremità tali da impedirmi l'esercizio della libertà di spirito che mi appartiene. Per questo motivo io mi allontano dalla capitale ed abbandono Siena, perchè non si dica che questa città, per cagion mia, è stata il teatro delle ostili reazioni. Ma io spero che il buon senso e la coscienza del mio popolo sapranno riconoscere tutta la gravità e tutta l'importanza della ragione che mi obbliga a dare il mio *veto*, e spero che Dio prenderà cura della mia cara patria.

Prego infine il Ministero di dar tutta la pubblicità alla mia dichiarazione, perchè sia noto a tutti il motivo che mi fa ricusare la mia sanzione alla legge per l' elezione dei rappresentanti toscani alla Costituente italiana. Se questa pubblicazione non si facesse nella sua integrità e con sollecitudine, io mi vedrei costretto di farla pubblicare là dove la Provvidenza vorrà che io mi rechi. LEOPOLDO.

Protesta indirizzata ai Toscani da S. A. R. il granduca.

Porto san Stefano, il 12 febbraio 1849.

Toscani, da questa estrema frontiera della Toscana, io vi indirizzo la parola; è la parola del principe che voi conoscete da venticinque anni, e che ha sempre cercato la vostra felicità con zelo ed effusione. Costretto ad abbandonare la capitale per difendere la libertà del mio voto in un atto di cui sarei responsabile davanti a Dio e davanti gli uomini, io non posso rimanermi muto in mezzo d'una tale violazione de' più sacri diritti.

Protesto contro il nuovo governo provvisorio stabilito a Firenze li 8 febbraio 1849, e dichiaro di non riconoscere per legale alcun atto emanato o da emanarsi da quel governo: la sua origine è illegittima e la sua autorità è nulla.

Io ricordo alla milizia i suoi giuramenti, agli impiegati la osservanza de' loro doveri, al popolo la fedeltà verso il suo principe costituzionale. Confido che la mia voce ravvederà gli uomini traviati, e che la medesima sarà una consolazione pei buoni Toscani. La loro affezione è l'unica mia consolazione fra il dolore che provo per sì gravi disordini e per tante enormità.

LEOPOLDO.

Protesta contro la Repubblica romana letta dal sovrano pontefice il 14 febbraio a Gaeta, in presenza del corpo diplomatico e del collegio de' cardinali.

---

14 febbraio 1849.

La serie non interrotta degli attentati commessi contro il potere temporale degli stati della Chiesa, attentati preparati da molti uomini in seguito di acciecamento, ed eseguiti da coloro i quali più malevoli e più accorti aveano di lunga mano predisposto l'acciecamento dei primi; questa serie avendo raggiunto oggidì l'ultimo grado di fellonìa con un decreto della sedicente Assemblea costituente romana, in data del 9 febbraio, che proclama il papa decaduto di diritto e di fatto dal governo temporale dello Stato romano, erigendo un preteso governo di pura democrazia, sotto il nome di Repubblica romana, ci pone nella necessità di alzare nnovamente la voce contro un atto che si offre al mondo col molteplice carattere d'ingiustizia, d'ingratitudine, di follia, d'empietà.

Circondato dal sacro collegio ed alla presenza vostra, degni rappresentanti delle potenze e de'governi amici della santa sede, noi protestiamo contro quell'atto, nel modo più solenne, e ne proclamiamo la nullità come abbiam fatto per gli atti precedenti.

Voi siete stati, o signori, testimonj degli avvenimenti per sempre deplorabili delli 15 e 16 novembre dell'anno scorso; con noi, voi li avete deplorati e condannati. Voi avete raffermato il vostro coraggio in quei giorni funesti, voi ci avete seguito su questa terra, dove ci condusse la mano di Dio, che innalza e che abbassa, ma che non abbandona mai colui che confida. Voi ci fate ancora, anche in questo momento,

una nobile corona. C'indirizziamo pertanto a voi acciocchè vogliate ben rinnovare ed i nostri sentimenti e le nostre proteste alle vostre corti ed a'vostri governi.

I sudditi pontificj, essendo stati precipitati, per opera della più audace fazione, funesta nemica dell'umana società, nel più profondo abisso d'ogni miseria, noi, a titolo di sovrano temporale, e più ancora a titolo di capo e pontefice della religione cattolica, esponiamo qui le querele e le suppliche della maggior parte de'detti sudditi pontificj che domandano di veder rotte le oppressive loro catene.

Noi chiediamo, in pari tempo, il mantenimento del sacro diritto della sovranità temporale della santa sede, di cui sussiste da tanti secoli la legittima possessione universalmente riconosciuta, diritto che, nell'ordine attuale della Provvidenza è necessario ed indispensabile pel libero esercizio del cattolico apostolato della santa sede. L'interesse vivissimo che in tutto il mondo si è manifestato a pro della nostra causa è una splendida prova che questa causa è quella della giustizia. Per questi motivi, noi non dubitiamo che la nostra domanda venga accolta con simpatia ed interesse dalle ragguardevoli nazioni che voi rappresentate.

Il governo sardo alle nazioni dell'Europa civilizzata.

Marzo 1849.

Il governo sardo, costretto dalla forza degli eventi a rientrare nella carriera cui venne l'anno scorso chiamato dal voto dei popoli italiani determinati a riconquistare la loro nazionalità, si rivolge con fiducia all'opinione dell'Europa, pel giusto apprezzamento delle sue intenzioni e della sua condotta.

La è cosa superflua il ricordar qui l'origine ed il corso della rivoluzione italiana, la quale s'è prodotta come effetto di più cause lungamente accumulate, maturate dal tempo e dai progressi della civiltà. Il suo primo grido, il primo suo voto fu per la reintegrazione dell'indipendenza nazionale. Lo scopo cui essa mostrossi, nelle varie sue fasi, costantemente fedele, fu di rovesciare gli ostacoli opposti al compimento di quel voto. Questi ostacoli si riassumono tutti nella dominazione austriaca sulle provincie del Lombardo-Veneto e nell'influenza che questa pretese esercitare più o meno apertamente sui diversi Stati della Penisola. Era dunque naturale che la rivoluzione italiana vedesse nell'Austria il suo principale nemico, e riunisse contro di lei tutti i suoi sforzi.

Potean forse i governi italiani, quand'anche l'avessero voluto, rinegare il voto della rivoluzione italiana?

Le più gravi considerazioni inducono a credere che nol potevano, e meno allora che in ogni altro tempo. I popoli, che aveano allora ottenuto dai loro governi istituzioni liberali, il cui desiderio e bisogno faceansi sentire da sì lungo tempo, provavano col sentimento d'un energico amore per la nuova libertà un sentimento non meno energico per l'indipendenza nazionale, persuasi che non eravi vera libertà se non basata sopra l'indipendenza.

Dovevan forse i governi, per un riguardo a'pretesi diritti dell'Austria, opporsi ai voti sì unanimemente manifestati dai popoli? Questi diritti si fondano sulla possessione e sui trattati. Ma in quanto alla possessione, è sempre permesso di ricercarne l'origine; e quanto ai trattati, è forza esaminare in qual modo sono stati stabiliti ed osservati.

È necessario, anzi tutto, considerare origini affatto diverse della possessione austriaca sui diversi territorj di cui si compone il regno Lombardo-Veneto. Non si potrebbe ammettere che l'Austria voglia seriamente far valere gli antichi diritti che sull'Italia rivendicavano gli imperatori d'Alemagna. Questi diritti, quand'anche si ammettessero sotto il rapporto istorico,

sono stati interamente distrutti dalle medesime stipulazioni, sulle quali essa potrebbe ora appoggiarsi per sostenere le sue pretese.

Riprodurre qui i titoli dell'Austria al possesso di quelle provincie che formavano inoltre i ducati di Milano e di Mantova, sarebbe lo stesso che rimettere sul tappeto la discussione sulla legittimità della riversibilità de'feudi sull'impero; sarebbe lo stesso che ricorrere ai principj d'una giurisprudenza caduta in disuso, per decidere una questione palpitante di attualità; e, se vuolsi parlare delle provincie che formavano altra volta le possessioni di terraferma della repubblica di Venezia, il diritto dell'Austria su quei paesi sembra non essere fondato che sovra quei grandi atti arbitrarj che la coscienza pubblica ha sempre condannati come contrari a tutte le regole della giustizia e dell'equità, atti in conseguenza de' quali avvenne soventi che due grandi potenze, dopo essersi impadronite d'un piccolo paese, lo dividevano fra loro come compenso di territorio.

Il Governo sardo, che da una parte crede che i governi italiani non dovrebbero riconoscere nell'Austria il diritto di conquista, crede, altresì ch'essi non debbono riguardar l'Austria come fondata sulle pretese che la medesima si arroga in appoggio a' trattati. Sarebbe inutile risalire ai trattati antichi, attesochè questi hanno perduto ogni loro forza in seguito alle posteriori disposizioni che profondamente aveanli alterati; ed in quanto a' trattati del 1815, ai quali l'Austria in ispecial modo si riferisce, tutti sanno che l'Italia è stata costretta di subirli, e che l'Austria, qui come altrove, non si è allontanata dallo spirito della sua politica, la quale consiste nell'assorbere le diverse nazionalità sparse ne' suoi Stati. E qui è egli possibile dispensarsi dal ricordare che l'Austria pone innanzi i trattati del 1815 quando essa stessa li ha rotti colla violenta occupazione di Cracovia, contro la quale risuonano ancora le proteste di tutta Europa? Inoltre, se i trattati decidono delle questioni pendenti fra i popoli, non pos-

sono decidere dell'esistenza de' popoli stessi, perchè i trattati non possono cancellare la lingua, l'istoria, e fare che un fatto passaggiero, risultato della forza brutale, prevalga a perpetuità contro le leggi poste della natura e dalla Provvidenza. L'Italia deve esistere di per sè stessa, non nella geografia e nella statistica, ma nel congresso delle nazioni civili.

Il governo sardo non rinnega la responsabilità d'aver cominciato la guerra dell'indipendenza italiana; al contrario ei si onora d'aver avuto il coraggio d'intraprendere un'opera sì fortunata. Ei sapeva che facendolo soddisfaceva ai voti de' popoli e lavorava pel trionfo delle più sante cause dell'ordine sociale e dell'umanità. Tutti i governi della Penisola erano allora d'accordo con lui, tutti aveano fornito il loro contingente alla guerra, e tutti provarono in tal guisa che l'indipendenza d'Italia era il voto di tutti i popoli italiani.

Il governo sardo entrò per primo in questa guerra, e non consultando che il diritto ed il voto della nazione, ha contratto un obbligo più rigoroso di continuarla, specialmente dacchè la fusione delle provincie Lombarde-Venete e dei ducati cogli Stati sardi, fusione desiderata con tanta unanimità dalle popolazioni, gli ha imposto la difesa o la liberazione de' paesi che erano il teatro della guerra. Secondato da nobili sforzi e da immensi sacrifizj, esso non ha abbandonato il suo compito, allorchè, dopo i primi fatti d'arme, fu lasciato solo su quel terreno sopra cui passioni poco nobili aveano già sparso molti semi di discordia. Giorni disastrosi sopraggiunsero; la Sardegna, tradita dalla fortuna, ha dovuto piegare sotto il capriccio delle circostanze. Un armistizio fu conchiuso fra le due armate.

La Francia, a cui il governo sardo avea chiesto quei soccorsi che erano stati promessi ai popoli desiderosi di riacquistare la loro nazionalità, propose a sua volta una mediazione unitamente all'Inghilterra; ma appena la Sardegna, per deferenza a queste due grandi potenze e per l'amore della pace accettato avea la mediazione, l'Austria cominciò a provare

di non aver alcun sincero desiderio di venire ad un onorevole accordo, e di voler solamente profittare dell'armistizio e della mediazione per ristabilire le sue forze e giungere a ricostituire il suo disorganizzato impero. Tal fu il pensiero che animava tutta la politica dell'Austria, dal 9 agosto fino ad oggi; tal fu il motivo di tutte le tergiversazioni palesi o nascoste, colle quali essa da circa sette mesi si fa giuoco della buona fede della Sardegna e dei buoni officj delle potenze mediatrici.

L'Austria ha, in varie guise violato le stipulazioni espresse dall'armistizio e la condizione internazionale dei paesi ch'essa non dovea occupare che militarmente, in conformità degli articoli dell'armistizio e nel senso più naturale della mediazione. Essa l'ha violato, ritenendo il parco d'assedio di Peschiera col pretesto che le truppe sarde non erano state allontanate da Venezia, ma in realtà nello scopo d'impedire alla Sardegna di ricominciare la guerra; essa l'ha violato bloccando Venezia per terra e per mare, quantunque quella magnifica città avesse sanzionato la cessazione delle ostilità. Essa l'ha violato, ristabilendo il potere del duca di Modena con tutti gli atti governamentali da lei fatti pubblicare nelle provincie Lombardo-Venete e nei ducati. Essa l'ha violato, imponendo esorbitanti contribuzioni di guerra a qualche categoria di rifugiati dettate dallo sdegno e dall'odio, ordinando agli emigrati di ritornare in un tempo determinato ai loro focolari, sotto pena d'un sequestro di tutti i loro beni equivalente ad una confisca. Essa l'ha violato col suo editto del 5 gennaio 1849, col quale il commissario imperiale ordinava che venissero spediti a Vienna deputati nell'intento di riorganizzare le provincie Lombardo-Venete. Essa l'ha violato con tutte quelle leggi arbitrarie, con quelle perfide mene, medianti le quali essa vuol far credere che la rivoluzione s'è completamente spenta nelle provincie da lei occupate, e che non vi si scorge che una viva simpatia per l'antico ordine di cose. Essa l'ha violato calpestando quegli eterni diritti che regolano ogni società, permettendo

al feld-maresciallo comandante in capo ed a' suoi luogotenenti di ricorrere, nei paesi da essi militarmente occupati, all'esercizio della forza brutale, della rapina e d'un' insolenza che stanca ogni pazienza. L'Europa ha accolto con orrore la notizia di questi fatti, e l'Europa si chiede come mai eccessi di tal genere possono commettersi a giorni nostri da un governo che si proclama all'altezza delle idee del nostro secolo.

In tale stato di cose, il governo sardo ha dovuto entrare in un serio esame della propria sua posizione sotto il punto di vista del diritto e del fatto, delle sne relazioni colle potenze mediatrici, dello stato generale d'Italia, per deliberare in seguito sul partito a prendersi conformemente al suo onore ed a' snoi più legittimi titoli. Da una parte egli ha esaminato il sno diritto e il sno dovere di difendere i popoli che si unirono ai popoli degli Stati sardi, ed i loro voti unanimi in favore dell'indipendenza italiana; dall'altra parte egli ha considerato tntte le persecuzioni provate dopo il 9 agosto dalle popolazioni Lombardo-Venete e dei Dncati, ed i sacrifizi immensi sopportati dallo Stato dnrante questo periodo, i quali han fatto pesare sn di lui tntto il peso di uno stato di guerra senza recargliene nè i vantaggi nè le speranze. Egli ha sovrattutto preso in considerazione le spontanee manifestazioni delle popolazioni che ad alte grida chiedevano di far finalmente uscire il paese da quell'incertezza e di mantenere l'unione, una volta pronnnciata, de' popoli Lombardo-Veneti e di quelli de' Ducati con la Sardegna.

Il governo sardo ha in seguito riconosciuto che i snoi riguardi per le potenze mediatrici non potevano estendersi fino ad imporre alla Sardegna il sacrificio del suo onore e della sua salvezza, ed è persnaso che la saggezza di quei governi e la generosità dei loro paesi avranno riconosciuto che l'opera amichevole della mediazione non poteva riguardarsi dalla Sardegna che come un beneficio, abbenchè senza alcun effetto; altrimenti, qnella mediazione non sarebbe stata nè un merito da parte loro nè un titolo alla riconoscenza della Sardegna.

Il governo sardo ha pensato che l'Austria, non avendo adottato veruna base della mediazione, ed avendo inoltre reiteratamente dichiarato ne' suoi atti pubblici ed officiali, di nulla voler cedere dei trattati del 1815, nè cedere alcuna parte dei paesi da essa posseduti in virtù di quei trattati, lo scopo della mediazione era evidentemente mancato. Egli ha pensato che se la Francia e l'Inghilterra hanno sofferto che l'Austria tenesse sì poco conto della loro mediazione, esse non potevano neppure offendersi se la Sardegna prendesse il partito di ritornare nello Stato in cui essa trovavasi prima dell'amichevole intervento di quelle due potenze, soprattutto quando la medesima si è tutto questo tempo costantemente mostrata leale. Esso ha pensato in ultimo che la Francia e l' Inghilterra e tutte le nazioni civili non potrebero disconoscere, quanto fosse nobile e generoso compito per un governo e per un popolo il correre tutte le sorti della guerra contro uno de' più possenti Stati del mondo, nello scopo di riacquistare l' indipendenza nazionale e di liberare una parte de' loro fratelli dalla più crudele oppressione.

Dopo di aver ponderato tutte le eventualità, esaminato le cause prossime e lontane degli ultimi avvenimenti, ei rimane convinto che l' uscire dalla presente situazione non è meno necessaria cosa per l' Alta-Italia che per tutta la Penisola, e che l' agire diversamente sarebbe un esporre a gravissimi pericoli le più essenziali condizioni dell'ordine politico e sociale.

Riassunte tutte queste considerazioni, il governo sardo ha visto che non gli rimaneva che un sol partito a prendere, il partito della guerra, e l'ha preso.

Dopo tante e sì flagranti violazioni dell'armistizio commesse dall'Austria, la Sardegna, i cui poteri costituiti non hanno nè riconosciuto nè ratificato quest' armistizio, era certamente in diritto di credersi dispensata di denunciarlo. Ma essa declina questo diritto, volendo mostrare fino all'ultimo il suo rispetto alle consuetudini riconosciute come inviolabili tra le nazioni civilizzate.

Il giorno 12 di questo mese il governo sardo ha annunziato all'Austria la cessazione dell'armistizio.

L'Europa giudicherà tra i due governi. Essa dirà se da una parte potea spingersi più innanzi il rispetto d'una convenzione subìta, la pazienza e la longanimità, e dall'altra parte le violenze, le infrazioni e l'insulto. Essa non vorrà ricusare le sue simpatie, nella lotta che sta per ricominciare, alla parte che va a combattere per gl'imprescrittibili diritti dei popoli e per la santa causa dell'umanità.

Il governo sardo prende a testimonio della giustizia della sua causa tutte le nazioni civili; egli ne appella a quelle alte potenze che già gli prestarono con generosità i loro buoni uffici; egli ne appella a tutti i popoli, i quali, in altri tempi od attualmente, hanno combattuto o combattono ancora per l'indipendenza, e sanno quanto la sua privazione sia amara, quanto la sua conquista sia difficile; egli ne appella alla Germania istessa, alla quale le sue relazioni di lingua, di vicinato e di costumi coll'Austria non debbono far dimenticare quanto questa sia ostile alla ricomposizione di una forte nazionalità tedesca. Noi ne appelliamo specialmente, e con più calore e fiducia, alle popolazioni della Penisola italiana, le quali tutte, malgrado le colpe e gli errori de' secoli scorsi, sono sempre unite dalle memorie, dai sentimenti, dalle speranze e dal cuore.

La guerra dell'indipendenza nazionale ricomincia adunque. Se la medesima non si riapre sotto auspicii così favorevoli come l'anno scorso, la causa da sostenere è sempre la stessa. Questa causa è santa come il diritto di tutti i popoli a possedere il suolo in cui Dio li ha posti; essa è grande come il nome e le memorie dell'Italia. I voti dell'Italia ci accompagneranno certamente su quei campi di battaglia, ove l'armata subalpina, col suo magnanimo re, coi coraggiosi figli di questo re, ha già dato prove sì splendide di valore, di costanza e d'intrepidezza; ove i nostri fratelli della Lombardia, della Venezia, dei Ducati, hanno per sette mesi sofferto i più crudeli oltraggi, le più pungenti torture.

Sì, noi ne abbiamo la nobile fiducia, noi vendicheremo i dolori della patria, noi daremo la libertà a tutta quella parte d'Italia che porta il crudo giogo dello straniero, noi libereremo l'eroica Venezia, noi assicureremo infine l'indipendenza italiana.

Firmato da tutti i ministri:

Chiodo, Pres. del cons., min. della guerra e mar.
De Ferrari, ministro degli affari esteri.
Rattazzi, » dell'interno.
Ricci, » delle finanze.
Sineo, » della giustizia.
Cadorna, » dell'istruzione pubblica.
Tecchio, » de' lavori pubblici.
Buffa, » dell'agricoltura e comm.

Manifesto del gabinetto austriaco.

—

18 marzo 1849.

L'armistizio conchiuso il 9 agosto dell'anno scorso con la Sardegna è stato denunziato da questa potenza il 12 di questo mese; bisogna per conseguenza che l'Austria sguaini una seconda volta la spada per la difesa del suo buon diritto. In questa lotta, sventuratamente inevitabile, essa potrà rendersi testimonianza d'aver fatto tutto ciò che le permettevano l'onore e il dovere per evitarla. La seguente esposizione dei fatti farà chiara questa verità.

Allorchè nel mese di agosto dell'anno scorso le gloriose armate imperiali ebbero riportate più vittorie decise sull'armata piemontese, fu il re Carlo Alberto che domandò un armistizio come introduzione al ristabilimento di una pace definitiva. Sarebbe allora dipeso dalla volontà del governo imperiale di proseguire ad oltranza il nemico che si ritirava, e dettargli la pace sul suo proprio territorio; ma l'Austria, animata da un vero amore della pace, diede al mondo una prova irrefragabile di sua moderazione arrestando le sue vittoriose armate alla frontiera del Piemonte, per dimostrare ch'essa non avea preso le armi che per la legittima difesa dell'integrità del suo territorio.

In conseguenza fu l'armistizio accordato al re di Sardegna. Per soddisfare nel medesimo tempo al voto da lui espresso d'intavolare subito negoziazione per la pace, l'Austria nominò un plenipotenziario a tal effetto. In quel frattempo la Francia e l'Inghilterra aveano offerto l'amichevole loro mediazione pel ristabilimento della pace. Il gabinetto imperiale esitò da prima ad accettare la mediazione, giacchè, dopo ciò ch'erasi passato, egli era autorizzato a riguardare come aperte le immediate negoziazioni colla Sardegna; ma quando questa potenza dichiarò che avea accettato la mediazione, e che per conseguenza non poteva sottoporsi a negoziazioni dirette, il gabinetto imperiale accettò altresì la proposizione delle potenze mediatrici. Ma il governo imperiale rigettò la base della pace proposta delle potenze mediatrici, dietro la quale dovea la Lombardia separarsi dall'Austria, come pure tutte le altre proposte di pace fatte prima della ripresa delle ultime ostilità, ma rigettate dal nemico, sotto l'espressa riserva d'intendersi colle potenze mediatrici su base diversa. Più tardi, il gabinetto imperiale espresse a più riprese e nel modo più formale, la convinzione che la pace non potrebbe conchiudersi su verun'altra base che su quella dello Stato territoriale consacrato dai trattati Europei.

Il 23 marzo dell'anno scorso, la Sardegna, che fino al mo-

mento decisivo avea fatto proteste d'amicizia, aveva passato il Ticino senza preventiva dichiarazione e senza poter colorire l'ingiusta sua aggressione in altro modo che coll'affinità nazionale coi Lombardi i quali eransi allora rivoltati contro il legittimo loro governo, nel momento istesso in cui questo governo avea loro aperto un êra novella accordando loro estese libertà politiche. Dopo una sanguinosa lotta di sei mesi, accompagnata dai più grandi sacrifcii, le valenti armate austriache aveano respinto il nemico al di là della frontiera, ed allora il vincitore si limitò ad esigere, indipendentemente da una giusta indennità di guerra, ciò che gli apparteneva per grazia di Dio e del suo diritto.

Nessuno negherà che una simile condotta non fosse improntata della più alta moderazione e del più formale amore della pace. La condotta che la Sardegna ha tenuto dopo la conclusione dell'armistizio è in diretta opposizione con questo modo di procedere. La flotta sarda, la quale, giusta l'articolo IX dell'armistizio, dovea immediatamente lasciare Venezia per ritornare negli Stati Sardi, non si ritirò che tardi ed in modo interrotto; essa però non ha mai abbandonato il mare Adriatico, ove ancor trovasi attualmente.

Questa manifesta violazione dell'armistizio da parte della Sardegna ha da sè sola posto la città di Venezia in istato di resistere alle armi imperiali. Non contenta di ciò, la Sardegna andò più lungi accordando apertamente ed in pieno armistizio, a quella città ribelle, importanti somme con versamenti mensuali. Nella capitale del Piemonte, si formò una consulta lombarda composta in gran parte dei membri del governo espulso da Milano. La corte di Torino la riguardò come un'autorità legale e le fornì i mezzi di alimentare, sotto la sua protezione e sotto i suoi occhi, la discordia e l'odio nelle vicine provincie austro-italiane, e di suscitare tutti gli ostacoli immaginabili agli sforzi che il governo imperiale faceva per ristabilirvi la tranquillità e la calma degli spiriti.

Emissari magiari e rifugiati polacchi furono parimente

bene accolti e protetti alla corte di Torino. Essi aveano evidentemente per iscopo di stabilire una stretta fraternità tra la rivoluzione italiana, ed il colpevole partito che ha acceso la guerra civile in alcuni punti della patria nostra, per ottenere così la dissoluzione della monarchia austriaca. Il linguaggio ufficiale del governo sardo fu d'accordo, in ogni occasione, con questo modo di agire, che dinotava le più ostili intenzioni.

Quando in principio del mese scorso l'Assemblea legislativa apriva i suoi lavori a Torino, l'Austria dovette con indignazione apprendere che il re avea annunziato, in un solenne discorso, un regno dell'Alta-Italia, ed apertamente provocava le provincie austro-italiane a rivoltarsi un'altra volta contro il loro legittimo governo.

Simile linguaggio, tenuto innanzi l'Europa intera, nel momento in cui il plenipotenziario austriaco si disponeva a partire per Brusselles per intavolarvi le negoziazioni della pace, non poteva essere accolto con indifferenza dal gabinetto imperiale. Esso comprese la necessità di chiedere alle potenze mediatrici se elleno non pensavano che tra le illimitate pretese della Sardegna ed il buon diritto dell'Austria, l'abisso fosse troppo grande perchè si potesse ancora sperare l'esito d'una mediazione.

In ogni caso, il gabinetto imperiale credette dover allontanare il pericolo di veder incagliate le negoziazioni della pace al primo passo contro le smisurate pretese della Sardegna, insistendo perchè si stabilisse un accordo colle potenze mediatrici sul punto di partenza prima di cominciarle. Ma, in seguito all'opinione più volte espressa dal governo austriaco, questo punto di partenza altro non poteva essere che lo stato territoriale, stato consacrato dai medesimi trattati, ai quali la Sardegna è debitrice della sua esistenza.

Al momento in cui le negoziazioni erano cominciate, la Sardegna abbandona apertamente ogni pensiero di pace, da cui erasi da lungo tempo staccata in segreto, e fa un nuovo

appello alla sorte delle battaglie. Qualunque ne sia il risultato, l'Austria può rendersi testimonianza di non aver provocata la guerra che dall'orgoglio de' suoi nemici è costretta a sostenere.

L'Austria non fu guidata da mire ambiziose, essa non ha brama di corona straniera, essa non ha voluto che ciò che è ad ognuno permesso di volere: conservare ciò che le appartiene e proteggere contro ingiuste pretese l'integrità della monarchia, riconosciuta da solenni trattati e fortificata dalla proclamazione imperiale e dalla costituzione del 4 di questo mese, e che è la prima condizione della libertà, della potenza e della prosperità dei popoli.

In questa lotta pe' beni più preziosi de' popoli, l'imperatore d'Austria può contare sulla simpatia di tutti quelli che hanno ancora il sentimento del diritto, sulla stabile fedeltà a sull'eroismo di sua gloriosa armata, sulla devozione dei suoi popoli, infine sulla protezione e sull'appoggio del Dio delle armate, il quale non lascierà soccombere la giusta causa.

Vienna, 18 Marzo.

Dispaccio del governo austriaco relativo alla marcia delle truppe austriache nelle Legazioni e nella Toscana.

—

(Traduzione comunicata il 17 maggio 1849 a lord Palmerston).

Vienna, 29 aprile 1849.

Al Sig. Conte di Colloredo,

Il governo dell'imperatore ha spedito al maresciallo conte Radetzky l'ordine di far avanzar truppe tanto in Toscana che nelle Legazioni.

Determinandoci a questa misura, noi non abbiamo fatto altro che rispondere alla dimanda che a tal uopo eraci stata indirizzata in nome del granduca di Toscana ed in nome del santo padre, avendo quest'ultimo chiesto in pari tempo l'intervento armato della Francia, della Spagna e di Napoli. L'oggetto del nostro intervento non è altro che il ristabilimento del governo legittimo e dell'ordine legale. Quando tale scopo si sarà ottenuto (e grazie alla cooperazione della parte sana della popolazione, noi speriamo che il sarà prontamente), le nostre truppe si ritireranno. In ciò che riguarda l'Intervento nello Stato della Chiesa, noi avremmo voluto attendere le decisioni della conferenza di Gaeta, le quali, ponendo in chiaro la convenzione esistente tra le potenze, il cui appoggio era stato specialmente reclamato dal santo padre, avrebbero dato a' loro sforzi unione ed uniformità.

Colla spedizione di Civita-Vecchia avendo voluto la Francia anticipare sulle decisioni della conferenza, noi non isperiamo meno che l'oggetto, cui tendono quegli sforzi isolati, sarà quello stesso che le quattro potenze erano state chiamate ad operare con un' azione comune. — Per parte nostra, noi vogliam soltanto soddisfare a' voti del santo padre, identici a quelli del mondo civilizzato, cooperando ne' limiti de' nostri mezzi, a restituire al capo della Chiesa universale la sua libertà e la sua indipendenza, che non può dalle cattoliche popolazioni vedersi con occhio indifferente distruggere a profitto d'un partito anarchico.

La Francia, a ben esaminare la cosa. non può avere altro fine. In conseguenza io credo volontieri che le misure delle due potenze, sebbene appaiano dettate da ispirazioni diverse, non cagioneranno fra loro alcun conflitto, ma condurranno all'opposto a risultati che raggiungano egualmente il benessere del popolo dell'Italia centrale, e la causa dell'ordine generale.

Vi prego, signor conte, di far leggere questo dispaccio al primo segretario di Stato. SCHWARTZENBERG.

Nota indirizzata, in nome del sovrano pontefice, dal cardinale prosegretario di Stato, a tutte le potenze.

Sua Santità, fin dai primi giorni del suo pontificato, nulla altro ebbe di mira che di prodigare benefizii ai suoi sudditi, secondo i tempi, e provvedendo al loro maggiore interesse. Così, dopo di aver perdonato a coloro che per delitti politici erano in esilio o trovavansi in prigione, dopo di aver eretto la consulta di Stato ed istituito il consiglio dei ministri, avendo sotto l'imperiosa necessità delle circostanze accordato l'istituzione della guardia civica, una nuova legge per una onesta libertà di stampa, e finalmente uno Statuto fondamentale per gli Stati della Chiesa, Sua Santità avea ben diritto alla riconoscenza dovuta dai sudditi ad un principe, il quale non li riguardava che come figli e loro non prometteva che un regno d'amore. Ma ben diverso fu il contraccambio ricevuto da tanta bontà e da sì prodiga condiscendenza. Dopo le brevi dimostrazioni ed applausi, dimostrazioni dirette da quelli che già meditavano le più colpevoli intenzioni (e che il santo padre si sforzò di far cessare con tutti i mezzi che gli suggeriva il suo paterno cuore), ei bentosto raccolse l'amaro frutto dell'ingratitudine.

Spinto dalla sfrenata violenza di una fazione ad entrare in guerra contro l'Austria, ei si trovò costretto di pronunziare un'allocuzione nel concistoro del 29 aprile dell'anno scorso, allocuzione in cui dichiarò al mondo intero che il suo dovere e la sua coscienza non gli permettevano di acconsentire a quella guerra. È allora che le trame antecedentemente preparate, scoppiarono in aperti attentati contro l'esercizio del suo pieno e libero potere, forzandolo a dividere il ministero di Stato in ecclesiastico e civile, divisione ch'ei non ha mai ri-

conosciuto. Tuttavia, il santo padre sperava che ponendo nei diversi ministeri persone capaci ed amiche dell'ordine, le cose potessero prendere miglior piega, e ch'egli vedrebbe in parte arrestarsi i mali che già minacciavano. Ma un pugnale omicida, guidato dalla mano di un assassino, ruppe, colla morte del ministro Rossi, le aperanze che il santo padre avea concepito. Quel delitto, esaltato come un trionfo, inaugurò imprudentemente il regno della tirannide. Il Quirinale fu circondato di gente armata; tentativi d'incendio non mancarono; colpi di fucile tirati contro gli appartamenti occupati dal sovrano pontefice, ed il santo padre ebbe il dolore di vedere uno dei suoi segretarii cader vittima degli aggressori. Finalmente si volle forzare il palazzo col cannone, quand'egli ricusava di ammettere il ministero che si volea imporgli.

Avendo dovuto, per una serie di spaventevoli fatti, come ognun sa, cedere alla violenza della forza, il pontefice si vide nella dura necessità di allontanarsi da Roma e dallo Stato pontificio, affine di ricuperare la libertà che gli era rapita, e della quale ei dovea godere nel pieno uso di sua suprema possanza. Per disposizione della divina Provvidenza ei si ritirò a Gaeta, e, accolto dall'ospitalità di un principe eminentemente cattolico, circondato da una gran parte del sacro collegio e dai rappresentanti di tutte le potenze colle quali è in amichevoli relazioni, ei non tardò un istante ad alzare la voce ed a proclamare, nell'atto del 27 novembre ultimo, i motivi della momentanea sua separazione dai suoi sudditi, la nullità e l'illegalità di tutti gli atti emanati dal ministero uscito dalla violenza, ed a nominare una commissione di governo che dovea prendere la direzione degli affari pubblici durante la sua assenza dai suoi Stati.

Senza avere alcun riguardo alla manifestazione delle volontà del santo padre, e giungendo con menzogneri pretesti ad ingannare sul loro valore l'inesperta moltitudine, gli autori delle sacrileghe violenze passarono a più colpevoli attentati, arrogandosi i diritti che non appartengono che al so-

vrano, istituendo un illegittimo fantasma di governo sotto il nome di Giunta Provvisoria e Suprema di Stato. Gli è contro questo grave e sacrilego misfatto che il santo padre ha protestato col suo atto del 17 dicembre ultimo. in cui egli dichiara che quella Giunta di Stato non è altro che una usurpazione del sovrano potere e non può avere autorità di sorta.

Sperava il santo padre che tali proteste richiamerebbero i suoi sudditi traviati al dovere di fedeltà e d'obbedienza, ma, al contrario, un nuovo e più mostruoso atto di patente fellonia e di aperta ribellione venne a mettere il colmo alla sua afflizione: e ciò fu la convocazione d'un Assemblea generale nazionale degli Stati romani, avente per iscopo di stabilire nuove forme politiche a darsi agli Stati della santa sede. Bentosto, con un *motu proprio* del 1 gennaio scorso, il santo padre protestò contro quell'atto e lo condannò come un enorme e sacrilego attentato commesso a pregiudizio della sua indipendenza e della sua sovranità, degno dei castighi contemplati dalle leggi divine ed umane, e proibì a ciascuno de' suoi sudditi di prendervi parte, avvertendoli che chiunque osasse attentare alla sovranità temporale dei romani pontefici, incorrerebbe le censure e specialmente la scomunica maggiore, pena ch'ei dichiarò incorsa già da coloro che in un modo qualunque e sotto menzogneri pretesti aveano violato ed usurpato la sua pontificale autorità.

Qnando queste proteste e quelle condanne sì solenni furono conosciute dal partito anarchico, ei fece tutti gli sforzi possibili per impedirne la divulgazione: esso sottopose a pene quelli che osavano farle conoscere al popolo e che non detestavano le detestabili sue mire. Tuttavia, ad onta di sì odiosa violenza, la maggioranza de' sudditi rimase fedele al suo sovrano, e si espose ai sacrificii ed anche al pericolo della vita, anzichè mancare ai suoi doveri di suddito e di cattolico. Ognora più esasperato, vedendo i suoi disegni falliti, quello stesso partito moltiplicò in mille modi la violenza ed il terrore, senza aver riguardo, nè alla dignità, nè alla condizione,

nè alla qualità; ma volendo compiere sino al fine l'opera di sua fellonla ricorse alle più vili e miserabili trame.

Passando così di eccesso in eccesso, abusando de' benefizii e delle concessioni del pontefice, e convertendo specialmente la libertà della stampa in un'ignobile licenza; dopo le più empie malversazioni destinate ad assoldare i loro complici ed a respingere gli uomini d'onore e di coscienza; dopo tanti omicidii commessi sotto il loro egida; dopo di aver sparso dappertutto la ribellione, l'immoralità, l'irreligione; dopo aver sedotto una gioventù imprudente; non rispettando nè i sacri legami, nè gli asili della pace e del ritiro, nè le scuole di pubblico insegnamento, convertendole in caserme ad uso della milizia più indisciplinata, ammasso di rifugiati e di scellerati de' paesi stranieri; quei disgraziati vollero ridurre la capitale del mondo cattolico, la sede dei pontefici, a non essere che un asilo d'empietà, col distrurre, se fosse possibile, la stessa idea della sovranità di colui che la divina Provvidenza ha posto al governo della Chiesa universale, e che, per esercitare liberamente quest'autorità che gli appartiene su tutto il mondo cattolico, gode di uno stato come patrimonio della Chiesa.

A fronte di tanta desolazione e di tali rovine, il santo padre non potè non affliggersi profondamente, nel tempo istesso che egli era penetrato dalle grida de' suoi fedeli sudditi, che invocavano il suo aiuto per essere liberati dalla più atroce tirannide.

Sua Santità, come ognun sa, poco tempo dopo il suo arrivo a Gaeta, alzò la voce il 4 dicembre scorso, e s'indirizzò a tutti i sovrani coi quali è in relazione, partecipando loro il suo allontanamento della sua capitale e dallo stato pontificio, le cause che l'aveano determinato, e invocò la loro protezione per la difesa dei dominii della santa sede. Egli ha la dolce soddisfazione di dichiarare d'aver ricevuto le più affettuose risposte, e che tutti i sovrani l'hanno assicurato che essi prendevano la più viva parte alle sue afflizioni ed alla penosa sua

situazione, gli promettevano le più favorevoli disposizioni, e gli esprimevano in pari tempo i più profondi sentimenti di devozione e di attaccamento.

In attesa di sì felici e sì generose disposizioni, e mentre S. M. la regina di Spagna, con tanta sollecitudine, provocava un congresso delle potenze cattoliche per stabilire i mezzi più pronti a rimettere il santo padre ne' suoi Stati e nella sua piena libertà ed indipendenza, proposizione a cui aveano aderito le diverse potenze cattoliche, e per la quale attendevasi l'adesione delle altre, la è triste cosa il dire che gli affari dello Stato pontificio son rimasti in preda ad un incendio devastatore ed abbandonati ad un partito sovversivo d'ogni istituzione sociale, e che, sotto speciosi pretesti di nazionalità e d'indipendenza, non trascurò cosa alcuna per raggiungere il colmo dell'iniquità.

Il sedicente fondamentale decreto, emanato il 9 di questo mese dall'Assemblea costituente romana, è un atto che dimostra il più nero tradimento e la più abbominevole empietà. Esso dichiara in particolar modo il papato decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato romano, proclama una Repubblica, ed un altro decreto ordina la distruzione delle insegne del santo padre. Sua Santità, vedendo così oltragglata la sua dignità di pontefice e di sovrano, ha protestato in faccia a tutte le potenze, a tutte le nazioni ed a tutti ed a ciascun cattolico del mondo intiero, contro tale eccesso di irreligione, contro un delitto sì violento di spogliazione de' suoi imprescrittibili e sacri diritti. Se quest'attentato non viene susseguito da una pronta riparazione, il soccorso non giungerebbe che quando gli Stati della Chiesa, oggidì in preda dei loro più accaniti nemici, sarebbero completamente ridotti in cenere.

Perciò il santo padre, avendo esaurito tutti i mezzi che erano in suo potere, spinto dal dovere che gli incombe, in faccia a tutto il mondo cattolico, di conservare in tutta la sua integrità il patrimonio della Chiesa e la sovranità che vi è

annessa come indispensabile per mantenere la sua piena libertà ed indipendenza come capo di questa Chiesa; penetrato d'altra parte dai gemiti degli uomini dabbene che altamente reclamano aiuto e soccorso, e che non possono più lungamente sopportare un giogo di ferro ed una mano tirannica, il santo padre si volge nuovamente verso quelle stesse potenze, e specialmente verso quelle che sono cattoliche, e che, con sì gran generosità di cuore ed in modo non equivoco, hanno manifestato la loro ferma volontà di difendere la sua causa, tenendo per certo ch'esse vorranno concorrere con la più viva sollecitudine, per mezzo del loro intervento morale, a ristabilirlo nella sua sede e nella capitale di quei dominii che gli sono stati costituiti per mantenere la sua piena libertà ed indipendenza, e che d'altronde sono guarentiti da tutti i trattati che formano la base del diritto pubblico europeo.

E poichè l'Austria, la Francia, la Spagna ed il regno delle due Sicilie, trovansi per la loro posizione geografica in situazione di poter prontamente concorrere colle loro armi a ristabilire, nei dominii della santa sede, l'ordine travolto da un'orda di settarii, il santo padre, affidandosi all'interesse religioso di queste potenze, figlie della Chiesa, chiede con piena certezza il loro intervento armato per liberare specialmente lo Stato della santa sede, dalla fazione de' miserabili che vi esercitano con ogni sorta di delitti il più atroce dispotismo.

In tal modo soltanto potrà l'ordine venir ristaurato negli Stati della Chiesa, ed il santo padre ristabilito nel libero esercizio di sua suprema autorità, come imperiosamente esigono il suo augusto carattere, gli interessi della Chiesa universale e la pace dei popoli. Gli è in tal guisa ch'egli potrà conservare quel patrimonio ch'egli ha ricevuto, in occasione del suo innalzamento al pontificato, per trasmetterlo nella sua integrità ai suoi successori.

La sua causa è la causa dell'ordine del cattolicismo. Il santo padre ha perciò la fiducia che tutte le potenze colle

quali è in amichevoli relazioni, e che, nelle diverse fasi della situazione alla quale fu ridotto da un partito di faziosi, gli hanno manifestato il loro più vivo interesse, presteranno il loro appoggio morale all'intervento armato che la gravità delle circostanze l'obbliga ad invocare. Le quattro potenze sovrannominate non esiteranno un momento a prestargli la cooperazione ch'ei richiede da esse, rendendo così un immenso servigio all'ordine pubblico ed alla religione.

Il sottoscritto, cardinale prosegretario di Stato di S. S., reclama da Vostra Eccellenza ch'ella abbia la compiacenza di portare il più presto possibile la presente nota a conoscenza del suo governo, e colla fiducia del benevolo accoglimento che il medesimo attende, ha l'onore di esprimervi i suoi sentimenti di distinta considerazione.

firmato: Cardinale Antonelli.

Convenzione tra l'Austria e il ducato di Parma per fissare le spese di mantenimento delle truppe d'una delle due parti contraenti, in caso d'un'entrata nel territorio dell'altra, firmata a Milano il 3 luglio 1849.

3 luglio 1849.

Coll'articolo V del trattato conchiuso tra S. M. l'imperatore d'Austria e S. A. R. il duca di Parma, in data 4 febbraio 1848, si è stabilito, che per mezzo d'una speciale convenzione, si regolerebbe immediatamente tutto ciò che riguarda le spese di mantenimento delle truppe d'una delle parti, dal momento in cui esse agiranno sul territorio dell'altra.

In conseguenza di che, si stabilisce quanto segue:

I. Il soldo ordinario, vale a dire le provvisioni e le paghe, non meno che le spese d'armamento, devono sempre sopportarsi dallo Stato, in servizio del quale appartengono le truppe.

II. Dal giorno in cui un distaccamento qualunque di truppe imperiali e reali austriache, mette piede sul suolo parmigiano, riceve dal governo di Parma, senza obbligo di compenso veruno, l'alloggio, più le razioni di pane e di foraggio, giusta le basi fissate per le truppe che si trovano nel regno Lombardo-Veneto; come pure la legna ed il lume di cui si abbisogna, ed inoltre anche le vetture ed i cavalli necessarj pel trasporto de' suoi equipaggi, dato il caso che i loro non fossero sufficienti.

III. La razione di pane e di foraggio rimane fissata per ogni individuo com'è espressa nel quadro seguente:

	Misura di Vienna.		Peso di Parma.	
	Pfund	*Loth*	*Libbre*	*Oncie*
Pane	1	24	2	11
	Metz	*Pfund*		
Avena	8	»	11	6
Fieno	»	10	17	»
Paglia	»	3	5	3

I grossi cavalli del treno d'artiglieria ricevono una porzione e mezzo di biada; ma in quanto al resto sono trattati come gli altri cavalli.

Le esigenze del lume, della legna e della paglia, saranno determinate secondo la stagione e le località in cui alloggieranno le truppe, ed in quantità corrispondente al bisogno che se ne avrà.

Le relative razioni dovranno, secondo i diversi casi, fissarsi tra le due parti, ben inteso che una regolare quitanza delle provvisioni avute sarà rilasciata al commissario parmigiano.

IV. Il supplemento pecuniario per la carne ed i legumi. devoluto alle truppe di guarnigione nel Lombardo-Veneto. giusta le basi statuite dal governo imperiale austriaco, sarà messo a carico dello Stato parmense, e conseguentemente calcolato secondo i prezzi locali di queste due sorta di commestibili.

Gli ufficiali e gl'impiegati che godono d'un emolumento mensile, ricevono un soprassoldo equivalente al terzo del loro emolumento, e gli altri individui della truppa ricevono egualmente un soprassoldo d'un *carantano* al giorno.

V. Ogni qualvolta le circostanze esigano che le truppe siano poste sul piede mobile di campagna, secondo le disposizioni del comandante generale, cominciano a correre le razioni assegnate in tempo di guerra.

Queste razioni, compresavi quella del pane, sono regolate per la bassa truppa giusta il seguente quadro:

	Misura di Vienna.		Peso di Parma.		
	Pfund	*Loth*	*Libbre*	*Oncie*	*Danari*
Carne	»	16	»	10	12
Farina	»	16	»	10	12
Riso	»	8	»	5	6
Legumi nel guscio .	1	»	2	5	6
Vino	»	»	»	»	»
Sale	»	»	»	»	15
Legna.	»	»	3	5	6

Le razioni assegnate in tempo di guerra agli ufficiali, si calcolano in danaro e consistono:

Pel capitano-luogotenente di fanteria e pel capitano di prima classe di cavalleria e al di sopra, compresivi gli ufficiali generali, nei due terzi dell'emolumento, a titolo di soprassoldo;

Pel capitano di seconda classe di cavalleria e per gli ufficiali subalterni d'ogni arma, come pure pei cappellani di reggimento, per gli uditori e pei medici di reggimento, in un fiorino di convenzione al giorno;

Per gli ingegneri di alto grado, ed anco pei sergenti maggiori d'artiglieria, facenti funzione de' comandanti di batteria; pei chirurghi di grado superiore (Oberarzte) pei furieri di prima classe; pei vice-quartiermastri dello stato-maggior-generale, pei profossi attivi di stato-maggiore di reggimento ed altri, ed anco pei maniscalchi di prima classe, in trenta *carantani* di convenzione al giorno.

Per gli altri ingegneri ed anco pe' furieri ordinarj, pei sotto-chirurghi, per ogni sergente maggiore d'artiglieria, non facente funzione di ajutante nè di comandante di batteria, pei sergenti d'artiglieria, pei sottufficiali preposti alle munizioni, pei capi de' forni militari, pei maniscalchi, pei sellaj, per gl'istruttori in cavalleria, in venti *carantani* al giorno.

Per gl'impiegati dello Stato posti nell'amministrazione dell'armata, nei due terzi di loro emolumento, o in un fiorino di convenzione al giorno, secondo l'uffizio militare il cui grado è loro, ascritto dal regolamento del 1807.

VI. Le razioni di cui è questione per la truppa, invece d'essere provviste in natura, possono essere convertite in danaro col preventivo consenso d'ambe le parti. Ciò avvenendo, il compenso in danaro debb'essere egualmente stabilito giusta il prezzo corrente degli oggetti.

Possono essere convertite nella stessa guisa per gli ufficiali d'ogni grado, senza eccettuarne gli ufficiali generali, come pure per gl'impiegati dell'amministrazione dell'armata o per

altri individui delle truppe e degli altri servigi militari, i quali, giusta il sistema praticato, trovansi compresi in questa categoria, le razioni degli oggetti che lor sono devoluti in natura, e così, in ragione di sei fiorini di convenzione al mese per la razione di foraggio di ogni cavallo; e di due fiorini e trenta *carantani* di convenzione al mese per ogni razione di pane.

VII. I rispettivi comandanti delle truppe imperiali avranno cura che, di dieci in dieci giorni, si facciano conoscere al commissario parmense le razioni in danaro ed in derrate che loro saranno state fornite, mediante la presentazione d'un registro in cui dette provviste saranno calcolate secondo il grado d'ogni individuo. Questo registro sarà sempre firmato dai comandanti per provarne l'esattezza.

VIII. Le provviste dovute ai corpi di guardia, saranno rese pubbliche nella stessa guisa e verranno loro rilasciate a cura del commissario parmense.

IX. I soldati infermi delle truppe imperiali e reali saranno ammessi negli ospedali militari e civili e vi riceveranno le migliori cure. Il pane, i supplementi e soprassoldi o gli emolumenti di campagna, come tutte le altre provviste in danaro od in derrate, per tutto il tempo che l'individuo resterà infermo all'ospedale, si lascieranno a profitto di detto ospedale.

Nel caso in cui il numero degli ammalati aumentasse in modo considerevole, allora il governo parmense avrà cura di procurare locali convenienti per lo stabilimento d'ospedali militari austriaci e di provvederli il più che sia possibile di tutto il necessario.

X. Siccome le truppe austriache sono abituate a fumare tabacco, si prenderanno le convenienti disposizioni perchè

contro un pagamento di dodici *carantani* per ogni *pfund* (corrispondente a 20 oncie e 14 danari di Parma), ogni fumatore sia provvisto di due *pfund* di tabacco al *maximum*, e di un *pfund* e mezzo al *minimum*, e ciò dietro la quitanza e la specificazione del commissario.

XI. Riguardo alla parte di razione pei cavalli, che viene provvista in grani, l'amministrazione parmense procurerà di darla in avena; ma siccome in quel paese tal sorta di biada è ordinariamente rara, e tutti i cavalli dei proprietarj, dei vetturieri e de' contadini sono ordinariamente nudriti con fave, con *farricella*, con grano d'India, ecc. si stabilisce pel caso in cui fosse momentaneamente impossibile di trovare dell' avena e non se ne potesse più avere dai magazzini imperiali austriaci, contro il rimborso del costo e spese di trasporto, vi si provvederebbe per mezzo d'altre biade, le quali sarebbero di fave, di *farricella*, ecc. In conseguenza si fa osservare che queste ultime biade, accettabili soltanto per mancanza d'avena: dovranno essere *muetati* un'ora avanti che si distribuiscano a' cavalli.

XII. Siccome pei viaggi ordinarj di servizio, pel prelevamento ed il trasporto del danaro, d'oggetti d'armamento e di munizione, gli ufficiali delle rispettive truppe, come pure i reggimenti, battaglioni, corpi e servizi militari ed altri individui dell'armata, debbono essere provvisti di cavalli tanto da sella quanto da tiro e da trasporto, pei quali ricevono le razioni assegnate in campagna; così, pei servizi sovramenzionati non si fa luogo ordinariamente a veruna provvista, nè di vetture, nè d'altro qualsiasi mezzo di trasporto.

Pei trasporti degli ammalati e dei convalescenti come per quelli degli uomini destinati a completare i corpi o ad essere rimandati da detti corpi per diminuzione di truppe o per tutti gli altri eventuali e speciali trasporti, i mezzi opportuni non ne saranno somministrati che dietro una particolare di-

chiarazione dei signori divisionarii e rispettivi brigadieri e sopra ordine del commissario di guerra. Quando poi questi mezzi di trasporto saranno dovuti in guisa che la spesa cui danno luogo, debba essere sopportata dal tesoro, i rispettivi ufficiali dovranno rimettere all'uopo esatte e precise quitanze. Se, al contrario, la spesa fosse riconosciuta a carico dei reggimenti, dei corpi o degli ufficiali ed individui che si servono di questi mezzi di trasporto, in tali casi saranno immediatamente pagati calcolando in ragione di quindici carantani di convenzione per ogni cavallo e per ogni lega tedesca.

XIII. Tutte le lettere e pieghi contenenti affari che riguardano il servizio interno delle truppe imperiali e le loro relazioni colle diverse autorità amministrative saranno ovunque ricevuti da impiegati della posta parmense alla partenza e rimessi all'arrivo senza spesa di trasporto, purchè siano muniti del sigillo d'uffizio, e ciò per mezzo d'un libro a tal uso destinato e contro un regolare attestato della consegna o della ricevuta.

Tutte le lettere e pieghi privati che provengano tanto dall'interno che dall'estero, indirizzati ad individui della rispettiva armata, come pure le spese postali dei corrieri od altri che viaggino per la posta, devono essere pagate secondo le tasse vigenti.

XIV. Gli effetti relativi alle vestimenta, all'armamento e ad ogni altro qualsiasi oggetto appartenente alle truppe, sono esenti d'ogni tassa doganale, tanto alle frontiere, quando entrano od escono, quanto nell'interno dello Stato.

Tutti gli individui, appartenenti allo Stato militare, che viaggiano, purchè provino la loro qualità, con foglio di via e d'ordine aperto, sono, tanto per sè che per loro affetti, egualmente esenti d'ogni tassa doganale, di pedaggio o d'altra natura qualsiasi.

I corrieri spediti pel servizio militare son pure esenti dai

carichi sovraindicati e d'ogni visita tanto per la loro persona che pe' loro affetti, dispacci e pieghi d'ogni genere di cui fossero portatori.

XV. Quando le truppe imperiali e reali debbono entrare nel territorio parmense, sia per passar quivi, sia per motivi speciali e senza che vi siano state chiamate per proteggere il governo parmense, questo avrà certamente obbligo, in tali circostanze, di procurar loro tutte le provviste di cui si è parlato negli articoli precedenti; ma in simil casi, ciò sarà col compenso che gli verrà dato, stabilendolo sui prezzi correnti.

XVI Tutto ciò che venne finora stabilito, riguardo al mantenimento delle truppe imperiali e reali, ha reciprocamente pieno effetto per una divisione qualunque di truppe parmensi che fosse chiamata sul territorio austriaco.

XVI. La presente convenzione debb' essere immediatamente sottoposta alla ratificazione dei due augusti sovrani, ed appena questa ratifica avrà avuto luogo, ne sarà immediatamente data reciproca comunicazione in via diplomatica. In conseguenza, le disposizioni contenute nella presente convenzione sono applicabili alle truppe medesime che trovansi attualmente in permanenza nello Stato parmense.

Milano, 3 luglio 1849.

Firmato: Enrico de Hess *m. p.*
feld-maresciallo quartier-mastro dell'armata imperiale e reale in Italia.

Firmato: Ward,
ministro residente di Parma alla corte di S. M. l'imperatore.

Trattato tra l'Austria da una parte, e Parma e Modena dall'altra, riguardante la libera navigazione del Po, firmata a Milano il 3 luglio 1849.

---

3 luglio 1849.

I. La navigazione sul Po sarà libera ed esente d'ogni diritto, nella parte del suo corso che abbraccia il territorio degli Stati segnatari e fino all'Adriatico, e non potrà essere interdetta, sotto verun rapporto, a chicchessia, salvi tuttavia i regolamenti che saranno, ora od in seguito, fissati di comune accordo da' detti Stati, e sempre nel senso più favorevole allo sviluppo del commercio di tutte le nazioni.

La navigazione degli affluenti inferiori all'imboccatura del Po, sarà anche libera nella stessa guisa:

1.° S' essi formano la frontiera tra qualcuno degli Stati contraenti;

2.° Dal punto in cui lasciano lo Stato, nel quale hanno la loro sorgente, fino e inclusivamente, alla loro imboccatura nel Po, nel quale corso, se esistono semplici diritti di navigazione, questi diritti cesseranno di esistere tanto per gli stranieri che pe' nazionali.

II. In conseguenza di che, qualunque diritto di transito che sarebbe stato riscosso finora, in detto corso complesso del Po, dalle alte parti contraenti, come pure qualsiasi altro diritto, laddove ne esistessero, sia di abordaggio o di carico o scarico forzato, o d'altra natura o denominazione qualunque, dovrà cessare dal giorno della pubblicazione della presente convenzione.

La soppressione dei diritti fino ad oggi riscossi sul Po, non si stende però alle spese seguenti, cioè:

A) Le spese per gli uffici di salubrità e le spese di porto per le navi che escono dal mare e che vi entrano dietro i regolamenti in vigore;

B) I diritti di passaggio ai ponti;

C) Le spese che si fanno entrando nei porti e nelle darsene;

D) Le spese di carico e scarico, dei pesi e misure e di magazzinamento.

In conseguenza, queste spese saranno regolate dalla commissione, della quale è questione nel seguente articolo V, precisate in tariffe regolari e pubbliche, e non sarà permesso ad alcun Stato di aumentarle senza il consenso degli altri Stati segnatari.

III. Nessun naviglio, nè altro bastimento sul Po, potrà essere obbligato ad abbordare ed a fermarsi in luoghi estranei alla sua destinazione.

Solamente all'entrata come all'uscita dalle principali estremità di detto fiume, e in tre altri luoghi, giusta quanto è espresso al susseguente articolo XII, ogni naviglio o bastimento sarà tenuto ad abbordare ed a giustificare, giusta un regolamento relativo a ciò che dovrà essere deposto nelle ultime dogane, le quali saranno altresì particolarmente designate, il carico, la destinazione e l'adempimento delle formalità prescritte da questo regolamento.

IV. Conformemente all' articolo I, di questa convenzione, non sarà permesso ad associazioni, meno ancora ad individui isolati, di esercitare un diritto esclusivo di navigazione sul Po.

V. Per sorvegliare l'andamento del fiume, sotto il rapporto della navigazione, e per dirigere i lavori necessari, tanto pel

successivo miglioramento del corso del fiume, quanto per la spesa delle strade di passaggio, come pure per stabilire un autorità che possa servire di mezzo diretto di comunicazione tra gli Stati segnatari, su tutto ciò che concerne l' oggetto principale della convenzione, sarà nominata una commissione speciale di quattro membri, e, oltre a questi, un presidente, il quale, come pure uno de' commissari, sara nominato dall'Austria, e gli altri tre commissari, uno da ciascun Stato.

Le deliberazioni di detta commissione saranno fatte a maggioranza assoluta di voti, e la sede di questa medesima commissione verrà poscia determinata in una delle città del regno Lombardo-Veneto.

VI. Una delle principali attribuzioni di questa commissione sarà di riunirsi periodicamente due volte all' anno, cioè in primavera ed in autunno, di esaminare lo stato del fiume, riguardo alla navigazione ed allo sviluppo ch'essa prende, di determinare i lavori necessari per l'anno seguente, e di sottoporre in tempo opportuno ciò ch'essa avrà fatto, ai rispettivi governi.

Questa commissione sorveglierà inoltre gli uffici di percezione, perciò che concerne le tasse della navigazione, di cui è questione al susseguente articolo X, prendendo conoscenza dei registri che verranno all'uopo stabiliti, e rimediando a tutti gli abusi che s' introducessero a danno ed a pericolo della pronta spedizione delle navi.

Saranno determinate in seguito, con regolamento speciale, le attribuzioni dei membri della commissione.

VII. Saranno posti sotto la sorveglianza speciale di detta commissione tutti i molini a *passerelles*. Spetterà ad essa il determinarne la posizione in caso di cambiamento, di far piantare i segnali convenienti per prevenire a tempo i piloti di qualche eventuale pericolo, e di prendere tutte le misure e precauzioni utili alla sicurezza ed al grande sviluppo della

navigazione, procedendo colla considerazione dovuta alle prescrizioni in vigore nei diversi Stati, per la conservazione delle dighe e degli argini, e mantenendo a tal effetto, quando ne sarà il bisogno, una corrispondenza co' rispettivi governi. Essa avrà altresì la sorveglianza dei ponti, dei porti, delle darsene, insomma di tutto ciò che riguarda la navigazione.

VIII. La commissione sarà autorizzata ad agire senza restrizione, giusta le basi fondamentali, stabilite nella presente convenzione, e nei limiti dell'ammontare della tassa di navigazione, di che è questione all'articolo X, e, soltanto in caso di operazioni straordinarie, e sorpassando detti limiti, essa sarà tenuta di provocare l'approvazione de' governi, ciascuno in particolare.

IX. Detta commissione avrà cura di stabilire il personale subalterno permanente di sorveglianza e di esecuzione, e di determinarne la ripartizione e le attribuzioni, scegliendolo in numero proporzionato tra i sudditi de' sovrani contraenti. Gli impieghi relativi a questa sorveglianza, saranno confidati di preferenza al personale destinato alla sorveglianza delle dighe e delle rive del Po, con un compenso proporzionato al maggior lavoro ed alla più forte responsabilità.

X. Per le spese di questa commissione e del personale che ne dipenderà, come pure per quelle di manutenzione delle strade di passaggio, e pe' miglioramenti da introdursi nella navigazione del Po, sarà provveduto con un fondo speciale, risultante da una tassa di navigazione.

XI. Questa tassa nulla avrà di comune colle imposte e co' diritti doganali di caduno Stato in particolare, per le mercanzie e derrate le quali, essendo sbarcate, possono venir consumate nei dintorni delle frontiere ed introdotte nell'interno, e sulle quali gli Stati rimarranno liberi di stabilire giusta i regolamenti statuiti tra di loro.

XII. La tassa di navigazione sarà percepita in ragione della capacità de' navigli o barche con carico, e basata sulla tariffa annessa, e senza considerare le mercanzie o derrate ch' esse contengono. I navigli e le barche senza carico, pagheranno soltanto metà della tassa. Questa tassa sarà prelevata tutta in una volta, in scambio d'un bollettino regolare per ogni corsa, in qualsivoglia senso questa abbia luogo, alla prima dogana, sia nel salire, che nel discendere, e per la navigazione interna in tre altre dogane intermediarie, a distanze possibilmente eguali, e che verranno designate di comune accordo.

La navigazione che si fa tra le due dogane senza toccare nè l'una, nè l'altra, è altresì esente dalla tassa di navigazione. Per l'esecuzione di questi regolamenti, i navigli che arrivano da qualcuno degli affluenti, e proseguono il loro corso nel Po, saranno trattati come se avessero cominciato il loro corso al punto di unione de' loro rispettivi affluenti col Po.

XIII. Gli uffici di dogane saranno tenuti di versare mensilmente il prodotto della tassa di navigazione, nella cassa centrale della navigazione, che sarà designata nel regolamento speciale, e gli impiegati presteranno giuramento di osservare coscienziosamente le prescrizioni e le istruzioni che verranno promulgate.

XIV. La percezione della tassa di navigazione, si eseguirà nel modo più conveniente, sia per la prontezza delle spedizioni, sia per impedire che nessun mezzo di trasporto se ne esenti, ed a tale effetto saranno precisamente indicati, con avvisi affissi, i punti doganali in cui questa tassa sarà percepita.

XV. Affine di evitare che qualche naviglio od altro bastimento ometta il pagamento della tassa, o che si faccia un commercio illecito, le relative sorveglianze saranno stabilite di comune accordo, non perdendo mai di vista questo punto

importante che non bisogna con ciò impedire lo sviluppo della libera navigazione.

XVI. Nelle dogane designate per la percezione della tassa di navigazione, verrà istituito un registro speciale in cui sarà semplicemente dichiarato il peso delle mercanzie e l'ammontare dell'entrata, rilasciando un certificato che dovrà servire di giustificazione per la libera pratica del naviglio sul Po, e specialmente alla sua uscita.

La verificazione della quantità del carico, si eseguirà giusta una scala determinata che sarà affissa nelle rispettive dogane.

XVII. La tassa di navigazione non potrà essere aumentata che di comune accordo, ed i governi degli Stati segnatari, partendo dal principio che il loro vero interesse consiste nel favorire il commercio, e che la tassa della navigazione è esclusivamente destinata a far fronte alle spese di manutenzione e di miglioramento del corso del fiume, per aumentare ancora più la sicurezza e la facilità della navigazione istessa, s'obbligano formalmente a non ammettere un aumento di detta tassa, se non per motivi più giusti, più urgenti, e di non aggravare in generale la navigazione d'alcun'altra imposta, oltre quelle espresse e stabilite nella presente convenzione.

XVIII. Se per caso questo prodotto non fosse esaurito colle spese di sorveglianza, di manutenzione e di miglioramento del corso del fiume per la navigazione, se ne ripartirà il resto, proporzionalmente alla rispettiva estensione territoriale lungo le rive, regolandone i conti in fine d'ogni anno. Si procederà nella stessa guisa in caso d'un *deficit* eventuale, occasionato da spese non previste dai governi.

XIX. Nè la commissione, nè alcun altro ufficio doganale, non avranno facoltà di esimere dalla tassa prefissa, o di di-

minuirla, qualunque possano essere la natura, l'origine e la destinazione degli effetti e delle mercanzie, e senza aver riguardo alle persone da cui esse provengono e cui sono dirette, nè per l'ordine di chi si è effettuato il trasporto.

XX. Gli affari contenziosi relativi alla navigazione, saranno decisi dagli uffici di sorveglianza e dalla dogana e in ultimo dalla commissione degli affari di polizia correzionale o criminale; saranno di spettanza delle rispettive autorità giudiziarie del distretto o del comune in cui saranno sollevati, ed avranno il corso regolare stabilito dalle leggi in vigore.

XXI. La cura d'impedire i contrabbandi sulle rive del Po e nell'interno de' territori limitrofi, resta a carico dei singoli governi per quanto li concerne; in conseguenza questi governi daranno a' loro doganieri istruzioni conformi alla presente convenzione.

XXII. Ogni bastimento o naviglio che entra nel Po, venendo dal mare, sarà sottoposto ai regolamenti sanitari prescritti nei porti austriaci o pontificii, all'imboccatura del fiume e non potrà proseguire il suo viaggio che dopo di aver adempito a queste prescrizioni, ed aver ricevuto l'attestato di libera pratica, che dovrà far vedere tutte le volte che ne sarà richiesto da parte dell'autorità competente.

XXIII. In quanto al servizio ed alla retribuzione da assegnarsi al pilota, vi si provvederà con regolamento speciale, la cui redazione e pubblicazione saranno confidate alla sovramenzionata commissione.

XXIV. Riguardo alle monete, pesi e misure, si terrà per modello il sistema metrico decimale italiano.

Per estendere ancora i vantaggi che risultano dalla presente convenzione, per la navigazione del Po, il governo imperiale

e reale austriaco s'impegna d'intavolare col Piemonte le opportune trattative cui serviranno di base le regole sovrastabilite.

Tariffa per la tassa di navigazione sul Po, per tutti i corsi del fiume tra le due dogane estreme e al di là di dette dogane.

I. Classe	Pei bastimenti, navigli e barche della capacità di	1000 quintali	L. 12
II. »		da 500 a 1000	» 6
III. »		da 200 a 500	» 3
IV. »		al disotto di 200	» 1 30

Tra le due dogane estreme si paga la metà della tassa.

I bastimenti, navigli e barche non cariche, pagano in ogni caso la metà.

In fede di che, ecc.

Trattato tra l'Austria e Modena, per regolare i limiti dei due paesi, firmato a Milano li 8 *agosto* 1849.

—

I. Nel caso in cui, ottenendo per S. M. l'imperatore l'adesione del governo pontificio alla libera navigazione del Po, la convenzione che vi si riferisce, firmata dai plenipotenziarii austriaci, modenesi e parmensi in data 3 luglio 1849, possa essere posta in esecuzione, S. A. R. il duca di Modena rinunzia alla giurisdizione che ha finora esercitato, appoggiandosi sugli antichi trattati, di cui i §§ 95 e 98 dell'atto finale del congresso di Vienna riconobbero l'esistenza; ei l'avea esercitato fino ad oggi, dalla linea tra Brescello e Gualtieri sino alla riva sinistra del Po, limitandosi a ciò che la linea di demarcazione de' suoi Stati segua da quella parte il *Thalweg* del fiume colle qualità e condizioni che si diranno in seguito.

II. Sua Maestà I. R. A. in compenso di questa rinunzia di giurisdizione ed anche come indennità dei diritti che attualmente le finanze imperiali scambiano colle finanze modenesi pel transito degli oggetti reali, nelle acque considerate come di giurisdizione modenese, e specialmente per giungere alla desiderata regolarità delle frontiere, dona in cambio a S. A. R. il duca di Modena, l'alta dominazione a tutti i diritti di sovranità e di giurisdizione sul territorio comunale di Rolo, e sulla porzione di quello di Gonzaga, che resta compreso tra i canali Tagliata e Parmigiana, dove ha luogo la loro congiunzione. In tal guisa questo spazio di frontiera austro-modenese, invece di tagliare come per l'addietro il canale Tagliata, seguirà la *mezzeria* di questo canale da detto punto d'intersezione sino a quello in cui si congiunge col canale Parmigiana, rimonterà quindi la *mezzeria* di quest'ultimo sino all'estremità del territorio di Rolo, dove la *Fossa* di *Raso* ed il Canalazzo affluiscono nella Parmigiana presso il Torrione della Maglia. Da quell'angolo la frontiera continuerà l'attuale sua delimitazione lungo la *Fossa* del *Raso* e del *Colatore Busatello*, il tutto come si vede esattissimamente descritto sulle due carte unite al presente trattato.

III. Colla cessione dei territorii sovradesignati, si cedono allo Stato modenese i conti attivi e passivi dello Stato austriaco con quei medesimi territorii. I conti passivi consistono principalmente nel diritto che hanno quei proprietarii d'essere esonerati dalle spese di colamento, di conservazione e di riparazioni delle dighe; le quali spese furono nella provincia di Mantova messe a carico dello Stato, salvo una determinata contribuzione di detta provincia.

IV. Coll'attuale trattato, son resi comuni alla parte del Po, che scorre lungo il limite modenese di Brescello e Gualtieri, i regolamenti attualmente in vigore lungo il limite di Guastalla, divenuto modenese in seguito al trattato del 28

novembre 1844, regolamenti che derivano da due convenzioni speciali del 25 maggio 1821 e dell' 11 luglio 1834, stipulate tra l'Austria e Parma e che si applicano al caso speciale indicato agli articoli V, VI, VII, IX, X, XI, coll'audizione dell'ordinanza all'articolo VIII.

V. Introducendo così come limite giurisdizionale tra Stato e Stato, nel regolare i confini del Po, il *Thalweg* di detto fiume, rimane anco inteso che le isole poste a sinistra del medesimo fiume, su tutta la linea tanto di Guastalla che da Brescello a Gualtieri, restino o divengano austriache, e che, viceversa, quelle poste a destra, siano modenesi; così le isole Violardi e San Simeone, già regolarmente consegnate, e l'isola Camerale, che sulla carta annessa è segnata N. I, apparterranno al governo imperiale e reale, e l'isola Camerale, segnata sulla stessa carta N. II, continuerà ad essere nella giurisdizione modenese.

VI. Così pure i diritti di sovranità sulle nuove isole o sulle isole nascenti, e sulle alluvioni fluviali saranno determinati dal *Thalweg* secondo la loro collocazione a destra od a sinistra di detto fiume (poichè nel primo caso esse diverranno modenesi e nel secondo austriache), facendo attenzione che per nascenti s' intendono le isole la cui altezza corrisponde almeno allo Stato ordinario del fiume, determinata dall' idrometro più vicino.

VII. Le isole o le alluvioni fluviali che si uniranno ad un continente, passeranno sotto la dominazione del sovrano che possiede la riva a cui esse si saranno aggregate, ritenendo unita al continente un' isola od un'alluvione fluviale, quando l'alluvione di tutto o di una parte del lido abbandonato raggiungerà l'altezza della *mezza piena*, ponendo attenzione che quest'altezza corrisponde all'altezza media tra la *massima magra* e la *massima piena* conosciute e segnate dall'idro-

metro esistente precisamente sulla linea di fronte all'isola od alluvione di cui trattasi, ed in difetto d'idrometro in quella posizione, vi si supplisce con una media presa tra le altezze dei due idrometri superiore ed inferiore, riducendo le differenze in proporzione delle distanze.

VIII. Siccome nelle convenzioni menzionate al precedente articolo IV, non vi è considerato il caso dell'unione di due isole del Po, le quali appartenessero a diversi Stati, e ciò potendo tuttavia accadere, è forza aggiungere al presente trattato che, tanto lungo la riva da Brescello a Gualtieri, quanto lungo quello di Guastalla, vale a dire lungo tutta l'estensione del Po, esistente tra la riva austriaca e la riva modenese, se avviene una riunione di due isole, queste due isole riunite apparterranno, anche indipendentemente dal *Thalweg*, a quello dei due Stati al quale già appartenesse la più grande di queste isole. L'estensione relativa delle due isole sarà determinata dalla parte che comincia dalle acque ordinarie del Po, il cui livello dovrà corrispondere allo Stato di *maggiore tenuta*, o permanenza del fiume, e due isole dovranno considerarsi come riunite in modo stabile, quando l'alluvione del canale giungerà al livello della *media piena* (determinato dal modo prescritto in un caso analogo all'articolo VII) di maniera che, solamente ne' più forti accrescimenti del Po, possano le acque prendervi un corso continuo.

IX. I due governi stipulanti s'impegnano reciprocamente di dare gli ordini necessarii, affinchè i loro rispettivi ingegneri sulla linea del Po si prestino, con mutue ricerche, a far tutte le verificazioni che sarebbero rese necessarie dalle variazioni del corso d'acqua, affine di constatare, basandosi sui principii stabiliti ai precedenti articoli VI, VII e VIII, sia l'apparizione di nuove isole, sia l'aggregazione di qualcuna di esse, tra esse stesse od al continente, ma, ogni qualvolta avverandosi uno di questi ultimi casi, potrà aver luogo un

cangiamento di dominazione o di sovranità, ciò dovrà effettuarsi in modo regolare, antecedentemente alle requisitorie obbligate tra Stato e Stato, e conseguentemente dalla relazione degli ingegneri, ed anche, occorrendo, da quello de' commissarii all'uopo nominati.

X. Di più nel caso in cui, sempre seguendo quanto si convenne a' precedenti articoli VII e VIII, si verificasse che qualche isola od alluvione fluviale passi dell'una all'altra delle due sovranità contraenti, le rendite delle isole od alluvioni, la cui consegna dovrà farsi, decorreranno dal giorno in cui si sarà effettuata la consegna. In conseguenza gli arretrati che potranno essere dovuti fino a quell' epoca apparterranno di diritto alla parte cedente, la quale potrà esercitare nel loro incasso le necessarie azioni giudiziarie.

XI. Affine di prevenire ogni discussione ed ogni timore relativamente alle dighe ed altri lavori idraulici, che potranno essere costrutti su l'una o l'altra riva del Po, e per impedire sovratutto che non ne risultino deviazioni forzate, a pregiudizio della riva opposta, resta formalmente convenuto che i lavori e le opere di tal natura non potranno effettuarsi dall'una o dall' altra parte se non dopo che i due governi si saranno tra loro concertati e messi perfettamente d' accordo, salvo le conseguenze delle stipulazioni che potranno essere fatte a tale riguardo nella convenzione relativa al regolamento della navigazione del Po.

XII. Affine di constatare i rispettivi esercizii di sovranità sulle isole di cui è cenno nel precedente articolo V, e per l'osservanza di tutto ciò che potrebbe procedere, in questa particolarità del presente trattato, dovrà nominarsi una commissione speciale, nel corso d' un mese dopo che sarà posto in esecuzione, cui sarà devoluta la facoltà dell' intera e conforme esecuzione, salva la definitiva superiore approvazione.

XIII. Siccome l'attuale trattato mira al particolare e vantaggioso scopo di sopprimere le molte irregolarità che presenta la frontiera comune ai due Stati contraenti, senza danno per alcuna di esse, ma coi compensi equivalenti che le località sono in caso di fornire, verrà nominata, anche nel corso d'un mese dalla sua esecuzione, un'altra commissione, la quale, dopo aver ispezionata la sovramenzionata frontiera ed averne rilevato le irregolarità, proporrà gli equi compensi da essa giudicati opportuni, affine di giungere alla rettificazione cui fin d'ora sono disposti i due governi.

XIV. Tuttavia, giusta la menzione fattane all'articolo I, il presente trattato non avrà effetto se non quando, coll'adesione del governo pontificio, la convenzione per la libera navigazione del Po potrà essere posta in esecuzione, ed allora le rispettive rinuncie della giurisdizione modenese del Po, e l'ammissione e presa di possesso del territorio di Rolo e delle frazioni di quello di Gonzaga indicate all'articolo II, saranno opportunamente concertate in via diplomatica, tra Stato e Stato, ogni diritto relativo rimanendo intanto qual è attualmente.

XV. Il presente trattato sarà ratificato, e le ratificazioni saranno scambiate a Vienna, nello spazio d'un mese, o prima se è possibile. Il governo imperiale e reale austriaco avrà cura, venendo il caso, di regolare la rettificazione qui convenuta delle sue frontiere, con una legge speciale, conformemente al § 6 della costituzione dell'impero.

In fede di che ecc.

Lettera del principe presidente la Repubblica al luogotenente colonnello Edgardo Ney.

Eliseo nazionale 18 agosto 1849.

Mio caro Ney.

La repubblica francese non ha spedito un'armata a Roma per ispegnervi la libertà italiana, ma, all'opposto, per regolarla, preservandola contro i suoi propri eccessi, e per darle una base solida, rimettendo sul trono pontificio il principe che per primo erasi arditamente posto alla testa di tutte le utili riforme.

Apprendo con pena che le benevole intenzioni del santo padre, come pure la nostra propria azione, rimangano sterili in presenza di passioni e d'influenze ostili. Si vorrebbe dare per base all'entrata del papa la proscrizione e la tirannia. Dite, da parte mia, al generale Rostolan ch'ei non deve permettere che all'ombra del vessillo tricolore si commettano atti che possano snaturare il carattere del nostro intervento.

Io comprendo così il ristabilimento del potere temporale del papa. *Amnistia generale, secolarizzazione dell' amministrazione, codice Napoleone e governo liberale.*

Rimasi personalmente ferito, leggendo la proclamazione dei tre cardinali, nel vedere che non erasi neppure fatta parola del nome della Francia, nè delle sofferenze de' nostri bravi soldati.

Ogni insulto fatto alla nostra bandiera ed al nostro uniforme mi va direttamente al cuore, ed io vi prego di voler far noto che se la Francia non vende i suoi servigi, essa esige per lo meno che le si sappia grado dei suoi sacrificii.

Quando le nostre armate fecero il giro dell'Europa, lascia-

rono ovunque, como traccia del loro passaggio, la distruzione degli abusi della feudalità ed i germi della libertà: non sarà mai detto che nel 1849 un' armata francese abbia potuto agire in altro senso e condurre ad altri risultati.

Dite al generale di ringraziare a nome mio, l'armata della sua nobile condotta. Ho saputo con dispiacere che, anco fisicamente, essa non era trattata nel modo con cui doveva esserlo; nulla dee trascurarsi per il conveniente trattamento delle nostre truppe.

Ricevete, mio caro Ney, l'assicurazione di mia sincera amicizia.

firmato: LUIGI NAPOLEONE BONAPARTE.

Motu proprio.

12 settembre 1849.

Pio IX a' suoi amatissimi snddíti.

Appena le valenti armate delle potonze cattoliche, le quali concorsero con una devozione veramente figliale al ristabilimento di nostra piena libertà ed indipendenza nel governo dei dominii temporali della santa sede, vi aveano liberati dalla tirannia che in mille guise vi opprimeva, noi abbiamo innalzato inni di ringraziamento al Signore; ma noi ci siamo in pari tempo affrettati di mandare a Roma una commissione di governo composta di tre commendevoli prelati, perchè essa ripigliasse in nome nostro le redini della civile amministrazione, e, coll' aiuto d'un ministero, provvedesse, secondo le circostanze, a tutte le misure immediatamente reclamate dalla sicurezza e dalla pnbblica tranquillità.

Colla medesima sollecitudine noi ci siamo occupati di stabilire le basi delle istituzioni le quali, assicurando ai nostri amatissimi sudditi le convenienti franchigie, doveano rendere

altresì ferma la nostra indipendenza, che noi siamo in obbligo di mantenere intera al cospetto di tutto il mondo.

In conseguenza, a consolazione dei buoni, che han sì bene meritato della nostra benevolenza e della nostra speciale attenzione, a scorno de' perversi e dei ciechi, che si prevalsero delle nostre concessioni per rovesciare l'ordine sociale, ed affine di provare a tutti che nulla ci sta a cuore fuorchè la vostra solida e vera prosperità, noi abbiamo decretato, di certa scienza e piena autorità, le seguenti disposizioni:

I.

È instituito a Roma un Consiglio di Stato che darà il suo avviso sui progetti di legge prima che i medesimi vengano sottoposti alla sovrana sanzione. Esso esaminerà tutte le gravi quistioni di tutti i rami dell'amministrazione pubblica, sui quali sarà da noi e dai nostri ministri richiesto del suo avviso.

Una legge ulteriore determinerà le qualità ed il numero dei consiglieri, i loro doveri, le loro prerogative, le regole delle discussioni e quanto può concernere il regolare andamento d'una sì alta assemblea.

II.

È istituita una Consulta di Stato per le finanze. Essa sarà intesa sulla rendita dello Stato, ne esaminerà le spese, decretando altresì il regolamento dei conti. Essa darà il suo avviso sull'imposizione di nuove tasse o sulla diminuzione delle tasse esistenti, sul miglior modo di operarne il riparto, sui mezzi più efficaci di far rifiorire il commercio, e in generale su tutto ciò che riguarda gli interessi del pubblico tesoro.

I membri della Consulta sono scelti da noi sopra liste che ci verranno presentate dai consigli provinciali. Il loro numero sarà fissato in proporzione delle provincie dello Stato. Potrà essere accresciuto coll'aggiunta d'un numero fisso di sudditi che noi ci riserviamo di nominare.

Una legge ulteriore determinerà le forme delle proposizioni dei membri della Consulta, le loro qualità, le regole con cui si avranno ad esaminare gli affari, e tutto ciò che può efficacemente e prontamente contribuire alla riorganizzazione di questo sì importante ramo della pubblica amministrazione.

III.

L'istituzione dei consigli provinciali è confermata. I consiglieri saranno scelti da noi su liste presentate dai consigli comunali.

Essi discuteranno gli interessi locali della provincia, le spese da farsi a carico della provincia e col loro concorso, i conti di esazioni e di spese dell'amministrazione interna. Questa amministrazione sarà d'ora innanzi affidata ad una commissione amministrativa che verrà scelta da ogni consiglio provinciale sotto la sua responsabilità.

Alcuni membri del consiglio provinciale saranno chiamati di preferenza a far parte del consiglio del capo della provincia per aiutarlo nel compito della sorveglianza che ei deve esercitare sovra i comuni.

Una legge ulteriore determinerà il modo delle proposizioni, le qualità ed il numero dei consiglieri per ogni provincia, e dopo di aver prescritto i rapporti che debbono esistere tra le amministrazioni provinciali ed i grandi interessi dello Stato, regolerà questi rapporti ed indicherà in qual modo e fin dove si estenderà la sorveglianza superiore su queste amministrazioni.

IV.

La rappresentanza e l'amministrazione municipale saranno regolate sulle più larghe franchigie che siano compatibili cogli interessi locali dei comuni.

L'elezione dei consiglieri avrà per base un numero esteso di elettori, avendo principalmente riguardo alla proprietà.

Gli eleggibili, oltre le qualità intrinseche, necessarie, dovranno pagare un censo che verrà fissato per legge.

I capi delle amministrazioni municipali saranno scelti da noi e dagli anziani dei capi delle provincie, su tre presentazioni fatte dai consigli comunali.

Una legge ulteriore determinerà le qualità ed il numero dei consiglieri comunali, il modo di loro elezione, il numero di quelli che comporranno la municipalità; la stessa legge regolerà l'andamento dell'amministrazione, facendola concordare cogli interessi della provincia.

V.

Le riforme ed i miglioramenti saranno altresì estesi all'ordine giudiziario ed alla legislazione civile, criminale ed amministrativa. Una commissione sta per essere nominata per occuparsi del lavoro necessario.

VI.

Infine, proclive sempre all'indulgenza ed al perdono per l'inclinazione del nostro paterno cuore, noi vogliamo ancora una volta dar luogo ad un atto di clemenza verso gli uomini traviati che sono stati trascinati al tradimento ed alla ribellione dalle seduzioni, dall'esitazione e fors'anco dalla debolezza altrui. Avendo da altra parte presente al pensiero ciò che da noi reclamano la giustizia, fondamento dei regni, gli altrui diritti sconosciuti e violati, il dovere che ci incombe di proteggervi contro il rinnovamento dei mali da voi sofferti, e l'obbligo di sottrarvi alla perniciosa influenza dei corruttori d'ogni morale e dei nemici di questa cattolica religione, la quale, sorgente inesauribile d'ogni bene e d'ogni prosperità sociale, faceva la vostra gloria, e vi faceva riguardare come la famiglia d'elezione che Dio favoriva de' suoi doni particolari, noi abbiamo ordinato che si pubblicasse in nome nostro un'amnistia per tutti quelli i quali non sono esclusi da questo beneficio dalle eccezioni enunciate nell'ordinanza.

Tali sono le disposizioni che in presenza di Dio noi abbiamo creduto dover pubblicare pel nostro bene. Esse sono

compatibili colla nostra dignità, e noi siam convinti che, fedelmente eseguite, possono produrre quel buon risultato che è il voto onorevole degli spiriti saggi. Il buon senso di tutti quelli fra voi che aspirano al bene, in proporzione dei mali che hanno sofferto, ce n'è ampia guarentigia. Ma procuriamo, sovratutto, di porre la nostra confidenza in Dio, il quale, anche in mezzo de' suoi giusti propositi, non smentisce mai la sua misericordia.

Dato a Napoli, al sobborgo di Portici, il 12 settembre 1849, del nostro pontificato l'anno quarto.

Atto d'accessione della corte di Roma alla convenzione conchiusa tra l'Austria e i ducati di Modena e di Parma, il 3 luglio 1849 per la libera navigazione sul Po.

Portici, 12 febbraio 1850

Sua Santità essendo stata amichevolmente invitata da S. M. l'imperatore d'Austria, a voler accedere al trattato per la libera navigazione del Po, conchiuso a Milano il 3 luglio 1849, tra i governi dell'Austria, di Modena e di Parma, nella previsione di questa adesione del governo pontificio e con l'impegno preso da S. M. I. R. Apostolica di ottenerla, trattato che, convenuto e trascritto parola per parola è il seguente....

Ed avendo Sua Santità grandemente a cuore di aumentare la prosperità de' suoi sudditi, il cui commercio ed industria non possono che prendere un maggiore sviluppo per mezzo della libera navigazione del Po, ha munito il suo primo segretario di Stato, il cardinale Giacomo Antonelli, dei pieni poteri opportuni, di cui rimarrà qui copia autentica, come allegazione, per eseguire in nome suo quest' accessione.

Conseguentemente il Cardinale sottoscritto dichiara che Sua Santità aderisce, con quest'atto di consenso, a quel trattato, formalmente impegnandosi di adempiere per parte sua alle obbligazioni che ne derivano.

Quest'atto di consenso sarà ratificato nello spazio dei tre mesi che seguiranno alla consegna dell'atto d'accettazione, e prima della scadenza di qnesto termine, si procederà allo scambio degli atti di ratificazione, dell'atto di consenso, e del corrispondente atto d'accettazione.

In fede di che, noi, plenipotenziario di Sua Santità, in virtù de' nostri pieni poteri e salvi sempre i diritti della santa sede, già altravolta riservati, abbiamo firmato il presente atto di consenso, apponendovi il sigillo delle nostre armi.

Fatto a Portici, il 12 febbraio 1850.

Firmato: G. Card. Antonelli.

Trattato tra l'Austria e la Toscana relativo al mantenimento di un corpo di truppe austriache in Toscana, firmato a Firenze il 22 aprile 1850.

---

22 aprile 1850

Sua Altezza I. e R. l'arciduca d'Austria, granduca di Toscana, avendo, in segnito alle politiche rivoluzioni che hanno recentemente agitato la Penisola italiana, manifestato il desiderio di avere nel grandncato un corpo di truppe austriache pel completo ristabilimento e per la consolidazione della tranquillità e dell'ordine, e S. M. l'imperatore d'Austria, avendo, in conformità di tale desiderio, acconsentito a mettere una parte delle sue truppe a disposizione dell'augusto suo congiunto ed alleato, per tutto quel tempo che sarà necessario a raggiungere lo scopo sovramenzionato, S. M. l'imperatore

d'Austria e S. A. I. e R. il granduca di Toscana convennero di conchiudere a questo riguardo un trattato speciale.

A tale effetto hanno nominato loro plenipotenziarj:

Cioè S. M. l'imperatore d'Austria, il barone Carlo de Hügel, maggiore nelle sue armate, cavaliere dell'ordine imperiale di Leopoldo, commendatore dell'ordine reale di Wasa di Svezia, officiale dell'ordine reale di Leopoldo del Belgio, cavaliere dell'ordine costantiniano di San Giorgio di prima classe, di Parma, e dell'ordine reale dell'Aquila rossa di Prussia, incaricato d'affari d'Austria in Toscana, ecc. ecc.

E S. A. I. e R. il granduca di Toscana, Don Andrea de' principi Corsini, duca di Casigliano, senatore di Toscana, cavaliere dell'ordine religioso e militare di San Stefano papa e martire, gran croce, decorato del gran cordone dell'ordine religioso e militare dei SS. Maurizio e Lazzaro di Sardegna, gran croce dell'ordine reale e distinto di Carlo III di Spagna, ciambellano di S. A. I. e R. il granduca e suo ministro segretario di Stato, al dipartimento degli affari esteri, ecc. ecc.

I quali, dopo aver trovato i loro pieni poteri in buona e dovuta forma, convennero sugli articoli seguenti:

I. Il corpo di truppe austriache, destinato a restare temporariamente nel granducato, sarà per ora forte di 10,000 combattenti, e composto proporzionalmente d'ogni arma.

Sarà munito, a guisa d'una divisione staccata dell'armata, d'un'artiglieria di riserva, come pure di tutto il necessario.

Questa divisione dipenderà, per quanto riguarda la sua organizzazione interna e la sua disciplina, dal generale comandante dell'armata austriaca dell'alta Italia, di cui essa fa parte.

La forza numerica di questa divisione potrà essere modificata di comune accordo tra le alte parti contraenti; rimane tuttavia inteso ch'essa non potrà in verun caso essere diminuita al disotto di 6000 uomini.

Tutto ciò che riguarda l'intero sgombro del granducato, sarà egualmente regolato di comune accordo tra le alte parti contraenti, ognuna di esse riservandosi fin d'ora il diritto d'iniziativa in ordine a tale questione.

II. La dislocazione delle truppe avrà luogo, sempre avuto riguardo alle regole militari ed ai bisogni del momento, di comune accordo tra il comandante della divisione ed il governo granducale.

Il parziale, o totale rinnovamento delle truppe, nei limiti del numero stipulato dall'articolo I del presente trattato, dipenderà dal comandante in capo dell'armata d'Italia.

Riguardo alle cittadelle o forti dei distretti che verranno occupati dalle truppe austriache, S. A. I. e R. il granduca, s'impegna di farli mettere in istato di difesa e munirli delle convenienti provvigioni di bocca e di guerra.

III. In quanto alle spese di mantenimento delle truppe austriache durante il loro soggiorno in Toscana, S. M. l'imperatore d'Austria, mosso da benevola ed amicale considerazione sulle attuali condizioni del granducato, rinunzia ad ogni indennità della paga ordinaria e delle spese d'armamento della truppa le quali continueranno ad essere a carico del tesoro imperiale.

In concambio, il governo granducale s'impegna a sopportare tutte le altre spese di mantenimento, sia in natura, sia in danaro, dietro le tariffe annesse a questa convenzione, dalla quale esse formano, in tutta la loro estensione, parte integrante.

IV. Si procederà immediatamente alla nomina di commissarii austriaci e toscani per la liquidazione delle spese, senza alcuna eccezione, del corpo d'occupazione, dal giorno di sua entrata sul suolo del granducato, fino al giorno dello scambio delle ratificazioni del presente trattato.

A questa liquidazione serviranno di base i quadri autentici stesi a seconda de' regolamenti austriaci, e la forza numerica del corpo sarà calcolata in base allo stato effettivo che è realmente esistito alle diverse epoche.

V. Tutte le lettere e tutti i pieghi contenenti il servizio delle truppe imperiali, come pure le loro corrispondenze colle autorità granducali, e che saranno munite d'un sigillo d'ufficio,

saranno ricevuti e rilasciati senza pagamento dagli uffici della posta granducale: si terrà a tale riguardo un giornale regolare, oppure si scambieranno ricevute dall'una parte e dall'altra. Tutte le lettere particolari provenienti da militari austriaci od a questi indirizzate andranno soggette alla tariffa ordinaria. Così pure, i corrieri ed altri individui del corpo di truppe austriache, che viaggiano per posta, saranno egualmente tenuti a pagare, contando le spese di posta in base alla tariffa in uso.

VI. Gli effetti d'armamento ed oggetti diversi destinati od appartenenti alle truppe austriache, andranno esenti dal pagamento dei diritti di dogana tanto all'entrata che all'uscita come pure all'interno del paese.

I militari che viaggiano con un foglio di via, o con un ordine aperto constatante la loro qualità, saranno egualmente esenti d'ogni diritto di dogana e di pedaggio per la loro persona, come pe' loro effetti.

I corrieri di servizio militare, infine, andranno inoltre immuni d'ogni visita doganale, tanto per le loro persone, quanto pe' loro effetti, le loro lettere e i loro pieghi.

VII. Il presente trattato sarà ratificato, e lo scambio delle rattificazioni avrà luogo a Firenze nello spazio di trenta giorni, o prima, se è possibile.

VIII. Il presente trattato andrà in vigore a datare dal giorno dello scambio delle ratificazioni.

In fede di che i rispettivi plenipotenziarii hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto il sigillo di loro armi.

Fatto a Firenze, il 22 aprile 1850.

Firmati: Il Barone C. De Hügel *m. p.*

» Il Duca di Casigliano *m. p.*

711,174

INDICE.

PREFAZIONE . . . . . *pag.* 5

A

I.

ATTO DEL CONGRESSO DI VIENNA. — PARTE RIGUARDANTE L'ITALIA . . . . . » 9
Confini del Re di Sardegna . . . . . » ivi
Riunione di Genova . . . . . » 10
Titolo di Duca di Genova . . . . . » ivi
Diritti e privilegi de' Genovesi . . . . . » ivi
Riunione de' feudi imperiali. . . . . » ivi
Diritti di fortificazione . . . . . » 11
Cessione al Cantone di Ginevra . . . . . » ivi
Neutralità del Ciablese e del Fossigni . . . . . » ivi
Antichi dominii austriaci . . . . . » 12
Paesi uniti alla monarchia austriaca . . . . . » ivi
Frontiere austriache in Italia . . . . . » 13
Navigazione del Po . . . . . » ivi
Disposizioni relative al Monte Napoleone di Milano . . » ivi
Stati di Modena e di Massa e Carrara . . . . . » 14
Parma e Piacenza . . . . . » 15
Dominii del Gran Duca di Toscana . . . . . » ivi
Ducato di Lucca . . . . . » 16
Riversibilità del ducato di Lucca . . . . . » 17
Disposizioni relative alla Santa Sede . . . . . » ivi
Ristabilimento del Regno delle Due Sicilie . . . . . » 18

II.

Articolo ottanta dell'atto del Congresso di Vienna, sottoscritto il 9 giugno 1815 . . . . . *pag.* 18

III.

Condizioni che debbono servire di base alla riunione degli Stati di Genova a quelli di S. M. Sarda . . . . . » 19

B

Protestatio, nomine Sanctitatis Suæ Pii Papæ VII et Sanctæ Sedis Apostolicæ, contra ea omnia, quæ in præjudicium jurium et rationum Ecclesiarum Germaniæ, atque etiam Sanctæ Sedis, vel sancita, vel manere permissa sunt in Congressu Vindobonensi . . . . . » 25

C

Santa alleanza tra le LL. MM. l'Imperatore di tutte le Russie, l'Imperatore d'Austria e il Re di Prussia, sottoscritta a Parigi il 14-26 Settembre 1815 . . . . . » 28

D

Convenzione militare tra l'Armata Napoletana e quella d'Austria a Casa Lanza, il 20 maggio 1815 . . . . . » 30

E

Domande addizionali fatte dal Negoziatore Napoletano e riposte date dal Negoziatore Austriaco . . . . . » 33
Concordato tra Sua Santità Pio VII Sovrano Pontefice e Sua Maestà Ferdinando Primo Re del Regno delle Due Sicilie, sottoscritto il 16 febbraio 1818 . . . . . » 34

F

Costituzione siciliana dell'anno 1812 sanzionata con due reali diplomi de'9 febbraio e 25 marzo 1813. — Basi della nuova Costituzione . . . . . » 47

Digitized by Google

TITOLO I. *Potere legislativo* . . . . . *pag.* 50
Consigli civili e magistrature municipali . . » 73
Colonna annonaria di Palermo . . . . . » 80
Istruzioni riguardanti l'articolo nono del potere legislativo, per le forme della elezione dei rappresentanti alla Camera dei Comuni . . . » 84
Decreto per la libertà della stampa . . . » 90
Per la successione al trono di Sicilia . . . » 94
Della libertà, diritti e doveri del cittadino . » 99
TITOLO II. *Potere esecutivo* . . . . . » 104
— III. *Potere giudiziario* . . . . . » 116
Abolizione de' Fori. . . . . » 124
Giudizio dei Giuri, o sia uguali . . . . . » 126
Piano di Finanze . . . . . » 127
Bilancio del Patrimonio attivo e passivo dello Stato . . . . . » 139
APPUNTAMENTO fatto dal tre bracci ecclesiastico, militare e demaniale . . . . . » 142
Supplica dell'intiero Parlamento a sua Real Maestà . . » ivi
Proposta in forma di grazia fatta dal braccio demaniale alla quale si uniformò il braccio ecclesiastico. . . . . » 143
Altra proposta del braccio demaniale alla quale si uniformò il braccio ecclesiastico . . . . . » ivi
Capitolo separato, conchiuso dal Parlamento inerente al capitolo VI del potere esecutivo . . . . . » 144
Nota dei pari spirituali . . . . . » 145
Nota dei pari temporali . . . . . » 147
Mappa del numero dei rappresentanti della Camera dei Comuni, — a tenore delle rispettive popolazioni delle città e terre secondo la numerazione del 1798, e secondo quel ch'è stato stabilito dal Parlamento . . . . . » 149

G

Manifesto del Tenente Generale Lord Guglielmo Bentinck: il 31 ottobre 1813 . . . . . » 153

H

Note communiquée par M. William A'Court, lors de l'evacuation de la Sicile par les troupes Anglaises . . . . . » 154

I

Ferdinando I, per la grazia di Dio, Re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ecc.; Infante di Spagna; Duca di Parma, Piacenza, Castro, ecc. ecc. ecc.; Gran Principe ereditario di Toscana, ecc. ecc. ecc. . . . . *pag.* 159

K

Ferdinando I, per la grazia di Dio, Re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, ecc. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, ecc. ecc. Gran Principe ereditario di Toscana, ecc. ecc. ecc. . . . . » 161

L

Trattato conchiuso a Parigi il 10 giugno 1817 tra le corti d'Austria, di Spagna, di Francia, della Gran Brettagna, di Prussia e di Russia, il quale, in esecuzione dell'art. 99 dell'atto del congresso, determina la reversione dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla. . . . . » 164

M

Notificazione delle patenti di S. M. I. A. per la formazione del regno Lombardo-Veneto 16 aprile 1815 . . . . . » 169

N

Alla Nazione del Regno delle Due Sicilie . . . . . » 170

O

La Costituzione del regno delle Due Sicilie, ecc. . . . . » ivi

P

COSTITUZIONE DI SPAGNA promulgata in Cadice il 19 marzo 1812, in Napoli il 7 luglio 1820, ed in Torino il 13 marzo 1821 . . . . . » 171
TITOLO I. *Della Nazione Spagnuola, e degli Spagnuoli* . . » ivi
Della Nazione Spagnuola . . . . . » ivi
Degli Spagnuoli . . . . . » ivi

TITOLO II. *Del Territorio delle Spagne, sua religione e governo, e dei Cittadini spagnuoli* . . . . . *pag.* 172
Del Territorio delle Spagne . . . . . » ivi
Della Religione . . . . . » 173
Del Governo . . . . . » ivi
Dei Cittadini spagnuoli . . . . . » ivi
— III. *Delle Cortes* . . . . . » 175
Del modo di formare le *Cortes* . . . . . » ivi
Della nomina dei deputati delle Cortes . . . » 176
Delle assemblee elettorali di parrocchia . . » ivi
Delle assemblee elettorali di territorio . . . » 179
Delle assemblee elettorali di provincia . . . » 181
Della installazione delle Cortes . . . . . » 186
Della facoltà delle Cortes . . . . . » 189
Della formazione delle leggi, e della sanzione reale . . . . . » 191
Delle promulgazioni delle Leggi . . . . . » 193
Della Deputazione permanente delle Cortes . » 194
Delle Cortes straordinarie . . . . . » 195
— IV. *Del Re* . . . . . » 196
Della inviolabilità del Re e della sua autorità. » ivi
Della successione della Corona . . . . . » 199
Della minorità del Re e della Reggenza . . » 200
Della famiglia Reale e del riconoscimento del Principe d'Asturia . . . . . » 202
Della dotazione della famiglia Reale . . . . » 203
Dei Segretari e del Consiglio di Stato . . . » 204
Del Consiglio di Stato . . . . . » 205
— V. *Dei Tribunali e della Amministrazione di giustizia civile e criminale* . . . . . » 207
Dell'amministrazione di giustizia nel civile . » 212
— VI. *Del governo interno delle provincie e delle comuni* . » 215
Delle Municipalità . . . . . » ivi
Del governo politico delle provincie e delle deputazioni provinciali . . . . . » 218
— VII. *Delle Contribuzioni* . . . . . » 221
— VIII. *Della forza militare Nazionale.* . . . . . » 223
Delle truppe di servizio permanente. . . . » ivi
Delle milizie nazionali . . . . . » 224
— IX. *Della pubblica istruzione* . . . . . » ivi
— X. *Dell'osservanza della Costituzione e del modo di procedere per cambiamenti da forsi in esso* . » 225

Q

Istruzioni pel Tenente Generale D. Florestano Pepe Comandante Generale della spedizione in Sicilia . . . . . *pag.* 227

R

Convenzione fra il Luogotenente Generale D. Florestano Pepe Comandante le armi in Sicilia, ed il Principe di Paternò . » 232

S

Ferdinando I.°, ecc. . . . . » 234

T

Vittorio Emanuele, ecc. . . . . » 236

U

Carlo Alberto di Savoia, ecc. . . . . » 238

V

Carlo Alberto di Savoia, ecc. . . . . » 239
Proclama di S. A. S. il principe reggente alle R. Armate . » 240

X

Noi Carlo Felice, ecc. . . . . » 241

Y

Dichiarazione pubblicata a nome delle Corti d'Austria, di Prussia e di Russia, dopo la chiusura del congresso di Laybach, il 21 maggio 1821 . . . . . » 243

Z

Decreto del Governo provvisorio di Bologna, col quale si dichiara cessato il dominio temporale dei Papi sopra la città e provincia di Bologna: 8 febbraio 1831 . . . . » 246

AA

Capitolazione degli insorti in Ancona col Cardinal Benvenuti Legato a Latere di S. S.: 26 marzo 1831 . . . . . *pag.* 247

BB

Protesta del conte di Saint-Aulaire, Ministro di Francia a Roma, contro l'intervento austriaco nelle Romagne, in data 27 marzo 1831 . . . . . » 251

CC

Editto di Gregorio XVI del 5 aprile 1831 contro i ribelli, con dichiarazione di non riconoscere la capitolazione firmata dal Cardinale a Latere Benvenuti . . . . . » 253

DD

Nota diretta dal Cardinale Bernetti a S. E. il sig. Conte de Saint-Aulaire, Ambasciatore di Francia presso la Santa Sede . . . . . » 258

EE

Memorandum delle Potenze al Governo romano del 10 maggio 1831 . . . . . » 264

FF

Nota del Cardinale Bernetti al Ministro francese in Roma del 6 giugno 1831, riguardante i miglioramenti da introdurre nell'amministrazione degli Stati pontificii . . . . . » 266

GG

Nota di Lord Seymour, rappresentante d'Inghilterra, alle conferenze romane, nell'abbandonare il congresso: del 7 settembre 1832 . . . . . » 270
A S. E. il Conte Saint-Aulaire Ambasciatore di Francia a Roma . . . . . » 273

HH

Trattato di Firenze del 28 novembre 1848 fra il Duca di Lucca,

il Duca di Modena, il Granduca di Toscana, ed il Re di Sardegna . . . . . *pag.* 276

II

Articolo segreto del Trattato di Firenze del 28 nov. 1844 . » 290

A

Protesta del Cardinale Ciacchi Legato pontificio in Ferrara: 6 agosto 1847 . . . . . » 291

B

Protesta del Legato di Ferrara 12 agosto 1847 . . . . » 293

C

Trattato fra il Granduca di Toscana ed il Duca di Lucca, sottoscritto a Firenze il 4 ottobre 1847 . . . . . » 294

D

Atto di abdicazione del Duca di Lucca: del 5 ottobre 1847 » 299

E

Proclama del duca di Lucca: del 5 ottobre 1847. . . . » 301

F

Proclama del Granduca di Toscana nell'atto di assumere il governo di Lucca: 11 ottobre 1847 . . . . . » 303

G

Motuproprio del Pontefice sull'organizzazione della Consulta di Stato: 14 ottobre 1847 . . . . . » 305
ORGANIZZAZIONE DELLA CONSULTA DI STATO . . . . . » 306
TITOLO I. *Istituzione e composizione della Consulta di Stato* » ivi
— II. *Elezione e nomina dei Consultori di Stato* . » ivi
— III. *Divisione e Presidenza della Consulta di Stato* . » 308
— IV. *Attribuzione della Consulta di Stato* . . . » 309
— V. *Deliberazioni della Consulta di Stato* . . . » 310
— VI. *Uditori presso la Consulta di Stato* . . . . » 313
— VII. *Officii e Dicasteri subalterni della Consulta di Stato* . . . . . » 314

TITOLO VIII. *Disposizioni generali* . . . . . *pag.* 315
— IX. *Disposizioni transitorie* . . . . . » 316

H

Dichiarazione della Lega Doganale convenuta in massima fra gli Stati della Santa Sede, di Sardegna, di Toscana e Lucca: 3 novembre 1847 . . . . . » 318

I

Trattato fra il Granduca di Toscana e il Duca di Lucca: 9 dicembre 1847 . . . . . » 319

K

Atto sovrano del re delle Due Sicilie sulla Consulta di Stato ed i Consigli provinciali e comunali: 18 gennaio 1848 . » 322

L

Atto sovrano del Re delle Due Sicille sull'amministrazione della Sicilia: il 18 gennaio 1848 . . . . . » 324

M

Proclamazione della costituzione in Napoli: 29 gennaio 1848 » 326

N

FERDINANDO II, ecc. . . . . » 347
Disposizioni generali . . . . . » 328
CAPO I. *Delle Camere legislative* . . . . . » 331
— II. *Camera de' Pari* . . . . . » 332
— III. *Della Camera de' Deputati* . . . . . » 334
— IV. *Del Re* . . . . . » 336
— V. *Dei Ministri* . . . . . » 337
— VI. *Del Consiglio di Stato* . . . . . » 338
— VII. *Dell'Ordine giudiziario* . . . . . » 339
— VIII. *Disposizioni transitorie* . . . . . » ivi
Clausola derogatoria . . . . . » 340

O

Atto di convocazione del Generale Parlamento di Sicilia: 24 febbraio 1848 . . . . . » 341

Convocazione del generale parlamento di Sicilia — *Comitato Generale in Palermo.* — Al popolo . . . . . *pag.* 355
Il Comitato generale di Palermo ai presidenti di tutti i Comitati di Sicilia. — *Istruzioni pratiche per la esecuzione delle elezioni dei rappresentanti alla Camera dei Comuni* » 364
I. Operazioni preliminari e formazione delle liste elettorali » 365
II. Votazione . . . . . » 370
III. Risultato della votazione . . . . . » 374

P

Proclamazione della Costituzione in Piemonte: 8 febbraio 1848 » 376

Q

Carlo Alberto, ecc. . . . . » 378
Dei diritti e dei doveri dei Cittadini . . . . . » 384
Del Senato . . . . . » 385
Della Camera dei Deputati . . . . . » 388
Disposizioni comuni alle due Camere . . . . . » 389
Dei Ministri . . . . . » 392
Dell'Ordine Giudiziario . . . . . » 393
Disposizioni generali . . . . . » 394
Disposizioni transitorie . . . . . » 395

R

Proclamazione della costituzione in Toscana: 11 febbraio 1848 » 396

S

Statuto fondamentale Toscano del 15 febbraio 1848 . . » 397
Titolo I. *Diritto pubblico de' Toscani* . . . . . » 399
— II. *Principii fondamentali del Governo Toscano* . » 400
— III. *Delle Assemblee Legislative* . . . . . » 401
§ 1. Del Senato . . . . . » ivi
§ 2. Del Consiglio Generale . . . . . » 402
§ 3. Dei Membri delle due Assemblee . . » ivi
— IV. *Convocazione, Apertura delle due Assemblee e Forma delle due Adunanze* . . . . . » 403
— V. *Poteri delle due Assemblee* . . . . . » 404
— VI. *Dei Ministri* . . . . . » 406
— VII. *Lista civile* . . . . . » ivi

TITOLO VIII. *Disposizioni generali* . . . . . *pag.* 407
— IX. *Disposizioni transitorie* . . . . . » 408

T

Statuto fondamentale per il governo temporale degli Stati della S. Chiesa: 14 marzo 1848 . . . . . » 410
Disposizioni generali . . . . . » 411
Dell'alto Consiglio e del Consiglio dei Deputati . . . » 415
Attribuzioni dei due Consigli . . . . . » 417
Del Sacro Concistoro . . . . . » 420
Dei Ministri . . . . . » ivi
Del tempo della Sede vacante . . . . . » ivi
Del Consiglio di Stato . . . . . » 421
Disposizioni transitorie . . . . . » 422

U

Ordinamento politico amministrativo della Toscana del 9 marzo 1848 . . . . . » 425
TITOLO I. *Disposizioni generali* . . . . . » ivi
— II. *Facoltà e doveri dei Prefetti* . . . . . » 426
— III. *Facoltà e doveri dei Sottoprefetti* . . . . . » 427
— IV. *Facoltà e doveri dei Governatori di Livorno e dell'Isola dell'Elba* . . . . . » 428
— V. *Facoltà e doveri dei Pretori* . . . . . » ivi
— VI. *Facoltà e doveri dei Delegati di Governo* . . » 429
— VII. *Facoltà e doveri dei Ministri del Censo* . . » ivi
— VIII. *Facoltà e doveri dei Gonfalonieri* . . . . » 431
— IX. *Degli Uffiziali subalterni, dei Prefetti, dei Sottoprefetti, dei Pretori e dei Delegati di Governo* . » ivi
— X. *Forza di cui dispongono i Prefetti, i Sottoprefetti i Pretori e i Delegati di Governo* . . . . » 432
— XI. *Dei Supplenti* . . . . . » ivi
— XII. *Disposizioni transitorie* . . . . . » 433

V

Motuproprio per l'organizzazione del Consiglio di Stato della Toscana: 15 marzo 1848 . . . . . » 435
TITOLO I. *Della Composizione del Consiglio di Stato* . . » ivi
— II. *Delle attribuzioni del Consiglio di Stato* . . » 437
— III. *Delle forme di procedere* . . . . . » ivi

X

Legge elettorale provvisoria del regno di Napoli del 29 febbraio 1848 . . . . . pag. 440
Disposizioni generali . . . . . » 441
Della formazione delle liste elettorali . . . . . » 445
De' Collegi elettorali . . . . . » 447

Y

Carlo Alberto, ecc. . . . . » 451
Titolo I. *Delle condizioni per essere elettore e del domicilio politico* . . . . . » 452
— II. — Capo I. *Della prima formazione delle liste elettorali* . . . . . » 457
— II. *Della revisione annua delle liste elettorali* . . . . . » 459
— III. *Dei Collegi elettorali* . . . . . » 466
— IV. *Dei Deputati* . . . . . » 471
— V. *Disposizioni generali* . . . . . » 473
— VI. *Disposizione particolare per l'Isola di Capraia*. » ivi
Disposizioni provvisorie per le provincie dell'Ossola e Valsesia, ed i Mandamenti e Comuni di Gozzano ed Orta, ora immuni dalle contribuzioni . . . . . » ivi
Disposizioni provvisorie per l'Isola di Sardegna sino alla effettiva assimilazione della medesima al sistema generale di Terraferma . . . . . » 474
A Tabella in cui si determina il valore locativo, ovvero l'annua pigione dei locali completati negli articoli 5 o 8, richiesta per attribuire i diritti elettorali a coloro che li tengono in affitto e li possegono . . . . . » 475
B Tabella di ripartizione dei Collegi elettorali. . . . . » 476

Z

Costituzione del Principato di Monaco . . . . . » 484
Forma del Governo . . . . . » 486
Dell'Ordine giudiziario . . . . . » 488

AA

Trattato tra S. M. I. R. l'Imperatore d'Austria e S. A. R. l'Arciduca di Modena . . . . . *pag.* 489

BB

Promesse del duca di Modena . . . . . » 491

CC

Assemblea della Guardia Nazionale di Modena del 21 marzo 1848 . . . . . » 492

DD

Istituzione della Reggenza in Parma . . . . . » ivi

EE

Basi fondamentali della Costituzione dello Stato di Parma » 493
Sovrano Chirografo . . . . . » 495

FF

La suprema reggenza dello Stato *pubblica il seguente sovrano Chirografo.* Alla Suprema Reggenza dello Stato . » 496

GG

Governo Provvisorio della Lombardia . . . . . » 497

HH

Testo della Convenzione stabilita fra il Governo di Sua Maestà e i Deputati del Governo Provvisorio di Lombardia, il 13 giugno . . . . . » 506

II

Traité entre les Cours d'Autriche, d'Espagne, de France, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie, conclu à Pa-

Digitized by Google

ris, le 10 Juin 1817, en exécution de l'Article XCIX de l'acte du Congrès . . . . . *pag.* 508
Article additionel et séparé du Traité entre l'Autriche et la Sardaigne du 20 mai, 1815 . . . . . » 509
Traité de Délimitation signé à Florence, le 28 novembre 1844, entre les Cours de Lucques, de Modène, de Toscane, d'Autriche, et de Sardaigne . . . . . » ivi

KK

1. Capitolazione di Milano . . . . . » 510
2. Convenzione di armistizio fra gli eserciti Sardo e Austriaco come preludio di negoziazioni per un trattato di pace » 512

LL

Deliberazione dell'Assemblea Veneziana del 3 luglio 1848, per la unione della città e provincia di Venezia con gli Stati Sardi e con la Lombardia . . . . . » 514

MM

1. L'immediata unione della città e provincia di Venezia, ecc. » ivi
2. Eugenio, principe di Savoia Carignano, ecc. . . . . » 515
3. I Commissari regii straordinarii nella città e provincia di Venezia, ecc. . . . . » 516

NN

Partecipazione della deliberazione dell'Assemblea Veneziana che addì 13 agosto 1848 costituisce il Governo Provvisorio con pieni poteri dittatoriali . . . . . » 517

OO

Il governo provvisorio *di Modena, Reggio, Guastalla, ecc.* » 518

PP

1. Carlo Alberto, ecc. ecc. . . . . » 519
2. Eugenio di Savoia-Carignano, ecc. ecc. . . . . » 520
3. Ordinamento in data 16 giugno, con cui vengono incorporati agli Stati Sardi i Ducati di Parma e Guastalla. . » 521

QQ.

1. Legge d'unione della Lombardia e delle provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo con gli Stati Sardi . *pag.* 522
2. Testo della Convenzione stabilita tra il Governo di S. M. e i deputati Calegari, Tecchio, Perazzolo, Cervesato, delle provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo, in data 13 giugno 1848. . . . . » 525

RR

Noi Leopoldo II, ecc., ecc. . . . . » 527

SS

Motuproprio del Granduca di Toscana per l'annessione di Massa e Carrara allo Stato Toscano . . . . . » 528

TT

Noi Leopoldo II, ecc. ecc. . . . . » 531
Titolo I. *Distribuzione territoriale* . . . . . » ivi
— II. *Degli elettori* . . . . . » 539
— III. *Formazione delle liste elettorali* . . . . . » 542
— IV. *Dei Collegi elettorali* . . . . . » 546
— V. *Degli Elegibili* . . . . . » 551
— VI. *Disposizioni Penali* . . . . . » 552
— VII. *Disposizioni transitorie* . . . . . » 553

UU

Ordinanza ministeriale e regolamento provvisorio per la elezione dei Deputati del Consiglio a forma dello Statuto fondamentale pel Governo temporale degli Stati di Santa Chiesa del 14 marzo 1848 . . . . . » 553
Regolamento provvisorio . . . . . » 555
Titolo I. *Disposizioni preliminari* . . . . . » ivi
— II. *Della formazione delle liste elettorali* . . . » 556
— III. *Della elezione dei Deputati al Consiglio* . . » 559
— IV. *Disposizioni generali* . . . . . » 562

VV

Parlamento generale di Sicilia, ecc. . . . . » 564

XX

PARLAMENTO GENERALE DI SICILIA, ecc. . . . . *pag.* 566

YY

1. PARLAMENTO GENERALE DI SICILIA, ecc. . . . . » 567
2. PARLAMENTO GENERALE DI SICILIA, ecc. . . . . » 569
TITOLO I. *Religione, indipendenza, Sovranità* . . . . » ivi
— II. *Potere Legislativo* . . . . . » 570
CAPO I. *Elezioni e Rappresentanza* . . . » ivi
— II. *Del Parlamento* . . . . . » 574
— III. *Potere Esecutivo* . . . . . » 575
CAPO I. *Del Re* . . . . . » 576
— II. *Dei Ministri* . . . . . » 579
— IV. *Del Potere Giudiziario* . . . . . » 580
— V. *Di altre istituzioni costituzionali* . . . . . » 581
— VI. *Dei Siciliani e de' loro dritti* . . . . . » ivi
— VII. *Della Revisione dello Statuto* . . . . . » 583
— VIII. *Disposizioni transitorie* . . . . . » ivi

ZZ

1. PROGRAMMA DEL NUOVO MINISTERO, *approvato dal Re il 3 aprile* 1848 . . . . . » 585
2. FERDINANDO II, ecc. ecc. . . . . » 587

AAA

ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA. — Decreto fondamentale » 590

BBB

REPUBBLICA ROMANA. — A tutti i popoli l'Assemblea Costituente . . . . . » 590

CCC

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA. — Principii fondamentali . . . . . » 593
TITOLO I. *Dei diritti e dei doveri de' cittadini* . . . . » 595
— II. *Dell'ordinamento politico* . . . . . » 596

TITOLO III. *Dell'Assemblea* . . . . . pag. 596
— IV. *Del Consolato e del Ministero* . . . . . » 598
— V. *Del Consiglio di Stato* . . . . . » 599
— VI. *Del potere giudiziario* . . . . . » 600
— VII. *Della forza pubblica* . . . . . » 601
— VIII. *Della revisione della Costituzione* . . . . » ivi

DDD

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA . . . » 603

EEE

ARMISTIZIO FRA IL RE DI SARDEGNA E L'IMPERATORE D'AUSTRIA » 606

FFF

LEGGE TOSCANA PER L'ASSEMBLEA COSTITUENTE ITALIANA . » 609

GGG

PROCLAMAZIONE DEL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO . . . » 610

HHH

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA TOSCANA . . . . . » 611

III

LEGGE DEL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO, *per l'Assemblea costituente italiana* 613

JJJ

DECRETO DEL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO, *che dà facoltà costituenti all'Assemblea Legislativa* 616

KKK

DECRETO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE TOSCANA, *che conferisce il potere esecutivo al cittadino Guerrazzi* . . . . . » 617

LLL

PROROGA DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE TOSCANA . . . . » 618

MMM

Statuto spedito dal Re di Napoli in Sicilia . . . . *pag.* 619

NNN

Vittorio Emanuele II, ecc. . . . . » 627

OOO

Traité de paix conclu entre S. M. le Roi de Sardaigne et S. M. l'Empereur d'Autriche, la 6 août 1849 . . . . . » 628
Articles séparés, et additionnels au Traité de paix . . . » 631
Nota confidenziale rimessa dai ministri d'Austria alle diverse corti d'Alemagna riguardo agli avvenimenti di Napoli, datata da Vienna il 25 luglio 1820 . . . . . » 656
Lettera autografa dell'imperatore d'Austria al re delle Due Sicilie, datata da Troppau il 20 novembre 1820 . . . » 659
Lettera autografa di Sua Maestà cristianissima al re delle Due Sicilie, datata da Parigi il 3 dicembre 1820 . . . . » 640
Dispaccio Circolare delle corti d'Austria, di Russia e di Prussia ai loro ministri ed incaricati d'affari presso le corti d'Alemagna e del Nord, datato da Troppau li 8 dicembre 1820 » 642
Riassunto de' primi risultati delle conferenze di Troppau » ivi
Lettera del re di Napoli in risposta a quella dell'imperatore d'Austria, datata da Napoli li 11 dicembre 1820 . . . » 646
Dispaccio Circolare del visconte Castlereagh ai Ministri di Sua Maestà Britannica presso le corti estere, datato da Londra 19 gennaio 1821 . . . . . » 647
Convenzione tra S. A. R. il granduca di Toscana e S. M. I. R. Apostolica, relativamente alla possibilità del passaggio di truppe austriache per gli stati toscani . . . . . » 651
Dispaccio Circolare indirizzato colla dichiarazione di Laybach ai ministri delle tre potenze presso le corti estere, datato da Laybach il 12 maggio 1821 . . . . . » 656
Dichiarazione pubblicata a nome delle corti d'Austria, di Prussia e di Russia al tempo della chiusura del congresso di Laybach, il 12 maggio 1821 662
Dispaccio Circolare indirizzato da Laybach alle legazioni di S. M. l'imperatore di tutte le Russie all'estero, il 28 aprile (10 maggio) 1821 . . . . . » 664

Convenzione conchiusa tra i plenipotenziarii di S. M. l'imperatore d'Austria, il re di Prussia, e l'imperatore di tutte le Russie da una parte, o di S. M. il re di Sardegna dall'altra, per l'occupazione di una linea militare negli stati di Sua Maestà Sarda, firmata a Novara il 24 luglio 1521 . . *pag.* 669
Convenzione tra l'Austria, la Prussia, la Russia ed il re delle due Sicilie per l'occupazione del regno delle due Sicilie, conchiusa a Napoli il 6-18 ottobre 1821, ratificata dal re delle due Sicilie, li 8 gennaio 1822 . . . . . » 675
Convenzione tra l'Austria e le due Sicilie relativamente allo stabilimento di un corpo di truppe austriache in questo regno ed alla fissazione della forza di questo corpo, firmata a Milano il 28 maggio 1823 . . . . . » 678
Convenzione colla duchessa di Parma, concernente il diritto di guarnigione dell'Austria a Piacenza, conchiusa a Piacenza il 14 marzo 1822, ratificata dall'arciduchessa Maria Luigia il 10 maggio 1822 a Parma . . . . . » 680
Quadro di tutte le caserme ed altri fabbricati militari da rimettersi a libera disposizione del governo austriaco, in conformità dell'articolo 5 della presente convenzione . . » 685
Congresso di Verona. — *Istruzione del signor De Villèle al signor de Châteaubriand* . . . . . » ivi
Convenzione conchiusa a Verona il 14 dicembre 1822 tra i plenipotenziarii di S. M. l'imperatore d'Austria, il re di Prussia e l'imperatore di tutte le Russie, re di Polonia da una parte, e di S. M. il re di Sardegna dall'altra, per far cessare la temporaria occupazione d'una linea militare negli Stati di S. M. il re di Sardegna, ratificata a Torino il 9 febbraio 1823 . . . . . » 686
Circolare scritta dai ministri d'Austria (principe di Metternich), di Prussia (conte di Bernstorff) e di Russia (conte di Nesselrode) alle loro legazioni presso le diverse corti e potenze d'Europa, sui risultati del congresso di Verona . . . » 689
Convenzione tra l'Austria e il regno delle due Sicilie concernenti le spese dell'occupazione militare di questo reame conchiusa il 24 aprile 1823 . . . . . » 691
Lettera di Rossi a Guizot . . . . . » 695
Diritti di sovranità della casa d'Asburgo-Lorena sulla Toscana e guarentigie date dalla Francia . . . . . » 698
Dispaccio del principe di Metternich sullo stato degli affari d'Italia . . . . . » 700

Dispaccio di lord Palmerston a lord Posomby in risposta alle osservazioni di Metternich sugli affari d'Italia. . . . pag. 705
Dispaccio di lord Palmerston a lord Posomby, col quale si notifica l'opinione del governo britannico sugli affari d'Italia » 706
Guizot ai rappresentanti del re presso le corti estere . . » 708
Guizot al signor Bourgoing a Torino . . . . . » 710
Dispaccio del principe Metternich al conte Dietrichstein ambasciatore d'Austria a Londra, riguardante il diritto dell'Austria di tenere guarnigione in Ferrara . . . . . » 711
Lettera del principe di Metternich . . . . . » 714
Decreto del duca di Modena relativo alla presa di possessione di qualche territorio in Italia, datato da Modena, il 9 ottobre 1847 . . . . . » 718
Lettera di Pio IX, indirizzata al duca di Modena, contenente una protesta contro i trattati relativi ai ducati di Parma e Piacenza, datata da Roma il 25 novembre 1847 . . . » 720
Piano di pacificazione dell'Italia rimesso a lord Ponsomby, ambasciatore d'Inghilterra a Vienna, e comunicato a lord Palmerston il 12 maggio 1848 . . . . . » 721
A lord Ponsomby . . . . . » 729
Dispaccio del barone Hummelaner al visconte Palmerston proponente una base per l'aggiustamento delle cose d'Italia » 730
Dello stesso allo stesso . . . . . » 734
Memorandum del barone Hummelaner, comunicato a lord Palmerston il 24 maggio 1848 . . . . . » 735
Corrispondenza scambiata tra il generale Cavaignac, capo del potere esecutivo della Repubblica francese e presidente del consiglio dei ministri a Parigi, ed il papa Pio IX a Gaeta » 737
Dichiarazione del Granduca di Toscana agli abitanti de' suoi Stati . . . . . » 739
Proclamazione indirizzata agli abitanti di Firenze dal governo interinale . . . . . » 741
Convenzione d'accessione del ducato di Parma alla convenzione doganale conchiusa tra l'Austria e il ducato di Modena il 25 gennaio 1848, segnata a Milano il 2 luglio 1849 . » 742
Convenzione tra l'Austria e il ducato di Parma relativa alla sovranità sulle isole del Po, firmata a Milano il 3 luglio 1849 » 743
Convenzione tra l'Austria e i ducati di Parma e di Modena per la formazione d'un'associazione doganale firmata a Milano, il 3 luglio 1849 . . . . . » 744
Convenzione conchiusa col signor Bastide ministro degli affari esteri, a lord Normanby . . . . . » 746

Il Ministro al signor D'Harcourt, ambasciatore a Roma . *pag.* 748
Manifesto indirizzato dall'imperatore al popolo italiano . » 749
Il Ministro degli affari esteri, a signor Delacour incaricato di affari della Repubblica francese a Vienna . . . . . » 750
I. Dispaccio di lord Palmerston, a lord Ponsomby ambasciatore a Vienna . . . . . » 751
II. Dello stesso, allo stesso 755
Protesta del Santo Padre contro gli atti insurrezionali compiu a Roma . . . . . » 36
Proclamazione del santo padre Pio Papa IX . . . . . » 759
Dispaccio indirizzato dal gabinetto austriaco a' suoi rappresentanti presso le corti di Berlino e di San Pietroburgo, in data del 17 gennaio 1849 . . . . . » 762
Dispaccio indirizzato dal gabinetto di Vienna al suo rappresentante a Parigi in data 17 gennaio 1849 . . . . . » 765
Lettera indirizzata dal granduca di Toscana al presidente del consiglio de' ministri . . . . . » 769
Protesta indirizzata ai Toscani da S. A. R. il granduca . » 772
Protesta contro la Repubblica romana letta dal sovrano pontefice il 14 febbraio a Gaeta, in presenza del corpo diplomatico e del collegio de' cardinali . . . . . » 773
Il governo sardo alle nazioni dell'Europa civilizzata . . . » 774
Manifesto del gabinetto austriaco . . . . . » 782
Dispaccio del governo austriaco relativo alla marcia delle truppe austriache nelle Legazioni e nella Toscana . . . . . » 786
Nota indirizzata, in nome del sovrano pontefice, dal cardinale prosegretario di Stato, a tutte le potenze . . . . . » 788
Convenzione tra l'Austria e il ducato di Parma per fissare le spese di mantenimento delle truppe d'una delle due parti contraenti, in caso d'un'entrata nel territorio dell'altra, firmata a Milano il 3 luglio 1849 . . . . . » 794
Trattato tra l'Austria da una parte, e Parma e Modena dall'altra, riguardante la libera navigazione del Po, firmata a Milano il 3 luglio 1849 . . . . . » 802
Tariffa per la tassa di Navigazione sul Po, por tutti i corsi del fiume tra le due dogane estreme e al di là di dette dogane . . . . . » 809
Trattato tra l'Austria e Modena, per regolare i limiti dei due paesi, firmato a Milano li 8 agosto 1849 . . . . . » ivi
Lettera del principe presidente la Repubblica al luogotenente colonnello Edgardo Ney . . . . . » 815
Motuproprio di Papa Pio IX . . . . . » 816

Atto d'accessione della corte di Roma alla convenzione conchiusa tra l'Austria e i ducati di Modena e di Parma, il 3 luglio 1849 per la libera navigazione sul Po . . . . *pag.* 820
Trattato tra l'Austria e la Toscana relativo al mantenimento di un corpo di truppe austriache in Toscana, firmato a Firenze il 22 aprile 1850 . . . . . » 821

HAG2021028

ELENCO *dei Ritratti, delle Vignette, Carte geografiche e Tavole strategiche corrispondenti ai due volumi di testo della* STORIA D'ITALIA, *dal* 1815 *al* 1850.

VOLUME PRIMO.

Ritratti.

Giuseppe La Farina.

Re Giochino Murat.
Vittorio Emanuele I.
Pio VIII.
Leopoldo II.
Capo d'Istria.
Santorre Santarosa.
Ciro Menotti.
Giuseppe Mazzini.

Ugo Foscolo.
Alessandro Manzoni.
Carlo Botta.
Cesare Cantù.

Luigi Cibrario.
Angelo Brofferio.
Alberto Nota.
Felice Romani.
Il conte Napione.
Carlo Bini.

Giandomenico Romagnosi.
Leopoldo Nobili.
Giacomo Tommasini.

Giovanni Rasori.
Gioachino Rossini.
G. Pacini.
Lorenzo Bartolini.

Vignette.

Re Giachino Murat tenta salvarsi.
Fucilazione di re Murat.
Lettura della sentenza di Federigo Confalonieri e de' suoi compagni.
Condanna a morte in Napoli nel 1821.
Morte di Ferdinando I. re delle due Sicilie.

VOLUME SECONDO.

Carte geografiche.

Carta del Regno di Napoli (1848)
— dell'isola di Sicilia e adiacenti.
— degli Stati di S. M. il Re di Sardegna.
— del Regno Lombardo-Veneto.
— dei ducati di Parma, Piacenza e di Modena.
— dell'Italia nel 1849.
— dell'Italia settentrionale.
— della provincia di Venezia.
— della provincia di Verona e Vicenza.
— del Tirolo Italiano.
Pianta della città di Venezia.
— della città di Mantova.
Carta del teatro della Guerra in Italia nel 1848.

Tavole strategiche.

Combattimento di Goito (8 aprile 1848).
Ricognizione su Mantova (19 aprile 1848).
Battaglia di Santa Lucia (6 maggio 1848).
Combattimento di Goito (30 maggio 1848). Primo, secondo e terzo periodo.
Governolo (18 luglio 1848).
Giornata de' 24 e 25 luglio (Custoza. Primo, secondo e terzo periodo).

Vignette.

Assassinio di Pellegrino Rossi.
Fuga di Pio IX.
Garibaldi insegue i Borbonici a Velletri.
Carlo Zima a Brescia.

Ritratti.

Carlo Alberto.
Vittorio Emanuele II.
Ferd.° di Savoia duca di Genova.
Pr. Eugenio di Savoia Carignano.
Giuseppe Garibaldi.
F. D. Guerrazzi.
G. B. Niccolini.
Cesare Balbo.
Massimo d'Azeglio.
Camillo Cavour.
D. Emanuele Pes di Villamarina.
Alfonso Lamarmora.
Alessandro Lamarmora
Gen. Perrone di San Martino.
Gen. Ettore Sonnaz.
Gen. Maria Broglia.
Gen. Michele Bes.
Gen. Franzini.
Enrico Cialdini.
Alberto Chrzanowski.

Daniele Manin.
A. Bianchi Giovini.
Leopoldo Pilla.
Bettino Ricasoli.
Cosimo Ridolfi.
Raffaele Lambruschini.
Lorenzo Valerio.
C. Poerio.
Urbano Rattazzi.
Avvocato Mancini.

Domenico Romeo.
Carlo Pisacane.
Colonnello Anzani.
Generale Antonini.
D. Luigi Grillo.
Pasquale Carini.
Giuseppina da Barcelona.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google